ISTORIA
DELLE
LEGGI E MAGISTRATI
DEL
REGNO DI NAPOLI.

ISTORIA
DELLE
LEGGI E MAGISTRATI
DEL
REGNO DI NAPOLI
SCRITTA
DA
GREGORIO GRIMALDI
TOMO I.

In cui si contiene la polizia delle Leggi e de' Magistrati di questo Regno sotto a' Romani, Goti, Greci, Longobardi, e Normanni.



IN NAPOLI MDCCXLIX.
A SPESE DI RAFFAELLO GESSARI.
NELLA STAMPERIA DI GIOVANNI DI SIMONE.
Con licenza de' Superiori.





PREFAZIONE
Di tutta l'Opera.



Fin da' primieri anni di nostra età, allor che avevamo già noi compiuto il corso delle lettere umane e di altre scienze; determinammo nel vasto Oceano della Romana giurisprudenza ingolfarci, per indi poscia tratto tratto venirne allo studio delle municipali leggi, e finalmente col dovuto apparecchio sottoporre il collo al grave giogo dell'Avvocazione. Ecco che dal Consigliero Costantino Grimaldi nostro padre, che nell'ordine degli studj ci ha sempre diretto; ci s'insinuò, che dovessimo attentamente leggere e considerare l'Istorie Romane, e specialmente quelle, in cui dell'origine delle di lor leggi si tratta: bene avvisando egli, che mai si possano elle intendere, senza sapere e' costumi di quel Popolo, e la condizion de' tempi in cui furon pubblicate, e l'osservanza che hanno avuta, e seguentemente per quai cagioni sieno state l'une dall'altra corrette. E in vero dopo di aver noi con ogni possibile diligenza atteso a tal lettura, ci riuscì non molto difficile l'apprender le Istituzioni di Giustiniano; e di passar dipoi allo studio più vasto de' preziosi frammenti degli antichi Giureconsulti, onde son composte le Pandette, o sian Digesti; e delle Imperiali leggi, che nel Codice si contengono: e ciò massimamente colla scorta fedele de' più eruditi e critici scrittori, che tai compilazioni comentarono. Ci lusingammo poi, che agevol cosa dovesse riuscirci lo studio della feudal giurisprudenza, siccome anche delle Costituzioni, Capitoli, Consuetudini, e Prammatiche, e altre leggi municipali del nostro Regno, avendo bastevolmente osservate, e intese le Romane, che sono il fonte, d'onde le nostre municipali derivano; ma restammo di gran lunga da tal nostro pensiero ingannati: imperocchè tosto ci avvedemmo, che essendo state la maggior parte di loro ne' tempi barbari promulgate, nè da compilatori con critica ed esattezza unite; difficilissima cosa era il poterle agevolmente intendere, non essendone note le cagioni, e 'l lor senso involto e confuso tra parole barbare ed oscure. E maggiormente tal difficultà ci s'accrebbe, in leggendo le nostre leggi in sì varie e diverse compilazioni registrate, e con tanta negligenza, per quel che alla parte cronologica si appartiene; che ma-

agevolmente avvisar si potea, quali di loro l'una l'altra correggesse: Fra tante tenebre, con sì forti difficultà per molti anni lottando, ci siamo ingegnati al possibile di venir a capo di sì importante anzi che necessario studio: imperciocchè ci applicammo in prima con tutta lena alla giurisprudenza feudale, tenendo di continuo innanzi i più eruditi scrittori, che gli usi feudali abbiano esposti: ed indi tratto tratto c'inoltrammo ad indagar le leggi circa a' feudi particolari del nostro Regno; sì quelle de' Normanni, de' Svevi, degli Angioini, e degli Aragonesi, come degli invitti e gloriosi Austriaci. E in vero procurammo in tal guisa formar certo sistema della feudal giurisprudenza da' suoi veri fonti, e non da' torbidi e oscuri rivoli di alcuni autori, che l'han piuttosto confusa che schiarita. Nella stessa guisa poi ci studiammo d'intender l'altre leggi municipali, e specialmente le Costituzioni, i Capitoli, le Consuetudini, e le Prammatiche; per capir le quali maggiore anzi più grave fatica durare ci è convenuto: perocchè coloro, che l'hanno esposte, poco badando, come poc'anzi dicemmo, alla ragion de' tempi, in cui furon promulgate, e al vero e naturale lor senso; le hanno tra varie quistioni inutili inviluppate, e aperto il varco a maggiori litigi e contese.

Avendo adunque pel corso di ventiquattr'anni sempre procurato di attendere a tale studio, e spesse fiate nella nostra mente considerato, che cosa utile anzi che necessaria sarebbe stata l'unire in un corpo tutte le nostre municipali leggi, collocandole secondo l'ordin de' tempi, in cui promulgate elle furono; scorgemmo finalmente, che per venir a capo di tale e tanta intrapresa, era d'uopo strettamente coll' istoria del nostro Regno annodarle, affinchè la lor origine e la ragione fosse palese.

Nudrivamo bensì tal pensiero nella nostra mente, ma ne tratteneva l'esecuzione, e la debolezza del nostro talento, e la difficoltà dell'intrapresa, e la continua applicazione del foro, nelle cui faccende viviamo molto intrigati; pur ci accese l'animo, e c'incoraggiò a porvi mano l'Eccellentissimo Signor Balì Conte di Palma, onor del nostro secolo, cui tutte le più eccelse virtù fan degna e immortal corona. Egli il savio Principe, nel breve tempo che con tanta gloria e amore questo Regno governò in nome del nostro Invittissimo CARLO VI. Imperadore, che D.G., avendo sempre mai mostrato tutto il pensiero rivolto all'utile e vantaggio di questi popoli, e avvisando quanto necessario fosse, che in un corpo le nostre municipali leggi unite fossero, insieme colla notizia dell'autorità de' magistrati tutti che ci governano; con paterno affetto ci confortò a superare ogni ostacolo, allor che noi gliele comunicammo l'idea.

Ani-

Animati adunque da sì gran personaggio, incominciammo a metter mano all'opera: ed avvegnachè nostro intendimento fosse di prima terminarla tutta, e poscia darla alla luce; nulla però di meno dagli amici, che hanno avuto la bontà di correggere, e compatire la maggior di lei parte, siamo stati sforzati a pubblicarla tomo per tomo, siccome si anderà terminando. Non uscendo adunque di presente l'opera compiuta alla luce, abbiamo stimato convenevol cosa dare quì una chiara e distinta idea di ciò, che in essa tutta si contiene; acciocchè i leggitori avvisar ne possano l'ordine, e la tessitura.

Nel principio di essa abbiam procurato di esporre con brevità e critica insieme, come mai Roma fin da' suoi principj, e con qual polizia, con quali leggi, con quai magistrati in tempo de' Re, della Repubblica, e sotto gl'Imperadori governata si fosse; per poterci poscia nel corso dell'istoria agevolmente aprire il campo a far ravvisare, quale analogia o differenza i nostri magistrati con quei de' Romani si avessero. E perchè ciò meglio riuscir ci potesse, non abbiam tralasciato di ragionare di quei magistrati Romani, che nell'uno e nell'altro stato della Repubblica le provincie e le città particolari di essa governarono, e specialmente quelle che nell'ampiezza del nostro Regno conteneansi; ed a tal proposito abbiamo esposta la differenza, ch'era tra città e città: imperciocchè altri Municipj, altre Colonie, altre Federate, ed altre Prefetture furono; facendo nel tempo stesso osservare, come tal loro condizione sotto lo stato Monarchico venisse a mutarsi.

Terminato un tal ragionamento nella caduta dell'Imperio, diamo una brieve idea del governo, che d'Italia ebbe Odoacre Re degli Eruli e Turingi, persino alla venuta quivi del G. Teodorico Re degli Ostrogoti; quindi cominciamo più disteso a rapportare ciò che in essa, e specialmente nelle nostre provincie in tai tempi avvenne; ed andiam divisando come egli col consiglio del suo gran Cassiodoro Roma e l'Italia in qualche splendor riponesse, facendo anche risorgere la Romana giurisprudenza. E così proseguendo di mano in mano a ragionar degli altri Principi Goti, che nel Regno d'Italia succederono, e come l'ultimo loro Re Teja quindi discacciato ne fosse da Narsete Capitano di Giustiniano Imperador d'Oriente; facciam vedere, che quelli procurò con tale occasione di far che in Italia si osservassero le compilazioni delle leggi Romane da lui fatte. Indi seguendo l'ordine della cronologia, a discorrer del Regno de' Longobardi facciam passaggio, che furono col loro Re Alboino in Italia dal detto Narsete chiamati, per isdegno conceputo con Giustino nipote di Giustiniano, che avealo per consiglio di Sofia sua moglie in Costantinopoli richiamato. E perchè da' Longobardi furono i feudi in Italia introdotti, perciò molto

la di lei polizia alterarono. Quindi ci è convenuto dar ſaggio e dell'origine de' feudi, e del lor vario accreſcimento e ſtato, e di quel che ſpecialmente nel noſtro Regno ebbero, allor che venne Benevento da' Longobardi ſoggiogato, avendone il Re Alboino creato Duca Zotone. E tra queſti tempi andiam diviſando ancora delle leggi de' Longobardi, e dell'uſo e autorità ch'ebbero nel noſtro Regno; ove ci è caduto in acconcio brievemente ragionar delle purgazioni per mezzo del duello, del ferro rovente, e dell'acqua agghiacciata o calda, che in tai tempi praticavanſi. E perchè dobbiamo nell'iſteſſo tempo favellar de' Greci, i quali molta parte di queſto Regno ſeguitarono a poſſedere; perciò rapportiamo qual uſo aveſſero continuato ad avere in eſſa le Romane leggi, già come dicemmo, dall'Imperador Giuſtiniano in Oriente compilate.

Seguitando appreſſo tuttavia l'iſteſſe orme, ci ſiamo ingegnati di dimoſtrare con qual varia polizia ne' medeſimi tempi ſi foſſe dagl'Imperadori d'Occidente per una parte e da quei d'Oriente per l'altra queſto Regno ſignoreggiato, con quai leggi, con quai magiſtrati, e qual ampio dominio i Principi Longobardi vi aveſſero avuto, i quali a poco a poco varia ſpecie di feudi v'introduſſero; cioè di Gaſtaldie, di Contee, ed altre: onde le di lor leggi furon le ſole ubbidite, talmente che delle Romane quaſi ne fu ſpenta tra noi la memoria.

Dopo di ciò, ſempremai il filo della cronologia ſeguendo, paſſiamo a riferir la venuta de' primi Normanni in Salerno, ove furon dal Principe Longobardo Guaimaro ricevuti; e andiam tratto tratto dimoſtrando, come in brieve del noſtro Regno ſi rendeſſero padroni.

Giunti poi a' tempi, in cui l'Imperador Carlo, detto il Salico, cominciò a regnare, come colui che fu il primo, che le leggi a' feudi diede; perciò noi in libro ſeparato abbiam creduto pregio di queſt'opera eſporre una per una le conſuetudini feudali, ſecondo la compilazione dal giureconſulto Ugolino fatta per ordine di Federigo Secondo; che nell'Autentico dopo le coſtituzioni dell'Imperador Lione ſon regiſtrate: e ciò fatto abbiamo, perchè dovendo appreſſo ſecondo l'ordin de' tempi ragionare così di detto Imperador Corrado, come di Errico, di Lotario, e de' due Federighi, primo e ſecondo, e degli altri noſtri Re, che tra l'altre leggi, molte circa a' feudi ne promulgarono; ſi poſſa in tal guiſa agevolmente ravviſare, in qual parte aveſſero queſti i detti uſi feudali ſeguitato, o pur meſſi in non cale: tanto maggiormente, che i medeſimi uſi laddove non ſono ſtati da tai leggi corretti, hanno nel Regno tutto il vigore, ſiccome tuttodì ne' noſtri Tribunali vengono allegati.

Terminata in tal guiſa la ſpoſizione degli uſi feudali, e in nulla

dalla

dalla cronologia e dall'istoria apportandoci, siamo andati rammentando, come tratto tratto i Normanni le loro conquiste in questo Regno avanzassero: e nel tempo istesso qual autorità su del medesimo conservassero gl'Imperadori d'Occidente, e come le di lor costituzioni, e specialmente circa a' feudi vi fossero state abbracciate: le quali tutte non tralasciamo parimenti di esporre una per una, coll'istessa distinzione che negli usi feudali abbiamo osservata: e nell'istessa guisa ancor giunti a' tempi, che il Gran Ruggieri Normanno fecesi dichiarare Re in Palermo; non solo dimostriamo la nuova forma di govero, e nuovi magistrati, che nel Regno egli introdusse; ma perchè in un'assemblea, quivi in Ariano tenuta nell'anno 1140., molte leggi promulgò, costituzioni chiamate, che furono le prime leggi peculiari del nostro Regno, ancor esse partitamente l'una presso l'altra abbiam voluto esporre, dichiarando il genuino loro significato, e le parole barbare, proprie di quei tempi, e insieme avvisando in quai parti elle, così il dritto Romano come il Longobardo corressero.

Seguendo poscia la stessa traccia dell'Istoria, l'altre costituzioni esplichiamo, che i due Guglielmi successori di Ruggieri promulgarono, e similmente non ommettiam di divisare, e di riflettere sul loro governo, per cui l'un di malo e l'altro di buono il nome meritò.

Giunti poscia al Regno degli Svevi che a' Normanni nel dominio di questo Regno succederono, dopo di aver bastantemente ragionato del brieve tirannico governo di Errico; allor che vegniamo a' tempi di Federigo II. di lui figliuolo, non solamente ravvisar facciamo la polizia, che nel nostro Regno questi introdusse de' magistrati e del governo, ma parimenti esaminiamo una per una le costituzioni, che circa a' feudi qual Imperador d'Occidente e' promulgò: siccome ancora quelle che qual Re di questo Regno stabilì. E lo stesso ordine sempre abbiam tenuto in ragionando di Corrado, e di Manfredi, suoi successori.

Passiamo poscia agli Angioini, incominciando da Carlo d'Angiò; il quale, sconfitto e morto il bastardo Manfredi, del nostro Regno impadronissi: senza lasciar di dimostrare, in qual guisa egli n'avesse la polizia mutata, e quai nuovi magistrati introdotti; e specialmente allor che per lo famoso vespro Siciliano e' perdè la Sicilia, la quale a Piero d'Aragona si diede. Minutamente ancora le di lui leggi esponiamo, secondo i tempi che promulgolle, e non già come scorrettamente compilate leggonsi, le quali vengono da noi Capitoli del Regno chiamati: e facciamo attentamente avvisare in quali parti avessero elleno le costituzioni de' Normanni corrette o mutate. E così parimente passando poscia a ragionar del di lui figliuolo Carlo II., non tralasciam

di

di esporre i capitoli da lui promulgati, così nel tempo, ch'ei governò il Regno, come Vicario del padre, allor che questi con più valore che consiglio andò per duellar in Bordeos con Piero d'Aragona; come dipoi che gli succedette. E perchè lo stesso Carlo II. fu obbligato andare in Ispagna a presentarsi prigione, per adempiere la parola data al medesimo Piero; perciò essendo intanto rimasto al governo di questo Regno il Pontefice Onorio, abbiam voluto ragionare di alcuni capitoli, che questi vi promulgò: facendo insieme avvisare qual osservanza egline avessero meritata. Ma poichè per ordine di Carlo II. altresì le consuetudini di Napoli si ridussero in iscritto; perciò vegnendo a ragionar dell'anno, in cui ciò seguì; non tralasciamo di minutamente esporle, con dimostrare, per quanto c'è stato permesso, da' quali leggi Greche elle si fossero prese: per essere stata questa città di Greca origine, o dopo la caduta del Romano Imperio in Occidente per molti secoli al dominio de' Greci sottoposta; siccome partitamente da noi nel corso di questa istoria si narra. Ed abbiamo stimato tali consuetudini rapportare, perchè una gran parte del nostro dritto municipale esse formano.

Le stesse tracce sempre abbiam seguitato, allor che ragionare ecci convenuto degli altri Re Angioini, cioè di Roberto, che fu stimato il Salomone di quel secolo, siccome ben si scorge dalle sue savie leggi, di cui coll'altre facciam parola; e di Ladislao, e delle due Giovane. E vegnendo a' tempi di queste, non solamente abbiamo esposte della prima le leggi, ma ancora un per uno i Riti, detti della G. C. della Vicaria, ch'ella stabilì, e che tuttavia essendo in osservanza, sono gran parte ancora del nostro dritto municipale.

Entrando noi poscia a favellar del Regno degli Aragonesi, che in Alfonso d'Aragona ebbe cominciamento; collo stesso ordine, de' nuovi magistrati da loro introdotti, e della nuova forma di governo ragioniamo: ed esplicando le loro leggi, e prammatiche, dimostriamo, in che alle antiche leggi si uniformarono, e in che le corressero. E perchè intorno a questi tempi dal Primo Alfonso, e poscia da' suoi successori nuove grazie e privilegj alla nostra fedelissima Città, Regno, e Baronaggio fur concedute; perciò abbiamo riputato pregio ancora dell'opera andarle ne' proprj anni rapportando: perocchè in molte parti hanno il dritto Romano e municipale del nostro Regno corretto.

In tal guisa adunque, con costante tenore il discorso seguendo, le leggi e 'l governo de' Re Aragonesi rapportiamo, insino a che giungiamo a' tempi più felici, che il nostro Regno cominciò ad essere da' serenissimi Re Austriaci signoreggiato: e delle cui leggi e governo entriamo poscia a ragionare fino a che giugniamo a' nostri giorni avventurosi, in cui con dolce e giusto freno siam governati da sì magnanimo

Prin-

Principe, qual si è il nostro Invittissimo Cesare CARLO VI. Re della Spagna, che Iddio per lunga serie d'anni con molta prole prosperi e conservi. In sì fatto modo speriamo sicuramente, che s'avrà sotto gli occhi in quest'opera il corso di molti secoli, il dominio di varj Principi, e la diversità del lor governo, e de' magistrati, e delle leggi che promulgarono.

Non è questo però l'ultimo segno delle nostre idee: perciocchè andiam poscia separatamente divisando con chiaro e distinto ordine dell'autorità di ciascun nostro magistrato: e incominciando da' Vicerè, e indi passando agli altri, fino a' più infimi; procuriamo darne certa e brieve notizia; perchè possa taluno, che non voglia l'intero corso dell'istoria leggere, essere ragguagliato in un tratto dell'autorità, per l'addietro da essi esercitata, e che al presente si esercita, e così averne la giusta idea.

Se poi il Signore Iddio ci darà vigore, di potere il nostro giusto e pio desiderio secondare; pensiamo racchiudere in una tavola, e sotto le particolari e proprie materie le varie nostre leggi municipali, che abbiamo in più collezioni divise, e in questa istoria tutte mentovate secondo l'ordin de' tempi, ch'elle promulgate furono. E se avrem pure la fortuna di venire a capo di tale intrapresa, egli è pur certo, che non picciolo sia l'utile che n'avverrà alla nostra patria: imperciocchè la più vera e potente cagione, per cui tuttodì abbondano di litigi i nostri tribunali, si è perchè le municipali leggi sono variamente sparse in diverse compilazioni, e sono sempre state non con buona critica e con amor del vero, ma secondo i privati interessi, e senza chiarezza dagli autori comentate.

Dopo di avere noi data brieve idea e della cagione, che n'ha spinto ad intraprender tal opera, e di ciò che in essa si contiene, e di quel che appresso saremo per imprendere; egli è pur quì dovere, che rendiamo palese a' leggitori il motivo, per cui ci siamo indotti a comporre quest'opera in Italiana favella, e non già nella latina, come per l'addietro tutte l'opere legali da' nostri Italiani sono state scritte. Egli è pur certo, che essendo state le leggi scritte, e i magistrati creati per tutti gli ordini di persone nobili, plebee, savie ed ignoranti; convenevol cosa sia, che ognun sappia con chiarezza ciò che le prime dispongano, e tra quai confini l'autorità de' secondi contengasi. Ciò posto, noi non sappiam discernere, come effetto buono possa conseguirsi, allora quando in una lingua men comune a tutti tai cose vengono scritte. Per sì potente e forte ragione adunque, abbiam noi stimato necessario in Italiana favella questa istoria comporre; perchè tutti d'ogni stato, e condizione, e sapere, in leggendola, possano bene infor-

for-

ormarsi, quali sieno le leggi, secondo le quali regolar si debbeno, e quali i magistrati, che li governano. E senza dubbio questa stessa ragione è stata sempre innanzi gli occhi a tutte le nazioni: imperciocchè i Greci e' Latini, i Caldei, e gli Arabi nella lor lingua le leggi scrissero: anzi che in Crete, Candia da noi detta, in versi elle eran composte, e si doveano a' piccioli fanciulli cantare, acciocchè dalla tenera età nel loro animo s'imprimessero, e più agevolmente, divenuti poi grandi, le osservassero, siccome Eliano attesta (a). Cretenses jusserunt liberorum filios cum quodam concentu & melodia leges perdiscere, ut ex musica voluptatem caperent, & facilius eas memoria complecterentur, & ne si quid contra leges admisissent, per ignorantiam se fecisse possent defendere. *E senza andar mendicando esempli da' secoli passati, oggidì ancora i Tedeschi, i Franzesi, gl'Inglesi, gli Spagnuoli, e così parimenti l'altre nazioni tutte hanno le patrie leggi nella lor favella promulgate. Non sappiamo adunque per qual vana idea i nostri antichi Principi di somigliarsi a' Romani si studiassero, le lor leggi nell'idioma latino scrivendo: e fosse pur piaciuto al Cielo, che nel buono e puro ciò fatto avessero; perchè ora meglio e più chiaramente s'intenderebbero, nè la poca intelligenza delle parole barbare, di cui elle abbondano, avrebbe dato a varie interpretazioni sì vasto campo, quali in tanti antichi comenti si scorgono: che in vece di schiarirle, l'hanno con mille e inutili quistioni inviluppate e travolte. Il qual errore finalmente si è conosciuto, poichè si vede, l'ultime leggi de' Principi Austriaci, Prammatiche da noi dette, quasi che tutte nella nostra Italiana favella essere state scritte.*

Per sì fatte considerazioni adunque siam sicuri, che non sarà disapprovato il nostro intendimento, di compilare in nostra favella volgare quest'opera: la quale se non sarà riputata degna, nè giugnerà peravventura a quell'onesto fine, per cui l'abbiamo composta; dovrà esser compatita per lo buon volere, che abbiamo avuto, di giovare alla nostra patria, a cui siamo per dritto di natura strettamente tenuti.

ISTO-

(a) Ælian. variæ histor. lib. 2. c. 39.

DELL'

ISTORIA

DELLE LEGGI E DE' MAGISTRATI DEL REGNO DI NAPOLI

LIBRO I.

In cui si contiene la polizia delle leggi, e de' magistrati romani dalla fondazion di Roma per insino alla decaduta dell' Imperio.



AVendo noi per nostra fortuna il nascimento sortito nella principal città della più bella e vasta region d' Italia, che Regno di Napoli appellata ne viene, di cui il lustro e 'l nome prende; abbiam più volte tra noi stessi considerato, quanto varia sia stata per l' addietro di tal Regno la condizione e l' aspetto, come quello che non men dell' altre di lei parti alle incursioni di molte e straniere nazioni ha soggiaciuto, e da tanti Principi or barbari or culti signoreggiato si vide; onde a diversi e varj magistrati e leggi, secondo i lor genj e costumi, ha dovuto ubbidire: per la qual cosa dall'amor di sì nobil patria infiammati, abbiam convenevol cosa riputato in intrapresa cotanto difficile e grave impegnarci, qual è quella, di volere a tutta possanza dalle nostre picciole forze somministrataci, in quest'opera con cronologico ordine ragionare delle leggi e de' magistrati tutti, che in qualunque tempo vi son fioriti, senza punto il principal corso della storia tralasciare; avvisandoci, che dalla

mutazion de' Principati e delle nazioni, la varietà degli uni e degli altri dipende; dimodochè indi chiaro si vegga, come mai per lungo corso di secoli, e con qual varia polizia sia stato questo Regno, anche nelle istesse sue parti governato: acciocchè qualora si ragionerà de' tempi, in cui per nostra buona sorte viviamo, come in lucido e terso specchio ravvisar si possa la differenza dalle antiche alle moderni leggi, e quali ancor di quelle tra noi il prisco lor vigore conservino; siccome quali elle sieno state poi dalle nuove abolite o mutate; e insieme ancor circa l'ordine de' magistrati scorger si possa la simiglianza o differenza degli antichi a quei, che ora con tanta giustizia ci governano. Ma perchè molti di questi la loro antica origine, e autorità, o somiglianza vantano da coloro, che già la gran Repubblica di Roma illustrarono, e così parimente ancora infinite delle leggi, che da quella sortirono, ancor su di noi han lor forza e vigore, e ben molte pure delle nostre da esse hanno il primier latte bevuto; perciò necessaria cosa c'è sembrata il cominciare in prima a dar brieve, ma distinta immagine, sì delle leggi e de' magistrati, come ancora della polizia tutta, con cui venne la città di Roma fin dal suo primiero incominciamento governata: perchè poi agevolmente nel corso di questa istoria, allorchè delle leggi e de' magistrati nostri favellar dobbiamo, avvisar si possa, qual simiglianza, o analogia con color si abbiano, ed in che da quegli mai si allontanarono.

1. *Romolo divide Roma in tre classi.*

Cominciando adunque fin da' primi tempi di Romolo a ragionare: questi fu colui, che alla gran città di Roma il principio diede, che in brieve poi pel valore e coraggio de' suoi cittadini del Mondo tutto signora e donna divenne. Essendo ella già di molti abitatori ripiena, che erano dalle vicine città ivi ad abitar venuti; pensò quel gran suo fondatore questi in tre ordini dividere.

2. *Classe prima de' Senatori.*

Quegli adunque, che ingenui erano, e i di lor genitori vantavano, e di prudenza, di età, di consiglio, e di ric-

ricchezze gli altri avanzavano, per l'età *Senatori* denominò, per l'autorità, che lor diede, *Patres adscripti* si chiamarono. Cento di costòro egli in sul bel principio n'elesse; tantochè la lettera C, capo di tal numero, per contrassegno nelle loro scarpe portavano (*a*). Da questi ne formò il Senato, che così dalla gravità di tali uomini, che il componevano, denominollo, e a' medesimi d'invigilare a' magistrati tutti il pensier diede, come ancor delle cose divine e umane, che circa al regolamento della Repubblica aggiravansi (*b*). Non fu però il numero de' Senatori sì stabile e fermo; poichè, secondo Dionisio rapporta, sebben n'avesse tal numero in sul principio Romolo eletto di quei, che dalla città di Alba erano in Roma venuti, nientedimeno poi, avendo co' Sabini stretta amicizia, molti di questi ancor ivi ad abitar ne vennero: e altri cento tra questi al Senato ascrisse. Ma Livio all'incontro a tale opinione si oppone; poichè e' vuole, che soli cento n'avesse già Romolo trascelti, e che gli altri cento poi gli avesse Prisco aggiunti. Ma qual delle opinioni la più vera ella sia, si può presso l'erudito Gravina osservare (*c*).

Solea Romolo il Senato nel tempio di Vulcano fuor di Roma convocare; comechè dopo il Re Ostilio un pubblico edificio gli destinasse, *Ostilia Curia* detta. I Senatori adunque il primiero ordine in Roma occuparono.

3. *Classe seconda dell'ordine equestre.*

Il secondo ordine poi, da Romolo stabilito, fu l'Equestre; egli trecento uomini delle famiglie nobili trascelse, perchè a cavallo per sua custodia militassero. Furono essi *Celeres* dipoi detti dall'uccisor di *Remo*, che *Celere* chiamavasi, il quale da Tribuno comandavagli. Indi dappoi vennero ancora *Elexumines* chiamati, dopo *Trossuli* da un castello degli Etruschi, che soli espugnarono, e in fine *Equites* denominaronsi, poichè gli fu da' Censo-

 ri in

(a) *Hotman. antiq. lib. 2. cap. 10.* (b) *Livius lib. 1. Dionys. lib. 2. Plutarch. in Romul.* (c) *Grav. de ortu, & progr. jur. civil. num. 3.*

ri in appresso il cavallo dal pubblico Erario assegnato (a). Quest' ordine sebbene avesse avuto si stretto e limitato principio, coll' andar del tempo molto nell' autorità avanzossi; come si può il tutto presso l' allegato Gravina osservare (b).

4. *Classe terza dell' ordine plebeo.* Il terzo ordine si fu la Plebe, alla quale niuna parte toccò nel Governo: altra Rustica, altra Urbana si era. La prima più della seconda riputata veniva, e avvegnachè quella alla cura de' campi era destinata, nondimeno dalla di lei gente i soldati si eliggevano: oltrechè in tali principj, e dopo nel tempo della Repubblica libera, fu ancor da' Patrizj la rustica professione non ignobile riputata; tantochè gli stessi Consoli, Dittatori, o Senatori, qualora dalle guerre ritornavano, o dagl' impieghi vacavano, soleano o ne' lor campi, o negli altri dal pubblico assegnatogli, la cultura esercitare, secondo Sigonio ci attesta (c), sull' autorità di Dionisio. *Quin etiam alio loco Dionysius scribit, cives romanos ita in agris fuisse, ut aut agros suos colerent, aut alienos, atque utrosque ad militiam ire coactos: omitto interea ex iis, qui urbem habitarent, quam multi, quanta cum laude, patricii etiam viri, manibus suis agrum suum coluerint, atque ab agro ad honores vocati, ab honoribus ad agriculturam reverterint. Hinc ergo factum est, ut vita agrestium urbanorum vitæ antepofita sit, quod illa laboris, hæc desidiæ plena esset*: allegando in comprova di ciò Varrone nel suo trattato *de re rustica*. L' altra parte all' incontro della Plebe era *Urbana* detta, e a' lavori e alla mercatura nella città applicavasi.

5. *Romolo divide la città di Roma in tre Tribù.* Romolo ancora, secondo l' opinion di Dionisio (d) e di altri autori, divise tutta la gente, che in Roma abitava in tre Tribù. La prima pigliò da essolui il nome, poi

(a) *Sigon. de antiq. jur. civ. Roman. lib. 1. cap. 3.* (b) *Grav. loc. cit. num. 2.*
(c) *Sigon. de antiq. jur. civ. Roman. lib. 1. cap. 3. pag. 17.* (d) *Dionys. lib. 2. in Romul.*

poichè fu *Rhamnensium* denominata, e in essa comprendevansi gli Uomini, che ivi eran di greca origine venuti, *Gracanici* detti, che i campi Latini coltivavano, come ancor gli Albani, e ne' monti, *Palazio* e *Celio* detti, abitavano. L'altra Tribù *Tatiensium* fu denominata da Tito Tazio Re de' Sabini, che unitamente co' suoi in Roma Romolo si condusse, e nel Campidoglio e nel Quirinale collocolli. La terza poi fu *Lucerum* denominata: ma n'è ignoto, donde avesse tal nome preso; poichè altri da *Lucumone Etrusco*, altri da *Lucero Ardeate*, che sotto il medesimo Romolo in Roma con tutti i suoi beni ad abitar sen venne, e altri ad altra origine tal nome assegnarono (a). Questa Tribù tra il Palazio, e 'l Campidoglio, e circa il Foro abitava.

6. *Romolo suddivide le tre Tribù in 30. Curie.*

Divise ancor dipoi lo stesso Romolo le dette Tribù in trenta Curie, tantochè in ciascheduna di quelle dieci di queste comprendeansi; alle quali assegnò un certo numero d'uomini, ed alcuni sacrificj e luoghi proprj gli destinò, in cui potessero quei celebrare, e a' pubblici pransi si unissero: così Carlo Sigonio cel dice (b): *Sic Curiis singulis Romulus sua sacra constituerat, suis cuique Divis, quos colere deberent, demonstratis, & sacris faciundis certas pecunias ex ærario sumendas attribuerat, & ut rei divinæ Curiales cum suis Curionibus interessent, unaque feriis in curialibus tricliniis epularentur, instituerat; fuisse enim suas cuique Curiæ ædes scribit Dionysius, in quibus communis veluti focus singulis Curiis erat consecratus, quæ ædes Curiarum, & ipsæ Curiæ sua etiam ætate nominarentur*. E ciò Romolo con pari senno istituì; perchè stretti di animo i cittadini vivessero, anzichè egli il pubblico danajo per tali sacrificj destinò, e a ciascuna di dette Curie vi stabilì alcuni capi, che furon Curioni chiamati, ed egli col di lor consenso le leggi stabiliva, che leggi *Curiate* furon dette (c). Essen-

(a) *Grav. de ortu, & orig. jur. civ. n. 9.* (b) *Sigon. de antiq. jur. civ. Roman. lib. 1. cap. 3. pag. 20.* (c) *L. 2. §. 2. ff. de orig. jur.*

7. *Servio Tullio accresce Roma d'edificj, e la divide in 4. regioni, e queste le suddivide in 193. Centurie.*

Essendo indi dipoi di numero il Popolo Romano avanzato, e quello il Re Servio Tullio reggendo, non solamente di edificj Roma ampliò, avendovi i colli Viminale ed Esquilino racchiusi, ma nuova divisione le diede; poichè egli in prima in quattro regioni la divise, e a ciascheduna di esse vi costituì altrettante Tribù Urbane, a cui secondo i luoghi, ove abitavano, il nome stabilì. Onde furono *Suburbana*, *Palatina*, *Esquilina*, *Collina* dette (a): alle quali altre quindici Tribù della gente rustica aggiunse, che come le urbane ancor da' luoghi, ove abitavano, il nome presero; non però essendo tra esse d'illustri famiglie surte, il lor nome da queste ebbero, che vengon dal citato Gravina registrate (b): Servio Tullio ancora avendo poscia il censo istituito, ch'era una descrizione, ed estimazione di quanto ciascun cittadino possedesse, su di ciò a proporzione ognuno di essi al pagamento de' tributi obbligavasi; divise per tal cagione la città tutta in sei Classi, ed in cento novanta tre Centurie: avendo tal divisione regolata non da' luoghi, ove i cittadini abitavano; ma dalla roba, che possedevano (c); la diversità de' quai censi presso il citato Gravina leggesi (d). E perciocchè Servio Tullio, a guisa del suo antecessor Romulo alle Centurie ragunate proponea gli affari più gravi, i Comizj centuriati ne surseró.

In questi tempi adunque tutto il Popolo di Roma veniva in Tribù diviso, e ciascheduna Tribù in cinque Classi, e ciascheduna di esse nelle sue Centurie, giusta la diversità del censo; onde il detto Gravina saviamente avverte: *Cæterum initio Populi divisio per Classes, & Centurias minimè communicabat cum altera divisione facta per Tribus: verum expletis trigintaquinque Tribubus, utraque partitio convenit, & Classes, atque Centuriæ collatæ sunt in Tribus, itaut Populus universus in Tribus; Tribus autem*

(a) *Dionys.lib.*4. (b) *Grav.loc.cit.* (c) *Sigon.loc.cit.lib.*1.*cap.*4.
(d) *Grav.loc.cit.num.*11.

autem singula in quinque Classes; Classes autem im suas quæque Centurias tribuerentur.

Indi poscia Tarquinio Prisco altro numero di Senatori al Senato aggiunse, e fino a questi tempi erano soli i Re, come di sopra abbiam detto, che le leggi al Popolo promulgavano; le quali furon dipoi tutte da Sesto Papirio in un volume raccolte (a), che *jus civile Papirianum* fu detto. 8. *Tarquinio Prisco aggiunse 100. altri Senatori al Senato.*

In questi tempi ancora, che in Roma i Re governavano, surse il Prefetto della città, *Præfectus urbis* detto; imperciocchè qualora quegli da essa per cagion di guerre si allontanavano, un Prefetto nominar soleano, perchè rimanesse in lor nome a governare: come Tito Livio riferisce, che essendo Lucio Tarquinio il Superbo andato contra gli Ardeati, lasciò nella sua assenza per Prefetto di Roma Lucrezio; sebben Tacito fin da' tempi di Romolo l'origin di tal magistrato rapporta (b), il quale ancor sotto la libera Repubblica poi risurse, come altrove diremo. 9. *Præfectus urbis da' Re istituito, e sua autorità.*

Discacciati poi i Re, per gli eccessi di Tarquinio il Superbo, e datasi a Roma la libertà da Bruto, mutò tutto il di lei aspetto: egli subito proccurò, che s' accrescesse di cento altri Senatori il Senato; perchè maggiormente d' autorità si fortificasse (c): onde questi nuovi *Patres Conscripti* chiamaronsi, qual nome fu poi a tutto il Senato comune. 10. *Scacciati i Re da Bruto, muta forma di Governo Romano, ed aggiugne egli 100. altri Senatori al Senato.*

S' accrebbe ancor molto allora del Senatò l'autorità; poichè in questi primi tempi Roma di Aristocrazia la forma prese, non potendosi il Popolo subito della soggezion monarchica dimenticare: onde in tali principj il Senato fu il primo, che l' Erario tutto del Popolo Romano amministrava; e l' imporre i dazj nelle di lui mani era, e tutte le gravi pene per suo ordine eseguivansi. Da lui di-

(a) *l.2.ff. de orig. jur.§.2.* (b) *Tacit. lib.6. annal.*
(c) *Liv.lib.2.c.1.*

dipendea il mandare i Legati; e tutti i delitti pubblici e gravi, che nell'Italia commetteanſi, come di tradimenti, d'inſidie, e di ribellioni, il Senato caſtigava. Queſto conoſcea di tutte le controverſie, che o pubbliche, o private nelle città d'Italia avvenivano. Ad eſſolui ſi dirizzavano i Legati degli altri popoli, che o chiedevano ajuto, o domandavano della Repubblica l'amicizia: e con ragione ebbe a dire ancora Agoſtino Camp. (a) del Senato favellando: *Totam Rempublicam præter magiſtratuum creationem, legum lationem, belli paciſque arbitrium, in poteſtate habere, & quod maximum erat in magno Reipublicæ diſcrimine, auctoritate ſua Conſules, alioſque urbanos magiſtratus armare, eiſque jus vitæ, neciſque in exteros atque cives Senatus Conſulto illo concedere: Videant Coſſ. ne quid Reſpublica detrimenti capiat.*

11. *Luogo, ove ſolea il Senato ragunarſi.* Soleaſi in queſti primi tempi il Senato ragunare, or nel tempio di Giove, di Apolline, di Marte, e di altri; ora nelle Curie Oſtilia, Pompeja, e Giulia: ma quando dovea gli ambaſciadori foreſtieri ſentire, perchè lo ſtato della città a queſti non ſi appaleſaſſe, nel tempio di Bellona fuori di quella ragunavaſi. In tre tempi ancor ſolea il Senato unirſi, nelle calende, e nelle none, e negl'idi di ciaſchedun meſe, fuorchè quando i Comizj ſi congregavano; poichè per la legge Pupia venne ciò proibito, perchè i Senatori dovevano in quegli andare (b). Ma in tutto il meſe di Febbrajo fu poſcia ancor per la legge Gabinia obbligato a ragunarſi il Senato, per ſentire i richiami de' provinciali, e i Legati, che da altri Principi venivano.

12. *L'età di 27. anni doveano avere i Senatori per entrare in Senato.* Nel principio dell'iſtituzione di sì ſupremo Concilio permeſſo a' Senatori era di menar ſeco i figliuoli; ma poi, perchè queſti gli affari ſegreti rivelavano, lor venne da un Senato Conſulto vietato: nè potea prima dell'età di venti-

(a) *Auguſt. Campian. de offic. & poteſt. magiſtr. Romanor. tit. 37. de offic. Conſul.*
(b) *Cicer. Ep. ad Lentulum, & ad Quintum fratrem.*

ventisette anni veruno entrarvi. Molto più si potrebbe e del Senato, e de' Senatori dire; ma troppo ci converrebbe traviare dal cammino, a cui è quest'opera indirizzata, avendone bastevolmente l'idea rappresentata, e ben potrà chi più a minuto agogna esserne informato, osservar dopo molti antichi l'erudito Gravina, che in più luoghi ne ragiona *(a)*: mentre ne passiam noi dell'istituzion de' Consoli a favellare.

Non tanto Roma ancor de' Re il giogo scosse, che i Consoli in essa sursero, i quali molto della real maestà rappresentavano: e ciò con prudenza da Bruto (che fu il primo, che a tal carica ascese) e da altri uomini Patrizj si fece; perchè di tal maestà l'immagine al Popolo viva rimanesse, alla real servitù peranche avvezzo. Erano adunque i Consoli, sebbene al corpo intero del Senato inferiori, nondimeno di ciaschedun Senatore maggiore autorità aveano. Venivano essi dal Popolo Romano ne' Comizj Centuriati da' maggiori lor voti trascelti; poichè in tali adunanze solevansi i gravi affari dalla Repubblica risolvere *(b)*. Aveano invero i Consoli quasi dell'imperio reale l'immagine, imperciocchè portavan lo scettro eburneo, e da dodici Littori colle fasce serviti erano, e sopra tutti suprema autorità esercitavano; ma non potean però nella vita de' cittadini romani, senza consenso del Popolo, cosa alcuna ordinare, e solo il costringerli, o nelle pubbliche carceri chiuderli, permesso gli veniva: come il Giureconsulto Pomponio cel dice *(c)*; tantochè ne' casi gravi, che di delitto capitale di qualche cittadino si trattasse, soleansi dal Popolo istesso alcune savie persone in detti Comizj eleggere, che tali cause giudicassero, i quali nelle leggi delle dodici Tavole vennero *Quæstores Parricidii* chiamati; poichè già in una sua legge il Re Numa Pompilio, *Parracida* volle che si riputasse chiunque un libe-

13. *Consoli, loro origine e autorità.*

B

(a) *Gravin. de ortu, & progr. jur. civil.*
(b) *Sigon. de jur. antiq. civium Rom. lib. 1. cap. 3.* (c) *l. 2. §. exactis ff. de or. jur.*

libero uomo uccidesse; benchè congiunto non gli fosse di sangue: *Si quis hominem liberum, dolo sciens, morti dedit; Parricida est*.

Aveano ancora i Consoli la facoltà di proporre essi gli affari grandi ne' Comizj, ed era ancora del lor pensiero il considerar prima quelle cose, che dovessero i Senatori nel Senato risolvere; onde al dir di Agostino Campiano, che a minuto l'autorità di questi descrive: *Reipublicæ potior administratio domi forisque Consulum erat* (a). Anzi essi, primachè si fosse nella città il Pretore istituito, il dritto civile ancora amministravano (b). Ma allorchè e' poi dovean nella guerra andare, tutta ampia la podestà se gli dava; imperciocchè non sembrava ragionevole, al dir del detto Gravina: *Nam bellicis negotiis, unde publica quies pendebat, aliquid injiceretur moræ*: onde era in lor balia di creare i capi de' soldati, *Tribuni militum* detti. Avean la facoltà ancor essi di spender tutto quello, che volean del pubblico Erario, che doveasegli da' Questori somministrare. Non potea però a cotanto grado di Console alcuno ascendere, se l'età di quarantatrè anni non avesse, secondo fu per la legge Annale stabilito (c). Nè più che un'anno e' potean questo supremo magistrato esercitare; e ne dovean passare poi dieci, acciocchè di nuovo aspirar vi si potesse: ed è chiara in ciò la legge da Cicerone riferita (d). *Eundem magistratum, ni intersuerint decem anni, ne quis capito, ætatem annali lege servato*.

Ma avendo molto appresso il capo i Tribuni della Plebe innalzato, de' quali a suo luogo avrassi a ragionare, pretesero questi, che un de' due Consoli dovesse dall' ordine lor crearsi; e sebbene gli si fossero i Patrizj opposti; nondimeno ravvisando C.Claudio, che non potea da tale

(a) *Campian. de offic. & potest. Magistrat. ad tit. de Consul. cap. 37.*
(b) *Pomp. loc. cit.* (c) *Cicer. pro Muren. & Ep. lib. 7.*
(d) *Cicer. lib. 3. de legib.*

tale impegno arreſtarli, perciocchè l'ordine de' Patrizj colla Plebe non ſi confondeſſe; pensò nell'anno di Roma 308. che in un Senato Conſulto ſi ſtabiliſſe, che in luogo de' Conſoli ſi foſſero altri magiſtrati eletti, a' Patrizj e Plebei comuni, i quali la podeſtà Conſolare eſercitaſſero: la qual riſoluzione eſſendo ſtata da' Tribuni accettata, nell'anno appreſſo 309. furono prima tre uomini Patrizj traſcelti: benchè dappoi anche i Plebei a tal dignità aſcendeſſero. Queſti adunque *Tribuni militum* chiamaronſi, che al dir del Giureconſulto Pomponio (a). Alcune volte furon venti, e altre meno; ma perchè poi della loro autorità ad abuſarſi cominciarono, furon depoſti, ed in lor luogo i Conſoli di nuovo creati, ed indi dopo alcuni altri anni, altre volte ſi eleſſero, con eſſere anche il di lor numero accreſciuto: comechè al fine nell'anno 396. di Roma affatto mancarono (b).

14. *Tribuni de' Soldati, e loro origine.*

Di nuovo in queſti tempi ancora il Prefetto della città, *Præfectus Urbi* detto, il capo innalzò, poichè qualor da Roma i Conſoli per cagion delle ferie Latine, o per cagion di guerre partivano, la dilor ſomma podeſtà al detto magiſtrato traſferivano, il quale, per mentre lungi da Roma quei dimoravano, quella eſercitava: onde veniva da eſſoloro, non da' Comizj curiati o centuriati eletto; nulladimeno però ſotto di Auguſto Imperadore, e degli altri di lui ſucceſſori sì gran magiſtrato perpetuo divenne, come altrove diremo.

15. *Il Prefetto della città ritorna a ſurgere in Roma con grande autorità.*

Avea dunque il Prefetto della città ſomma la giuriſdizione ſopra a tutti i gravi delitti, che venivano alle rigoroſe pene ſottopoſti, tantochè i minori magiſtrati, qualora i rei di grave caſtigo degni ravviſavano, al Prefetto li rimettevano, come ancor praticava il Prefetto delle Guardie, di cui appreſſo ragioneraſſi, che *Præfectus Vigilum* detto veniva (c): onde al Prefetto della cit-

B 2 tà

(a) *l.2.§.20.ff.de orig.jur.* (b) *Roſin.de antiq.Rom.cap.5.*
(c) *l. 3. §. 1. de offic.Præf.Vigil.*

tà appartenevasi lo inferir la pena della deportazione, ch'era la somma, che nella Repubblica Romana consideravasi, come ancor l'altre gravi pene, che nel Codice Teodosiano si leggono (a).

16. *Dittatore, e sua autorità.* Nacque altro Magistrato supremo in Roma, che *Dittatore* chiamossi. Questo si fu nell'anno della sua fondazione 255. la prima volta eletto, essendo Consoli Tito Largio Flavo, altrimenti Larzio detto, e Quinto Clerio Sicolo. Diede a tale elezione origine lo avere i Popoli latini mosso guerra a' Romani, e veggendosi in tante angustie il Senato, non avendo forza da opporsegli; perchè tra le altre cose nel Popolo Romano infinito numero di gente ravvisavasi, la quale resa miserabile, senza volere a' nemici opporsi, Roma abbandonar minacciava; quindi si fu, che nel Senato molto si trattò, qual modo rinvenir si potesse, per sollevarla dalle miserie. Altri pensavano, seguendo il consiglio di Marco Valerio, che avessero i creditori a' debitori poveri i crediti rimessi: altri all' incontro, il consiglio di Appio Claudio Sabino approvando, dissero, che non dovea tal soddisfazione alla Plebe darsi: altri pure, alla strada di mezzo appigliandosi, proposero, che si dovesse un supremo magistrato eleggere di maggiore autorità de' Consoli, a' quali per la legge Valeria era già stata di molto quella, che prima aveano diminuita. La opinion di costoro al fine nel Senato prevalse; onde si pensò eleggere tal magistrato superiore a tutti, *Dittatore* chiamato, il quale dovesse esser da' suffragj del Popolo approvato ne' Comizj, e che per lo spazio di sei mesi cotanta suprema autorità esercitasse, acciocchè tra detto tempo in guisa adoperar si potesse, che i Patrizj e la Plebe di animo si riunissero. Qual risoluzione del Senato al Popolo proposta, venne approvata; onde Tito Largio, che Console era, fu Dittatore dal suo compagno Clelio dichiarato; come Dionisio cel dice

(a) *l. 3. 5. 67. Cod. Theod. de pœn.*

dice (*a*). Tito Livio ed Eutropio nondimeno in altro anno l'origine di tal magistrato danno. Il Dittatore adunque al dir di Rosino: *seditionis quidem sedandæ, & rei gerendæ causa hic magistratus est institutus*. Quindi si fu poi, che ogni volta, che ravvisavasi, che l'autorità de'Consoli non bastava, e che eravi di questo più supremo magistrato necessità, subito il Dittatore si creava; come varj esempj il detto Rosino ne allega: e soleasi tal dignità a qualche persona conferire, che avea i primi gradi per virtù ascesi, il quale non già poi dal Popolo, o dal Senato, ma dal Console a viva voce eleggevasi; non però quando quello eletto veniva, ogni altro magistrato cessava, fuorchè il Tribuno della Plebe: e sebbene, come di sopra avvisato abbiamo, sei mesi quello durar dovesse, quantevolte però ancor la necessità il richiedea, fino ad un anno la sua giurisdizione prolungavasi: come nel detto Rosino varj esempj sene leggono. Ma al fine poi per la legge Antonia Dittatore perpetuo Giulio Cesare fu eletto, onde non si sentì più di tal supremo magistrato ad altri il nome passare.

17. *Magister equitum, e sua giurisdizione.*

Questo Dittatore poscia il Maestro de' soldati eleggeva: *Magister Equitum* denominato, il quale imperciocchè ad esso era subordinato, non poteva la guerra a' nemici intimare, senza che ne li avesse il permesso richiesto (*b*); ei nondimeno le milizie tutte comandava, e al dir del detto Giureconsulto Pomponio, la stessa autorità avea, che i Tribuni *Celerum* sotto a i Re.

18. *Tribuni della plebe, loro origine e autorità.*

Nell' anno poi di Roma 259. tuttavia durando ancor la discordia tra'l Popolo e'l Senato, e venendo quello da gravi pesi oppresso, nel mentre ardea la guerra co'Volsci e gli Equi; uscendo dal campo, si ritirò nel monte, *sagro* detto, ivi vicino: nè volle mai più ritornare, se i Senatori mandato non avessero i Legati a prometter loro l'alleviamento de'tributi pur grandi, che pagavano, e che per lor capi

(a) *Dion. lib. 5.* (b) *Rosin. antiq. roman. c. 3.*

pi alcuni, detti Tribuni, insieme cogli Edili, si avesser potuto eleggere. Con tal condizione adunque essendosi il Popolo col Senato rappacificato, dopochè nell'anno appresso 260. in Roma ritornò, cinque Tribuni della Plebe si creò; benchè poscia al numero di dieci giungessero: le leggi, che per la di loro istituzion si promulgarono, si furono sagrosante dette, perchè nell'accennato sacro monte stabilironsi; imperciocchè il Popolo ivi ritirato a Giove il consagrò: comechè Pomponio dica, che furon così detti, perchè i Tribuni, come sacrosanti erano; tantochè gravissimo e capital delitto si era la di lor persona insultare, come se fosse Giove offeso. Divantaggio somma autorità quegli ebbero d'impedire, che il Senato o i Consoli potessero trattar di cose in pregiudizio della vita o delle robe del Popolo; onde piuttosto in sul principio la loro autorità ad impedire, che a nulla operar raggiravasi: ma indi appresso ei cominciarono ad avanzarla a tal segno, che dell'ordine Senatorio divennero, essendo ciò stato da un Plebiscito decretato, che fu dal Tribuno della Plebe Atinio promosso, il quale, al dir di Sigonio, ordinò, che si buttasse dal sasso Tarpejo Quinto Metello Macedonico Censore, perchè in numerare il Senato ommesso l'avea: e pregò al Popolo, che d'allora avanti con legge ordinato avesse, che tutti i Tribuni della Plebe Senatori fossero, temendo, che da altri Censori non venisse peranche ommesso (a); e che con tal Plebiscito si fossero i Tribuni a tal onore innalzati, Gellio (b) ce lo attesta. *Tribunis Plebis Senatus habendi jus erat, quamquam Senatores non essent ante Atinium Plebiscitum*. Onde da ciò n'avvenne, che di molto ancora all'autorità del Senato e de'Consoli pregiudicarono; tantochè, siccome prima dovean le risoluzioni del Popolo esser dal Senato confermate, così dopo i Senatusconsulti dall'autorità del Popolo prendean forza e vigore, al dir di Gravi-

na

(a) *Grav. de ortu & orig. jur. civil. nu. 3.* (b) *Gel. lib. 14. c. 8.*

na (a). *Quæ post Populi secessiones sacratis legibus adeo fuit extenuata, ut cum antea Populus auctoritate Senatus regeretur, postea Populi jussu Senatus confirmaretur auctoritas*: per la qual cosa gravi furono in appresso i sconcerti, che alla Repubblica si cagionarono; imperciocchè solean sempre i Tribuni alle risoluzioni del Senato senza ragione opporsi, perchè bastevole era un di essi ad impedirle. Ei soleano i Comizj centuriati o curiati convocare, e adunavansi i primi nel Campo Marzio, e quivi le leggi promulgavansi; i secondi in un luogo detto *Comitium*, ove delle cose specialmente sagre trattavasi, che era al gran Foro attaccato: e sebbene i Plebiscìti (così le dette risoluzioni del Popolo chiamate) prima la sola Plebe obbligavano; indi poi entrate nuove discordie tra questa e 'l Senato, per la legge Ortenzia si ordinò, che generalmente tutti a guisa di leggi si osservassero (*b*). Vestivano i Tribuni di porpora, al dir di Cicerone, e le di lor case eran sempre di notte e di giorno a tutti aperte: nè potean per uno intero giorno dalla città allontanarsi, se non quando le latine ferie erano (*c*); ma sebben Silla Dittatore avesse la di loro autorità quasi abolita; nondimeno poi Gneo Pompejo la rimise: (*d*) e i Romani Imperadori quella di grande autorità avvisando, sene voller fregiare: tantochè Augusto dopo aver vinto Antonio e Lepido, e Imperador dichiarato, volle ancor Tribuno perpetuo essere (*e*), il che praticaron poscia gli altri successori Imperadori, come nelle lor vite, e medaglie si osserva. L'Imperador Costantino dipoi affatto tal dignità Tribunizia estinse; come Samuel Pitisco (*f*) il dimostra coll'autorità di Pannovino, e altri.

In

(a) *Grav. loc. cit. num. 14.*
(b) *Pomp. l. 2. ff. de orig. jur.*
(c) *Alicarn. ff. lib. 8.* (d) *Cicer. lib. 3. de leg.*
(e) *Sueton. in Aug. cap. 27.*
(f) *Pitisc. in lexic. antiq. Roman. in verb. Tribun. in fin.*

19. *Quali fusser le leggi, che fiorivano, creati i Tribuni in Roma*

In questi tempi adunque tre specie di leggi nella Repubblica consideravansi; i *Senatusconsulti*, che dal Senato prescrivevansi; i Plebiscìti, che ne' Comizj al Popolo da' suoi Tribuni si promulgavano; e in fine le leggi, che ne' Comizj centuriati da tutto intero il Popolo coll' assistenza del Senato formavansi.

20. *Varia distinzion di titoli in questi tempi tra cittadini nacque.*

Ne' medesimi tempi ancora per sì continue discordie, che tral Senato e 'l Popolo regnavano, altra divisìon di nomi tra i Nobili e la Plebe si vide; poichè *Optimates* furon detti coloro, che uniti co' Senatori erano, gli altri Populari, perciocchè la Plebe seguitavano, e della sua condizione erano. Indi dopo ancor coloro, che le immagini de' lor maggiori dimostravano, furon *Nobiles* detti; conciossiachè quei, che aveano il grado di Consòle, di Pretore, di Censore, di Edile esercitato, potean sol la loro immagine dipinta a' posteri lasciare: eran esse formate di cera, che nella più nobil parte della casa in un pulito armario di legno chiuse conservavano, al dir di Sigonio (a): *Est autem imago, ut præclarè lib. sexto Polibius, insignis alicujus viri simulacrum oris similitudinem artificiosè affictum, coloribus pigmentisque adumbratam referens, quam in insigniori & celebriori domus parte positam, ligneo armario includebant*: e solean poscia ne' giorni festivi coloro, che tali immagini aveano, adornarle, e aprendo gli armaij, a tutti l' esponevano, al dir dello stesso autore. Gli altri all' incontro, ch' erano i primi, che tali gradi ascendeano: *homines novi* venivan chiamati; e quegli all' incontro, che nessun di essi aveano, *ignobiles* dicevansi (b).

21. *Edili Plebei, e loro origine ed autorità.*

Nell' anno istesso ancor 260. che furono i detti Tribuni creati, convenne ancor la Plebe col Senato, che avesse potuto ella in ciaschedun anno due altri del suo ceto eleggere, che a' Tribuni assistessero, i quali *Ædiles Plebei* furon detti; e dovean col lor permesso del'e picciole

(a) *Sigon. de antiq. jur. civ. Rom. lib. 1. cap. 10.* (b) *Gravin. loc. cit. num. 7.*

ciole liti giudicare, e la cura aveano, e delle cose sagre, e de' luoghi pubblici, e delle mura (a). Soleano ancora i Plebisciti nel Tempio di Cerere conservare, come il Giureconsulto Pomponio cel dice, e indi poscia ancora i Senatusconsulti; perchè non venissero da' Consoli soppressi: onde compagni, e ministri de' Tribuni chiamaronsi, e soleansi da' Comizj curiati eleggere: e a tanta altezza di grado gli Edili ascesero, che essendo avvenuta la peste nella città di Roma, la dignità ancor consolare esercitarono (b).

Aveano ancor gli Edili tra l'altre autorità quella di sovrastare all' annona, siccome eran gli Agoranomi in Atene. Aveano essi ancora specialmente il pensiero sopra a' pesi e le misure, perciocchè defraudate non venissero; come Everardo Ottone nel suo trattato *de Ædilibus* ce l'attesta (c). *Ædilium autem erat prospicere, uti omnium non frumentariæ tantum, sed & cæterarum adesset copia, ut justo pretio venirent, neve rancida, aut vitiosa pro sinceris, fracta pro integris venum exponerentur*; e altrove ei soggiunge (d): *Nondum in his provida Ædilium cura substitit, nam quò plene prospectum esset ementibus, ut vendentium rabies cohiberetur, pondera quoque, & mensuras examinabant, grave scelus esse judicantes, eas aut modum excedere, aut æquissimo ponderis justitiam non habere, cum & hæ, si falsæ, iniquæ, & adulterinæ, onerent annonam l. 6. §. 1. de extraordinariis criminibus*. Onde in appresso va lo stesso autor mostrando, che eravi in Atene simile magistrato: *Athenis his præpositi* Μετρονόμοι *de quibus Harpocration pag. 243. Magistratus erant Athenis qui mensuris præfecti teste Dinarcho in orat. adversus Callisthenem; fuere autem quinque in Piræeo, quindecim in Urbe: curabantque, ut mensuræ vendentium justæ essent.* Gli stessi uficiali ancor nelle colonie de' Romani vi furo-

C no.

(a) *Dionys. lib. 6.* (b) *Livius lib. 3.*
(c) *Othon. de Ædil. c. 10. §. 2.* (d) *Oth. loc. cit. §. 3.*

no. Avean ſotto di se gli Edili particolari uficiali, che a ſpeciali coſe dell'abbondanza deputati erano; altri *Curatores frumenti* detti, altri *Sitonas*, e altri *Olearios*: nomi ancor dagli Atenienſi ricavati, poichè ivi ſimili uficiali ancor erano. Avean queſti adunque il penſiero a ſpeſe del pubblico comprare il grano, il ſale, il vino, e 'l pane, e altre ſimili coſe al vivere neceſſarie, che ne' pubblici luoghi le riponevano, perchè poi ſi poteſſero al Popolo dividere (*a*).

22. *Epiſcopi, & Parochi, Uficiali ſoggetti agli Edili della Plebe.*

Vi erano altri uficiali ancora, che invigilavano a coloro, che il pane faceano, e all'altre coſe, che vendeanſi, i quali *Epiſcopi* detti erano. Così il Giureconſulto Arcadio Careſio gli deſcrive (*b*): *Item Epiſcopi, qui præſunt pani, & cæteris venalibus rebus, quæ civitatum populis quotidianum victum ſuggerunt, perſonalibus muneribus funguntur*. E venivan così chiamati dalla parola Greca Ἐπισκοπεῖν, che vuol dire in latino idioma *video, & curo*: e Ariſtofane (*c*) in tal ſenſo di detta parola ſi ſerve; e Cicerone nel medeſimo ſenſo la reca (*d*): *Vult me Pompejus eſſe, quem tota hæc Campana, & maritima ora habeat* Ἐπίσκοπον, *ad quem delectus, & ſumma negotii referatur*: oltrechè ancor ne' municipj ſimili uficiali erano. E in ciò parci proprio avvertire l' error preſo da Paolo di Caſtro, che fu da molti antichi giureconſulti ſeguitato, e tra gli altri dal celebre Dioniſio Gottofredo (*e*), i quali leggendo una legge degli Imperadori Valentiniano, e Valente, da Tribuniano malamente nel principio del titolo del Codice *de Epiſcopali Audientia* collocata, ove così dice: *Negotiatores ſi qui ad domum noſtram pertinent, ne modum mercandi videantur excedere, Chriſtiani provideant Epiſcopi*; malamente crederono, che aveſſero i detti Imperadori voluto, che i ſagri Veſcovi su di tai negozian-

(a) *Othon. loc. cit. cap. 9. §. 1.* (b) *L. fin. §. hyrenarchæ ff. de muner.*
(c) *Ariſtoph. ſcholiaſt. in Veſpis v. 1398.* (d) *Cicer. lib. 7. ad Attic. ep. 11.*
(e) *Dionyſ. Goth fr. in l. 3. ff. de l. Jul. de annon.*

gozianti avessero invigilato: senza avvertire, che avea quella falsamente Tribuniano trascritta; perciocchè altrove l'istessa legge, diretta ancora al medesimo Giuliano Conte d'Oriente, altrimenti leggesi concepita (a), come fa Vessembecio avvisare: tantochè l'erudito Duareno (b) chiaramente avvertisce, che la detta parola *Episcopi* in tal legge non già de' sagri ministri, ma di detti uficiali intendesi: e il più volte allegato Ottone (c) lo stesso conferma, su di ciò favellando: *Vindicantur quidem nonnulla in Codice Episcopis Antistibus, quæ ad sacra nil attinent, & hoc loco Imperatores de iis cogitasse parùm est verisimile*. Tantochè come simil sorte d'uficiali, a tale uso destinati, nella città di Roma e ne' municipj *Episcopi* chiamavansi; così coloro, che negli altri luoghi delle provincie risedeano, per somministrare le robe necessarie a coloro, che ivi per legazioni andavano, qualor doveano per quelle passare; venivan *Parochi* detti: nome ancor oggi a' sagri ministri appropriato. E che così si fossero chiamati, Orazio (d) ne l'attesta:

Proxima Campano ponti, quæ villula tectum
Præbuit, & Parochi, qui debent ligna salemque.

Ritorniamo or noi degli Edili a ragionare: essi a guisa de' Pretori i loro editti proponevano; ne' quali al Popolo dichiaravasi, quali regole e leggi volean nell'anno del loro impiego tenere. Onde Plauto così fece Egio parlare. 23. *Editti degli Edili circa quali cose raggiravansi.*

Euge editiones ædilitias habet.

Tantochè mancando gli Edili di promulgar tali editti, poteagli il Pretore profferire. In essi conteneansi due specie di azioni contro a' venditori delle robe viziate o corrotte: la prima di esse chiamavasi *redhibitoria*, con cui si rescindea la vendita della roba viziosa, ed era obbligato il venditore ripigliarsela, e restituirne il prezzo al compra-

(a) *L.1.C.de commerc.& mercator.* (b) *Duaren.disp.1.animad.c.7.*
(c) *Othon.de Ædilib.cap.9.§.1.* (d) *Orat.lib.1.satyr.5.vers.45.*

pratore: la ſeconda *quanti minoris* diceaſi, con cui ſi reſcindea in parte il contratto, o era tenuto il venditore altra porzion di roba, che poteſſe al giuſto prezzo aſcendere, al comprator dare, che quello uguagliaſſe; ovvero era tenuto reſtituirli la porzion del detto prezzo, ch'e' s'aveſſe forſe ſoverchio preſo: e l'erudito Cujacio con ſomma diſtinzione queſte azioni ne ſpiega (*a*). Furono gli editti degli Edili molto giuſti riputati, e vennero non men che gli editti de' Pretori poi da' Giureconſulti illuſtrati; onde una gran parte della noſtra Giuriſprudenza formano: di ſorte che un intero titolo *de Ædilitio edicto* nel corpo del Romano dritto leggeſi.

24. *Præfectus annonæ nella Repubblica e leggevaſi ne' tempi di careſtia.*

Sebben foſſe agli Edili la cura della graſcia commeſſa, non però qualora in Roma gran mancanza di grano vi era, ſoleaſi un altro ſupremo magiſtrato eleggere, che *Præfectus annonæ* fu detto; il quale avea il penſiero di far ivi venire dalle provincie il grano; onde Livio (*b*), rapportando una gran fame in Roma avvenuta, diſſe: *Lucius Minucius Præfectus annonæ creatus eſt*. Ma ſebbene mancando tal cagione, ſolea quello terminare; nondimeno fu poi con maggiore autorità a Pompeo queſto uficio conferito, al dir di Cicerone (*c*): *& omnis poteſtas rei frumentariæ toto orbe in quinquennium ei data eſt*. Ma indi appreſſo a tempo di Auguſto, come altrove diremo, avendo tal magiſtrato aſſunto, altro in ſuo luogo poi eleſſe: onde da eſtraordinario, che prima era, ordinario divenne.

25. *Edili Curuli, e loro autorità.*

Vi furon poi altri Edili *Curules* detti, così dalla ſedia curule, di cui ſervivanſi. Era ella una ſedia d'avorio, in cui ancora i Pretori ſedeano (*d*). Queſti Edili dall'ordine patrizio ſi crearono. Furono eſſi eletti per invigilare a' giuochi, che in onor de' Dei il Senato ſtabilito avea, allor ch'e' fe la detta pace colla Plebe: e avendone

(a) *Cujacius in Parat.lit.C.in lib.4.tit.58. lit.D.tom.1.* (b) *Liv.lib.4. c.12.*
(c) *Cic.ad Attic.41.* (d) *Sigon.in ſuo tract.de Judiciis lib.1.c.7.*

done gli Edili di essa la cura ricusato; perciò offerendosi i giovani Patrizj a questo incarco, furono per un *Senatus Consulto* due di essi dal popolo eletti: onde poi lor si diede il pensiero ancor de' tempj, de' teatri, de' fori, e de' portici, e delle altre magnifiche fabbriche, e delle pubbliche strade di Roma; come ancor dopo s'arrogaron l'autorità sopra la grascia: per la qual cosa di molto cogli edili della Plebe comuni divennero; tantochè soleano essi nell'entrare nel di loro uficio, a guisa di coloro promulgare ancor l'editto, in cui spiegavan la maniera, colla quale voleano amministrar la giustizia nell'anno, che il di loro incarco durava.

Vi furono pure altri edili Cereali detti, che al grano in una certa occasione invigilarono, da Cajo Giulio Cesare istituiti, di cui appresso favelleremo. 26.

Questori Urbano e Provinciali, loro origine e autorità sopra all'erario della Repubblica.

Nacque ancora in Roma un altro magistrato, che *Questore* chiamavasi. Il Giureconsulto Ulpiano volle, che ancor da' Re fosse stato quello creato (a), nondimeno il Giureconsulto Pomponio ne dà l'origine, allor che già quegli estinti, l'erario del Popolo Romano avanzossi (b). Due specie furono col correr del tempo di Questori: l'uno detto Urbano, il quale all'erario nella città presedea, gli altri Provinciali chiamati; perciocchè aveano il pensiero di esiggere i dazj, che nelle provincie della Repubblica da' Pubblicani si riscotevano. Ecco come il dotto Campiano (c) in poche parole spiega di questi la potestà: *Quorum præcipuum munus erat vectigalia P. Romani curare, redditus debitos reipublicæ a Publicanis, qui eos conducebant, exigere; expensi, & accepti rationem habere, pecuniam ex manubiis seu præda divendita, in ærarium inferre, pecuniam attributam, seu in militum stipendia expendendam a Quæstoribus urbanis accipere, eam custodire, & jussu Præsidum erogare*. Che che sia però del Questore Ur-

(a) *Ulpian. lib. singul. de offic. Quæstor.* (b) *L. 2. §. deinde 22. ff. de orig. jur.*
(c) *Campian. loc. cit. de offic. Quæstor.*

Urbano, che fusse da' Re creato; questa seconda specie di Questori provinciali non può rivocarsi in dubbio, che furon dopo di quegli eletti, qualora il dominio della Romana Repubblica s'estese (*a*).

Aveano i Questori provinciali, i Littori, e le insegne (*b*); amministravan giustizia, ed assegnavano i Giudici: quando all'incontro i Questori Urbani altra podestà non aveano, che d'invigilare all'erario, e di registrar nelle pubbliche tavole la quantità, che esiggevano: e la costoro giurisdizione poi sotto gl'Imperadori in altro magistrato passò (*c*), come a suo luogo diremo.

27. *Decemviri loro origine, e autorità.*

Nell'anno di Roma 291. poi furono i Decemviri ancora nella Repubblica istituiti: e prima che passiamo a descrivere la loro istituzione, forza è avvertire una contrarietà, che avvisasi tra ciò, che il Giureconsulto Pomponio riferisce, che: *Prope viginti annis passus est* il Popolo Romano di viver senza certe leggi, dopo che furono i Re discacciati; e il giusto computo, che dall'istoria cavasi, che lo spazio di sessanta anni, tra la depressione delle leggi Regie e 'l principio de' *Decemviri* decorse: onde il famoso Baldovino vuole nelle note a detta legge, che in luogo di LX. si fusse XX. letto; anzichè altri autori hanno ancor tale avvenimento nell'anno 300. della fondazion di Roma posto.

L'origine di costoro adunque nacque, perciocchè fino a questi tempi non vi erano state leggi scritte in quella; giacchè nel tempo de' Re a di lor arbitrio la giustizia amministrava, e 'l tutto regolavasi, e la di lor volontà forza di legge avea, e sol le loro leggi, ne' Comizj promulgate, osservavansi: che come di sopra avvisato abbiamo, furon da Sesto Papirio in un volume raccolte. Indi dipoi essendo stati i Re discacciati, a' Comizj, al Senato la potestà reale in parte, e a Consoli, e agli altri

(a) *Tacit. lib. 11. annal.* (b) *Cicer. in Verrin. 4. & pro Plancio.*
(c) *Tacit. annal. lib. 16.*

tri annali magiſtrati ſi traſfuſe. Queſti l'iſteſſe orme di color ſeguitando, il tutto ſecondo giuſto lor parea ſtabilivano; e pochiſſime leggi ſcritte ne' libri de' Pontefici ſi ravviſavano, a' quali ſol note erano: onde tutta la Plebe, che maneggiava negozj, e ſpecialmente gli agricoltori, che nel giorno del mercato ſolean nella città venire, non ſapean le certe leggi, colle quali regolar doveanſi; quindi n'avvenne, che da' dilor richiami al fine i Tribuni della Plebe cominciarono ad inſtare a' Conſoli, e Senatori, che eleggeſſer dieci uomini ne' Comizj del Popolo, d'età, e di ſapere eccellenti; a' quali il penſier ſi daſſe di ſtabilir certe e ſtabili leggi a tutti uguali, e comuni. Fu grave la diſſenſione su di ciò tra' Patrizj, e i Tribuni; ma al fine nel detto anno; eſſendo Conſoli S. P. *Tarpeo*, & *A. Terminio*, ei procurarono tali conteſe terminare: per la qual coſa acconſentirono, che ſi foſſero eletti i detti uomini, parte del ceto de' patrizj, e parte plebei; acciocchè con ugual bilancia certe leggi ſtabiliſſero, ma dopo per conſiglio di Tito Romulio, che l'anno innanzi era ſtato Conſole, ſi ſtabilì in un *Senatus Conſulto*, che ſi foſſer mandati uomini ſavj nell'Italia, e in Atene; acciocchè aveſſer le migliori leggi di detti luoghi indagate, e che ritornati poi eſſi in Roma, ſi foſſero altri uomini ſavj eletti, perchè da dette leggi un certo corpo ſtabile ne formaſſero. Andarono adunque tre ſavj e grandi uomini a ſpeſe del Senato nella città d'Italia e della Grecia, ſecondochè Tito Livio (a), e altri antichi iſtorici rapportano; ma non però il Giureconſulto Pomponio tal fatto deſcrivendo, vuole, che dieci fuſſero ſtati a tal viaggio traſcelti (b). *Placuit Publica auctoritate decem conſtitui viros, per quos peterentur leges a Græcis civitatibus, & civitas fundaretur legibus.*

18. *Locri, or Giracea detta, fu tralle città Grecbe, ove venner gl' Inviati Romani a pigliar le leggi.*

Fralle città, che da tali ſavj ſi ſcorſero, vi fu quella di Locri nel noſtro Regno poſta, ch'al dir di Strabone

(a) *Liv. lib. 4. cap. 12.* (b) *D. l. 2. §. 1. ff. de orig. jur.*

ne (*a*) in quell' ultima regione d'Italia sulla riviera del mare Ionio stava, che oggi vien *Gerace* detta: e con ragione in questa città ei venir dovettero; poichè essa prima di tutte l'altre della Grecia ricevè dal gran legislatore Zelecuo varie leggi scritte: e questo fu quello cotanto contro gli adulteri fiero, che con sue leggi volle, che a' rei di tal delitto fossero entrambi gli occhi acciecati; onde il suo proprio figliolo, in simil reato caduto, non volendolo da tal pena liberare ordinò, che un occhio gli fosse tolto, e l'altro sel cavo egli, dicendo che con suo figliuolo una istessa persona riputavasi. Questa città ancor rinomata fu pel famoso Timeo filosofo, e altri uomini insigni, e pel celebre tempio di Proserpina, di cui Livio tanta onorata menzione fanne (*b*).

Ma mentre che i Legati Romani per tal fine nelle dette città Greche giravano, di ciò i Greci avvisati, prima che a quegli le lor leggi date avessero, un lor savio segretamente a Roma mandarono, per ispiare, se n'erano i Romani degni (*c*).

29. *Leggi delle dodici Tavole da' Decemviri formate.*

Dopo il passaggio poi di tre anni, avendo i detti grandi uomini le città Greche tutte girate, seco in Roma e le migliori e le più savie leggi di quelle menaronsi; onde subito a questo avviso i Tribuni della Plebe rincalzaron le istanze, acciocchè si fossero i detti dieci uomini trascelti, perchè un corpo di certe leggi su di quelle stabilissero: e dopo di aver di nuovo un altro anno su di ciò col Senato conteso, al fine si conchiuse, che si dovessero per tal cagione coloro dal corpo di questo eleggere, i quali per lo spazio di un anno non solo dovessero a ciò essere impiegati; ma che insieme tutta l'autorità de' Consoli e degli altri magistrati tra detto tempo esercitassero; onde soli la Repubblica governassero. Questa risoluzion del Senato essendo stata dal Popolo ricevuta; nell'

(a) *Strab.lib.de antiq.& nobilit.Region.* (b) *Liv.lib.29.& lib.31.*
(c) *Cornel.Binkersh.ek lib.2.in §.4.ff.de orig.jur.*

nell' anno appresso 302. furon da' Comizj centuriati dieci uomini savj eletti, e tra questi Appio Claudio Senator Romano. Questi adunque co' suoi compagni avendo le redini del governo preso, un dopo l'altro le fasce e l'altre insegne consolari aveano, e così da giorno in giorno il tutto governavano; tantochè per lo spazio di detto primo anno con sommo applauso e prudenza portaronsi: e tra detto tempo già in dieci tavole molte leggi scritte formarono, che parte dalle dette leggi Greche e parte dall' antiche consuetudini de' Romani trascelsero, e indi dopo nell' anno appresso in due altre tavole altre leggi v' aggiunsero, che però le leggi delle XII. Tavole si denominarono; le quali tavole tutte avendole al publico esposte, furon da' Comizj centuriati confermate: onde poi, perchè fossero a tutti note, nella più gran piazza le affissero. Tito Livio e altri scrivono, che veramente tali tavole di bronzo fossero, e così parimente nelle nostre Pandette leggesi nel testo della legge del Giureconsulto Pomponio; *quas in tabulis æneis præscriptas, pro rostris proposuerunt*; nondimeno nell'edizion delle Pandette Fiorentine, in vece di *æneis*, *eboreis* scritto osservasi; onde il Giureconsulto Cujacio per conciliar tal contrarietà nel commento al detto §. ei dice, che secondo varj tempi le dette tavole i Decemviri le mutarono; poichè prima furon le leggi nelle tavole *roboreas*, cioè di legni di quercie scritte, dopo in quelle di bronzo, e in fine in altre d' avorio; Cornelio Bynkersoek (*a*) all' incontro a tal sentimento opponesi nel dire: *Sed ego malo invertere ante eboreas postremum æneas*: ed egli va a minuto tutto ciò discifrando. E l' erudito Gravina (*b*) per conciliare ancora tal disparità di sentimenti, dice che prima fossero state tali leggi in tavole di legno scritte, allorachè si proposero al Popolo, perchè l' emendassero; ma che dipoi furono in tavole di bronzo incise, allorchè da quello accet-

D tate

(a) *Corn. Bynkersoek in d. l.* (b) *Grav. in tract. de jur. nat. gent. num. 23.*

tate da' Decemviri pe' posteri nella pubblica Piazza si collocarono.

Queste sono adunque le famose leggi delle dodici Tavole, che la principal base della Romana Giurisprudenza formarono; onde non sarà fuor di cammino uscire, se molto brieve di esse una chiara immagine formeremo.

Nella prima adunque la norma davasi d' istituire e di promuovere i giudizj. Nella seconda si contenevan le cagioni di prorogar quelli, e di promuoverli, di far le pruove per testimonj, e l' azion di perseguitare i ladri stabilivasi. La terza circa le usure, e le azioni de' depositi; e circa l' autorità delle cose giudicate raggiravasi. Nella quarta si dichiarava il dritto de' padri, e de' figliuoli, e quello dell' emancipazione, e s' assegnavano i termini, in cui si potessero per legittimi i figliuoli riputare. Nella quinta si stabiliva il dritto de' testamenti e delle successioni intestate, delle divisioni di eredità, e 'l dritto delle tutele. La sesta raggiravasi circa alla validità delle vendite, dell' usucapione, de' possessi, e altre determinazioni dava circa all' ingiurie, che inferivansi alle persone, a' campi, ovvero agli armenti; e comprendea ella varie pene contro a' falsi testimonj, omicidi, venefici, parricidi, e altri: e reprimeva le frodi de' tutori verso de' pupilli, e de' padroni verso i clienti. Nell' ottava poi si davan varie determinazioni circa a' dritti de' poderi urbani, e rustici, circa a conoscer de' di lor confini, e davasi la facoltà a coloro, che eran ad alcuni collegj ascritti, di formarsi le proprie leggi. La nona poi era il fonte del pubblico dritto, e vietava il conceder privilegj, proibiva i notturni congressi, e puniva i sediziosi, e ordinava, che si ricevesser coloro, che ritornavan sotto al patrocinio del Popolo Romano, da cui allontanati prima si fossero. Imponeva la pena di morte a' Giudici, che erano per danajo corrotti; e ordinava, che ne' soli Comizj Centuriati si potesse tal pena a' cittadini Romani stabilire. La decima circa alle cose sacre, alle ceri-

30. *Leggi delle dodici Tavole quali fossero.*

cerimonie, a' ſepolcri, e a' giuramenti raggiravaſi. L'undecima poi del dritto de' matrimonj trattava; e ſtabilivaſi in eſſa, che le leggi ultime, dal Popolo ſtabilite, aveſſer vigore. La duodecima in fine aggiravaſi circa a'pegni e a' poſſeſſori di mala fede, e a vietare, che la roba litigioſa non ſi conſecraſſe; e a punire i ſervi, che commetteſſer furto con ſaputa de' lor padroni.

31. *Decemviri nel ſecondo anno del lor governo divengono tiranni di Roma.*

Ritornando or noi de' Decemviri a ragionare. Terminato ch' eglino ebbero l' anno al di loro impiego ſtabilito, avrebbon dovuto quello deporre; ma ſi pensò e da Patri, e dal Popolo, che per un altro anno ſi doveſſe il Decemvirato mantenerſi, onde altri di loro confermarono, e altri nuovi n' eleggerono: e ciò da coloro feceſi, perocchè poteſſero queſti ſupplire ad alcune mancanze, che in dette leggi ravviſavanſi, e procurare inſieme, che ſi poneſſero in oſſervanza. Ma non tanto i medeſimi il nuovo anno di tal governo cominciarono, che tra di loro con giuramento convennero, di arrogarſi l'impero tutto; onde come aſſoluti padroni, anzi come tiranni governavano, e di rado de' Senatuſconſulti, e de' Plebiſciti ſi avvalevano: e cominciarono in brieve con una ſovrana poteſtà a dominare; poichè egualmente tutti nell' iſteſſo tempo e degli onori e dell' autorità conſolare ſi ſervivano.

32. *Appio Claudio uno de' Decemviri per la crudeltà uſata, e ſpecialmente con Virginia, è cagion della di lor caduta.*

Appio Claudio nondimeno uno di loro, che fu tra gli altri in tal carica confermato, con crudeltà inudita fe uccidere da' ſuoi ſatelliti Lucio Dentato, che avea per quaranta anni gran ſervigj alla Repubblica renduti, ſol perchè eſſendo di grande autorità preſſo di tutti, altamente contro la tirannia de' Decemviri eſclamava: ma neppure di ciò contento, eſſendoſi anche egli fortemente di Virginea innamorato, che era figliuola di Lucio Virgineo Tribuno, uomo molto conſiderato, e non potendola a' ſuoi piaceri avere, perchè l' avea queſti con Lucio Icilio Tribuno della Plebe ſpoſata; pensò una ſcellerata invenzione porre in campo. Fe avanti di lui da

Marco Claudio uomo empio un azion proporre, che la Virginia sua schiava fuggitiva fosse, come da una delle sue schiave nata; onde restituir gli si dovesse: asserendo, che segretamente era stata a Numitora, di Virginio moglie venduta. Non tardò Appio Claudio a favorire il falso accusatore, e ordinò, che al medesimo fosse stata la Virginia consegnata; finattantochè meglio considerato e' non avesse, a chi appartenuta quella si fosse, e le pruove perciò necessarie non si facessero. Tanto empio decreto avendolo Virginio di lei padre inteso, prima che avesse veduto l'onor di sua figliuola sì vilipeso; pigliando un coltello da un oste, con fortezza di animo la uccise, e con quel medesimo di sangue molle a' soldati andossene: i quali adizzatisi, partiti subito, donde stavano, nel Monte Aventino ne vennero; ove tosto tutta la Plebe vi accorse, la quale da tanta scelleratezza ancor commossa, contro de' Decemviri si rivoltò, i quali parte fuggiti, e parte imprigionati, da ogni autorità furon deposti: ed essendo tra gli altri preso lo scellerato Appio Claudio, veggendo, che contro di esso per vendetta declamava Virginio; colle sue proprie mani s'uccise.

Dopochè subito l'antica autorità non sol ne' Consoli e nel Senato ritornò, ma molto maggiore ne' Tribuni della Plebe si accrebbe; anzi espressamente si stabilì, che finito essi l'anno del di loro impiego, subito altrettanti nel di lor luogo sen' eleggessero: acciocchè sempre il Popolo avesse alcuni capi, che contro la potenza de' Patrizj si opponessero.

33. *Stato della Giurisprudenza Romana dopo la pubblicazion delle leggi delle dodici tavole.*

Ma pria che innanzi passiamo degli altri magistrati a ragionare, ragion vuole, che ci fermiamo quì un poco a favellar dello stato, in cui in questi tempi la Giureprudenza Romana ritrovavasi. Già altrove avvisato abbiamo, che le leggi regie colla caduta de' Re la loro autorità perderono; onde in lor vece sorsero, e i *Senatusconsulti*, che dal Senato profferivansi, e dopo i Plebisciti, che dalla Plebe promulgati erano, e le leggi, che ne' Comizj sta-

ſtabilivanſi, e indi, perchè tutte queſte leggi non erano in un volume raccolte, nè tutt' i caſi in eſſe prevedeanſi, il corpo delle leggi delle dodici Tavole ſi formò; onde al dir di Pomponio, su di queſte poi l'interpretazioni de' Giureconſulti cominciarono (a), i quali, o i Giudici ne' caſi particolari, che dovean decidere, conſigliavano, o quelle parti, che contendevano lor dritto, alla di lor determinazione rimettevano: *His legibus* (parole del Giureconſulto) *latis cæpit (ut naturaliter evenire ſolet) ut interpretatio deſideraret prudentum authoritatem, neceſſariamque diſputationem fori; hæc diſputatio, & hoc jus, quod ſine ſcripto venit, compoſitum a prudentibus; propria parte aliqua non appellatur, & cætera partes juris ſuis nominibus deſignantur, datis propriis nominibus cæteris partibus, ſed communi nomine appellatur jus civile.*

Seguendo tuttavia or noi dell' iſteſſo Giureconſulto l'orme, ancor quaſi nel tempo iſteſſo e' dice, che ſurſero da queſte leggi varie azioni, le quali, ſecondo le occaſioni, ſi cominciarono da' litiganti a proporre; ma perchè non foſſero eſſe vaghe, ma certe; ſolenni, e chiare formole ſtabilironſi, ſecondo le quali propor ſi doveſſero: e queſta parte della legge denominoſſi al dir di quello, *Legis actiones, id eſt legitimæ actiones*; onde ſi videro quaſi nell' iſteſſo tempo tre ſorti di leggi ſorgere: le leggi delle dodici Tavole, le interpretazioni de' Prudenti, e le formole delle azioni. Ma tuttavia il proprio dritto d'interpretar quelle, di ſtabilir queſte, e le di lor formole, al Collegio de' Pontefici apparteneaſi; un de' quali in ciaſchedun anno ſi deſtinava, che a' privati per tal cagion preſedeſſe: il qual coſtume circa cento anni durò, al dir dello ſteſſo Pomponio: *& fere Populus annis prope centum hac conſuetudine uſus eſt* (b).

34. *Jus civile Flavianum, & Ælianum quali coſe conteneſſe.*

Ma dipoi, un altro, ancor Appio Claudio nominato, in un libro certe formole di dette azioni per mezzo

(a) *l. 2 ff. de orig. jur.* (b) *l. 2. §. denique ff. de orig. jur.*

zo di Gneo Flavio ſuo ſcriba regiſtrò, così detto queſto, perchè nella Repubblica Romana eranvi alcuni, che con tal nome ſi denominavano, e la cura aveano, al dir di Gravina (*a*), di traſcriver nelle tavole: *Leges, actus, rationeſque omnes publicas præſcribebant, ac referebant in tabulas*. Queſto Gneo Flavio adunque, avendo ad Appio quel libro tolto, al Popolo il conſegnò, che tanto caro il ricevè, che Tribuno della Plebe, e poi Senatore ed Edile Curule il creò. Queſto libro fu *Jus Civile Flavianum* detto; come l'altro, in cui Seſto Papirio raccolſe le leggi de' Re, *Jus Civile Papirianum* nomoſſi; ma creſcendo poi la Repubblica, perchè mancavan alcune altre formole di azioni, non dopo molto tempo Seſto Elio un nuovo libro di quelle compoſe, e al Popolo il diede, che *Jus Ælianum* fu denominato.

35. *Queſtori altrimenti Pretori detti ſono in Roma accreſciuti per invigilare al caſtigo de' rei.*

Per ritornare or noi de' Magiſtrati a ragionare; avvertir quì deveſi, che creſcerono ancora in Roma tra queſti tempi altri Queſtori, oltre agli antichi, che per caſtigare i delitti, elegger ſoleanſi, poichè, ſiccome altrove avviſato abbiamo, fin da che cominciò la Repubblica in Roma a fiorire, dal Popolo alcuni magiſtrati eleggevanſi, Queſtori chiamati, che ancor furono Pretori detti, i quali proceder doveano a punire anche nella vita i cittadini romani, qualor gravi delitti degni di morte commeſſi aveſſero: e coſtoro, ſiccome detto abbiamo, *Quæſtores parricidii* ſi diſſero, e la ſignificazion di tal nome ſaviamente dal Gravina viene eſplicato (*c*): *Quæſtionum autem nomine ſignificatur merum Imperium, ſive Jus gladii, & capitalis animadverſio. Idemque Prætores appellabantur, Quæſtores parricidii; propterea quòd parricidii vocabulo criminum omnis continetur atrocitas.* Indi appreſſo avanzandoſi varie altre ſpecie di delitti, e facendo meſtier d'eſſervi certi e perpetui magiſtrati, che foſſero al caſtigo de' rei pronti; ſi ſtabilì, che queſti ſi

(a) *Grav. de Ortu, orig., & progr. num. 6.* (b) *Grav. loc. cit. num. 36.*

ſti ſi creaſſero, e Lucio Piſone Tribuno della Plebe ſi adoprò, che con legge determinata tale elezione ſeguiſſe: onde altri Queſtori alle queſtioni *de pecuniis repetundis* furon deſtinati, e al dir di Cicerone, da tal legge forſero le quiſtioni *de peculatu*, *de Majeſtate*, *de ambitu*; e altri Queſtori per altri delitti ſi ſtabilirono.

Indi dipoi Lucio Silla quattro altre pubbliche quiſtioni vi aggiunſe; e altri quattro Queſtori per eſſe eleggeronſi. Invigilavan queſti al caſtigo de' ſicarj, de' venefici, de' falſarj, de parricidi, e degli omicidi; ma non già per ciaſchedun delitto un Pretore eleggevaſi; comechè tal volta dal Senato ad uno davaſi ſù di due ſpecie di delitti l'autorità, come il più volte allegato Gravina oſſerva (*a*): onde in tal guiſa ſi toglie la controverſia, che è tra Pomponio (*b*), che dieci Pretori, dice eſſervi in Roma ſtati, e altri, che di otto ſolamente ragionarono, la quale contrarietà a minuto dall'erudito Binkerſoeck ſi eſamina (*c*).

36. *Cenſori, e lor origine ed impiego.*

Surſero dopo i Cenſoli altri principali magiſtrati nell'anno 310. dalla fondazion di Roma, Cenſori detti (*d*). Eſſendo quegli da continue guerre e da gravi negozj occupati, non potevano applicarſi ad invigilare alla numerazione de' fondi, che da' cittadini romani poſſedevanſi, e al certo e giuſto ſtabilimento de' tributi: onde per lo ſpazio di diciaſſette anni, coſa tanto utile in Roma intermeſſa eraſi, già da Servio Tullio iſtituita; come di ſopra detto abbiamo: perciò a tal grande incarco da' Comizj i Cenſori iſtituironſi; come avvertì Zonara (*e*). *Creati propterea Cenſores fuerunt, quia Conſules rebus omnibus propter earum multitudinem ſufficere non poterant*. Furon quegli Cenſori detti, perchè a di lor arbitrio il Popolo deſcriveaſi, e giuſta le facultà nelle tavole cenſorie ciaſcun

(a) *Grav. loc. cit. num. 18.*
(b) *Pompon. l. 2. §. 32. ff. de orig. jur.*
(c) *Corn. Binker. in d. §. Pompon.*
(d) *Liv. lib. 4.*
(e) *Zonara lib. 11. Annal.*

ſcun regiſtravano, e ſecondo la quantità di eſſe i tributi ſtabilivano: come ſaviamente Freerio nel ſuo leſſico l' avvertiſce (a). *Quod cenſione, ideſt arbitrio eorum cenſeretur Populus, juxta Varron.* 4. *de ling. lat.*, *vel quod cenſui præeſſent, ſecundum Liv. lib.* 4. I Cenſori adunque ogni cinque anni ſi mutavano; nel qual tempo, perchè la città veniva da loro illuſtrata, perciò il quinquennio preſe di luſtro il nome: onde un ſolenne ſagrificio faceaſi, il Luſtro detto, e quello terminato il cenſo celebravaſi; e i Cenſori, allo ſcriver di Ateneo (b), nel meſe di Febbrajo prima nel Foro, e dopo nel Campo Marzio, coronati e veſtiti di porpora percotevan colle ſcuri le vittime, ch' eran di porci, pecore, e tori; onde il ſagrificio *Suovetaurile*, ovvero *Solitaurile* chiamavaſi: e pregavano per l' accreſcimento dell' impero della Repubblica. Ed è quì d' avvertire, che Varrone ſcrive, che un ſolo de' Cenſori a ſorte eletto tal ſacrificio celebrava; col decorrer del tempo poi Mammerco Dittatore ordinò che un anno e ſei meſi talun poteſſe tal incarco di Cenſore eſercitare (c).

I Cenſori adunque non ſolamente alle ricchezze, ma ancora a' coſtumi de' cittadini Romani invigilavano; tantochè la facoltà aveano di potere far paſſare uno dall' ordine Senatorio all' Equeſtre, e da queſto al Plebeo; e i Plebei iſteſſi togliendogli la facoltà del voto, dalle Tribù gli poteano rimovere, e tra le Tavole de' Ceriti aſcrivergli, che erano di inferior condizione de' cittadini Romani (d). E ſiccome quel Senatore veniva dal Senato decaduto, e dell' anello ſenatorio privato, qualora era da' Cenſori nella recitazione de' cenſi omeſſo; così Principe del Senato era riputato colui, che in primo luogo foſſe ſtato da eſſoloro nominato: e la ragion di ciò ſi fu, perchè ſin da primi tempi de' Re, anzi di Romolo ſteſſo, come

(a) *Freher. in lexic. Etymolog. verb. Cenſor.* (b) *Atheneo cap.* 31. *lib.* 14.
(c) *Liv.* 4. *c.* 24. (d) *Grav. l. c. cit. num.* 8.

come a suo luogo avvisato abbiamo, dalla quantità del patrimonio distinguevansi i Senatori dagli Equestri, e questi da' Plebei; imperciocchè siccome i primi doveano il fondo di ottocentomila sesterzj avere, che montava il valore di ventiquattro mila scudi d'oro, (*a*) così i secondi la metà (*b*): onde spesso accadea, che mancando ad un Senatore tal fondo, all'ordine equestre calava, e mancandogli ancor quello, a questo proprio, al Plebeo passava; e spesse volte tali passaggi in Roma ravvisavansi. Ma se mai malamente i Censori per livore ingiustamente alcuno pregiudicavano; potea questi, mostrando la sua giustizia, o ad altri Censori, o a Giudici ricorrere, e'l primiero onor ricuperare: tantochè spesse fiate avvenne, che taluno da' Censori degradato, non solamente il primiero grado ricuperasse, ma a tal supremo magistrato ascendesse (*c*). Era ancor cura de' Censori d' invigilare non solo alle mancanze, ma alle negligenze de' cittadini Romani; imperciocchè solean corregger coloro, o che i cavalli macilenti o maltrattati tenessero, o i campi inculti e sporchi lasciassero. Avanti de' Censori ancora i Pubblicani i fondi del Popolo Romano affittavansi: essi avean pensiero, che gli edificj pubblici si rifacessero, e doveano ancora specialmente il pensiero avere d' invigilare, che niuno vita celibe nella città menasse; poichè fu quella severamente proibita, che alla propagazion della gente opponevasi. L'autorità de'Censori venne descritta in una legge, da Cicerone registrata (*d*). *Censores populi ævitates, soboles, familias, pecuniasve censento: Urbis templa, vias, aquas, ærarium, vectigalia tuento; populique partes in tribus distribuunto, exin pecunias æquitates, ordines partiunto: Equitum, peditumque prolem*

E *descri-*

(a) *Manut.de Sen.rom.de orig.Senat.*
(b) *Cic.pro Cluent.,Val.Max.lib.2.c.9.*
(c) *Cic.pro Cluent.Valer.Max.loc.cit.*
(d) *Cicer.lib.3. de legib.*

describunto: Cælibes esse prohibento: mores populi regunto; probrum in Senatu ne relinquunto: bini sunto: magistratum quinquennium habento: reliqui magistratus annui sunto; eaque potestas semper esto. In sul principio tal magistrato veniva solo da' Patrizj occupato, indi nell'anno della fondazion di Roma 402. si fece ancora a' Plebei comune; poichè la Repubblica da Aristocratica, Democratica divenne: e furon sempre di tal suprema dignità riputati i Censori, che scrive Kippingio (*a*). *Dignitas eorum magna fuit, Consulum insignia habebant, exceptis littoribus.*

37. *Pretore Urbano, e sua autorità, ed editti che proponeva.*

Altro grande ufficio ancor nella Repubblica nell'anno 386. dalla di lei fondazione surse, che pure per l'amministrazion della giustizia fu eletto; egli Pretore Urbano nominossi. Nacque questo ancora allora, che itesi di quella i confini, dovendo i Consoli nelle guerre andare, non poteano in Roma il dritto a' cittadini amministrare: come leggesi presso Livio (*b*) esser stata antichissima legge: *Ut qui Prætor maximus esset, Clavum pangeret*; le quali parole l'erudito Gravina (*c*) le spiega: *Idest Consul.* Per tal cagione adunque fu di mestieri di eleggere un supremo magistrato, che potesse ivi tale incarco amministrare, come l'attesta il Giureconsulto Pomponio (*d*), son sue parole: *Cumque Consules avocarentur bellis finitimis, nec esset, qui in civitate jus reddere posset, factum est, ut Prætor quoque crearetur; qui Urbanus appellaretur, quod in urbe jus redderet.* Veniva egli dall'ordine de' Patrizj ne' Comizj Centuriati eletto; benchè poi tale elezione fosse al Senato passata. Il primo Pretore fu nell'istesso anno eletto, che al dir di Livio, furon gli Edili Curili ancor dell'ordine de' Patrizj, e'l primo Console della Plebe creato. Dal Pretore Urbano adunque, come dal suo fonte, tutti quei celebri editti poi sorsero, che

(a) *Kipping. antiq. Rom. in. lib. 2. cap. 3.* (b) *Livio lib. 7.*
(c) *Grav. loc. cit. num. 35.* (d) *l. 2. §. cumq; consul. ff. de orig. jur.*

che la principal parte della nostra Giurisprudenza formarono; poichè dovea quello nell' anno, che nel suo magistrato entrava, proporre a tutti un editto, in cui spiegava al dir di Campiano (a): *Quo Jure illo anno Populus uti deberet, quas actiones dare polliceretur, & quas negare, quas ob causas interdicere vellet, quibus verò contra*. Nè perciò potea a sua volontà, ma con giustizia quelli proporre, o mutare; poichè altrimenti raffrenato veniva, come da Cicerone si avvisa (b).

Solea egli tali editti in *Album* descrivere, onde nelle nostre leggi tante volte di ciò fassi menzione (c): e Accursio vuole, che eravi un muro bianco avanti la di lui casa, ove gli editti di quel suo anno scrivea. Cujacio all' incontro tali parole in *Album proponere*, stima, che era un modo di parlare, significando, che volesse lo stesso dire: *exponere in lucem, clarum facere, in mundo ponere*. La potestà de' Pretori adunque, al dir di Varrone, in queste parole resedea: *Do, Dico, Abdico*. Della parola *dico* servivansi, quando taluno libero dichiaravano, e da altri servo pretendeasi. Della *abdico*; quando qualche cosa al padrone aggiudicavano; dell' altra *Do*, quando mettevano altri in possesso della lor roba, o gli concedevano altro Giudice per giudicar le di lor liti.

Solo i Pretori circa alle civili cause i lor editti promulgavano, che fu *Jus honorarium* detto; poichè essi di Onorati il titolo aveano. Eran tali editti d' equità ripieni, perchè promulgati venivano per raddolcire il rigor delle leggi; onde al dir di Gravina: *Jus honorarium, lenimentum fuit, & benigna interpretatio juris civilis*.

Soleano essi nel principio fra l' anno, che tale impiego esercitavano, i loro editti mutare; non però Cajo Cornelio Tribuno della Plebe nell' anno di Roma 683., essendo Consoli C. Pisone, M. Glabrione, volle, che stabili-

E 2

(a) *Camp. in tract. cit. de Offic. Prator.*
(b) *Cic. Verrin. 3.* (c) *l. 3. ff. de ætat. homin.*

bilito venisse, che i Pretori dovesser sempre secondo il di loro editto la ragione amministrare (*a*). Ma poi sotto l'Imperadore Adriano per l'editto perpetuo, di cui appresso ragioneremo, i Pretori tanta autorità perderono, e furon i loro editti da' Giureconsulti cotanto equi riputati, che molti, e ampj comenti su di essi formarono.

38. *Pretore Peregrino, ed in che differiva dall'Urbano.*

Dalla Pretura Urbana forse poi un'altra appresso nell'anno di Roma 510., che *Peregrina* fu detta: poichè crescendo sempre più in essa città de' forastieri il numero, e non potendo il Pretore Urbano a tutti amministrar la giustizia; nel detto anno 510., o come altri vogliono 508., un altro sen'elesse, che *Peregrino* fu detto, il quale a' forestieri quella compartiva. Nondimeno il Pretore Urbano di maggior dignità sempre considerato veniva (*b*). Nè entrar vogliamo quì nella quistione, già dagli eruditi agitata, se solo al Pretore Urbano era permesso proporre nelle tavole bianche l'editto del suo anno, o pur tal facoltà ancor il Peregrino avea; perciocchè ella presso di Gravina osservar si può a minuto esaminata (*c*).

39. *Pretori Provinciali e loro autorità.*

Sorsero dipoi ancora altri Pretori, Provinciali detti; perchè quattro di essi ne furon per le Provincie destinati, come Pomponio l'avverte (*d*): uno per la Sardegna, l'altro per la Sicilia, l'altro per la Spagna e l'altro per la Provincia Narbonense, or Provenza detta; i quali, se dopo scorso l'anno nel di loro impiego continuavano, venivano Propretori chiamati: nome che poi fu a tutti i Pretori Provinciali comune, allorchè nell'anno di Roma 604. ingionto lor venne, di dover prima che nelle Provincie ad essi destinate andassero, un anno in Roma dimorare, e presedere da Questori a certo genere di pubbliche quistioni, che di sopra avvisato abbiamo; come ancor furon poi Proconsoli chiamati coloro, che avendo per un anno il Consolato in Roma esercitato, nell'anno ap-

(a) *Ascon.in orat.Cicer.pro Corn.prope init.* (b) *Appianus de bello Civ. lib.2.*
(c) *Grav.loc.cit.num.35.* (d) *l.2. §.capta.ff.de orig.jur.*

appresso al governo di qualche Provincia andavano. Creò altri Pretori poi Giulio Cesare (*a*) insieme con due Edili, che all'annona sovrastassero, che da Cerere *Cereali* furon detti; e indi dopo Augusto ne avanzò il numero, come altrove diremo.

Questi Proconsoli adunque destinati in tali tempi dal Senato venivano, e sol per un anno poteano le Provincie lor commesse governare; ove tutto l'onor de' Consoli, e l'autorità ancor simile a quella de' Pretori aveano: come il dotto Campiano cel dice (*b*); non però il Senato designava loro per compagni i Legati; acciocchè potessero dell'opera e consiglio di questi avvalersi, qual costume per insino a' tempi di Augusto ebbe luogo (*c*). 40. *Proconsoli, e loro autorità.*

Tre anni dopo che il Pretor Peregrino fu eletto, secondo Pitisco, nell'anno di Roma 513., vi si crearono altri particolari Giudici *Centumviri* detti, i qual al dir del Giureconsulto Pomponio (*d*) *litibus judicandis praeessent*. Tre di loro per ciascheduna delle 35. Tribù, o Curie di quella gran città da' Pretori nell'anno del loro uficio eleggevansi; e sebbene tutti, al dir di Festo, al numero di 105. ascendessero; nondimeno per potersi più facilmente denominare, venivano *Centumviri* chiamati. Queste son del detto autore le parole (*e*): *Cum essent Romæ quinque, & triginta tribus, terni ex singulis tribubus sunt electi ad judicandum, qui Centumviri sunt appellati, & licet quinque amplius, quam centum fuerint, tamen, quò facilius nominarentur, Centumviri sunt dicti*. E benchè i Pretori, oltre di essi, i Giudci, e altri *Recuperatores* detti, eliggevano, tuttavia però varia era l'autorità degli uni dagli altri, come Samuel Pitisco con somma erudizione e critica avvisa. Aveano i *Centumviri* la giurisdizione nelle cause di picciola impor- 41. *Centumviri loro origine, e autorità.*

(a) *Dio lib.42.43.* (b) *Campian.loc.cit.de Offic.Proconf.*
(c) *Rosin.antiq.Rom.lib.7. & 10.* (d) *l.2. §.denique ff.de orig.juris.*
(e) *Fest.apud Pitisc.in lexicon antiquit.romano.in verb.centumviri.*

portanza; nondimeno ſiccome i particolari Giudici per lo più di quelle giudicavano, ove di ſola controverſia di fatto, o di chiara e ſcritta legge trattavaſi; così all'incontro, al dir dell'iſteſſo Pitiſco: *Centumviri in cauſis intricatis juris, & quæ in æquitatis, & juris quæſtione ſitæ ſunt* conoſcevano.

42. *Officiali di più baſſo ordine al regolamento di Roma deſtinati.*

Vi furono, oltre di queſti, in Roma ancora, al dir dello allegato Pomponio, i Triumviri capitali, i quali la cuſtodia delle carceri aveano. V'erano anche i *Triumviri nocturni*. che invigilavano per evitar gl'incendj: *I Triumviri valetudinis*, che alla ſanità del Popolo ſovraſtavano; e così altri inferiori magiſtrati, di cui quì non ci convien ragionare; perchè in nulla poſſono avere co' magiſtrati del noſtro Regno rapporto, pe'quali principalmente è la noſtra Iſtoria indrizzata.

43. *Varia condizione delle Città alla Repubblica di Roma ſottopoſte.*

Per venire or noi a deſcrivere la maniera, colla quale venivano in tali tempi della libera Repubblica l'altre città del Mondo tutte governate, che furon da' Romani ſottomeſſe; convenevol coſa ſarà rapportare, quanto varia e diverſa era di eſſe la condizione. Altre avean di municipio la ſorte, che vennero così appellate; perchè adorne furon dal Popolo Romano di molti onori de' ſuoi cittadini proprj, al dir del Giureconſulto Ulpiano dal Sigonio riferito (a) *qui in Civitatem Romanam accepit, munerum participes fierent*. Onde è che il Giureconſulto Paolo i municipj deffinì nel dire: *Qui municipes appellatos; quia munera civilia caperent*. Nè da tal deffinizione appartoſſi Aulo Gellio, dal Sigonio parimente arrecato (b). Il detto autore così propriamente e la proprietà della parola *Municipii*, e la varia di lor condizione deſcrive. *Municipes eſſe cives Romani ex municipiis ſuo jure, & legibus ſuis utentes, muneris tantum cum populo Romano honorarii participes, a quo munere capeſſendo appellatos videri, nullis aliis neceſſitatibus, neque ulla populi Romani lege*

(a) *Sigon. de antiq. jur. Ital. lib. 2. c. 7.* (b) *Sigon. loc. cit.*

lege astrictos, cum nunquam populus eorum fundus factus esset. Primos autem municipes sine suffragii jure cærites esse factos; concessumque illis, ut civitatis Romanæ honorem quidem caperent, sed negotiis tamen, atque honoribus vacarent pro sacris bello Gallico receptis, custoditisque: hinc tabulas cærites appellatas versa vice, in quas Censores referri jubebant, quos notæ caussa suffragiis privarent. Nè dee qui ommetterfi di avvifare l'erudita fpofizione, che il citato Sigonio apporta fulle parole del detto Gellio: *muneris tantum cum populo Romano honorarii participes;* perocchè egli così ragiona: *idest tantum honoris caussa in Romanam civitatem venisse. Unde illud est Livianum:* Campanis equitibus, quia cum latinis rebellare noluiffent, honoris cauffa civitatem fine fuffragio datam. *Honorem autem hoc loco non magistratum vocant; neque enim, qui suffragii non sunt compotes, honorum esse participes possunt; sed quendam dignitatis gradum, quod & cives Romani dicerentur, & in legione tanquam cives Romani, non in auxiliis, ut socii militarent.*

Godeano adunque di tal condizione di municipj quelle città, che volontariamente alle vittoriofe armi del Popolo Romano fottometteanfi. Quefto lafciavale nel primiero loro ftato e libertà; anzichè, come detto abbiamo, l'onor della città di Roma le dava; benchè non a tutte uguale, avendo tal ufo dal fuo Fondator Romolo apprefo, al dir di Cicerone (a): *Illud vero sine dubitatione maximè nostrum fundavit Imperium, & Populi Romani nomen auxit, quod Princeps ille creator Urbis Romulus, fœdere Sabino docuit, etiam hostibus recipiendis augeri hanc civitatem oportere; cujus autoritate, & exemplo nunquam est intermissa a majoribus nostris largitio, & communicatio civitatis;* Onde quella di municipio la condizione più comoda era, che poteffero mai le città d'Italia avere; poichè alcune da' privilegj della cittadinanza Romana poco diffe-

(c) *Cicero pro Cornel.Balb.cap.13.*

differivano, e altre eguali a quella erano, come con Gellio avvisammo. Potean bene i Municipj e i proprj magistrati crearsi, formare le proprie leggi: onde n'è avvenuto, che ancora a' tempi nostri le leggi, che ciascuna delle nostre città per proprio suo regolamento si stabilisce; municipali si appellano (a). Altre di esse non però nel principio non ebbero l'onore del suffragio, che era di poter dare i voti ne' Comizj in Roma, come i cittadini Romani, nè i soldati della lor gente nella guerra venivano arrollati tra le Legioni Romane, come tutti gli altri cittadini di Roma, ma come soldatesche forestiere riputati erano, onde non poteano gli onori eguali ricevere (b).

Altri Municipj all'incontro ebber de' suffragj l'onore; tanto vero che potean mandare, come detto abbiamo, le lor genti in Roma per dare il voto ne' Comizj a guisa degli altri Romani; e l'erudito Samuel Pitisco, nel suo lessico, *antiquitatum Romanarum* nella parola *Civitas*, a lungo porta tal differenza tra gli uni privilegj, e gli altri di Cittadinanza, che da' Romani a' Popoli concedevansi. *Pro diversa conditione* (parole del detto autore) *aut in Populum Romanum studio, modò cum jure suffragii, modò sine eodem jure impartita* (cioè il dritto della Cittadinanza) *dicebatur*. Tra le città, che va il detto Pitisco descrivendo, che tal sommo privilegio avuto avessero, vi descrive quella di Tusculo, or Frascati detta, siccome ancor Cicerone (c) ce l'attesta: *Ei verò Romani civitatem dare decreverunt omnia jura, quæcumque indigenis civibus competebant, impartientes*. Tantochè i di lor cittadini poteano, come i Romani a' primi gradi nella Repubblica ascendere, al dir dell'istesso Cicerone (d). *Tu es ex Municipio antiquissimo Tusculano, ex quo plurimæ familiæ sunt Consulares: in quibus est etiam juventia, tot ex*

(a) *Affl.In proœm.const.regn.Vinn.lib.*1*.instit.tit.*1. (b) *Strab.Geograph.lib.*5.
(c) *Cic.pro Fonteio cap.*14. (d) *Cic.pro Plancio cap.*8.

ex reliquis municipiis non sunt. Tantochè da' Municipj d'Italia, che il suffragio aveano, ne surfero i Marj, i Giulj, e i Coruncani, i Tullj, i Scantinj, e mill'altri, e con ragione diedero i Romani tant'onore a' Municipj.; perchè maggiormente le città d'Italia ad essi si sottoponessero, e gli uomini illustri di quelle in Roma ne venissero.

Aveano ancor i Municipj a guisa di Roma i circoli, i teatri, e gli anfiteatri; come Plinio il riferisce (a). *Et jam omnium MUNICIPIORUM foris statuæ ornamentum esse cæpere, prorogarique memoria hominum, & honores legendi, quò basibus inscribi, ne in sepulchris tantum legerentur*; onde avean particolari uficiali à guisa degli Edili di Roma, che al mantenimento di tali cose invigilavano, come ancora alla grascia intendeano; così Cicerone in poche parole cel dice (b): *Sunt Ædiles Curatores Urbis, annonæ, ludorumque solemnium*.

Riteneano ancora le città municipali i lor proprj Dii, e particolari sacrificj, come Festo ce l'attesta da Everardo Ottone riferito (c): *Municipalia Sacra vocantur, quæ ab initio habuerunt ante civitatem Romanam acceptam: quæ observare eos voluerunt Pontifices, & eo more facere, quo adsuessent antiquitus*. E' chiaro di ciò l'esempio, che ci dà Livio (d) de' Popoli di Lavinio. *Laviniis Civitas data, sacraque sua reddita cum eo, ut ædes, lucusque Sospitæ Junonis communis Laviniis municipibus cum Populo Romano esset*; onde nelle lor figure Giunone di essi particular Diva vedesi scritta colla voce corrotta *Lanumvina*, e altrove *Lanumviana*: tantochè Cicerone parlando de' Dii de' Municipj così disse (e): *Sua cuique civitati religio est, nostra nobis*. Seguita dopo la guerra, Sociale detta, per la legge Giulia la ragion de' municipj per tutto il Lazio, anzichè per tutta l'Italia adeguossi; on-

F de

(a) *Plin. lib. 34. cap. 8.* (b) *Cic. pro Syll. cap. 7.* (c) *Everardus Otto de Ædil. lib. cap. 1. §. 3.* (d) *Liv. lib. 8. cap. 14.* (e) *Cicer. pro Flacco.*

de tratto tratto si vide in parte la condizion di quegli mutata. Ecco come Everardo Ottone ce lo spiega (*a*). *Dein verò cum lata lege Julia municipiorum jura per Latium, & sub finem belli Socialis per Italiam exæquata essent; sensim mutata hæc conditio videtur, ut leges antiquiores proprias conservarent, & ni quæ Scita Populi Romani adoptassent, autonomia, sive suarum legum arbitrio fruerentur. Id enim haud obscurè toties in juris nostri Consultorum fragmentis repetita legum municipalium mentio innuit, & Gellius dicto lib. XVI. c. 13. ex Hadriani oratione definit, nullis, inquit, aliis necessitatibus, neque ulla populi Romani lege adstricti, ni, inquam, populus eorum fundus factus est, & ex legibus etiam municipalibus, Græcè scriptis, partem profert Scævola in l. ult. de decret. ab ordine fac: Talisque videtur fuisse illa cujus meminit Ovidius lib. IV. Fastorum v. 709.*

. . . . . Nam vivere captam
Nunc quoque lex vulpem Carseolana vetat.

44. *Colonie e lor varia condizione, e magistrati, che le governavano.* L'altre città poi ebbero di Colonie l'onore; furono alcune di queste fin da' primi tempi della fondazion di Roma da Romolo istituite: poichè formavale da alcuni ceti d'uomini, che ne' luoghi conquistati o disabbitati mandava: così Aulo Gellio cel descrive (*b*): *Sed Coloniarum alia necessitudo est: non enim veniunt extrinsecus in Civitatem, nec suis radicibus nituntur; sed ex Civitate quasi propagatæ sunt, & jura institutaque omnia populi Romani, non sui arbitrii habent*: e poco appresso ei dice, che tali Colonie tante picciole effigie di Roma erano: *Propter amplitudinem, majestatemque Populi Romani, cujus istæ Coloniæ quasi effigies, & larvæ, simulacraque esse videntur*. Trassero tal nome di Colonie *ab agro colendo*, come Iginio ce l'attesta (*c*) *Ab agrorum novæ dedicatione culturæ Colonias appellaverunt*: e perchè soleansi dal Capo

(a) *Everard. Otto de Ædil. cap. 1. §. 3.* (b) *Gell. noctium Atticar. cap. 13.*
(c) *Hygin. de limit. pag. 159.*

po di quelle col capo bendato designare coll' aratro il luogo, ove doveansi fabbricar le mura per circondar gli edificj, in cui i di loro abitatori dimorar doveano; da ciò ne venne, al dir del citato Ottone (a): *Unde omnes Coloniæ ab orbe, vel urbo, Urbes dictæ sunt.*

Serbavasi in tali misure il rito Gabino al ragionar di Servio (b): *Conditores civitatis taurum in dextra, vaccam intrinsecus jungebant, & incincti ritu Gabino, idest, togæ parte caput velati, parte succincti, tenebant stivam incurvam, ut glebæ omnes intrinsecus caderent, & ita sulco ducto, loca designabant murorum*: e tal modo di designare i luoghi, ove fondar doveansi le città col toro, e la vacca all' aratro giunti, fu dall' istesso Romolo preso; poichè egli nell' edificazion di Roma il praticò, come Varrone (c), e Ovidio (d) ce l' attestano.

Le Colonie nondimeno a differenza de' municipj aveano, e Dii, e Sacrificj a que' di Roma eguali; tantochè coloro, che ad abitar nelle Colonie andavano, seco ancora alcuni, detti *Sacrorum Curatores*, conducevansi, come Cicerone il dice (e): *Huc isti Decemviri cum numerum colonorum ex lege Rulli deduxerint, centum Decuriones, decem Augures, Sex Pontifices constituent*. Qual uso i Romani da' Greci il presero, i quali lo stesso praticavano nelle Colonie, che altrove mandavano. Così ce l' attesta degli Agrigentini, cioè di quei di Girgento in Sicilia, Polibio (f): *In summo vertice Minervæ ædes visitur, & Jovis Atabyrii, sicut, apud Rhodios; nam quum Rhodiorum Colonia sit Agrigentum, jure merito hic Deus eodem nomine colitur, atque apud Rhodios.*

Aveano ancor le Colonie simili a' municipj, anzichè all' istessa Roma eguali, e i cerchi, e i portici, e gli altri pubblici edificj, e i giuochi, e altre grandi e sontuose fabbriche.

(a) *Otton. de Ædil. lib. cap. 1. §. 1.*
(b) *Serv. in 5. Æneid. vers. v. 750.*
(c) *Varron. lib. 4. de lingua latina.*
(d) *Ovid. 4. fastor. lib. 816.*
(e) *Cic. in agrar. 2. cap. 35.*
(f) *Polib. lib. 9. cap. 21.*

Due ſpecie di Colonie nel principio vi furono: altre Romane dette, altre Latine. Le prime eran di più ſuperior grado delle ſeconde; perchè venivan da' cittadini Romani compoſte, avean la libertà de' matrimonj, de' teſtamenti, de' dominj, delle tutele, e gli altri dritti di Roma; poichè godeano ancor de' ſuffragj, e del dritto de' Quiriti; perciocchè era tra queſto, e quello della Cittadinanza Romana gran differenza, come l'allegato Pitiſco avviſa *(a)* conchiudendo, *Civitas igitur peregrinis vel liberis, vel ingenuis; Jus Quiritum Romanis libertis datur*, e Plinio ancora tal diſtinzione riferiſce *(b)* *Quare rogo des Civitatem Romanam Hipocrati Jatraliptæ. Eſt enim peregrinæ conditionis, manumiſſus a peregrina, patronam habet Thermuthin Theonis, quæ jam pridem defuncta eſt. Item rogo, des jus Quiritium libertis Antoniæ Maximillæ Eliæ, & Antoniæ Harmeridi.*

Le Colonie Latine all'incontro godevan de' privilegj, che al Lazio eran dati, de' quali goderono fintantochè per la detta legge Giulia fu tal privilegio a tutte le città d'Italia eſteſo: e ſebben non aveſſero eſſe alcuni ſpeciali privilegj de' cittadini Romani; nondimeno e ne' cenſi, e ne' tributi erano a queſti eguali, e con eſſoloro il commercio aveano, e delle lor leggi ſervivanſi.

A queſte due ſpecie di Colonie la terza di eſſe ſeguì, *Italicæ* dette, che di minori privilegj goderono: e ſebbene dell'altre due prime alcune erano immuni da' tributi, che al Popolo Romano pagavano, come preſſo Sigonio *(c)* ſi oſſerva, e Aleſſandro ab Alexandro chiaramente il riferiſce *(d)* *Erat conſtitutum ut ſingulæ Coloniæ annuam penſionem Populo Romano penderent, tametſi Livius Druſus Tribunus Plebis duodecim Colonias ſine onere penſionis deduxiſſe legatur*; nondimeno queſta terza ſpecie, era affatto da tri-

(a) *Pitiſ. Lexicon. Antiq. Roman. in verb. Civitas.*
(b) *Plin. Epiſt. 4. num. 2.* (c) *Sigon. de antiq. jur. Ital. lib. 2. c. 3. & lib. 3. n. 3.*
(d) *Alex. dier. genial. lib. 4. cap. 10.*

tributi esente, come Ulpiano cel dice (a): onde Plinio, parlando delle Colonie delle Provincie, così disse (b): *Hujus conventus sunt reliquæ Coloniæ immunes*.

Sorsero poi a' tempi di Silla Dittatore, e di Giulio Cesare altre specie di Colonie, *Militares* dette, in cui soleansi i soldati vecchi, dal lungo servire stanchi, mandare, come presso Lucano si avvisa (c)

Quæ sedes erit emeritis, quæ rura dabuntur;
Quæ noster Veteranus aret; quæ mœnia fessis.

Lo stesso ancor presso Appiano si legge in una concione, che riferisce da Bruto a' soldati fatta. (d)

Potean tuttavia opporsi coloro, che erano a qualche Colonia destinati, di non volervi andare, se mai il luogo fosse stato non buono; come ci riferisce Livio (e) de' Cotroniati, i quali ripugnarono di mescolarsi colle Colonie de' Bruzj, che or la Calabria ultra compongono: poichè diceano, che eran quegli di differenti costumi e riti, e che si avrebbero la loro antica lingua corrotta: *Morituros se affirmabant citius, quàm immixti Brutiis (Colonis) in alienos ritus, mores, legesque, ac mox linguam etiam verterentur*.

Aveano le Colonie le leggi de' Romani, come avvisato abbiamo; ma ancor alle volte alcune particolari da' loro magistrati si formarono: poichè siccome in Roma vi era il Popolo, e 'l Senato, così in questa la Plebe, e i Decurioni si vedeano, così denominati dal Giureconsulto Pomponio (f) *Decuriones quidem dictos ajunt ex eo, quod in initio, cum Coloniæ deducerentur, decima pars eorum, qui deducerentur* (che *ducerentur* nelle Pandette Fiorentine leggesi) *Consilii publici gratia conscribi solita sit*. E quegli secondo il numero degli abitatori di esse trasceglievansi; tantochè Cicerone dice, che da cinque mila uo-

(a) *Ulpian.l.1.l.8.ff.de censib.* (b) *Plin.lib.3.cap.1.*
(c) *Lucan.1.344.* (d) *Appian.bell.civ.11.nu.516.*
(e) ... 3. (f) *Pomp.in l.pupill.239.de verb.signif.*

uomini, che andarono in Capoa, per ivi fondar la Colonia, cento Decurioni furono eletti *(a)*.

La Plebe adunque immagine era del Popolo, e i Decurioni erano effigie del Senato; onde alle volte Senatori chiamavansi, e il luogo, ove si univano, *Senato* diceasi, e negli antichi marmi di quelle di Senato, e Popolo ancora il nome leggesi.

Soleansi da' detti Decurioni, per governare, o due, o tre, o quattro eleggere, secondo la picciolezza, o grandezza della Colonia ricercava, i quali la similitudine de' Consoli aveano, che *Duumviri*, o *Quatuorviri* chiamavansi; come dall'iscrizione della Colonia Signiva, or Segni detta; leggesi da Pitisco riferita *(b)*.

L. VOLUMNIO.
L. F. POMP.
JULIANO SEVERO.
IV. VIRO COL. SIG.
PATRONO COLONIÆ SUÆ.
S. P. Q. SIGNINUS.

Dalla quale iscrizione chiaro avvisasi ancora ciò, che di sopra detto abbiamo; che le Colonie del nome di Senato, e di Popolo servivansi, e i detti *Duumviri* pur faceansi alle volte Consuli chiamare, come Livio ci attesta *(c)*: e Cicerone riferisce, che a' suoi tempi i *Duumviri* di Capoa si fecero non sol Pretori nominare, ma due littori colle fasce portavano.

Aveano le Colonie ancora i Censori, come appunto i Romani, che descriveano i censi e gli averi degli abitanti di quelle, come l'allegato Pitisco *(d)* con un luogo di

(a) *Cicer. Agrar. 2. c. 35*
(b) *Pitisc. lexic. antiq. Roman. in verb. Colon.*
(c) *Liv. lib. 24.*
(d) *Pitisc. loc. cit.*

di Livio cel riferisce: *Censores censum in Coloniis egerunt perinde, atque Romani Censores Romæ, Liv. XXIX. 15. Decretum est, ut Census in XII. Coloniis, quæ imperium abnuerant, ageretur ex formula ab Romanis Censoribus data. Dari autem placere eandem, quam populo Romano, deferrique Romam abjuratis Censoribus Coloniarum, priusquam magistratu abirent. Itaque Nero, & Salinator Romani Censores earum Coloniarum, quod nunquam ante factum erat, deferentibus Coloniarum Censoribus, censum receperunt, ut quantum numero militum, quantum pecunia valerent, in publicis tabulis monumenta extarent, ex quibus apparet etiam, quid in censu Coloniarum agendo a Censoribus colonicis observatum sit.*

Erano ancor nelle Colonie varj Edili, che dell'annona, de' pubblici edificj, e di altre simili cose la cura aveano, che da Everardo Ottone (a) a lungo si rapportano. Parimente il Questore in guardia del pubblico erario in esse eleggevasi, come altresì particolari Uficiali; tantochè a' loro abitatori il menar vita in Roma sembrava.

Ma sebbene avessero tanti privilegj le Colonie, nondimeno, i Municipj, come più liberi, erano in maggior conto tenuti; tantochè coloro, che il dritto di Colonie aveano, di passare in Municipj agognavano: come l'esempio si ravvisa de' Suessani, de' quali poco appresso ragioneremo; e de' Celsesi, che nella Spagna Tarragonese abitavano, che or il Regno d'Aragona forma, i quali da Colonie Municipj divennero; e quei di Prenesti, oggi Palestrina chiamata, non molto lungi da Roma, con grandissima istanza proccurarono, che da Colonia fossero in Municipio tramutati (b).

45. *Città confederate quali fussero, e che privilegj godessero.*

Vi furono anche delle città confederate, le quali fuor di qualche tributo, che a' Romani per lega o confede-

(a) *Ott. n. in tract. de Ædilib. cap. 3.*
(b) *Cicer. Philip. 13. c. 18. lib. 3. Otto. loc. cit. c. 3.*

federazione pagavano; la forma di città libera aveano: come Pitisco ci avvisa (a): *Nonnullæ fœderatæ, quæ ex lege fœderis populo Romano debebant aliquam obsequii speciem, uti certum numerum militum ad auxilia: cæterum hoc obsequii titulo excepto, liberæ erant, gaudentes sua Republica, suis legibus, suisque magistratibus*. Si creavano adunque queste le leggi e i magistrati, e bene spesso del nome ancor di Senato e di Popolo si avvalevano: così abbiamo in Livio, che fosse stata Capoa, prima che da' Romani in Prefettura fosse ridotta: così Taranto, Napoli, di cui altrove più a disteso ragioneremo; e altre città, delle quali Polibio ci attesta (b) esser così libere, che era a' condannati in esilio permesso, di farvi dimora, e in tal guisa all' imposta pena sodisfare.

46. *Prefetture, e lor condizione.* Eravi ancora l'altra specie di città, che Prefetture nomavansi. Eran queste a più dura sorte dell'altre sottoposte; poichè le città sole ingrate, e mancanti alla fede, che al Popolo Romano davano, venivano in Prefetture ridotte. Quei, che in esse abitavano, non poteano nè leggi nè magistrati dal lor corpo creare; ma le erano le une imposte, e gli altri da' Romani destinati. Di queste non però ve n' erano due specie: altre *Civitates immunes* chiamate, e altre *Vectigales*. Le prime, sebbene sotto tal giogo di servitù vivessero; tuttavia per ispeciali cagioni eran da' tributi immuni; l'altre poi erano a questi sottoposte, e a' vettigali soliti imporsi nella Provincia, ove erano: onde tutta questa seconda specie di città della condizion più dura riputavasi.

Dieci città di questo Regno furono già governate da dieci Prefetti, che dal popolo Romano creavansi. Si furon queste: Capoa, Cuma, Casilino, che la moderna Capoa da alcuni riputasi; poichè l' antica fu già edificata, ove ora il Casale di S. Maria di Capoa si vede: Vulturno, Linterno, Pozzuoli, Acerra, Suessola, non già quella,

(a) *Pitisc. lexic. antiq. Rom. in verb. Civit.* (b) *Polib. lib. 6.*

la, che or Seſſa diceſi, la quale Sinueſſa allor chiamavaſi; ma Sueſſola, che era, ove ora il boſco della Acerra ne ſta, e oggi le di lei veſtigie vi ſi oſſervano. Così ancor Prefetture furono Atella, e Calatia, detta or Cajazza. Altre poi, come Fondi, Formia, detta ora Mola di Gaeta, e altre; venivan governate da' Prefetti, che lor ſolea il Pretore Urbano in ciaſchedun anno deſtinare. Ecco come e di queſte e della lor condizione Feſto ci ragiona da Pitiſco arrecato (a): *Præfecturæ hæ appellantur in Italia, in quibus, & jus dicebatur, & nundinæ agebantur, & erat quædam eorum reſpublica, neque tamen magiſtratus ſuos habebant: in quas legibus Præfecti mittebantur, qui jus dicerent. Quorum genera fuere duo; alterum, in quas ſolebant ire Præfecti, decem populi ſuffragio creati*: e Cujacio più a minuto le deſcrive, riferendo un luogo di Dione (b): *Præfecti quatuor, ex XXVI. viris, qui populo ſuffragio creati ibant in hæc oppida Capuam, Cumam, Caſilinum, Vulturnum, Linternum, Puteoli, Acerræ, Sueſſola, Atella, Calatia*, e'l detto Feſto annovera di poi l'altre, in cui il Pretore Urbano inviava i Prefetti: *In quas ibant, quos Prætor Urbanus quotannis in loca miſerat legibus Fundos, Formias, Ceræ, Venafrum, Allifas, Privernum, Anagniam, Fruſinonem, Reate, Saturniam, Nurſiam, Arpinum, aliaq; complura.*

Non fu però ſtabile queſta diſtribuzione; sì perchè vedeaſi ſpeſſo una città dall'uno nell'altro grado paſſare, così Capoa da Colonia città confederata divenne; indi dopo eſſendoſi nella ſeconda guerra punica a' Romani rubellata, e da queſti di nuovo ſoggiogataſi, in Prefettura la riduſſero: onde ebbe di quella Cicerone a dire (c): *Majores noſtri Capuæ, Magiſtratus, Senatum, conſilium commune, omnia denique Reipublicæ inſignia ſuſtulerunt,*

G ne-

(a) *Pitiſc. in alleg. lexic. in verb. Præfectura.*
(b) *Cujac. lib. 11. obſerv. c. 24.* (c) *Cicer. Agrar. 1. c. 6.*

neque aliud quidquam, nisi inane nomen, Capuæ reliquerunt.

47. *Napoli città nel suo principio era Repubblica, e con proprie leggi e magistrati governavasi.*

Napoli nondimeno, che oggi è capo e metropoli del Regno, ebbe nel primo nascere di Repubblica la sorte: e lasciando agli antichi e moderni Istorici della sua fondazione il ragionare, per non incorrer nelle favole, essendo quella ignota; egli però è certo, che da' Greci i primi suoi fondamenti ebbe, e venne in Senato, e Popolo divisa. Fu ella ancora da' suoi Arconti, e Demarchi a guisa de' magistrati di Atene governata, e la di loro autorità non più che un anno durava; indi appresso a' dieci anni avanzossi. I secondi a' Tribunali della Plebe Romana assomigliavansi, che dal popolo si eleggevano. Vi erano in essa altri pubblici uficiali, come gli Agoranomi, che all' annona presedevano, simili ancora agli Edili de' Romani; i Dieceti, che avean la cura di riscuoter le pubbliche rendite: I Frontisti, i quali eran sacerdoti: i Grammatisandi, che agli odierni Scrivani di Razione assomigliavansi: i Quinquennali, e gli Agonoteti, i quali la cura avean de' giuochi, ove esercitavansi, e gli Atleti, i Musici, i Poeti, e gli Oratori. Vi eran poi i Giannasiarchi, che eran delle scuole e de' studj Prefetti (*a*).

Essendo ancor de' Greci fermo il costume di distribuire i cittadini in più corpi, che essi chiamavan *File*, i quali poi suddividevano in altri corpi minori che *Fratrie* le nominavano: benchè in alcune di esse città le sole File, e in altre le Fratrie semplici vi erano; perciò in Napoli a guisa di Atene le sole *Fratrie* vi furono, ove soleano a parte a parte i cittadini unirsi, ergendovi un privato tempio, per sagrificare quel Nume falso, a cui il dedicavano: ma perchè in esse soleano i più nobili e prudenti assembrarsi; ivi ancor de' pubblici affari consultavano: e perchè i principali Dei, che i Napolitani adoravano, uno *Eumeleo*, e l' altro *Ebone* chiamavasi; perciò la Fratria al primo dedicata *Phratria Eumelidarum*, l'altra al secondo *Phratria*

(a) *Capac. nella giorn. 1.*

tria Hebonlontorum denominavansi: e così quella poi a Castore consegrata *Phratria Castorum* dicevasi. Da tali Fratrie avvertisce Cammillo Tutino (*a*), che hanno avuto origine i Sedili de' Nobili, i quali già da' nostri antenati chiamati furono *Tocchi*, ovvero *Tocci*, dal greco idioma, che in latino dicesi *Sedile*.

43. *Napoli divenuta città federata de' Romani non mutò forma di governo.*

Ma sebbene poi Napoli città confederata de' Romani divenne, coll' istesse sue leggi e privilegj mantennesi; nè ad altro loro obbligossi, che nell' occasioni, e navi e soccorso di gente somministrarli: come appunto gli altri socj confederati de' Romani praticavano (*b*). Tanto vero, che nella guerra, che ei co' Cartaginesi ebbero, furon di navi soccorsi da' Napolitani, i quali erano nella nautica esperti; e Livio racconta, che i Romani da essi l' arte di remare imparassero. I Napolitani ancor nella fiera rotta, che da Annibale in Canne i Romani ricevettero, subito per soccorso dodici tazze d' oro mandarono al Senato, il quale una sola in segno di gratitudine ne accettò.

Tanto adunque in vero Napoli città libera era, e della sua libertà pregiavasi, che Cicerone ci narra (*c*), che essendo stata per la già detta legge Giulia la Cittadinanza Romana all' Italia tutta estesa; i Napolitani dopo lungo contrasto con quei di Eraclea, sì gran privilegio rifiutarono: contentandosi meglio dell' antica lor libertà godere, che per tal privilegio di Cittadinanza a' Romani soggettarsi; e tanto fu tal città riputata fuor dell' Imperio Romano essere, che agli esuli di quello era permesso ivi dimorare, perchè alla pena dell' esilio soddisfacessero.

Divenne non però dipoi Napoli a' tempi di Augusto Colonia. Questo Principe per tante Colonie, che in Italia introdusse (come appresso diremo), volle, che Napoli tra queste annoverata fosse: e Capaccio c' insegna, che a questi tempi vi si fosser le lettere latine colla lingua in-

(a) *Tutin. dell' orig. de' Seggi c. 7.* (b) *Capac. forest. giorn. 1.*
(c) *Cicer. pro Cornel. Balbo.*

40. *Napoli sotto Augusto divenuta colonia vi si introdusse la lingua, e lettere latine.*

introdotte; perchè in molti marmi de' tempi stessi si leggono quelle incise, e si legge Napoli Colonia Romana detta. Oltrechè Frontino nel suo trattato *de Coloniis*, Colonia la chiama. Durò questa città in tale stato mentre si mantenne l'Imperio in Occidente; anzi gl'Imperadori Romani per favoreggiarla, e titoli, e molti de' magistrati antichi le mantennero *(a)*: tantochè Sparziano nella vita di Adriano Imperadore riferisce, che essendo questi in Napoli venuto, fu da' Napolitani *Demarco* eletto, e che ben volentieri tale onore ricevè: essèndo degl' Imperadori Romani fermo il costume, che qualora in qualche città amica portavansi, gli onori, e i titoli municipali di quella accettavano *(b)*. Non è però, che in tali tempi molti de' magistrati, simili alle altre Colonie vi s' introducessero, e tra gli altri Censori, quelli di Roma imitando, e di ciò una antica iscrizione da Sponio riferita ci accerta *(c)*.

S. P. Q. Neapolitanus.
D. D. L. ARRUNTIO. L. F.
GAL. BÆBIO CENSORI
REIPUB. NEAP.

Egli è certo però, che ancora la Greca lingua in questi tempi vi si mantenne, i riti, e i costumi, da' Greci introdotti, vi duraroño, e specialmente il Giannasio, e le Fratrie; come accuratamente avvertì Strabone *(d)*: *Plurima Græcorum institutorum ibi supersunt vestigia, ut Gymnasia, Ephæborum, Cætus, Curiæ (ipsi Phratrias vocant) & greca nomina Romanis imposita*. E Varrone, che fu di Cicerone coetaneo, lo stesso arreca *(e)*: *Phratria est græcum vocabulum partis hominum, ut Neapoli etiam tunc.* Do-

(a) *Petr. Lasen. de Gymn. Neapol. c. 4.*
(b) *Petr. Lasen. loc. cit.*
(c) *Spon. Miscell. pag. 196.*
(d) *Strabon. Geograf. lib. 5.*
(e) *Varron. lib. 4. de ling. lat. cap. 15.*

Dopo di aver dato or noi chiara idea dello stato e polizia della città di Napoli; egli è dovere al nostro intralasciato sentiero ritornare, e ragionar di nuovo de' magistrati di Roma, e di que' che ancor le Provincie governavano. Egli è pur certo, che durò e l'ordine, e l'autorità di quegli, anzi questa stessa polizia di governo finattanto che in Roma la libertà e la Repubblica signoreggiò; ma per le discordie, che tuttavia tra' Patrizj e 'l Popolo si accrebbero, e per le guerre civili, che in essa sorsero, ne avvenne, che cominciò Cesare, dopo di aver varie vittorie ottenute, non solo ad esser per dieci anni Consòle dichiarato; ma Dittatore perpetuo fu eletto: onde quasi con assoluta potestà governava: nondimeno essendo stato nel Senato da Bruto ucciso nell'anno 709. dalla fondazion di Roma, fu da Marco Antonio in un *Senatus-Consulto* tal supremo grado per sempre estinto: così Cicerone di questo ragionando ce l'attesta (a), *Dictaturam: quæ vim Regiæ potestatis obsederat, funditùs è Republica sustulit.* 50. *Roma mantenne la stessa polizia di governo, mentre in essa durò la Repubblica.*

Ma non guari andò, che Ottavio Augusto nipote del detto Cesare per le sue gran vittorie venuto a sommo grado di potenza, fu col detto Marco Antonio, e Marco Emilio Lepido Triumviro creato. E fu questo nuovo supremo magistrato allor nella Repubblica inventato, al dir di Appiano (b) per evitar le civili discordie, che maggiormente avanzate si erano: *Et ut novus magistratus ad tollendas civiles dissensiones lege daretur Lepido, & Antonio, & Cæsari, qui illum in quinquennium Consulari potestate gererent: hoc enim nomen magis, quàm Dictatorum placuit, fortasse propter recentem de abolenda dictatura Antonii legem.* 51. *Triumvirato in Roma eletto per sedar le civili discordie.*

Governò in tal guisa Augusto per dieci anni, al dir di Suetonio (c): *Triumviratum Reipublicæ constituendæ per*

(a) *Cicer. Philip. 1. cap. 1.* (b) *Appian. de bell. civil. cap. 4.*
(c) *Sueton. in Aug. c. 27.*

52. *Augusto dopo di avere ucciso Lepido, e discacciato Marco Antonio, arrogandosi tutti i sommi uficj, cominciò a signoreggiar da Principe in Roma.*

per decem annos administravit; indi perchè rivoltossegli contro Lepido, e Marco Antonio, ebbe egli la sorte di uccidere il primo, e discacciare il secondo: onde non solamente Pontefice Massimo fu eletto (*a*), ma della Tribunizia Potestà fu decorato, e indi tra poco cominciò egli quasichè da supremo Principe a governare; poichè tutta l'autorità del creare, e mutare i magistrati arrogossi: tantochè con ragione ebbe a dire il Giureconsulto Modestino, della legge *Ambitus* ragionando (*b*): *Hac lex ambitus in Urbe hodie cessat; quia ad curam Principis magistratuum creatio pertinet, non ad Populi favorem.* Onde giustamente avvertì Giacomo Gutero, di tal Principe ragionando (*c*). *Deinde infringere paulatim munia, Senatus Magistratuum, legum in se trahere nullo adversante, lege regia omnem sibi potestatem vindicavit, nudaque magistratuum vocabula, qui ab ejus nutu penderent, fucata libertatis specie reliquit* (*Tacitus lib.* 1. *Annal.*) *quod tamen bono publico introductum, quidam crediderunt, suspecto Senatus, populique Imperio ob certamina potentium, & avaritiam magistratuum invalido legum auxilio, quae vi, ambitu, postremo pecunia turbabantur.*

53. *Augusto avendo nel mese Sestile, già così detto, l'Egitto a Roma ricuperato, fu dal Senato per suo onore stabilito, che col di lui nome quello si chiamasse.*

Augusto invero cotanto in Roma celebre si rese, che per ordine del Senato a quel mese, in cui l'Egitto egli nella potestà del Popolo Romano ridusse, e le discordie civili terminò; il di lui nome fu imposto: onde ancor tra noi il mese di Agosto chiamasi. Così Macrobio ce l'attesta (*d*): *Cum Imperator Caesar Augustus mense sextili, & primum consulatum inierit, & triumphos tres in Urbem intulerit, & ex Janiculo legiones devictae, secutaque sint ejus auspicia, ac fidem, & Aegyptus hoc mense in potestatem Populi Romani redacta sit, finisque hoc mense bellis civilibus impositus sit, atque ob has causas hic mensis huic imperio felicissimus sit, ac fuerit; placere Sena-*

(a) *Sueton. loc. cit. c. 31.* (b) *l. 1. ff. de l. Jul. ambitus.*
(c) *Gutber. de offic. dom. August. lib. 1. c. 43.* (d) *Macrob. saturn. lib. 1. 12.*

Senatui, ut hic mensis Augustus appellaretur.

Augusto adunque avendosi il sommo Imperio in Roma arrogato, altro ordine e altri magistrati a quella diede. Egli per primo in 14. Regioni la divise, ed in 424. Vichi, o per dir meglio Strade, e sebbene alcuni scrittori tal divisione a' tempi più antichi riferiscono, nondimeno ne fa Isaacco Casaubono nelle note a Suetonio il loro errore avvisare (*a*). Assegnò ancor questo Principe a ciascheduna di esse due Curatori, e due Denunciatori. I primi avean la cura di proccurare il comodo delle regioni, il decoro, e la polizia delle strade della città, e invigilar doveano, che quelle non venisser da' nuovi edificj occupate e interrotte. I secondi avean poi il pensiero di fare inteso il Principe di ciò che in pubblico o in privato ne' luoghi a lor commessi accadeva. Vi elesse Augusto ancora i Vicomagistri, quattro di essi per ciaschedun vicolo destinando; acciocchè custoditi gli avessero: e tali uomini tutti dall'ordine della Plebe trascelti furono (*b*).

54. *Augusto dà altra divisione alla città di Roma, e vi destina altri particolari uficiali per governarla.*

Istituì ancor poi questo Cesare un altro gran militare impiego, che *Præfectus Vigilum* fu detto; poichè avendo egli fatto le Coorti de' soldati negli opportuni luoghi stabilire, acciocchè ciascuna avesse due regioni guardate; perciò vi costituì per capo di ciascheduna i Tribuni, e per capo poi di questi un Prefetto, cui tal nome di *Præfectus Vigilum* diede. Conoscea questi, al dir del Giureconsulto Paolo (*c*) *de incendiariis effractoribus, furibus, raptoribus, & receptatoribus. Nisi si quam atrox, tamque famosa sit persona, ut Præfecto Urbi remittatur.*

55. *Præfectus Vigilum da Augusto creato, e sua autorità.*

Accrebbe ancora Augusto al dir di Pomponio, fino al numero di sedici i Pretori, detti ancor Questori, i quali

56. *Pretori accresciuti al numero di sedici da Augusto.*

(a) *Casaub. in Sueton. in vita August. num.* 30.
(b) *Sueton. in Aug. c.* 30. *Rosin. antiq. Roman. c.* 35.
(c) *l.* 3. *ff. de offic. Praef. Vigil.*

quali nella città di Roma la giustizia amministrassero; benchè poi due altri ne aggiungesse l'Imperador Claudio; perchè avessero nelle cause de' fedecommessi giudicato, da' quali dopo ne tolse uno l'Imperador Tito: ma un altro ve ne aggiunse in appresso Nerva, perchè avesse giudicate le cause, che tra il Fisco e i privati nasceano; così il detto Giureconsulto Pomponio cel dice (a): *Divus deinde Augustus sexdecim Praetores constituit, post deinde D. Claudius duos Praetores adjecit, qui de fideicommissis jus dicerent, ex quibus unum Divus Titus detraxit, & adjecit unum Divus Nerva, qui inter Fiscum, & privatos jus diceret. Ita decem, & octo Praetores in civitate jus dicerent.*

57. *Prefetto della città cresce di autorità sotto Augusto.* Avanzò ancor molto il detto Imperadore nell'autorità il Prefetto della città, il quale prima al Pretore seguiva, nè dell'ordine Senatorio era. Tal Principe adunque non solo magistrato perpetuo il dichiarò; ma ancora il dritto sulla vita de' cittadini Romani gli diede, e per conseguenza somma fu la sua potestà: tantochè Dione così disse (b): *Praefectus etiam Urbis ex primariis viris quidam creandus est, qui omnes magistratus, quos geri ante hunc convenit, gesserit, non ut per absentiam Consulum Rempublicam administret, sed ut cum reliquis in rebus Urbi praesit, tum causas, quoque eas, in quibus ab omnibus indicatis magistratibus appellare licet, itemque capitales, iis exceptis, quas, postdicam in Urbe, ac extra, eam dijudicet*: μίχει πεντήκοντα, καὶ ἑξακοσίων σταδίων. E tal somma di seicento cinquanta stadj la prende qui Dione per 100. miglia; quando in realtà faceano, queste 800. stadj; poichè cento miglia fuor di Roma l'autorità del Prefetto stendeasi: così Samuel Pitisco ce l'insegna (c): *Denique quicquid non modò intra Urbem, verùm etiam intra centesimum ab Urbe lapidem commissum esset, animad-*

(a) *l. 2. §. deinde Dio. Aug. de orig. jur.* (b) *Dio lib. 52.*
(c) *Pitisc. Lexic. antiq. Roman. in verb. Praef. Urb.*

madverteret: sic ut, & Urbe, & Italia interdicendi potestatem haberet, itemque in insulam deportandi l. 6. ff. de interd., & releg. l. rei Capitalis §. constat ff. de pœn.

Augusto pure il Prefetto dell'annona in Roma elesse; poichè, siccome de' tempi della Repubblica detto abbiamo, laddove aveano di quella e gli Edili e altri uficiali il pensiero, e solo in occasione di gran penuria soleasi alle volte questo magistrato eleggere: tantochè al dir di Pomponio propriamente allora nome di magistrato meritar non potea (*a*); non però di poi il detto Principe per mantener l'abbondanza al Popolo, che di grano penuriava, e perchè in tal guisa l'amor di quello maggiormente verso di se si accrescesse; non solamente, seguendo di Pompeo l'esempio, la Prefettura dell'annona accettò, ma due persone destinovvi, che *Ædiles Cereales* furon detti, a' quali diede il pensiero di distribuire al popolo la gran quantità di grano, che facea egli dall'Africa venire, alle volte senza alcun pagamento, e alle volte a picciolissimo prezzo. Così Pancirolo cogli antichi scrittori cel dice (*b*): *Duos etiam viros prætorios creavit, qui prout usus exigebat, hoc frumentum inter plebem gratuitò, aut admodum vili pretio distribuerent, Tranquillus in Augusto c. 40. & 41. Frumentum, inquit, in annonæ difficultatibus sæpe levissimo, interdum nullo pretio viritim admensus est, ac ne plebs frumentationum causa a negociis avocaretur, ter in annum quaternorum mensium tesseras dare destinavit.* Augusto dopo, essendo da' maggiori pensieri aggravato, designò un dell'ordine Equestre, che la Prefettura dell'annona in suo luogo esercitasse; come dal detto Pancirolo si riferisce.

Altro supremo uficiale ancora Augusto elesse, che *Præfectus Classis* venne detto. Già in vero fin da' tempi della 59. *Præfectus Classis da Augusto creato.*

(a) *L. 2. ff. de orig. jur.*
(b) *Pancirol. in notit. Imper. occid. c. 5.*

della Repubblica, allora che i Romani la prima volta, nell' anno 493. dalla fondazion di Roma, un'armata marittima contro a' Cartagineſi inviarono, un de' Conſoli, chiamato Cornelio Duillio al comando di quella deſtinarono (*a*); ma indi dipoi Auguſto fu il primo, che a tale incarco un primo uficiale eleſſe, *Præfectus Claſſis* chiamato: poichè avendo egli due armate maritime formate, una nel porto di Miſeno, e l' altra in Ravenna, a ciaſcheduna un tal ſupremo Comandante deſtinò; così cel dice il Pitiſco (*b*), ove a minuto va l'origine e l' autorità di cotal ſupremo uficiale deſcrivendo, al quale oggi il G. Ammiraglio è ſucceduto.

60. *Prefetto Pretorio da Auguſto, e qual autorità aveſſe.*

Creò inſieme Auguſto in Roma altro ſupremo magiſtrato, che *Præfectus Prætorio* fu detto. Comandava queſti i ſoldati Pretoriani, che dall' ordine equeſtre traſceglievanſi, i quali alla cuſtodia della perſona del Principe ſpecialmente aſſiſtevano; ſiccome i Re aveano ancora in Roma praticato. Due capi dell'iſteſſo ordine, per conſiglio di Mecenate a quei ſoldati Auguſto diede al dir di Dione (*c*): *Prætorianorum quoque militum duos Præfectos tum primum inſtituit*: non però altri han voluto, che un ſolo Prefetto aveſſe egli creato; e perchè, o uno o due che foſſero, alle milizie Pretoriane comandavano, perciò vennero *Præfecti Prætorii* nominati. Ma Tiberio poi per conſulta dell'infame Sejano, avendo tutte le Coorti, che eran in varie parti diſperſe, in Roma ragunate; ancor su di queſte l' autorità de' Prefetti Pretorj eſteſe; onde maggiormente la di lor grandezza ſi accrebbe: tantochè di quella poi abuſandoſi, ſpeſſo contro gl' Imperadori ſteſſi ribellaronſi (*d*).

Auguſto nondimeno, come detto abbiamo, delle ſole milizie Pretoriane al Prefetto Pretorio l' autorità e' die-

(a) *Kipping. Antiq. Roman. lib. 3. cap. 6.*
(b) *Pitiſco lexic. Antiqu. Roman. in verb. Præfectus claſs.*
(c) *Dion. lib. 60. pag. 555.* (d) *Erod. lib. 2.*

diede; ma indi dipoi l'Imperador Antonino cominciò a ſtabilire, che i Prefetti Pretorj per conſiglio negli affari civili gli aſſiſteſſero: onde a maggior grado la di lor carica ſi accrebbe *(a)*.

L'Imperador Comodo in appreſſo, al dir di Lampridio *(b)*, per darſi tutto alle delizie, ed in nulla al governo applicarſi, la poteſtà intiera nelle coſe di giuſtizia, dell'Imperio ancora, a Perenne (uomo ſcelleratiſſimo) diede, che Prefetto Pretorio era: il quale con tirannia di tanta autorità abuſandoſi, fu da' ſoldati inſieme col figlio ucciſo *(c)*, ed in queſti tempi han voluto poi alcuni ſcrittori, che ſi foſſe il coſtume introdotto, di non poterſi dalle determinazioni de' Prefetti Pretorj appellare *(d)*. Egli è certo nondimeno, che il Prefetto Pretorio cominciò poco dopo il ſuo naſcere ad eſſer ſolo nell'Imperio, e non ſolamente ebbe aſſoluto il comando ſulle milizie Pretoriane; ma ſopra a quelle dell'Imperio tutto: come da una celebre ſentenza dell'Imperador Trajano par che ſi ravviſi, il quale dando la ſpada in ſegno dell'autorità al ſuo Prefetto Pretorio, così diſſe: *Accipe hunc enſem, & ſiquidem rectè, & pro Republica imperavero pro me, ſin ſecus, in me utere* *(e)*. E grandiſſima fu poi nel corſo dell'imperio la di lui autorità negli affari civili; imperciocchè eſſo mandava gli ordini degli Imperadori a' Rettori delle Provincie *(f)*, proponea gli editti di quelli, che ſi doveano perpetuamente oſſervare *(g)*, e dovean forza di legge avere. Eſſo il numero de' Giudici coſtituiva; e ſe quelli infermi cadeano, o malvaggi ritrovavanſi, poteagli a ſua voglia mutare *(h)*.

A voce gli era permeſſo profferir le ſentenze *(i)*.

(a) *Capitol. in Anton. Filoſof.* (b) *Lamprid. in Commodum.*
(c) *Lamprid. in Commod.* (d) *Gutber. de Offic. dom. Aug. lib. 2. cap. 3.*
(e) *Plin. in panegir. ad Trajan.* (f) *L. 1. C. de offic. Præf. Prætor. in Africa*
(g) *L. 2. C. de offic. Præf. Prætor. in Orient.* (h) *L. 3. C. eod.*
(i) *L. penult. C. de ſent. ex breviculo recit.*

Potea imporre le pene fino alla fomma di 50. libre d'oro (*a*). Giudicava de' Senatori (*b*). Potea battere i Decurioni, e' beni vacanti e caduchi al Fifco applicare (*c*). I Rettori delle provincie confermava (*d*), e fe mai foffero morti, perinfino a che il Principe non aveffe altri inviati, i fucceffori dichiarava (*e*), e su di effi l'autorità efercitava (*f*). Conofcea delle appellazioni, ed imponea le pene della eftimazion delle liti contro a coloro, che malamente richiamavanfi dalle fentenze de' Giudici (*g*). I giudizj in luogo degl'Imperadori effercitava (*h*); e fopra a' Vicarj, e Proconfoli, e Rettori invigilava (*i*), perchè non aveffero altri coll'autorità del magiftrato oppreffi (*k*): e delle loro eftorfioni, e degli altri uficiali conofceva. I Legati delle Provincie, prima, che al Principe aveffer le loro inchiefte portate, erano in obbligo al Prefetto Pretorio efporle; che le efaminava, fe dire a quello poteanfi (*l*). Le coftituzioni degl'Imperadori promulgava (*m*), e quelle fottofcrivea (*n*). Avea il penfiero di tutt'i dazj e tributi (*o*), e alle volte ancor egli da per se gl'imponeva (*p*). Ad effo dalle fentenze de' Rettori fi appellava (*q*); e così varie altre autorità il Prefetto Pretorio arrogoffi: tantochè poi, come altrove diremo, l'Imperador Coftantino la di lui fomma autorità proccurò dividerla in quattro perfone.

Affi-

(a) *L.4.C.de modis mulkl.* (b) *L.13.C.Theod.de accuf.*
(c) *L.1.C.ut omnes.* (d) *Dict.l.C.eod.*
(e) *Leg.2. de offic. ejus, qui vic.alter.gerit.*
(f) *Caffiod.in formul.Princip.lib.var.cap.63.*
(g) *L.19.C.de appell.lib.1.C.Theod.de his qui per metum judicantur.*
(h) *L.16.C.Theod.de appell.d.l.19.C.eod.tit.*
(i) *L.ult.C.Theod.de advoc.Fifci, & l.20.de pitionib.*
(k) *L.unic.C.fi quacunque præd.poteft.& C.Theod.eod.tit.*
(l) *L.3.4.8.10.14.15.C.Theod.delegat.l.pen.& l.ult.C.eod.Caffiod.lib.10.*
(m) *L.18.C.Theod.de pæn.l.22.C eod.tit.*
(n) *L.unic.C.Theod.fi per obrep.vide fubfcript.*
(o) *L.4.C.Theod.de pafc.l.3.4.C.de Can.largit.Bulleng.de Rom.Imp.lib.3.c.2.*
(p) *L.7.8.C.Theod.de extraord.& ford.muner.*
(q) *L.unic.C.Theod.de off.Præfect.Prætor.l.177.C.de appell.l.32.C.eod.n.126.*

Aſſiſtevano non però al detto gran magiſtrato, come agli altri, i Giureconſulti, col conſiglio de' quali e' giudicava; e di tant' onore al'or tale incarco riputavaſi, che al dir di Suetonio, dal Gravina riferito (a); *& ipſi principes magiſtratibus adſederint aliquando*. Eran queſti aſſeſſori, conſiglieri, e partecipi degli affari de' magiſtrati, e quaſi lor compagni riputati venivano; tantochè ad eſſi poi Aleſſandro Severo certo ſtipendio coſtituì.

61. Aſſeſſori, che aſſiſtevano al Prefetto Pretorio eran Giureconſulti.

Ordinò ancora Auguſto, che non poteſſer più i Giureconſulti come prima per propria autorità dare i conſigli a' Giudici su degli affari, che lor proponevano, o alle parti, che il di lor parere domandavano; ma che doveſſer da eſſo la licenza ottenere, perchè ciò far poteſſero: Ecco come il Giureconſulto Pomponio ce l'atteſta, il quale dopo aver lungo catalogo teſſuto de' Giureconſulti, che avean ſino a queſti tempi Roma illuſtrata, così favella (b): *Ut obiter ſciamus ante tempora Auguſti publicè reſpondendi jus non a Principibus dabatur; ſed qui fiduciam ſtudiorum ſuorum habebant, conſulentibus reſpondebant, neque reſponſa utique ſignata dabant: ſed plerumque judicibus ipſis ſcribebant aut teſtabantur, qui illos conſuluerunt. Primus Divus Auguſtus, ut major juris authoritas haberetur, conſtituit, ut ex authoritate ejus reſponderent, & ex illo tempore peti hoc pro beneficio cæpit; & ideo optimus Princeps Hadrianus cum ab eo viri prætorii peterent, ut ſibi liceret reſpondere, reſcripſit eis, hoc non peti, ſed præſtari ſolere*.

62. Giureconſulti per ordine d'Auguſto non poterono più dare i lor pareri ſenza ſuo ordine.

Sotto Auguſto mutò ancor forma la Romana Giuriſprudenza, poichè oltre alle *leggi*, i *Senatus Conſulti*, e' *Plebiſciti*, le *Orazioni* poi degl' Imperadori ſorſero, che nel Senato recitavano; perchè ciò che eſſi voleano, che da queſto ſi riſolveſſe, nelle loro *Orazioni* il proponeano: giammai però dalla lor volontà i Senatori appartavanſi: onde con ragione ebbe a dire Briſſonio

63. Orazioni de' Principi al Senato; perchè queſto al di lor volere aſſentiſſe.

(a) *Grav. de ortu, & progreſ. Jur. Civil.* (b) *L. 2. §. & ut obiter D. de orig. jur.*

nio (*a*), che i Senatori semplicemente le orazioni de' Principi eseguivano, i quali essendo eruditi, le soleano di lor bocca recitare (*b*); ma quando non eran tali, o venivano da più gravi affari impediti, le faceano da alcuni altri uficiali profferire.

64. *Quæstores Palatii, e loro uficio.*

Furon questi *Quæstores Palatii* detti, a differenza di quegli all'erario deputati, di cui altrove favellato abbiamo; ma alcuni altri *Candidati* chiamavansi, ed era il primo grado, da cui poi ad altri maggiori onori, e specialmente alla Pretura ascendevasi: onde solevansi Candidati di Cesare denominare, come Patercolo di se stesso dice (*c*): *Quo tempore mihi, fratrique meo Candidatis Cæsaris proximè a nobilissimis, ac Sacerdotibus viris destinari Prætoribus contigit*.

Questi uficiali ebber da Augusto la loro origine, come Dione ce l'attesta (*d*), il quale così, di questo Principe favellando, dice: *Convocato Senatu, ipse gravedine laborans, nihil loquutus, Quæstori libellum recitandum dedit. Eo recensebantur res ab ipso gestæ*. E in vero insino a' tempi di Ulpiano tali Uficiali vi erano; tantochè questo un libro singolare, circa di essi compose, di cui un semplice frammento n'ha a noi Tribuniano lasciato (*e*), ove così dicesi: *Ut palatii Quæstores Provincias nullas sortirentur, qui solis libris principalibus in Senatu legendis vacabant, quique epistolas ejus in Senatu legebant*.

Soleano adunque tali Questori nel Senato assistere in luogo del Principe (*f*), qualor questi non volea aver la sofferenza di quivi trattenersi, ovvero veniva da altra cagione impedito. Essi i di lui libelli, l'epistole, e l'orazioni in quello leggevano; onde al dir di Cassiodoro (*g*) la Questura dignità e gloria delle lettere chiamata veniva,

(a) *Brisson. antiqu. lib. 1. cap. 16.* (b) *Aurel. Victor. in Vitel.*
(c) *Patercul. lib. poster.* (d) *Dio. lib. 54.*
(e) *L. unic. ff. de off. Quæst. r.* (f) *Dict. l. unic. ff. de off. Quæstor.*
(g) *Cassiodor. 1. var. 12.*

va, e solo ad uomini savj, e Giureconsulti tale impiego davasi; e così Simmaco ad Ausonio scrisse: *Quæstor es memini, concilii regalis particeps scio: præcum arbiter, legum conditor recognosco: adde huc alia mille rerum.* Onde poi dagl'Imperadori il Questore: *Justitiæ Custos* (a), *Armarium legum* (b), *Vox legum* (c) venne chiamato, e de' Questori ragionando il Gutero (d) afferma: *Quæstor etiam petitionibus subscribebat, vel illis responsum reddebat, leges dictabat, precesque, & responsa subnotabat; statuit Justinianus, ut divinæ jussiones subscriptionem haberent gloriosissimi Quæstoris: nec emissæ aliter a Judicibus reciperentur, quam si subnotatæ fuerint a Quæstore Palatii. In qua subnotatione, & Judex, & litigatores, & is, cui jussio perferenda est, nominatim exprimi debent. Quod a Zenone antea fuerat constitutum l. final. C. de diver. rescript. Quæstor ergo subnotabat hac verborum formula*: Quæstor legi, *vel* Quæstor subscripsi: *quod in Theodosii, & Valentin. Novella servatum est C. de homicid. cas. fact., in qua post diem, & Consulem additur* subscripsit; *similiter in Novella de testamentis eorundem Principum, postquam in Foro Trajani proposita fuit, legitur hæc subnotatio Quæstoris subscripsi*; onde al sommo grado tal dignità per tal cagione ascese.

Aveano ancor tale specie di Questori il pensiero di descrivere in due libri, l'uno, che *Majus laterculum, vel Codex* diceasi, tutti i maggiori uficj, e dignità, che nell'imperio erano; nell'altro, che *Minus Laterculum sive Codex* chiamavasi, tutti i minori uficj, come le Prefetture, ed altri simili, che egli coll'autorità del Principe distribuiva: come da quì a poco diremo. Si dieder dopo ancora per assistere a' Questori due altri Patrizj, o Consulari, o sia Prefettori, de' quali ne' negozj gravi avvaleansi,

(a) *Novell. Valentinian. de homicid. cas. fact.*
(b) *Cassiod. l. b. 6. var. 5.* (c) *Idem 8. var. 13.*
(d) *Guther. de offic. dom. August. l. 2. c. 18.*

leanſi, come a minuto il detto Gutero queſte ed altre coſe circa a tale uſicio deſcrive *(a)*.

Di queſti due gran libri l'uno *majus*, l'altro *minus laterculum* detti n'è a noi ignoto l'autore; ſe pur creder non ſi voglia, che con altro nome gli aveſſe Auguſto iſtituiti: avendo egli, come di ſopra avviſammo, gli uficiali creati, che li conſervavano. Di eſſi il celebre Giureconſulto Conzio così favella *(b)*: *Laterculum vero minus, in quo dignitates civiles, & militares deſcriptæ erant*. E dopo parlando egli de' tempi, in cui fu il Primocerio de' Notaj iſtituito, di cui altrove ragioneremo, dice, che: *Illud erat*, cioè il primo gran libro *ſub cura Primocerii notariorum, hoc verò ſub cura Quæſtoris*. Furon i detti libri altre volte chiamati Commentarj, come dal Giureconſulto Modeſtino ricavaſi *(c) abeſſe Reipublicæ cauſa intelligitur & is, qui ab urbe profectus eſt, ... Tribunos militum, & Præfectos, & Comites Legatorum, qui ad ærarium, aut in Commentarium Principis relati ſunt*.

65. *Rationarium Imperii, quali coſe conteneſſe.*

Ma oltre a queſti due libri, e' qui parci proprio di accennarne un altro più principale *Rationarium Imperii* chiamato, che malamente da alcuni confondeſi con quello *Laterculum majus* detto. In eſſo conteneaſi lo ſtato general della Repubblica, quanti ſoldati avea, quanto era il ſuo erario, quali ſocj, e quali confederati, quanti ſtipendiarj aveſſe, e la diverſa condizion delle Provincie, e città di eſſa: e ben creder deveſi, che ſempre ſtato vi foſſe queſto gran libro, benchè con altro nome chiamato; tanto vero, che ciò dalle parole di Cicerone deduceſi *(d)*: *Quodque addi. Cauſſas Populi teneto; eſt Senatori neceſſarium noſſe Rempublicam, idque latè patet, quid habeat militum, quid valeat ærario, quos ſocios Reſpu-*

(a) *Guther. loc. cit.* (b) *Contius in apoſtil. in l. 2. C. in tit. de Offic. Quæſtor.*
(c) *l. abeſſe in fin. ff. ex quib. cauſ. majores.*
(d) *Cicer. lib. 3. de leg.*

Respublica habeat, quos amicos, quos stipendiarios, qua quisque sit lege, conditione, fœdere. E non lascia sì grande autore di affermare, che senza di esso non poteasi ben la Repubblica governare. Da molti gravi scrittori nondimeno, e specialmente da Samuel Pitisco si scrisse, che Augusto fosse stato di sì gran libro l'autore (a): *Hujus instituti auctor primus fuit Augustus, qui non est dedignatus reddere Populo rationes; uti cunctis liquidum esset, non privatis suis ipsius commodis, sed bono publico tantum, pecuniæ publicæ fuisse impensum*. E si appoggiaron costoro in ciò, che scrisse di tal Principe Suetonio (b): *Cum etiam magistratibus, ac Senatu domum accitis, rationarium Imperii tradidit*. Ma non avvisarono, che avendo Cicerone di quello favellato, benchè con altro nome il chiamasse, questi essendo poi stato fin dall'anno 711. dalla fondazion di Roma per opra di Marco-Antonio ucciso, per avergli scritto contro le orazioni, da noi Filippiche chiamate; non poteasi per tal luogo di Suetonio dedurre, che lo avesse la prima volta Augusto formato, per far conoscere a' magistrati ed al Popolo lo stato, in cui era sotto di esso l'Imperio: imperciocchè nell'anno 731. dalla fondazion di Roma tal fatto esso Suetonio arreca; onde dir più propriamente si deve, che già prima nella Repubblica l'uso di tal libro eravi per la necessità da Cicerone avvisata, e che indi dopo Augusto per la già detta ragione il rinovò; come ancora avendolo poscia l'Imperador Tiberio per qualche tempo intermesso, fu al fine dall'Imperator Caligola restituito (c).

Venne ancor questo gran libro *Breviarium* detto, come Pancirolo ne avvisa (d). *Breviarium autem, quod nunc vulgò dicitur, ait Seneca lib. 5. Epist. 39. cum latinè loqueretur, Summarium vocabatur*. Onde Budeo saviamente a quello lo uguagliò, che Stato generale del

I Re-

(a) *Pitisc. in lexicon. in verb. Breviarium.* (b) *Sueton. in Aug. c. 28.*
(c) *Sueton. in Calic. c. 16. n. 13.* (d) *Pancirol. in præfat. notit. Imp. Orient.*

Regno diceſi (*a*). Sempre mai tal libro neceſſario fu alla conſervazion dell' Imperio riputato, che dagl' Imperadori con gran ſtudio ſe ne ſerbò inviolabilmente l'uſo; tantochè l' Imperador Coſtantino il facea, qual gran teſoro, nella ſua biblioteca conſervare, come Guido Pancirolo ce l' atteſta (*b*). *Simile opus Conſtantinus Imperator ex Leone Philoſopho genitus, Romano filio, & ſucceſſori reliquit, in quo ſummam totius Imperii, ſociorum omnium fœdera, hoſtium vires, rationes, & conſilia explicuit: Id apud ſe in bibliotheca, tanquam theſaurum, ſervatum fuiſſe Egnat. ſcribit in Conſtant. quod, & ſi diligenter perquiſito, nunquam potuit inveniri* (*c*), e ſi legge preſſo Kochier, che quello venga or da' Veneziani conſervato: *Quem librum Veneti nimio diligentius ſervant, quam Pici ſuum aurum*. E Maſſimiliano Fauſto ci aſſicura, che ancor Carlo Magno il detto libro, *Rationario*, denominato tenea (*d*).

66. *Magiſter officiorum, e ſuo impiego.*

Ma pria che noi paſſiamo innanzi a ragionar dell' altra forma di governo, che Auguſto alle Provincie diede, parci quì proprio di un altro ſupremo magiſtrato diviſare; *Magiſter Officiorum* detto, il quale a' tempi dell'Imperador Nerone ſurſe, come Gutero ci avviſa (*e*). E in vero ſtimiamo proprio quì di queſto favellare; poichè coll' andar del tempo quaſi compagna fu tal dignità a quella del Queſtore: tantochè nel Codice Teodoſiano ſotto l'iſteſſo titolo vengono entrambi regiſtrati (*f*): onde con ragione ebbe a dire il detto Gutero: *Quare ſociæ iſtæ dignitates eodem titulo in C. Theod. continentur*, e altrove egli, appoggiato all'autorità di Ammiano Marcellino, lo ſteſſo conferma: *Non me fugit, Caſares Magiſtrum Officiorum habuiſſe, ut Quæſtorem*. Queſto grande

(a) *Budeus in tit.ff.de Offic.Quæſtor.* (b) *Pancirol.loc.cit.*
(c) *Theſaur.Politic. Aphoriſm.lib.2. c.21. n.4.*
(d) *Maxim.Fauſt.in conſ.pro Ærar.* (e) *Gutber. de Off.Dom.Aug.lib.2.c.20.*
(f) *l.2. C.Theod.de Quæſt.& Magiſtri Officior.*

de uficiale ebbe ancora dipoi il titolo di *Comes*, ed ebbe il pensiero di tenere il primo libro *Majus laterculum* detto. Invigilava ancor egli a' costumi e alla disciplina di tutti gli uficiali, che l'Imperial Palagio servivano. Ecco come la diloro autorità il mentovato Gutero ci attesta (a). *Magister Officiorum, & ex delegatione Principis, & jure magistratus varia judicia exercebat. Nam in magistri Officiorum judicio, quoties jussio Principis emanarit, in pecuniariis causis, sive in suburbanis degerent, respondere debuerunt l. 2. C. ubi Senator, vel Clarissim. Præterea Magistrum officiorum Judicem sortiuntur Cubicularii Augusti, & Augustæ l. 3. C. de Præposit. Sacr. Cubicu. (Ille etiam Judex est silentiariorum, & memorialium omnium l. 3. C. de Castrensian.) ut Scholarium l. fin. C. de priv. & l. Scholar., & Decurionum, & eorum, qui in Sacris Scriniis militant l. 9., & 11. C. de proxim. Sacr. Scrin., & agentium in rebus post Ducenæ, vel Centenæ gradum, qui apud illum respondere tenentur l. 4. C. de agentib. in rebus; tam in Civilibus, quam in Criminalibus causis; Denique totius Palatii cura ad Magistrum officiorum pertinet, cui etiam fabricarum, & limitum cognitio mandata est. Est enim Judex fabricensium, & Ducum limitaneorum, eorumque qui Castris præpositi sunt l. 8. C. de diver. off.* Tal dignità soleasi per lo più o ad un gran Giureconsulto, o ad un gran Filosofo conferire, e a questo uficio dopo quello del Gran Cancelliero assomigliossi.

67. *Italia viene in altra forma da Augusto divisa, e vi accresce il numero delle Colonie.*

Augusto ancora, siccome in altra forma la città di Roma divise, così pure altra divisione all'Italia tutta diede: imperocchè non solamente questa per consiglio di C. Mecenate in undici Regioni divise (b), ma vi fondò 32. Colonie, nelle quali spesso egli andava, e varie opere pubbliche vi stabilì; perchè maggiormente celebri divenissero, e quasi per dignità alla città di Roma adeguolle: tantochè ordinò, che ciascheduna Colonia, ne'

 gior-

(a) *Guther. loc. cit. fol. 475.* (b) *Plin. lib. 3. cap. 15. Strab. lib. 4.*

giorni pe'Comizj stabiliti, dovesse in Roma i suoi Decurioni mandare, i quali come gli altri cittadini Romani il voto dassero. E saggiamente avverte Casaubono in questo luogo di Suetonio, che sebbene avute avessero quasi tutte le città d'Italia prima di Augusto tal dritto de' suffragj, e i privilegj alla città di Roma simili, nel dare i voti ne' Comizj; non però di meno per l'incomodo di potere i di loro abitanti ivi andare, quasi infruttuoso e inutile tal privilegio loro riusciva: perciò Augusto fù quello, che tal modo inventò, che ciascheduna mandar in Roma per tal fine i suoi Decurioni potesse (a): *Universa Italia ante Augustum Civitatis jus habuit: ergo & suffragiorum: sed quia propter rei difficultatem, & molestiam veniendi Romam singulis Comitiis, pæne inane id jus fuit, nullique usui populis Italicis: propterea Augustus solerter genus hoc suffragiorum colonicorum excogitavit.* Furon tra queste Colonie molte città del Regno di Napoli annoverate, e vi fu la Città stessa di Napoli, come di questa favellando, altrove avvisato abbiamo; non però non può negarsi all'incontro, che molte altre città in questi tempi i varj loro antichi privilegj perderono.

63. *Augusto muta l'ordine de' magistrati già fin allora al governo delle Provincie destinati.*

Sotto di detto Imperadore ancor si mutò l'ordine de' magistrati, che al governo delle Provincie, già in tempo della Repubblica libera destinavansi; imperocchè, come di sopra avvisato abbiamo, coloro, che in Roma aveano il Consolato e la Pretura amministrata, soleansi così i primi come i secondi poi nell'anno appresso al governo delle Provincie inviare: e da ciò n'avveniva, che altre Consolari e altre Pretoriane furon dette (b). Ma sotto di detto Principe si variò forma, e sistema; poichè egli sol quasi la potestà tutta del Senato arrogossi; e siccome prima l'autorità intera a questo apparteneasi di deter-

(a) *Casaub. in Suet. c. 46. lit. &.*
(b) *Cic. pro Sestio, & Epist. familiar. ep. 10. Liv. lib. 4. & 7.*

terminare, quali Provincie doveano esser da' Pretori, e quali da' Proconsoli governate (*a*) fuor di quelle, ove soleansi dal Popolo essi destinare, volle Augusto poi in due specie le Provincie dividere, altre del Popolo e del Senato, altre sue le disse: onde di quelle più ricche, e più potenti, e che ne' confini dell' Imperio dimoravano, sene prese egli il comando; così ce l'avvisò Dione (*b*). *Augustus Provincias imbecilliores, ut pacificas, & belli securas reddidit Populo, validas, ut dubias, & periculo propiores, aut quibus hostes finitimi essent, aut quæ possent res per se novas moliri retinuit*. E su di tal luogo saggiamente Cesare Bullengero avvertisce (*c*): *Specie quidem ut Senatus securè Imperii pulcherrimum fructum caperet, ipse labores, & pericula sustineret, revera ut hoc prætextu Populus, & Senatus inermes, & imbelles essent, ipse solus arma haberet, & milites aleret*: e indi ne va il detto erudito autore le Provincie colla distinzion descrivendo, quali per se Augusto si prese, e quali al Popolo e al Senato lasciò. Alle sue mandò egli i Pretori a governarle, l'altre poi, che al Popolo e al Senato rimasero, questi seguitarono a destinarvi come prima i Proconsoli; ma indi dopo altra distinzione di Provincie nacque. Altre furon del Senato, altre de' Cesari dette (*d*); e a' detti magistrati tuttavia i Giureconsulti per assessori ancora si diedero, come già nella libera Romana Repubblica praticato erasi: onde nel Codice il titolo *de Assessoribus* si legge.

69. *Procuratores Cæsaris da Augusto nelle Provincie destinati, e loro impiego.*

Augusto ancora destinò nelle Provincie altri ufficiali, che *Procuratores Cæsaris* chiamati furono, e similmente ancora *Procuratores Principis* (*e*), ovvero *Procuratores Imperii* (*f*): altri di questi egli dall' ordine de' Cavalieri,

(a) *Cic. pro dom. sua, & Orat. de Prov. Consul.*
(b) *Dio. lib. 53. pag. 44. Camplan. loc. cit. de Offic. Proconf.*
(c) *Bulleng. de Imp. Rom. lib. 2. c. 2. litt. C.*
(d) *Perez. in C. in tot. de Off. Proconf.*
(e) *l. abesse ff. ex quib. caus. ma.* (f) *l. fin. ff. de Jur. Fisci.*

ri, altri da' Liberti trascelse. Di essi così favella Dione (a): *Procuratores, ita enim appellamus eos, qui publicos redditus colligunt, erogantque in omnes Provincias, tam suas, quam Populi, Cæsar mittit quosdam ex Equitibus, quosdam e libertis*. Augusto ancora ne istituì in alcune Provincie altri di questi, che avean l' amministrazione delle robe fiscali, ma nessuna giurisdizione esercitavano; non però l' Imperador Claudio poi l' autorità loro aggiunse, di giudicar nelle cause, che tra il Fisco, e privati agitavansi. Così Suetonio ce l' attesta, al quale si uniforma Tacito (b): *eodem anno sæpius audita vox Principis, parem vim rerum habendam a Procuratoribus suis judicaturum, ac si ipse statuisset. Ac ne fortuito prolapsus videretur, Senatus quoque consulto cautum plenius quàm antea, & uberius*; e questo viene ancor dal Giureconsulto Ulpiano confermato (c).

70. *Razionali quale cura avessero.* Differivano non però questi uficiali dagli altri *Razionali* detti; poichè questi solamente delle robe private del Principe la cura aveano, come a lungo Samuel Pitisco (d) il dimostra.

In Egitto destinò ancora il detto Principe altro special Governatore, che Prefetto Augustale fu detto, che fu al governo di tal Provincia inviato. Surfero ancora a questi tempi i Vicarj, che soleansi dagl' Imperadori in luogo del Prefetto Pretorio in alcune Diocesi inviare, le quali più Provincie in se conteneano. Giudicavan essi nelle cause civili di quelle; e altre giurisdizioni aveano, che da Antonio Perez a minuto descrivonsi (e).

71. *Città particolari dell' Imperio, come in questi tempi si governassero.* Avendo finora noi ragionato de' magistrati e uficiali principali, che da Augusto furono al governo delle Provincie destinati, egli è ora dovere, che favelliam con bre-

(a) *Dio lib.53.* (b) *Tacit.ann.XII. pag.190. edit. Parif.*
(c) *l.1. ff.de off.Proc.Cæfar.*
(d) *Pitifc.lexic.antiq.Roman in Verb.Proc. Cæfar.*
(e) *Perez in C.lib.1. tit.38. de Off.Vicar.*

brevità e diſtinzione inſieme del particolar modo, come le città di quelle in queſti tempi governavanſi; tantopiù, che colla mutazion dell'Imperio, quaſi tutta l'antica e varia condizione mutarono, come di ſopra avviſato abbiamo.

In eſſe adunque, come prima, i Decurioni continuarono; de' quali già brevemente altrove n'abbiam l'immagine rappreſentata, allor che delle Colonie ragionammo. Queſti a guiſa di Roma dell'ordine nobile erano, e tal dignità a' figliuoli trasferivano: ed eleggevanſi nella guiſa, che Pancirolo ci atteſta (a): *Fiebant verò Decuriones a Curia, Senatoribus orbata, in curiales allecti; quod munus civibus etiam invitis, probabilem excuſationem non habentibus, deferebatur l. 2. §. ult. de Decurion.* E doveano i Decurioni a guiſa de' Romani Senatori, al dir dell'iſteſſo autore, il fondo di centomila nummi avere: *Cenſus Decurionum erat centum millium nummorum, quæ ſumma efficit circiter mille aureos illiùs temporis.* Aveano queſti il penſiero ſopra tutti i gravi affari della città, e' pubblici poderi di quella amminiſtravano; e la terza parte del di lor frutto in riſtorar le mura e i bagni della medeſima ſpendevano: e l'altre due terze parti in mantenere i pubblici Profeſſori, com'erano i Medici, e' Gramatici, e' Rettori, e altri, e ne' pubblici uſi impiegavano (b): eſſendo ſempre mai ſtato nelle Repubbliche ſavie principale il coſtume, e fermo il penſiero, che le ſcienze in tutte le lor parti fioriſſero, perchè i cittadini di quelle iſtrutti, poteſſero i proprj doveri in perfetta unione adempire. E ſiccome in Roma il Senato veniva prima da' Conſoli o dal Pretore convocato, da' quali i gravi e pubblici affari proponevanſi; così la Curia, ch'era di Decurioni compoſta, veniva da' Duumviri adunata, de' quali già di ſopra ragionato abbiamo: che

72. *Decurioni, e loro uficio.*

(a) *Pancir. de notit. utriuſque dignit. in tit. de Magiſtr. cap. 2.*
(b) *Pancir. loc. cit. c. 4.*

che quasi immagine de' Consoli erano, e per tali venivano nelle particolari città riputati; ed erano in alcune due, in altre un solo, e in altre quattro.

73. *Defensores Civitatum simili a Tribuni della Plebe di Roma.*

In ciascheduna città erano altri uficiali, che *Defensores Civitatum* vennero detti. Erano questi a guisa di Tribuni della Plebe, e dal di lei ordine eleggevansi; onde ancora *Defensores*, *Locorum Patroni*, *Parentes tenuissimarum personarum*, chiamaronsi. Eglino avean la podestà di conoscere delle picciole cause pecuniarie del Popolo, d'invigilare, che questo non ricevesse oppressioni o dalle persone potenti o da' Giudici; e una volta eletti, non poteano sotto pena di libbre 25. d'oro al di loro incarco rinunciare. Dall' Imperador Giustiniano fu poi di molto la loro autorità innalzata; tantochè non solo diede loro la podestà di giudicare delle cause, che fino alla somma di trecento aurei montassero, ma volle ancora, che espressamente non si potesse per esse a' Presidi da' litiganti ricorrere, ed ammettersi la giudicatura de' Difensori: e 'l detto Imperadore in una novella la di loro autorità a lungo descrisse (*a*); in cui osservasi, che ancora i leggieri delitti castigassero: ne' gravi però e' solo i rei carcerar poteano, ma poi al Preside della Provincia gli mandavano. Avanti di loro ancora i testamenti, e gl' istromenti, e le donazioni stipulavansi. Due uomini sotto di loro aveano, *Apparitores* detti, da noi Portieri chiamati; e questi i di lor comandi eseguivano: e al dir di Cassiodoro (*b*): de' Defensori era la cura, che le robe più del giusto prezzo non si vendessero. Invigilavano egli ancora, che i tributi da' cittadini alla di lor città si pagassero. Prima per cinque anni il di loro impiego durava (*c*); indi dopo allo spazio di due si restrinse (*d*); ma al fine, al dir del citato Pancirolo (*e*): *hodie antiquorum magi-*

(a) *Auth.de Defens.*
(b) *Cassiod.lib.3.var.*
(c) *L.in defensor.4.C.de servo.fugit.*
(d) *§.qua igitur auth.de defens.*
(e) *Panciro l.loc.cit.cap.9.*

magistratuum forma sublata, hi non sunt in usu; illis tamen quarundam urbium Syndicos, aut minores Judices, qui usque ad certam summam cognoscunt, comparare possumus. Furono i *Difensores* ancora *Syndici* detti, tanto vero, che egualmente da' Giureconsulti coll' uno e l' altro nome chiamaronsi; essendo σύνδικος in Greco l' istesso, che in latino *Actor*: e il Giureconsulto Arcadio Caresio dice (a): *Defensores quoque quos Græci Syndicos appellant, & qui ad certam causam agendam, vel defendendam eliguntur, laborem personalis muneris aggrediuntur*: e lo stesso avea detto il Giureconsulto Ermogene (b).

Specialmente ancora i Sindachi dalle città eleggevansi, qualora qualche causa pubblica promoveano, o elle venivan da altri convenute; tantochè quelli ne' giudizj l' istessa figura facevano, che i Proccuratori nelle cause de' privati (c), come appunto oggi ancora in ciascuna città o terra il Sindaco eleggesi, che tal facoltà tra l' altre esercita. 74. *Sindaci delle città, e loro uficio.*

In ciascheduna città ancora erano altri particolari uficiali, *Susceptores* detti; questi il pensiero avean di esiggere i tributi, che da' cittadini si pagavano, e di pagare i debiti pubblici. Eran essi ancora dalla Curia eletti, come l' Imperador Graziano cel dice (d). 75. *Susceptores, e lor pensiero.*

V' eran pure altri, *Curatores Reipublicæ* chiamati, i quali venivano da' Duumviri trascelti, e sovrastavano a coloro, che le rendite de' fondi, e 'l danajo proprio della città esiggevano (e): doveano anche le di lei robe, da' privati occupate, ricuperare (f): e altri pensieri aveano, dal Pancirolo riferiti (g). 76. *Curatores Reipublicæ e loro uficio.*

Erano insieme nelle città altri, *Curatores annonæ* denominati, i quali a guisa degli Edili di Roma, al dir del 77. *Curatores annonæ, e loro incarico.*

K Giu-

(a) *L.ult.§.defens.ff.de muner.& honorib.* (b) *Hermog.l.1.ff.eodem.*
(c) *L.1.in fin.& l.item eor.6.§.ult.ff.quod cujusq.univ.nom.*
(d) *L.exactor, C.de susceptor.* (e) *L.1.§.1.ff.quod cujuscumq.univ.nom.*
(f) *L.3.§.1.ff.de admin.rer. ad civ.pertinent.* (g) *Panicirol.loc.cit.cap.11.*

Giureconsulto Papirio Giusto (*a*): *Pecunia ad annonam destinatum, distractis rebus, Curatorem exigere debere*: onde il dilor principal pensiero erasi lo invigilare, che il grano, l'oglio, e l'altre cose pel vivere necessarie nelle città non mancassero.

In esse pure erano altri *Episcopi*, e altri *Sitonas*, e *Olearios*, detti, che simile e 'l nome e lo impiego aveano a quei, de' quali sopra ragionato abbiamo; allor che degli Edili di Roma parlammo.

78. *Curatores Kalendarii, & diversorum officiorum quali fussero.* Furono parimente in quelle altri uficiali, che *Curatores Kalendarii, & diversorum negociorum* chiamavansi: questi il pensiero aveano di dare ad usura quel danajo, che da' pubblici fondi delle città riscotevasi, il quale alle necessarie spese sopravvanzava; perchè ozioso non rimanesse: onde le pubbliche rendite maggiori divenissero; come a lungo il di loro impiego il citato Pancirolo descrive (*b*). Nondimeno questa carica trall'onorate riputata non era, come il Giureconsulto Arcadio l'attesta (*c*): *Kalendarii* (dice egli) *quoque curatio, & quæstura in aliqua civitate inter honores non habetur, sed personale munus est.*

79. *Zigostates, e loro impiego.* Ravvisavansi ancora in ciascheduna città altri *Zigostates* detti, de' pesi e del valor degli argenti intendenti; e aveano essi il pensiero di decider le quistioni, che circa alla quantità, e valore dell'oro, e dell'argento, e delle monete nascevano (*d*).

80. *Irenarchi, Limenarchi, Arcati, e Tabularj, e loro cariche.* Erano pure in quelle gl' Irenarchi, che eran destinati da' Decurioni per capi de' soldati, stazionarj detti, che fissi star doveano ne' territorj delle città, ove eran posti, per invigilare a' ladronecci, sedar le risse, avvisare a' Presidi della Provincia i facinorosi, e i delitti gravi, che questi commettevano; come Pancirolo a lungo de'

(a) *L.ult.§.item rescripserunt ff.eod.* (b) *Pancir.loc.cit.cap.14.*
(c) *L.ult.ff.de muner.& honor.*
(d) *L.1.C.de Ponderat.*

de' detti *Irenarchi* ragiona (*a*). Erano pure in altre città i *Limenarchi*, i quali da capi reggevano quei soldati, che ancor destinati venivan ne' porti di esse, per tener lontani i pirati, e per invigilare a' ladri, e che non si trasportasse oglio, vino, grano, o ferro a nemici dell'Imperio, come l' allegato Pancirolo a distesò l' ufizio del Limenarca discifra (*b*).

Nella città parimente vi erano i *Tabularj*, che i nomi de' cittadini, i quali i tributi pagavano, in un pubblico libro descriveano (*c*). E altri ancora *Scribæ* denominati, i quali gli atti, che facevansi da *Duumviri*, e *Defensori* notavano; onde di essi favellando il Giureconsulto Arcadio disse (*d*): *Scribæ magistratuum personali munere serviunt*.

81. *Censuales, e loro impiego.*

Vi furono oltre a' Tabularj altri, *Logographi* ancor detti, ovvero *Censuales* denominati. Questi sotto a colui, che *Magister Census* s' appellava, i pubblici monumenti notavano, e appresso di essi i testamenti si aprivano e pubblicavansi (*e*). Ma principalmente il di lor pensiero era, come Pancirolo avvertisce, di descrivere il patrimonio di ciascun cittadino, per potersi a proporzione il di lor censo stabilire (*f*). Altri particolari uficiali ancor eranvi, de' quali tutti con somma chiarezza esso Pancirolo a minuto ragiona.

82. *Adriano Imperadore fa dal Giureconsulto Salvio Giuliano formar l' Editto perpetuo.*

Dopo di aver noi abbastanza di Augusto ragionato, e tralasciando di favellar di altri Cesari, che questo seguirono, poichè poco o nulla e la Romana Giureprudenza, e i magistrati variarono; ci fermeremo alquanto del grande Imperadore Adriano a favellare, avendo questo gran Principe molto e l' una e gli altri variati. E' fu quello adunque, che altro sistema alla Giureprudenza dar volle. Formavasi questa allora dalle leggi delle XII. Tavo-

(a) *Pancirol. de magistrat. municip. cap. 18.* (b) *Pancirol. loc. cit. cap. 19.*
(c) *L. 1. C. de exact. Tribut.* (d) *L. ult. §. magistro bori. ff. de muner. & honor.*
(e) *L. testam. 18. C. de testam.* (f) *Pancirol. loc. cit. cap. 21. in fin.*

le, da' *Decemviri* stabilite; da' *Plebisciti*, dal Popolo Romano nel tempo della libera Repubblica formati; da' *Senatus Consulti*, già dal Senato profferiti; e da' *Responsi* de' Giureconsulti, e da altre loro sentenze in varj libri da essi registrate, le quali ancor forza di legge aveano, e specialmente dopo di Augusto, il quale, come di sopra dicemmo, con ispecial suo editto ordinò, che non potessero quegli senza special privilegio dell' Imperadore tal facoltà esercitare. Aggiungevansi molte costituzioni ancora degl' Imperadori, e specialmente infiniti Editti de' Pretori, i quali, benchè prima annuali si fossero: tantochè Cicerone gli appella *lex annua* (a); nondimeno dalla legge Cornelia, *perpetui* si dichiararono, come ancora altrove avvisammo.

Adriano adunque considerando, quanto tali Editti fossero di giustizia ripieni, e quanto da' Giureconsulti illustrati, diede il pensiero al Giureconsulto Salvio Giuliano, che gli avesse tutti in ordine uniti, con aggiugnervi le interpretazioni lor date da tempo in tempo; e vi avesse ancora aggiunti altri nuovi Editti: che al dir dell'erudito Gravina (b) *in nostris legibus novæ clausulæ vocantur*. Sì gran Giureconsulto il tutto in ordine dispose; tantochè giustamente meritò d' esser chiamato da Giustiniano *Edicti Prætoriani ordinator*, e altrove *Edicti perpetui subtilissimus conditor* (c).

Un corpo poscia Adriano formonne, ed *Editto perpetuo* denominollo; dal quale in vero la principal parte della nostra Giureprudenza sorse: come l'erudito Giacomo Gottofredo avvisò; poichè a simiglianza degli antichi Editti, gli altri Giureconsulti, che in appresso seguirono, tutto il loro studio alla interpretazion di quello posero, come le opere di Paolo, e di Ulpiano *ad Edictum* lo attesta-

(a) *Cicer. in Verrem.* (b) *Gravin. de ortu, & progres. jur. civil. n. 38.*
(c) *L. 1. § si pater ff. de vent. in posses. mitten. l. penul. C. de condit. indeb. l. 2. de veteri jure enucleando.*

teſtano: e oggi è la più bella parte, che ne' libri di Giuſtiniano racchiudeſi; in cui, benchè diviſo in varj luoghi, tale Editto leggaſi; non però l'erudito Giacomo Gottofredo lo ha nell' antico ordine diſpoſto (*a*), e già prima di lui ancor di quello molti monumenti Guglielmo Ranchino raccolti n' avea.

83. *Avvocato del Fisco da Adriano istituito.*

Adriano ancora fu il primo, che l'Avvocato del Fiſco iſtituito aveſſe (*b*): Queſti non ſolo nel conciſtoro del Principe difendea le cauſe, in cui il Fiſco avea intereſſe; ma innanzi a' Prefetti della città, e di altri magiſtrati per gl' intereſsi di quello aſsiſteva. Il Prefetto Pretorio due Avvocati Fiſcali avea, al dir di Gutero: *Duos autem Præfectus Prætorio fiſci Patronos habuit, qui paribus dignitatibus & inſignibus utebantur*. Ancora in appreſſo a' Preſidi delle Provincie il Fiſcale aſſegnoſſi; perchè innanzi di eſſi gl' intereſſi del Fiſco promoveſſe: tantochè ſtabilito dall' iſteſſo Adriano ne venne, che le cauſe, ove ragion di quello vi foſſe, ſe mai deciſion da' Giudici profferivaſi, ſenza eſſer l' Avvocato Fiſcale inteſo, di neſſun valore ſi riputaſſe (*c*): e lo ſteſſo ordine confermò dopo l'imperador Antonino Pio (*d*). *Quare ſi ſine fiſci Advocato pronunciatum ſit, nihil actum eſt, & ideo ex integro cognoſci poteſt*.

Quello adunque, che a tal carica aſcendeva, per due anni l' eſercitava, e gli venivan in ciaſchedun anno ſecento ſoldi dal pubblico erario nel principio del meſe di Ottobre pagati (*e*), e così in appreſſo ſeguitò il coſtume; tantovero, che dopo di aver egli due anni tale ufizio eſercitato, al Conciſtoro del Principe per ſuo Conſigliero annoverato ne veniva, o pur di altra dignità riveſtito era: onde rare volte, come il detto autore avvertiſce, all' avocazia ritornava. Tal

(a) *Gothofr. in manual.* (b) *Spartian. cap. 20. Panvin. de civ. Imp. c. 64. Guther. de off. dom. Aug. lib. III. cap. I. Sardus de morib. Gent. II. 16. Blond. Triumph. Rom. 4. Pitiſc. lexic. Antich. Rom. in verb. Advoc. Fiſc.*

(c) *L. 3. §. Divus ff. de jur. Fiſc.* (d) *L. 7. ff. eod.*

(e) *Buleng. de Imp. Rom. Alciat. in eod. pag. 123.*

Tal ſommo impiego fu da' primi uomini ſoſtenuto, tra gli altri dallo ſteſſo Imperador Severo, allor che privato era, come coll' autorità di Sparziano l'allegato Gutero ci avviſa (a): *Hos inter Papinianum noſtrum conſpicio, qui Imperatori Severo, cui affinitate, & ſtudiorum cognatione junctus erat, cum Severus adhuc privatus eſſet, in Fiſci Advocatione ſucceſſit, Spartianus in Caracal. C. 2. Uterque Scævolam præceptorem habuerunt*: e indi dopo eſſo Severo alla ſuprema dignità d'Imperadore aſceſe. Fu egli dall'Imperador M. Antonio al Fiſcalato promoſſo, al dir di Sparziano (b): *Severum M. Antonius ad Fiſci Patronatum delegit ex formula forenſi*: nondimeno altri leggono queſte ultime parole, ſecondo Gutero (c) criticamente avviſa: *Ex formulario. Apud quem*, (parlando queſto del luogo ſudetto di Sparziano) *alii ex formulario legunt: quam lectionem non rejicio, cum idem ſignificet; ſed mihi formula forenſis magis placet, ut error tollatur eorum, qui formularium, forenſem legulejum interpretantur*.

Venivan in que' tempi all'avviſo di tale autore, *Formularii* tutti gli Avvocati detti; perocchè ancor duravan le antiche e certe formole, da cui tutte le azioni componevanſi, come Valerio Maſſimo il dimoſtra, di Aulo Ceſellio ragionando (d), e vengono dal detto Gutero (e) le di lui parole riferite: *Qui juris civilis ſcientia clarus periculosè contumax fuit; nullius enim, aut gratia, aut auctoritate compelli potuit, ut de aliqua earum rerum, quas Triumviri dederant, formulam componeret*.

Furono già, come di ſopra avviſato abbiamo, certe formole in pubblico ſcritte, dalle quali tutte le varie azioni formavanſi, acciocchè neſſuno in proporle erraſſe; come Cicerone l'atteſta (f): poichè ſtabilito veniva, che ſe

(a) *Guther. loc. cit.*
(b) *Spart. in Geta.*
(c) *Guther. loc. cit.*
(d) *Valer. Max. lib. 6. cap. 2.*
(e) *Guther. loc. cit.*
(f) *Cicer. pro Roſcio Comed.*

ſe in una ſillaba di quelle alcun errava, ogni ragion perdea: tantovero che gli attori ſolean portare a forza i rei innanzi alla caſa del Pretore, ove eran elle regiſtrate, perchè ivi leggendo quella, che propor volcano, non erraſſero; onde in Plauto leggeſi (a): *Collum obſtringe, abduce iſtum in malam crucem*, qual coſtume viene dallo erudito Struvio riferito (b). Non però poi il ſaggio Imperador Coſtantino, avviſando quanto tal ſuperſtizione foſſe alla giuſtizia pregiudiziale: perchè dovea taluno la ſua chiara ragion perdere, perchè nel pronunciar l'azione, in una ſillaba nella di lei formola errava; perciò in una ſua legge eſpreſſamente tal rigore abolì (c): *Juris formulæ*, ordinò egli, *aucupatione ſyllabarum inſidiantes, cunctorum actibus, radicitus amputentur.*

84. *Provincie d'Italia ricevono altra diviſione, e magiſtrati da Adriano.*

Adriano ſteſſo pensò ancor poi ad altra diviſione le Provincie d'Italia ſottoporre; poichè eſſendo prima in undici Regioni diviſa, mutò quella in diciaſſette Provincie, e ſiccome Auguſto la Sicilia, la Corſica, e la Sardegna dall'Italia diſgiunſe, Adriano a queſta unille. Mutò ancora de' Governatori di quelle l'ordine. Creò egli quattro Conſolari, a ciaſcun de' quali furono due Provincie ſottopoſte; e di ſette altre Provincie ancora a' Preſidi diede la cura, avendo dato altresì altra diſpoſizione alle Provincie, ch'eran fuori d'Italia a lui ſottopoſte. Quindi avvenne, che ciò che ora è Regno di Napoli detto, venne allora in quattro Provincie diviſo. La prima fu la Campagna al Conſolare ſottopoſta: la ſeconda la Puglia e la Calabria: la terza la Lucania e gli Bruti, a' Correttori ſubordinate: la quarta il Sannio al Preſide deſtinata; come a minuto tuttociò l'erudito Pancirolo diviſa (d). E ben queſte Provincie tutte alle dette leggi de' Romani eran allor ſottopoſte, nè altro dritto in eſſe rico-

(a) *Plautus Curcul. act. 5. sc. ult.* (b) *Struvius hiſtor. jur. Rom. cap. 1. §. 50.*
(c) *L. 1. C. de formul. & interpret. ſublat.*
(d) *Pancir. in notit. Imperat. Occident. Comment. cap. 49. & ſeq.*

riconoſcevaſi, fuorchè alcune private leggi, che qualche città riteneva. Queſta nuova forma di governo tolſe molto i privilegj di Municipio, e di Colonia, che prima le città di dette Provincie godeano; eſſendo affatto ancora a queſti tempi la terza ſpecie di città confederate ſpenta.

85.
Antonino Pio Imperadore eccede il privilegio della cittadinanza Romana all'Imperio tutto.

Regnando nondimeno poi Antonino Pio, queſti per promover ſempre più l'idee de' ſuoi Ceſari anteceſſori, e per ridurre affatto a Monarchia l'Imperio; pensò di render comuni agli abitanti dell'Imperio tutti que' Privilegj, che prima i ſoli cittadini Romani godevano (a): e quindi avvenne, che queſti di ogni diſtinzione privi, come gli altri tutti, ad Antonino, e agli altri Ceſari in appreſſo ſoggetti rimaſero; onde ſaviamente il P. S. Agoſtino (b) ebbe su di ciò a dire, che il detto Imperadore volle fare con tal diſpoſizione: *Ac ſi eſſet omnium, quod erat ante paucorum*. E meglio di tutti lo ſpiegò Rutilio Numaziano (c) in queſti verſi.

Feciſti patriam diverſis gentibus unam,
Profuit injuſtis; te dominante capi.
Dumque offers victis proprii conſortia juris;
Urbem feciſti, quod prius orbis erat.

86.
Coſtantino il grande traſporta la ſede dell' Imperio in Coſtantinopoli, e forma nuovi magiſtrati a reggere l'Italia.

Succeduto indi dopo molti Ceſari Coſtantino il grande all'Imperio, pensò egli di dividerlo in due parti, in guiſa che poteſſe eſſer ſeparatamente da' due Imperadori governato: intrapreſa, che non mai eraſi da' ſuoi anteceſſori tentata, come cel dice il Rutilio (d): *Quod quidem nunquam antea factum eſſe memoratur*. Avendo il detto Imperador accreſciuta in Oriente la famoſa città, che dal ſuo nome fu Coſtantinopoli detta; per renderla emula a Roma, ſtabilì in quella non ſolo molti degli antichi magiſtrati, che in queſta erano; ma diverſi ancor nuo-

(a) *L. in Urbe Roma 17. ff. de ſtat. homin.*
(b) *Auguſtin. lib. 5. de Civit. Dei cap. 17.*
(c) *Rutil. lib. 162. itinerum*; (d) *Rutil. loc. cit.*

nuovi vi creò, de' quali quì appreſſo un brieve ſaggio daremo, perchè co' noſtri molta ſomiglianza hanno.

87.
Coſtantino diviſe il grande uficio di Prefetto Pretorio, e partendo l' Imperio in quattro parti, a ciaſcheduna un ſupremo uficiale ſopra gli altri deſtinò.

In Conſtantinopoli ancora sì gran Principe la ſua ſede fermò, laſciando in Occidente, che il Prefetto Pretorio il governaſſe; da ciò n' avvenne, che non ſolo Roma, ma le Provincie d' Italia molti privilegj perderono di que'pochi, ch'eran loro rimaſti: e in eſſe ancor l' autorità de' magiſtrati a diſmiſura crebbe, da' quali venivano i Popoli oppreſſi, e la giuſtizia malmenata ravviſavaſi: perciò il detto Imperadore, per darvi al fin riparo, queſte noſtre Provincie a' nuovi magiſtrati, e a varia diviſione ſottopoſe.

Egli per prima avvisò, che ſovvente il Prefetto Pretorio, per la grande autorità, che su dell'Imperio eſercitava, aveaſelo ſpeſſe fiate uſurpato; imperciocchè era egli, come già detto abbiamo, il ſommo, che dopo i Ceſari la piena autorità su di tutti ritenea *(a)*: davaſi ad eſſo lui dall' Imperadore la ſpada per ſegno della ſua grande autorità *(b)*; avea ſotto di se i Vicarj, i Rettori delle Provincie, i Conſolari, i Correttori, i Preſidi, e a' Magiſtrati di quelle tutte ſovraſtava: Con ſomma ragione in vero Coſtantino sì gran magiſtrato in più perſone partì; onde l' Imperio tutto in quattro climi diviſe, che furono l' Oriente, l' Illirico, le Gallie, e l' Italia: e a ciaſcheduno di eſſi deſtinò egli tanti ſupremi uficiali, che ancor col nome di Prefetto Pretorio volle, che ſi poteſſer chiamare *(c)*.

Il Prefetto d' Italia nondimeno ebbe ſotto di se altri immediati amminiſtratori; imperciocchè fu quella in due Vicariati diviſa: l' uno di Roma, le di cui Provincie furon poi ſuburbicarie dette: l' altro d' Italia nominato. Del primo adunque la ſede fu già Roma, e dieci Provincie ſotto la di lui amminiſtrazione deſtinate ne furo-

L no;

(a) *Guther. de off. dom. Auguſt. lib. 2. cap. 1.* (b) *Plin. in Panegir.*
(c) *Guther. loc. cit. cap. 2.*

no; la Campagna, la Puglia, la Calabria, la Lucania, e' Bruzj, e'l Sannio, come ancora l'Umbria, e l'Etruria, il Piceno Suburbicario, la Sicilia, e la Sardegna, la Corfica, e la Valeria.

Al Vicario d'Italia poi fu la città di Melano per sede destinata, ed ebbe ancora altre Provincie a se sottoposte.

Ebbero pure ambedue questi Vicarj altri inferiori magistrati, che ciascheduna Provincia governavano; nè per questo si variò in nulla la di lor divisione, già dall'Imperadore Adriano fatta: imperciocchè, altre vennero da' Consolari, altre da' Correttori, altre da' Presidi amministrate, che tutti da' Vicarj dipendenti erano; quindi avvenne, che la Campagna veniva da un Consolare governata, che in Capoa allor la sua residenza facea. Fu il Sannio ad un Preside soggetto; la Puglia, e la Calabria furon da un sol Moderatore, ovver Correttore rette, come ancor la Lucania, e' Bruzi.

88. *Costantino dichiarando i Patrizj della suprema gerarchia abbassa maggiormente i Consoli.*

Mutò ancor l'Imperador Costantino di molti antichi magistrati e l'ordine e la dignità, e oltre del Prefetto Pretorio, di cui già ragionato abbiamo, i Consoli sotto di esso molto abbassati restarono, e ben già prima presso degli altri Imperadori avean eglino quell'antica autorità perduta, e solo un'ombra n'era loro rimasta; poichè solean quelli più Consoli in un istesso anno creare: tantochè l'Imperador Comodo venticinque in un istesso tempo n'elesse (*a*), e spesse fiate ancora a lor voglia tral tempo del loro esercizio li rimoveano, come a minuto il savio Perez li descrive (*b*). Sotto Costantino poscia maggiormente la consolar dignità abbassata ne venne, allorchè egli per somma e grande una nuova ne istituì, che ***Patriziato*** chiamolla. Vennero dunque i Patrizj, ***Imperatoris Patres, & in illius Concilium*** riputati (*c*). Tantochè

(a) *Dio. lib. 43.* (b) *Perez in lib. 1 . tit. 3. de consul.*
(c) *Perez loc. cit.*

tochè colui, che a tal ſupremo grado aſcendea, veniva incontanente dalla patria podeſtà diſciolto *(a)*. Era il Patriziato perpetuo, nè potea ad eſſo alcuno ſormontare, ſe prima non aveſſe grandi impieghi dell'Imperio con gloria eſercitato; onde con ragione l'Imperador Valentiniano ordinò *(b)*, che il Conſole più nuovo della dignità di Patrizio riveſtito, all'antico precedeſſe.

89. *Præpoſitus ſacri cubiculi da Coſtantino iſtituito, ſuo carico, e degli uficiali ad eſſo ſubordinati.*

Avanzò pure Coſtantino molto di dignità il ſupremo uficio del *Præpoſitus ſacri cubiculi*; poichè cotanto grande uficiale a' tempi dell'Imperador Domiziano ancor nell'Imperial Corte egli era, come Suetonio di eſſo favellando atteſta *(c)*. Ebbe queſto uficiale il penſiero ſotto Coſtantino della camera e del letto dell'Imperadore, e nella ſtanza appreſſo di lui dormiva; tantochè ſi rendea maggiormente ragguardevole, perchè potea con libertà e a ſua voglia dal medeſimo andare, e avea ſotto di se tutti coloro, che 'l Principe ſervivano, come ſi erano il *Primicerius ſacri cubiculi*, il *Comes domorum*, il *Comes caſtrenſis*, e l'altro *ſacræ veſtis* detto, come ancor tutti gli altri, che del ſecondo ordine erano, i quali vengon dall'avviſato Perez deſcritti *(d)*.

Creò parimente il detto Imperadore in Coſtantinopoli il Queſtore del Sacro Palazzo, già fin da Auguſto in Roma eletto, come di ſopra al num. 69. avviſato abbiamo; e fu ſempre mai riputato ancora in Coſtantinopoli di grande onore tale uficio: tantochè il Giureconſulto Tribuniano dall'Imperador Giuſtiniano decorato ne fu. Altri uficiali minori ſotto di se ebbe il Queſtore. Queſti furono, e' *Magiſtri ſacrorum ſcriniorum*; e' *Magiſtri memoriæ*; *&* *Capitulorum Magiſtri*, e altri *Magiſtri libellorum*, de' quali tutti a minuto Perez ragiona *(e)*.

 Sta-

(a) *§.filiusfam.inſtit.quib.mod.jus patriæ poteſt.ſolvitur.*
(b) *l.1.C.de Conſul.* (c) *Sueton.in Domit.cap.16.*
(d) *Perez in tit.C.de Præp.ſacr.cubic.*
(e) *Perez in tit.de Magiſt.ſacr.ſcrin.*

90. *Primicerius Notariorum da Costantino creato, sua autorità, e suoi uficiali subalterni.*

Stabilì Costantino insieme in Costantinopoli altro supremo uficiale, *Magistri officiorum* detto; già in Roma da Nerone creato, come altrove al num. 71. dimostrato abbiamo.

Altro grande uficiale creò Costantino, *Primicerius Notariorum* chiamato; fu questi della dignità Proconsolare decorato, e veniva tra' primi uficiali descritto nella prima tavola cerea: poichè già era degli antichi il costume, di scrivere nella cera su di tavole stesa; donde nacquero le formole di parlare: *In prima, & secunda, & ima cera*; tantochè Suetonio nella vita di Cesare così dice (a) *novissimo testamento tres instituit hæredes sororum nepotes &c., & reliquos in ima cera*: quindi avvenne, che il detto grande uficiale fu il *Primicerius* detto. Avea questi il pensiero di tener registrati i magistrati tutti secondo gli ordini, e l'autorità, che aveano; poichè erano essi in questi tempi in quattro ordini distinti, di *Illustres*, *spettabiles*, *clarissimi* (nondimeno tal titolo negli antichi marmi qual sommo si vede ancora a' Consoli dato), e *perfectissimi*: la qual distinzione però in appresso fu variata e confusa (b). Avea ancora il Primicerio sotto di se tre altri gradi di Notaj: I primi eran *Tribuni Prætoriani*, *& Notarii* denominati (c), ed erano ancora, al dir di Cassiodoro, (d) *Candidati* detti, e la dignità de' *Conti* aveano. I secondi eran semplicemente detti *Tribuni & Notarii*: e questi avean la dignità de' *Vicarj*. Finalmente i terzi eran chiamati *Notarii familiares*, ovvero *domestici*, i quali godean l'ordine o dignità consulare. Ma grande era la differenza tra questa specie di Notaj, e quegli già *Tabularj*, e gli altri *Tabelliones* da' Romani detti: poichè i primi nella segretaria del Principe dimoravano, le di lui risposte, e'negozj più segre-

(a) *Sueton. in Cæsar. c. 83.*
(b) *Perez in tit. C. ut dignit. ordo servetur.*
(c) *C. Theod. l. 3. 3. de Primic., & notar.* (d) *Cassiod. lib. 4., ep. 4.*

ſegreti trattavano; ma all'incontro queſti ſecondi; ſe ſi vuol parlar de' Tabularj, aveano il penſiero de' pubblici archivj, e degl' iſtrumenti, e de' monumenti delle coſe ſtabilite; e venivano *Tabularj* detti, imperciocchè il luogo ove quegli ſerbavanſi *Tabularium* ſi chiamava, e da' Greci *Grammatophilacium*, ovvero *Archivium* (a), e ſovente ſoleaſi la cura di queſti luoghi a' ſervi pubblici commettere (b); benchè dipoi l' Imperador Arcadio ordinò, che gli uomini liberi ſoli queſto ufizio eſercitar poteſſero (c). Gli altri poi *Tabelliones* detti, aveano il penſiero di dettare e ſcrivere i teſtamenti, e innanzi a' già detti Tabularj ſtendevano e ſollennizavano i pubblici ſtromenti (d), che davan poi loro a conſervare; onde venivano eſſi ancora *nomici*, cioè *juris ſtudioſi* chiamati; perchè doveano, per ben ſtendere gl' iſtrumenti, eſſer delle leggi inteſi.

91. *Comes Sacrar. largition. da Coſtantino vien ſtabilito in Coſtantinopoli.*

Stabilì in Coſtantinopoli ancor Coſtantino altro ſupremo uficiale: *Comes ſacrarum Largitionum*, ovvero *Sacrarum remunerationum* detto; eſſendone di queſto grande uficiale ignoto l' Iſtitutore. Avea egli ſuprema l' amminiſtrazione di tutto quello, che al teſoro Imperiale apparteneva ſi, e 'l danajo di queſto ſpender potea, e ſaviamente il più volte citato Gutero dice (e). *Hi ſacrarum largitionum Comites ſimul, & Primicerii Notariorum facti, ut Princeps per eoſdem, & pecunias ſuas, & honores largiretur l. 3. Caſſiod. 6. var. 7. l. 3. C. T. de Palatin. ſacr. largit.* Grandiſſima in vero era di tale uficiale la giuriſdizione: conoſceva egli, come i *Procuratores Caſaris*, di cui favellato abbiamo, di tutte quelle cauſe, che al Fiſco appartenevanſi, e che a minuto il detto Gutero le deſcrive (f).

Il

(a) *Budæus annotat. in Pandect.*
(b) *Aloyſ. in comment. ad tit. de verb. oblig. c. 2. q. 2.*
(c) *l. general. C. de Tabul. lib. 10.*
(d) *Novel. 44. de Tabell. novel. 99. de Inſtrum. caut. l. 1. c. 71. de crim. falſ.*
(e) *Guth. de off. dom. Aug. lib. 3. c. 16.* (f) *Idem loc. cit.*

Costantino nella novella sua città di Costantinopoli stabilì, ove egli (come di sopra detto abbiamo) la sua sede fermata avea; e ci è convenuto in vero sì di essi, come degli altri più antichi divisare, poichè nel corso di questa Istoria sarà giovevole averne l'idea prevenuta; perciocchè a di lor somiglianza ne furon molti nel nostro Regno poi eletti da' Principi, che 'l signoreggiarono.

95. *Il detto Imperadore avendo la Religion Cristiana abbracciata, ordina nuove leggi dalle antiche diverse.*

Mutò parimente sotto l'Imperadore Costantino la Romana Giureprudenza il suo aspetto: imperciocchè avendo egli la sagra Religion Cristiana abbracciata, non sol varie leggi promulgò, per maggiormente propagarla; ma eziandio per abolir le superstizioni del Gentilesimo, pur troppo negli animi de' Popoli radicate: nè tralasciò pure di determinar varie altre cose, dall'antiche diverse, circa a' pubblici e privati affari, quali determinazioni in varj titoli del Codice di Giustiniano si leggono.

96. *Codice da Gregorio, ed Ermogene formato.*

Sotto di Costantino adunque, Gregorio ed Ermogene, Giureconsulti ambedue gentili, ben ravvisando, che quelli sol procurava di abbassare, quanto aveano gli antecessori Principi Gentili stabilito; perciò le costituzioni tutte dall'Imperador Adriano fino ad esso Costantino in un Codice raccolsero: e avvegnachè avesser questo per privato consiglio formato; nondimeno grande fu l'autorità, che tal compilazione meritò; non solo presso a' scrittori di quei tempi, ma presso di altri, che dopo seguirono.

97. *Valentiniano primo ordina che le sentenze de' Giudici si dovessero in pubblico promulgare.*

Governando in appresso Valentiniano I. l'Imperio, queste nostre Provincie tutte all'istessa divisione, e a' medesimi magistrati furono subordinate; come chiaro ravvisasi da una costituzione, che il detto Imperadore, dimorando in Aquilea, nell'anno 364. indirizzò ad Artemio Correttor della Lucania, in cui ordinogli, che avesse a' Giudici la integrità e accuratezza nel profferir le sentenze inculcato, e che si dovesser queste a cospetto di tutti pubblicare; acciochè sotto gli occhi d'ognuno

uno

no quel che da essi si stabiliva, si appalesasse *(a)*. Quindi si è, che oggi giorno ancor ne' nostri Tribunali dura la pratica, che le sentenze si pubblicano, benchè per pura ceremonia or ciò si faccia.

I Vestrogoti adunque, che così furon detti quei Goti, che l'Occidente signoreggiarono; da latini, Visigoti chiamati, a differenza degli Orientali, che furono Ostrogoti denominati, e al dir di Grozio *(b)* si chiamaron Goti dalla parola *Goten*, ovvero *Guten*, che nel nostro idioma vuol dire *buoni*; perchè era una gente dell'ospidalità amica. I Vestrogoti adunque dalla Scandinavia già a' tempi di Costantino usciti, furono in freno da Teodosio il grande ritenuti, ma indi mentre governava poi l'Imperio d'Oriente Arcadio suo figliuol maggiore, e l'Imperio d'Occidente Onorio; poco curò questi di mantenersegli amici: onde governandogli il Re Alarico dell'antica famiglia Balti, così detta dall' audacia della virtù, siccome Giornande *(c)* cel dice: *Baltharumque ex genere origo mirifica, qui dudum ob audaciam virtutis Baltha, idest audax nomen inter suos acceperat*; venne esso Alarico con infinito numero di Vestrogoti a devastar l'Italia tutta: e non sol Roma, ma la Campagna, la Puglia, e la Calabria, e' Bruzj, non men dell' altre parti d'Italia molti strazj e flagelli ne soffrirono; e le leggi Romane quasichè si vider sotto questo Principe spente. Onde ebbe Claudiano a dire *(d)*: *Mærent captivæ pellito Judice leges*. E benchè avesse Alarico trall' altre città fatto saccheggiar Roma; volle nondimeno, che si lasciassero immuni; *Sanctuarii: nec locis Sanctorum*, al dir del detto Giornande *(e)*, *in aliquo penitus injuriam irrogari patiantur*. Ma mentre che e' ricco di prede co' suoi Vestrogoti scorrendo il nostro Regno, era colle ricchezze

93. *Varie difinizioni de' Goti, e loro origine.*

M di

(a) *L.2.C.Theod.de offic.Rector.Prov.* (b) *Grot.in prolog. in hist.Gothor.*
(c) *Jornand.c.29.de reb.gest.litt.C.tom.1.scriptor.rer.Italicar.*
(d) *Claudian.lib.3.ad Rufin.* (e) *Jorn.loc.cit.c.30.lit.A.*

di tutta Italia nelle Calabrie gionto; e già ſtavane nella città di Coſenza pronto per paſſare in Africa; ne fu da improviſo turbine la ſua navale armata diſſipata: e nel tempo ſteſſo, ch' ei penſava il modo di riſtabilirla, da improviſa morte fu ſopraffatto; onde venne da ſuoi Veſtrogoti ſepellito con molte dell' opìme ſpoglie in mezzo al fiume Buſento, mentre il di lui corſo per poco d'ora eſſi deviarono. Così il teſtè allegato Giornande cel deſcrive: *Hujus ergo in medio alveo collecto captivorum agmine ſepulturæ locum effodiunt, in cujus foveæ gremio Alaricum cum multis opibus obruunt, rurſuſque aquas in ſuum alveum reducentes, ne a quoquam quandoque locus cognoſceretur, foſſores omnes interemerunt.*

99.

Ataulfo ſuccede ad Alarico, e ordina, che le leggi Romane ſi oſſervino, e avendo laſciata l' Italia, in Aquitania ritiraſi ove viene eletto Re.

Succeduto dopo ad Alarico Ataulfo, queſti ſeguendo del ſuo anteceſſore l' orme, ſubito ritornò a devaſtar l' Italia e Roma; onde ebbe a dire il Giornande (*a*): *Qui ſuſcepto regno revertens item ad Romam, ſi quid primùm remanſerat, more locuſtarum eraſit, nec tantùm privatis divitiis Italiam ſpoliavit, imo & publicis*. Nondimeno dipoi avendo egli menata per moglie Galla Placidia ſorella di Arcadio, cotanto fu l'amore, che alla medeſima portò, che reſo placido non pensò più di eſterminare le Romane leggi, e i coſtumi; ma ſempre con diſpiacer de' ſuoi Goti proccurò innalzarle, fino a confeſſare, ſecondo ci dice Oroſio (*b*): *Neque Gothos ullo modo parere legibus poſſe propter effrænatam barbariem, neque Reipublicæ interdici leges oportere, ſine quibus Reſpublica non eſt Reſpublica*. E da Goldaſto (*c*) arrecaſi un editto da queſto Principe nell' anno 412. pubblicato, in cui a' ſuoi ſudditi ordinò, che aveſſero le leggi de' Romani inſieme co' coſtumi Gotici oſſervato.

Crebbe tant' oltre poi in Ataulfo della ſua diletta Placidia l' amore, che ſi contentò al fine di laſciar libera

(a) *Jorn. loc. cit. c. 31. litt. D.* (b) *Oroſ. lib. 7. cap. 29.*
(c) *Goldaſt. conſtit. Imper. Rom. 3.*

ra l'Italia tutta, e ritirarsi nell'Aquitania; ove Re eletto, fermò in Tolosa il suo seggio, e gli furono ancora altre Provincie di Narbona dall'Imperadore Onorio assegnate. Ma rimasero intanto queste nostre Provincie depredate e distrutte; tantochè fu costretto il detto Imperadore nell'anno 413. promulgare una costituzione diretta a Giovanni Prefetto PP. d'Italia, con cui esentò quelle dal dover per intero i tributi pagare (*a*), e altre leggi ancora per lo di lor stabil vivere e ristabilimento saggiamente egli profferì.

100. *Anno 426. Valentiniano III. Imperadore procurava in Occidente rimetter la Romana Giureprudenza.*

Governando indi appresso l'Imperador Valentiniano III. l'Occidente, avvisò ben egli in quanta confusione fosse la Giureprudenza a' suoi tempi caduta; imperciocchè le costituzioni de' Principi, che si allegavan nel foro, erano alle volte tra lor contrarie; i Responsi, e gli altri parti de' Giureconsulti giravan per le mani degli uomini alterati e confusi, onde i Giudici si vedean nel giudicare dubbj. Pensò adunque il savio Principe nell'anno 426., mentre risedea in Ravenna, d'indirizzare una lunga orazione al Senato di Roma, in cui tra molte altre cose proccurò a' tali disordini dar riparo (*b*).

101. *Anno 438. Teodosio Imperadore in Oriente forma un nuovo Codice, che in Occidente fu ricevuto.*

Teodosio il giovane all'incontro, che d'Oriente l'Imperio governava per togliere ancor egli la gran confusione, che le tante e varie Costituzioni de' Principi ivi apportavano; pensò nell'anno 438. come dimostra Gottofredo (e non già nell'anno 435. come stimò Cironio), un nuovo Codice di esse formare: in cui volle, che le inutili, o quelle tra di lor contrarie si ributtassero e abolissero, e solo le utili e necessarie rimanessero. Diede però egli a' principali Senatori e Giureconsulti il pensiero di ciò adempiere, da' quali portatosi a giusta meta l'impresa, subito in detto anno sì grande Imperadore questo nuovo Codice in Oriente promulgò, che 'l suo nome prese, poichè fu Codice Teodosiano detto: il quale ancora in Occiden-

M 2

(a) *C. Theodos. de Indulgent. Tribut.* (b) *L. 2. & 3. C. de legib.*

cidente venne dall' Imperador Valentiniano ricevuto, che tutta l' autorità gli diede, avendolo in più sue Novelle approvato. Ed ecco già allora due Codici si ravvisavano, l'uno quello di Gregorio ed Ermogene, che le costituzioni de' Principi Gentili da Adriano fino a Costantino conteneano; e l'altro, che le costituzioni da questo fino a Teodosio rinchiudea.

102. *Iali sotto Genserico loro Re vengon nel Regno di Napoli.*

La barbarie di poi di Massimo diede ben presta occasione di venire i Vandali, non men che gli altri Barbari a devastare l'Italia tutta; poichè dopo di aver egli con tradimento l'Imperador Valentiniano III. ucciso nell'anno 455., ardì Eudossa, di questi già moglie, con inganno sposarsi, e fecesi indi Imperador di Occidente acclamare. Avendo tal Principessa dipoi la di lui infamia e tradimento scoverto chiamò dall' Africa Genserico Re de' Vandali; il quale venuto ad invadere con potente armata l'Italia, mentre Massimo proccurava dalla di lui ira fuggire, fu dal Popolo Romano, come unica cagion di tanto danno, ucciso. Scorse molte Provincie Genserico, e fra le altre la Campagna, ove prese Capoa, e Nola, e molte altre città, e dopo di avere il tutto posto a sacco e a fuoco, in Cartagine ritornossene.

Avito intanto di questi torbidi profittando, fecesi col favor de Vestrogoti acclamare in Francia Imperadore; ma presto depose l' Impero, perchè nell'anno 457. fu Maggiorano dal Senato Imperador di Occidente eletto per opera di Marciano Imperador d'Oriente, che era a Teodosio il giovane succeduto; ma fu fatto poi quello morir da Severo, che nell' Imperio s'intruse. Pagò non però questi dopo tre anni del suo delitto il fio; perchè di vita fu privato da Ricomero, il quale stabilì Imperadore Antemio, che poi contro al suo benefattore rivoltossi, onde Olibrio in suo luogo collocato videsi, che non regnò altro, che sette mesi: poichè Glicerio, da'Vestrogoti sostenuto, fu in Ravenna Imperador salutato; ma non durò, ch'un anno ancora 'l suo Impero; perchè

nel

nel 474. lo ſe Giulio Nipote deporre, che preſe d'Imperadore il titolo. Oreſte nondimeno da queſti General dell'armi creato, ſe gli ribellò contro, e fece in Ravenna Auguſtuolo ſuo nipote Imperador dichiarare. Nè in tanta confuſion di coſe laſciarono gli Eruli, e' Turingi ſotto Odoacre lor Capitano di approfittarſi.

Queſto valoroſo Principe, mentrechè da'confini della Pannonia, ove inoggi Polonia diceſi, con molti ſuoi ſeguaci verſo Italia veniva; pe'campi di Norcia paſſando, ebbe l'avviſo, che ivi era un tal Severino, uom di Dio: onde da eſſo portoſſi, per ricever la ſua benedizione. Uſcì queſt'uom dabbene dalla ſua cella incontro ad Odoacre, e le ſue conquiſte gli prediſſe: *Vade nunc ad Italiam, vade Odoacer viliſſimis interim animantium pellibus indutus, multis citò plura largiturus* (a). Fu invero tal preſagio avverato; imperocchè entrato Odoacre in Italia col favor di Giulio Nipote, avendo ucciſo Oreſte, videſi a' ſuoi piedi proſtrato Auguſtuolo, che da timor ſopraffatto, gli depoſe le imperiali inſegne; onde fu da eſſo mandato nell'anno 475. eſiliato in Napoli nel Caſtel di Lucullo, oggi detto dell'Uovo: onde giuſtamente conchiuſe l'avviſato Paulo Diacono di tal fatto favellando (b): *Ita Romanorum apud Romam Imperium toto terrarum orbe venerabile, & Auguſtalis illa ſublimitas, quæ ab Auguſto quondam Octaviano cæpta eſt, cum hoc Auguſtolo periit. Anno Urbis conditæ MCCIX. a Cajo verò Cæſare, qui primò ſingularem arripuit dignitatem anno DXVII.*

In Auguſtuolo adunque terminò d'Occidente l'Imperio, poichè reſtò *Odoacre* dell'Italia tutta padrone, che volle di Re ſolo il titolo avere. Ma avendo dipoi queſta gente, ſecondo Giornande (c) per quattordici anni queſte Regioni ſignoreggiate; tutte le noſtre Provin-

cie

(a) *Paul.Aquil.Diacon.in notis ad hiſt.miſcell.l.E.lib.15. Apud ſcriptor.Italic. tom.1.* (b) *Idem loc.cit.lit.B.*
(c) *Jornandes de reb.getic.*

cie di nazione così barbara la tirannide assaggiarono, rendute di giustizia e di beni miserabili e prive: e sarebbono rimaste affatto distrutte, se non fosse a liberarle venuto il Gran Teodorico il giovane, degli Ostrogoti Re in Tolosa; che sarà del libro che siegue il principale obbietto, mentre ch'a questo primo giustamente colla decaduta del Romano Imperio il fine imponiamo.

Il Fine del Libro Primo.



DELL'

DELL'

ISTORIA

DELLE LEGGI E DE' MAGISTRATI DEL REGNO DI NAPOLI

LIBRO II.

In cui si contiene la polizia delle leggi, e magistrati del Regno di Napoli dalla venuta di Teodorico il Grande Re de' Goti in Italia, per insino alla coronazione di Carlo Magno in Roma.



Arie e gravi furon le mutazioni, che sentì non men la città di Napoli, che questo Regno tutto nella venuta del gran Teodorico in Italia, e indi dopo sotto il governo degli altri Principi Goti, che gli succederono, come in appresso allora che i Longobardi e' Greci il signoreggiarono; avendo e gli uni e gli altri diverse leggi e magistrati introdotti, altri a quei de' Romani simili, altri diversi, siccome tral corso di questo libro avviseremo.

I. *Teodorico coll'intelligenza dell' Imperador Zenone discaccia Odoacre.*

Teodorico adunque il grande nacque da Teodomiro Re de' Goti, e da Erelieva sua concubina (*a*); e veggendolo suo padre fin da' teneri anni di sommo spirito e valore, con grande affetto e attenzione l'educò; e appena

(a) *Jornandes de reb. Gothicis cap. 52.*

cre d'Italia, e sene dichiara Re, e ne ristabilisce le leggi, e magistrati Romani.

pena che gionto fù nella età di diciotto anni, il mandò in Costantinopoli in ostaggio all' Imperador Zenone, per la confederazione, che con lui stretta avea. Tra poco tempo veggendo esso Imperadore il vivace spirito del giovanetto Teodorico, in somma grazia il ricevè; onde, al dir di Giornande (*a*), non solo tra' primi della sua corte il collocò; ma avendolo in suo figliuolo adottato, e Consòle ordinario il dichiarò, e tra gli altri grandi onori, co' quali il contrassegnò, sì fu quello di avergli fatto avanti il suo principal palagio una statua equestre eriggere.

Nel mentre adunque Teodorico di tanti onori rivestito in somma grazia di Zenone vivea, morì suo padre Teodomiro; e veggendosi i Goti senza capo, che loro governasse, e senza certe terre e poderi, ove vivere e abitar potessero; ricorsero da Teodorico, a pregarlo, che la magion di Costantinopoli lasciasse, e pigliando del governo le redini; procurasse loro col suo valore e senno la conquista di nuovi paesi, ove potessero, e abitazioni e beni ritrovare. Non tardò di commoversi l' animo grande e valoroso di Teodorico a tali richieste de' Goti; onde subito al suo gran benefattor Zenone si rivolse, al quale molte e forti ragioni espose; per indurlo ad assecondare i suoi disegni; perchè data gli avesse la licenza di poter l' Italia togliere a' barbari, da quali tirannegiata veniva, e con giusto titolo signoreggiarla. Così Paolo Diacono (*b*), il tutto con chiarezza ne spiega: *Ad Augustum Zenonem accedit, quæstus penuriamque suorum exponit; Italiam sibi dari postulat, absolutionem efflagitat; adjiciens, quia si superare Odoacrem posset, Italiamque obtinere, ad ejus redundaret gloriam, a quo directus fuisset, si in bello superatus foret, ejus nihilominus lucris accresceret, quandoquidem quotidianorum stipendiorum exactoribus*

(a) *Idem cap. 67.*
(b) *Paulus Diac. in histor. Miscell. in lib. 15. script. Italic. tom. 1.*

bus careret. A tal richiesta, avvegnachè in prima l'Imperator Zenone ripugnato avesse, non volendosi di Principe cotanto valoroso privare; nulla però di manco, avvisando, che già l'Italia era per esso perduta, pensò esser più proprio pe' suoi vantaggi, che l'avesse un Principe suo dipendente ricuperata: onde e' non solamente il permesso a Teodorico ne diede, ma gliela donò; e al Senato e al Popolo Romano la donazione n'avviò. Così dal testè citato autore ciò si avvisa: *Talia Zeno audiens contristatus quidem est, eo quòd eum nollet ammittere; attamen deliberato consilio, Reipublicæ utilitati prospiciens, ejus petitionibus annuit, Italiamque ei per pragmaticam tribuens, sacri etiam velaminis dono confirmavit, & Senatum illi Populumque Romanum commendans, abire permisit. Egressus igitur Constantinopoli Teodoricus, ad Ostrogotos revertitur, hortaturque continuò, ut quamprimum parati sint, quatenus possessuri Italiam proficiscantur*.

Non tardò adunque Teodorico de' suoi Goti a fronte di entrar nell'Italia, e avendo in brieve Odoacre in Ravenna assediato, dopo tre anni da quella il discacciò; onde si rese d'Italia tutta padrone: tantochè fu da' Romani e da tutti i popoli di essa con sommo giubilo ricevuto, e specialmente da quei, che ancor sotto degli Imperadori di Oriente viveano; perocchè non poteano più soffrir la barbarie e le scelleraggini de' magistrati, che coloro vi destinavano; contentandosi piuttosto di viver liberi sotto il nome di servitù de' Goti, che schiavi tra' Romani, e dover la gravezza de' tributi e la rapacità de' lor magistrati sofferire: come Paolo Orosio l'attestò (a): *Qui malint inter barbaros pauperem libertatem, quàm inter Romanos tributariam sollicitudinem sustinere*. Onde così ancora Isidoro il disse (b): *Melius sit illis cum Gothis pauperes vivere, quàm inter Romanos potentes esse*, &

N gra-

(a) *Oros. lib. 7. cap. 23.* (b) *Isidor. in chronic. era 447.*

grave jugum tributorum portare. Nè fu ſolo il Grande Teodorico da' Popoli Re d'Italia acclamato; ma già prima da Zenone Imperador d'Oriente, come detto abbiamo, e dopo ancor da Anaſtaſio, che gli ſuccedè, nell'anno 493., in tal Reame confermato ne venne: onde di giuſto Principe il titolo per ogni ragione acquiſtò. Sì gran Principe adunque ben avviſando, quanto foſſe a un ſuo pari neceſſario, l'avere a' fianchi uom ſaggio e dotto, che l'aveſſe potuto conſigliare in cotanto ardua impreſa, quanto eraſi quella di riporre l'Italia depreſſa e languida nel primier ſuo ſtato e vigore; perciò ſcorgendo in Marco Aurelio Caſſiodoro, che tutte le parti avea, per cui rendeaſi al ſuo ſecolo cotanto barbaro il più ſavio tra tutti, a' primi onori innalzollo, e ſempre col ſuo parere regoloſſi. Teodorico perciò col conſiglio di queſti non volle punto dalle leggi Romane appartarſi, tantochè al ſommo ſen' innamorò; onde ſovente in Caſſiodoro leggeſi, che ſpeſſo in tal guiſa di queſte ragionava: *Jura veterum ad noſtram cupimus reverentiam cuſtodiri*; e altrove: *delectamur jure Romano vivere*; e in altro luogo: *Reverenda rerum antiquitas* (a). E con ragione ebbe a dir di lui Sidonio Apollinare (b).

. . . . . *Mihi Romula dudum*
. . . . *Per te jura placent*,

E altrove il chiamò egli:

. . . . *Romanæ columen ſaluſque gentis*.

Tantochè i Romani Pontefici rallegraronſi con Teodorico, che ſaggio Principe e prudente le leggi Romane in Italia riteneſſe. Così gli ſcriſſe il Pontefice Gelaſio, ſecondo l'oppinion di Gotofredo (c), ovver Simmaco di lui ſucceſſore, giuſta il ſentimento di Altaſerra (d): *Certè eſt magnificentiæ veſtræ, leges Romanorum Principum, quas*

(a) *Caſſiod.lib.1.cap.27.& lib.3.cap.43.* (b) *Sidon.carm.3.*
(c) *Gotbofr.in prolog.ex Gelaſii PP.ep.in decr.Ivonis p.1.c.18.ad Theod.*
(d) *Altaſer.rer.antiq.lib.3.c.14.ex decr.Gratian.can.certum* 12.*diſt.*10.

quas in negotiis hominum custodiendas esse praecepit, multò magis circa Beati Petri Apostoli Sedem pro suae felicitatis augumento velle servari.

E tanto giuste Teodorico le leggi Romane ravvisò, che ordinò ancora, che i Goti a quelle ubbidissero; imperciocchè stabilì, che contendendo il Goto col Romano, e questi con quello, dovessero i Giudici tali piati colle leggi de' Romani decidere (a). Così egli ingiunse ad un tal Gennajo Preside del Sannio: *Intra itaque Provinciam Samnii, si quod negotium Romano cum Gothis est, aut Gotho emerserit aliquod cum Romanis, legum consideratione definias; nec permittimus discreto jure vivere, quos uno voto volumus vindicare.* E nell'altro Editto, che e' promulgò, che cento cinquanta capi contiene, tutte le disposizioni, che in esso fece, secondo le leggi Romane le stabilì; eccetto il capitolo 56., e 61., e altri pochi, che furon del rigor Gotico aspersi (b), e fu costretto sì savio Principe ordinargli per la fierezza della sua gente, che tra gl'Italiani vivea: imperciocchè egli sempre mai mostrò fermo il pensiero, che tutti secondo le giuste e placide leggi Romane vivessero, come di sopra avvisato abbiamo. Per la di cui conferma quì semb a.i proprio, di arrecare una pistola, nella quale questo Principe detestando l'uso infame de' duelli introdotto non già da' suoi Goti, ma dagli altri barbari; e che da essi non sol le discordie tra' suoi sudditi avanzavansi, che la vita volontariamente perdeano; ma il dispregio della reale autorità ne scorgea: conciossiacosachè il solo Principe dee l'ingiurie altrui vindicare; essendosi da' Popoli tal vendetta a esso rimessa; perciò Teodorico in detta pistola, scritta a color delle Provincie loro nel tempo istesso, che incarica, che ubbidissero a' propj magistrati: lor pone innanzi gli occhi, quanto dovessero i duelli abborrire,

I. Editto di Teodorico, con cui s'ordina a' popoli d'Italia l'osservanza delle leggi Romane.

N 2 facen-

(a) *Cassiodor. lib. 2. variar. epist. 13.* presso l'autore della Storia civile *tom. 1. lib. 3. cap. 2. §. 2.* (b) *L. Edict. Theodor. in Cassiodor.*

facendo loro il danno, che da essi provveniva avvisare. Così egli spiegossi (a): *Illud praeterea vos credimus admonendos, ut non in vos sed in hostem saevire cupiatis. Res parva non vos ducat ad extrema discrimina. Acquiescite justitiae, qua mundus laetatur. Cur ad monomachiam recurritis, qui venalem judicem non habetis? Deponite ferrum, qui non habetis inimicum. Pessimè contra parentes erigitis brachium, pro quibus constat gloriosè moriendum. Quid opus est homini lingua, si causam manu agat armata? aut unde pax esse creditur, si sub civilitate pugnetur? Imitamini certè Gothos nostros, qui foris praelia, intus norunt exercere modestiam. Sic vos volumus vivere, quemadmodum parentes nostros praestante Domino cernitis floruisse.* Da che si avvisa, che sebben si fosse da' barbari l'uso de' duelli introdotto, non già fu da' Goti seguitato, che di questo genere erano; ma dagli Italiani abbracciato, che ancor lo seguitano.

Ritornando or noi dopo sì propria digressione all'intralasciato sentiero: in questi tempi adunque tuttavia nel nostro regno l'autorità ancor riteneano e 'l Codice di Gregorio, e di Ermogene, e più di ogni altro quello di Teodosio, e 'l corpo delle novelle, sì di questo, come di Valentiniano, Marziano, Maggioriano, e Antemio, e' libri ancor di que' Giureconsulti, che già il detto Valentiniano III. trascelse. Con ragione adunque dir si può, che in nulla perdè allora tra di noi la Romana Giureprudenza l'antica sua autorità e vigore.

Ordinò ancora il Gran Teodorico, che queste nostre Provincie dagl'istessi magistrati di prima governate fossero (b), e quelle soggette a' Consoli da' Consoli, a' Prefetti da' Prefetti, a' Correttori da' Correttori: de' quali molti nomi, che quelle governarono sotto di questo Principe, in Cassiodoro si leggono: solo a esse di nuovi

(a) Cassiod.var.lib.3.Ep.in tit.scribitur Provincialib.
(b) Cassiod.lib.3.cap.17.

vi minori magiſtrati provvide, acciocchè foſſero più attentamente rette; poichè allor quando i Conſoli, o i Preſidi, o i Correttori una intera Provincia governavano, ſpeſſo avveniva, che non tutte le città di quella potean ne' lor biſogni a tali magiſtrati ſubito ricorrere, e perciò a' cittadini danno ne ſuccedea, come ben Grozio conſidera *(a)*; volle perciò il ſaggio Teodorico a tal mancanza provvedere, e ſtabilì, che in qualunque città, benchè picciola foſſe, un Governador deſtinar ſi doveſſe, che *Comite* chiamavaſi, il qual poi ſtaſſe al Preſide, o Prefetto, o Conſole ſubordinato. Onde da ciò n' è avvenuto ben l'uſo, che oggi nel noſtro Regno fioriſce, di deſtinarſi in ogni città, ancorchè grande non ſia, un Governadore, il quale nondimeno è al Preſide e al Tribunal della Provincia ſoggetto. Quindi è, che tal forma di Magiſtrato de' Governadori da' Goti la ſua origine trae. Pensò ancor egli, qual ſaggio Principe, di elegger de' Miniſtri i più integri che foſſero *(b)*; ben ravviſando, che da queſti la felicità del Principe e de' Popoli deriva: poichè eſſi del Principato ſon le braccia e' membri, che'l corpo politico di quello compongono, di cui l'anima è poi il Principe.

3. *Lo ſteſſo Principe iſtituiſce in ciaſcuna città d' Italia un Governadore, Comite detto.*

Nè pensò il gran Teodorico ſervitù alcuna, non già alle Provincie, ma neppure alle particolari città d'Italia imporre; laſciando gli uomini di quelle nella ſteſſa guiſa di prima vivere: non come i Franceſi nella conquiſta delle Gallie praticarono, ove aſſoluti padroni delle perſone e delle robe degli abitanti ſi fecero, dividendo il tutto in pubblica e in privata ſignoria, reſero i naturali di quel paeſe ſimili a coloro, che' Romani Cenſiti chiamavano, ovvero aſcrittizj, o coloni alla glebba addetti *(c)* che con chiarezza gli deſcriſſe Giovanni Calvino *(d)*. *Cenſiti Agricolæ,*

(a) *Grotius in Prolegom. ad Hiſtor. Gothor.* (b) *Grot. loc. cit.*
(c) *C. de agricol. & cenſit. lib. 11.*
(d) *Calvin. lexic. jurid. in verb. cenſiti agricol.*

golæ, ait Pratè. ſub rubr. C. de agric. & cenſ. dicti ſunt, qui agrorum, quos colebant dominis ſic addicti erant, ut ne ſuum quidem peculium in poteſtate haberent, capitis cenſum dominis penſitarent, actionem cum iis nullam, niſi ex ſuperexactionis cauſa, haberent venli; denique cum ipſis agris poſſent. Qua de cauſa, etſi non omnino ſervi, certe quaſi ſervi numerabantur, dicebanturque adſcriptitii, quaſi agris illis adſcripti, & obnoxii. Non è però, che oggi i Re di Francia in tutto il vaſto diſtretto del loro gran Regno abbian l'isteſſa ſorte di ſignoria e di dominio ſopra tutt'i beni di qualunque ſpecie foſſero, benchè da' particolari poſſeduti; poichè all'avviſo di Renato Coppino (*a*), e di Luigi Scianterò la Febure (*b*) avendo gli antichi Re varj luoghi di quello col correr del tempo, o per retagi avuti, o coll'armi acquiſtati, o che i Popoli alla di lor ubbidienza ſi ſottopoſero; quindi sì è, che ſecondo i particolari uſi di queſti or li governano: perciocchè diverſa ſempremai è ſtata la condizion di quei Popoli, che vengon da' Principi con l'armi conquiſtati da quei, che o volontariamente ſe l'arrendono, o che da lor maggiori loro ſi tramandano.

Teodorico laſciò, come abbiam detto, tutta l'Italia nell'isteſſa maniera, ch'appo degl'Imperadori Romani era; poichè ſi pregiava di viver ſecondo le leggi di coſtoro: laſciò ſolo, che in quę' villaggi delle noſtre Provincie continuaſſero e gli aſcrittizj e i cenſiti, come ancora i ſervi (non eſſendoſi a' tempi de' Goti l'uſo di eſsi diſmeſſo) (*c*), laddove fin da' tempi de' Romani vi erano, facendoſi de' medeſimi ne' Codici di Teodoſio, e di Giuſtiniano menzione, che indi dopo e' furon *Angarj*, e *Parangarj* chiamati (*d*): nè in queſti tempi verun uſo di Duchee o di Contee nell'Italia comparir ſi vide, come eraſi

(a) *Coppin.de doman.Franch.lib.1.t.4.5.*
(b) *Luigi Scianterò la Febure, dell'origine de' feudi lib.1.cap.4.*
(c) *Leon.Oſtienſ.in chron.Caſſin.Gloſſator.in not.cap.6.n.523.*
(d) *Gotho.in C.Theod.lib.8.tit.de curſu publico, & Angar.lib.4.*

erasi già in Francia introdotto; imperciocchè, come altrove diremo, questi nella venuta de' Longobardi nell'Italia cominciarono.

Prima di passare innanzi, non vogliamo ommettere di avvisare quanto questo Principe Teodorico avesse ancora, tra tutte le altre città che 'l nostro Regno compongono, questa di Napoli contraddistinta; e tralasciando di dire, che destinandovi il Comite per governarla, dichiarò nella Comitiva, o (come oggi diciamo) Patente, quanto ella fosse pregevole e adorna, chiamandola *Urbs ornata multitudine civium, abundans marinis Terrenisque delitiis*, come appresso Cassiodoro quella intera leggiamo (a): egli è certo ancora, che lasciò a' Napoletani la forma di governo, che presso a' Romani aveano; poichè ebber questi, come prima, la Curia e 'l Senato, ove gli affari della città si trattavano, per quel che alla pubblica annona e ad altri suoi interessi appartenevasi: e solamente tolse a' Decurioni il potere, come prima, i particolari giudici eleggere; poichè l'autorità, che questi già aveano, la concedè al detto Governadore, o sia Comite, che a governarla in suo nome vi destinò, di cui poc'anzi ragionammo (b). Onde a ragione i Napoletani a Teodorico obbligati, la sua statua di picciole petruzze vagamente composta nella maggior piazza eressero (c). Ma quella venne dopo a poco da per se stessa a risolversi e a cadere; tantochè tristo augurio i Napoletani e altri ne feron (d) il quale avverato videsi, perciocchè non lungo fu il governo de' Goti in queste Provincie, come poco appresso diremo.

5. *Anno 526. morte di Teodorico, al quale succede Atalarico sotto al governo di Amalasunta sua madre.*

Morì nell'anno 526. Teodorico con fama illustre e grande; onde ebbe a dire Grozio (e), che colui, il quale avesse voluto aver l'immagine chiara di un ottimo e culto

(a) *Cassiod.lib.6.cap.23.* (b) *Cassiod.loc.cit*
(c) *Procop.lib.1.Hist.Gothor.* (d) *Procop.de bell.Gothic.lib.1.cap.24.*
(e) *Grot.in Prolog.in Hist.Gothor.*

culto Regno, legger potea le lettere e l'opere di tal Principe da Caſſiodoro notate; ma a minuto la vera e diſtinta idea di quello oſſervar ſi può preſſo l'erudito e critico autor dell' Iſtoria civile del Regno di Napoli (*a*). A tal Principe adunque gli ſuccedè Atalarico ſuo nipote di tenera età; che per tal cagione fu da Amalaſunta ſua madre, ſavia Principeſſa il Regno governato; la quale in nulla mutar volle il governo da Teodorico mantenuto, come da una ſua lettera in Caſſiodoro ſi avviſa (*b*), e tutta applicoſſi col conſiglio di queſti a iſtruir ſuo figliuolo nelle ſcienze, e nella ſtoria, perchè aveſſe degli uomini illuſtri l'eſempio preſo, e ſol pensò ella di regolare i Popoli colla piacevolezza, e giuſtizia; il che a' Goti ſommamente diſpiaceva, che di genio barbaro erano, come Procopio cel dice: *Hæc Gothis minimè placebant, more magis barbaro gubernari volentibus ab Atalarico, quo licentiùs injurias imponerent ſubditis*; onde preſer coſtoro pronta occaſione d' inſinuare al figliuolo ſentimenti d'odio verſo ſua madre; tantochè avendo egli una mancanza commeſſa, entrata ella nel ſuo gabinetto, per correggerlo una guanciata gli diede: che da' Goti riſaputoſi, cominciaron ſubito ad eſaggerare all'addolorato Principe, che il tutto da lei operavaſi, per ingiuriarlo, e ucciderlo, e ſpoſarſi con altro, per innalzarlo al trono: e che l' educarlo nelle ſcienze, era ſolo per affievolirgli l'animo, inſinuandogli, al dir di detto Procopio: *Literas a fortitudine longè eſſe disjunctas, traditamque a ſenibus inſtitutionem in timiditatem & animi humilitatem plerumque verti: itaque oportere, ut in re bellica futurus animoſus, gloriaque inſignis, amoto Doctorum metu, armis exerceatur*. Con queſte e altre falſe ragioni induſſero al fine i Goti il giovane Atalarico ad allontanarſi da ſua madre; quindi ſi fu, che alle diſſolutezze abbandonatoſi, nel-

(a) *Dell' Iſt. Civ. del Regn. di Nap. lib. 3. cap. 2. §. 6.*
(b) *Caſſiod. var. lib. 8. cap. 3.* (c) *Procop. loc. cit. cap. 2.*

nell' anno ottavo del suo Regno, che fu il 534. finì colla vita il regnare. Onde Amalasunta, come savia ch'ell'era, la morte di suo figliuolo veggendo, si adoperò, che fusse da Goti al trono Teodato suo cugino innalzato, il qual era figlio di Amalafida sorella di Teodorico il Grande (a): ed è degna di osservarsi una sua lettera per tal cagione al Senato di Roma da lei scritta (b). Ma tostissimo Teodato ad insinuazion de' suoi cortigiani, contro di sì gran sua benefattrice rivoltosi; onde scacciatala dal palazzo di Ravenna, ed esiliatala in un Isola del lago di Bolsena, la fece dopo alcuni dì nel bagno strozzare (c): quindi cominciò la ruina de' Goti in Italia, come appresso diremo.

6. *Giustiniano ordina in Oriente la compilazion del Codice, delle pandette e delle istituzioni.*

Siaci nondimeno quì permesso, di ritornare a favellar del tempo, che ancor Atalarico sotto al governo di Amalasunta quieto vivea; poichè egli è d' uopo, che dell' Imperador Giustiniano il grande si ragioni, il quale nello stesso tempo, cioè nell' anno 527., essendo all' Imperio d'Oriente a Giustino suo zio succeduto, per usar dritto sopra de' Romani, che allora quasi tutti sotto de' Goti viveano; dichiarò, che il *Jus Quiritum* era un nome vano senza soggetto; e affatto abolì la varietà, che prima eravi *Rerum mancipi*, *& nec mancipi* (d). Imperciocchè vi era in tempo della Repubblica gran differenza tra le robe, che si possedean da' Romani cittadini, e dagli abitanti delle Colonie latine, che eguali a questi i privilegj aveano, come di sopra avvisammo; e quei beni, che da Provinciali teneansi.

Poichè siccome i primi poteano i beni acquistare, e a lor voglia distrargli, avendo il dritto della tradizione, dell' usucapione, dell'aggiudicazione, e specialmente delle alienazioni, per cui al dir di Ulpiano (e) i cittadini

O Ro-

(a) *Procop.de bell.Gothor.cap.4.* (b) *Cassiod.var.lib.10.cap.*
(c) *Fernandes de reb.Getic.* (d) *L.unic.C.de nudo jure quirit.tollend.*
(e) *Ulp.cap.19.instit.*

Romani di certe proprie formole servivansi: così per contrario i Provinciali, perchè i di lor beni li possedeano addetti a tributi, che dovean pagare; perciò non veniva permesso a lor piacere acquistargli, o alienargli; perchè tal prerogativa de' cittadini Romani sol era propia: così l'erudito Calvino, (*a*) seguendo l'orme di Ulpiano, tal differenza spiega: *Mancipi res sunt, inquit Ulpianus, cap.instit.19. prædia in Italico solo, quæ acquirebantur mancipatione, traditione, usucapione, jure cessione, adjudicatione leg. (provincialia enim, quæ stipendiaria, & tributaria erant, nec mancipi habebantur quia propria non erant eorum, qui ea possidebant, propter stipem, & tributum, quod pendebant Principi, & Populo, quasi non manciparentur eorum domino, & traditione alienabantur) tam rustica, qualis est fundus, quam urbana bona, qualis est domus. Item jura prædiorum rusticorum &c.* E con ragione per altro Giustiniano tal differenza tolse: perocchè da tante invasioni di gente barbara essendo l'Italia confusa e distrutta, nè potendo più veruna città pagare i tributi e' vettigali; perciò per sollevare in parte i di loro abitatori, gli volle egli a' Romani ne' privilegj uguagliare (*b*).

Pensò ancora sì grande Imperadore dar nuova forma e sistema alla Romana Giurisprudenza; onde nell'anno 528., che il secondo del suo Imperio correa, un suo editto al Senato di Costantinopoli indirizzò, in cui participolli la compilazione, che intendea fare di un nuovo Codice: e avendone dato a varj insigni Magistrati, e Cattedratici, e Avvocati il pensiero; questi dal codice Gregoriano, ed Ermogeniano, e Teodosiano, e da tutte l'altre costituzioni di quegl' Imperadori, che a Teodosio seguirono, un nuovo Codice tra lo spazio di un anno for-

(a) *Calv. in lexic. juris in verb. mancipere*.

(b) *l. unic. C. de usucap. transform. & de sublata differentia rerum mancipi, & nec mancipi*.

formarono: onde con ragione disse Struvio (a): *ita ut per annuum saltim spatium Codex hic festinaretur potius, quam concinne & congrue construeretur*. Compiuto adunque tal Codice nell'Aprile dell'anno appresso 529. Giustiniano con un suo editto confermollo: e in oltre pensò questo Imperadore gir viepiù oltre; perciocchè deliberò di formare un'altra compilazion de' responsi, e di tutte l'opere degli antichi Giureconsulti; per la qual cosa con un altro suo editto a Tribuniano indirizzato (b), diede a questi, e a' sedici suoi colleghi di ciò il pensiero, avendo loro dato il tempo di dieci anni per formarla; nulla però di manco Tribuniano per rendersi più glorioso, co' suoi compagni tra lo spazio di tre anni a giusta meta sì grande impresa portarono, e all'esempio degli antichi Giureconsulti questa nuova compilazione, Pandette chiamarono: come il testè allegato Struvio n'avvisa (c), il quale a minuto e con critica di queste compilazioni ragiona. Ma priachè n'avesse Giustiniano la pubblicazion permessa; ordinò, che Tribuniano, Teofilo, e Doroteo avessero in grazia della gioventù l'Istituzioni civili compilate, le quali ancor da essi formaronsi, con averne la maggior parte presa dalle Istituzioni del Giureconsulto Cajo (d); Giustiniano però volle, che prima della sopraddetta compilazione dell'opere de' Giureconsulti (che Pandette, o Digesti chiamasi) quelle si publicassero; onde l'Istituzioni a Novembre, e le Pandette a 11. del mese di Decembre dello stesso anno 533. per suo ordine alla luce del mondo si diedero: e con ragione Struvio (e), dell'Istituzioni favellando, e disse, che: *Hæ autem quandoque Pandectis derogant, maximè dum in iisdem ad Constitutiones Pandectis posteriores provocatur*. Qual sentimento

(a) *Struvius hist. r. Juris Justinian. §. 2. in fin.*
(b) *l. 1. C. de veter. jur. Enuclean.*
(c) *Struv. loc. cit. §. 3.* (d) *In proem. institut. §. 6.*
(e) *Struv. loc. cit. §. 6. in fin.*

to di Struvio fu prima da Arturoduk (a), e da altri Giureconsulti sostenuto.

Veggendo dipoi esso Imperadore, che nella formazion del Codice e delle Pandette restavan molte controversie degli antichi Giureconsulti ancora indecise, e che vi eran nel primo riferite molte costituzioni degl' Imperadori inutili e vane; e avendo eziandio fra questo tempo altre costituzioni pubblicate; pensò per tanto la prima edizion del Codice riformare, e un altro nuovo pubblicarne. Onde a cinque di quegli uomini, che alla formazion del primo si applicarono, diede di questo nuovo intraprendimento l' incarco: il quale essendosi portato a fine, ordinò a 16. Decembre dell' anno 534. con suo editto, che questo secondo Codice, in dodeci libri ripartito, che di ripetita prelezione chiamò; tutto il vigore avesse: sicchè l'autorità intera al primo tolse: onde questo secondo, come più nuovo, le Pandette corresse, all' avviso del cotanto lodevole Struvio (b). *Hoc autem, tanquam posteriorem, Pandectis derogare, omninò certum:* Avendo nondimeno anche dopo di ciò col correr degli anni, secondo i bisogni, varie altre costituzioni Giustiniano promulgate, che fino al numero di 168. sene contano; venner queste Novelle chiamate: perchè furono nuove costituzioni, che promulgò dopo di quelle, le quali al Codice si unirono, e con altri 13. suoi editti dopo la sua morte per privata autorità in un volume si raccolsero, come a minuto il detto Struvio il dimostra, con osservare le varie e diverse compilazioni, che di dette Novelle ed editti di Giustiniano si fecero.

7. *Il detto Imperadore dopochè Belisario in suo nome conquistò quasi tutta l' Italia, gli ordinò, che facesse ivi le leggi Romane osservare.*

Queste nuove opere del Codice, Istituzioni, e Pandette ebbero nel dì lor nascimento l' autorità tutta solo in Oriente, poichè in Occidente allora ancor Teodato governava; ma per la crudel morte, che e' fece poi ad Ama-

(a) *Arturduk de usu & auctorit. jur. civ. §. 14.* (b) *Struvius loc. cit. §. 9.*

Amalasunta sua cugina soffrire, come già di sopra avvisato abbiamo; Giustiniano fortemente sdegnossene, per la protezione, che di quella avea: onde per vendicarsene, nell'anno 535. mandò con potente armata in Italia il suo famoso Belisario, il quale avendo in brieve conquistata la Sicilia, e passato da Messina a Reggio, s'impadronì senza verun contrasto de' Bruzj, della Lucania, della Puglia, della Calabria, e del Sannio tutto; avendo solo la Campagna qualche tempo contrastato, per essersi tra l'altre città Napoli ancor molto tempo difesa; tantochè dipoi cedette per istrana diligenza, che Isauro soldato de' Greci intraprese, in entrar co' compagni di nascosto per un acquidotto di quella: onde restarono i cittadini e' defensori sorpresi, che lor forza fu cedere, e videsi in uno istante questa povera città ad orribil sacco soggettata (a).

Non mancò subito il detto Imperadore d'ingiugnere con editto a Belisario, che avesse ordinato a tutte le Provincie in Italia soggiogate, che le leggi Romane ne' detti libri raccolte unicamente osservassero; ma poco fu quest'ordine eseguito: imperciocchè venendo poi specialmente queste nostre Provincie sempre a nuove guerre soggette, niente si potè all'osservanza delle leggi da' Popoli badare; finchè passata dipoi sotto al dominio de' Longobardi quasi tutta l'Italia, come appresso diremo, per le loro nuove leggi, quelle già dal detto Imperadore compilate ogni autorità perderono.

Ma per seguitare or noi dell'Istoria il corso. Il già detto Teodato ravvisando il cattivo stato, in cui per le conquiste di Belisario i suoi Goti ritrovavansi; procurò aver con Giustiniano la pace: ma niuna cosa potè da lui conseguire, e neppure da Belisario, che vittorioso portò fino a Roma le sue armi; ov' e' da' suoi soldati, come

(a) *Procopius de Bello Gothico cap. 9. & 10. Francisci Guiceti Iustinian. Magnus cap. 8.*

me inetto Principe ucciso, elessero questi nel mezzo del campo Vitigge (a), il quale nondimeno avendo tentato prima indarno ancor con Belisario la pace (b), procurò poi di circondare con istretto assedio Roma per pigliarla; ma riuscì ancora al detto famoso Belisario nell' anno 538. di discacciarlo, ed imprigionarlo insiem con sua moglie in Ravenna, i quali a Costantinopoli in trionfo condusse; laddove e' fu indi a poco da Giustiniano per timor di troppa potenza richiamato, il quale inviò in Italia in suo luogo Bessa, e Vitale e altri di gran lunga a lui difformi di valore e di costumi, come avvisa Procopio, ch' a minuto le guerre de' Goti e di Belisario descrive. Per la qual cosa la fortuna de' Goti mutò forma e aspetto; perocchè sebben essi in luogo di Vitigge avessero eletto per Re Ildibaldo, che era Governadore in Verona, fu tuttavia ben tosto per la sua crudeltà da lor morto, e in suo luogo Erarico innalzato; il quale fu anche poco appresso alla stessa sorte soggetto: perciò al

8\. trono il famoso Totila con plauso alfine elessero.

Totila scaccia i Greci da quasi tutta l'Italia e Re di quella viene da' Goti acclamato.

Sotto di questo Principe valoroso e prode i Goti spirito grande e vigore ripresero; poichè egli avendo l'esercito di Costantino rotto, e racquistata la Toscana, portò l'armi sue vittoriose in questo Regno: e ricuperato il Sannio, devastato Benevento, passò nella nostra Campagna; e posto a Napoli l'assedio, mentre quello durava, per mezzo de' suoi Luogotenenti, la Puglia, la Calabria, e altre Provincie sottomise. Veggendo intanto Totila, che tuttavia Napoli difendeasi; prese tra molti un tal denominato Demetrio capo de' soldati Greci, e postogli una rete al collo, lo fe buttare presso le mura di quella, acciocchè persuaso avesse i di lei cittadini ad arrendersi: ma scorgendo nulla però di manco esso Principe, che sebbene le persuasioni di Demetrio avesser di molto gli animi de' Napoletani intimoriti, non pertanto ad aprirgli le por-

(a) *Procop. de bell. Goth. cap. 11.* (b) *Cassiodor. lib. 10. cap. 32. e 33.*

porte non disponevansi; perciò egli di persona alle mure ne andò, e con orazione di molte ragioni composta, che vien da Procopio *(a)* riferita, ad arrendersi gl' indusse. Nell'entrar adunque egli vittorioso nella città, dimostrò insieme la grandezza e giustizia del suo animo, degno da imitarsi da' più savj Principi del mondo: conciosiacosacchè non solo bentrattò i soldati de' Greci, che stavan dalla fame, e dalle fatiche estenuati, avendo loro somministrato gli alloggi, e' cibi, fintanto che fu il tempo favorevole, per potersene in Costantinopoli ritornare; ma verso a' Napoletani piacevole e giusto e' portossi: siccome scorgere si potrà da uno fra molti tratti di giustizia da lui praticati con un de' suoi più valorosi Goti, che vien dal citato Procopio *(b)* riferito. Venne a querelarsi seco un Romano di origine calabrese, e gli espose, che un soldato Goto delle Reali guardie avea ad una sua figliuola vergine per forza l'onor tolto; egli il fe subito imprigionare: avvegnachè fossero da lui venuti a lagnarsi i Capitani de' Goti, esaggerandogli, che non era giusto, che patir dovesse pena un uom valoroso e forte; nondimeno con varie ragioni savie e giuste gl' indusse a cedere all' impegno, e a sottomettere al suo arbitrio il reo, che e' fe non molto dopo morire, e i di lui beni alla vergine deflorata diede. Esempio di giustizia memorando, e grande! maggiormente, perciocchè da un Principe barbaro praticato.

Divenuti adunque di nuovo i Goti di questo nostro Regno padroni, pensò Giustiniano, ad insinuazion di Silvestro Papa, che mal soffriva la lor signoria, di rimandar Belisario in Italia. Ma venne questi con poca gente, e con diversa fortuna: perocchè sotto de suoi occhi, trovandosi coll' esercito in Ostia, Totila espugnò Roma: e mentre a crudel sacco i suoi soldati la sottoponevano, entrato egli nel tempio di S. Pietro ad orare, se gli fe incon-

(a) *Procop. de bell. Goth. lib. 3. cap. 7.* (b) *Idem loc. cit. cap. 8.*

contro il Pontefice Pelagio, che a Silvestro succeduto era; e portando il sacrosanto corpo di Cristo nelle mani, il pregò, che avesse perdonato a' Romani: e benchè egli in sul principio con lui sdegnato, detto gli avesse, al dir di Procopio (a): *Jam supplex, Pelagi, venis?* nulla di manco avendogli questo risposto: *Tuum me servum efficit Deus; at tu, Domine, servis in posterum tuis parce.* Subito esso Principe a' suoi soldati ordinò, che si fossero dall'incominciato saccheggio arretrati, e insieme con gran vigilanza procurò, che più non si fosse a verun uomo o donna ingiuria arrecata, tantochè egli, al dir del detto autore: *magnam retulit continentiæ laudem*.

Ma benchè avesse Totila procurato dipoi di mandare ambasciadori a Giustiniano, per trattar seco la pace; non solo egli non vi volle acconsentire, ma avendo tuttavia a Belisario incaricato, che seguitasse la guerra, e a riacquistar Roma tutto si applicasse; questi non mancò di adempire agli ordini del suo Principe, onde non poco appresso di nuovo tal città riprese. Però alla fine gli convenne al voler di Totila quella cedere, e l'Italia tutta a sua disposizion lasciare; essendo stato Belisario richiamato da Giustiniano, per opporlo all'incursion de' Parti.

9. *Totila venuto a battaglia con Narsete muore nel campo.*

Racchetate da questo Imperadore indi dipoi le guerre in Oriente, l'Eunuco Narsete suo famoso generale al racquisto d'Italia con moltissima gente inviò. Accompagnato questi dagli Eruli, Unni, e Gepidi, e Longobardi, e ricuperato per tradimento Taranto, inondò con potente esercito questo nostro Regno; onde Totila venuto con esso a general battaglia, dando gli ultimi segni di gran valore, rimase al fine sul campo morto (b), dopo di avere undici anni regnato. I suoi Goti debellati elessero per loro Re Tea, e abbandonato il tutto, si ridussero a Pavia: sicchè riuscì facile a Narsete sottomettere

(a) *Idem loc. cit. cap. 20. litt. C.* (b) *Procop. loc. cit. lib. 4. cap. 32.*

tere al suo Principe Roma e quasi tutta l'Italia.

Ma avendo dipoi i Goti in van tentato il soccorso di Teodebaldo Re de' Francesi, procuraron sotto Tea valoroso Principe tentare il racquisto del perduto Regno di Napoli. Riuscì adunque a questi col suo esercito fino al Monte Vesuvio inoltrarsi, ove dopo qualche resistenza, fu egli pure da Narsete, superior di forze debellato e morto; onde veggendosi i Goti di ogni altra speranza privi, venner con questo a patti, di dovere con tutti i lor beni dall'Italia uscire, e che non potesser più contro a' Romani combattere, come Procopio nell'ultime parole della sua Istoria riferisce. Quindi si fu che i Goti nel 553. furono ultimamente costretti lasciar l'Italia, ove per 64. anni signoreggiato aveano. E comechè costoro venisser come gente barbara riputati, non è però, che Atalarico e Teodato istesso procurato da senno non avessero di mantenere al possibile e l'antico lustro del Senato Romano e dell'Accademie di Roma; conciossiachè la illustraron di ottimi Professori (a), e specialmenmente di famosi Gramatici, perchè affatto la lingua latina non mancasse: ed in vero solo in Roma in que' tempi questa fioriva; poichè il rimanente dell'Italia era già di barbarie ricolmo: contuttociò in essa ne' medesimi tempi fiorirono Ennodio, Giornande, Boetio Severino, Simmaco, Cassiodoro, Aratore, e altri.

10. *I Goti con Tea loro Re escon d'Italia, che tutta si sottomette da Narsete.*

Acquistata adunque da Giustiniano l'Italia tutta, procurò in quella sempre più le leggi Romane ristabilire, e' disordini, che molti ve n'eran nati, emendare; onde nel penultimo anno del suo Imperio a richiesta del Pontefice Vigilio una Prammatica promulgò, *Pragmatica sanctio* detta, che ad Antioco Prefetto d'Italia indirizzò. Egli in essa con varj capi pensò dar riparo a' disordini, che per tante guerre allor l'Italia avea patiti; confermò tutti gli atti e donazioni da Atalarico, e da Amalasunta,

11. *Giustiniano ricuperata l'Italia, ordina l'osservanza delle sue compilazioni in essa.*

(a) *Cass. d. lib. 9. cap. 21.*

ta, e da Teodato fatte, quelle di Totila annullando; perocchè riputavalo tiranno. Volle, che nelle prescrizioni di 30. e 40. anni computati non vi fusser quelli, in cui il detto Totilia governò. Stabilì ancora, che le cause, che tra Romani fussero, alla giudicatura de' Giudici Civili si sottoponessero, senzachè i militari vi s'ingerissero. Diede provvidenza a' superinditti imposti a' negoziatori delle Provincie di Calabria, e di Puglia: e altre leggi in tale editto racchiuse per lo stato d'Italia, e di queste nostre Provincie necessarie: ed espressamente in un capo di quello, confermò l'ordine sopraddetto, che a Belisario inviato prima avea, perchè le sue compilazioni delle leggi ivi s'osservassero; così soggiugnendo: *Jura insuper, vel leges codicibus nostris insertas, quas jam sub edictali programmate in Italiam dudum misimus, obtinere sancimus, sed & eas, quas postea promulgavimus constitutiones, jubemus sub edictali propositione vulgari ex eo tempore, quo sub edictali programmate evulgatæ fuerint, etiam per partes Italiæ obtinente, & una, Deo volente, facta republica, legum etiam nostrarum ubique prolatetur auctoritas.* Ma, come avvisato abbiamo, furon tali leggi per poco tempo in queste nostre Provincie osservate, perocchè si videro in brieve a nuove incursioni esposte, e al fine qualora sotto a' Longobardi passarono, come poco appresso diremo, si furono alle leggi di questi sottoposte.

121 *Varie opinioni circa la fama di Giustiniano.*

Egli è pur dovere quì avvertire, che sebben da tuttociò appaja, quanto il detto Imperadore avesse allo stabilimento d'Italia invigilato, non è però, che leggendosi Procopio Cesariense (a), non si ravvisi, ch'egli avesse per la sua avarizia peggio de' barbari, e' Romani, e quella tutta alle rapine e tirannie de' magistrati esposta, i quali per mezzo del denajo egli eleggeva; onde così il detto autore esclama: *Romanis hoc statu res magistratuum*

(a) *Procop. Cesariens. Anecdota arcan. histor. fol. 94.*

tuum fuit; ed in tutto il corso della sua istoria qual infame e scellerato Principe il rappresenta. Oltrediciò osservar si può Struvio (*a*), ch'infiniti Scrittori di quei tempi arreca, da' quali dimostrasi ancor Giustiniano non solo uomo ignorante e sciocco, ma che tutto dipendea da' cenni, e da' voleri di Teodora sua moglie, donna che avea ne' Teatri recitato, e che di dubbia fama era; e che non men di lui infame fa Tribuniano suo primo Consigliero, il quale non solo era, al dir del detto Struvio (*b*): *Homo vanissimus, qui Justiniano nimium adulabatur*; ma *leges pretio vendere solebat*. E da ciò avvisar deesi a' Principi quanto loro è d' uopo di eleggere per primi Ministri, uomini giusti e puntuali, e che adulatori non sieno: perochè dall'adulazione di costoro (che facilmente negli animi nostri insinuasi) spesse volte i Principi sogliono con franca mano eseguir le loro sregolate voglie in danno de' sudditi, della lor stima, e coscienza. Non dee però ommettersi di avvisare, che Francesco Guineto per un gran Principe Giustiniano ci rappresenta (*c*).

Morto questo Principe adunque con tal dubbia fama, gli succedè nell'Imperio Giustino il giovane, figliuolo di Vigilante suo fratello. Questo Principe stupido per consiglio di Sofia sua moglie richiamò Narsete d' Italia nell'anno 568. avendovi Longino con assoluto dominio e comando inviato. 13. *Morte di Giustiniano, cui succede Giustino suo nipote, che richiamando Narsete d' Italia vi manda Longino, che le dà nuova forma di governo.*

Giunto costui in Italia e fermata la sua sede in Ravenna, pensò dar nuova forma di governo alle Provincie di quella: tolse da esse i Consolari, i Correttori, e i Presidi da' Romani istituiti, e da' Goti mantenuti (*d*), e in tutte le città, e terre grandi, alcuni capi elesse, i quali chiamò Duchi; assegnò pure in ciascheduna di esse per l'amministrazion del dritto i Giudici, che dovean poi stare all'Esarca subordinati, il quale in Raven-

(a) *Struv. hist. Jul. Justin. §.5.* (b) *Struv. loc. cit. §.5.*
(c) *Francisci Guineti Justin. magnus.* (d) *Sigon. de regn. Italiæ lib.1.*

na risedea, e l'Italia tutta governava. Da ciò trassero nel nostro Regno l'origine le tante Duchee de' Greci, che poi sotto il Regno de' Longobardi durarono, come quella di Napoli, di Sorrento, d'Amalfi, di Gaeta, e d'altri luoghi, di cui parleremo altrove.

14. *Alboino Re de' Longobardi conquista buona parte d'Italia, ove entra con insinuazione di Narsete.*

Tra poco di poi Narsete con Sofia moglie di Giustino sdegnato, perocchè l'avea a Costantinopoli richiamato, minacciandolo, che l'avrebbe fatto di nuovo filare cogli altri eunuchi e femine del suo palagio; segretamente in Napoli portossi, e trattò con Alboino Re de' Longobardi, affinchè fosse in Italia per scacciarne i Greci con quelli venuto, i quali prima Winili e dipoi Longobardi chiamaronsi per la barba lunga, che portavano; perciocchè *lang* nella lor lingua significa longa, e *baert*, barba (*a*).

Approfittossi ben colui di tale invito, e con potente esercito nell' anno 562. nell'Italia entrato; tutta la Liguria tantosto occupò, onde fu poi nell'anno 570. in Melano Re d'Italia salutato; essendo il primo de'Longobardi, che avesse questa signoreggiata: ed egli fu il primo ancora che nella medesima i feudi introdusse; conciossiache dopo di aver tutta la Toscana in sua podestà ridotta, passò a soggiogar l'Umbria colla sua capitale Spoleto, la quale in Duchea ridusse, e per primo Duca Faroaldo vi elesse (*b*), e non mancò parimenti l'istesso Principe di eleggere altri Duchi nell'Italia, come nella Provincia di Venezia e di Liguria praticò.

15. *I Longobardi in Italia i Feudi introducono, benchè variamente si fosse da scrittori di tal origine favellato.*

Prima però, che noi innanzi passiamo, stimiam quì pregio propio dell'opera accennar le varie opinioni degli autori, che diversamente dell'origin de' feudi hanno scritto. Altri adunque quella rapportarono fin da'tempi, ch' ebbe principio il mondo; poichè sostennero, che la Giudea fosse stata dal Creator destinata fin *ab eterno* in feudo

(a) *Paul. Wanefrid. lib. 1. cap. 9.*
(b) *Idem dict. lib. 1. ann. 571. num. 30.*

do pe' figliuoli d'Iſraele: ma ſe tale opinione doveſſe aver lungo, dir ſi dovrebbe, che tutto il mondo foſſe in più feudi diviſo; perocchè Iddio ancora *ab eterno* previde da qua' popoli e Principi ſi doveſſero le di lui parti poſſedere *(a)*. Altri all'incontro tal origine rapportarono fino a' primi tempi di Romolo; nel dire che ſotto di lui le Clientele ſorſero; perocchè alcuni popoli alla ſua protezione volontariamente co' loro beni ſi ſottopoſero; e così dopo praticato aveſſero i Romani riguardo ad altri particolari. E perchè doveano i clienti giurare di non offendere i lor padroni, e di ſervirgli, e così queſti all'incontro erano obbligati di ajutargli, e difendergli; ſoſtennero per queſto eſempio Ulderico Zaſio *(b)*, Guglielmo Budeo *(c)* e altri, all'avviſo di Freccia *(d)*, che i feudi a tali clientele ſomigliaſſero; anzichè da eſſe la lor origine riconoſceſſero: eſſendo parimenti obbligati i feudatarj di dare il giuramento di fedeltà a' lor padroni, allora che da coſtoro i feudi gli ſi concedono. Altri all'incontro ſtimarono *(e)*, che da Romani Imperadori aveſſero avuto le feudali conceſſioni il lor primo naſcimento; perciocchè quegli a' valoroſi Capitani alcune terre nelle frontiere dell'Imperio concedevano, ſolamente perchè le guardaſſero, con ritrarne il di lor frutto: le quali conceſſioni venivano *Beneficium* chiamate (nome per altro a' feudi dato), onde ebbe a dire Lampridio *(f)*: *Ut attentius militarent, propria rura defendentes*. Tantochè il detto autore ne fa l'Imperadore Aleſſandro Severo l'inſtitutore, allorchè i Popoli d'Aſia ſoggiogati, i di loro beni a' ſuoi ſoldati concedè *(g)*; nondimeno Suetonio

(a) *Vaillant, della ſorgiva de' feudi, riferita da Luigi Sciander) la Febûre dell'origine de' feudi lib. 1. cap. 1.*

(b) *Uldericus Zaſius in epiſt. de feudis p. 1.*

(c) *Budaus in l. Herennius ff. de evi-lion.*

(d) *Frecc. de ſubfeud. lib. 1. num. 22. & ſeq.*

(e) *Molin. in Confuetud. Pariſienſ. in tit. 1. de fief num. 11.*

(f) *Lampridi. apud Loyſeau des offiſ. lib. 1. c. 1. num. 104. in fin.*

(g) *Idem in Alex. Severo c. 10.*

nio nella vita di Augusto dice (a), che questo *Partitis post victoriam officiis, cum Antonius Orientem ordinandum, ipse veteranos in Italiam reducendos & municipalibus agris collocandos recepisset*. E 'l di sopra allegato Marino Freccia va parimenti a minuto tal sentimento esaminando, nè tralascia egli di arrecare nel tempo stesso il parere di altri autori, i quali sostennero, ch' i feudi avessero avuto l'origine da quei poderi, che da' Romani non già per gratitudine, ma per mercede assignavansi a' soldati nelle Provincie, mentre loro servivano, come praticarono gli stessi Longobardi dopo di avere i feudi istituiti, il che tra poco avviseremo. Nondimeno Freccia istesso l'opinion più vera sostenne, che da' Longobardi avessero avuto i feudi l'origine: *mihi probabilius liquet ex Longobardis feuda ipsa exordium sumpsisse*.

Il nostro Orazio Montano (b) all'incontro ad antica origine ancora il nascer de' feudi rapporta; poichè e' dice, che i Goti fossero stati i primi a buttar le di loro fondamenta, e che da loro l'esempio prendendo e' Francesi e' Longobardi, avessero quelli viapiù introdotti.

L'opinion più vera non però si è, che i feudi da' Re Francesi il lor nascimento nella Francia sortirono, e quegli autori, che hanno questa sentenza sostenuta, ne han dato il principio a Childiberto, primo Re di Francia: e Paolo Emilio (c) e Cujacio (d) n'attestano, di essere stato de' primi Re di Francia stabile il costume, di crear per governo delle città de' Duchi e de' Conti; ma che nondimeno era in lor balia il privargliene: e Loysò, di costoro ragionando, disse, che altro non erano in sul principio, che Governadori di que' luoghi, e coll'andar del tempo ne divenner Signori (e); nondimeno Luigi Scianterò la Febure nel primo libro del suo dotto trattato

(a) *Sueton. in August. c.12.*
(b) *Montan. in prælud. feudal.*
(c) *Paul. Emil. de reb. Franc. lib.1.*
(d) *Cujac. de feud. in princip.*
(e) *Loysau de offic. lib.1. c.3.*

tato de' feudi, e loro origine, espressamente opponendosi, e alle dette sentenze, che avesser quegli da' Romani l' origine avuta, e che niente di comune o di simile vi fusse tra la parola *beneficium*, & *feudum*; chiaramente ancora a quest' altra opinione contradice, che avessero i primi Re di Francia i feudi istituiti, dandone ei più fresca l'origine a' tempi di Ugo Capeto. Questa sentenza nondimeno è ben contraria al comun sentimento degli antichi e moderni scrittori; conciossiacosache il più certo si è, come di sopra osservammo, che i primi Re di Francia praticarono, di crear nelle città de' Duchi e de' Conti, per governarle; e così parimente per stipendj a' lor valorosi soldati alcuni poderi assegnarono: e indi dipoi col correr del tempo quasi per costume s' introdusse, che gli uni, e gli altri gl' incominciarono a possedere per mentre la lor vita durava, e indi poscia per concession de' Principi a' lor figliuoli gli tramandarono. Onde da questo diverso modo di possedere i poderi, i feudi sorsero; siccome a minuto nel corso di quest' istoria dimostreremo.

Seguendo adunque l' orme de' Francesi, l' istesso i Longobardi nell' Italia praticarono; onde con somma ragione dir si dee, ch' essi l' uso de' feudi v' introdussero, come Struvio (a) saviamente dimostra con varj antichi autori, ch' egli arreca, senza aver tralasciato di rapportar prima l' altre diverse opinioni, ch' abbiam di sopra avvisate.

Egli è certo ancora, che da' Longobardi tratto tratto nell' Italia oltre alle Duchee, di cui ragionammo, ebber origine le Contee, e le Gastaldie, di cui appresso diviseremo; e altre specie di feudi s' introdussero, come si furono alcuni poderi, che davansi da' Re, o da' Duchi per stipendio a' soldati: imitando in ciò in parte i Romani e' Francesi: e n' allega la ragione Struvio, per cui

(a) *Struv. histor. jur. feud. cap. 8. §. 3. & 4.*

cui si fosse ciò da' Longobardi praticato: perchè in tai tempi non vi era gran quantità di danajo, per potersi a' soldati per istipendio pagare: *Cum ista ætate nondum tantus nummorum esset adparatus, ut inde salaria potuissent constitui*. Si cominciarono ancor dipoi a concedere in feudo da' Principi certe corrispondenze annue in vettovaglie, o in altra rendita, o in danajo, che si dissero: *Feudum Cameræ, Cavenæ, vel soldatæ*; di cui nella spiega degli usi feudali ragioneremo.

Da questi principj ancora nacquero poscia le subinfeudazioni, che si furono quelle concessioni, che in qualità feudale faceansi da' Duchi, o da' Conti, o da altri maggiori Baroni a' lor vassalli; come altrove nell'avvisato luogo degli usi feudali si osserverà: e da tutto ciò ne nacque parimente, che sotto de' Longobardi cominciarono ad introdursi in Italia varie consuetudini circa l'investiture, le successioni, e l'alienazioni de' feudi (a), e altro, che furon tutte in un corpo compilate; che ora una gran parte della Giurisprudenza feudale ne formano.

16. *Alboino muore ucciso.*

Dopo sì necessaria e util digressione, egli è pur d'uopo, che di nostra Istoria al corso ritorniamo. Già noi di sopra arrecammo, che reso Alboino primo Re de' Longobardi dell'Italia tutta Signore; avendola in varie Duchee divisa, da supremo Principe la signoreggiò per lo spazio di tre anni: poichè nel fine di essi fu ucciso da Elminge, e Peredeo per insinuazion di Rosimonda sua moglie, che seco adirata si era, perchè in un convito l'avea presentato a bere il vino in una tazza formata dal cranio di Cunimondo Re de' Gepidi suo padre, dallo stesso Alboino già ucciso.

17. *Clefi eletto Re di Longobardi, e ancor muore dopo tre anni ucciso.*

Morto questi adunque, fu da' Longobardi Clefi per loro Re eletto, il quale nel corso delle sue vittorie per mano di un figliuolo di un suo famigliare fu parimenti ucciso, dopo di aver tre anni e quattro mesi regnato; onde

(a) *Hornius jurisprud. feud. cap. 1. §. 8*

onde pensarono allora i Longobardi vivere per molto tempo sotto a' trenta Duchi, già da Alboino creati, senza che altro eliggessero per loro Re (*a*). 18. *I Longobardi vivono sotto trenta Duchi.*

Questi Duchi incominciarono a governare da barbari; perocchè non fu barbarie al mondo, che cogl'Italiani, e in disonor delle lor chiese, e de' monisterj non praticassero: tantochè narra Sigonio, che i Sassoni, i quali erano con essoloro tramischiati, non potendo cotante azioni scellerate soffrire; nella di lor patria sene ritornarono: così egli (*b*) cel dice: *Itaque inhumanitate eorum offensi Saxoni, qui cum eis venerant, Italiam excessere*. Non tralasciarono intanto essi Duchi co' lor Longobardi di assediar Roma, che sprovveduta ritrovavasi; onde fu costretto il Pontefice Pelagio II. nell'anno, che allor correa 580. di mandare Ambasciadori all'Imperador Maurizio d'Oriente, che inviasse subito soccorso, specialmente di viveri all'afflitta città: ed essendo questi venuto in tempo che i Romani ancor difendeansi, furono i Longobardi co' lor Duchi costretti di abbandonar l'assedio. Veggendo egli tra poco poi, che l'Imperadore avea impegnato per mezzo di molti danaj Childiberto Re di Francia, perchè si fusse contro di lor mosso; pensaron da senno di eliggersi un Re: onde Autari, uom saggio ed accorto, nell'anno 586. innalzarono al trono, e un fondo pel suo mantenimento gli stabilirono; essendosi ciascun di loro obbligato di contribuirgli la metà delle gabelle de' lor feudi, la qual si dovesse nel Regal palagio trasportare. Subito asceso al Trono Autari, volle *Flavio* chiamarsi a guisa degl'Imperadori Romani, lo che i suoi successori a suo esempio praticarono (*c*). 19. *Autari Terzo Re de' Longobardi viene nel Regno di Napoli.*

Queste nostre Provincie fino all'innalzamento del detto Principe sotto al dominio de' Greci si mantennero, venendo elle da Duchi governate, comechè da pochi sol-

Q dati

(a) *Sigon.loc.cit.ad.ann.575.num.50.* (b) *Sigon.loc.cit.num.9.*
(c) *Paul.Warnefr.lib.3.cap.16.*

dati custodite; ciò diede presta occasione all'accorto Autari nell'anno 589. fingendo di drizzare il suo esercito nella Duchea di Spoleto, di gettarlo nella Provincia del Sannio, che gli riuscì ben tosto di conquistare, e di portare ancora le sue vittoriose insegne fino alla città di Reggio.

20.

Zotone è creato da Autari Duca di Benevento, e cominciano nel nostro Regno i Feudi.

Autari adunque dopo ch'ebbe Benevento città del Sannio soggiogata, vi creò anche per Duca Zotone, praticando lo stesso, che Alboino in Italia fatto avea; ma pur altri vogliono, che fosse stato già questi da suoi Longobardi creato Duca, e che poi Autari nella Duchea lo confermò; potendosi gli autori, che di ciò diversamente hanno scritto, osservare nelle note fatte da Orazio Blanco a Paolo Vanefrido (*a*), ove della istituzion di tal Duchea ragionasi. Or ecco che 'l nostro Regno cominciò a ricevere altra forma; poichè questa Duchea da sì piccioli principj molto lungi le sue braccia poi estese, avendo molta parte di esso Zotone soggiogato.

In questi tempi avvenne ancora, che le compilazioni delle Romane leggi tutte, e l'opere di Giustiniano in queste nostre Provincie quasi ogni autorità perderono, e furon solo dipoi riconosciute in Napoli, Gaeta, e Amalfi; e altre poche città maritime della Puglia, e della Calabria, che sotto il dominio degl'Imperadori d'Oriente si mantennero: conciossiachè essendo i Longobardi per le guerre gravi e ostinate, che co' Greci ebbero, di costoro fieri nemici; procurarono di annientare ne' luoghi, che conquistarono, anche le leggi de' medesimi: quindi fu, che sebben permettessero l'uso delle leggi Romane, nondimeno vollero unicamente avvalersi di quelle del Codice di Teodosio non già di Giustiniano; perocchè quel solo era in molta stima appo loro, come Gotofredo cel dice (*b*).

Ma

(a) *Blancus in notis ad Paul. Wanefrid. lib. 3. c. 32. n. 211. in collect. Italic. script.*
(b) *Gothof. in prolegom. ad C. Theodosian.*

Ma per ritornare là onde ci dipartimmo; Autari adunque fu il primo, che nel Regno creò Zotone di Benevento Duca, dandogli su di quello tutta l'autorità; benchè alcuni scrittori vogliano, come sopra dicemmo, che e' fosse stato da' Longobardi Duca creato, e che poi venne in tal Duchea da Autari confermato. Questi ancora altri Duchi nell' Italia ergè, come quel di Turino, di Trento, di Bergamo, di Brescia, e altri: e sebbene avesse a' medesimi data tutta l'autorità sopra le di lor Duchee; nulla però di manco vi si riservò la suprema real ragione, e volle che questi obbligati si fossero ad assisterlo colle lor truppe nelle guerre: e morendo ciascun di loro con figli, questi nella Duchea confermar solea, purchè non sene fossero immeritevoli resi. Così Guido Pancirolo cel dice (a): *Is Ducibus urbes dum dominio supremo ibi reservato, concessit, quas ad stirpem virilem tantum transmitti voluit*. E malamente su di ciò si è detto da alcuni nostri autori, che de' feudi han trattato, che si fosse da' Re Longobardi con quegli anche la giurisdizione a tutti i Feudatarj conceduta: cosa dal ver lontana; perciocchè specialmente fu ella concessa a que' primi Duci, che del sangue reale si erano, e che aveano col di lor valore e danajo alle conquiste il vigor contribuito, e quasi da' supremi Principi le dette Duchee possedevano, e solamente a' Re qual tributarj erano: come più minutamente nel corso di questa Storia farem ravvisare.

21.

Anno 590. Autari muore ucciso, e gli succede Agilulfo.

Autari dipoi dovè sostenere crudel guerra co' Francesi, siccome a minuto da Paolo Vanefrido, e dal Sigonio descrivesi: ma dopo di averla con gloria terminata, mentre da Verona in Pavia portavasi; fu nell'anno 590. di veleno ucciso (b) avendo per lo spazio di sei anni regnato, con riputazione in vero di Principe savio e pru-

Q 2 den-

(a) *Pancirol. Thesaurus var. lect. lib. 1. cap. 90.*
(b) *Paul. Wanefrid. lib. 3. cap. 34.*

dente: imperciocchè egli nell'entrar del suo governo, al dìr di Carlo Sigonio (a) stabilì la giustizia e la religione, e si sarebbe veramente reso d'immortal fama il suo nome, se avendo egli lasciato il paganesimo, avesse la Cattolica Religione abbracciata; ma la sua disgrazia si fu, che essendo allora per tutta l'Europa sparsa l'eresia di Arrio, questa egli seguì: onde i suoi Longobardi imitandolo nel medesimo errore caddero; perciocchè sempre mai è stato de' Popoli il costume la religion del lor Principe seguitare. I Longobardi dipoi, della prudenza e bontà di Teodolinda sua moglie ben persuasi, riposero nell'arbitrio di lei l'elezion del successore, accertandola, che colui, che si sarebbe ella sposata, arebbono per lor Duca riconosciuto; onde colei si scelse per suo marito Agilulfo Duca di Torino, Principe di animo, e di corpo valoroso, d'Autari congionto: e avendolo fatto a se chiamare, gli uscì incontro in un Castello, Laumello detto, laddove avendo fatto venire un bicchier di vino, dopo averne ella bevuto, diede il rimanente a bere ad Agilulfo, il quale in prenderselo, volea baciarle la mano; ma ella piena di rossore gli rispose, che era dovere, che le avesse la bocca baciata: lo che avendo Agilulfo eseguito, nel tempo istesso, che videsi di Teodolinda sposo, fu subito da' Longobardi per loro Re salutato.

22. *Agilulfo Duca di Torino è dichiarato Re de' Longobardi.*

23. *An. 590. morto Zotone in Benevento, viene eletto da Agilulfo Arrechi per Duca.*

Morto poco dopo nell'anno 591. in Benevento Zotone, vi fu da Agilulfo eletto Duca Arrechi, imperciocchè, siccome poc'anzi avvisammo, per lo stabilimento da Autari già in Italia introdotto, benchè non si privavano i Duchi, se non per fellonia delle loro Duchee; nondimeno qualor morivano, soleano i Re alla successìon di questi i di lor figliuoli anteporre; postochè abili al governo ritrovati gli avessero: ovvero soleano alle volte le dette Duchee estinguere, come colla Duchea di Cremona si praticò. D'onde chiaramente si vede, che in varie

(a) *Sigon. de Regn. Ital. lib. 1. ad an. 590.*

rie Duchee era libera ancor la facoltà a' Re Longobardi a lor capriccio disporne.

24. *Napoli si mantiene nella fede de' Greci, e vien da' Duchi governata.*

Napoli nondimeno mantenendosi frattanto costantemente sotto la fede de' Greci, era da Duchi, che da Costantinopoli se le inviavano, governata; benchè alle volte in occasion di necessità, soleansi quegli dagli Esarchi di Ravenna destinare: essendo questo il primo, e supremo magistrato, che gl' Imperadori d' Oriente inviavano al governo de' Paesi, che in Italia possedeano. Molti nomi di questi Duchi poson presso l' accurato ed erudito Autore dell' Istoria Civile del Regno di Napoli osservarsi (a).

25. *An. 615. Adalvaldo succede ad Agilulfo al Regno de' Longobardi.*

Morto dipoi nell' anno 615. il Re Agilulfo, avendo venticinque anni regnato, lasciò per successore Adalvaldo suo figliuolo in età molto tenera: questi nondimeno da' savj consigli di sua madre guidato, si applicò fatto maggiore per lo spazio di dieci anni a governar con somma prudenza e saviezza il suo Regno; ma impazzato per una bevanda, che gli diede nell' uscir dal bagno Eusebio Ambasciador dell' Imperadore Eraclio, il quale, come si racconta, glielo avea comandato (b); cominciò a prorompere in crudeltà e stranezze contro de' Longobardi: onde fu da essi scacciato con Teodolinda sua madre, la quale priva del Regno e negletta si morì nell' anno 627. E i Longobardi elessero in suo luogo Ariovaldo Duca di Torino, che avea in moglie Undeberga, del detto Adalvaldo sorella (c).

26. *Varj Re, che i Longobardi governarono.*

Sì fatto accidente nondimeno divise in due parti gli animi de' Longobardi; perocchè una sosteneva la fazione, e 'l partito di Adalvaldo, e l' altra di Ariovaldo: ma morto poi quello di veleno, tosto questi del Regno quieto padrone divenne: e indi dopo nove anni morto ancora egli senza rimaner di se successore alcuno; i Longo-

(a) *Istor. Civil. tom. 1. lib. 4. cap. 4.* (b) *Sigon. lib. 1. ad ann. 623.*
(c) *Boccac. Giornat. 3. novel. 2.*

gobardi nell' anno 637. praticaron tantosto con Gundemberba sua moglie l' istesso, che con Teodolinda aveano fatto; conciossiachè le giurarono, che colui, che avrebbe per suo marito dichiarato, eglino come loro Re l' avrebbon conosciuto; il perchè avendosi sposato tosto Rotari Duca di Baviera, fu e' subito da' Longobardi per loro Re acclamato.

17.
An. 637. Rotari settimo Re de' Longobardi è il primo, che forma a questi le leggi scritte.

Cominciò Rotari settimo Re de' Longobardi a governare il suo Regno con somma prudenza e giustizia: come colui, nel quale e la saviezza e 'l valore sommamente risplendeano. Ravvisava ben egli, che qualora non erano a' Popoli scritte le leggi, non poteano con quiete e felicità vivere: perlochè considerando, che i suoi Longobardi si eran già per lo spazio di 60. anni guidati co' costumi e leggi, che per tradizione da' loro maggiori aveano in somma venerazione tenuti (*a*); pensò per tanto di dare a quelli certe e sicure leggi in iscritto: nè volendo punto dall' antico e lodevol costume appartarsi, tanto da Grozio (*b*) commendato, che era stato sempremai dagli altri Re suoi antecessori praticato; e' convocò nell' anno 643. una Dieta in Pavia, in cui vi chiamò tutti i Signori, Duci, e Magistrati, laddove col consiglio di costoro stabilì giuste e sante leggi a Popoli, le quali avendo tutte per ordine in 386. capi scritte in un suo lungo Editto le inserì (*c*); e seguendo l'orme del Gran Teodorico, non solo per tutta Italia il promulgò, ma specialmente nella Duchea di Benevento, che allor quasi in tutto il nostro Regno avea i suoi confini distesi. I capi, che in questo editto si contengono, si veggon dal compilator delle leggi Longobarde nel primo, e secondo libro, e quasi in tutto il terzo registrati.

18.
Ajone succede ad Arrechi nella Duchea di Benevento.

Morto in questo mentre nell' anno 641. Arrechi Duca di Benevento, che avea per cinquant' anni questa Duchea

(a) *Paul. Warnefrid. lib. 4. cap. 4.* (b) *Groz. in Prolegom. ad Histor. Goth.*
(c) *Sigon. de Regn. Ital. lib. 2. ad ann. 643.*

chea governato, gli succedè Ajone suo figliuolo (a); ma ravvisando il padre la poca esperienza di questi, poselo sotto la cura di Rodoaldo e Grimoaldo figliuoli di Gisulfo Duca di Frivoli. In questo tempo fu, che i Schiavoni, che dalla Sarmazia Europea prevenivano, degli altri Barbari l'orme seguendo, occupata l'Illiria, e quella parte, che ora Schiavonia appellasi, e calando poi nella Dalmazia, a Siponto sbarcati; la nostra Puglia a depredar cominciarono. Intesa tal ruina Ajone, essendo quella in gran parte alla sua Duchea soggetta, andò con poca gente a debbellargli: e venuto presso al fiume Ofanto all'armi, cadde in un fosso, laddove gli Schiavoni l'uccisero: ma sopraggiunto con valide forze Rodoaldo, gli sconfisse e disperse (b): onde fu con Grimoaldo alla detta Duchea assunto; ma venuto il primo a morte, rimasto questo solo Duca; tosto e' procurò di estender le sue conquiste in altre Provincie, che 'l nostro Regno compongono: e quindi avvenne, che le leggi Longobarde cominciaron maggiormente tra noi sotto questo Principe ad introdursi, le quali si resero dipoi a' nostri popoli cotanto famigliari, che finalmente quasi delle Romane si dimenticarono, come altrove racconteremo.

29. *I Schiavoni uccidono Ajone Duca di Benevento: ma vegono da Grimoaldo scacciati, che a tal Duchea succede.*

Nel mentre che Grimoaldo co' Napoletani guerreggiava, nell'anno 652. morì in Pavia il saggio Rotari, lasciando per suo successore Rodoaldo ottavo Re de' Longobardi: il qual fu dopo un anno da un soldato ucciso, perciocchè avea l'onor della sua moglie violato (c). Onde essendo la stirpe maschile di Rotari mancata, i Longobardi per loro Re Ariperto elessero; il quale avendoli per nove anni con pace e quiete governati, nell'anno 661. (d) venuto a morte, lasciò con cattivo consiglio il Regno a due suoi figliuoli diviso: l'uno Gundeberto chiamato, che fissò la sua sede in Pavia, l'altro Partarite

30. *Anno 652. Il detto Grimoaldo dopo varj accidenti diviene Re de' Longobardi.*

(a) *VVarnefrid. lib. 4. cap. 45.* (b) *Idem cap. 46.*
(c) *Sigon. loc. cit. lib. 2. n. 30.* (d) *VVarnefrid. loc. cit. cap. 18.*

rite detto, che in Melano risedea. Ma costoro venuti, per contesa tra di loro insorta, ad aperta guerra; pensò Gundeberto di mandare Garibaldo Duca di Torino a Grimoaldo in Benevento, perchè fosse con gente in suo ajuto accorso. Non mancò questi subito di andare; ed essendo poi per un accidente occorso obbligato ad uccider Gundeberto, gli venne acconcio di scacciare ancor Partarite: onde in brieve restò di tutto il Regno de' Longobardi padrone; da'quali fu nell'anno 662. con somma allegrezza acclamato. Perciò, rimanendo egli in Pavia, mandò la sua gente a Rodoaldo suo figliuolo in Benevento, che in suo nome tal Duchea governava.

31. *Da Costanzo Imperatore d' Oriente si muove guerra a' Longobardi ma vien da Grimoaldo scacciato.*

Ma nuova guerra sanguinosa e grave in brieve contro di questo dall'Imperador Costanzo d'Oriente si mosse, il quale mal sofferendo l'ampiezza del dominio, che aveano in questo Regno i Longobardi acquistata, e che picciola parte di quello era a lui rimasta; o per altre cagioni dal Sigonio arrecate (a); nell'anno 663. con potente armata da Costantinopoli partito, colle sue genti sbarcò a Taranto, che da lui si possedea. Sorpresi i Longobardi da sì improvviso turbine, loro fu forza cedere la città di Lucera, e di Siponto, che furono da Costanzo prese e devastate; e indi all'assedio di Benevento con tutto il suo esercito venne.

In sì cattivo stato il Duca Rodoaldo veggendosi, inviò presto Gesualdo suo zio a suo padre Grimoaldo a Pavia, perchè venisse a dargli potente ajuto. Non tardò costui a giungere a Benevento; onde l'Imperador Costanzo renduto da sì potente soccorso timoroso, l'assedio abbandonando, mentre in Napoli si ritirava, fu dal valoroso Mitola in Capoa rotto e dissipato; ma colà poi salvo giunto, sene passò presto in Roma, lasciando in essa città di Napoli Suburro suo Generale con ventimila soldati,

(a) *Sigon. loc. cit. lib. 2. num. 20.*

dati, il quale accampato al passo detto Castellone, fu tosto ancor da Rodoaldo vinto.

32. *Anno 668. Costanzo muore ucciso in Siracusa.*

Ma tornando poi Costanzo da Roma, avendola delle più belle antichità e ricchezze spogliata, neppure alle chiese perdonando (a), nel mentre era egli in Siracusa di ritorno per Costantinopoli, ivi ancor le stesse barbarie e rapine praticò; perciò fu nell'anno 668. da' suoi nel bagno miseramente ucciso, e le sue ricchezze furon preda dopo de' Saraceni, che tra poco quest'Isola a' Greci tolsero (b).

Sì fatto fine ebbe l'impresa di Costanzo, che dipoi diede maggior campo a' Longobardi di estendere in questo Regno le lor conquiste; poichè da Bari, Taranto, Brindisi, e terra d'Otranto i Greci scacciarono, e alla Duchea di Benevento le unirono.

33. *Grimoaldo concede a Mitola il Contato di Capoa, e da questa concessione cominciano i Contadi nel Regno.*

Prima però di passare innanzi, e' convien fermarci un poco, a ragionar particolarmente di esso Grimoaldo: il quale volendo premiare il Mitola pel suo gran valore in tal guerra dimostrato, creollo Conte di Capoa; e dandogli dipoi una sua figliuola in moglie, lo elesse Duca di Spoleti. Per la qual cosa come sotto Rotari le Duchee in Italia cominciarono, così da questo Principe le Contee ebbero la lor origine; nondimanco queste non eran già concessioni, che ad alcuni faceansi, perchè in signoria quella città o luogo avessero, com'era de' Duchi; ma perchè quali uficiali le governassero: tantochè erano essi a' Duchi sottoposti. E si chiamaron Conti, perchè doveano alle Comitive presedere, e al comando e regolamento de' soldati nelle spedizioni mandavansi; a' pubblici giudizj assistevano, ed a' popoli alla di lor cura destinati la giustizia amministravano (c), soleano spesse volte da' Re Longobardi queste Contee or a vita, or a certo e determinato tempo concedersi; e ciò da quegli prati-

R ca-

(a) *Warnefrid. lib. 5. cap. 11.* (b) *Idem loc. cit. cap. 13.*
(c) *Leges Longobard. lib. 2. tit. 52. de test.*

cavansi, per tener sempre più i Conti alla di loro ubbidienza soggetti. Quindi con ragione ebbe a dire Marino Freccia (*a*), che sì fatte Contee agli eredi de'Conti non passavano; e n'allega la ragione: *Ratio, quare non succederet hæres, est non tantùm, quia dignitas videbatur Regalis, & redire debet ad Regem, magis quàm alia feuda; propter eximiam dignitatem: cum videatur divinare, & non determinare plus in hac feudali concessione; nam idem erat in primæva ipsorum natura. Sed quia ista concessio Comitatus cohærebat officio magis, quàm dignitati; licet esset reducta in feudum, & mutasset suam naturam, & exercitium officii, cohærebat personæ, ut in l. consilio de curator. furios. & requirit animi consilium, & industriam, quæ non transeunt in hæredes, ut dicit glos. singul. in l. Pompon. scribit si frumentum; de rei vindic. Hoc habemus ab historicis, & ideo Andr. ibi de officio arguit ad feudum; quia ista feuda Comitatus a principio dabantur in officium, & non erat conveniens, quod moriente Comite, infans hæres regeret Comitatum; vel quod deputaretur habilis major ad se regendum pro utilitate populorum, de quo non videretur sic confidendum, licet idoneus eligi potuisset, & quamvis ex regula, hi deberent in feudo Comitatus succedere: quia de Comitatu per beneficium erant investiti*. Nulladimeno egl'istesso confessa, che sebbene: *ex rationali usu fuit introductum ne succederent, quòd & posteriore contrario usu fuit usurpatum, ut succederent*.

Tanto egli è però vero, che nel principio le Contee in uficio concedeansi, che in alcune antiche concessioni de' Re Longobardi leggonsi ad un medesimo luogo l'istesse con doppio titolo concedute di *Comes, & Dominus*; onde chiaro ravvisasi, che vi era tra la Contea e Signoria grande la diversità; benchè poi quella con questa

(a) *Frecc. de subfeud. lib. 1. in cap. quis dicatur com. n. 1.*

ſta in appreſſo ſi andò confondendo, come altrove diremo: poichè ancora i Conti quella giuriſdizione, che come Governatori amminiſtravano, dopo colla Contea a' di lor figliuoli traſmetterono; i quali la nuova inveſtitura ne doveano da' Principi avere, come nella ſpiega degli uſi feudali oſſerveremo.

34. *Venuta de' Bulgari, per occaſion de' quali cominciano le Caſtaldie nel noſtro Regno, e la lingua volgare Italiana vi s'introduce.*

Per ritornare ora adunque della noſtra Iſtoria al corſo: dopo queſte vittorie, laſciando il Re Grimoaldo il ſuo figliuolo lieto in Benevento, nella ſua real ſede di Pavia ritornoſſene; ove alla di lui obbedienza Alzeco Duca di Bulgari portoſſi, e gli ſi offerſe colle ſue genti pacificamente ſervirlo (*a*); onde quegli il mandò a Rodoaldo ſuo figliuolo in Benevento, con ordine, che così a lui come a' ſuoi Bulgari aveſſe alcune terre aſſegnate, poſtochè ſubordinati gli foſſero. Loro diede adunque egli in governo, Sepino, Bojano, e altre città, e terre, che al dir di Cujacio: *Jure Gaſtaldiæ non perpetuo proprioque feudi Jure* le poſſederono (*b*).

Saviamente al certo queſto autore avviſa, che *Gaſtaldus propriè feudatarius non eſt*, come meglio dagli uſi feudali avviſaremo. Nondimeno Camillo Pellegrino nella ſua diſſertazione: *Ducatus Beneventanus in antiquas Provincias an tributus*, ragionando del fatto delle conceſſioni ad Alzeco, e ſuoi Bulgari fatte; così al ſentimento di Cujacio ſi oppone: *Haud inquam viro ſanè doctiſſimo conſentiam, nam minime ſimplex & una dumtaxat, ſed multiplex ac miſta, ut dictum eſt, fuit Gaſtaldorum prærogativa. Et inſuper nec Alzecus, ſicut Ducis dignitatem & nomen depoſuerat; ita vel acceptas ad incolendam urbes & oppida, vel ſuæ gentis tranſacto ſui Gaſtaldatus anno, dimiſiſſe videtur curam: cùm Paulus apertè affirmet, Bulgaros ſuſceptas ſedes ad ſuam uſque ætatem incoluiſſe, qui in iis locis habitantes; quanquam etiam la-*

(a) *VVanefrid.loc.cit.lib.5. cap.29.*
(b) *Cujac.in lib.1. de feud.in tit.2. §.ſi vero Gaſtaldo.*

latinè loquerentur ; linguæ tamen propriæ uſum minimè amiſerant ; nec amiſerunt (ego addam peculiarem habere ex propria gente Gaſtaldum) . Renuit itaque, me arbitro, Rex Grimoaldus nomen Ducis permittere Alzeco ; non quod perpetuum ei nollet dare Gaſtaldatum : ſed quod ille ſub Beneventano Duce conſtituendus primitivam retinere non poſſet dignitatem, qui namque cùm eſſet advena temporaneam in locis perpetuo ſibi ſuiſque inhabitandis accipere debuiſſet Dinaſtiam. E noi in vero in queſto punto al ſentimento di Pellegrino ci appigliamo, ſeguendo l'orme di Orazio Blanco (*a*), il quale così diſſe: *Ego verò, etſi a Cujacio minime diſceſſerim in iis, quæ pertinent ad jura Gaſtaldatus ejus generis, de quibus ſermonem habuit ; Alzeconis variam fuiſſe ſpeciem opinor ; nihilque illi commune cum cæteris Gaſtaldis præter nomen, eumque re vera jure perpetuo feudum habuiſſe, depoſito Ducis nomine, par Romualdo ne domino ſuo, a quo beneficium acceperat, haberi poſſet.*

Quello, che certo nondimeno ſi è, che da ciò nel noſtro Regno una terza ſpecie di Feudi ne ſorſe, a quella delle Contee ſimile ; poichè a guiſa de' Conti, non avean generalmente altro i Caſtaldi in ſul principio, che il ſemplice governo delle città o terre, ch'erano loro aſſegnate, come più a diſteſo appreſſo dimoſtreremo ; e quindi avvenne, che a poco a poco fù la Duchea di Benevento in varie Contee, e Caſtaldie diviſa, onde i Conti e' Caſtaldi eran direttamente al Duca di Benevento ſoggetti.

In queſti tempi accadde ancora, che la noſtra favella Italiana cominciò maggiormente a dilatarſi. Era già quella fin da' tempi di Giuſtiniano in Italia cominciata, per la corruzione, che quivi era nata della lingua latina ; poichè Fornerio ci atteſta (*b*), d'eſſerſi in queſti tem-

(a) *Horat.Blanc.in notis ad Hiſt.Paul.VVarnefrid.lib.5.c.29.*
(b) *Forner.in not.ad Caſſiod.lib.10.cap.7.*

tempi un istromento stipulató: *conceptum eo fere sermone, quo nunc vulgus Italiæ utitur*; nondimeno essendo quì poi i Bulgari capitati, i quali parlando la lingua latina corrotta, da questa medesima corruzione maggiormente cominciò nelle nostre parti la lingua Italiana a distendersi, come ciò a minuto si può nella savia Istoria Civile ravvisare (*a*).

35. *Anno 668. il Re Grimoaldo forma nuove leggi, e nell'anno 672. muore.*

Or ritornando d'onde ci partimmo: vivendo il Re Grimoaldo dopo tante vittorie glorioso e quieto a Pavia; pensò, per seguir del saggio Rotari l'orme, di dar nuove leggi scritte a' suoi Longobardi: tanto più che le antiche erano in alcune parti molto aspre, e in oltre non erasi in esse a quanto facea mestieri provveduto (*b*). Per formar egli adunque dell'altre, convocò nell'anno 668. che fu il sesto del suo Regno, secondo l'antico e lodevol costume, i Signori, e' Baroni, e' Magistrati Longobardi in Pavia, laddove un altro Editto stabilì, in cui nuove leggi in undeci capi racchiuse (*c*); parte delle quali dal compilator delle leggi Longobarde nel primo e secondo libro sotto varj titoli furono registrate. Finalmente, dopo che Grimoaldo ebbe adempiuto l'ufizio di buon Principe, nel meglio del regnare si morì, appunto allorchè l'anno 672. correa: lasciando egli di se due figliuoli, l'uno Romoaldo Duca di Benevento, e l'altro Garibaldo detto, al quale il suo Regno diede; e comechè secondo nato, fu nondimanco al primo preferito, che non veniva riputato legittimo.

36. *Garibaldo succede a Grimoaldo suo padre; ma vien discacciato da Partarite; onde dopo altri Re che a questi succederono, al fin da' Longobardi fu eletto Luitprando.*

Ma non potè molto Garibaldo quieto nel Regno vivere; perchè risaputa la morte di Grimoaldo da Partarite, che in Francia esule dimorava; tosto in Italia ne venne, e con gran gioja fu da' Longobardi per Re ricevuto: e avendo Garibaldo fugato, che pochi mesi regnò

(a) *Istor. Civil. tom. 1. lib. 4. c. 16. cap. 4.*
(b) *Pa. l. V. ianefrid. l. b. 5. c. 3.*
(c) *Sigon. de Regn. Ital. lib. 2. ad ann. 668.*

gnò, si rimase nel pacifico possesso dell'intero Regno, che governò con somma giustizia e pace. Ma avendovi già egli nell'anno 680. assunto per suo compagno Guniperto suo figliuolo, venuto dipoi nell'anno 690. a morte, costui seguitò solo fin all'anno 703. a governarlo: il qual anche in detto anno morto, lasciò per suo successore Luitperto unico suo figliuolo; e perchè era ancor infante diedelo in cura ad Asprando, Signore che a' chiari natali gran prudenza e giudizio accoppiava. Morto però indi dopo otto mesi Luitperto, gli succedè Ragumberto Duca di Turino, che ancor nello stesso anno morì, al quale succedè Ariperto II. suo figliuolo, che fu poi nell'anno 712. fugato da Asprando, che il Regno occupò; ma questi anche dopo tre mesi morto, il glorioso Luitprando suo figliuolo al fine al Regno ascese.

37. *Si noverano varj Duchi di Benevento.*

Or prima che noi delle gloriose gesta di questo Principe favelliamo; siaci qui permesso ritornare indietro, per non perder l'ordine de' Duchi, che Benevento tra detto tempo signoreggiarono. Rodoaldo (di cui già di sopra ragionato abbiamo) di molto la Duchea di Benevento estese, perciocchè e Taranto, e Brindisi, e Bari, e tutto il paese dintorno, a' Greci tolse: venuto egli a morte, gli succedè Grimoaldo II., il quale parimenti essendo dopo tre anni all'istessa sorte soggiaciuto (ch'era appunto l'anno 681.) lasciò Gisulfo suo fratello nel possesso di essa Duchea, il quale nell'anno 685. mentre Giovanni V. nella sede di Pietro sedea, la campagna Romana devastò.

Morto dipoi nell'anno 694. Gisulfo, gli succedè Rodoaldo II. suo fratello: il quale in 27. anni, che quella Duchea resse, gravi guerre a' Napoletani diede, togliendo loro tra l'altre città, quella di Cuma; la qual dopo essi, da Gregorio II. Pontefice animati sotto la guida di Giovanni lor Duca con grande stragge de' Longobardi ripigliarono (a). Nel

(a) *Joan. Diacon. apud Ughell. de Episcop. Neap.*

Nel mentre Gisulfo Benevento reggea, Luitprando cominciò a sostenere con gran prudenza il Regno de' Longobardi; onde ragion vuole, che di esso ora a favellar ci accingiamo.

Questo Principe quanto e' fu nella Religion Cattolica costante, altrettanto nella prudenza del governare tutto applicato mostrossi. Nel primo anno del suo Regno, le vestigia di Rotari, e di Grimoaldo seguendo, pensò nuove leggi a' Longobardi formare; onde convocata nell' anno 713. un' assemblea in Pavia (a), molte altre leggi formò, che agli editti di detti Principi aggiunse: le quali si veggon tutte nel volume delle leggi longobarde trascritte, ove nel primo libro quarant' otto sene leggono, e nel secondo ottantanove. Nè mancò ancor egli appresso negli altri anni del suo Regno nuove leggi promulgare, onde centocinquantadue sene contano nel Codice manoscritto delle leggi longobarde, che nello Archivio del Venerabil Monistero de' PP. Benedettini della città della Cava si conserva: oltre altri di lui editti, che ancora in quello scritti si leggono.

38. *Anno 713. Luitprando forma ancor altre nuove leggi.*

Non lasciò nondimanco Luitprando, avvegnachè della giustizia amantissimo, di esser di animo ambizioso e grande; procurando le occasioni, come potesse sempre più il suo dominio distendere: e ben gli venne nelle mani propizia l' occasione, che or qui diremo.

39. *Leone Isaurico per l' eresia degli Iconoclasti perde quasi tutta l' Italia, che si rende a Luitprando.*

Essendo Lione Isaurico Imperador d' Oriente nell' Eresia degl' Iconoclasti caduto, a cui già l' Imperador Bardano (Filippico soprannominato) il principio diede; non tralasciò egli di fieramente perseguitare le Immagini de' Santi, scioccamente credendo, che per esse la Idolatria nel Cristianesimo si manteneva. Sebben in sul principio avesse con editto ordinato, che quelle togliendosi dalle chiese, si ponessero sulla sommità delle medesime, ove nè culto, nè venerazione alcuna lor si dasse; nondime-

(a) *Sigon. de Regn. Italiae lib. 3. ad an. 713. n. 50.*

meno nell'impegno sempre più avanzandosi, con altro suo editto ordinò, ch'elle si dovessero tutte abolire, e sopprimere: ma essendoglisi in Oriente perciò fortemente Germano Patriarca di Costantinopoli, e S. Gio: Damasceno opposti; e' fece il primo nell'anno 730. deporre, adoperandosi che in sua vece si fosse Anastasio sostituito: nè tralasciò nel tempo stesso a viva forza di fare abbatacchiar tutte le immagini nella città di Costantinopoli, ed in tutto l'Oriente. Ordinò eziandio a' suoi officiali, che lo stesso dovessero eseguire in tutte l'altre Provincie, che allor nell'Occidente possedea.

Volendo adunque Scolastico, che risedea da Esarca in Ravenna, tale editto eseguire; il Popolo, anzi tutti gli abitatori di quella contro a lui si rivoltarono, e opponendosi alla forza, ch'egli praticar volea, finalmente dell'Imperadore il gioco scossero, e a Luitprando si arrenderono, che della occasion profittando, subito vi accorse (a): e gli riuscì, poichè disfatta l'armata de'Greci, in brieve non sol Ravenna, ma tutte le città del detto Esarcato alla sua ubbidienza ridusse; che in Duchea riducendolo, n'investì Idelprando suo nipote, il quale essendo ancor fanciullo, gli diede Peredeo Duca di Vicenza per guida.

40. *S. Gregorio Pontefice sebben procura ajutar Lione, vien da questi fatto più volte insidiare nella vita.*

Ma sedendo in questi tempi in Roma nella Cattedra di Pietro il Santo Pontefice Gregorio II. questi sebben fortemente si fosse a Lione per la esecuzion di sì scellerato editto opposto, e stato fosse perciò da quello barbaramente trattato, fino a minacciarlo, che l'avrebbe dalla sua Sede scacciato (b); nondimeno della gran potenza di Luitprando temendo, procurò, che il detto Imperadore avesse di nuovo Ravenna e le altre città ricuperate: onde trattò con Orso, Doge de' Veneziani, che impegnato co' suoi si fosse, a riporre in Ravenna l'Esar-

(a) *Anastas. in Greg. II. P. VVarnef. lib. 6.*
(b) *Sigon. de Regn. Ital. lib. 3. ad ann. 725.*

l'Esarca. Non tardaron questi tosto i disegni del Pontefice eseguire; poichè i Longobardi dalla detta città discacciarono, non avendoli potuto Luitprando soccorrere; ed il novello Duca Idelprando suo figliuolo imprigionarono, e Peredeo, mentre fuggiva, uccisero.

Credea il Pontefice invero per tal beneficio l'animo di Lione da sì strano intraprendimento rimovere; onde calde ed espressive lettere gli scrisse (a); ma gli riuscì vano il pensiero, poichè insistendo colui sempre più nella cominciata impresa, non pago di ciò, che il Santo Pontefice per essolui operato avea, pensò di farlo con barbaro tradimento uccidere: mentre governando per lui la Duchea di Roma Maurizio, gli mandò tre officiali, acciocchè protetti l'avesse nell'esecuzione, che segretamente loro commessa avea, di pigliare il Pontefice, e trasportarlo o vivo o morto in Costantinopoli: ma perchè vano gli riuscì l'esecuzione, pensando egli, che per colpa di Maurizio ciò fosse accaduto; inviò nell'istesso anno 725. Paolo Patricio in Italia in qualità d'Esarca (b), al quale ciò caldamente ingiunse. Onde i detti congiurati, da costui assistiti, mentre voleano il lor mandato eseguire, furon da' Romani scoverti, che alla salute del Pontefice invigilavano; perciò due di essi la morte incontrarono, ed un altro salvatosi in un monistero, ivi poi da monaco i suoi giorni terminò.

Avvegnachè Lione inteso avesse il suo scellerato disegno svanito, dimentico sempre più de' beneficj dal Pontefice ricevuti; non tralasciò di ordinare all'Esarca, che con viva forza l'avesse procurato imprigionare (c). Nè mancò egli tosto con gente armata di venire a Roma; nondimeno Luitprando accorto Principe, sebben dimenticato non si fusse di essere stato per opera del Pontefice da Ravenna discacciato, con gran dissimulazione mol-

S ta

(a) *Epist. 1., & 2. Greg. ad Leon.*
(b) *Marg. Freher. in Cronol. Exarch. Ravenn.* (c) *Anast. in Greg. II.*

ta gente in ajuto de' Romani inviò: a' quali agevole poi riuscì, che fattisi incontro all'Esarca, a ritornare in Ravenna l'obbligarono.

41. *Quasi tutta l'Italia si scioglie dall'ubbidienza di Lione.* Ma sempre più imperversando nelle sue false idee Lione, con maggior premura l'esecuzion dell'Editto all'Esarca ordinò; e volendolo già quegli eseguire, il Pontefice all'incontro con sommo vigore e lena gli si oppose; poichè non solo lo scomunicò, ma calde lettere a Luitprando, a' Duci Longobardi, a'Veneziani, ed all'altre città d'Italia egli scrisse, perchè si fossero a cotanta scellerata esecuzione opposti. Siccome tutti a suo favore animati ed uniti, e specialmente i Romani, e que' di Pentapoli (oggi detta Marca d'Ancona) prendendo l'armi, dal giogo dell'Imperadore si scossero; e giuntamente co' Veneziani pensarono di portare a Lione in Costantinopoli la guerra: alla qual cosa il saggio Pontefice si oppose (a); ma non per tanto essendosi in Ravenna una gran sedizion mossa, ucciso da' Ravennati l'Esarca, di nuovo a Luitprando si diedero, anzi tutte l'altre città di quello Esarcato, e della Marca ancor gli si arresero. Ecco che in un subito videsi Lione quasi di tutte le città d'Italia privo, e poco mancò ancora, che non avesse la Duchea di Napoli perduto: ove avendo il Duca Esilarato, che per l'Imperadore governava, procurato d'abbattere le immagini; i Napoletani nella Fede Cattolica sempre mai costanti, contro gli si rivoltarono, ed insieme con Adriano suo figliuolo l'uccisero (b), ma nondimanco e' non si vollero dalla fedeltà di Lione partire; sebben Luitprando, e' Longobardi Beneventani avessero procurato alla lor ubbidienza ridurli.

Da cotanti infelici eventi nè pur Lione da sì empia impresa arrestossi, ed in luogo dell'Esarca Paolo, già da' Ravennati ucciso, mandò nell'anno 727. lo scellerato Eu-

ti-

(a) *Paol.VVarnefr.lib.6. Sigon.loc.cit.ad an.726.*
(b) *Sigon.loc.cit.ad d.ann.726.*

tichio in Italia (*a*), dandogli pressanti gli ordini; che principalmente avesse alla vita del Pontefice e de' principali Signori Romani insidiato (*b*). Non mancò costui, per eseguirli, di ricuperar prima Ravenna, e appresso anche con Luitprando collegarsi, per distaccarlo dal Pontefice. E' dunque offerì a costui opportuno soccorso nella guerra, che con Trasimondo Duca di Spoleto questi avea, qualora poi uniti contro al Pontefice e a' Romani s'incamminassero.

42. *Luitprando unito a' Greci viene contro il Pontefice, ch' uscendoli incontro, lo riduce a riporre l'armi su dell' altare di S. Pietro.*

Non tardò Luitprando di accettar la lega, e gli riuscì ben tosto coll'ajuto di Eutichio e de' Greci favorevole il disegno; poichè alla sua ubbidienza Trasimondo ridusse: nè si rimase poi con quelli rivolger uniti contro di Roma le genti; ove alle mura gionti; veggendo Gregorio, che non potea coll'armi loro opporsi, pensò dal Clero e da' Baroni Romani accompagnato, di portarsi a Luitprando incontro, e dall'impresa distorlo: così eseguì, e dal Sigonio vien rapportata l'orazione, che a questi recitò (*c*). E in vero propizio gli riuscì lo evento; poichè Luitprando e dalla presenza del Pontefice mosso, e dagli stimoli della religione persuaso, non solamente da Eutichio si distaccò; ma andando con Gregorio unito dentro la Chiesa di S.Pietro, che allor fuori delle mura della città era, sopra al sepolcro dell'Appostolo e le sue armi e' suoi reali ornamenti depose, pregando il Pontefice, che avesse ancor nella sua grazia Eutichio ricevuto: siccome egli tosto accordogli; onde ritornandosene Luitprando coll'esercito ne' suoi stati, fu Eutichio in Roma ammesso.

43. *S. Gregorio viene dal Popolo Romano per suo capo acclamato.*

Non per tanto Lione mancò in Oriente con dure straggi, e con morti di portare le sue scellerate imprese innanzi: e lo stesso volendo tuttavia, che in Occidente si praticasse, al fine il popolo Romano, per togliersi da

S 2 ogni

(a) *Freber. in Cronol. Esarch. Ravenn.* (b) *Sigon. loc. cit. ad ann. 727.*
(c) *Sigon. loc. cit. ad ann. 729. num. 20.*

ogni altro periglio, pensò dalla sua ubbidienza affatto discioglierfi; onde negando di pagargli i tributi, per suo capo il Santo Pontefice Gregorio si elesse.

Quindi è nata l'opinione, che alcuni moderni Scrittori hanno sostenuta, seguendo quel che Teofane, Cedreno, Zonara, e Niceforo, Autori greci, già scrissero; che avessero allora i Romani eletto per lor Principe Gregorio, e che costui avesse Lione scomunicato, con dichiararlo dell' Impero decaduto: ma all' incontro Pietro di Marca (a) Arcivescovo di Parigi, e Natale Alessandro, Dupin (b), e ultimamente il celebre Bossuet (c), hanno il contrario sostenuto: è la loro opinione appoggiata all' epistole di quel savio Pontefice (d); da cui e' dimostrano, che costui non pensò mai di scomunicar Lione, e dell' Imperio privarlo: oltrediché Wanefrido, ed Anastasio Bibliotecario nelle loro antiche Istorie, a' detti tempi vicini, ciò non narrarono.

44. *S. Gregorio chiede ajuto a Carlo Martello.*

Or ritornando a ragionare dell' Imperador Lione: costui sul credere, che a tale atto de' Romani Gregorio molto cooperato vi avesse, non solamente confiscò tutti' Patrimonj, che nella Sicilia, e nella Calabria la Chiesa Romana possedea; ma con potente armata apparecchiossi, per venirne a punire i Romani e gli altri popoli, che gli s' eran contro rivoltati. Da sì fatta novella Gregorio intimorito; poichè de' Longobardi diffidava, mandò subito alcuni Legati con varj doni a chieder soccorso a Carlo Martello in Francia, il quale sebben Maggiordomo della casa Reale e' fosse; nondimanco pel suo gran valore, e per la poca mente del Re Childerico, con assoluto comando quel Regno governava. Furon subito ricevuti da Carlo con onori straordinarj i Legati, co' quali il tratta-

to

(a) *Petr. de Marca de concord. Sacerd. & Imp. lib. 1. cap. 11.*
(b) *Dupin. de antiquit. Eccles. discipl. dist. 7.*
(c) *Bossuet. defens. declarat. de potest. Eccl. Cler. Gall. tom. 2. p. 2. lib. 5. c. 21.*
(d) *Greg. II. Ep. 2. ad Leon.*

to conchiuſe, che ſarebbe egli venuto a difender la Chieſa e' Romani, ſe mai foſſero ſtati da' Greci, o da' Longobardi attaccati; ma che all' incontro gli aveſſer dovuto queſti, come lor protettore, l'onor del Conſolato conferire *(a)*, come altra volta l'Imperador Anaſtaſio col gran Clodoveo praticato avea, allor che i Weſtrogoti ſconfiſſe.

Non tanto i Legati del Pontefice con sì grate riſpoſte ritornarono, che correndo l'anno 741. egli all'altra vita trapaſsò; avendo meritato pe' ſuoi rari e ſanti coſtumi, che foſſe ſugli altari venerato: e fu in ſuo luogo Gregorio III. eletto, al quale altri ſcrittori hanno attribuito dipoi l'ambaſciata, di cui ſopra ragionato abbiamo *(b)*. Dice dunque Sigonio, che aveſſe il detto Pontefice l'ajuto di Carlo Martello richieſto, sì per opporſi a Lione Iſaurico, che per maggiormente reſiſtere a Luitprando; che di nuovo avea la Duchea Romana attaccata, ſul preteſto, che il Pontefice ricevuto aveſſe Traſimondo Duca di Spoleto, che di nuovo ribellato ſe gli era: e che per la mediazione del detto Martello ſi foſſe il Luitprando ritirato, ſol contento di ritenerſi quattro città di quella Duchea. Ma che che ſia della verità di queſte opinioni, del fatto dubitar non ſi può, nè degli effetti, che tale ambaſciata in appreſſo produſſe; de' quali altrove ſpecial menzione faremo.

45. Anno 741. Muore S. Gregorio II.

In queſto mentre ancora Leone di ſcelleraggini e di mal talento ripieno, ſenza potere i ſuoi vani diſegni eſeguire; nell'anno 741. all'altra vita paſsò; e gli ſuccedè all'Imperio di Oriente Coſtantino Copronimo ſuo figliuolo, uomo di ogni empietà e di rei coſtumi macchiato: e' fu Copronimo detto, al dir di Sigonio, perchè nel di lui batteſimo ſporcò egli per caſo l'acqua; dacchè il Patriarca di Coſtantinopoli, che 'l battezzava, da profeta e' prediſſe, che un giorno queſti do-

46. Anno 741. morte di Lione, al quale ſuccedè Coſtantino, che ſeguitando le ſue veſtigia, ſoffriſce maggiori perdite in Italia.

vēa

(a) *Zonar. append. ad Gregor. Turonenſ.* (b) *Sigon. ad an. 739.*

vea tutte le cose sagre sporcare: così tal fatto il detto Autore (a) cel dice: *Postero anno*, intendendo egli dell'anno in cui costui nacque, *Leoni filius Constantinus est natus; is cum sacro lavacro ablueretur, aquam stercore fortè infecit: qua re animadversa Patriarca, statim oraculum cecinit, fore ut is aliquando omnia sacra pollueret; ab illa re Copronymi cognomen est inditum.*

Si adempì in vero la profezia del Patriarca di Costantinopoli; perocchè non tanto videsi Costantino al soglio innalzato, che un editto e' promulgò, in cui non solo le immagini de' Santi proibì, ma negò eziandio a questi il culto: proibendo espressamente, che non si potesse nè la Santa Vergine invocare, nè celebrarne le feste. Così grande e inaudita empietà in tal orrore appo tutti il pose, ch'e' perdè affatto ogni ombra di dominio, che in Roma e in Ravenna ancor ritenea, e poco mancò che dall'Imperio pur di Oriente non decadesse; tanto più, che oltre di ciò non vi era empietà e scelleraggine, ch'e' non prese a seguitare: onde giustamente dice Sigonio: *Patriarchae vocem prope divino ex ore missam, confirmavit.*

47. *Anno 741. morte di Gregorio III. in di cui vece è eletto Zaccaria.*

Essendo intanto nell'istesso anno, che morì Lione, Gregorio III. ancor morto, e succedutogli Zaccaria; procurò questi d'incontrarsi con Luitprando, col quale stabil pace conchiuse; e ottenne non solo quanto e' volea, ma se lo rendè suo stretto amico. Nondimeno nel 743. da morte quasi improvvisa fu sì gran Principe sorpreso (b), ed in vero e' fu de' più savj Principi, che avessero mai nel mondo regnato: e se non fosse stato troppo dall'ambizione adizzato, sarebbesi renduto degno d'infinite lodi: non è però, che da' scrittori non fosse stato al sommo commendato: bastando riferire tra molti ciò che disse di lui Paolo Venefrido (c). *Fuit autem: vir multa* sa-

(a) *Sigon. loc. cit. ad an. 719. num. 50.*
(b) *Ercbemp. pag. 5. apud Camill. Pellegr. Hist. Princip. Longobard.*
(c) *Paulus Wanefrid. de gest. Longob. lib. 6. ca. 58.*

ſapientiæ, conſilio ſagax, pius admodum, & pacis amator: bello potens, delinquentibus clemens, caſtus, pudicus, orator, pervigil, eleemoſinis largus, literarum quidem ignarus, ſed philoſophis æquandus, nutritor gentis, legum augumentator.

45. *Anno 744. Luitprando muore, e li ſuccede Ildebrando, che dopo ſette meſi è diſcacciato dal Regno, al quale vien da' Longobardi eletto Rachi.*

Laſciò Luitprando per ſuo ſucceſſore al Regno Ildebrando ſuo nipote; ma appena ſcorſi ſette meſi, oſſervando i Longobardi quanto coſtui foſſe inetto al governare, lo diſcacciarono dal ſoglio, e in ſuo luogo nel 744. eleſſero Rachi Duca di Frivoli, Principe di virtù e di pietà adorno.

Fu aſſai lietamente l'elezion di queſto Principe da tutti ricevuta; e ben toſto ne' primi anni del ſuo Regno e' diede chiari contraſſegni del ſuo animo giuſto, e alla pace inclinato: conciosſiachè confermò tantoſto la pace, che avea già Luitprando col Pontefice Zaccaria ſtabilita, e pensò di aggiunger nuove leggi a quelle, da' ſuoi anteceſſori fatte, ſiccome di raddolcire tanto rigore, che in eſſe ſparſo ſi ravviſava.

Correndo l'anno appreſſo 745., ſecondo l'antico coſtume, ragunò tutti gli ordini del Regno in Pavia, e in un ſuo editto ſtabilì nell'anno appreſſo undeci leggi; delle quali nove ſi leggono nella raccolta delle leggi Longobarde, tre nel primo, quattro nel ſecondo, e due altre nel terzo libro. Non mancò tuttavia Rachi, dopo di aver provveduto di ſavie leggi il Regno, di proccurare ancora eſtenderne i confini; imitando l'orme del ſuo predeceſſore. Onde preſa occaſione di diſcordia col Pontefice, nell'anno 749. col ſuo eſercito Pentapoli aſſalì; laddove avendo alcuni luoghi ſoggiogati, ver lo ſtato Romano inoltrandoſi, ſtrinſe Perugia con iſtretto aſſedio (*a*).

49. *Ann. 750. Rachi dalla pietà di Zaccaria perſuaſo, ſi*

Il Pontefice Zaccaria all'incontro perchè non avea a chi prontamente ricorrere, nè potendo chiamare in ſuo ajuto l'Imperador Coſtantino Copronimo, e ravviſando, che

(a) *Erchemper. preſſo Camill. Pellegr. pag. 5. loc. cit.*

rimuove dalle ostilità, che praticavagli, e monaco Cassinese diviene.

che Rachi inoltrava tuttavia le conquiste verso Roma; per ultimo rimedio pensò di rimuoverlo dalle ostilità, che seco praticava, colla pietà e colla religione: onde con decoroso accompagnamento nel di lui campo con molti doni portossi, e sì fortemente gli favellò, che non solo questo Principe l'assedio da Pavia sciolse; ma alcuni castelli di Pentapoli, che aveva occupati, gli restituì: e tant'oltre lo spirito della religione in lui s'accrebbe, che essendosi poscia portato a Roma con Tesia sua moglie e Ratruda sua figliuola a visitare il Pontefice; rinunciando il Regno, prese l'abito di S. Benedetto, la di cui Regola osservando, sul Monte Cassino diede fine a' suoi dì. Ed avendo dipoi la sua mogliera colla figliuola il medesimo praticato, quivi presso edificarono un Monistero di Vergini (a).

50\.

Anno 751. il Pontefice Zaccaria assolve i Francesi dal giuramēto dato a Childerico III. e con suo consenso eglino eleggono Pipino, che promette ajutarlo.

Ma pria di passar oltre, e' convien fermarci a ragionare un pò della gran lega, che nello stesso tempo il Pontefice Zaccaria con Pipino Re di Francia conchiuse; da cui ebbe origine la ruina de' Longobardi in Italia. Già da tutti gl'Istorici di que' tempi è registrato, che Pipino e Carlo Manno figliuoli di Carlo Martello, sebbene, come il lor padre, Maestri del Real Palagio fossero; nondimeno per la poca abilità di Childerico III. Re di Francia della stirpe de' Merovingi, da assoluti padroni quel Regno governarono. Egli ancora è certo, ch'essendo dipoi Carlo Manno divenuto monaco Cassinese (b), e rimasto sol Pipino; pensò costui, come potesse mai discacciare affatto il Re Childerico dal Regno, ed egli le insegne reali assumere, giacchè assoluto il comando vi avea. Onde stimolò gli animi de' Francesi, di mandare il Vescovo Wsdebergense al Pontefice Zaccaria a Roma, per chiedergli consiglio, e l'assoluzione dal giuramento, ch'essi

(a) *Erchemper. apud Pellegr. Hist. Princip. Longobard. pag. 6. Ostiens. in Chron. lib. 1. cap. 6.*

(b) *Erchemper. apud Camil. Pellegr. pag. 7.*

ch' essi avean dato a Childerico. Pipino intanto tralasciato e' non avea di disporre il Pontefice, acciò tal richiesta approvasse; promettendogli ogni suo ajuto e assistenza contro chiunque tentasse intorbidar la pace della Chiesa Romana. Non fu sì tosto il Vescovo inviato a Roma giunto, che Zaccaria non solamente approvò le risoluzioni de' Francesi, ma dal giuramento gli disciolse: onde costoro Childerico tantosto deposero, e innalzarono Pipino al Regno, che fu dal Vescovo di Magonza unto. Or ecco come dalla stirpe de' Merovingi a quella de' Carolingi il dominio di quel Regno passò (a). Quindi nacque, che Childerico disperato si facesse Monaco Cassinese. Nè mancò all'incontro Pipino, da Zaccaria obbligato, ratificar pubblicamente quel che segretamente promesso gli avea; cioè di dargli ogni ajuto e soccorso, se mai fossero le città della Chiesa di Roma da' Longobardi, o da altri attaccate; e in brieve si videro di tal lega strepitosi gli effetti, come or ora diremo.

51. *Anno 752. Astolfo Re de' Longobardi, e sue conquiste.*

Astolfo intanto fratello di Rachi nel 752. succeduto al Regno de' Longobardi; nel suo principio diede gran contrassegni di moderazione, confermando con Zaccaria la pace, ch'egli con Rachi avea conchiusa; ma poco dopo il detto Pontefice, che in sì florido stato e pace la Chiesa Romana avea confermata, all'altra vita trapassò: e dal Clero e Popolo Romano fu Stefano II. in suo luogo eletto: il quale non essendo vivuto che tre o quattro dì, un altro dello stesso nome crearono, che dagli antichi scrittori Stefano II. viene appellato: riputando, che il primo Stefano (b), non dovesse arrollarsi nel catalogo de' Pontefici, quand'e' non era consegrato: comechè oggigiorno sia comune l'opinione, che per la sola elezione de' Cardinali debbasi dir vero il Pontefice, anche senza la consegrazione.

T In-

(a) *Paul. Emil. de reb. Franc. fol. 23. lit. E.*
(b) *Erchemp. apud Pellegr. pag. 6.*

52. *Anno 752. Stefano II. succede a Zaccaria, e rinnova la pace con Astolfo, il quale in brieve si fa Padrone dell' Esarcato di Ravenna, il di cui nome rimane estinto.*

Innalzato alla Cattedra di San Pietro Stefano, l'orme de' suoi antecessori seguendo, mandò con molti doni dopo tre mesi Ambasciadori ad Astolfo, per ratificar quella pace, che avea con Zaccaria fermata: nè mancò egli di confermarla, con espressa condizione, che dovesse per altri anni 40. durare; ma ciò e' fece, per aprirsi libero il campo di soggiogare interamente l' Esarcato di Ravenna, senza che il Pontefice avesse potuto impedirlo: siccome non tralasciò dopo due anni di eseguirne il disegno; e il tempo proprio cogliendo, in cui l' Imperador Costantino Copronimo era occupato in Oriente ad altre guerre nella Grecia e nell' Asia, ragunò un numeroso esercito, e menollo all'assedio di Ravenna: e non potendo Eutichio, che quivi governava da Esarca, fargli argine; in brieve nell' anno 752. si rese non sol di quella padrone, ma ancora tutte l' altre piazze dell' Esarcato e di Pentapoli si rendono a lui soggette. Intanto il Pontefice sul principio di tal guerra avvisò tantosto Costantino in Oriente, perchè grande ajuto al suo Esarca inviasse, ma costui da altre guerre diviato, in luogo di esercito, mandò Giovanni suo gentiluomo di Camera, Silenziario detto, con lettere ad Astolfo dirette, nelle quali con orgogliosa frase gli comandava, ch' avesse restituito quel che aveva usupato. Giovanni arrivato a Roma, e fatta l'ambasceria ad Astolfo, da costui fu colle risa ascoltato. Per la qual cosa il Pontefice con suoi Legati rimandò a Costantinopoli Giovanni, forte inculcando a Costantino, che davvero avesse un potente esercito mandato in Italia; ma riuscirono ancor questi impulsi vani per la suddetta cagione. Onde ad Astolfo restò stabile l' Esarcato di Ravenna, ed affatto tal nome di Esarca in Italia si estinse: magistrato, che quivi era durato per lo spazio di 184. anni, e a cui non che i Duchi di Roma, di Napoli, e dell'altre città Greche ubbidivano.

53. *Stefano venuto dipoi a rottura con Astolfo.*

Non contento Astolfo di tali conquiste, che più oltre i vasti suoi disegni portando; pretese eziandio di poter

so, ne va in Francia a chiedere ajuto a Pipino.

ter tutta quella ragione esercitare, che gli Esarchi pe' gl' Imperadori d'Oriente sulla Duchea Romana già un tempo aveano. E' dunque in tal pretenzione impegnato, non mancò di minacciare, non che le terre di quel Ducato, che Roma medesima; anzi con poderoso esercito verso di essa incamminossi, e rompendo ogni trattato, che con Papa Stefano egli avea conchiuso; mandogli Ambasciadori con altiere ambasciate, ch'egli arebbe saccheggiata Roma, e a fil di spada sarebbero i Romani passati, se non si fossero al suo dominio renduti, ed in ogni anno non gli avessero pagato in tributo uno scudo per cadauno (*a*).

Da sì strana ambasceria sopraffatto il Pontefice, non ommise di mandargli incontro due celebri Abati Cassinesi con molti e preziosi doni; acciocchè ricordato gli avessero la pace, che poc'anni innanzi con lui avea conchiusa: sicchè ad altre imprese le sue armi rivoltasse (*b*). Veggendo nondimeno il Pontefice, che in nulla potè tale ambasceria l'animo di Astolfo dall'incominciato intraprendimento rimuovere, e ravvisando, che non gli rimanea niente a sperare da Costantino in Oriente; a Pipino in Francia un segreto messo inviò: ed implorando il suo ajuto, gli dimandò, che gli avesse mandato genti d'autorità, colle quali potesse ivi andare, e in tal guisa sortir dalle mani di sì poderoso e fiero nemico. Non restò Pipino di mandar tantosto per tal cagione il Vescovo Rodigando, e'l Duca Antonio a Roma: e'l Pontefice finalmente ravvisando non potere affatto Astolfo da' suoi disegni rimuovere, da quegli accompagnato, in Francia n'andò; laddove fu con sommo amore accolto da Pipino, che volle per le sue mani esser unto Re di Francia: siccome furono anche unti Carlo, e Carlo Manno suoi figliuoli (*c*): nè mancò Pipino con tutto calore promettergli, che sareb-

T 2 be

(a) *Sigon. ad ann. 753.* (b) *Erchemp. apud Pelleg. pag. 6.*
(c) *Ostiens. lib. 1. cap. 8.*

be in Italia con potente eſercito calato ; e che, diſcacciato Aſtolfo dall' Eſarcato di Ravenna e da Pentapoli, gli arebbe a S. Pietro e al ſuo Vicario donati : ed avendone ſollennemente ſtipulata la promeſſa, la fece ancora da' detti ſuoi figliuoli ſoſcrivere (a).

54. *Aſtolfo vien disfatto da Pipino Re di Francia.*

Fermatoſi l' accordo tra 'l Pontefice e Pipino, ſtimò queſti convenevol coſa prevenire con premuroſi e replicati ufici Aſtolfo, perchè aveſſe rilaſciato i luoghi alla Chieſa occupati ; ma coſtui ſempre più nel di lor poſſeſſo fermo mantenendoſi, al fin Pipino con numeroſo eſercito, dal Pontefice accompagnato, in Italia ne venne ; ed aſſediato Aſtolfo a Pavia, obligollo a dargli oſtaggi, colla promeſſa di rendere al Pontefice tutte le terre, che nella Duchea Romana aveva tolte : e reſoſi ancora nel tempo ſteſſo padrone di Ravenna con venti altre città, in eſecuzione di detta donazione nell' anno, che allor correa 754. al Patrimonio di S. Pietro le unì (b) ; ed indi in Francia glorioſo ritornòſſene.

Non tanto Aſtolfo vide lontano Pipino, che poco curando gli oſtaggi, che dati gli avea, e' giuramenti fatti ; venne tantoſto con tutte le ſue truppe a piantar l'aſſedio a Roma : onde il Pontefice veggendoſi di nuovo in peſſimo ſtato ridotto, con tre preſſanti lettere al ſuo protettor Pipino in Francia per ajuto preſtamente ricorſe ; avendogliele in nome di S. Pietro ſcritte (c). Nè tardò punto coſtui colle ſue truppe, che pronte e' tenea, di venire di bel nuovo in Italia : laddove arrivato, ruppe l' eſercito di Aſtolfo nel paſſaggio, che gli aveva voluto impedire nelle Alpi, e obbligandolo ad abbandonar l' aſſedio di Roma, dentro Pavia lo ſtrinſe.

In queſto mentre ricevè il detto Pipino Ambaſciadori dell' Imperador Coſtantino Copronimo, i quali in di lui nome l' eſpoſero, che avendo l' Eſarcato di Ravenna a'

Lon

(a) *Oſtienſ. loc. cit. cap. 8.* (b) *Idem loc. cit. cap. 12.*
(c) *Sigon. ad ann. 755. lib. 3.*

Longobardi tolto, glielo avesse restituito, come quello, che apparteneasi all' Imperio d' Oriente. Non mancò Pipino con riso rispondergli, che già quei Popoli eransi volontariamente a Luitprando resi, e che poi avendone egli colle armi i Longobardi discacciati, n' era legittimo Padrone divenuto; onde giustamente gli avea alla Chiesa donati (a). Pipino rimandati con tal risposta gli Ambasciadori a Costantino, non mancò di strignere sempre più con istretto assedio Pavia, ove Astolfo stava racchiuso; il quale fu costretto al fine a patti vergognosi la pace ricevere, e a dar subito tutte le città dell' Esarcato, e dell' Emilia, oggi detta Romagna, e delle Pentapoli (b) in mano di Fulrado Abate di S. Dionigi, Commissario da Pipino a tal fine destinato, che avendone di quelle le chiavi prese, in Roma al Pontefice le portò: ove le posero uniti sopra al sepolcro de' Santi Appostoli insieme colla mentovata donazione, da esso già fattagli (c). Per la qual cosa il detto Pontefice elesse per Esarca in Ravenna il di lui Arcivescovo, e cominciò qual supremo Principe temporale a governar tutte le città nella donazione comprese.

55. *An. 756. morte di Astolfo, e sue leggi.*

Non tanto poi ritornò glorioso Pipino in Francia, che il valoroso Astolfo, non perdendosi affatto d' animo, il suo esercito riordinar procurò, per poters i de' Francesi vendicare, ma correndo l' anno 756. spinto da un cinghiale, o com' altri hanno scritto, percosso a caso da una saetta, sbalzò di cavallo, e tosto morissi (d), senza lasciar di se figliuolo alcuno, che nel regno gli succedesse: Principe che se non fosse stato troppo dall' ambizione delle conquiste trasportato, avrebbe di se eterna la fama a' posteri tramandata; imperciocchè e' fu sempre della giustizia amante, come ne diede chiari contrassegni, che sebbene tra tante guerre inviluppato non mancò mai di

aver

(a) *Anast. in vita Steph. III.* (b) *Anast. loc. cit. Ostien. lib. 1. cap. 8.*
(c) *Sigon. ad ann. 756.* (d) *Erchemp. pag. 6.*

aver l'occhio intento a praticarla, ed a formar nuove leggi, per le quali si fosse ella nel suo vigor mantenuta. Onde nel Codice Cavense un lungo e savio editto di questo Principe leggesi, che 22. leggi contiene; e molte nel volume delle leggi Longobarde sen' osservano: nel primo libro tre, nel secondo quindeci, e una nel terzo ch'è l'ultima, che avessero i Re Longobardi in Italia ordinata.

56. *Desiderio succede ad Astolfo nel Regno.*

Seguita la morte di Astolfo, fu subito da' Longobardi Desiderio Duca di Toscana in loro Re eletto: la qual cosa da Rachi intesa, quantunque monaco, volea dal monistero uscire, ed al regno ritornare; ma quegli avendo al Pontefice Faenza, Ancona, Secchia, e Ferrara offerte, procurò, ch'egli avese Rachi da tal pensiero distolto.

57. *An. 757. Stefano Pontefice muore, al quale dopo altro Paolo detto, gli succede un altro Stefano ancor chiamato.*

Morì dipoi a' 26. Aprile del 757. il Pontefice Stefano, lasciando la Chiesa di Roma di tante città Signora, e gli succedè un altro, Paolo chiamato, il quale dopo poco tempo morto, fu in suo luogo un novello Stefano eletto. Questi insospettito tantosto di Desiderio, temendo che nudrisse i medesimi pensieri di Astolfo; in brieve venne col medesimo ad aspre contese, ed e' ne diede a costui l'occasione: conciossiachè dall' Arcivescovato di Ravenna discacciò l'Arcivescovo Michele, che era stato da Desiderio promosso a quella Chiesa: Perchè costui sdegnato, fece cavar gli occhi a due persone, che 'l Pontefice aveva inviati per esiggere alcune rendite della Chiesa Romana.

Avvisando adunque questo Principe, che per tali discordie sarebbe il Pontefice ricorso per ajuto in Francia a Carlo, e Carlo Manno figliuoli di Pipino, per eser questi allor morto; procurò subito co' medesimi con istretta lega congiungersi, con fare ad entrambi due sue figliuole sposare: e sebbene il Pontefice cercato avese queste nozze distorre, fino a minacciargli, che gli avrebbe legati *Anathematis vinculo æterni cum diabolo incendii pœ-*

na

na (a); non gli riuscì tuttavia il disegno a taglio; perocchè le nozze seguirono felicemente.

Ma come sogliono spesso gli umani disegni fallire! Quando Desiderio per tali parentadi credeva accrescer vie più la sua potenza, ecco che da questi la sua ruina, e quella de' Longobardi in Italia avvenne: conciossiachè tra poco Carlo (che poi il Grande fu detto) ripudiò la moglie, sul pretesto di un'infermità sopravvenutale. E fu tal ripudio da molti Vescovi valido dichiarato; onde sposò Ildegarda di Svevia. Giustamente allora di grande sdegno Desiderio si accese, pe'l torto che Carlo avea a sua figlia fatto; e maggiormente fu dall'ira adizzato, allorchè morto Carlomanno, lasciando di Berta, altra sua figliuola, due figliuoli, Carlo tolse il Regno a costoro: onde colei della sua vita temendo, da Desiderio con detti suoi figliuoli a Pavia portossi, che con benignità gli accolse; meditando intanto la maniera colla quale prender potesse un dì le vendette di Carlo.

58. *Desiderio successor di Astolfo, sposa due sue figliuole a Carlo, e Carlo Manno, figliuoli di Pipino.*

Morto dipoi il Pontefice Stefano nell'anno 771. Adriano I. in suo luogo fu eletto al primo di Febbrajo dell'anno appresso, col quale subito Desiderio la pace strinse; e fortemente procurò impegnarlo, affinchè avesse i due figliuoli di Carlomanno Re di Austrasia unti; perocchè intendea vendicarsi dipoi con maggior sicurezza di Carlo. Ma ripugnò ciò fare Adriano; perocchè della potenza de' Longobardi sempre sospettava, nè volea Carlo disgustarsi: onde da tal ripulsa Desiderio sdegnato, ruppe la pace col Pontefice, e tosto l'Esarcato di Ravenna assalì; e presa Ferrara, Comacchio, e Faenza, strinse con assedio la città di Ravenna. E avvegnachè con messi avesse tentato il Pontefice placarlo: nondimeno, poichè ripugnò andar di persona al campo a trovarlo, come gli altri suoi antecessori verso degli altri Re praticato aveano, e secondochè e' n'avea il genio mostrato; sempre più tal Principe sdegnato, le sue conquiste proseguendo, mol-

59. *Anno 772. Adriano I. succedè al Pontificato a Stefano.*

(a) *Tom. 6. Concil. col. 1717.*

molte altre città del patrimonio di S. Pietro intorno a Roma conquistò.

60\. *An. 773. Carlo, detto il Grande, a preghiere del Pontefice Adriano discaccia Desiderio d'Italia, in cui termina il Regno de' Longobardi.*

Nè tardò tuttavia Adriano di ricorrere incontanente per ajuto a Carlo in Francia, il quale con numeroso esercito e vittorioso in Tionvilla ritrovavasi: e benchè gli avesse Ambasciadori ancor Desiderio inviato, per render vane del Pontefice le querele; nondimeno quegli non prestandogli orecchio, incontanente nell'anno appresso 773. in Italia col suo esercito portossi: e passate le Alpi, i Longobardi sconfisse insieme con Desiderio, ch'era colà accorso: il qual dipoi essendosi in Pavia chiuso, Carlo di stretto assedio tosto il cinse, e fece ancora assediar Verona, ove stava, insieme con Berta e' figliuoli di Carlomanno, racchiuso il figliuol di Desiderio Adalgiso: che del soccorso disperando, segretamente sene fuggì, e in Costantinopoli ritirossi, ove fu da Lione, ch'era succeduto a Costantino Capronimo benignamente accolto. Intanto Carlo prese Verona, e' detti figliuoli suoi nepoti, de' quali qual mai ne fosse stato il fine, non ne abbiamo tradizione alcuna; benchè Sigonio (*a*), di ciò favellando, dice: *Carolus urbe potius*, intendendo di Verona, *Bertam, & filios in potestatem redactos, in Franciam remisit, ac summo honore habuit*. Dopo di ciò subito per opera del Pontefice espugnò Carlo tutte l'altre città d'Italia, le quali a' Longobardi ubbidivano, continuando in questo mentre di sempre più stringere coll'assedio Desiderio in Pavia.

Non tralasciò anche in questo tempo Carlo di andar glorioso a celebrar le feste di Pasqua a Roma ove fu dal Pontefice e dal Popolo Romano con sommo giubilo e grandi onori ricevuto, qual incontro vien dal testè citato Sigonio a minuto descritto (*b*). Venne egli e Re di Francia, e de' Longobardi, e Patrizio Romano da tutti a piena voce salutato; imperciocchè fin da che Costantino il Grande trasportò la sede dell'Imperio in Costantinopoli, la

(a) *Sigon. de Regn. Ital. lib. 3. ad an. 773. num. 50.* (b) *Sigon. lib. 4. ann. 773.*

la dignità di Patrizio al sommo grado dell'onore innalzò, tantochè più suprema di quella de' Consoli riputavasi (a), come nel primo libro di questa nostra istoria avvisammo. Fu ancora nell'istesso tempo dal Pontefice Adriano e da' Romani a Carlo conceduta la facoltà d'investire i Vescovi e gli Arcivescovi; di sorte che al dir di Sigonio: *Ut nisi ab eo laudarentur & instituerentur, a nemine sacrarentur*. E parimente fu al medesimo Principe data la facoltà, *ut Pontificem eligeret, sedemque apostolicam ordinaret*; e n'allega l'istesso Sigonio la ragione: *Pontificis porro legendi jus videtur, ad seditiones & dissidia Romanorum tollenda, collatum. Hæc enim vetere labente disciplina, atque amplissimi in terris honoris furente cupiditate comitia Pontificia recenti Constantini exemplo cum maxima omnium Christianorum offensione corruperant: cum nemo Romæ satis auctoritatis, aut opum ad seditiones tumultusque coercendos haberet*. Non però egli stesso conchiude, che Carlo tal facoltà al Clero di Roma, e a' Romani la rinunciò: *Hoc autem jus legendi Pontificis Carolus Romanis, eximia moderatione animi usus, remisit, eosque comitia antiqua ratione per clerum, populumque habere, modò sine tumultu, ambituque concessit*. Volle ancor Carlo confermare tantosto con pubblico istromento alla Romana Chiesa ciò, che le avea Pipino suo padre donato: e l'istromento, al dir d'Ostiense (b): *super altare B. Petri manu propria posuit*. Anzi, secondochè molti scrittori attestano, come Anastasio Bibliotecario, Sigonio (c), ed altri; Carlo nella donazione molte altre città e terre alla Romana Chiesa anche allora aggiunse; comechè altri il contrario sostengano: ma quale ella sia delle opinioni la più vera, come cosa fuori del nostro proposito, tralasciamo d'esaminarla, per tirar innanzi all'incominciato cammino.

V Car-

(a) *Brunnem. tit. 3. C. de consul. n. 1. Pitisc. lexic. antiq. Romanar. in verb. Patritius.* (b) *Ostiens. chronic. lib. 1. cap. 12.* (c) *Sigon. loc. cit.*

Carlo adunque avendo di molto il Pontefice soddisfatto, in Pavia di nuovo a stringere Desiderio ritornò; il quale dalla fame, e più dalla peste tormentato, senza speranza alcuna di soccorso, costretto al fin si vide, nell'anno che allor correa 774., di rendersi a discrezione del vincitor Carlo (a): che con sua moglie, e' figliuoli in Francia inviollo, laddove tutti nella città di Carbia i lor giorni finirono. E volle allora quel Principe, per maggiormente nel Reame d' Italia stabilirsi, a guisa che aveano gli altri Re di quella praticato, che l'Arcivescovo di Melano colla corona di ferro l'incoronasse: e stabilì, che la stessa funzione si dovesse da' suoi successori costumare; siccome a minuto l'antico modo di tal coronazione da Sigonio si riferisce (b). Ecco come in poco d'ora in una campagna restò Carlo quasi dell' Italia tutta vincitore; e vi si vide il Regno de' Longobardi estinto, dopo che per tanti anni gloriosamente signoreggiato v' avea.

61. *Leggi Longobarde mantenute da Carlo in Italia.*

Nondimeno lo stesso de' costumi e delle leggi Longobarde non avvenne: poichè Carlo giuste ravvisandole, non sol volle, che tutto il vigore avessero; ma molte altre leggi v' aggiunse in alcuni editti, che come Re d' Italia promulgò: la qual cosa dipoi gli altri suoi successori anche praticarono; che tutte unite dal compilator delle leggi Longobarde nello stesso volume s' inserirono: e siccome queste non ebbero giammai in Francia vigore, così all'incontro la legge Salica non fu in Italia ricevuta. Onde chiaro si osserva l'error di Sigonio, il qual vuole, che tre leggi in questi tempi in Italia fiorissero, la Romana, la Longobarda, e la Salica.

Con somma ragione in vero furon da Carlo il Grande le leggi Longobarde mantenute; perocchè sebbene elleno fossero del rigor barbaro in alcune parti asperse, non è però che di somma giustizia non si vedessero ripiene: poichè buona parte di esse dal fonte della Romana giurispru-

(a) *Ostiens. in chronic. lib. 1. c. 12.* (b) *Sigon. loc. cit. ad an. 774.*

risprudenza derivarono. E qui ci sia permesso darne un brieve saggio, prima che innanzi passiamo; perchè ravvisar si possa, quanto ciò sia vero. E per incominciar da' contratti: per lor fermezza l'età di diciotto anni ne' contraenti richiedevasi, perchè potessero con maturo senno e sicuramente contrarre. Erano i compratori e' venditori sicuri di non essere dalle tacite ipoteche, o dagli occulti fidecommissi defraudati; poichè tutte le vendite, e' pegni, e' testamenti stessi sotto gli occhi de' magistrati e del popolo intero passavano: oh Dio volesse, che lo stesso oggi si praticasse, che non abbonderebbono di tanti piati i tribunali. L'ordine poi di succedere *ab intestato* era semplicissimo; e il più prossimo in grado succedea, fuor de' figliuoli, e' lor descendenti, i quali erano tra di loro a' genitori prescriti. Intorno alle tutele, erano i pupilli a gli agnati e cognati raccomandati; ma de' pupilli nobili aveasene il Re la tutela riservata (*a*); onde ne nacque poi la costituzion di Federico, che in osservanza si fu a noi tramandata, che dal Re il Balio a' Baroni pupilli dassi, dovendosi da essolui le lettere del Baliato pigliare. Davasi ancora da queste leggi alle donne il Mondualdo, ch'era una specie di tutore, senza di cui, in qualunque età elle fossero, non potean in nulla contrarre; e ancor oggi in alcuni luoghi d'Abruzzo, e di Puglia, ove alcune leggi Longobarde si osservano; ne' contratti le donne vengono da Mondualdi assistite.

Pe' matrimonj molti saggi regolamenti vi si stabilirono (*b*). L'ingenuo accoppiar colla libertina non poteasi, nè il nobile coll' ignobile: ed ancor avea tal legge ne' Principi del sangue reale il suo vigore; perocchè le mogli degli stessi Re, qualor questi morivano, non poteano ad altri maritarsi, se dello stesso real sangue non fossero. Coloro che non erano da giuste nozze nati, non creavansi

V 2 Ca-

(a) *Grotius in Proleg. ad hist. Goth.*
(b) *LL. Longobard. lib. 2. tit. 4. 5. 6. 7. 8. e 9.*

Cavalieri, nè erano a' magiſtrati innalzati, neppure poteano per teſtimonj eſaminarſi.

Le profuſe donazioni tra' mariti e mogli vietate furono, e Luitprando con ſua legge ordinò, che non poteſſero i mariti donare, ſe non la quarta parte de' loro beni alle mogli, nel giorno che allo ſponſalizio ſeguiva: ben ravviſando il detto Principe, ch' e' dall' amore di eſſe riſcaldati, tutti i loro beni agevolmente donati a quelle avrebbero.

Gli adulterj furonvi ſeveramente puniti; e vietavanſi le nozze tra' congionti ne' gradi dalle leggi canoniche e civili proibiti. Ne' giudizj furono brievi e certi regolamenti ſtabiliti; imperciocchè la temerità de' litiganti era dalle pene e dalle pleggerie raffrenata. I giudici agevolmente la giuſtizia amminiſtravano; perocchè nelle coſe dubbie, al detto de' teſtimonj in maggior numero doveano appoggiar la ſentenza: e quando tal pruova mancava, ſi ricorreva al giuramento, che dal reo dar ſi dovea. Ma conveniva, ch' egli co' teſtimonj degni di fede della di lui probità e religione coſtar faceſſe. Rare erano le quiſtioni di legge, che ne' giudizj trattavanſi; i quali colle ſole e chiare leggi Longobarde decidevanſi.

Nella cognizione de' criminali delitti, due coſe a' giudici incaricavanſi, acciò ſeveramente punir ſi doveſſero: l' offeſa della ragione della pubblica ſocietà, e di quella del privato. E ſolo pe' delitti gravi la pena di morte imponevaſi; venendo per lo più i delinquenti a pene pecuniarie ſottopoſti. Due di eſſe ſene leggono: l' una per cui al danno del privato riparavaſi, che *Wedrigeldium* fu detta; l' altra, che al Re, o a qualche città davaſi dal delinquente per riparo della pubblica pace violata, detta *Fedra*. Ugone Grozio al ſommo tale iſtituto commenda; perchè di rado il ſangue de' cittadini ſpargevaſi *(a)*: e ne' minori delitti poi, o per danajo il

(a) *Grot. loc. cit.*

il reo col querelante si componea, ovvero per qualche tempo al servigio di questo passava, conciossiachè era allora tra' Longobardi il costume, che soleano i lor nemici, ancorchè Cristiani, come schiavi riputare; fino a venderli: come già essi co' Cotronesi, ed altre città greche praticarono. Costume tanto dal Pontefice S. Gregorio riprovato. E così parimenti i debitori poveri co' lor creditori praticavano; poichè qualora non poteano i lor debiti soddisfare, per qualche tempo al di lor servigio n'andavano: qual uso ancora nella Romana Repubblica praticossi. Onde sì fatta specie di debitore *nexu obligatus* diceasi, e perciò il pagamento chiamasi *solutiò*. Di vantaggio i beni de' condannati, liberamente a'lor figliuoli passavano. Nelle cause criminali l'appellazioni non si ammettevano; i Pari della Curia con somma clemenza e pietà de' lor Pari giudicavano: secondochè fu dipoi nelle nostre costituzioni stabilito, che nelle cause capitali de' Baroni dovessero altri Baroni destinarsi, che *Pares Curiæ* si chiamano.

Due usi nondimeno furono da' Longobardi introdotti, che poi tra di loro in ferma legge passarono; e non può farsi a meno di dire, che barbari e fieri e' fossero: l'uno fu de' duelli, de' quali oggi dì in tutta l'Europa con danno grave de' Popoli ancor vivo rimane. 62. *L'uso de' duelli, e dell' acqua fredda o agghiacciata, e del ferro rovente, durava tra Longobardi ancor in questi tempi di Carlo Magno.*

Furon questi da' Longobardi inventati, per salvar taluno l'onore, che venivagli da altri offeso: perocchè qualora e' non avea altra pruova certa, donde potesse dichiarar l'offensore bugiardo, e dimostrar la sua stima illesa; il dovea nel duello chiamare: e sebbene il saggio Luitprando conosciuto avesse, quanto barbaro questo costume fosse; non però potè fare a meno di non approvarlo, ed espressamente in una sua legge spiegollo: *Sed propter consuetudinem gentis nostræ Longobardorum legem impiam vetare non possumus* (a). E ben molti esempj di que-

(a) *LL. Longob. lib. 1. l. 23. tit. 9. de bonor. cu. liber. hom.*

questi duelli ancor tra Re accaduti a noi l'istorie ne somministrano (a). E tanto quest' uso fu presso tutte le nazioni poi ricevuto, che Cujacio ci attesta (b): *Et hoc genere purgationis diu usi sunt Christiani tam in civilibus, quam in criminalibus causis, re omni duello commissa.*

L' altro costume, che ancora tra' Longobardi forza di legge ricevè, fu quello del ferro rovente, dell' acqua fervente, o di quella agghiacciata, che soleasi per pruova nelle cose dubbie praticare (c); perocchè colui, che era di delitto accusato, qualora per mancanza di pruove volea la sua innocenza dimostrare, dovea o un ferro rovente nelle mani prendere, o nell' acqua fervente, o agghiacciata buttarsi: costume non solo da' Longobardi, ma da molte altre nazioni d' Europa ricevuto, e che molto tempo nel suo vigor si mantenne: la di cui origine, tra molti da Cujacio (d) ci si narra, che il prendessero gli antichi Cristiani dall' esempio di Mosè, che ordinò di dare certe pozioni ad alcune donne di stupro accusate, perchè la di loro innocenza provassero: *Tertium genus purgationis*, parole del detto autore, *est periculum aquæ ferventis, vel aquæ frigidæ, vel laminæ candentis, quo etiam diu usi sunt Christiani, dicto more; argumento nescio an bono, a potione illa, quam stupri insimulatis mulieribus dari jussit Moyses, quod usque eo processit, ut & leges scriptæ juberent adhiberi ignitos vomeres, vel aquam frigidam, aut calidam, litium dirimendarum causa, ut Longobardæ sæpe & militares Friderici Imperatoris apud Radevicum.* E tanto furono in vero stimate giuste e pie queste specie di purghe, che da' Pontefici istessi di quei tempi permesse vennero: nel Codice delle leggi antiche i riti e le sacre preci leggendosi,

colle

(a) *Sigon. ad ann. 632.*
(b) *Cujac. lib. 1. de feud. tit. 1. §. fin autem controv.*
(c) *Struv. hist. Jur. Crimin. Martin del Rio disquisition. magic.*
(d) *Cujac. lib. 1. de feud. loc. cit.*

colle quali dal Vescovo si benedicea l'acqua fredda, o calda, il ferro rovente, e colui che dovea a cotanto barbare e fiere azioni esporsi (a). Varie furono invero i modi e i riti, co'quali il giudizio dell'acqua calda o fredda costumavasi. Varie si erano prima le preci, con cui benedicevasi, e si scongiurava: e lo stesso praticavasi con colui, che dovea in esse immergersi; il qual poscia spogliato de' suoi abiti baciava prima i Santi Vangeli, e la Santa Croce, e dopo di ciò vi si buttava. E fu tal costume, al dir del compilator del detto Codice: *Hoc judicium autem petente domno Hiludovico Imperatore constituit Eugenius, praecipiens, ut omnes Episcopi, Comites, Abbates, omnisque Populus Christianus, qui infra ejus Imperium est, hoc judicio defendant innocentes; & examinent nocentes, ne perjuri super reliquias sanctorum perdant suas animas in malum consentientes*. L'altro modo, in esso Codice registrato, con cui ancor tali pruove eseguivansi, era più solenne: poichè dovean quei, che a tali pruove esponevansi, prima per tre giorni digiunare, e venuto il giorno a esse destinato, dal Sacerdote una solenne messa cantavasi; in essa l'orazione a pregare il Sommo Iddio indirizzata era, perchè avesse da tali pruove la verità dell'innocenza o del reato manifestata: indi dopo due lezioni seguivano, l'una dal Levitico presa, in cui il Signore parlando a Mosè gli disse: *Non faciatis furtum, non mentiamini, nec decipiat unusquisque proximum suum; nec perjures in nomine meo*: e l'altra dall'epistola di S. Paolo a que' di Efeso, in cui ancor egli incaricò loro la verità, e che dalla bugia si allontanassero. Indi poscia seguiva il graduale a tal funzione addetto, ed appresso il Vangelo di S. Marco, laddove ragionasi della risposta data dal Salvator Gesù a colui, ch'egli domandava, quello gli conveniva fare per acqui-

star

(a) *Codex leg. antiq. tom. 2. de formul. exorcis. tom. 2.*

ſtar la vita eterna: che ſi doveſſe vendere tutte le robe, e darle a' poveri, e ſeguirlo. Indi dipoi, tutte l'altre orazioni, che precedeano e ſoſſeguivano il grande atto della conſegrazione, ancora a pregare il Signore indrizzate erano, perchè la verità da tali pruove aveſſe fatta paleſe: e venendo il tempo della comunione, coloro che doveano purgarſi erano dal Sacerdote comunicati, che ſimili parole in tal atto loro diceva: *Corpus hoc & ſanguis Domini noſtri Jeſu Chriſti ſit vobis ad probationem hodie*. Terminata al fine la meſſa colle avviſate e altre ſimili orazioni, andava il Sacerdote, ove ſtava il luogo ripieno dell' acqua o calda o fredda: e la ſcongiurava e benediceva, e indi poſcia gli uomini, che ſi doveano in quella buttare, tutti nudi i Santi Vangeli, e la Santa Croce baciando, ad uno ad uno in eſſa immergevanſi: e quegli che alla funzione aſſiſtevano, erano dal Sacerdote dall' acqua benedetta aſperſi; ma doveano ancor tutti digiunare.

Con non minor ſolennità l' altra pruova del ferro rovente nella Chieſa celebravaſi: dopo di avere per tre giorni digiunato colui che dovea a tali pruove eſporſi, il Sacerdote delle ſagre veſti, fuorchè della pianeta, veſtito, ponendo il ferro innanzi all'altare, il ſalmo de'tre figliuoli *Benedicite omnia opera*, *&c.* cantava: e dopo di avere con varie preci benedetto il fuoco, in eſſo vi ponea il ferro, di acqua Santa aſperſo; e indi la meſſa nella guiſa di ſopra detta celebrava, e comunicava coll' avviſate parole colui, che tal pruova far dovea: ma prima di venire a tal atto, con imprecazioni l'interrogava, dicendogli, che per la Santiſſima Triade, e per la ſua fede, e per lo batteſimo che ricevuto avea, e per le ſante reliquie, che in tal Chieſa erano; che in neſſun modo ardiſſe del Santo Corpo di Criſto cibarſi, nè all'altare avvicinarſi, ſe commeſſo il delitto egli aveſſe, di cui era ſtato accuſato. E terminata la meſſa, e dette altre litanie, ſalmi, ed orazioni, il Sacerdote di nuovo

ſpar-

ſpargendo di acqua benedetta il ferro, nel fuoco già rovente divenuto; quello pigliavaſi ſubito in mano da colui, che a tal pruova eſponeaſi: che portar il dovea pel cammino di nove piedi, e indi ſubito la mano ſi avvolgeva con un panno, e ſuggellavaſi: e a capo di tre giorni ſi ſcioglieva: e ſe offeſa ancor ritrovavaſi, egli reo riputato veniva; ma ſe illeſa, innocente dichiaravaſi, con render grazie al Signore, che l' innocenza difeſa egli avea.

Quello, che dee però recar maraviglia ſi è, che di tali pruove ancor le veſtigie fino al decimo quinto ſecolo durarono; come avviſaſi dal celebre avvenimento ſucceduto in Firenze a' 7. del meſe di Aprile del 1498.: ove per le conteſe inſorte tra'Frati Franceſcani e'Domenicani ſeguaci del Padre Savanarola; già in detto giorno in pubblica piazza eraſi eſpoſto a paſſare per mezzo al fuoco un Frate Franceſcano, e un altro Domenicano chiamato Domenico da Peſcia, per ſoſtenere ciaſcun di loro la verità della propria ſentenza: ſiccome ſarebbe il caſo ſeguito, ſe preteſo non aveſſe il Peſcia di portar in petto in tal paſſaggio il Santo Sagramento; che non permiſe il magiſtrato di Firenze: onde non ſeguì la pruova: come tal fatto, oltre del Guicciardini (*a*), e di altri autori di quei tempi può oſſervarſi preſſo al critico Baile (*b*), dal quale a minuto vien rapportato.

Queſte leggi adunque (per ritornare alla noſtra Iſtoria) ravviſando giuſte il gran Carlo; non ſolo, come abbiam di ſopra accennato, volle che in Italia duraſſero, ma dell' altre leggi ancor egli ſtabilì, che nello ſteſſo volume delle leggi Longobarde regiſtrate ſi leggono: ove ſpecialmente una ſen' avviſa, in cui ordinò, che ciaſcheduno ſecondo la ſua legge viver doveſſe (*c*). *Sicut conſue-*

X

(a) *Guicciard. iſt. lib. 3.*
(b) *Baile ſupplement. al dizionar. tom. 4. alla voce Savanarola.*
(c) *LL. Longob. l. 1. tit. 57. lib. 2.*

ſuetudo noſtra eſt (parole della legge) *ut Longobardus, aut Romanus ſi evenerit, quo cauſam inter ſe habeant, obſervamus, ut Romani ſucceſſiones juxta illorum legem habeant, ſimiliter & omnes ſcriptiones ſecundum legem ſuam faciant; quando jurant, juxta legem ſuam jurent, & alii ſimiliter: & quando componunt, juxta legem ipſius, cui malum fecerint, componant. Et Longobardos illos convenit ſimiliter componere, &c.*

63. *Carlo contentoſi, che reſtino i Duchi Longobardi nel poſſeſſo de lor Ducati.*

Non ſol Carlo il grande, come abbiam detto, nel ſuo antico vigore le leggi Longobarde laſciò, dell'altre ſue aggiugnendovi; ma in nulla l'Italia dalla ſua antica polizia alterò: poichè laſciò in pace i Greci in que'luoghi, che nel noſtro Regno poſſedevano, al dire del più volte citato Sigonio: *Primum autem Apuliam, & Calabriam Imperatori, ſicut a victoria fuerat Juſtiniani, reliquit*. Onde non innovò coſa alcuna ſopra la Duchea di Napoli, di Amalfi, e di Gaeta, che all'Imperadore di Oriente ubbidivano: e neppure altra ſuperiorità uſar volle ſopra l'altre tre famoſe Duchee de' Longobardi, che allora in Italia fiorivano; cioè quella di Friuli, di Spoleto, e di Benevento, che da Arrechi genero di Deſiderio poſſedevaſi: poichè e' contentoſſi di quella ſteſſa ſuperiorità, che' Re Longobardi vi aveano *jure principatus, & ditione*, al dir del detto Sigonio: cioè di eſſere per Re d'Italia da que' Duchi riconoſciuto, e che le ſue leggi riceveſſero. Nondimeno ſebbene aveſſe ancor egli l'Eſarcato di Ravenna, Pentapoli, e la Duchea Romana alla Chieſa appropriati; tuttavia la ſovranità ſene riſervò, e ſolo la Liguria, l'Emilia, ed altre Provincie, che oggi Lombardia vengon dette, ſotto al ſuo governo col nome di Regno ſi ritenne, al riferir del detto Sigonio (*d*): *Ipſe ſibi nomine Regni retinuit*. Laſciò egli ancora gli altri minori Duchi, che in Italia erano nel poſ-

ſeſſo

(a) *Sigon. de Reg. Ital. lib. 4. ad. an. 773.*

feffo delle loro Duchee, contento folo del giuramento di fedeltà, che que'gli diedero, rapportandofene dal detto autore la formola: *promitto me Domino meo Carolo, & filiis ejus fidelem futurum in tota vita sine fraude, doloque malo*; e in altra guifa: *super hac sancta Dei Evangelia me in posterum fidelem ei futurum, ut vassallum domino, nec id, quod mihi sub nomine fidelitatem commiserit, enunciaturum in ejus detrimentum scientem*. Nè gliene privò mai, fe non per fellonia, o in mancanza di difcendenti. E fe pure ad altri concedevale, sì fatta conceffione: *Investitura* chiamavafi; perocchè in ifcritto e' la dava. Donde è nato dipoi l'ufo, che oggidì ancor le conceffioni de'feudi da'Principi fi facciano in ifcritto, e inveftiture appellinfi. E la fteffa maniera coftantemente e' tenne cogli altri Feudatarj, Conti; Capitani, e Vaffalli, di cui nella fpofizione degli ufi feudali minutamente ragioneremo.

Alle città delle Provincie di Lombardia nondimeno, che il fuo Regno componevano, deftinò alcuni, Conti appellati, per governarle, a' quali ogni pubblica e privata giurisdizione concedè; ma quelle, che ne' confini eran pofte, furon ad altri magiftrati fubordinate, che Marchefi fi chiamarono: poichè i Francefi e i Germani quelle città, che in detti luoghi erano, *Marche* le nominavano. Onde i di lor Governatori, Marchefi fi differo: benchè altri ad altra origine tal nome attribuito abbiano. Stabilì ancor egli altri maggiori magiftrati ftraordinarj, che intorno le città giravano, per invigilare, fe da' Conti la giuftizia amminiftravafi; e furon *Messi* detti: ficcome nel codice *legum antiquarum*, varie leggi intorno quefti ufiziali fi leggono, ove ancora tutte le formole avvifanfi della maniera che a' Ducati e' Contadi da tal Principe e da' fuoi fucceffori concedeanfi (a). Af-

44. Origine del titolo di Marchese in Italia.

(a) Cod.leg.antiq.tom.2. in tradi.formul.follemn.pag.1232.

segnò eziandio a'territorj di ciascuna città i confini, per toglier le discordie, che ne'tempi de'Longobardi per tal cagione di continuo nascevano: ed in tal distribuzione riguardò molto que'confini, che dalla natura designati venivano, com'erano i monti, le valli, e'fiumi, perchè non si potessero facilmente occultare. Il qual costume oggidì ancora attentamente nel nostro Regno osservasi, che sempre nelle controversie de'confini, quelli dalla natura dati, specialmente si osservano.

Volle eziandio Carlo, che tutte le città il giuramento di fedeltà gli prestassero, ed espressamente nella di lui forma esprimere ancor dovessero: *& vitam, & membrum, mentem, & rectum ejus honorem servaturum*. E lor solo, e a' Feudatarj, e a' Monasterj una certa specie di tributi impose, che pagar gli dovessero, specialmente quando egli in Italia calava: che fu detto *foderum*, *paratam*, *& mansionaticum*: ma dipoi tai tributi ad alcuni in parte rilasciò, e ad altri tolse.

Stabilì parimente, che in Italia nel formar le leggi lo stesso lodevol costume da' Longobardi introdotto durasse, il quale anche in Francia era osservato; che quando il Re qualche legge, o altra cosa per lo Regno importantissima stabilir dovea; tutti gli ordini del Regno, non che de' Baroni, e de' Magistrati, che degli Ecclesiastici convocava.

Carlo adunque aggiugnendo in Italia a' due primi Ordini, che prima sotto a' Re Longobardi in tali occasioni ragunavansi, l'altro Ecclesiastico; non mancò di unirli, per stabilirvi quelle leggi di sopra avvisate, che nello stesso volume delle leggi Longobarde, e nel Codice *legum antiquarum* si leggono.

Dopo che ebbe sì gran Principe in tal guisa le cose in Italia stabilite, correndo l'anno 774. lasciando forte presidio in Pavia; in Francia glorioso ritornò: con menarsi seco il Re Desiderio e sua mogliera, perchè maggiormente il suo trionfo accrescessero.

Ma

Ma pria che innanzi paſſiamo, e' convien favellare in quale ſtato in quei tempi foſſero le Provincie, che il noſtro Regno compongono, che di queſta Iſtoria il principal obbjetto ſono. Era allora il Duca di Benevento Arrechi, del detto Deſiderio genero, il quale avendo ſolo l'omaggio, come gli altri Duchi, a Carlo dato, rimaſe in pieno dominio della ſua Duchea.

Abbracciava tal Duchea allora quaſi tutto ciò che ora Regno di Napoli appellaſi; poichè ſol Gaeta, e la Duchea di Napoli, ed alcune poche città de' Bruzj, e della Calabria a' Greci ubbidivano (a): onde meritamente dagli ſcrittori latini di quell' età *Italia Ciſtiberina* fu e' chiamato; e da' Greci *Longobardia minore* detto, per diſtinguerlo dalla maggiore, che nella Gallia Ciſalpina di quà e di là del Po, così da' Longobardi denominavaſi, che oggi ancora *Lombardia* vien detta (b): e con ragione parimente la città di Benevento, per eſſer di sì gran Duchea il capo, fu tralle prime città del mondo da Paolo Diacono innalzata.

65. *I Conti, e i Caſtaldi creſcono nel Ducato Beneventano, e che differenza tra queſti vi era.*

Eſſendo adunque cotanto grande di tal Duchea l'eſtenſione, avvenne, che i di lei Duchi obbligati furono a concederne molte parti à varie perſone, perchè le governaſſero; che altri Conti, altri Caſtaldi ſi chiamarono. Già i primi, come di ſopra abbiam detto, da Grimoaldo ſtabiliti, e' ſecondi nella venuta de' Bulgari introdotti: e benchè entrambi neſſun dominio, in ſul primo lor naſcere, di detti luoghi aveſſero; tuttavia in officio li governavano: furono nondimeno dipoi i Conti di grado maggiori de' Caſtaldi riputati; poichè queſti continuaron ad avere in uficio que' luoghi; ma a' Conti ſoleaſi alle volte ancor la feudalità di eſſi concedere: tantochè dicevaſi, che' primi *jure gaſtaldiæ*, i ſecondi *jure feudi*, gli poſſedeſſero: onde nelle conceſſioni delle Caſtaldie eſpreſ- ſa-

(a) *Pelleg. in diſc. d. finib. Ducati Benev.*
(b) *Iſtor. Civil. del Regn. di Napoli tom. 1. lib. 6. cap. 1.*

ſamente ancor dopo poneaſi la condizione, che doveſſero i Caſtaldi poſſederle, fino a tanto che foſſe al Padron concedente piaciuto; che non era così nelle Contee: come meglio appreſſo nella ſpoſizione degli uſi feudali avviſeremo. E perciò in alcune carte antiche leggeſi: *Dignitate Comes, munere Gaſtaldus*, dacchè avveniva poi che deſideravano i Caſtaldi al grado de' Conti aſcendere: come leggeſi appo Erchempero *(a)* eſſere ſpeſſe volte accaduto; e ſpecialmente di Adanolfo narraſi, che eſſendo Caſtaldo di Capoa preteſe per mezzo dell'ajuto di Attanaſio Veſcovo e Duca di Napoli, Conte divenirne.

Non deeſi quì tralaſciar di avvertire ancora, che in queſti tempi coloro, a' quali la cura de' poderi e delle ville commetteaſi, parimente Caſtaldi chiamavanſi, come in più leggi Longobarde ſi avviſa *(b)*: anzi nelle noſtre leggi feudali vengono così chiamati coloro, che avean la cura de' poderi eccleſiaſtici *(c)*. Siccome aveano i muniſteri delle monache i lor Caſtaldi; di cui, oltre a molti antichi eſempj dal Pellegrino addotti, ne può eſſere a noi fedel teſtimonio Giovanni Boccaccio nella novella di Maſetto da Lamporecchio, che di mutolo, ch' e' ſi fingea, divenne, racquiſtata la favella, Caſtaldo del muniſtero delle monache. Quindi è che tuttavia a' tempi di sì fatto ſcrittore gli amminiſtratori de' beni de' muniſteri così chiamavanſi. Egli è vero nondimeno che i Caſtaldi, perchè al governo di particolari città deſtinati venivano; dal di lei pubblico Erario aveano alcune rendite aſſegnate, che *nomine Gaſtaldiæ* le riſcotevano: onde erano per lo di lor ufizio unicamente a' Conti ſimili; perocchè invigilavano ancor eſſi al governo civile del popolo di quelle, e vi amminiſtravano la ragione e la

(a) *Erchemp. n. 62. & 65.*
(b) *LL. Longob. lib. 1. tit. 34., & lib. 2. tit. 17.*
(c) *Dufresne in gloſ. latin. tit. 1. in verb. Gaſtaldi.*

la giustizia che a ciascheduno appartenevasi: nondimeno soleano essi col voto di uno o più Giureconsulti le cause determinare, che Assessori chiamavansi, come da Camillo Pellegrino ci si attesta (a): *Gastaldorum autem munus, cum fuerit subjectis populis jura reddere, judiciisque praeesse, quod praeterea ex Pipini Regis constitutione aperitur, legum Longob. lib. 2. tit. 52. l. 19., quae sancit, ut de universali populo, qui ubicumque justitiam quaesierint, suscipiat tam a Comitibus suis, quam etiam a Gastaldis. Non tamen id absque unius sive plurium jurisperitorum, ut alibi exponam, consilio exercebant.* Onde n' è poi il costume a noi seguito, che ancor oggi dura, che a' Governadori delle città del Regno, quando non sieno Dottori, un Dottore per loro Assessore destinasi; che Giudice si chiama, senza il di cui voto non possono quegli le cause di giustizia decidere.

Ebbero eziandio allevolte ancora i Castaldi, oltre alla civile, la militar podestà congionta, come da una legge di Rotari si avvisa: quindi è, che Anastasio Bibliotecario, della guerra di Cuma favellando, dice, che dal Duca di Napoli furono uccisi 300. Longobardi, col di lor Castaldo, che a quella impresa gli guidava. E da ciò venne, che i Castaldi co' Conti da alcuni si confusero: e invero col correr del tempo altra differenza non potea tra loro ravvisarsi, se non che quegli poteano perder nella lor vita i luoghi alla lor cura commessi: poichè per un anno o per certo determinato tempo lor si concedevano, come poc' anzi dicemmo; e a' lor eredi tramandar nulla poteano; ma i secondi avvegnachè nel lor nascere fossero stati alla stessa sorte soggetti, non furono in appresso mai de' luoghi lor conceduti, se non per fellonia, privati. Perchè, al dir di Cujacio: *proprio jure Feudi* si possedevano: oltredichè dipoi ancora a lor descendenti

(a) *Camill. Pelleg. diss. Duc. Benev. in antiq. Prov.*

denti di ſtirpe maſchile li tramandavano, come nella ſpoſizione degli uſi feudali a minuto eſamineremo.

Egli è vero nondimeno, che in brieve i Caſtaldi occuparono gran tratto di paeſe, e in gran numero nella Duchea di Benevento ſi avanzarono: e benchè in ſul principio e' di ſole terre e città il governo aveano, dipoi tuttavia quaſi intere provincie vennero da eſſi governate: tantochè l'accuratiſſimo Camillo Pellegrino ne annovera molti, de' quali i più coſpicui furono, quello di Capoa, che verſo Occidente fino a Sora eſtendevaſi; l'altro di Coſenza, che quaſi tutta la Provincia di Calabria governava; il Caſtaldo di Chieti molte città e terre comprendeva; il Caſtaldato di Bojano, che fu già da Alzezeco Duca di Bulgari poſſeduto, il qual comprendea tutto ciò che oggi Provincia di Contado di Moliſe vien detto: e oltre al Caſtaldato di Teleſe, di S. Agata, e altri, vi fu quello di Bari, che aſſai celebre appreſſo a' Longobardi divenne. Onde in tai tempi già l'antica diviſione delle provincie del noſtro Regno era affatto eſtinta, e la prima forma del di lor governo in tutto mutata: benchè poi eſſendo queſto (come altrove diremo) a' Normandi paſſato; in luogo de' Caſtaldi furono i Giuſtizieri deſtinati; onde videſi poi quello in Giuſtizierati diviſo.

66. *Città nel Regno, che a' Greci ubbidivano, e loro magiſtrati.*

Avendo finora noi ragionato della Duchea di Benevento, che in vero gran parte del noſtro Regno componea; egli è ora dovere, che prima che facciam paſſaggio a ſeguitar innanzi il corſo di noſtra Iſtoria, ci fermiamo a favellare ancor di quelle poche città, che allora ſotto il dominio degl'Imperadori Greci ſi mantenevano, che vengon con ſomma accuratezza dall'autor della Storia Civile diviſate (*a*): e ciò ci è d'uopo arrecare, perchè ſi ravviſi, da' quali magiſtrati elle governate veniſſero. Egli è pur certo, ch'eſſendoſi da' Greci l'Eſarcato

(a) *Iſtor. Civil. del Regno di Nap. tom. 1. lib. 6. cap. 2.*

cato di Ravenna anzi quasi l'Italia tutta perduta, in luogo dell'Esarca un nuovo magistrato inviarono a sovrastare a' Duchi e agli altri uficiali inferiori di que' pochi luoghi, che in Italia ancor possedevano, a cui il nome di Patrizio o Straticò fu dato.

Ed è tanto egli vero, che il detto Straticò *(a)*, fra l'altre città, su della Duchea Napoletana invigilava, che narrasi, com'essendo in Napoli il suo Duca Antimio morto, nacque per l'elezione del nuovo Duca tra' Napoletani la contesa: poichè e' soleano alle volte eleggersi il Duca, che lor veniva poi dall'Imperador d'Oriente confermato; nondimeno allora, per togliere la dissensione, al Patrizio o Straticò di Sicilia si rimisero, dal quale fu Teoclisto inviato: che in brieve obbligato venne a cedere il suo luogo a Teodoro Protospataro, che per Duca dall'Imperador di Costantinopoli vi si mandò.

All'incontro perchè questa Duchea di Napoli in que' tempi molte città, come quelle di Cuma, di Stabia, e di Sorrento, e di Amalfi, tra' suoi confini racchiudea, come ancor l'Isole di Nisita, d'Ischia, e di Procida; i Duchi di Napoli al di lor governo, e in ciascuna di esse alcuni Rettori, detti Conti, ancor inviavano, i quali ad essoloro subordinati erano: e benchè in Amalfi da' cittadini per lor governo i Conti in ciaschedun anno eleggevansi, i quali Conti annali furon detti; nondimeno eran questi a' detti Duchi di Napoli soggetti *(b)*.

67. *Arrechi tenta varie volte dall'obbedienza di Carlo sottrarsi, ma poi è costretto sempre a stargli soggetto.*

Ma tempo è omai di ritornare a pigliare il filo della nostra Istoria, e a favellar dello stato de' Longobardi nel nostro Regno. Dopo che fu Desiderio loro Re da Carlo il Grande imprigionato, siccome noi avvisammo, Arrechi Longobardo Duca di Benevento a Carlo omaggio di fedeltà giurato avea; ma non tanto avvisò poscia questi lontano, e ad altre guerre intricato, che affatto nell'anno 775. dalla sua ubbidienza si sottrasse, e neggando qual

 Re

(a) *Idem loc. cit.* (b) *Erchemp. loc. cit. n. 26. e 27.*

Re d'Italia riconoſcerlo, feceſi Principe di Benevento chiamare. Onde allor fu la prima volta, che queſto titolo nel noſtro Regno s'introduſſe; che benchè foſſe a quel di Duca, e di Conte, e di Marcheſe poſteriore; tuttavia per la ſua dignità tutti gli altri avanzò: ed ancor oggi è 'l primo, che appo noi il luogo tiene. Non ſolo adunque Arrechi del titolo di Principe decoroſſi, ma per maggiormente il ſuo aſſoluto imperio dimoſtrare, volle di reali inſegne adornarſi, e con clamide e ammanto reale coprirſi; lo ſcettro ſtrinſe, e di corona il capo adornoſſi, e feceſi a guiſa de' Re di Francia da' ſuoi Veſcovi ungere, con porre ne' ſuoi diplomi la data: *Datum in Sacro noſtro Palatio*. Cominciò egli independentemente ad eleggere i magiſtrati, e a formar le leggi per lo ſuo ſtato; avendo molti capitolari promulgati, che molti capi conteneano, e tra gli altri uno, che nel Codice già detto Caveſe coll'altre leggi de' Re Longobardi ſi legge, e Camillo Pellegrino cel riferiſce (*a*): e furon con tal nome di capitolari detti a ſomiglianza degli altri, che il Gran Carlo in Pavia promulgò, come appreſſo diremo. Cominciò ancora Arrechi colle ſue immagini a coniar le monete; e in ſomma qual aſſoluto Sovrano la ſua Duchea governava.

Carlo adunque di ciò avviſato, di grande ſdegno ſi acceſe; e ſebbene ſtaſſe ad altre impreſe applicato, ſubito inſieme con Pipino, che già l'avea Re d'Italia dichiarato, di potente armata fornito, nell'anno 786. in Italia ne venne. E' fu da Adriano Pontefice a ciò ſollecitato, perocchè eraſi de' vantaggi di Arrechi inſoſpettito; ma poi nell'anno appreſſo 787. con maggior eſercito in quella ritornò, e ritrovando, che Arrechi ſtava ad altra guerra co' Napoletani diſtratto, nella Duchea Beneventana inoltroſſi, che incominciò egli a devaſtare. Per la qual coſa da Arrechi gli fu chieſta tantoſto la pa-

ce

(a) *Pellegrin. in Capitular Arech.*

ce (*b*); ma perchè Carlo tuttavia inoltravasi, quantunque procurasse Arrechi fargli riparo; nondimeno avvisando, che non poteagli molto resistere, lasciato Benevento, e Capoa, si ritirò in Salerno, laddove, fortificandolo di forte mura, si restrinse. Non tralasciò Carlo di proseguir le sue conquiste su della detta Duchea; onde Arrechi gli cercò umilmente la pace, e perciò mandandogli molti Vescovi incontro; gli offerì in ostaggio Grimoaldo e Aldegiso suoi figliuoli; siccome gli fu conceduta al fine da Carlo, con patto che dovesse in ogni anno un certo tributo pagargli, e ch' egli si avesse a condurre seco in ostaggio Grimoaldo, avendogli permesso, che rimanesse Aldegiso: e che ancora gli avesse il suo tesoro a dar nelle mani.

Meditando nondimeno sempre mai Arrechi dal giogo di Carlo riscuotersi; non tralasciò con Costantino figliuol d'Irene Imperadore di Oriente collegarsi: e gli offerì altro suo figliuol Romoaldo in ostaggio, chiedendogli l'onor di Patrizio, e la Duchea Napoletana. Pregollo ancora, che mandato gli avesse con potente esercito Aldegiso suo cognato, figliuolo di Desiderio, contentandosi di vivere all'uso greco, sì rispetto alla tosura delle barbare, come intorno a' vestimenti. Accettò Costantino l'offerta, e mandò ad Arrechi due Legati in Napoli, i quali le veste intessute d'oro, e la spada gli portarono, perchè qual Patrizio si adornasse; e gli consignarono ancora il pettine, e le forbici, perchè la barba si tosasse, come già promesso avea. Ma la morte ogni disegno ruppe; perocchè, morto nell'anno 787. Romoaldo in ostaggio promesso, Arrechi di tal perdita addolorato, ancora nel medesimo anno sene morì, e fu molto da' Beneventani compianto: i quali costretti furono di mandare ambasciadori a Carlo, acciocchè loro avesse per lor Principe Grimoaldo rimandato. Accordò loro quel Prin-

An. 787. Arrechi muore, e li succede al Ducato di Benevento Grimoaldo.

(a) *Herchemp. hist. apud Peregr. n. 2. Sigon. de Regn. Ital. lib. 4. ad an. 787.*

Principe tal richieſta, non inteſo per allora delle mancanze di Arrechi; mandò tuttavia Grimoaldo con eſpreſſa legge, che doveſſe far radere a' Longobardi la barba, e che nelle ſcritture, e nelle monete prima del ſuo nome quello di Carlo s'imprimeſſe, e che le mura di Salerno, Acerenza, e Conza abbatter da' fondamenti doveſſe *(a)*.

Dimorava Grimoaldo in Benevento, quando nell'anno 788. ſecondo il trattato di Arrechi, avendo l'Imperador Coſtantino Aldegiſo con eſercito in Sicilia inviato; coſtui paſſato nelle Calabrie, procurò farſi Re d'Italia acclamare: ma Grimoaldo, benchè gli foſſe nipote, non ſolo non gli ſi unì; ma avviſato di ciò Pipino figliuol di Carlo; con Ildebrando Duca di Spoleto, da queſti mandatogli, gli andò incontro, e toſto lo vinſe nelle Calabrie, ove coll'eſercito de' Greci ne ſtava. Altri Iſtorici hanno ſcritto, che fatto l'aveſſe crudelmente morire *(b)*; ma altri poi più appurati, i quali hanno in Greco Teofane letto, atteſtano, che quello che ne' tormenti morì, fu Giovanni dell'armata de' Greci Generale: e che Aldegiſo, campato dalla battaglia, in Coſtantinopoli con poca gente ſi ritirò, ove, dell'onor di Patrizio contentandoſi, vita quieta ſino alla vecchiezza menò *(c)*.

Nudriva nondimeno ſempremai Grimoaldo nell'animo, come Arrechi ſuo padre, dal giogo di Carlo ſcuoterſi; e fatta indi dopo la pace coll'Imperador di Oriente, per aver maggiore appoggio, Wanzia di lui nipote ſpoſoſſi: onde non tardò molto di mancare a' patti a Carlo promeſſi; poichè non penſò mai a demolir di Salerno, d'Acerenza, e di Conza le mura, e pian piano nelle monete e nelle ſcritture il ſuo ſolo nome impreſſe. Per la qual coſa Pipino figliuol di Carlo, già, come detto

(a) *Hiſtor. Herchempert. num. 4.*
(b) *Sigon. de Regn. Ital. loc. cit. ad ann. 788.*
(c) *Continuat. di Aimon. lib. 4. cap. 10.*

to abbiamo, da suo padre Re d' Italia dichiarato; per tutto ciò molto sdegnato, gli mosse nell'anno 793. numeroso esercito contro: e sebbene Grimoaldo tentò Carlo placare, e per togliere ogni ombra di sospetto di lega coll'Imperador Greco contratta, perciocchè avea Wanzia di lui figlia sposata, questa come sterile ripudiò, e con inudita barbarie in Grecia la rimandò; non gli riuscì per tanto raddolcir Carlo; imperciocchè egli mandò tosto dall' Aquitania Lodovico altro suo figliuolo con molta gente a Pipino, i quali uniti, con gran furia sopra del Principato Beneventano vennero. Nondimeno e' non furono con minor valore da Grimoaldo incontrati. E riferisce Erchemperto (a), che esagerava Pipino: *Volo quidem & ita potenter disponere conor, ut sicuti Arichis genitor illius subjectus fuit quondam Desiderio Regi Italiæ, ita sit mihi & Grimoalt.* Ma all' incontro Grimoaldo con non minor vigore a queste proposizioni rispondea.

Liber & ingenuus sum natus utroque parente,
Semper ero liber, credo, tuente Deo.

Mentre adunque con ugual coraggio da Pipino e da Grimoaldo guerreggiavasi, correndo l'anno 796. il Gran Carlo in Aquisgrana dimorava, ove intese, che in Roma morto era il Pontefice Adriano; e che il Popolo e'l Clero avea in suo luogo innalzato altro, Lione III. appellato: dal quale ricevè ambasciadori, che in suo nome l'assicurarono, ch'egli come a' suoi predecessori non arebbe altro, che lui per protettor della Chiesa riconosciuto; e che in Roma un de' Signori della sua corte inviasse, perchè in suo nome il giuramento ricever potesse, che il Popolo Romano in segno di ubbidienza dato l'arebbe. Così il Sigonio cel dice (b): *His postridie*, parlando del Pontefice Lione, *consecratus, extemplo per legatos certiorem Carolum de sua renunciatione fecit, & claves confessio-*

67. *Lione III. eletto Pontefice per morte di Adriano, manda Ambasciadori a Carlo, che divenuto suo amico, lo ajuta nelle persecuzioni.*

(a) *Erchemper. Histor. num. 6.*
(b) *Sigon. de Regn. Ital. lib. 4. ad ann. 746. num. 3.*

fessionis S. Petri, *& vexillum urbis*, *aliaque perhonorifica munera misit*. *Addit etiam Annonius*, *rogasse*, *ut aliquem ex optimatibus suis Romam mitteret*, *qui Populum Romanum in fide & subjectione*, *sic enim inquit*, *per sacramenta firmaret*. Ricevè con sommo contento Carlo e gli ambasciadori e l'offerte, e i doni, che ancora il Pontefice per essi mandogli; al quale tosto spedì egli a Roma con altri doni Anchilberto suo genero, perchè da' Romani l'offerto giuramento ricevesse, che gli fu da questi con sommo giubilo dato: onde da Patrizio, che prima era, sovrano de' medesimi divenne; tantochè cominciò da se e per mezzo de' suoi officiali ad esercitarvi di sovrano i diritti (a).

Non mancò dipoi in brieve il gran Carlo dimostrarsi al Pontefice grato nella fiera persecuzione, che gli fu da Pascale, e Compolo, di Adriano nipoti, e da altri principali Signori mossa. Costoro non contenti di averlo di varj immaginarj delitti accusato, con inudita fierezza, mentre un giorno per una sagra funzione Lione da tutto il Clero seguitato andava dalla chiesa di S. Lorenzo in Lucina a quella di S. Gregorio Martire, la di cui festa celebravasi; con viva furia il presero, e trascinandolo, dopo averlo di varie brutte ferite ricoverto, nel munistero di S. Cerasio in una stretta prigione il racchiusero; donde fu con gran forza da' suoi partigiani, e da Vinegiso Duca di Spoleto liberato, che in Francia a Carlo da molti Vescovi accompagnato inviollo: dal quale non solamente fu con grande onore accolto, ma contuttochè ricevuto avesse varie accuse, che da' suoi nemici gli si fecero, per cui di strani delitti accusato veniva; nondimeno lo rimandò magnificamente in Roma insieme con dieci Commessarj: a' quali ordinò, che avessero tali accuse esaminate. Fu egli con sommo onor ricevuto, e non

(a) *Eginar. in annal. ann. 796. Sigonius ann. 796. Marca de concor. Sacerdoti, Imp. lib. 3. cap. 11. n. 8. & 9.*

non avendo que' Commessarj trovate vere le accuse, gli accusatori a Carlo prigioni inviarono; che nell'anno appresso in Roma ne venne, ove fu Imperador coronato dal Pontefice. Da qual celebre e grave avvenimento abbiam pensato il terzo libro di questa nostra Istoria incominciare, mentrechè noi al secondo il fine ora diamo.

Il Fine del Libro Secondo.



DELL'

DELL'

ISTORIA

DELLE LEGGI E DE' MAGISTRATI DEL REGNO DI NAPOLI

LIBRO III.

In cui si contiene la polizia delle leggi, e magistrati del Regno di Napoli dalla Coronazione di Carlo Magno Imperadore fino a Corrado il Salico.

1. *Venuta di Carlo Magno in Roma, ricevuto da' Romani e da Lione con giubilo, che comprova la sua innocenza col giuramento.*



Gionto Carlo Magno nell' annno 800. a' 24. Novembre di persona nell' Augusta città di Roma, sì per soddisfare al Pontefice Lione e al Popolo, che il desideravano, come per soccorrere il suo figliuol Pipino, che veniva con gran vigore da Grimoaldo ripulsato; fu con istraordinaria pompa dal Pontefice e da' Romani ricevuto, che incontro gli uscirono: ma non trasandò sì gran Principe, dopo alcuni giorni, in una grande assemblea di Prelati e Signori, assiso col Pontefice sul trono, ordinare, che esaminate fossero in pubblico l' accuse, che si erano contro a Lione già date, perchè maggiormente fosse la di lui innocenza manifestata. A tale atto all' incontro i Prelati si opposero, con dire, che non dovea essere il Pontefice da nessuno giudicato. Lione nondimeno, per togliere ogni briga, nel giorno appresso innanzi degl' istessi congregati e del Popolo tutto, su

su di una Tribuna montò, e avendo i Libri de' Santi Vangeli nelle mani, su di essi la sua innocenza giurò: per praticare, al dir di Sigonio (a), le antiche leggi de' Longobardi, per le quali ordinato veniva, che qualora contro gli accusati pruove dagli accusatori non si producessero, permesso fusse a quegli col giuramento la loro innocenza dimostrare: onde fu tal atto con somma venerazione e giubilo ricevuto; ed all'incontro Carlo con tutto calore contro degli accusatori procedè, e de' lor delitti gli convinse.

1. *Carlo viene dal Pontefice Lione acclamato Imperadore d'Occidente.*

Il Pontefice adunque per tali cose molto a sì gran Principe obbligato, mentre egli nel giorno del Santo Natale dell'anno appresso 801. nella chiesa di S. Pietro con molti Signori al sepolcro de' SS. Appostoli orava; improvvisamente da tutt'i magistrati e signori Romani circondato, ponendogli una ricca corona d'oro sul capo, e del manto Imperiale ricoprendolo; cominciò a gridare: *a Carlo Augusto da Dio coronato, grande e pacifico Imperador de' Romani, vita e vittòria*: le quali grida da tutti concordemente per tre volte replicate furono (b). E' ancora il detto Pontefice poi per Re d'Italia unse Pipino, che già da molto tempo da suo padre lo era stato dichiarato; e d'allora in poi il Gran Carlo, lasciando di Patrizio il titolo, quello di Augusto e d'Imperadore assunse, che a' suoi posteri il tramandò. Titolo nondimeno, che a lui e a' suoi successori per molto tempo dagl' Imperadori d'Oriente gli fu contrastato, pretendendo che solo ad essi appartenuto si fosse (c).

Nel medesimo anno ancor Carlo, dopo avere tutto ciò con tanta gloria operato, portossi nella città di Pavia, ove de' Longobardi le savie orme seguendo, nel mese di

(a) *Sigon. de Regn. Italia, lib. 4. ann. 800.*
(b) *Anastas. in vit. Leon. III. Paul. Emil. de reb. Franc. Sigon. loc. cit. ad ann. 801. num. 50.*
(c) *Baron. annal. tom. 10. Morelli nelle note a' Temi. di Costant. Porfirog. genit. lib. 2. th. 11.*

3. *Carlo forma nuove leggi in Pavia, e procura di riordinar la Giurisprudenza Romana.*

se di Aprile una generale assemblea di nobili, magistrati, e giudici, e dell'ordine Ecclesiastico ragunò, in cui varie e molte leggi stabilì, che sì nel riferito Codice Cavese, come nel volume delle leggi Longobarde si leggono: le quali furono Capitolari dette, perchè erano per capi disposte, come Doviat avvisa (*a*), a differenza delle leggi de' Goti, e Longobardi, che, come sopra abbiamo osservato, Editti si nominarono.

4. *Capitolari di Carlo Magno circa a' feudi, e loro critica.*

In questi tempi parimente, e propriamente nell'anno 801. si riferisce da Ottomano (*b*), ovvero nell'anno 806. secondo Schiltero (*c*), che avesse questo gran Principe un suo capitolare circa a' feudatarj promulgato, non già per dar loro certe leggi intorno alle successioni de' feudi, o come dovessero i lor vassalli governare: perchè in questi tempi, come avvisato abbiamo, ciò regolavasi per consuetudini, che secondo la varietà de' luoghi, diverse erano, come meglio nella di loro sposizione si osserverà; ma solo per evitar le frodi, che quei commetteano. Dicesi adunque per primo in tal capitolare, che avea esso Principe inteso, che i Conti e gli altri feudatarj si usurpavan la proprietà de' feudi, a guisa di diretti Signori, usando tutta la sovranità su degli abitatori di essi; onde le sue Corti, cioè i suoi Regj uficiali (*d*), di sudditi abbandonati ravvisavansi, e tal danno ancora a' luoghi convicini avveniva: e va il detto Principe indi spiegando, che per commetter tal frode i feudatarj alienavan fintamente i lor feudi ad altri, da' quali dipoi qual burgensatici li ricompravano, per poterli come proprj possedere. Per la qual cosa egli espressamente simili alienazioni proibì, come contrarie al giuramento, che dato gli aveano, nel tempo della di lor concessione: e con

(a) *Doviat. histor. jur. civil. pag. 60.*
(b) *Hotman. de feud. lib. 3.*
(c) *Schilter. ad rubric. §. 13. da Struv. riferito histor. jur. feud. c. 8. §. 13. asterisco 3.* (d) *Dufresne in Glossar. latinit. in verb. Curtis.*

con ragione avvisa Ottomano, che ciò si fosse da questo Principe ordinato, perchè in que' tempi i Baroni il solo usufrutto ne' feudi aveano. Egli nondimeno è quì d'avvertirsi, che l'istesso autore appresso par che dubiti, che tal legge di detto Principe fosse: benchè e'dica nel principio, che da'registri antichi presa l'avesse. E Marquardo Freghero ancor sostiene, che questo capitolare non già Carlo Magno, ma Carlo III. il grosso detto, composto l'avesse: e n'allega la cagione, perchè soscritto avvisasi da LuitWgardo suo Cancelliero; nondimeno a tal sentimento si oppone Luigi Scianterò la Febure *(a)*, il quale dimostra, che lo stile di tal capitolare molto più antico di esso Carlo il grosso era, oltre di altre ragioni, che per conferma della sua opinione e' riferisce; ma egli non sa determinare qual Principe autor ne fosse. E Struvio *(b)* in vero ancor e' ne dubita, e solo il sentimento di Tommaso Gragio e di Schiltero riferisce, i quali dissero, che avesse Carlo Magno tal legge promulgata.

Struvio ancor riferisce le parole di Baluzio, dal quale altro Capitolare di Carlo circa a' feudi si adduce, in cui si ordinò, che dovesse perdere il feudo colui, il quale andando nella guerra, il suo pari (Convassallo detto) abbandonasse, o avesse ripugnato con lui andare. Sieno nondimeno questi Capitolari di Carlo Magno o de' suoi figliuoli; egli è pur certo, che non aveano a tempo dell' Imperador Federico I. nè del II. vigore alcuno: poichè non si veggono registrati nelle due compilazioni delle Consuetudini Feudali, la prima in Milano, per privato piacere de' Giureconsulti Milanesi formata, e l'altra, che per ordine di Federico II. fece Ugolino Giureconsulto Bolognese: tanto vero, che lo stesso Ottomano riferisce il detto capitolare in un terzo libro separato insieme con altri di molti Imperadori, che seguirono: nè lascia e' di

(a) *Scianterò la Febure, de' feudi e loro origine, lib. 1. cap. 6.*
(b) *Struvius, historia jur. feud. c. 3. §. 13.*

dar questo avviso nella prefazione : *liber hic tertius additus est a nobis , ne quid in superioribus libris duobus* (che son quei dal detto Ugolino compilati) *de recepto in scholis ordine turbaretur* . E in vero nella compilazion d'Ugolino le prime leggi registrate in detti libri son quelle, che circa a'feudi promulgò Corrado il Salico (*a*), come di questo Principe favellando dimostreremo : ed egli fu il primo, che circa a'feudi e feudatarj le certe leggi stabilite avesse.

Ritornando ora noi d'onde ci dipartimmo a ragionar de' fatti di Carlo il grande . Non tralasciò egli nel medesimo tempo di riordinare al possibile la Romana Giurisprudenza, che pur troppo depressa giacea; e non già quella, che ne' volumi di Giustiniano racchiudevasi; poichè di essi poca o nessuna notizia allora n'era in Italia remasta. Pensò egli adunque di porre in osservanza il Codice Teodosiano, e specialmente il di lui Breviario, già da Alarico Re de' Goti formato : ordinò, che specialmente questo si rassettasse, perchè veniva più spesso nel foro da' giudici allegato.

5.

Anno 806. Muore Grimoaldo Principe di Benevento, e gli succede altro dell'istesso nome.

Intanto Pipino e Carlo continuavano sempre più con tutto il vigore la guerra con Grimoaldo nel Principato di Benevento; ma solamente sortì loro nello stesso anno 801. impadronirsi di Chieti in Apruzzo, e poi di Lucera in Puglia, le quali città Grimoaldo in brieve ricuperò: e per insino all'anno 806., ch'e' gloriosamente visse, con sommo vigore e ardire e a Carlo e a Pipino resistè. Morto nondimeno egli dipoi, senza lasciar di se prole maschile, un altro Grimoaldo dello stesso nome gli succedè, che era stato suo gran Tesoriero, il quale fu di genio molto da lui diverso, perchè alla pace inclinato dimostrossi (*b*).

Cor-

(a) *Consuetud. feudal. lib. 1. tit. 1. §. cum vero.*
(b) *Erchempert. histor. n. 7.*

6. *Anno* 810. *Morte di Pipino Re d'Italia, e sue leggi.*

Correndo dipoi l'anno 810. nel mese di Luglio morì ancor Pipino Re d'Italia, lasciando un suo figliuolo, Bernardo nominato, che dopo due anni da Carlo suo avolo fu ancor Re d'Italia creato. Avea Pipino, mentre e' regnò, del suo gran padre l'orme seguendo, qual Re d'Italia, promulgate varie leggi, che ancor Capitolari si chiamano, e nel volume delle leggi Longobarde molte registrate sene leggono (a). E quì avvertir si dee, che nel fronte di alcune di esse per errore: *Pipinus Imperator* leggesi; quandochè costui non ebbe giammai tal titolo, di cui solo ne fu fregiato suo padre, che gli sopravvisse.

Dopo morto Pipino; nell'anno 812. il detto Grimoaldo II. Principe di Benevento, della pace amico, mandò ambasciadori a Carlo, offerendogli in segno di ubbidienza un tributo: la qual offerta avendo egli accettata, il Principato di Benevento d'allora in poi degli Imperadori d'Occidente (come Re d'Italia) tributario rimase; e i Francesi ferma e durevol pace co' Beneventani in appresso ebbero (b).

7. *An.* 813. *Carlo associa all'Impero Lodovico suo figliuolo, il buono detto, e dopo nell'anno appresso muore.*

Veggendosi poi quel grande Imperadore privo dell'altro suo figliuol primogenito, ancor Carlo detto, morto già nell'anno 811.; perciò nell'anno 813. l'unico che gli rimase, che Lodovico nomossi, all'Imperio associar volle, e 'l fece in Aquisgrana coronare, laddove nell'anno appresso 814. egli carico di palme e di gloria all'altra vita passò: e Lodovico all'Imperio, e Regno di Francia e di Aquitania gli succedè, mentrechè Bernardo figliuol di Pipino qual Re d'Italia governava.

Ma per ritornare a favellare del detto Grimoaldo II. Principe di Benevento: costui sempre più della pace amico, la diede ancora a' Napoletani, co' quali lungamente i Beneventani aveano guerreggiato. E sebben e' fosse

(a) *LL. Longob. lib. 2. tit. 57. l. 2., & tit. 59. l. 3. & 4.*
(b) *Erchemp. loc. cit. n. 7., Sigon. de Regn. Ital. lib. 4. ad an. 812.*

fosse d'animo così placato, non potè tuttavia sfuggire di esser a tradimento da' suoi Baroni nell'anno 817. ucciso: da'quali fu al Principato di Benevento innalzato Sicone, benchè straniero e' si fosse *(a)*.

8\. *Sicone, che succede a Grimoaldo II. conferma la pace con Lodovico, la nuova guerra a' Napoletani; e gli rende suoi tributarj.*

Questo nuovo Principe confermò ancora tantosto la pace nell'anno appresso 818. coll'Imperador Lodovico, il buono denominato, e con Lotario suo figliuol primogenito, che questi all'Imperio associato avea. Nè fu tardo dipoi di rinnovar con Napoletani la guerra, poco curando della pace già dal suo antecessore co' medesimi conchiusa. Strinse di stretto assedio Napoli, e già soggiogata l'arebbe, per esser le di lei mura cadute; se il Duca Stefano, che alla difesa vi sovrastava, non gliel' avesse con inganno offerta, con chiedergli solamente, che fosse il giorno appresso con maggior pompa e maestà in essa entrato, dandogli la propria madre e' suoi figliuoli in ostaggio.

Avendo adunque ciò creduto Sicone, mentre la mattina pensava sicuramente in Napoli entrare, s'avvide, che la notte in fretta aveano i Napoletani le di lei mura rifatte: onde da ciò maggiormente adizzato, con più vigore l'assedio strinse. Ma al fine quegli non potendo a sì potente nemico resistere, per mezzo del lor Vescovo Orso, conchiusero con Sicone la pace, con patti, che gli dovessero in ciaschedun anno un tributo pagare,

9\. *Ann. 818. Sicone si porta in Benevento il Corpo del Glorioso S. Gennaro.*

che *Collatam* fu chiamato: e che dar gli dovessero il corpo del glorioso S. Gennaro, che fu Arcivescovo di Benevento, che allora nella Basilica fuori delle mura di Napoli dimorava. Accettata con tali condizioni da Sicone la pace, in trionfo si portò via il celebre corpo del Santo in Benevento *(b)*, e restarono i Napoletani tributarj non men di lui, che degli altri Principi, che gli seguirono.

Non

(a) *Erchemper. loc. cit. n. 10.*
(b) *Erchemp. apud Chioccarell. de Episc. Neap. An. 818.*

10. An. 820. Prima incursione de' Saraceni nel Regno.

Non cessarono poi in questo tempo altre più barbare nazioni di assalir questo Regno. Soffrì nell'anno 820. la prima incursione de' Saraceni: popoli usciti dall'Arabia, i quali, dopo aver tutto l'Oriente devastato, passaron dall'Africa in Sicilia, e di Sicilia sbarcati in Taranto, discacciarono i Greci, e posero tutte quelle terre in grande spavento.

11. An. 832. Sicone muore, e gli succede Sicardo suo figliuolo.

Morto dipoi Sicone nell'anno 833., gli succedè Sicardo suo figliuolo di natura scellerata e fiera; che ancora mosse di nuovo la guerra a'Napoletani, i quali avvalendosi dell'ajuto de'Saraceni lo intimorirono: sicco me gli accrebbero il timore, allorchè egli intese ch'eran essi per soccorsi a Lodovico ricorsi. Onde conchiuse al fine con loro la pace, leggendosene i capitoli in Camillo Pellegrino *(b)*: da'quali chiaro ravvisasi, che nella Duchea di Napoli allora non sol molti castelli, ma eziandio le città di Amalfi e di Sorrento racchiudevansi; e che i patti e le convenzioni secondo le leggi Longobarde si regolavano, come quelle ch'erano in piena osservanza: poichè espressamente allor si convenne, che se i Napoletani mancato avessero di pagare in ogni anno a' Principi di Benevento il tributo, potessero questi pignorargli. Ma poco dopo di avere in tal guisa Sicardo la pace conchiusa, fu per la sua ferocia nell'anno 839. da' Beneventani ucciso, che Radelchisio di lui Tesoriero, Principe saggio, in suo luogo innalzarono.

12. An. 840. l'Imperador Ludovico il buono muore, e gli succede Lotario suo figliuolo.

Nell'anno appresso 840. Lodovico I. Imperadore a' 20. di Giugno all'altra vita passò, avendo prima di morire a Lotario suo figliuolo, che già all'Imperio associato egli avea inviata la corona, lo scettro, e l'altre imperiali insegne, perocchè maggiormente in successione cotanto grado confermato venisse. Lodovico lasciò di se concetto di Principe giusto e pio; onde il titolo di buono e'meritò. Si leggono di lui alcuni capitolari, che come

(a) *Camil. Pellegr. histor. Princ. Longob. de Capitol. Princip. Sicardi pag. 73.*

me Re d'Italia e' promulgò, che sì nel Codice Cavese, come nel volume delle leggi Longobarde si ravvisano. E Struvio riferisce (*a*), che da Baluzio (*b*), tralle leggi di questo Principe, rapportasi un capitolare circa a'Feudatarj, in cui ordinossi, che alla pena della perdita de' feudi soggiacessero coloro, che deserti e inculti gli abbandonassero, il qual capitolo ancora viene nel Codice (*c*) *legum antiquarum* registrato, ma non leggesi nel corpo delle Consuetudini Feudali racchiuso.

13. *Lodovico conferma le donazioni alla Chiesa, e sue ordinazioni intorno all'elezion del Pontefice.*

Ludovico similmente sin dall'anno 817. ad istanza del Pontefice Pascale in un solenne stromento confermò le donazioni alla Chiesa da'suoi antecessori fatte; il quale stromento dal Sigonio si riferisce (*d*), in cui egli volle, che morto il Pontefice, solo i Romani potessero con pace e concordia il successore eleggere, senza che niuno Oltramontano si potesse in tal elezione ingerire. *Et quando divina vocatione hujus Sacratissimæ Sedis Pontifex de hoc seculo migraverit, nullus de hoc Regno nostro, aut Francus, aut Longobardus, aut de qualibet gente homo sub nostra potestate constitutus licentiam habeat contra Romanos, aut publicè aut privatim veniendi, aut electionem faciendi, nullusque in civitatibus, aut in territorii, ad Ecclesiæ beati Petri Apostoli potestatem pertinentibus, aliquod malum propter hoc præsumat facere; sed liceat Romanis cum omni veneratione, & sine qualibet perturbatione honorificam suo Pontifici exhibere sepulturam; & eum, quem divina inspiratione, & beati Petri intercessione omnes Romani uno consilio atque concordia, sine aliqua promissione ad ordinem Pontificatus elegerint, sine aliqua ambiguitate, atque contradictione, more canonico consecrare: & dum consecratus fuerit, legati ad nos, vel ad no-*

(a) *Struvius hist.juris feud.cap.8. §.13. stel.4.*
(b) *Tom.1. p.611. c.3.*
(c) *Codex legum antiquar.lib.4. l.38.*
(d) *Sigon.de Regn.Italiæ lib.4. ad ann.817. nu.20.*

nostros successores Reges Francorum dirigantur, qui inter nos; & inter illum amicitiam & charitatem & pacem consocient; sicut temporibus piae recordationis domini Caroli at avi nostri, sive Domini Pipini avi nostri, vel & Caroli Imperatoris genitoris nostri consuetudo erat faciendi. E volle Lodovico invero l'orme di Carlo il grande seguitare, al quale avendo il Pontefice Adriano data la facoltà di potere il Pontefice eleggere; ei con somma moderazion d'animo la rinunciò al Clero e Popolo Romano, come già altrove avvisammo, di tal fatto ragionando.

Ritornando ora noi al nostro Regno. Gravi furono i disturbi, che tra questo tempo poi Radelchisio ebbe con Dauferio, e Landulfo Conte di Capoa; avendo egli una congiura scoverta, che questi gli tramavano, i quali di lui con ragion diffidando, al fine ad aperta ribellione proruppero, e chiamaron da Taranto Sicondolfo, ch'era del morto Sicardo fratello, laddove era stato da questo confinato: il quale in Salerno gionto, non meno da'Capoani, che da' Beneventani ne' detto anno 840. Principe di dette città fu gridato; e co' Napoletani unitosi, molte città a Radelchisio tolse, e vicino alle mura di Benevento ne venne. Egli perciò sommamente contro di Sicondolfo sdegnato, vedendo essere il suo stato sconvolto, e temendo sempre più della guerra, che gli si facea; per abbattere i suoi nimici, chiamò con consiglio non sano in suo ajuto i Saraceni, i quali allora già sotto Calfo lor capo la Japigia, e ciò che è ne' contorni di Bari devastavano. Costoro nondimeno dell'occasione avvalendosi, presero per forza la detta città: la qual cosa da Radelchisio simulatasi, seguì tuttavia a richiedergli di soccorso, e all'esercito di Sicondolfo gli oppose; il quale in suo ajuto ancora avea gli altri Saraceni dalle Spagne chiamati: onde questi in brieve posero tutte le provincie del Regno in iscompiglio, e in poco tempo, oltre molte città, si vide quella di Capoa da costoro distrut-

14. *Nuovi disturbi in Regno tra Radelchisio Principe di Benevento, con Dauferio, e Landulfo Conte di Capoa.*

ta, come le Calabrie ancora, e la Puglia rovinarono. Ma al fine dopo dodici anni, che genti così barbare sossopra quasi il Regno tutto posero; i Beneventani stessi e gli altri Principi Longobardi, per discacciarli, si videro in obbligo ricorrere alla Francia.

15.
Anno 851. Lodovico II. figliuolo di Lotario Imperadore viene nel Regno, discaccia i Saraceni, e pone la pace tra' Principi Longobardi.

Reggendo già l'Imperio d'Occidente e l'Italia Lotario Imperadore, sin dall'anno 844. per Re di questa elesse Lodovico II. suo figliuolo, che con gran solennità fu in Roma dal Pontefice coronato (a), il qual dipoi all'Imperio gli succedette. Stimolato adunque questo Principe da Landone Conte di Capoa, figliuol di Landulfo, da Adimaro, e da Bonifacio Abate di Monte Cassino (più volte da Sicondolfo saccheggiato) a portarsi con forte armata in Benevento, per discacciare i Saraceni; non tardò egli, benchè giovanetto, dallo stimolo della gloria adizzato, con potente esercito di persona venirvi: e co'detti Principi, e Beneventani unitosi, da queste provincie e dal Principato di Benevento i Saraceni discacciò, che costretti furono in Bari ridursi. E dopo di aver egli sì gloriosamente tal impresa terminata, con tutto il senno a porre tra questi Principi la pace applicossi; che gli riuscì, correndo l'anno 851., conchiudere: onde in due parti il Principato di Benevento divise, l'una a Radelchisio diede, che seguitò Principe di Benevento ad intitolarsi; e l'altra ebbe all'incontro Sicondolfo, che Principe di Salerno si chiamò: e da ciò il nuovo Principato di Salerno cominciò nel nostro Regno a sentirsi. Tutt'e due essi Principi all'incontro omaggio di fedeltà a Lodovico giurarono, e per loro sovrano il riconobbero.

16.
Origine del Principato di Salerno.

Con gran solennità in vero fu tal divisione da questo eseguita; poichè tutti i Conti, e' Castaldi, che nel Principato di Salerno erano, v'intervennero. Per la qual cosa

(a) Sigon. de Regn. Ital. lib. 5. ad anno 844. n. 50.

cosa la parte boreale di quello, che finisce col mare Adriatico, venne a rimanere a Radelchisio, la parte meridionale, che termina col mar Tirreno a Sicondolfo (a).

Morto dipoi in brieve nello stesso anno 851. Sicondolfo, Sicone suo figliuolo ancor bambino nel Principato di Salerno gli succedette (b); a cui un tal Pietro nominato per tutore il padre dato avea: e a Radelchisio, che poco dopo ancora morì, Radelgario nell'altro Principato di Benevento succesfe. Ma essendo nell'anno 852. di nuovo i Saraceni di Bari usciti, inondata la Puglia, e la Calabria, fino a Salerno, e Benevento s'avanzarono; onde furon costretti Radelgario, e Sicone di nuovo in loro ajuto chiamare il detto Lodovico II. dinominato: al quale due Abati Cassinesi per tal cagione inviarono, dichiarandogli, che essi suoi fedelissimi servi erano, e che nel più infimo grado di quelli si mettevano (c). Nè tardò per tale ambasceria quel Principe con potente armata in Italia ritornare, e verso Bari contro de' Saraceni si mosse; ma ravvisando, che'Capoani, e'Salernitani, non eran secondo le di lor promesse in suo ajuto accorsi, anzi nascosti si erano; ragionevolmente contro loro sdegnato, aspramente trattogli: ed indi ravvisando, che Sicone era ancora infante, e perciò al governo del Principato di Salerno inabile, vi lasciò Ademaro valoroso Capitano, figliuolo di detto Pietro, che il governasse in nome di quello, il quale in Francia seco si menò nel suo glorioso ritorno. Or ecco come affatto i Principi Longobardi, non che tributarj, ma sudditi de' Re di Francia divennero. Intanto morto poi Sicone in Francia nell'anno 856., il detto Ademaro da semplice Governadore, che prima egli era, cominciò il Principato da padrone a governare, e per sei anni il godette.

A a 2 Trà

(a) *Erchempert. histor. n. 19.*
(b) *Pellegrin stem. Princip. Salerni.*
(c) *Erchemp. loc. cit. n. 20.*

17. *Origine della Contea di Capoa.*

Tra tante discordie e guerre nell'anno 842. Landolfo Castaldo di Capoa levò su il capo, e da soggetto che al Principe di Salerno egli era, si fe eleggere per Sovrano di detta città e suo contado: nè volle tuttavia il nome di Principe assumere, ma di quello di Conte contentossi: onde un terzo Principato e distinto in questo nostro Regno si vide. E dipoi nell'ultimo di sua vita e' lasciò per ricordo a' suoi figliuoli, che avessero sempre procurato fomentar discordie e risse co' Principi di Benevento, e di Salerno, se volean nel dominio del Contado di Capoa mantenersi: il qual documento fu da loro con ogni attenzione praticato (*a*).

Da tal divisione adunque avvenne poi, che in questo Regno molto variossi del governo l'aspetto; poichè, siccome prima tutti i Contadi e'Castaldati erano al Principe di Benevento soggetti; così dipoi, avendo in appresso i sopraddetti Principi di Capoa, di Salerno, e di Benevento a'lor figliuoli diversi contadi conceduti, sebbene si avessero l'alta giuridizione su di essi riserbata; nondimeno tra poco da Sovrani cominciaron costoro a governare: onde videsi da varj Baroni la piena giuridizione esercitare. Per la qual cosa la potenza si divisero, e perciò le discordie strepitose fra di lor cominciarono, che fu poi di detti Principi l'ultima ruina, siccome appresso.

18. *Si moltiplicano per tali divisioni i feudatarj, e cominciano ad usurparsi l'alta Giuridizione.*

Da queste nuove e sì spesse divisioni ancor n'avvenne, che i Feudi nel nostro Regno moltiplicaronsi, e che i Feudatarj, che di sì alto sangue erano, cominciarono di propria loro autorità tutta la giuridizione su di quegli ad esercitare. Ma non può perciò dedursi la conseguenza, che alcuni scrittori hanno voluto trarne, che in questi tempi fosse ne'Baroni giustamente la giuridizione incominciata; perciocchè quel che fu per usurpazione de'

(a) *Erchemp. histor. n. 21.*

de' figliuoli e congionti de' Principi di Benevento, o di Salerno, e de' Conti di Capoa, non potea qualità di giusto titolo meritare.

19. *An. 867. Lodovico Imperatore torna nel Regno, e disperde i Saraceni.*

Di tali discordie e divisioni profittando vie più i Saraceni, cominciaron tosto a porre le Provincie di Benevento sossopra; onde costretti furono i Capoani e' Beneventani di ricorrer di nuovo a Lodovico Imperadore: siccome venuto egli con potente esercito in Italia nell'anno 867., entrando per la via di Sora in Benevento; fu dagli Ambasciadori di molte città, e dal Vescovo Landulfo, che allora Conte di Capoa ancor era, e da Guaiferio Principe di Salerno, e da Adelghiso Principe di Benevento con sommo giubilo incontrato. Unite egli alle sue armi quelle de' Longobardi, potentissimo si rese; onde verso Bari il suo esercito indrizzò, i Saraceni sconfisse, ed imprigionò Seodam loro Re: espugnò ancor egli Bari, che al Principe di Benevento col suo stato restituì; e le armi sue vittoriose fino a Taranto distese che di stretto assedio cinse, per essersi quivi i Saraceni fortificati. Indi ritornato glorioso in Benevento, volle sotto la sua sovranità e protezione la Duchea di Napoli e di Amalfi ricevere, che a Basilio Imperadore di Oriente allora obbedivano. Per la qual cosa forti querele da lui n'intese; ma e' procurò tosto soddisfarlo, e scrivergli officiose lettere, nelle quali promise non voler fare fortita alcuna sopra di quelle Duchee.

20. *An. 871. Lodovico imprigionato da' Beneventani, che poi per timore delle nuove incursioni lo libera.*

Divenuti intanto per tali avvenimenti boriosi i Francesi, i Beneventani maltrattavano; e ritrovandosi Lodovico con poca gente in Benevento, Adelghiso, per vendicarsi della tirannide che da lui se gli usava, dimentico de' beneficj ricevuti, l' arrestò improvvisamente nell' anno 871. (a), e in sicuro carcere il pose; anzi occupati i suoi arredi, furono a fuggir costretti i Francesi, ch' erano in sua guardia.

Stie-

(a) *Erchemp. n. 34. Leo Ostien. lib. 1. c. 36.*

Stiede Lodovico per quaranta giorni prigione; ma avendo di nuovo i Saraceni con trenta mila uomini Salerno assediato, fu Adelghiso obbligato sprigionarlo; con fargli prima dare sopra delle reliquie de' Santi e su Vangelj solenne giuramento, di non dover più ne' confini di Benevento entrare, nè prender contro a' Beneventani vendetta.

Partì in tal guisa nel medesimo anno 871. crucciato Lodovico II., e portatosi in Roma, fecesi di nuovo dal Pontefice Adriano II. coronare, secondo Sigonio avvisa (a). Meditando nondimeno verso de' Beneventani la vendetta; pensò che pel giuramento dato non poteala usare: onde, essendo alla Cattedra di Pietro, per la morte di Adriano II. Giovanni VIII. nell'anno 872. succeduto, e' fecesi da costui sciorre da sì fatto nodo, e con potente esercito insieme con Engilberga sua mogliera, in questo Regno ritornò. E gionto in Capoa, e date strane rotte a' Saraceni, in Taranto di nuovo confinogli: e già volea dipoi d' Aldeghiso vendicarsi, con assediar Benevento; ma a preghiere di molti Conti, e del Pontefice stesso, conchiuse al fin con quello la pace, e nella sua grazia reintegrollo: e indi dopo un anno in Francia ritornossene, ove nell'anno 875. fece all'altra vita passaggio.

21. *An. 875. Morte di Lodovico II.* Ed è quì d'avvertire l'error preso dall'Abate della Noce (b), che attribuisce a questo Lodovico quella donazione, o sia conferma delle antiche, fatta già alla Chiesa di Roma da Lodovico I. (il Pio detto) a Pasquale Pontefice Romano, come coll'autorità di Sigonio di sopra avvisato abbiamo.

Di nuovo i Saraceni della partenza di Lodovico profittarono; poichè usciti di Taranto, Bari e' luoghi convicini ripigliarono; ma i Baresi nell'istesso anno 875. non potendo la lor crudeltà più sofferire, in loro ajuto Gregorio

(a) *Sigon. de Regn. Ital. ad ann. 871.*
(b) *Abb. de Nuc. in Indic. ver. Ludovic.*

gorio Straticò di Otranto, ch'era a' Greci sottoposto, chiamarono; il quale, entrato in Bari, i Saraceni ne discacciò (a).

22. An. 876. Carlo il Calvo Re di Francia è coronato Imperadore, e Re d'Italia.

Morto già, come abbiam detto, Lodovico senza lasciar di se prole maschile; cominciarono a gara varj Principi alla di lui successione ad aspirare: l'uno fu Carlo il Calvo Re di Francia, e l'altro Lodovico Re di Germania, entrambi del defonto Zii, e di Lotario fratelli. Ma Carlo il Calvo, essendo stato più sollecito ad entrare in Italia con potente esercito, superate l'insidie, che Lodovico tese gli avea; a Roma approssimatosi, fu dal Pontefice Giovanni VIII. per mezzo di due Vescovi sollecitato a venire, perocchè gli arebbe l'imperial corona data: per la qual cosa nel dì del Santo Natale dell'anno 876. fu egli Imperadore d'Occidente acclamato: avendo con solenne giuramento promesso di difender a tutto potere da' suoi nemici la Chiesa (b). Disbrigatosi dipoi da tal funzione, ritornò a Pavia, ove fu Re d'Italia, secondo l'antico costume, colla corona di ferro dall'Arcivescovo di Milano coronato. Mentre dipoi tal Principe quieto reggea la Francia e l'Italia, ritornarono a minacciare i Saraceni stragge e ruine sulle nostre provincie: onde furono i Napoletani, gli Amalfitani, e' Salernitani costretti, per evitare maggiori disordini, trattar con essoloro la pace; i quali gliela diedero con espresso patto, ch'essi dovessero somministrar loro colle proprie lor armi l'ajuto per la conquista di Roma, e della sua Duchea, ch'e' meditavano sorprendere (c).

23. Anno 876. il Pontefice Giovanni VIII. viene a fronte dell'eserci-

Di qual cosa avvisato Giovanni VIII., all'Imperador Carlo per ajuto ricorse: il quale avendogli inviato il Duca di Spoleto Lamberto, e Guido suo fratello con molta gente; nell'anno 876. a fronte dell'esercito verso Napo-li

(a) Erchemp. num. 38. Protosp. ad ann. 875.
(b) Sigon. de R gn. Ital. ad ann. 876. lib. 5.
(c) Erchemp. n. 30.

to contro a' Saraceni, ed al Duca di Napoli Sergio con essi collegato. li incamminossi: ed ecco che la prima volta i Pontefici comandar le armi si videro (a).

Procurò in questo mentre Giovanni con tutte le arti la già detta lega rompere, e ridotto al suo partito sol Guaiferio Principe di Salerno; si adoperò, che costui si movesse contro a' Napoletani, ove comandava da Duca Sergio, che non volle mai da' Saraceni distaccarsi; e perciò fu dal Pontefice scommunicato. Ma Anastasio dilui fratello, Vescovo di Napoli; non curando il vincolo del sangue, per rendersi al Pontefice grato, imprigionollo subito, gli cavò gli occhi, e glielo presentò: ed egli ricevuto in grado il dono, lo tenne mentre visse prigione. Ma essendosi fatto poi Anastasio ancor Duca eleggere, seguitò peggio di suo fratello ad esser co' Saraceni attaccato. Onde non solo fu nell'anno 881. dal Pontefice scomunicato; ma ancora fu Napoli interdetta (b), e lo stesso sarebbe a' Salernitani e a Guaiferio succeduto, se non si fossero dalla lega disciolti.

Seguitando tuttavia i Saraceni con gran danno le lor sortite, ricorse di bel nuovo il Pontefice a Carlo il Calvo, perchè fosse in suo ajuto ritornato; il quale con picciol numero di truppe a Pavia giunto, fu da Carlo Manno; figliuol di Lodovico, suo competitore, con potente esercito prevenuto: perocchè all'Imperio e al Regno d'Italia ancor egli aspirava. Da che sorpreso Carlo, ripigliando il cammino di Francia, a' 6. di Aprile dell'anno 877. assalito da febbre, non senza sospetto di veleno, si morì. Onde al Regno d'Italia Carlo Manno succedè, il quale ritrovandosi ad altre guerre distratto con Lodovico, detto il Balbo, figliuol di Carlo il Calvo, che per se tal regno pretendeva; diede a' Saraceni largo campo, di potere a lor agio queste provincie devastare.

24. *An. 877. Morte di Carlo il Calvo, al quale succedè Carlo Manno.*

25. *Costume de' Longobardi nel succedere egualmente i figliuoli a' Feudi.*

A' Saraceni ancor molto giovò la divisione de' nostri Principi, perocchè morto nell'anno 878. Landulfo Conte di

(a) *Sigon. loc. cit. ad ann. 876.* (b) *Epist. 4. Jo: VIII.*

di Capoa, e lasciando varj nipoti, questi tra loro la Contea si divisero: per la qual cosa venne la lor potenza a mancare, e le discordie tra di essi a sorgere: siccome sempre più de' Longobardi si avanzò il costume, che ne' feudi non solo al padre il figliuol primogenito succedeva; ma con essolui tutti gli altri fratelli egualmente alla di lor successione ammettevansi. Così Marino Freccia ce l'attesta (a): *Et isti succedebant comites in Regno omnes pariter filii, sicut in Lombardia . . . cum videamus ex historicis, uno eodemque tempore in eodem comitatu duos & plures comites, in comitatu Theani, in comitatu Vanefri, & Aquini & aliorum*. E oggidì in molti feudi di Apruzzo ancor tal forma di succedere osservasi: benchè poi in tutti gli altri, che sono infiniti nel nostro Regno, il dritto Francese, come più provvido ha luogo, poichè in essi i soli primogeniti si ammettono.

26. *Consuetudini feudali d'onde ebbero origine.*

Siaci non però qui permesso sullo stesso punto favellare. Dall'essersi adunque cotanto i feudi nel nostro Regno, anzichè nell'Italia moltiplicati, varie consuetudini, non già leggi feudali, intorno quegli tuttavia s'avanzarono; perocchè il primo Principe, che avesse circa de' feudi legge scritta in Italia formata, fu Corrado il Salico, come altrove diremo.

Furono queste consuetudini la maggior parte dalle leggi Longobarde e di altre nazioni tratte; poichè da' Longobardi nacque l'uso di preferire alla successione de' feudi le donzelle (che chiamavano in capillis, e che così ancora oggi colla lingua del nostro Foro si dicono) alla sorella maritata e dotata: in que' luoghi nondimeno, ch'erano le donne alla successione de' feudi ammesse. In altri luoghi poi erano queste escluse: e da' Sassoni, e da' Turingi tal costume nacque. Da' Normanni, e Borgognoni venne l'uso in appresso di preferire alla successione de' feudi, i primogeniti; e però tal successione secondo il co-

Bb

(a) *Frec. de subfeud. lib. 1. tit. de antiq. statu Regn. n. 68. pag. 70.*

il coſtume de' Franceſi diceſi: come più a diſteſo altrove dimoſtreremo. Quindi avvenne, che ſi vide tanto vario il modo di ſuccedere ne' feudi nel Regno. Dagli Alemani il coſtume ſi appreſe, di dovere i Pari della Corte sì nelle nuove inveſtiture, come ne' giudizj della privazion de' feudi intervenire. Da' Normanni ancor l' uſo ne ſurſe di pagare i relevi nelle rinnovazioni delle antiche inveſtiture, cioè la rendita che in un anno da' frutti de' corpi feudali provviene. Onde con ragione da' compilatori del diritto feudale, conſuetudini feudali quelle chiamaronſi: come a ſuo luogo più a diſteſo diraſſi, qualora quelle ad una ad una eſamineremo.

27. *Leggi de' Longobardi prepoſte alle Romane.*

Da ciò avvenne ancora, ch' eſſendo il Regno noſtro di Baroni ripieno, erano perciò le dette conſuetudini e leggi Longobarde ſpecialmente oſſervate e riverite; ed era marca di nobiltà in coloro, che ſcondo queſte, non già ſecondo le Romane viveano, e benchè, come abbiam di ſopra avviſato, Carlo Magno, Pipino, Lotario, e Lodovico aveſſero laſciato in libertà la gente, di vivere ſecondo qualunque legge foſſe lor piaciuto; nondimeno le Longobarde erano da tutti in ſommo pregio tenute: tantochè le donne ſebbene, quando eran pulzelle, ſecondo le leggi Romane viveſſero; maritate poi le Longobarde erano obbligate oſſervare, come Doviat ce l'atteſta (a).

28. *An. 886. compilazion de' Baſilici ricevuta nelle città del noſtro Regno a' Greci ſottopoſte.*

Non è però, che queſte leggi Longobarde foſſero riconoſciute allora ne' luoghi da' Greci poſſedute, ove ſecondo le loro leggi viveaſi. E quì avvertir ſi dee, che in queſti tempi già appreſſo de' medeſimi le compilazioni di Giuſtiniano ancor quaſi tutto il vigore perderono, ſiccome lo ſteſſo in Oriente era avvenuto: imperciocchè avendo gl' Imperadori ſucceſſori varie altre novelle coſtituzioni fatte, da cui eranſi in parte abolite o corrette le leggi, nelle compilazioni di Giuſtiniano racchiuſe; quindi nacque, che le dette coſtituzioni il vigore aveano, e ben

(a) *Doviat. hiſt. jur. Civil.*

ben di esse sene formarono varie nuove collezioni: altre furon dette *Prochira*, cioè *Promptuaria*; altre *Enchiridia* cioè *Manualia*; alcune altre *Ecogle*, cioè *Delectus*, ovvero collezioni di cose più scelte, dette ancora *Sinopsis*, *Epitome*, cioè Compendj. Le collezioni più ampie quasi tutte sortirono un medesimo nome di *Basilici*, cioè Imperiali, non come credettero alcuni, che prendessero tal nome da Basilio Imperadore, che fu il primo a compilarle; poichè appo i Greci *Basileus* è lo stesso che Re o Imperadore: perciò le collezioni, che contenevan le loro costituzioni, si dissero *Basilici*, cioè Imperiali. Furono nondimeno le dette costituzioni già in un volume raccolte da Basilio Macedone Imperadore molto savio nell'anno 867. che le fece tutte in un *Prontuario* raccogliere, da' Greci chiamate *Prochyron*. Ma dipoi Lione suo figliuolo nell'anno 887. tutte in una grande opera dette compilazioni raccolse, che *Basilici* furon dette; ma *Priori* denominate furono, poichè succeduto al detto Imperadore Costantino VIII. di lui figliuolo, Porfirogenita soprannominato; il quale delle lettere amico, volle non men de' suoi antecessori abolire affatto di Giustiniano la memoria (*a*), e una compilazion di costituzioni de' greci Imperadori sotto al suo nome pubblicare: onde avendo ammendate e corrette quelle già da suo padre promulgate, ne diede un'altra alla luce nell'anno 901., che *Basiliti Posteriori* fu detta; e a questa collezione e' fece procedere un *Prochiron*, ovvero introduzione; ond'essa fu quella, che in Oriente il dritto greco formava (*b*), e che fino alla decadenza del greco Imperio durò. Fu essa prima a noi da Genziano Erueto, e appresso da Annibale Fabrotto illustrata: e questa compilazione fu quella, che ne' luoghi a' Greci soggetti si osservava. E in fatti Giovanni Sambuco da Taranto una copia di quella in Calabria

(a) *Marqu. Freherus Praef. ad jus Grec. Struvius Historia juris Greci, c. 4. §. 2.*
(b) *Struvius loc. cit.*

bria ritrovò (*a*), essendo paesi a que' tempi a' Greci sottoposti: e in Otranto, secondo ancor narra Antonio Galateo (*b*), altro esemplare parimente si rinvenne. Ed egli è ragionevole il dire ancora, che nella Duchea di Napoli parimente a' Greci in tai tempi sottoposta, fossero tai Basilici qual corpo di leggi ricevuti: tantovero, che le nostre consuetudini, come avvisò il Sommonte, da queste ultime leggi greche e non dall'antiche il lor latte bevvero.

29. *Nuove discordie nacquero nel Principato di Benevento, e di Salerno.*

Or ritorniamo dopo sì necessaria digressione al corso della nostra istoria. Se gravi sorsero (come di sopra avvisato abbiamo) nel Principato di Capoa le discordie; per aver Landolfo Conte di quella a' varj nipoti quel contado diviso; non furon però minori le dissensioni, che nel Principato di Benevento nacquero: imperciocchè nell'anno 878. mentre ancor Adelgiso lo reggeva, fu questi da' suoi amici e congionti barbaramente ucciso; onde Gaideri suo nipote al di lui luogo s'intruse, con escluderne Radelchi figliuol primogenito di Adelgiso. Ma dopo due anni i Beneventani Radelchi per loro Principe acclamarono, e Gaideri prigione in Francia inviarono; il quale di colà fuggito, in Bari sotto la protezione de' Greci ricovrossi, per esser già la detta città allora, come di sopra abbiam detto, dal di loro Straticò governata (*c*): e portatosi dipoi in Costantinopoli dal detto Imperador Basilio, gli fu sua vita durante la città d' Oira nel Regno conceduta: laddove non lasciò mai di travagliar Radelchi suo nemico, il qual'ebbe ancora a sostener altre guerre e co' Capoani, e co' Napoletani, e Amalfitani; e in fine ebbe a soggiacere alla sorte, di esser nell'anno 883. di Benevento discacciato, per la qual cosa Ajone suo fratello per Duca fu quivi assunto.

Ma nel mentre Ajone ancora in maggiori disturbi e guer-

(a) *Struvius loc.cit.§.4.* (b) *Galateus de situat. Japigiæ.*
(c) *Erchempert.hist.n.9, Pelleg.hist.Principum Longobardorum.*

guerre che il suo antecessore vivea, non furon minori l'altre che nel Principato di Salerno nacquero; poichè essendosi lo scellerato Attanasio Duca di Napoli co' Saraceni collegato, incominciò tutto il paese a devastare: onde il Principe Guaimaro, che a Guaiferio suo padre succeduto era, non avendo a chi ricorrere per reprimerlo; astretto si vide nell'anno 884. di cercare ajuto a Lione e ad Alessandro figliuoli di Basilio Imperadore d'Oriente *(a)*, i quali non solo lo soccorsero, ma una Bolla d'oro gli spedirono, in cui il Principato di Salerno gli confermarono *(b)*: e ciò specialmente fecero per mantenersi, come meglio poteano, nel possesso di esercitar su di questo Regno e dell'Italia pieno il dominio.

10 *I Principi Longobardi, e' Napoletani si collegano contro a' Saraceni, che rovinano queste provincie.*

Non per tanto si arrestò l'infame Attanasio sempre più essendo co' Saraceni collegato, di devastare or una or un'altra città, fino a chiamare di Sicilia Suchaim lor Re, perchè meglio guidati l'avesse. Nondimeno perchè Iddio opera per giusto suo giudizio; questo barbaro Principe cominciò dipoi a indrizzare contro agli stessi Napoletani le sue armi: onde videsi al fine Attanasio, per discacciargli, obbligato di unirsi con Guaimaro Principe di Salerno, e co' Capoani: e con tale occasione procurò dal Pontefice l'assoluzione, il quale eziandio Napoli dall'interdetto assolvè *(c)*. E' nondimanco furon fiere ed ostinate le guerre; perocchè eransi i Saraceni già molto nel Regno fortificati, e n'aveano varie città a' Longobardi e a' Greci tolte. Per la qual cosa può conoscersi, quanto grandi furono le ruine che molte di quelle soffrirono.

Ebbero nondimeno maggiormente questi barbari libero il varco di depredare e rovinare queste provincie; imperciocchè non potea in quel tempo Carlo Manno, sebbene Re d'Italia, loro opporsi, avendo dovuto a Lamberto Duca di Spoleto far fronte; il quale dopo d'aver Ro-

(a) *Erchemp. histor. n. 54.* (b) *Summont. tom. 1.*
(c) *Erchemp. n. 49.*

Roma sorpresa, pretese esser dal Pontefice Giovanni VIII. Imperador dichiarato: perocchè allora per la morte di Carlo il Calvo, l'Impero d'Occidente ancor vacava, ed erano insorte gravi contese tra il detto Carlo Manno e Lodovico il Balbo. Fu adunque il Pontefice per tal cagione obbligato di fuggire in Francia, a chiedere ajuto a detto Lodovico, che avendoglielo con giuramento promesso; egli a Settembre dell'anno 878. Imperadore il consagrò (a). Tuttavia però questo Principe non ebbe mai sopra l'Italia dominio alcuno; perocchè allora Carlo Manno, come si è detto, la dominava, quantunque Imperadore e' non fosse. Dacchè avvisar si può, che risorto l'Imperio di Occidente, gl'Imperadori non per dritto dell'Imperio, ma come Re, l'Italia dominarono; non avendo mai voluto il Gran Carlo l'Italia nè la Francia unirvi. Quindi è, che le leggi, che promulgarono gl'Imperadori, che a Carlo seguirono, che appresso le Longobardi si leggono, come Re d'Italia le ordinarono; e quivi solo il lor vigore ebbero.

31. *An. 880. morte di Carlo Manno a cui succede Carlo il Grosso.*

Morto di poi Carlo Manno nel mese d'Aprile dell'anno 880., gli succedè Carlo il Grosso suo fratello (b), il quale venuto dopo in ajuto del Pontefice Giovanni in Italia, fu da costui nel giorno del S. Natale acclamato Imperadore: e sebben egli avesse procurato rintuzzar de' Saraceni le scorrerie, non potè tuttavia il suo disegno conseguire; perocchè fu obbligato di ritornare in Francia, per opporsi a' Normanni, che dall'ultima Scandinavia usciti, fino a Parigi l'assedio portato aveano.

32. *Lione Imperador d'Oriente conquista per mezzo di Simbaticio Protospadaro il Principato di Benevento.*

Tra questo mentre non lasciarono ancora i Greci maggiormente estendere su delle provincie di questo Regno le lor conquiste; e n'ebbe ben tosto nell'anno 891. l'Imperador d'Oriente Lione propizia l'occasione: imperciocchè dopo essere in Benevento morto il già detto Ajone, gli

(a) *Sigon. de Regn. Ital. lib. 5. ad ann. 878.*
(b) *Sigon. loc. cit. ad ann. 880.*

gli ſuccedè Orſo ſuo figliuolo d'età di dieci anni; onde il già mentovato Gaideri, ſempre intento a vendicarſi, come colui ch'era ſtato tolto da quel dominio; ſtimò, per venire a capo de' ſuoi diſegni, propria la tenera età del detto Principe. Si adoperò egli adunque, che il detto Imperadore mandaſſe potente eſercito su quel Principato, ſiccome egli vi mandò nel detto anno 891. con numeroſa oſte Simbatico Protoſpadaro; il quale dopo aver cinta di ſtretto aſſedio la città di Benevento, eſpugnolla, e diſcaccionne l'infelice Orſo. Per la qual coſa in brieve il Principato di Benevento occupò, ch'egli in nome del detto Imperadore governò, fino all'anno 895., allor che gli fu da lui Giorgio Patrizio per ſucceſſor deſtinato. Or ecco come dopo 330. anni, che decorſero da Zotone primo Duca di Benevento, queſto Principato ritornò ſotto il dominio degl'Imperadori greci.

II. *Ann. 888. Per la morte di Carlo il groſſo gravi guerre nacquero in Italia fra Berengario e Guido.*

Favoreggiò ancor molto le conquiſte de' Greci la morte, ch'era avvenuta tra queſto tempo, e propriamente nell'anno 888. di Carlo il groſſo ſenza prole maſchile; poichè penſando gl'Italiani d'eleggerſi un Re non più Franceſe, ma di lor nazione; diedero potiſſime cagioni di maggiori ruine all'Italia e al noſtro Regno: concioſſiachè ponendo altri il penſiero d'innalzare a tal grado Berengario Duca di Frioli, altri Guido Duca di Spoleto; coſtoro, perchè tra loro non naſceſſe diſſenſione alcuna, l'impreſe ſi diviſero, ſtabilendoſi Berengerio per se l'Italia, e Guido la Francia invadere. Riuſcì nondimeno al primo felice il diſegno; ma non così al ſecondo, perocchè i Franceſi eleſſero Eudone Conte di Parigi per tutore di Carlo il ſemplice, il quale appreſſo fu Re di quel Reame, e gagliardamente ſe gli oppoſero: onde Guido vedendoſi dal ſuo penſiero eſcluſo, tentò col favor de' ſuoi e del Pontefice Stefano cacciar dall'Italia Berengario; ſiccome fattoſi acclamare per Re, portando contro di lui la guerra, e combattendolo, lo diſfece, con obbligarlo ad uſcir dal Regno. Per la qual coſa Guido nell'anno 890. entrò

entrò in Pavia, ed impadronitosi della metà della Lombardia, fu nell'anno 891. dal Pontefice Stefano coronato Imperadore: e gli confermò tutte le donazioni e i privilegj, che già Pipino, Carlo Magno, e Lodovico Pio aveano alla Chiesa Romana conceduti.

Convocò tantosto Guido in Pavia, secondo il costume degli altri Re d'Italia, tutti gli Ordini; laddove in detto anno 891. molte leggi stabilì *(a)*, delle quali dal compilator delle leggi Longobarde parecche sene descrivono: due nel primo libro, due nel secondo, e due altre nel terzo; le quali ebbero ancor tutta la forza di legge nell'Italia.

34. *An 891. morte del Pontefice Stefano, e nasce uno scisma nella Chiesa per l'elezion del successore.*

Morto in quest'anno il Pontefice Stefano, nacquero in Italia e in Roma maggiori torbidi; poichè altri elessero in suo luogo Sergio, altri Formoso: il primo era da Guido, il secondo da Berengario sostenuto, e da Arnolfo Re di Germania figliuol naturale di Carlo Manno, il quale in di lui ajuto Zuendebaldo suo figliuolo con copioso esercitò mandò. Mossasi nondimeno da costui la guerra a Guido, ebbe questi la sorte di vincere Zuendebaldo, ed obbligarlo a ritornar perditore in Germania. Ma quantunque Guido fosse rimasto vittorioso, e avesse Lamberto suo figliuolo al Regno associato; essendo dipoi Berengario con Arnolfo in persona con potente esercito in Italia ritornato, costui preso Bergamo, rendutigli Milano, Pavia, e Piacenza; il suo compagno Berengario nel Regno ristabilì: e Guido col suo figliuol Lamberto a Spoleto fuggendo, vi lasciò nell'anno 894. col vomito di sangue la vita *(b)*.

Lamberto nondimeno ancor da' suoi sostenuto, ripigliò Pavia, e vi fu Re salutato: perciò vedendosi Berengario discacciato, ricorse di nuovo ad Arnolfo insieme col Papa Formoso; onde con potente esercito costui ritornan-

(a) *Sigon. de Regn. Ital. lib. 6. ad an. 891. num. 50.*
(b) *Sigon. loc. cit. ad ann. 894. num. 30.*

nando, prese Roma, discacciò Sergio e' suoi dipendenti, e fecesi nell'anno 896. dal detto Formoso Imperador coronare. Morto nondimeno Formoso, ed essendo stato in suo luogo eletto Stefano VI., costui condannò, come simoniaco, il suo antecessore, e dichiarò nulla l' elezione di Arnolfo Imperadore; Lamberto in suo luogo coronando, benchè allora fuggitivo si ritrovasse.

Ma questo Pontefice nell' anno 900. da' Romani ucciso, gli succedè Romano; il quale dichiarò nullo quanto Stefano contro di Formoso e Arnolfo fatto avea. Ed essendo dopo qualche tempo anche morto, e succedutogli Teodoro; egli le stesse orme seguitando, richiamò coloro, che avea già Stefano discacciati: dacchè si pose ogni cosa in disordine, nè si vide giammai per l' addietro la Chiesa in cotanto compassionevole stato: imperciocchè eleggendosi i Pontefici a volontà di Principi, che tra di lor contendeano; n' avveniva, che quegli a' voleri de' lor promotori addetti a nulla badavano, nè al mantenimento e cura della Chiesa, che sarebbe alcerto pericolata, se non fosse stata dal Signor Iddio, com'egli ha promesso, sostenuta.

Nè finirono quì le discordie de' Principi secolari; perocchè fu in questo tempo dagl' Italiani Lamberto ucciso, e di nuovo nel trono Berengario innalzato: ma que' del partito di Lamberto dalla Provenza Lodovico III. nipote dell' Imperadore Lodovico II. chiamarono; il quale a tali inviti in Italia ne venne, e discaccionne Berengario, che in Baviera ricoverossi. Ond' e' fu Re d' Italia dall' Arcivescovo di Milano, e dopo Imperadore a Roma nell'anno 901. (*a*), coronato. Berengario in tanto, maggiori forze ripigliando, in Italia di nuovo ritornò, vinse Lodovico, lo imprigionò, e gli fece gli occhi cavare; e rimasto solo a regnare, fu da Giovanni X. Pontefice nell' anno 915. Imperador coronato.

(a) *Sigon. de Regn. Ital. ad an. 901. l. 6.*

Gl' Italiani nondimeno dal dominio di Berengario annojati, per discacciarlo, chiamaron poi nell'anno 922. Rodolfo Re di Borgogna, e come Re d'Italia il salutarono; il quale dopo crudel guerra uccise Berengario a Verona. Ma seguitando tuttavia tra gl'Italiani le intestine discordie, Ugone Conte di Provenza, nipote del Re Lotario di Lutaringia, alcuni di essi chiamarono. Venuto costui in Italia, e discacciato Rodolfo, fu nell'anno 926. dall'Arcivescovo di Milano Re d'Italia colla solita corona di ferro coronato, e perchè potesse maggiormente scampar da' perigli dal suo antecessore sofferti; con istretta lega con Errico Re di Germania, e con Romano Imperador d'Oriente si strinse: e al suo Regno Lotario suo figliuolo associar volle, perchè dipoi meglio stabilir ve lo potesse.

Ma fallaci i suoi disegni riuscirono; perocchè fu di nuovo Rodolfo dagl'Italiani richiamato, il quale dalle cose succedute spaventato, ritornar più non vi volle; onde gl'inimici di Ugone, che discacciar lo volevano, Berengario II. nato di una figliuola di Berengario, già detto il primo, chiamarono. Ed essendo intanto morto Ugone, e dopo Lotario suo figliuolo nell'anno 949.; fu il detto Berengario II. con Adelberto suo figliuolo Re d'Italia salutato. E non sarebbe quì sì varia fortuna e continua guerra in essa povera Italia finita, se alla fine tutti gl'Italiani, dalla tirannide di questo altro Berengario oppressi; non si fossero mossi col consiglio del Pontefice, a chiamar dalla Germania Ottone il grande per lor sovrano, come appresso dimostreremo.

35. *Stato delle provincie del nostro Regno in quest'anno.* Tra sì gravi turbolenze d'Italia, la maggior parte del danno queste provincie ne sentirono. Quindi nacque che i Principi Longobardi e' Greci, che le governavano, poco sperando, e nulla temendo dagl' Imperadori d'Occidente; eran tra di loro e co' Saraceni in continue guerre: e tutta la lor fiducia, per opprimer l'audacia di costoro, negl' Imperadori di Oriente la riponevano: per la

qual

qual cosa gli stessi Principi Longobardi, soggettandosi a quelli, l'onor del Patriziato lor chiedevano, che ancor dignità molto riguardevole in que' tempi riputavasi. Dacchè ebbe origine, che lo stato delle nostre provincie in questo nuovo secolo in molte divisioni ridotto si vedesse.

Il Principe di Benevento era in assai stretto confine ridotto, ed era dagl' Imperadori greci governato, che vi mandavano essi gli uficiali a reggerlo, siccome dal già mentovato Giorgio Patrizio si governava; ma dipoi i Greci, per la di lor grande alterigia, furon da' Beneventani discacciati, come appresso diremo.

Il Principato di Salerno da Guaimaro si reggeva, che anche dall' Imperadore d'Oriente dipendea, essendosi fatto confermare Patrizio da Lione e da Alessandro. La Contea di Capoa era eziandio allora da Atenulfo dominata, il quale n'avea Landone e Landulfo suoi fratelli discacciati.

La maggior parte della Puglia e della Calabria vivea sotto il dominio de' Greci, alle di cui città mandavansi i Patrizj, ovvero gli Straticò per governarle. Gaeta colla sua picciola Duchea anche a' Greci si appartenea, in cui i Duchi vi destinavano.

Napoli solo, quasi indipendentemente dal già detto Attanasio, non da Vescovo e Duca, ma da tiranno governata veniva: allor nondimeno era tal Duchea in più stretti confini racchiusa; poichè gli Amalfitani, ch'erano anche governati da Duca soggetto a' Greci, a tutto potere i di lor confini in questi tempi ampliavano: via più, perchè ei si erano renduti, per la celebre navigazione che in Oriente e' facevano, assai benemeriti agl' Imperadori greci, i quali perciò di molto gli favoreggiavano: onde tal Duchea al sommo riguardevole nel Regno divenne.

36. *Amalfitani esperti nella navigazione, si rendon celebri, e in Duchea separati si governano.*

Gli Amalfitani adunque si resero nella navigazione cotanto insigni, che Flavio Gioja, nato in Pasitano, picciol castello di quella Duchea, la Bussola inventò; sicco-

 me

me il critico Kippingio (a) dopo tutti gli antichi avvisa. Ma è d'avvertirli, che Fullero (b), e Levino Lemnio (c) sostengono, che ancora gli antichi Tirj, Sidonj, e Fenici tal uso della calamita nel navigare avessero: ma saggiamente il detto Kippingio (d) a tale opinione si oppone, col dire: *Verum divinant potius, quàm probant illud, quod asserunt*; onde va dopo con grande erudizione, e coll'autorità degli antichi scrittori provando, che mai ebber della Bussola cognizione gli antichi, che nel navigare: *legebant oras, & ductu siderum regebantur, multum remis confisi, libera vela non semper adhibebant*. Dopo sì brieve digressione tornando noi degli Amalfitani a favellare. Con ragione alcerto questi si aggiunsero coll'andar del tempo la facoltà di formar le leggi, che riguardavano i traffichi e 'l commercio del mare; le quali furono appresso tutto il Regno osservate, come appo i Romani la legge Rodia: e Marino Freccia l'attesta (e): *In Regno non lege Rhodia maritima decernuntur, sed Tabula, quam Amalphitani vocant, omnes controversiae, omnes lites, ac omnia maris discrimina, ea lege, ac sanctione usque ad haec tempora finiuntur*. S'arrogarono ancora gli Amalfitani l'autorità di formar le proprie monete; che appresso tutto l'Oriente spendevansi, e nelle nostre consuetudini de' tarini Amalfitani si fa menzione. Di vantaggio dal lor corpo i Duchi eleggevansi, che non solo eran poi dagl'Imperadori d'Oriente confermati; ma venivano eziandio del Patriziato decorati.

37. *An. 896. Beneventani chiamano in ajuto Guaimaro Principe di Salerno, il quale discaccia i Greci.*

Dopo di aver noi descritto lo stato diviso e deplorabile, in cui tra questi tempi il nostro Regno ritrovavasi; egli è d'uopo di passare innanzi della nostra Storia al cammino. Intanto i Beneventani mal soffrendo de' Greci

mini-

(a) *Kipping. de expeditione maritima, lib. 3. cap. 6.*
(b) *Full. lib. 4. miscel. cap. 19.*
(c) *Lemn. de occultis natura mirac. cap. 4.*
(d) *Kippingius loc. cit.*
(e) *Frecc. de subfeud. in tit. de offic. Admirat. vaar. num. 8.*

ministri la tirannide, a Guaimaro Principe di Salerno scrissero, che avesse fatto venir Guido III. Duca di Spoleto suo cognato in Benevento con potenti forze: costui adunque nell'anno 896. Giorgio Patrizio da Benevento discacciò, ed alla sua ubbidienza i Beneventani si sottomisero; e dopo due anni, tornato Guido nella sua Duchea di Spoleto, il Principato di Benevento a Guaimaro suo cognato cedè: ma non volendo il di lui dominio i Beneventani soffrire, procurarono che Adalferio Castaldo di Avellino gl'impedisse il passaggio. Aderì costui all'impegno; poichè sorpresolo di notte, con infame tradimento nell'anno 898. gli cavò gli occhi, e lo costrinse a ritornarsene in Salerno *(a)*: onde e' richiamarono di nuovo al lor governo Radelchi, che l'aveano di già anni addietro discacciato.

Ma poco durò ancor questi in tal dominio; poichè per consiglio di Virialdo, uom crudele, avendo egli una truppa di Beneventani fugata; costoro ricovratisi in Capoa, che dal Conte Atenulfo allor reggeasi, in lor soccorso il tirarono, e feron sì, che unito e' si fosse con Attanasio Vescovo e Duca di Napoli: e con tali ajuti entrando di notte con gente armata in Benevento, Radelchi imprigionarono; rendendosi Atenulfo della città e del Principato padrone. Ecco che i Conti di Capoa da semplici Castaldi, che prima egli erano, in quest'anno 900. al lor dominio il Principato di Benevento ancor congiunsero. Atenulfo nondimeno con somma prudenza cominciò a governare tal Principato, senza che in nulla avesse l'antica forma del governo mutata; e fecesi d'allora in poi Conte di Capoa e Principe di Benevento chiamare: e per maggiormente render ferma questa nuova signoria, nell'anno appresso 901. Landulfo suo figliuolo associò; onde unitamente con esso lui e l'uno e l'altro stato seguitò a governare *(b)*.

Men-

(a) *Anonim. Salernit. par. 4. n. 6.* (b) *Idem part. 5. n. 5.*

38.

An.916. l'Imperador di Oriente Lione a preghiere del Principe di Salerno, e di Capua, e del Duca di Napoli, manda numeroso esercito contro a' Saraceni, che gli scaccia dal Garigliano, ed altri luoghi.

Mentre che tra di loro questi Principi combattevano, i Saraceni essendosi nel Garigliano fortificati, con continue scorrerie il Principato di Benevento e il Contado di Capoa infestavano: ed avendo tentato discacciargli Atenulfo, e Gregorio Duca di Napoli, che ad Attanasio era succeduto; non riuscì loro, per mancanza di forze, ciò eseguire: e non potendo neppure a' Principi d'Occidente chieder soccorso, per essere in altre guerre inviluppati, e' furon costretti di ricorrere al detto Lione Imperador d'Oriente, al quale il detto Atenulfo inviò Landulfo suo figliuolo, per maggiormente incoraggirlo; acciocchè presto numeroso esercito inviato gli avesse, per poter affatto i Saraceni sterminare.

Sentì di buon animo Lione la domanda, e onorò del Patriziato il Landulfo; ma costui avendo nell'anno 910. intesa la morte di Atenulfo suo Padre, senza aspettar l'armata de' Greci, che apparecchiavasi all'impresa; ne venne in Benevento: la cui signoria col Contado di Capua insieme con Atenulfo suo fratello e' prese a reggere.

Non mancò dipoi Lione di mandar numeroso esercito in queste parti nell'anno 915. sotto al comando di Niccolò Picigli Patrizio; e inviò insieme la dignità di patriziato a Gregorio Duca di Napoli e a Giovanni Duca di Gaeta, per avergli maggiormente a se soggetti. Uniti costoro colle genti di Guaimaro Principe di Salerno, e con quelle di Giovanni X. Pontefice, che con Alberico Marchese di Toscana suo fratello a fronte delle sue truppe ancor v' accorse; assediarono al Garigliano i Saraceni: i quali avendo per tre mesi stretto assedio sofferto, al fine in vergognosa fuga si diedero: moltissimi però di loro dalle truppe vittoriose inseguiti, a crudele stragge soggiacerono (a). Ma quei che poterono scampare, nel Monte Gargano ricovraronsi, e uniti cogli altri, che poi dall'Africa in lor soccorso ne vennero, non restarono

no

(a) *Lup. Protosp. an. an. 916.*

no di bel nuovo di devastar queste nostre provincie.

S' aggiunsero alle già dette non picciole altre nuove disavventure al nostro Regno; perocchè i Calabresi e' Pugliesi mal sofferendo la Signoria de' Greci, dal di lor giogo procuraron sottrarsi, e in loro ajuto Landulfo Principe di Benevento chiamarono; ma i Greci all'incontro, avendo in lor soccorso nell' anno 919. i Saraceni dall' Africa chiamati, Landulfo ne discacciarono, e di bel nuovo alla lor ubbidienza gli ridussero: laonde tantosto l'Imperador d' Oriente un nuovo Straticò, che Orsileo appellavasi, al lor governo inviò. Questi come colui che valoroso ed esperto Capitano egli era, avendo inteso che Landulfo di nuovo contro de' Greci con numeroso esercito ne veniva; con tutta la sua gente gli andò ad Ascoli incontro: laddove arrivato, e venuti i due eserciti a battaglia, comechè riuscito in sul principio gli fosse d'imprigionar Landulfo; nondimeno nel maggior calore dell'armi, essendo e' rimasto nel campo ucciso, non solo il detto Landulfo la libertà racquistò, ma l'esercito eziandio de' Greci disfece, e di quasi tutta la Puglia s'impadronì, la qual per sette anni e' ritenne. Per la qual cosa varia fu dipoi de' Prencipi di Capoa e Benevento, e de' Principi di Salerno co' Imperadori d'Oriente, e co' Duchi di Napoli la sorte; poichè or amici ora tra di lor nemici, mantennero queste nostre provincie in sanguinose e continue guerre, senza badare giammai al regolamento de' magistrati e della giustizia; ma solo alle straggi e alle rapine l' esposero: e sarebbero affatto senza abitatori rimaste, se non fosse venuto Ottone il grande sopra accennato, a porre a tanti mali compenso.

39. *I Calabresi, e Pugliesi, coll' ajuto de Principe di Benevento scacciano i Greci.*

Questo illustre e chiaro Principe figliuolo d' Errico Re di Germania, dopo aver domato i Sassoni e gli Schiavoni, sposò Adelaide vedova dell' Imperador Lotario, e sorella di Gisulfo Principe di Salerno. Si era Adelaide per ajuto ad Ottone in Germania fuggita dal Castello di Garda, dov' era stata posta prigione da Berengario, per aver ella

40. *Ottone il grande viene in Italia, fuga Berengario, ed è Imperadore acclamato.*

ella le nozze di Adelberto di lui figliuolo ricusate; avendola e' pria discacciata da Pavia, ch'ella teneva per conto di sue doti, assegnatele da Lotario. Ma divenuto Ottone di lei marito, tantosto con potente esercito in Italia ne venne insieme con Corrado Duca di Lorena, per vendicare i torti, che avea la novella sua moglie da Berengario sofferti. Costui nondimeno dal timor sorpreso, non mancò tosto chiedergli umilmente la pace; siccome gli fu da sì gran Principe accordata, il quale gli restituì eziandio tutte le città, che già tolte gli avea (*a*).

Nulla di manco veggendo Berengario da se lontano Ottone, ritornò di bel nuovo con Adelberto suo figliuolo a perturbar la quiete di tutta l'Italia; per la qual cosa fu costretto al fine quel gran Principe, a preghiere del Pontefice e degl' Italiani, venire a liberargli da sì gran tirannide; siccome con potente esercito per via di Trento con Adelaide sua moglie in Italia nell'anno 960. egli entrò; e discacciato Berengario con suo figliuolo e sua moglie, che in Corsica se ne fuggireno (*b*), fu nella chiesa di S. Ambrogio di Milano nell' anno 963. dall'Arcivescovo Valperto Re d'Italia consegrato: e indi nello stesso anno da Giovanni XII. in Roma Imperador proclamato (*c*): volle ancora questo gran Principe, che subito si restituissero alla Chiesa di Roma molte città, ch'ell' avea in tante rivoluzioni perdute. Ecco che l'Imperio di Occidente essendo passato da' Francesi agli Italiani, ora a' Tedeschi in Ottone trapassa, in cui il Regno Germanico col Romano Imperio strettamente si congiunsero (*d*).

41. *Ottone stabilisce nuove leggi.*

Pensò anche di poi sì gran Principe, in Pavia ritornato, di ristabilir tosto nell'Italia la giustizia pur troppo depressa e la pace sconvolta; promulgando molte savie

(a) *Frisigen. lib. 1. c. 19.*
(b) *Anon. Salern. p. 7. num. 1.*
(c) *Sigon. de Regn. Ital. lib. 7. ad an. 963.*
(d) *Frising. lib. 6. c. 17. e c. 24. Radevic. lib. 1. c. 6.*

vie e giuste leggi, che Goldasto in un intero volume racchiuse (a): le quali leggi, più di quelle di Carlo Magno e degli altri trapassati Imperadori, ebbero nel nostro Regno tutto il vigore; poichè Ottone con assoluto dominio il signoreggiò, come l' accennato autor dell' Istoria Civile riferisce (b).

42. *An. 964. ad Ottone, che entra nel Regno, si sottomettono i Principi di Capoa, di Benevento, e di Salerno.*

Non passò l'anno 964. che sì grande Imperadore le sue vittoriose armi rivolse verso queste nostre provincie, ove reggeva il Principato di Benevento e di Capoa Pandolfo Capodiferro con Landulfo III. suo figliuolo. Gli uscirono costoro con solenne pompa incontro, e qual sovrano il riceverono; e mandarono a chiamar tosto Gisulfo Principe di Salerno, fratello di Adelaide, perchè e' fosse all'ubbidienza dell'Imperadore venuto. Non tardò costui a rappresentarsi, e fu da sua sorella e da Ottone istesso con somma stima e benevolenza ricevuto. Dichiarò l' Imperadore similmente Pandolfo Principe di Capoa; che perciò da Contea videsi in Principato innalzata. Promise anche loro, che arebbe prestamente rivolte le sue armi nella Puglia e nella Calabria, per discacciarne i Greci, siccome di ridurre sotto al suo dominio la Duchea di Napoli.

Regnava in questo anno 964. nell' Impero d'Oriente Nicefaro Foca; il quale l' idee di Ottone prevedendo, procurò le città tutte della Puglia, che dallo Straticò venivano governate, di molta gente premunire, e specialmente Bari, che capo e metropoli di quella allor era.

43. *Anno 968. Ottone ingannato da Nicefaro, muove la guerra a' Greci nella Puglia, e varia sorte di quella.*

Pensò nondimeno Ottone, pria di venir a rottura con Nicefaro inviare a Costantinopoli Luitprando Vescovo di Cremona, domandando per isposa la Principessa Anna, ovvero Teofania detta, per Ottone suo figliuolo; e in tal guisa acquistare senz'armi questi paesi. Ma avvegnachè con tratti poco urbani avesse Nicefaro l' Amba-

D d   scia-

(a) *Goldast. const. Imp. tom. 1.*
(b) *Istoria Civil. del. Reg. di Nap. t. 1. lib. 8. cap. 1.*

sciador trattato; nulla dimanco poi nell'anno 968., per ingannar Ottone, gli mandò altri Ambasciadori; e, fingendo di accettare il proposto parentado, l'assicurò, che gli arebbe la Principessa Teofania in Calabria mandata, aspettando che gente incontro per accompagnarla le inviasse.

Ma sebbene Ottone della greca fede in gran dubbio posto si fosse, e non istimasse vera l'offerta; nondimeno associò prima nel detto anno 968. il suo figliuolo all'Imperio, che fu dal Pontefice coronato e unto: e indi mandò una truppa di prodi uomini, per ricever la sposa; i quali furono in un'imboscata, che loro avea Nicefaro nelle Calabrie fatta preparare, parte morti e parte presi, essendo anche i prigioni da' Greci in Costantinopoli menati *(a)*.

Saputosi ciò da Ottone, sdegnato non poco di azione cotanto indegna; rivoltò le armi sue con Pandolfo Capodiferro verso la Puglia e le Calabrie, per discacciarne all'intutto i Greci, e pose interamente quelle provincie a saccò e a fuoco. Ebbe nondimeno a provare dura e sanguinosa guerra, poichè erano i Greci da' Saraceni assistiti: e quantunque Ottone, dati gli ordini per la spedizione, in Ravenna ritornato si fosse, convennegli dipoi nuove genti nell'anno 969. inviare a Pandolfo Capodiferro, per rinnovar la guerra in Puglia. Infelice però ne fu la riuscita; poichè Pandolfo presso Bovino coll'esercito accampatosi, i Greci, uscendogli incontro sotto la guida di Eugenio loro Straticò, lo scompigliarono, con mandarlo preso a Costantinopoli; e animati dalla vittoria, i confini di Benevento assalirono; siccome, preso Avellino, la città di Capoa per quaranta giorni con istretto assedio cinsero, ove i Napoletani ancora sotto al Duca Marino in loro ajuto v'accorsero *(b)*.

Ma

(a) *Sigon. de Regn. Ital. l. 7. ad an. 968. n. 40.*
(b) *Anonym. Salernit. part. 7. num. 4.*

Ma prevedendo poi Eugenio, che presto era il ritorno di Ottone con potente esercito in ajuto de' Capoani; tolse da quella città l'assedio, e ritirossi in Salerno, ove fu da Gisulfo, sempre vero amico de' Greci, benignamente accolto; e indi in Puglia si ritornò.

Giunto adunque Ottone in quest'anno 969. in Benevento, dopo in Capoa con numeroso esercito portossi, e non ritrovandovi i Greci, a devastar si pose il territorio tutto de' Napoletani; ed a' Capoani unito, Napoli poi di stretto assedio cinse: e non potendola presto espugnare, all'assedio d'Avellino s'indrizzò, che subito da' Greci se gli rese. Quindi a Benevento fece ritorno, per accingersi all'impresa di Puglia, ove si erano i Greci fortificati; per dove dipoi incamminatosi, fu da Abdila Patrizio, che ad Eugenio era per Straticò succeduto, con buon numero di Greci incontrato: i quali dopo feroce combattimento restaron dal grande Ottone vinti. Per la qual cosa con gran bottino egli in Avellino co' Beneventani trionfante ritornò *(a)*. E mentre di nuovo verso Napoli, per espugnarla, le sue genti incamminava, gli si parò innanzi Aloara moglie di Pandolfo, ch'era da Nicefaro malmenato in Costantinopoli, e in oscura prigione ditenuto, pregandolo che avesse la libertà di suo marito procurata *(b)*. Tosto si rivoltò sì gran Principe di nuovo colle sue armi verso la Puglia; e ponendo il tutto a sacco e a fuoco, cinse di stretto assedio Bovino. Correva allora l'anno 970. nel quale essendo già morto Nicefaro, era stato da' Greci in suo luogo Giovanni Zimisce eletto; il quale desiderando con Ottone la pace, sprigionò Pandolfo, e gliele rimandò in Puglia, acciò ne' suoi stati il riponesse: mandogli ancora Teofania per isposa di Ottone suo figliuolo; che già prima gli era stata da Nicefaro negata; che menata a Roma, con gran pompa ven-

44. *Anni 970. Ottone conchiude la pace con Giovanni Zimisce Imperador d'Oriente successor di Foca, e dopo muore in Francia.*

Dd 2

(a) *Idem loc. cit. num. 5.*
(b) *Idem num. 6.*

venne da colui ſpoſata., e fu Auguſta acclamata (a). Per tal maritaggio, eſſendo ſeguita la pace tra l'uno e l'altro Imperio; Ottone laſciò d'aſſalir di vantaggio la Puglia e la Calabria, e ritornatoſene in Francia, quivi nell' anno 973. glorioſamente i ſuoi giorni finì.

Pria che noi innanzi paſſiamo a ragionar di Ottone II. del primo figliuolo, egli è dovere che quì ſeguitiam l'orme d'un sì celebre iſtorico, qual fu Carlo Sigonio, che per noi in queſt' opera è la principal face, al di cui lume preſſo n'andiamo, per porre in chiaro di queſti tempi l'iſtoria. Sì grave autore adunque, dopo di aver deſcritta la vita del grand' Ottone, ne paſſa egli con ſomma evidenza e critica a rappreſentare inſieme, e lo ſtato d'Italia, e ſpecialmente di quelle di lei parti, che 'l noſtro Regno compongono, e ciò che ſi foſſe in eſſa da tal Principe oprato, e riſpetto alle di lei città, e feudatarj; deſcrivendo il modo, com'èi ſeguendo i veſtigj de' ſuoi anteceſſori, aveſſe in Roncaglia le leggi promulgate. Quali notizie tutte ſono a noi neceſſariiſſime riferire, per poter formare a un tratto unita l'idea dello ſtato del noſtro Regno e dell'Italia tutta, e di quante ſpecie di feudatarj vi foſſero, e i di lor varj nomi, e come già a queſti tempi a' figliuoli tuttavia i feudi tramandavano: onde da tali notizie ſi poſſa a ſuo tempo meglio e con più chiarezza intendere e gli uſi Feudali, e le Coſtituzioni Auguſtali, che gli altri Imperadori in appreſſo promulgarono.

45.
Si reaſſume un luogo di Carlo Sigonio, dal quale ſi dà unita l'idea dello ſtato d'Italia, e ſpecialmente circa a' feudatarj ſotto Ottone I.

Comincia adunque Sigonio a deſcrivere (b) in quante regioni foſſe in queſti tempi l'Italia diviſa: cioè nella Puglia, nella Calabria, nel Ducato Beneventano, nella Campagna, nella Terra Romana, nel Ducato di Spoleto, nella Toſcana, nella Romanniola; oggi detta Romagna, nella Lombardia, nella Marca d'Ancona, nella Provin-

(a) *Sigon. de Regn. Ital. lib. 7. ad an. 972.*
(b) *Idem lib. 7. ad an. 973.*

vincia Trivisana, nel Torinese, nel Friivolese, e nel Genovesato. Siegue poi a dire, che solo la Puglia, e la Calabria, in cui racchiudevansi gli antichi Bruzj, tuttavia all'Imperador Greco ubbidivano; e che tutte l'altre parti, fin da che Carlo Magno ricuperò l'Italia, al supremo dominio Imperiale furono soggette: ma che Ottone il Grande, come già di sopra avvisammo, lasciò il Ducato di Benevento al di lui Principe possedere, e così parimenti praticò del Principato di Capoa, Ducato di Napoli, e Principato di Salerno, riservandosi solamente su di essi il supremo e alto dominio: e che all'incontro Roma, e 'l Ducato di essa, Ravenna col di lei Esarcato, il Ducato di Spoleto, colla Toscana, e la Marca di Ancona al dominio del Pontefice sottopose; e che tutto il rimanente dell'Italia al suo diretto e immediato comando soggettò: e che tutte le città che prima libere erano, a'tributi obbligò, e in altre vi destinò a governare i Marchesi, in altre i Conti, colla distinzion di sopra avvisata; riservandosi a se sempre la suprema giuridizione su di esse. Dice dopo il citato autore, che tal Principe loro lasciò solo la libertà di potersi formar le municipali leggi, e le particolari consuetudini di eleggersi i proprj magistrati, i quali tra' di lor cittadini la giuridizione esercitassero, e che imporre potessero al di loro arbitrio i vettigali; quali privilegj le furono ancor dopo tolti da Federico I., come appresso diremo. Volle all'incontro Ottone, che dovesser le dette città il giuramento di fedeltà dargli: e praticò egli ancor ciò che Carlo Magno usato avea, di mandare in giro per esse alcuni supremi uficiali, chiamati Messi, Nunzj, o Legati dell'Imperadore, per invigilare come ivi fosse la giustizia da' lor particolari uficiali amministrata.

Descrive indi Sigonio, che ciascuna di dette città solea per lor governo eleggersi, o due o più Consoli, che o avanti il Vescovo di esse, o avanti i detti Messi dovean giurare, e di ben governare la sua città; e

di

di effer fedeli al Principe; e che in ciò fembrava, che vi rimaneffe ancora della Romana Repubblica l'idea: onde ebbe a dire Ottone Frifigenfe dal Sigonio riferito: *In civitatum inftitutione, ac Reipublicæ conservatione antiquorum Romanorum folertiam ita imitati Lombardi funt, ut Imperii infolentiam fugientes, Confulum potius, quam poteftatum Regi voluerint arbitrio.*

Paffa dopo lo fteffo Sigonio a dire, che riferyoffi Ottone sù di tutte le città le tre fpecie di tributi, già dagli Imperadori Francefi ftabiliti: *Foderum*, *Parata*, *& Manfionaticum*, de' quali già di fopra ragionammo, e appreffo in varj luoghi ne dovrem far menzione.

Spiega in prima egli, che 'l tributo, detto *Foderum* era una certa quantità di grano, che doveano i Popoli d'Italia contribuire a' Re, qualora quivi venivano; che per lo più in danajo la pagavano. Il tributo *Parata* nominato, eran quelle fomme, che doveano effi Popoli contribuire, per accomodar le ftrade e' ponti, per ove aveano a paffare i Re e 'l loro efercito. Il *Manfionaticum* in fine eranfi quelle contribuzioni, che fi pagavano per gli alloggi, e pel vitto e del Principe e dell'efercito.

Dopo di aver Sigonio finora defcritto, come Ottone aveffe le città d'Italia trattate, ne paffa egli a defcrivere ciò che il medefimo co' particolari fcelti e valorofi uomini di quelle praticò. Dice adunque tal autore, che feguendo egli il coftume de' fuoi anteceffori; molti di effi alle fue milizie afcriffe; e che quei, che pel lor fervire di premj eran degni, di varie dignità fregiò, e gli affegnò parimenti varie fomme di frutti, che da' reali corpi provvenivano. Defcrive adunque in primo luogo Sigonio tra le dignità: *Duces*, *Marchiones*, *Comites*, *Capitanei*, *Valvafores*, *& Valvafini*; e tra' corpi reali, in fecondo luogo: *vectigalia*, *telonia*, *portus*, *ripatica*, *pedatica*, *monetæ*, *pifcariæ*, *molendina*, *falinæ*, *fluminum ufus*, *& omnis proficifcens ex illis proventus*, *& quæ generis erant ejufmodi*. Le quali regalie noi altrove a minuto

nuto spiegheremo, allora che dovremo sporre la costituzion di Federico I. sotto al titolo *Quæ sint regalia* registrata.

Passa dopo l'istesso Sigonio a diffinire un per uno i nomi di dette varie dignità. Dice egli adunque: *Duces erant qui Ducatum, Marchiones qui Marchiam, Comites qui Comitatum a Rege in feudum acceperant; Capitanei, qui a Rege, aut Duce, Marchione, Comiteve plebem, plebisve partem; Valvasores qui a Capitaneis; Valvasini, qui a Valvasoribus acceperant: quorum tres priores Capitanei Regis, reliqui Valvasores majores, minores, & minimi quoque vocati sunt*. Quali diffinizioni qui giova osservare, perchè si avvisi, che già in questi tempi tante varie specie di feudatarj si fosser nell'Italia introdotti; e da ciò meglio ci s'aprirà il varco alla sposizione degli Usi Feudali, che nel libro che siegue trattar dovremo: poichè per la chiarezza de' medesimi è al sommo necessario queste varie diffinizioni sapere.

Dice dopo Sigonio, che da tali varie concessioni una nuova specie di Nobiltà nell'Italia s'introdusse; tantochè dipoi solo Nobili venivan riputati coloro, i quali o essi o i loro maggiori fossero stati di tali onori fregiati: e che costoro venivan variamente chiamati: *Feudatarios, vassallos, homines, ac fideles*.

Passa dopo l'istesso autore a riferire la parola *Feudum*, nel dire: *Erat autem Feudum, sive Hominium, sive Homagium, ejus, quod Reges, aut qui a Regibus acceperant, cum dignitate, aut prædio aliquo, beneficii nomine, ea lege alicui detulerunt, ut & ipse, & ejus posteri hæredes, se ipsos beneficii ejus auctores perpetuo agnoscerent, ac pro domino colerent, suumque caput, existimationem, fortunasque jurati, defenderent*. E dopo egli ne passa ancora a diffinire, che coloro, i quali ad altri i feudi concedevano, erano *homines*, o *seniores* chiamati; e arreca ancor egli tre varie formole di giuramento da Carlo Magno istituite, che dar doveano coloro, qua-

qualora erano de' feudi investiti, che omettiam quì trascrivergli, poichè le dovrem poscia tra gli Usi Feudali registrare: e da ciò chiaro avvisasi, che già le subinfeudazioni erano in Italia cominciate.

Va dipoi Sigonio in appresso rapportando, che soleano gl'Imperadori specialmente in Italia venire, per sedar le controversie, che tra'popoli insorgevano: e che dopo di esser coronati in Magonza Imperadori, (descrivendone egli di tal funzione il modo) ne passavano in Milano, ove eran della corona di ferro quai Re d'Italia fregiati; e che dovendo indi poscia in Roma andare a ricever la terza corona Imperiale dal Pontefice, soleano nel campo di Roncaglia presso Piacenza fermarsi, ov'e' l'Assemblee univano, e per promulgar le leggi, e per diffinir le controversie, che tra città e città, o tra particolari nascevano. E perchè in detto luogo Sigonio ci rappresenta il sito, e 'l modo, come gl'Imperadori ciò praticavano; stimiamo ancor noi proprio descriverlo: perocchè avendo varie volte di tal luogo ragionato, e dovendone appresso spesse fiate ancor favellare, perchè sempre ivi gli altri Imperadori ancor le leggi promulgarono, perciò egli è d'uopo, che da' leggitori specialmente quì si sappia.

Rendeasi adunque tal campo tutto piano; benchè la maggior parte tale si fosse per natura: e indi innalzavasi a forma di tempio il real padiglione, e intorno di esso gli altri de' primi Capitani e Magnati, indi con ugual ordine, a guisa di città colle strade tramezze, situavansi l'altre tende de' soldati, e di coloro che le vittovaglie dell' esercito conducevano. Dopo di ciò, tosto che giugneva nel suo padiglione l'Imperadore, gli si alzava dinanzi su d'un asta lo scudo, e per un trombetta venivan tutti i Feudatarj chiamati a far le guardie circa alla di lui persona; onde questi dovean parimenti i loro subfeudatarj a ciò convocare: e dopo di tutto ciò ricevea l' Imperadore gl' Inviati delle città d' Italia. In ol-

oltre dipoi, dice Sigonio, ch'era coſtume: *Ut primos dies in jure dicundo conſumeret, alteros paci inter civitates conſtituendæ dicaret, extremis jura feudorum cognoſceret, ac novis legibus ſtabiliret*. Terminata tal deſcrizione il detto autore, ne paſſa a regiſtrare, e 'l paſſaggio in Roma di eſſi Imperadori, e le ſolennità, come ivi la corona imperiale riceveano; e altre coſe, che omettiam di riferire, per eſſere dal fine di queſta noſtra ſtoria lontane: perocchè abbiam ſol queſte regiſtrate, che di molta luce nel corſo di queſte ci ſerviranno.

46. *Ottone II. comincia a governare, e per le nuove conteſe che inſorgono nel Principato di Salerno, in brieve queſto, e quello di Benevento e di Capoa vengon da Pandolfo Capodiferro governati.*

Dopo di aver noi lo ſtato d'Italia in queſti tempi rapportato, convenevol coſa ſarà, che paſſiamo a ragionare di Ottone II. Queſti adunque, ſeguendo del ſuo gran padre le orme, continuò a uſare ſopra queſte noſtre provincie, da' detti Principi governate, la ſovrana ſua podeſtà; e tanto maggiormente e' l'avanzò per le nuove, e maggiori diſcordie, che tra eſſoloro avvennero: poichè ritornato, come abbiam detto, Pandolfo Capodiferro in Benevento, che inſieme con Landulfo IV. ſuo figliuolo Capoa ancor reggeva; accadde, che ammalatoſi intanto Giſulfo Principe di Salerno; procurò in tale occaſione Gaidelgrima ſua madre, ch' egli aveſſe Landulfo di lei uterino fratello, figliuolo di Atenulfo II. (che, come ſopra avviſato abbiamo, fu da Capoa diſcacciato co' ſuoi figliuoli) da Napoli richiamato, laddove eſiliato ſi ritrovava. Colui le fu ubbidiente, con richiamarlo con tutta la ſua famiglia; e oltreciò la Contea di Conſa gli diede, e nel primo luogo dopo di lui in Salerno il coſtituì (a), ſiccome a tre di lui figliuoli di altre più picciole Contee provvide: e tra gli altri a Guinimaro la Contea di Marſico e' diede; e gli concedè ancora su di eſſa tutte quelle ragioni ed emolumenti, che al ſuo fiſco appartenevanſi. Della qual coſa reſtarono non poco i Salernitani, e ſpecialmente i Nobili sdegnati, conſiderando con

E e quan-

(a) *Anonim. par. 7. num. 7.*

quanta poca prudenza cotanto Gisulfo favorisse coloro.

Landulfo nondimeno, che barbari sentimenti nudriva, pensò tosto come avesse potuto il suo benefattor Gisulfo da Salerno discacciare; onde co' Napoletani ed Amalfitani unitosi, entrato di notte con tradimento in quella città nell'anno 973., arrestò Gisulfo, e lo mandò con sua moglie in Amalfi prigione; facendo correr voce per Salerno, che con tradimento avea ancor egli occupato, d' esser quel Principe morto.

Di tanti scellerati inganni e tradimenti i Salernitani avvedutisi, richiamarono Pandolfo Capodiferro Principe di Benevento e di Capoa in loro ajuto, e Gisulfo ancora, ch' era in Amalfi preso. Per la qual cosa venuto egli con gente in Salerno, lo strinse di forte assedio, e alla fine fu costretto il tiranno Landulfo abbandonarlo e Gisulfo ne riprese nell' anno 974. la signoria; il quale non avendo di se maschi, uno de' figliuoli di detto Pandolfo Capodiferro, anche Pandolfo nominato, adottossi: onde Gisulfo finalmente nell'anno 978. venuto a morte, nel Principato il detto Pandolfo gli succedè. Quindi avvenne, che sebbene quasi sotto di uno stesso Principe Pandolfo Capodiferro tutt' a tre i Principati di Benevento, Capoa, e Salerno si unissero; nondimeno furono soggetti a moltissime e varie divisioni; pel costume sopra divisato, che si era allora tra' Longobardi introdotto, di lasciar al primogenito la città principale col suo territorio, e di dar poi a ciascun figliuolo un feudo col suo titolo; onde a Pandolfo a' suoi, e costoro agli altri loro figliuoli varj feudi concederono.

Ma più di tutti il Principato di Capoa ricevè tal divisione, poichè dalla stirpe di Atenulfo varj conti uscirono, come quei di Venafro, di Sessa, d'Isernia, di Marsico, di Sarno, e altri; i quali avvegnachè, come altrove ancora osservato abbiamo, avessero avuto nel di lor cominciamento di tali luoghi la sola amministrazione e la rendita; non però, poichè dello stesso sangue del conceden-

dente esſi erano, fra brieve tempo in ſignoria gl' incominciarono a poſſedere: e quella giuridizione, che non era ſtata lor mai conceduta, vi eſercitarono: e ſe prima per la ſola vita de' feudatarj ſoleanſi i feudi concedere, dipoi ſin da' tempi d' Ottone I., come di ſopra con Sigonio avviſato abbiamo, eraſi già l' uſo comunemente in Italia introdotto, ch' egli a' loro eredi gli tramandaſſero: ſiccome ſimil ſorte d' inveſtiture leggeſi fatta nell' anno 964. dal Pandolfo Capodiferro della città d' Iſernia a Landulfo e ſuoi eredi, che dal Ciarlante vien riferita. E quì avvertir deveſi, che per eredi intendeaſi de' figliuoli; poichè non prima di Corrado il Salico la ſucceſſion de' feudi cominciò ad eſtenderſi a' nepoti (a).

Da tante, e sì fatte diviſioni anche avvenne, che tra loro i detti Conti ſpeſſe conteſe avevano, e con aperte guerre l' un l' altro diſtruggeva: ſiccome maggiormente ſeguì dopo la morte del Capodiferro, che fu nell' anno 981., il quale colla ſua prudenza i ſuoi figliuoli e nipoti in pace ed armonia avea mantenuto. Onde ſempre più ſi cagionò l' ultima ruina de' Longobardi.

Da queſta cotanto ſpeſſa diviſion de' feudi cominciarono a riſorgere nel noſtro Regno i cognomi alle famiglie, che da' Romani furono introdotti, i quali nomi gli appellavano, e all' incontro pronomi ſol quegli, che l' una perſona dall' altra diſtinguevano. Coſtoro ſoleano i cognomi pigliare, altri dall' agricoltura, di cui dilettavanſi, come i Lentuli, i Meli, i Frondisj, i Fabj, i Piſoni, e' Ciceroni: altri dalla Paſtorizia, alla quale ancor applicavanſi, come i Bubulci, i Luperzi, i Juvenci, i Porzi, Scrofi, Vituli, Vitelli, ed altri, de' quali Tiraquello lungo catalago teſſe (b), e l' Abate Agnello della Noce nelle note alla Cronica Caſſineſe lunga diſſertazione ne forma (c).

47. Cognomi delle famiglie incominciano nel noſtro Regno.

(a) *Ciarlant. nel Sann.*
(b) *Tiraquell. de nobil. cap. 32. num. 10.*
(c) *Not. in Chronic. Caſſin. lib. 3. cap. 16. Scriptor. Italicar. tom. 4.*

Soleano ancora alla forma del corpo, o di qualche membro ſtrano i cognomi adattare; poichè dalla larghezza de' piedi nacque il cognome Planci, dalla graſſezza del corpo quello de' Graſſi, da' groſſi naſi i Naſoni, ed altri: molte volte ancor dal luogo, che qualcuno di eſſi conquiſtava, come Scipione Africano, e così altri (*a*). Ma non è però che a' noſtri gentilizj e diſtintivi dalla ſtirpe propiamente corriſpondeſſero; come oggidì i Brancacci, Capeci, Caraccioli, ed altri; ma piuttoſto erano ſoprannomi: benchè alle volte poi ne' ſucceſſori di quella linea ancor continuavano, per diſtinguere i diſcendenti dell'una e dell'altra.

Ma nel noſtro Regno avendo per l'addietro, come finora dimoſtrato abbiamo, tante e tante varie nazioni di coſtumi diverſi ſignoreggiato, l'uſo de' cognomi affatto non era; nondimeno introdottovi da' Longobardi i feudi, e dipoi nata di queſti tante e sì ſpeſſe diviſioni; avvenne, che la maggior parte de' cognomi ne ſurſe: poichè quegli di una famiglia, volendoſi dalle altre diſtinguere, ſi preſero il cognome del feudo, o da eſſi o da' loro antenati poſſeduto: così la famiglia Preſenzano preſe il cognome dal feudo così chiamato, come la famiglia Gaetana da Gaeta, l'Aquino dalla Contea d'Aquino; e così altre (*b*).

Preſero ancora molti in tai tempi i cognomi da' nomi o de' loro illuſtri antenati, o da' magiſtrati ed ufizj ch'eglino ebbero, come i Maſtrogiudici, i Doci, gli Alfieri, ed altri. Ebbero il coſtume ancora di pigliarli dall'uſanze particolari degli abiti, dalle barbare, e da altri avvenimenti infiniti. In queſti ultimi tempi nondimeno de' Longobardi, non era a tutti queſt'uſo comune; poichè ſoleaſi l'uno dall'altro diſtinguere, aggiugnendo ſolo al ſuo nome quel del padre, come per eſempio Pietro figliuol

(a) *V. Knipſchild. de fidecom. cap. 1. num. 10.*
(b) *Ammirat. famigl. Nap.*

gliuol di Paolo, Paolo figliuol d'Aleſſandro, ed altri ſimili; ma poi nel ſecolo X. e XI. quello avanzoſſi, eſſendoſi ancor poi alle famiglie più baſſe diſteſo (a).

Dopo sì lunga digreſſione, propria per la noſtra opera, e' convien che ritorniamo al filo dell'Iſtoria. In mentre che tali accidenti in queſte noſtre provincie ſuccedevano, e continue eran tra queſti feudatarj le conteſe; Ottone II. mal ſopportava il vaſto dominio de' Greci, i quali eranſi in queſto noſtro Regno renduti oramai potenti; perchè con pace allor governavano l'Imperio d'Oriente Baſilio e Coſtantino, i quali a Giovanni Zimiſce erano ſucceduti: determinò per tanto Ottone nell'anno 980. con ſua moglie Teofania a fronte di potente eſercito in Italia ritornare (b); dove gionto, in Roncaglia una dieta degli ordini tutti, ſecondo l'antico coſtume, aſſembiò: e tra l'altre leggi che vi ſtabilì, fu quella, in cui derogò le pruove, che per mezzo del giuramento s'ammettevano, laſciando ſolo alla pruova del duello il vigore. Le di lui leggi nel ſecondo volume delle leggi Longobarde s'oſſervano (c).

43. *Ann. 981. Ottone viene nel Regno, e guerreggiando co' Greci rimane vinto.*

Dopo di ciò, di Roncaglia volle Ottone in Roma portarſi, ov'egli ebbe l'animo sì fiero, che per ſoſpetto di ſtato fece molti Proceri innanzi a se trucidare; perlochè di ſanguinario il nome ſi acquiſtò: e nell'anno appreſſo 981. giunſe coll'eſercito in Benevento, e indi in Napoli; laddove, bench'ella foſſe a' Greci ſottopoſta, per timore dal ſuo Duce con applauſo fu ricevuto: il quale obbligoſſi di dargli a tal guerra ſoccorſo. Ma portatoſi Ottone contro de' Greci, coſtoro coll'ajuto de' Saraceni con ugual vigore gli reſiſterono; tantochè nell'anno appreſſo 982. diſſiparono tutto il di lui eſercito, e mancò poco che non rimaneſſe anch'egli prigione. E penſando che

(a) *Dufreſn. in gloſ. latin. in verb. cognomen.*
(b) *Sigon. de Regn. Ital. lib. 7. ad ann. 980.*
(c) *LL. Longob. lib. 2.*

che sì ſtrano accidente foſſegli ſol per colpa de' Beneventani e de' Romani avvenuto, poichè l'aveano in mezzo della battaglia abbandonato *(a)*: perciò ritiratoſi in Capoa, e raſſettato al meglio che potè il ſuo eſercito, contro a Benevento all' improvviſo lo indrizzò; chè avendolo poſto a ſacco e a fuoco, verſo Roma e' ritornoſſene.

49. *Catapano nuovo magiſtrato da' Greci iſtituito nella Puglia, ove aveano il lor dominio diſteſo.*

Dopo sì gran vittoria avendo i Greci il lor dominio diſteſo nel Regno fin ſopra i confini di Benevento e Salerno, oltre la Puglia e la Calabria, che allor tutta poſſedevano; riputarono i lor Imperadori di avere ancor ſopra a' Principi di detti ſtati ſupremo quel dominio, che prima gl' Imperadori d' Occidente eſercitavano: ma temendo inſieme di nuova guerra co' Tedeſchi e co' Saraceni, che ne' torbidi andavan la lor grandezza cercando, e ſi erano in alcune terre fortificati; penſarono eſſi non ſolo di eriggere altre città nella Puglia, ove maggiormente ſtabilir il lor dominio poteſſero, come fu Dragonaria, Firenzuola, e altre; ma un nuovo ſupremo magiſtrato vi crearono, che aſſoluto il comando aveſſe ſopra di tutto ciò che eſſi in queſto Regno poſſedeano, ſenza che in tutto quel ch' egli opraſſe, aveſſe biſogno degl' Imperadori di Coſtantinopoli il permeſſo. Queſto nuovo magiſtrato fu Catapano nominato, che Carlo Dufreſne *(b)* vuole che in latino vaglia l' iſteſſo che *Capitaneus*: benchè altri, come Guglielmo Puglieſe *(c)*, e Lione Oſtienſe *(d)* ad altra origine il riportino. Queſto Catapano adunque in Bari la ſua reſidenza fermò; onde queſta città cominciò ſopra l' altre città della Puglia, che a' Greci ubbidivano, ad innalzare il ſuo capo. Da tal nome di magiſtrato una parte della Puglia ancora Capitanata fù detta, come oggi chiamaſi, e di molti di queſti Catapani fa menzione Lupo Protoſpadaro.

Nel

(a) *Sigon. de Regn. Ital. ad ann. 982. lib. 7.*
(b) *Dufreſn. in gloſſar. latinit. in verb. Catapanus.*
(c) *Guil. Apul. lib. 1.*
(d) *Hoſtienſ. lib. 2. cap. 50.*

Nel decadere adunque del Decimo secolo; solo i Principati di Benevento, di Capua, e di Salerno da' Principi Longobardi, neppure interamente, governavansi, perocchè gli aveano in tante Contee suddivisi; per la qual cosa poc' anzi nulla autorità su di essi rimasta lor era.

50. *Feudi da' Greci non conosciuti.*

Tutte l'altre parti poi del nostro Regno erano a' Greci sottoposte, o a' loro dipendenti, com'era la Duchea di Napoli, d'Amalfi, e di Gaeta. E perchè essi i feudi non riconoscevano, però non si legge, che in alcuno de' luoghi della Puglia e della Calabria fossero stati in tai tempi feudatarj, che avessero città o terre in feudo posseduti. Allora in queste parti ancora la compilazione de' Basilici per corpo di dritto comune maggiormente si osservò.

51. *An. 983. morte di Ottone in Roma, al quale dopo molte guerre succede Ottone III. suo figliuolo.*

Morto dipoi Ottone in Roma nell'anno 983., e giunta tal nuova in Germania; diede occasione a varj Signori di quella di aspirare all'Imperio: e benchè costui avesse lasciato un suo figliuolo dello stesso nome in età d'anni diciassette, nondimeno Errico Duca di Baviera zio cugino del morto Ottone al Regno di Germania aspirava; e' Romani un Italiano, Crescenzio appellato, per Imperadore chiedevano: ma però gli Alemanni col consenso del Pontefice Benedetto ben presto il figliuolo del morto Imperadore elessero, che Ottone III. venne ancor detto.

52. *An. 985. Torbidi in Roma, mossi dal tiranno Crescenzo e dallo scisma de' Pontefici, ma vengon tutti dal detto Ottone riparati.*

Nel mentre adunque questo novello Imperadore alle cose di Germania badava, in Italia crescevano tuttavia più gravi turbolenze, che negli anni passati avvenute non erano: conciossiachè morto il Pontefice Benedetto, fu in suo luogo eletto Pietro Vescovo di Pavia Cancelliere d'Ottone, che Giovanni XIV. appellossi (a): ma Bonifacio Cardinal Diacono all'incontro, che avea prima tal sede occupata, e n'era stato già discacciato, ed erasi in Costantinopoli rifuggiato; venne dipoi in Roma nell'an-

(a) *Sigon. loc. cit. ann. 984.*

l'anno 985., e coll'ajuto de' ſuoi guadagnò il popolo; carcerò il Papa Giovanni, e chiuſolo nel Caſtel S. Angelo, il fe dopo quattro meſi morire, ſiccome altrettanto tempo dappoi ancor egli d'improvviſa morte mancò: e in ſuo luogo al fine fu ſolennemente al Ponteficato aſſunto Giovanni XV. Creſcenzo in queſto mentre eſſendoſi in Roma fatto dichiarar Conſole, contro di Ottone ſi moſſe; e del Caſtel S. Angelo impadronitoſi, coſtrinſe il Pontefice Giovanni a ritirarſi in Toſcana: il quale ricorſe ad Ottone, acciò l'aveſſe nella ſua ſede reſtituito. Colui non fu tardo a venire in Ravenna con potente eſercito; ma inmentre che quivi dimorava, il Pontefice Giovanni ſi morì, onde furono i Romani coſtretti per ordine d'Ottone eleggere Brunone ſuo cugino, il quale di Gregorio V. il nome preſe. Fu e' nondimeno tantoſto da Creſcenzo ancora diſcacciato, che Giovanni Veſcovo di Piacenza tentò al Pontificato innalzare. Gionto però in Roma preſtamente Ottone, ripoſe nella ſede Gregorio, e poſe l'aſſedio al Caſtel S. Angelo, laddove ſi erano Creſcenzo e Giovanni ritirati: il primo de' quali fu per tradimento ucciſo; e preſo il Caſtello, al ſecondo per ordine dell'Imperadore furono cavati gli occhi, troncato il naſo e gli orecchi, e fatto condurre ſopra d'un aſino col capo rivolto verſo la coda.

531 *Anno 1001. il detto Ottone dopo aver ſedato le guerre nel Regno di Napoli tra' Principi, muore in Paternò luogo di Lombardia.*

Non minori di sì gran diſordini di Roma, erano i mali, che nello ſteſſo tempo queſte noſtre provincie affliggevano, cagionati dalle gravi diſcordie di nuovo inſorte tra' Principi Longobardi, per le tante diviſioni che eran ſeguite ne' lor Principati di Benevento, di Capoa, e di Salerno; onde viveano in continue guerre, come le ſtorie pienamente raccontano (a). Ottone nondimeno portatoſi in queſte provincie; procurò al poſſibile di ſedare gli ſconcerti, e di abbattere i tiranni, che aveano i detti Prin-

(a) *Idem ad an.996. Cronic.Salern.apud Pellegr. in ſtem. Princ. Salern. lib.2. tit.26. Pietr.Damian.lib.1.ep.9. Hoſtienſ.in chronic.*

ti Principati sconvolti; siccome felicemente gli riuscì:

Indi, dappoichè Ottone ebbe posto in assetto le faccende di questo Regno, sene tornò a Roma, ove con Maria sua moglie nel dì della Pentecoste fecesi dal Pontefice Gregorio coronare; e quivi avendo anche tutt'i torbidi sedati, passò nella Lombardia: e mentre ne' campi modanesi dimorava, gli avvenne un caso strano e d'Istoria degno. Conciossiachè la Maria del Conte di Modena forte innamoratasi, il chiese del suo amore. Quegli, come fido al suo Principe, non volle punto acconsentire alle impudiche voglie di colei. Perchè ella d'ira accesa, accusò al marito l'innocente Conte, falsamente rappresentandogli, che da essolui era stata richiesta. A tale accusa e' prestando piena fede, ordinò che il Conte immantinente fosse posto in prigione, e poco dopo fegli troncare la testa dal busto. Ma il misero Conte pria di morire, avendo la propria moglie pienamente informata della sua innocenza; costei, quando Ottone passò a Roncaglia, nell'assemblea, che quivi ragunò, gli si presentò innanzi; e forte dolendosi, ch'egli aveva fatto innocentemente perire il proprio marito, ad alta voce gli protestò, che in pena di un sì grave errore, e' dovesse eziandio morire. A cui Ottone: *ac tu* (per far uso della frase di Sigonio (*a*), che rapporta il fatto), *quonam pacto viri tui, quam jactas, innocentiam comprobabis*? Ed ella si offerì la dilui innocenza provare; non con altra pruova, che col prendere colle proprie mani una lamina di ferro rovente (costume da' Longobardi introdotto, che sino a que' tempi perseverava): la quale per ordine dell'Imperadore tantosto recata alla vedova, costei presela nelle mani, la tenne senza che neppur per ombra rimanesse offesa; onde Ottone di tal fatto sorpreso, s'avvisò certamente di aver il Conte ingiustamente morto: perchè egli, come gravemente colpevole conoscendosi, si dichiarò reo

Ff   di

(a) *Sigon. de Regn. Ital. lib. 7. Ad ann. 996.*

di morte, la qual promise tra qualche tempo tollerare. La vedova tuttavia gli differì l'esecuzione fino a tre dì. Che Sigonio colla parola: *tribus vadimoniis dilatis*, esplica; e Prateio (a), e Calvino (b) in tal significato quest a frase spiegano, che fin da' tempi de' Romani (c) era ella in uso. Ma allora quando ella stimò a proposito, che la Imperatrice Maria, come rea femmina, dovesse piuttosto morire, e non già Ottone, che in ciò solamente era colpevole, che con facilità le aveva prestato credenza; onde al detto Principe il dilei delitto appalesò. E approvando egli tal giusto sentimento, fe' brugiar viva la Maria sua moglie, e alla vedova del morto Conte donò quattro castella in Toscana. Qual donazione fu fatta a rifles so della dilazione de' tre dì, ch'ella gli aveva dato, secondo il sentimento del soprannomato Sigonio: *propter dilata sibi vadimonia*: sono sue parole. Così nel medesimo spazio, che Ottone fe' una rigorosa ed esemplare giustizia, perciocchè neppure alla propria moglie volle perdonare; praticò una grande generosità verso dell'afflitta vedova. Dacchè chiaramente ravvisasi, che fin da cotai tempi da' Principi s' incominciavano a far le concessioni de' feudi parimente alle donne, comechè atte a servirgli in guerra non fossero.

Dopo di questa digressione tanto necessaria al nostro istituto, ritorniamo a ragionar di Ottone III. Questi dopo terminata la detta dieta in Roncaglia, sene passò in Germania, e indi dopo nell'anno 1001. ritornò in Roma, per sedare altri tumulti ivi rinnovati; ma essendosegli i Romani rivoltati contro, e non avendo forze bastevoli a reprimergli; verso Lombardia voltò subito i passi. E gionto presso Paternò, non molto distante dalla città di Castellina, nell'anno appresso 1002. si morì; e prima di morire

(b) *Prat. in lexic. in verb. vad. di ferr.*
(c) *Calvin. in lexic. jurid. in d. verb.*
(d) *Cicer. Attic. lib. 2. 22. e 1. Plin. lib. 3. epist. isterius, & alii.*

rire confessò, che la morte da veleno cagionata se gli era. Sono però discordi e varj gli autori, in dire, da qual mano gli fosse stato quello preparato (a).

54. *An. 1001. Compilazione delle leggi Longobarde.*

Circa al detto anno 1001. seguì la prima compilazion delle leggi Longobarde, che manoscritta nell'antico archivio del munistero de' Cassinensi della Trinità della Cava leggesi: in cui, oltre le leggi de' Re Longobardi sino ad Astolfo, che fu l'ultimo di essi, che le promulgò; si leggono ancora raccolti molti capitolari di Arrechi primo Principe di Benevento, e di Radelchi suo figliuolo. Di tal compilazione crede Camillo Pellegrino (b), che l'autore stato ne fosse un Capoano, il quale, oltre di molte sue operette, che v'inframmesse, vi pose varj capitolari di Carlo Magno, di Pipino, di Lodovico, e di altri Imperadori, che dopo i Longobardi l'Italia signoreggiarono.

55. *Istituzione del Collegio degli Elettori, e varia sentenza degli autori circa di essi.*

Prima nondimeno, che noi innanzi passiamo, e' convien brevemente qui ragionare dell'istituzione del supremo Collegio degli Elettori dell'Imperio; imperciocchè ella è materia, che alla nostra storia ancor molto si appartiene. Da più accurati scrittori adunque concordemente si scrive, che ne' tempi, che regnò Ottone il III., quel Collegio la sua origine sortisse. Varia nondimanco è stata tra gli antichi l'opinione, così intorno all'autore, come al tempo ancora, in cui ebbe propriamente sì alto Collegio la sua prima origine: perocchè circa il primo, hanno gravissimi autori riferito, che Ottone, veggendosi di prole disperato, col consiglio del Pontefice Gregorio V. per evitar le contese già altre volte nell'elezion degl'Imperadori accadute; ordinato avesse, che dopo la sua morte e' si eleggessero della nazione Germana: non già da' Principi, e da' Vescovi della Germania, come già prima praticavasi; ma da sette gran personaggi, parte Vesco-

 vi,

(a) *Sigon. & Baron. ann. 1002. Hostiens. lib. 2. cap. 24.*
(b) *Pellegrin. in append. lib. 1. histor. Princip. Longob.*

vi, e parte principali uficiali dell'Impeiio. Agostino Trionfo (*a*) scrisse, che Gregorio V., mentre ancora il detto Imperadore vivea, convocati e richiesti i Principi dell'Alemagna, avesse i sette Elettori istituiti. Leopoldo all'incontro (*b*) generalmente rapporta, che non avendo figliuoli Ottone, stabilì, come già avvisato abbiamo, che il Collegio Elettorale da alcuni Principi della Germania principali uficiali dell' Imperio si formasse. Il Nauclero (*c*) nondimeno più distintamente arreca, che il detto Imperadore per la già mentovata ragione, che era di maschi privo, ordinò, che l'elezione del successore seguita fosse nella città di Francfort; ma che a quella solo sette principali uficiali dell' Impero intervenir dovessero, cioè l' Arcivescovo di Magonza Cancelliero della Germania, quello di Treveri Cancelliero di Francia, e l'altro di Colonia Cancelliere d' Italia; e quattro altri Principi anche uficiali dell'Imperio, il Marchese di Brandeburgh gran Camerario, l' Elettor Palatino Dapifero, e il Duca di Sassonia Portaspada, e 'l Re di Boemia Coppiere.

Questi autori adunque, benchè tra loro circa l' istituto di tal Collegio disconvengano; tuttavia tutti intorno al tempo del di lui cominciamento si uniscono. Altri all' incontro hanno dipoi fin da' tempi di Carlo Magno il principio di tal Collegio riportato (*d*). Ma vien tale opinione dall' Istoria riprovata; poichè ben di sopra avvisato abbiamo, che mai fino a' tempi di Ottone furono gl'Imperadori da quel Collegio eletti. Onofrio Panvino (*e*) ancora non tralasciò di sostener l' opinione, che molto dopo di Ottone si fosse quel Collegio istituito da Gregorio X. non prima della morte dell' Imperador Federico II.; ed allega a suo pro l' autorità dell' Aventino negli Annali:

(a) *August. Triumph. lib. 6. de potest. Eccl. qu. 35.*
(b) *Leopold. de Baubenberg. de Jur. Imper. cap. 3.*
(c) *Naucler. generat. ann. 994.*
(d) *Jordan. in chronic. ex Innoc. III. in cap. Venerab. de elect. & elect. potest.*
(e) *Honuphr. Panvin. de Comitiis Imper.*

li: ma nondimeno quest' altra sentenza, benchè abbracciata dal Baronio, dal Tuano, dal Carpzovio *(a)*, e da altri, viene similmente dall'Istoria riprovata, come a lungo in una particolare orazione s'ingegna di dimostrare Simone Scardio, ed Errico Conrincio *(b)*: conciossiachè da' sopradetti autori, e da altri, che vissero prima di detto Pontefice, si fa del Collegio Elettorale menzione. Ne favella Martino Polono, che sotto Innocenzio IV. scrisse, ed il Concilio di Lione, che sotto questo Pontefice si assemblò, e Lione Ostiense ancora, che a' tempi del Pontefice Urbano II. fiorì. Il Baronio dipoi in altro errore cadde, poichè al detto Pontefice Innocenzio, e al Concilio di Lione tal elezione attribuì: quando oltre a' detti autori che prima di detto Pontefice scrissero di questi Elettori, ne favellò ancor l'Autore *de Regim. Princ.* opera che viene malamente a S. Tommaso attribuita; onde con gran torto Cujacio *(c)* caricò d'ingiurie il detto Santo, che in questo libro delirato avesse. Oltrechè gli Elettori, che nel detto Concilio di Lione si nominano, son diversi da quegli da Nauclero, e dagli altri autori rapportati. Per conciliare adunque tante opinioni tra lor varie e discordi, bisogna pur dire, secondo saggiamente Dupin avvertì *(d)*; che fu il detto Collegio Elettorale ne' tempi dell' Imperador Ottone III. istituito, ma qualche tempo appresso egli avesse tutta l' autorità dell' elezione, acquistata, con un tacito consentimento de' Principi ed Ordini dell' Imperio: il che fu poi confermato dall'aurea Bolla di Carlo IV.

56. *Errico Duca di Baviera per morte di Ottone è eletto Imperadore, e discaccia Ardovino dall'Italia.*

E che ciò vero sia, chiaro ravvisasi; poichè (ritornando della nostra Istoria al corso) egli è appresso tutti gl' Istorici certissimo, che morto Ottone, fu non già dagli Elettori, ma da' Principi della Germania e da' Vesco-

(a) *Capzov. disp. de modis pervenienti ad Imp. Roman.*
(b) *Disp. de officialis Imp. Rom. Germ. §. 24.*
(c) *Cujac. de feud.*
(d) *Dupin. de antiqu. Eccl. discipl. diss. 7.*

ſcovi eletto Imperadore Errico Duca di Baviera. Dal che poi n'avvenne, che i noſtri Italiani, che ſempremai nel lor penſiero l'idea conſervavano di eleggerſi uno della lor gente per Re, innalzarono in Pavia al Regno d'Italia Ardovino. Ma Arnulfo Arciveſcovo di Melano ſdegnato al ſommo, che eraſi tale elezione ſenza ſua ſaputa fatta; in un Concilio de' ſuoi Veſcovi ſuffraganei, al dir del Sigonio (a), depoſe Ardovino, e conferì il Regno d'Italia all'Imperador Errico, chiamandolo a toſto venire, per quello ſcacciarne. Non mancò il detto Principe a tale invito d'inviarvi ſubito il ſuo Generale Duca Ottone; ma perchè a queſto fortemente Ardovino ſi oppoſe, egli poi di perſona con potente eſercito vi venne; e tra poco il detto ſuo nemico pria da Verona, e indi da Pavia diſcacciò: il qual diſperato, preſſo Turino ritiroſſi, e monaco Caſſineſe poi divenne (b). Errico dipoi nel 1013.

57. An.1023. Errigo in Roncaglia forma nuove leggi.

fu a Milano coronato Re d'Italia dal ſudetto Arciveſcovo: la qual funzione terminata, portoſſi in Roncaglia, ove una dieta, ſecondo il ſolito coſtume, aſſemblò, in cui molte ſavie leggi ſtabilì, che nel primo e ſecondo libro dalle leggi Longobarde deſcritte ſi leggono, e molte altre ancora da Sigonio (c), e da Goldaſto (d) ſi raccolſero. Nè fu tardo ancor dipoi Errico di paſſare a Roma, ove fu dal Pontefice Benedetto VIII. Imperador coronato; ed e' per moſtrarſegli grato, confermò alla Chieſa Romana tutte quelle città, e privilegj da' ſuoi anteceſſori conceduti le: Dopo di che in Germania ritornoſſene, laddove era da gravi guerre richiamato. Or ecco come l'Imperio dalla ſtirpe degli Ottoni a quella de' Duchi di Baviera fece paſſaggio.

58. Normanni e loro origine.

Mentre che tali coſe nell'Italia ſuccedevano, in queſto noſtro Regno vennero i Normandi; i quali furon così chia-

(a) *Sigon. de Regn. Ital. lib. 8. ad ann. 1002.*
(b) *Pellegr. in append.*
(c) *Sigon. ad ann. 1013.*
(b) *Goldaſt. tom. 3. pag. 311. e 312.*

chiamati, perchè uomini boreali erano (a). Uſciron queſti fin da' tempi di Carlo Magno dal Settentrione, e cominciarono a travagliare i lidi de' Fiaminghi, de' Frigioni, e della Francia. Onde dal Re di Francia, per quietarli, fu la Friſia loro aſſegnata, perchè quivi abitato aveſſero (b); ma dipoi neppur di ciò contenti, ſotto Carlo il ſemplice ricominciarono, da Rollone lor capo guidati, a invadere di nuovo la Francia, e fino ad aſſediar Parigi ne vennero; tantochè il detto Carlo, per avergli amici, loro offerì anche la Neuſtria, e diede al detto Rollone in moglie Giſla ſua figliuola (c), o, come altri vogliono, ſua parente; e laſciando quegli il gentileſmo, divenne criſtiano verſo l'anno 900., e fu dal Conte di Pottieri, Roberto nominato, al ſacro fonte tenuto: onde non ſolo coll'iſteſſo nome di Roberto chiamar ſi volle, ma Duca di Neuſtria intitoloſſi: la qual provincia poi fu da' Normandi Normandia detta (d). Da queſto Roberto poſcia, come da alta ſorgiva tanti celebri campioni diſceſero, che il noſtro Regno ſignoreggiarono, come tra poco diremo.

59. *Quaranta Normanni nel ritorno dal pellegrinaggio vengono in Salerno, ove ſono accolti da Guaimaro III. e col lor valore diſcacciano i Saraceni, che aſſediavano quella città.*

Nel principio adunque dell' XI. ſecolo quaranta de' più valoroſi di queſti Normandi dalla Neuſtria partiti (e), o come altri hanno ſcritto, cento; ed andati in pellegrinaggio a viſitare i ſanti luoghi di Geruſalemme, ritornando per mare, nella ſpiaggia di Salerno sbarcarono: ove furono da' Salernitani con grande ſtima accolti, della lor gran robuſtezza ammirandoſi.

Reggeva allora quel Principato Guaimaro III. che benignamente gli accolſe, e lor diede eziandio molti preſenti: e ben gli venne in acconcio del lor valore ſervirſi; im-

(a) *Goffr. Malater. lib. 1. c. 2. tom. 3. Hiſtor. Hiſpan. illuſt. Gall. Appulus lib. 2. de geſt. Normand. in Ital. in princ. Gall. Gemmetic. lib. 2. Hiſt. Norm. cap. 4.*
(b) *Grot. in Prolegom. ad Hiſtor. Gothor.*
(c) *Dudon. á S. Quintin. lib. 2. hiſt. Norman.*
(d) *Pellegr. in Hiſtor. Longob. in ſtemmata.*
(e) *Leon. Hoſtie. lib. 2. cap. 37.*

si; imperocchè essendo stata la città di Salerno da' Saraceni assediata, i quali le minacciavano straggi e ruine: tantochè eran già i Salernitani e Guaimaro disposti di comperarsi per mezzo del danajo la quiete; di tanta viltà i Normandi, a cui pel di lor valore non erano avvezzi, si risolsero all'improvviso assalir que' barbari, i quali furon costretti con grave lor danno a fuggire: laonde di molto e Guaimaro e' Salernitani restaron loro tenuti. Ed avendo essi voluto dipoi alla lor patria ritornare, furon grandemente pregati a rimaner con essoloro; ma non volendo ciò quegli fare, furon da essi con gran calore richiesti, che inviati lor avessero altri della lor prode gente (a).

60. *Ann. 1017. venuta di Osmondo Drencott., e suoi fratelli nel Regno, che in Capua si fermarono.*

Giunti nella lor patria in tanto que' Normandi, narraron tutto il successo al detto Roberto, il qual da Duca, come si è detto, la Normandia governava. Eravi nella sua Corte Osmondo Drencott, il quale avendo ucciso Guglielmo Repostell in un bosco, ove alla caccia il Duca Roberto ne stava; questi di ciò sdegnato, pensava farlo morire: per la qual cosa il Drencott fuggì co' suoi figliuoli Rainulfo, Asclittino, Osmondo, e Rodulfo, ed altri loro amici e parenti, e a questo Regno capitarono, ove, come avvisammo, erano molto desiderati; offerendosi pronti a servire chiunque de' Principi Longobardi avesseli meglio trattati: sicchè fermaronsi nell'anno 1017. in Capoa.

61. *La città di Bari per la crudeltà del Capitano si rivolta a Greci, e vien difesa da Melo coll'ajuto de' Normanni.*

Erasi in questo tempo Melo, insieme con Donato suo cognato, prode e valoroso Capitano Longobardo, contro a' Greci alla difesa di Bari con molta gente mosso, che ribellata a questi si era, per l'aspro governo, che Curcua Catapano vi esercitava. Il che dall'Imperadori d'Oriente risaputosi, Basilio Bagiano nuovo Catapano con molti soldati alla ricuperazione di quella inviarono; i quali di stretto assedio cintala, i suoi abitatori per timo-

re

(a) *Hostiens. lib. 2. cap. 37.*

re loro si arrenderono; perchè Melo con Dato costretti a fuggire tra' suoi Longobardi, e giunto in Capoa, trovò, che colà erano i Normandi venuti, i quali volentieri al suo servigio si diedero: ond'egli avendo nuove truppe da' Principi Longobardi raccolte, andò di nuovo contro a' Greci all'improvviso, ed avendogli in tre battaglie disfatti; si rese di molte città della Puglia padrone. Ma dipoi nel quarto combattimento, che circa l'anno 1019. presso la città di Canne successe *(a)* (già per l'antica disfatta de' Romani rinomata,) perdè quelche aveva acquistato; poichè da' Greci fu per tradimento de' suoi disfatto: avendo i soli Normandi con valor combattuto. Per la qual cosa fuggitosi in Capoa, lasciò costoro a Pandolfo Principe di Capoa ed a Guaimaro Principe di Salerno raccomandati; ed in Alemagna ad impegnar l'Imperadore Errico andossene, perchè con potente esercito in questo Regno a discacciare i Greci venuto ne fosse.

61. An. 1019. Meli e' Normandi vengon da' Greci disfatti.

Essendo ancora in questo mentre Adinolfo Abate di Montecassino, fratello del detto Pandolfo, da' Conti d'Aquino su de' suoi beni molestato; procurò avvalersi di alcuni di detti Normandi: conciossiachè altri di essi all'incontro sotto al comando di Dado nella torre del Garigliano si fortificarono, ch'era stata lor conceduta dal Pontefice Benedetto III.

Ma Pandolfo Principe di Capoa, della potenza de' Greci temendo, e avvisandosi all'incontro l'Imperadore Errico ad altre guerre nella Germania esser distratto; si diede tutto all'ubbidienza di Basilio Imperadore d'Oriente *(b)*, al quale mandò perciò le chiavi d'oro. Questi odiando grandemente e Dato e' Normandi ordinò, ch'e' fossero distrutti dal già detto Bagiano suo Catapano in Bari. Eseguì costui del suo Principe il disegno, e disfece presso la detta torre del Garigliano i Normandi, i quali furon dopo costretti di andar dispersi errando; e im-

(a) *Idem cap. 38.* (b) *Hostien. ibid. cap. 38.*

imprigionò ancor egli Dato, che fu in Bari condotto, e dipoi fu posto dentro d'un sacco colla simia, il gallo, e un serpe, a guisa di parricida, e indi nel mare buttato.

63. *Anno 1022. Errico Imperadore viene in Italia con potente esercito contro a' Greci, e Pandolfo Principe di Capoa.*

Errico tosto che intese la nuova invasion de' Greci, la perfidia e tradimento di Pandolfo, e l'empia morte di Dato; avvisando il pericolo imminente, in cui era esposta Roma e l'Italia tutta, di ritornar sotto a' Greci; e ben riflettendo a quel che gli era stato da Melo presagito; nell'anno 1022. con poderose truppe nell'Italia incamminossi (a): e avendo con se chiamati i Normandi, che raminghi n'andavano; divise in tre parti l'esercito: l'una sotto al comandamento di Poppone Patriarca d'Aquileja assegnò, che verso Abruzzo indrizzossi: l'altra sotto Belgrimo Arcivescovo di Colonia, che per la strada di Montecassino incamminossi, per aver nelle mani l'Abate Cassinese, il quale avea avuto alle mancanze di suo fratello gran parte: e l'altra voll' egli comandarla, che di persona per la via della Marca in questo nostro Regno entronne.

64. *Errico dopo avere imprigionato in Capoa Pandolfo, lo priva del Principato, e n'investisce Pandolfo Conte di Tiano, ed indi in Alemagna ritorna.*

L'Abate di Montecassino, temendo di restar morto; nel fuggire che faceva in Costantinopoli, affogò nell'acque. Il Principe Pandolfo suo fratello si rese a Belgrimo Arcivescovo di Colonia, che l'avea strettamente in Capoa assediato: ove gionto Errico, privò Pandolfo di quella Contea, e volle prigione poscia in Germania condurselo; e del Contado di Capoa investì Pandolfo prima Conte di Tiano, che poscia a' nipoti del famoso Melo concedè.

Non tardò molto Errico a richiamar poi dalla Puglia il suo Esercito, per esser d'Alemanni composto, che per lo gran caldo pativano; e al valore de' Normandi lasciando poi la cura di scacciare i Greci, e di soccorrer nel bisogno i detti nipoti di Melo, molto a se ca-

(a) *Idem cap. 39.*

cari ; per l'Alemagna si partì : non trascurando ancora con sommo impegno di raccomandare que' valorosi Normandi a' Principi di Benevento, e di Salerno ; e al novello Principe Pandolfo di Capoa ; perchè con tutta attenzione distinti gli avessero.

65. *Normandi da' Principi di Capoa e di Salerno malmenati, se il rivoltano contro, e si eleggono proprio Duce.*

Questi Principi nondimeno poco di tali ordini ; e meno del valore de' Normandi curando, li lasciavano andar vagabondi ; ma essi non potendo tanta ingiuria soffrire, al fine le armi pigliarono, e i lor territorj devastarono, e Turstino per lor Duce elessero : ed essendo costui dipoi da veleno di serpente morto (a), Rainulfo valoroso e scaltro Capitano in sua vece crearono (b).

66. *Anno 1024. Errico Imperadore muore in Alemagna, che ora è Santo venerato, ed è in suo luogo Corrado, detto il Salico, eletto.*

Morto nell'anno 1024. l'Imperador Errico in Alemagna, che per la sua pietà or Santo su gli altari si venera ; non avendo lasciato prole alcuna, come colui, che quantunque ammogliato, avea menata vita celibe ; fu in suo luogo nello stesso anno Corrado Duca di Franconia, detto il Salico, Imperadore eletto, avendolo egli nel testamento erede nominato. E perchè il detto Corrado fu il primo Imperadore, che le leggi feudali in Roncaglia nell' anno 1026. secondo il Sigonio (c) promulgò ; perciò ponendo fine al terzo libro, nell'altro che appresso siegue, andrem noi una per una le Consuetudini feudali spiegando ; perchè si vegga in quale stato si fosse la giurisprudenza feudale in questi tempi, che veniva da certi e varj usi regolata : per aprirci indi poi più largo il campo in appresso di spiegar le leggi e le Costituzioni di detto Corrado, e degli altri Imperadori, che 'l seguirono, onde più agevolmente si avvisi in quai punti dalle dette Consuetudini si appartarono.

Il Fine del Libro Terzo.

Gg 2 DELL'

(a) *Gulliel.Gemmat.lib.7. cap.43.*
(b) *Guillielm.Appul.lib.2.lit.A.apud Nov.Italic.script.tom.5.*
(c) *Sigon.de Regn.Ital.lib.8.ad ann.1026.*

DELL'

ISTORIA

DELLE LEGGI E DE' MAGISTRATI DEL REGNO DI NAPOLI

LIBRO IV.

In cui si riferiscono le Consuetudini feudali, secondo la di lor compilazione del Giureconsulto Ugolino.

I. *Si esaminano le varie opinioni degli autori intorno alle compilazioni degli usi feudali.*



RA la feudal giurisprudenza in questi tempi, siccome di sopra in diversi luoghi avvisato abbiamo, tutta a certe consuetudini antiche e non interrotte appoggiata, quantunque fra loro varie e difformi; poichè ciascuna città d'Italia avea le proprie nè con altre comuni: come per cagion d'esempio, in Cremona, Pavia, e Milano, il vassallo potea alienare il feudo senza la volontà del padrone: in Mantova, Verona, e in certi altri luoghi si richiedeva il di lui consenso: oltre a ciò in Piacenza, qualora il milite veniva investito del feudo con questa legge, che non fosse nel successore passato; non poteasi, lui vivente, senza la sua volontà, altri dello stesso feudo investire, al contrario di Milano e di Cremona (a). E via più che in altre città d'Italia, quelle del nostro Regno, per esserne stata la maggior parte da' Longobardi signoreggiata, avea-

(a) *Cujac. de feudis lib. 1. col. 1.*

aveano intorno a' feudi le proprie consuetudini; le quali ancora nella Sicilia s' introdussero, allorchè passò sotto il dominio de' Normandi, sotto de' quali ivi i feudi ebbero il loro cominciamento. Queste consuetudini, specialmente del nostro Regno, e della Sicilia, furono raccolte in certi libri, *Defetarii* corrottamente appellati, i quai libri, dicesi, che da Rugiero nel palagio Reale conservavansi, come più a disteso diremo, di questi tempi ragionando.

Furono alcune delle consuetudini delle città d'Italia, prima di cominciare l' undecimo secolo, da Filiberto Vescovo di Sciartres raccolte in un trattato, che intitolò *De forma fidelitatis* (a): dipoi tutte, secondo l' opinione di molti autori, vennero al tempo di Federico Barbarossa nell' anno 1170. (come l' eruditissimo Francesco d'Andrea (b) dimostrò, e non già circa l'anno 1152., che fu il primo dell' Imperio di detto Principe, come volle Arturo Duck) (c), per privato piacere da Girardo Nigro Capagisto, che corrottamente fu ancor Girardo Capia detto (d), e da Uberto d'Orto, ambidue Consoli in Milano (e) in quattro libri unite. Sebbene l' erudito Cujacio (f) vada avvisando, che il primo libro avesse il Girardo compilato, e 'l secondo e terzo Uberto d' Orto; e che il libro quarto fosse stato da incerti autori composto. Per contrario Duareno ed Ottomano con somma critica vanno esaminando, che fossero state le dette compilazioni da varj ed incerti autori formate, i quali le diverse consuetudini feudali delle città d' Italia raccolsero, e buona parte di esse dagli scritti de' detti Consoli ricavarono. Nè puole arrecarsi per ragione, di esser stati i detti due Consoli di tal compilazione gli autori, per ve-

(a) *Gulliel. Cav. hist. litter. script. Eccl. Struv. hist. jur. feud. §. 18.*
(b) *Andr. in disput. feud. cap. 2. §. 9. num. 43.*
(c) *Artur. de jur. feud. lib. 1. cap. 6. num. 5.*
(d) *Struv. l. c. cit.* (e) *Otton. Frisig. lib. 2. cap. 13.*
(f) *Cujac. lib. 1. de feud.*

vederſi ſpeſſe volte nel principio di eſſe i lor nomi deſcritti ; come per appunto non può dirſi Ulpiano autor delle Pandette, come da alcuni falſamente ſi è riputato, perocchè in eſſe molte ſue ſentenze ſi contengano (*a*). E l'avviſato Ottomano nel comento, che a ciaſchedun titolo, e paragrafo e' forma, con ſomma avvedutezza ravviſa, quanto ſia l'uno all' altro contrario e difforme: onde chiaramente conchiude, che dir non ſi poſſa, d'eſſere ſtati di tal compilazione il Girardo e l'Uberto gli autori, ſenza tacciargli da ſciocchi, e ſmemorati, che ſi foſſero sì ſpeſſo contraddetti : dimodoche Baldo non ſi trattiene di dar loro l'epiteto di aſini, come oſſerva Luigi Scianterò la Febure (*b*). Veriſimilmente però creder poſſiamo, che in queſta compilazione eglino aveſſero compreſe le conſuetudini feudali del noſtro Regno, e quelle di Sicilia, le quali, come abbiam detto, erano ne' detti libri *Defetarii* contenute ; non potendoſi ciò ſaper con diſtinzione, qualora di tai libri non ci è pervenuto alcuno eſemplare.

Le dette compilazioni dipoi ſotto l'Imperador Federico Secondo furono di ſuo ordine da Ugolino Giureconſulto Bologneſe, inſieme con alcune coſtituzioni di Corrado, e degli altri ſucceſſori Imperadori, in due libri raccolte (*c*) : che ſon quelle appunto, che nell' Autentico ſieguono le coſtituzioni di Zenone. Ei ci conviene qui nondimeno accennare quel che gli eruditi han detto, che ſe prima elle ſolo come conſuetudini obbligavano, in appreſſo, con queſta nuova compilazione d'ordine di Federico fatta, forza di legge ell' ebbero (*d*): comecchè l'autor della Storia Civile il contrario ſaviamente egli ſoſtenga (*e*). Checheſia però della verità di queſte

(a) *Duar. in conſuet. feud.*
(b) *Scianterò la Febure de feud. lib. 1. cap. 5.*
(c) *Odofr. Denn. in auth. caſſa C. de Sacroſ. Eccleſ. Struv. loc. cit. §. 19.*
(d) *Alberic. Gentil. diſcep. de liber. jur. cap. 9. Struv. loc. cit. §. 21.*
(e) *Iſtor. Civ. lib. XIII. cap. ult. §. 1.*

ste opinioni, egli è certo, che col tratto del tempo nel nostro Regno forza di legge elle hanno avuto, e tuttavia di presente sono in pieno vigore, dove non sieno state poscia o dalle costituzioni di Corrado, di Lotario; e de' due Federici, o dalle costituzioni, capitoli, e prammatiche del nostro Regno corrette. Tantochè il celebre Andrea d' Isernia (a) primo lume della giurisprudenza feudale, facendo un erudito comento delle feudali consuetudini, nel proemio egli attesta che forza di legge ell' abbiano, e con potenti ragioni lo dimostra.

Non è però da tralasciare, prima che innanzi passiamo, d'avvertire il biasimo meritato da Ugolino: perocchè egli avendo dovuto per ordine di sì gran Principe, quale fu Federico, far questa compilazione; dovea egli impiegare tutto il suo talento a ridurre ne' medesimi e proprj titoli quelle consuetudini, che intorno la stessa materia raggiravansi, con addurne insieme la cagione della loro contrarietà, siccome qual di lor in una città, e quali in altra serbate si fossero. Ma per non aver egli ciò praticato, ed in tempo che agevole poteva riuscirgli; di presente tal contrarietà e antinomia in quelle s'incontra, che non è bastata l'attenzione di molti eruditi, che sposte l'hanno, per giugnere a conciliarle.

Ma ci conviene quì lasciar di ragionare di tai punti di critica, per non traviar troppo lungi dal nostro sentiero: e sebbene dovremmo esaminare quali fossero le consuetudini feudali, che ne' tempi di Corrado il Salico erano in vigore per l'uso de' feudi; nondimeno ciò mettere in chiaro neppur ci è permesso, per non vedersi in tal compilazione, come accennato abbiamo, distinti nè i luoghi, nè i tempi, in cui fossero quelle osservate. Anzichè non potremo far a meno spesse volte sconvolger l'ordine della Cronologia, da noi in questa storia prefissaci: conciossiachè venendo tali consuetudini feudali dal detto Ugolino

(a) *Isern. in præl. feud. num. 23.*

rio in questa ultima collezione tramischiate insieme con molte parti delle leggi circa a' feudi dall' Imperador Corrado il Salico fino a Federigo promulgate; necessario ancora egli è di favellare unitamente di queste; non ostante che non ancor giunti fossimo a ragionar de' tempi, in cui tai Principi fiorirono: perocchè altrimenti, volendo l'une dall' altre separare, sarebbe in una gran confusione involgerci.

2.
Titolo 1. del primo libro degli usi feudali circa coloro, che possino dare i feudi, e quai no, e come questi si acquistino, e si ritengano.

Nel primo libro di esse trattasi di coloro, che possono concedere ad altri i feudi, ed all' incontro di quegli, a cui veniva ciò vietato: e in qual maniera i feudi si acquistino, e si ritengano.

Il primo titolo adunque di tal libro si è: *De iis, qui feudum dare possunt & qui non, qualiter acquiratur & retineatur*, che *Quia* comincia. E prima di spiegare quel che in tal titolo si contiene, egli è d' uopo della parola *feudum* dare una più chiara idea. *Feudum* adunque, al dir di Cujacio (a), *a fidelitate* deriva. *Feudum quidam dixere fœdum, ut Guillelmus Imperator in constitutione quadam in chronicis Flandriæ relata, per quam terris Imperialibus privatur Margarita Comes Flandriæ ob fidem non præstitam. Ut, inquit, eadem Comitissa in fœdum tenuit. Vocem sane feudi Isidorus a fœdere deduxit; Obertus autem a fidelitate, vel fide: quod rectius puto, vel eo maximè, quod hi qui rem a domino jure feudi acceperunt, dicantur esse ejus Leudes, sive Leodes; quod est francorum lingua: Ses Leaux, ou Loyaux*. Onde saggiamente dicesi nelle note al detto primo titolo: *Est autem feudum alicujus rei, investitura interveniente, sic concessæ, seu datæ alii, ut dominium penes concedentem remaneat, ut horum in Hostien.*, e dopo Dan-Keyser (b), e Tommaso Gracio (c), osservar si può l' erudito Struvio, che a minuto

(a) *Cujac.lib.1.feud.col.1.*
(b) *Dan-Keyser in histor.juris part.3.*
(c) *Thomas Gracius jure feudali part.1.dig.9.p.41.& seq.*

nuto le varie diffinizioni della parola *feudum* e' diftingue.

Nel principio di tal titolo adunque fi ftabilifce, che poffano i Vefcovi, Arcivefcovi, e gli Abati, le Badeffe, e' Prepofiti concedere ad altri i poderi in feudo; quando per antica confuetudine tal facoltà avuta abbiano. E' qui d'uopo però avvertire quel che preffo l'iftorie fi legge, che dagli antichi Principi Longobardi, e dipoi da Carlo Magno, da Pipino, e da altri Imperadori, ficcome furono varj poderi e terre in feudo a varj valorofi foldati ed altri conceduti, come nel corfo della noftra iftoria avvifammo; così parimente pofcia i detti Principi ne concederon molti e molti alle chiefe, come a lungo tali conceffioni dal detto Struvio fon riferite (a): non già perchè su degli uomini, che ne' feudi abitavano, giuridizione alcuna elle efercitaffero; ma perchè il frutto, che da quelle provveniva, fi rifcoteffero: su di che il detto Cujacio in quefta guifa altrove queft'altra fpecie di feudo diffinì (a): *Quid eft feudum? Jus prædio alieno in perpetuum utendi fruendi, quod pro beneficio dominus dat, ea lege, ut qui accipit fibi fidem & militiæ munus aliudve fervitium exhibeat*. Onde ne feguì pofcia, che incominciarono i Vefcovi ed altri ecclefiaftici, che tali chiefe governavano, i poderi tra' confini di dette terre ad altri concedere colla fteffa qualità feudale: come nella fpiegazione, che appreffo agli altri titoli di quefte confuetudini più chiaro fi offerverà. Deefi avvifar qui ancora con Cujacio, che la parola *Abbates*, nel detto tefto defcritta, non intendefi fol degli Abati ecclefiaftici, ma ancor de' nobili laici: poichè i primi Re, e fpecialmente que' di Francia, qualora doveano riconofcere qualche lor gran Capitano, e non aveano altro modo; foleano in commenda, al dir di Dufrefne (c), dar loro di que' beni alle

(a) *Struvius hiftor. juris feud. §.2.*
(b) *Cujac. introduct. in lib. 1. de feud. colum. 5.*
(c) *Dufrefne Glof. latinit. in verb. Abates Comites.*

chiese addetti. Il primo di essi, che tal uso introdusse, fu Carlo Martello: che perciò vuole il Baronio, essersi dagli antichi scrittori creduto, che dannato e' si fosse (*a*). Indi fu egli da Carlo Magno (*b*) seguito, e da altri (*c*); tantochè poscia spesse volte i Duchi, e' Conti nella Francia a' lor posteri tali Badie trasmetteano. E sebbene i Pontefici e i Vescovi molto di ciò si querelassero; lor veniva da' Re risposto, che non potean rimediarvi, allegandone la ragione: *ne suæ Reipublicæ militiam defraudare viderentur* (*d*). Qual abuso, come il detto Dufresne avverte, nell'Oriente ancora si avanzò (*e*).

Nacque egli dal costume ch'era stato già prima da' Sommi Pontefici introdotto; poichè essi cominciarono a praticare, che spesse fiate e' non potendo ad una chiesa del Pastore orbata subito il successor destinare; soleanvi un Rettore inviare, perchè le di lei rendite esiggendo, al successor Vescovo le serbasse: di cui molti esempj nell' Epistole di S. Gregorio si leggono (*f*). Dipoi si avanzò l'uso, che agli ecclesiastici, che aveansi acquistato nella Chiesa già merito, alcune chiese di monaci con tutte le lor rendite da' Pontefici in commenda si diedero: onde i monaci o in tutto monacarono, o ben pochi, per servire al divin culto, restarono; e di tutto il frutto de' poderi di quelle gli Abati, Commendatarj detti, goderono: i quali poscia venendo a morte, si seguitaron da' Pontefici a concederle ad altri. Di queste Badie oggi infinite tuttavia sene veggono.

Passiamo ora, dopo sì propria digressione, delle altre parti del detto titolo a ragionare. Dicesi in esso che il Marchese o il Conte possa ancora i feudi ad altri conce-

cede-

(a) *Baron. ad ann. 339. num. 31.*
(b) *Ex Cap. Car. Mag. lib. 5. cap. 181.*
(c) *Concil. Aquisgr. 2. cap. 3. can. 19. Meldens. an. 845. c. 9 Ivo Carnutens. ep. 181.*
(d) *Epist. Nicolai primi Pontificis ad Odonem Episcop. Bellovacens.*
(e) *Dufresne loco cit.*
(f) *Van Espen. tit. 8. cap. 8. in jus Canon.*

cedere. Già di sopra nel corso della nostra storia abbiamo accennato quel che in questo titolo dicesi: che prima da' Re Longobardi furono a' Conti e Marchesi varie terre o poderi in feudo, anzi in governo conceduti, de' quali a lor piacere gli privavano; ma che dipoi incominciaron costoro tratto tratto nella lor vita a possederli, anzi a' lor figliuoli tramandavanli. E come per questa consuetudine in tal possesso si avanzarono, così dipoi anche nell' istessa maniera incominciarono ad arrogarsi la facoltà di concederne ad altri porzione similmente in feudo. Ma ritornando i feudi dopo la lor morte, o per altra cagione, al diretto padrone, tali concessioni (suffeudazioni dette) annullate venivano, come appresso diremo.

In esso testo si va poscia descrivendo, che que' Conti o Marchesi, che tal facoltà aveano, *Regni vel Regis Capitanei* chiamavansi: l' istesso che dire oggi tra di noi, Baroni, così ce lo spiega l' erudito Dufresne (a): *quos verè Capitaneos vocant, nostri Barones appellant*. Ottomano nondimeno nel suo feudal Dizionario, di dette parole ragionando, distingue nel dire; che *Capitaneus* sia lo stesso che in latina favella *Principes*, e *Proceres*, che nella nostra Italiana *Magnati* e *Principi* diconsi; e che questi in due specie dividevansi: altri *Capitanei Regni* detti, e sotto questo nome comprendevansi i Duchi, Conti, e Marchesi, che meritamente *Capitanei* denominavansi: altri poi impropriamente tal nome aveano, e costoro eran i Prefetti e Governatori della città: *Alii verò impropriè, qui urbium Praefecti sunt, quibus plebs ab aliquo superiorum gubernanda commissa est, qui & Valvasores Regis, aut Majores appellantur*, *lib. feud. tit.* 1. §. 1. & *tit.* 7. & 17.: onde questi eran que', che propriamente *Valvasores*, ovvero *Vavasores* chiamavansi: e di più infima condizione erano de' Magnati, e de' Proceri; poichè da questi, a governarli solo, i feudi riceveano, come in detto testo dice-

(a) *Dufresne loc. cit. in verb. Vavasores, vel Valvassores.*

dicesi: *Qui ab istis feuda accipiunt* . Ma in maggiori e minori ancor essi dividevansi; come il detto Dufresne, coll'autorità di Bragtonio *(a)*, c'insegna: *sunt & alii, qui dicuntur Vavasores, viri magnæ dignitatis. Vavasor enim, nil melius dici poterit, quàm vas fortitum ad valetudinem*: e da tal parola ne è nata quella poi di *Vassallus*; onde *Vavasores minores* furon poi chiamati, secondochè nel detto testo s'avvisa, altri di minor condizione, che accor da' detti Maggiori eran de' feudi investiti: come lo stesso Dufresne saviamente avvverte *(b)* coll'autorità di S. Giuliano *(c)*: *Vavasores minores esse Vassallos Vassallorum*.

Dopo si passa nel §. 1. *Et quia* di esso titolo, a dire ciò che di sopra avvisato abbiamo: che nel principio i feudi da' feudatarj possedevansi, finchè fosse al Principe concedente piaciuto; e che indi appresso per un anno avessero tali concessioni la lor fermezza, e che dipoi alla vita de' medesimi elle s'avanzarono; e poscia quel lor figliuolo gli succedea, al quale fosse al Principe piaciuto tal concessione confermare: e che infine egualmente tutt'i figli a' padri ne' feudi succederono: *Quod hodie* (parole del testo) *ita stabilitum est, ut ad omnes æqualiter filios pertineat*, e che tal uso di succedere, *jure Longobardorum* venga detto.

Nel §. appresso *Cum vero*, ch'è il secondo, si soggiunge da Ugolino la legge di Corrado il Salico Imperadore, di cui appresso ragioneremo: colla quale la successione a' feudi anche a' nepoti s'estese, e a' fratelli del morto feudatario, qualora il feudo dal comun padre fosse pervenuto.

Siegue dopo l'altro §. terzo. *Sin autem*, in cui si stabilisce: che un fratello, che abbia all'incontro il feudo dal Principe ottenuto; morendo senza figliuoli, non gli

(a) *Bragt. lib. 1.* (b) *Dufresne loc. cit.*
(c) *S. Julian. lib. 1. histor. Burgund. c. 26.*

gli poſſa l'altro fratello ſuccedere: e lo ſteſſo avvenir doveſſe ad entrambi, ſebbene comunemente foſſe ſtato loro tal conceſſione fatta; purchè non vi ſia chiaramente eſpreſſo, che in mancanza dell'uno, doveſſe all'intiero feudo l'altro fratello ſuccedere: il quale contuttociò ancor rimaneſſe dalla ſucceſſione eſcluſo, ſe del morto vi foſſero figliuoli o altri diſcendenti dal di lui corpo; perocchè coſtoro ſolamente dovean ſuccedere.

Siegue appreſſo l'altro §. *Hoc autem*, ch'è il quarto, e in eſſo ragionaſi prima: che ne' beni allodiali le femmine inſieme co' maſchi al lor comun padre ſuccedeano; e ciò ſecondo il dritto Romano avea luogo *(a)*, concioſſiachè pel Longobardo altrimenti la ſucceſſion delle donne regolavaſi: perochè ſe una ſola figliuola nella morte del padre rimanea, in tutta l'eredità ſuccedeagli *(b)*; ma qualora eravi anche un fratello, in altra guiſa era la di lei ſucceſſion regolata: imperciocchè il maſchio in due terze parti della paterna eredità, e quella in una succeder poteva *(c)*. E così parimente le donne i fratelli naturali non in tutto eſcludevano *(d)*.

Indi poſcia ſi paſſa in eſſo §. eſpreſſamente a ſtabilirſi, che le femmine ne' feudi non ſuccedeano, e così parimente ancora i lor figliuoli; purchè eſpreſſamente nell'inveſtitura chiamate non vi ſieno. E l'erudito Cujacio *(e)* di ciò chiara n'allega la ragione, con dire, ch'eſſendo i feudi dalle guerre nati: poichè, per premiare i valoroſi ſoldati, da' Principi e' ſi concedeano; perciò le donne: *neque faidam levare, neque pugnam facere poſſunt*; *ideſt*, *quia bello gerendo faciendove idoneæ non ſunt*; *& bellorum neceſſitas peperit feuda*: *quæ ratio ſumpta eſt ex l.* 18. *Longob. de hom. lib. bon. Faida eſt bellum*, *aut inimici-*

(a) *Auth. in ſucceſ. C. de ſuis & legit. hæred.*
(b) *LL. Longob. l. 20. ſi quis Longobardus tit. de ſucceſ.*
(c) *LL. Longob. l. 2. & 6. eod. tit.*
(d) *Ut in var. leg. eod. tit.*
(e) *Cujac. in tit. 1. §. hoc autem lib. 1. de feud.*

micitia l. 15. *Longob. tit. de plag.* Perciò con ragione, non potendo le donne in tali occasioni il padron servire, venivano dalla succession de' feudi escluse.

Nel quinto §. *Notandum est* si stabilisce: che alla succession de' feudi, secondo l'antico costume, oltre a' fratelli cugini, *patrueles* in latino detti, non erano altri ammessi; ma che poi tal succession collaterale erasi fino al settimo grado estesa, e al fine a' descendenti maschi per lo nuovo diritto in infinito quella passava. Nondimeno Cujacio su di detto §. avvisa (*a*), *liberos ergo dicit in infinitum admitti, agnatos a latere usque ad septimum gradum in infin. tit.* 4. *sed & hos infinitum admitti defendi potest ex lib.* 4. *tit.* 54. *cum & in alode agnati in infinitum jure civili succedant*, §. *ult. instit. de succ. cognat. Hunc tantum locum malè vulgo accipi de iis, qui veniunt a latere ajo: & hoc de liberis adscribi par erat, quos Curradus non vocaret ultra secundum gradum*.

Siegue il §. *Notandum*, ch'è il sesto, ov'è a proposito, prima di venirne alla sposizione, d'avvertire, che la parola *Beneficium*, in esso rapportata, vale lo stesso che feudo: poichè con tal nome nel principio furono ancora i feudi chiamati, al dir dell'erudito Dufresne (*b*): *Quod autem beneficium primitus appellatum est, postmodum nomen feudi accepit.*; benchè Luigi Scianterò la Febure (*c*) è di contrario sentimento. Dicesi intanto nel detto §., che siccome quel podere, che in qualità di feudo concedeasi da' maggiori Valvassori o Capitanei (oggi Baroni chiamati) a' minori Valvasori (altrimenti lor vassalli detti) la medesima natura ritenea; così lo stesso poi non era, se questi ad altri sotto la stessa qualità feudale volessero i territorj concedere: benchè nella Corte di Milano tal privilegio ancor e' godessero. Dicesi appresso

(a) *Cujac. loc. cit. litt. C.*
(b) *Dufresne in Gloss. latin. in verb. beneficium.*
(c) *Scianterò la Febure de feud. e loro origine lib.* 1. *cap.* 3.

ſo nell'iſteſſo §., che a' detti minori Valvaſori permeſſo ben era tali conceſſioni a lor volontà rivocare; ma che ciò vietato lor era, ſe coloro, a quali ſi erano fatte le conceſſioni, foſſero con eſſi nell'eſercito a Roma venuti; poichè in qualità di feudo cominciavano i poderi a godere: o che pure qualche ſomma gli aveſſero per tali conceſſioni pagate; perocchè in tal caſo, ſenza la reſtituzione del denaro pagato, non poteano eglino eſſer privati de' territorj lor conceduti. Ma prima di paſſare innanzi, deeſi qui avvertire ciò che con ſomma erudizione Franceſco Ottomano su di tal parte del detto §. oſſerva (a); cioè, che nelle parole: *Romam cum illis in exercitu porrexerint*, non già de' Longobardi o Milaneſi favellaſi, allorchè queſti lunghe guerre co' Romani Pontefici ebbero, come nel corſo di queſta ſtoria oſſervato abbiamo; ma de' tempi dell'Imperador Carlo Magno, ed altri, i quali, qualor venivano a prender la corona Imperiale a Roma, ſolean con gran quantità di ſoldati a cavallo accompagnarſi, a cui varie prerogative concedevano, e ſpecialmente a' detti *Valvaſini*, per favellar collo ſteſſo autore: *igitur qui in Imperatorum comitatu Romam profecti erant, hoc jus dabatur, ut feudum perpetuo jure obtinerent*.

Il ſecondo titolo poi intitolato viene: *De feudo guardiæ, & gaſtaldiæ*, che *Item illud* comincia; e in eſſo ſi diſpone che tutto quel che ad altri concedeaſi ſotto la qualità *gaſtaldiæ, vel guardiæ*, ſi poteſſe dopo l'anno dal concedente rivocare, ſenz'obbligo di reſtituirgli nulla di ciò, ch'egli aveſſe per tal cagione ricevuto: poſto che a certo e determinato tempo non aveſſe tal conceſſione fatta. Si compruova tutto ciò da quel che altrove aviſato abbiamo, della venuta de' Bulgari ragionando: che le conceſſioni delle Caſtaldie non eran ſe non ſemplici governi, che d'alcuni luoghi ad altri davanſi per cagion di

3. *Tit. 2. ſi tratta de feudi guardiæ, & caſtaldiæ.*

(a) *Franc. Hotom. in not. in lib. 1. feudor. lit. C.*

di mercede, e poteansi dopo l'anno da' concedenti rivocare.

Si passa dopo nel §. *Si vero Gastaldi* a dire: che se mai talun castaldo di un podere, il possedesse poscia in qualità di feudo, e dal diretto padrone si pretendesse, che Castaldo ancora e' ne fosse; obbligato e' venisse, o per mezzo de' *Pares Curiæ*, altrimenti detta *Curtis*, come saviamente spiega l'erudito Ottomano (a): *Per Pares Curtis, per convassallos, per alios ejusdem patroni clientes, per ejusdem clientelæ socios; qui modò Pares, modò consortes appellantur*; ovvero *per breve testatum*, cioè, al dir dell'istesso autore, *testationem literis consignatam, alibi dicitur, per chartam, per scripturam, per libellum*; di far chiaro, che di quel luogo n'avesse qual di feudo l'investitura ricevuta, prima o dopo di essere stato Castaldo. E su di ciò il detto Ottomano saviamente osserva, che colui che già di qualche luogo fosse infeudato, potea ancor Castaldo divenire: imperciocchè, come prima da feudatario i frutti di quello goder potea, così poscia il governo averne anche egli era permesso. Ond'egli avverte una mancanza del Compilator di detto testo: *Sed cur feudista tertium casum, qui potissimus omnium erat, prætermisit, vel cum jam Gastaldi essent, ut in predicto loco, cum jam guardiam suscepissent?*

4. *Tit. 3. in cui si registrano quai successore debban succedere a feudi, a loro antecessori conceduto.*

Siegue dopo l'altro titolo, ch'è il terzo: *Qui successores feudum dare teneantur*, che *Si vero* principia. In questo titolo, dopo essersi detto, che se un Vescovo, Arcivescovo, Abate, o Badessa, i quali già prima avessero qualche feudo ad uno per la sua vita conceduto, poscia, questo ancor vivo, il concedessero ad altri colla condizione, che ne dovesse il possesso dopo la morte del detto primo feudatario avere; si stabilisce, che se prima che ciò siegua, i detti concedenti morissero, i di lor successori non fossero obbligati a confermar tal investitura da

(a) *Hotom. in not. ad dict. §. litt. E.*

ta essi al secondo concessionario fatta: comechè da' Pari della Corte, de' quali poc' anzi favellammo, o da' testimonj, o da scrittura ciò costasse: posto che il detto secondo concessionario col consenso del primo non avesse il possesso del feudo preso, colla condizione, che dopo la di lui morte n'avesse dovuto il frutto godere. Si stabilisce nondimeno, che se il primo feudatario morisse, ancor vivente l'Arcivescovo concedente, non possa egli al secondo concessionario il possesso del feudo negare. Nè dee recar maraviglia, come tante leggi e consuetudini feudali si leggano circa a' feudi alle chiese ed ecclesiastici conceduti; perocchè dall' Istoria s'avvisa, che Carlo Magno, e indi dopo i Principi, che gli succederono, e nella Italia, e specialmente nella Germania, qualor provincie grandi conquistavano, ne soleano ampie parti alle chiese concedere, o fosse per pietà o fine politico, come dopo Guglielmo da Malmeburg (a) lo avvertì Altaserra nelle parole, che sieguono (b): *Imperator Erricus V. omnes Episcopos & Abbates Regni sui, quod citra montes est, fautores habebat; quia Carolus magnus pro contundenda gentium illarum ferocia, omnes fere terras ecclesiis contulerat; consultissimè perpendens, nolle sacri ordinis homines tàm facile, quàm laicos fidelitatem Domini rejicere: praeterea si laici rebellarent, illos posset excommunicationis auctoritate, & potentiae severitate compescere.*

Nel §. *Laici* 1. che siegue, espressamente si ordina, che ciò non abbia ne' laici luogo; poichè gli eredi sono obbligati ad eseguir le investiture de' feudi, da' defonti fatte, benchè dopo la di lor morte si purifichino. E quì avvertir deesi, ciò che saggiamente su di questo titolo Francesco Ottomano considera: che ancora a tal disposizione venivano gli eredi stessi degli ecclesiastici soggetti, qualor costoro i feudi propj in tal guisa a due concedu-

(a) *Willelmo Malmeburiense l. 1. de gestis Reg. Angl.*
(b) *Altaserra de Duc. & Princ. Gall. cap. 6.*

ti avessero: posto che del sopranferito privilegio potessero sol quegli godere, che avessero robe addette alle chiese in feudo concedute, di cui solo amministratori ne fossero: *Itaque Clericus de suis allodiis secundum vassallum investiens; omnimodo, & sine ulla distinctione; tum obligatur; tum successorem obligat, lib. 2. tit. 35. nam in his bonis laico comparatur, suumque negocium gerere intelligitur. At cum de bonis Ecclesiæ negocium gerit, non ut dominus, sed ut administrator gerit, cap. 2. de donat. cap. ult. 12. qu. 11. cap. 4. qu. 1.*

5. *Tit. 4. in cui si dà la norma, come debbansi le controversie circa l' investiture de feudi decidere.*

Siegue di poi il titolo quarto: *Si de investitura feudi controversiæ fuerit*, che *Si autem* comincia. Si propone in esso il caso: che se ritrovandosi taluno nel possesso d'un fondo, altri pretendesse esserne stato da esso in feudo investito; si stabilisce, che costui sia obbligato, per ottenere, di provar l'investitura o co' Pari della stessa Curia, o di averla in iscritto avuta.

Si seguita poi nel §. 1. *Si vero fuerit*, a dire, che possa il feudario all'incontro, che si ritrovasse nel possesso del feudo, in esso mantenersi, col semplice giuramento, di averne avuta dal diretto padrone l'investitura in qualità feudale, qualor da lui se gli contrastasse. Ma per contrario se egli non sene ritrovasse in possesso, nè potesse per mezzo dell'avvisate pruove l'investitura provare; si stabilisce in esso §., che possa il padron di quello col semplice negativo giuramento da ogni pretensione escluderlo.

Nel §. secondo poscia *Si vero fundum* si dispone: che se taluno qualche feudo, senza alcuna contraddizione possedendo, pretendesse di essergliene stato altro dall'istesso padrone conceduto, di cui però il possesso non avesse; qualor colle sopraddette pruove tal sua intenzion non fondasse, venisse dal padrone per mezzo dell'investitura negativa di tal pretenzione escluso, benchè Cujacio (a) voglia,

(a) *Cujac. lib. 1. de feud. in d. tit. lit. A.*

glia, che sia questi ancora al giuramento obligato.

Si passa poi nel §. *Cum autem* a considerare altro caso: che se talun dicesse appartenersegli per succesion paterna per intiero un feudo, di cui ne possedesse la sola metà, o qualche parte, ovvero altra roba in cambio della di lui proprietà, o per mezzo di altre pruove tal ragion dimostrasse; si determina, che nel possesso intiero del feudo immetter si dovesse: ma che se in tal maniera ciò provar non gli fosse permesso, dovesse alla pruova del giuramento soggiacere: *cum duodecim sacramentalibus*. Le quali parole spiega saviamente Cujacio, che doveano essere undici di lui cognati, o affini, o clienti, i quali erano, o i scudieri che da' soldati portavansi, ovvero i vassalli, che ne' feudi abitavano (*a*): e dovean costoro insieme con essolui sopra i Santi Vangeli, o sopra le arme sagrate giurare, di esser vera la di lui pretensione. essendo questa una delle pruove, che dalle leggi Longobarde veniva permessa; come ancora l'altra del duello, e del ferro rovente, e dell'acqua bollente o fredda, di cui altrove ragionammo: *Defensio est purgatio*, al dir del detto Cujacio (*b*), *quae fit dato jure jurando cum juratoribus duodecim. Tria erant olim purgationis genera: unum juris jurandi religio cum conjuratoribus, sive sacramentalibus XII. cognatis, cum affinibus, vel clientibus, vel extraneis, qui scilicet idem quod reus jurarent. Sunt qui de probatione & religione nostra ita confidant; sint ne ita rerum nostrarum instructi peritia, ut non dubitent se una nobiscum devovere: jurabant autem tactis Sacrosanctis Evangeliis, vel armis sacratis l. 5. 7. 10. Longob. qualemquis se Saxones sacramento super arma, ut eis mos erat jurantibus, firmatum est*. Nondimeno tra le dodici persone ancora il principal litigante comprendeasi (*c*).

 Nel

(a) *Dufresne in lexicon. in verb. cliens.*
(b) *Cujac. lib. 1. de feud. in d. §. litt. C.*
(c) *I. L. Longob. l. 5. & 22. tit. lang. qualiter quis se defen. debet.*

Nel §. 4. *Item si vassallus* si propone il caso: che se il vassallo, altrimenti detto *Vassus* (a), (che come di sopra ancora osservato abbiamo, erano a' nostri Baroni simili) in qualità di feudo pretendesse possedere qualche terra abitata, che città non fosse di Vescovato decorata (così la parola *Castrum* dal Dufresne (b) si spiega) e che all'incontro dal di lui padrone diretto se gli movesse litigio, in dicendo, che per guardia data gliele avesse: cioè in pegno, come il savio Ottomanno avverte (c): *Guardiam aut pignus esset contendens*; si stabilisce, che fosse il padron diretto obbligato, per mezzo delle pruove di sopra avvisate, tal sua pretenzione provare, per astringernelo alla restituzione: il quale all'incontro non potesse esserne neppur per ombra privato, qualor per le stesse pruove dimostrasse, che dopo di averla da esso in pegno avuta, ancora glien'avesse l'investitura in feudo fatta. Si passa poscia in esso §. a considerare il caso: se entrambi non potessero tali pruove avere; onde si stabilisce, che fosse al possessore permesso di quella del suo sol giuramento valersi, per escludere da tal pretenzione il diretto padrone, e nel possesso del feudo mantenersi.

Lo stesso quasi poi nel §. 5. *Similiter si aliquis* si stabilisce; poichè si dispone, che sia in obbligo il padron diretto, per ripigliarsi la sua terra o altra roba da altri posseduta; di provare per le sopraddette pruove, avergliela in pegno data, qualor da questo si pretendesse di possederla per titolo di feudo, di cui glien'avesse esso l'investitura data: ma che all'incontro tal possessore obbligato si fosse ancora per mezzo della stessa pruova chiarire, che sebben prima tal terra o podere l'avesse da quello in pegno avuta, in feudo dopo conceduta gliel'abbia: e che non potendosi da entrambi tali pruove avere; possa solo il possessore, per escludere il padrone, servirsi

(a) Dufresne loc. cit. in verbo Vassallus.
(b) Idem in verb. castrum. (c) Hotm. in d. §.

virsi del giuramento, nella guisa di sopra avvisata.

Per ispiegar quì appresso noi il §. *Si quis de manso*, necessario è premettere, che cosa tal parola significhi. Erano a quei tempi *Mansi* detti quelle porzioni di territorj inculti, che a certa misura a coltivar si davano a' villani, quasi in ensiteusi; acciocchè migliorati, da' vassalli in titolo di feudo poscia si possedessero: così ce l'insegna il più volte allegato Ottomano (*a*): *Mansum quid sit in dictionario expositum? est agri deserti & inculti certa mensura, dabatur cultoribus quasi in emphyteusim, ut culti & meliorati feudi a vassallis possiderentur*. Il manso adunque (che una porzion di terra, che dodici pertiche di spazio comprendea (*b*)), di varie specie egli era; come il detto Dufresne accuratamente spiega (*c*).

Di questa qualità di territorio in tal §. ragionasi; e si stabilisce: che se il padrone di quello, in concedendolo ad altri in feudo, nell'investitura qualche porzione sene riservasse; possa pretender dipoi, che tutto l'aumento del frutto, che dal medesimo provvenisse, a lui spettar dovesse: onde il possessore obbligato fosse a provare, per le pruove già dette, di averne ancor da esso lui l'investitura avuta. Ma se nella concessione nulla di ciò si fosse dal padron concedente dichiarato, nè porzion veruna di territorio riservata si avesse; si vuole, che allor tutto l'aumento andar dovesse a beneficio del possessore: il quale se nel possesso sene ritrovasse, a provarne l'investitura obbligato non fosse, e col solo suo giuramento mantenervisi dovesse.

Siegue poi il 7. §. del detto titolo, che *Rursus si aliquis* incomincia, e in esso a dovere si stabilisce: che se taluno simil territorio con tutto l'aumento ad altri in qualità feudale conceda, e dipoi, perchè muoja senza

ere-

(a) *Hotom. in d. §. Si quis de mans.*
(b) *Dufresne in lexic. in verb. mansus 4. declinat.*
(c) *Idem loc. cit.*

eredi, il feudo, in cui sta il territorio compreso, ricada a colui, dal quale n' avea già egli avuta l' investitura, costui pretender possa tutto l' aumento, che dal giorno della morte del concedente sia provvenuto; potendosene il possessore ritenere sol tanto, che vivo il detto concedente ricavato e' n' abbia. La qual ragione dal diritto Romano ella nasce, ov' è certa la massima, che: *resoluto jure datoris, & jus acceptoris resolvitur*.

6.

Tit. 5. in cui descrivonsi le ragioni, per cui i feudatarj i feudi perdano.

Siegue dopo il titolo quinto. *Quibus modis feudum amittatur*, che *Quia supra* comincia: E in vero, dopo essersi negli altri antecedenti divisato de' modi, come i feudi acquistavansi; era ben dovere, che dopo si ragionasse delle cagioni, per cui e' si perdano.

La prima adunque si è, qualora il padrone privasse del feudo il suo vassallo, perchè abbandonato e' l'abbia sul campo, in tempo che con altri stasse duellando. Dovendosi pel duello intendere quì la parola *bellum campestre* (*a*). Si veggono in questo stabilimento seguite l'orme del Romano dritto; mentre dal Giureconsulto Modestino fu scritto (*b*): *Qui Præpositum suum protegere noluerint, vel deseruerint, occiso eo, capite puniuntur*.

Nel §. poi *Item si fidelis*. I. si stabilisce: che debba esser privato del feudo colui, che oltraggiato avesse il padrone nel commetter adulterio colla sua moglie, o con avernela tentata, o pur se con lei oscenamente scherzato avesse (venendo ancor dal Giureconsulto Paolo ciò per gravissima ingiuria riputato (*c*)): ovvero che avesse carnal commercio avuto colla sua figliuola, o colla nipote del figliuolo, o colla di lui moglie, o colla sorella, che nella sua casa vergine dimorasse, come saggiamente Cujacio avverte (*d*).

Siegue indi in detto §. ad annoverare l'altra cagione

(a) *Hotom. in d. Test. in verb. bellum campestre.*
(b) *L. 3. §. ult. ff. de re milit.*
(c) *L. attentari 10. ff. de injur.*
(d) *Cujac. in lib. 1. feud. in d. §. lit. B.*

ne della perdita del feudo; la quale si è: se il feudatario il suo padrone insultasse, o assalisse la terra, ove sapesse, che quegli colla sua moglie dimori: ovvero il di lui fratello, o il costui figliuolo uccidesse.

Nel §. 2. *Aut si libellario nomine*, si ordina, che debba essere ancor del feudo il feudatario privato, qualora più della metà del feudo ad altri dasse, con un contratto, che somiglianza all'enfiteusi avea, e *libellarius* chiamavasi: perocchè sebbene Dufresne (a) stimi essere stato lo stesso che l'enfiteusi; nondimeno saviamente Cujacio avvisa (b), ch'era un contratto di vendita, che faceasi per mezzo di scrittura, con certo e stabilito prezzo; e oltre di questo obbligavasi il compratore, di corrispondere in ciaschedun anno una certa annualità al venditore: e ancor vi si solea altro patto apporre, che in ogni certo tempo si fosse tal contratto rinnovato; per la qual cosa di nuovo il detto compratore avesse dovuto un certo stabilito prezzo sborsare. Onde sì savio autore (c) chiaramente fa la differenza fra questo contratto, e quello d'enfiteusi conoscere: *Emphyteusis contrahitur sub lege meliorandæ rei, putà ædificii in area ponendi, vel reficiendi, vel agri excolendi & recreandi; libellaria hanc legem non habet. Et libellaria in perpetuum fit semper, ut infra tit. 8. emphyteusis nonnunquam ad tempus. Et si credamus antiquis feudorum conditoribus, in libellaria est commisso locus post biennium, sicut in locatione; cum in emphyteusi triennii cessatio exigatur: ex iis, qui per libellum a domino possidet, vendere potest, sine consensu domini, Emphytheuticarius non item.*

Si passa appresso in esso §. a dire, che ancor a simil pena incorra il feudatario, quandochè una parte del feudo maggiore della metà pignorasse, o che con frode ciò

(a) *Dufresne loc. cit. verbo libellario, vel emphiteu.*
(b) *Cujac. de feud. in d. §. litt. E.*
(c) *Cujac. ibid. litt. C.*

ciò facesse. Egli è bene nondimeno che quì coll'erudito Ottomano s'avvisi (*a*), che per le antiche feudali consuetudini poteano i feudatarj la mettà de' feudi alienare: *licuit olim vassallis partem sui feudi & alienare & oppignorare; cum tamen ne plus dimidia parte alienaretur*: ma tal uso venne dopo vietato, e colle leggi di Lotario III. (*b*), e di Federigo (*c*), come altrove osserveremo da' quali ogni alienazione, e pignorazione di qualunque parte de' feudi vietata ne venne.

Nel §. appresso 3. *His omnibus* conchiudesi, che per tutte le dette cagioni era il feudatario del feudo privato.

Nel §. *Rursus* 4. sta determinato: che perder colui dovesse quella metà di feudo, che gli fusse stata o per contratto libellario, o in pegno giustamente data da quegli, che o senza eredi poscia morisse, ovvero il feudo al padrone rifiutasse: perocchè in tai casi tutti que' contratti risoluti riputavansi.

Nel §. *Praeterea* 5. si stabilisce: che se colui, al quale per successione il feudo s'appartiene, consentisca, che sen'investisca altro estraneo, al quale per qualche titolo potesse spettare; non possa, seguendone dipoi a suo beneficio l'investitura, la concessione, a cui aveva dato il consenso, rivocare. Qual disposizione è al dritto Romano conforme (*d*).

Siegue poi nel §. *Item si fuerint* 6. a stabilirsi: che qualora di due fratelli uno ne fosse del feudo investito, e costui la metà all'altro suo fratello ne dasse, e questi ad altri la maggior parte di essa vendesse; morendo costui, l'intiero feudo al padrone primo concedente ritornar dovesse. Ma perchè il detto §. è molto oscuro; poiche

(a) *Hotom. in d. §. in verb. aut si libellarii.*
(b) *Lib. 2. feud. tit. 52. §. 1.*
(c) *Ibid. tit. 55. §. 1.*
(d) *L. 2. si hypothecas, C. de remiss. pignor. l. creditor in fin. ff. de regul. juris.*

chè non ſembra propria e giuſta la determinazione, nè conforme all'altre diſpoſizioni di ſopra avviſate: conciosſiachè ſi dovrebbe la metà intera del morto fratello all'altro concedente ritornare; però il vanno al meglio che poſſono gli eruditi Cujacio e Ottomano ſpiegando: i quali ben ſi poſſono oſſervare da coloro, che tale ſposizione agognano; perchè molto tempo conſumar ci converrebbe, ſe la voleſſimo noi intraprendere.

Nel §. *Item ſiquis* 7. s'impone la pena della perdita dell'intiero feudo, da ricadere a beneficio del padron diretto, a colui, che poſſegga un feudo, o ſituato nel territorio ſteſſo del medeſimo padrone concedente, o che queſti qualche onore o ſuperiorità vi abbia; e lo alienaſſe o in tutto o in parte ſenza il di lui conſenſo.

Siegue dipoi il titolo 6. *Episcopum, vel Abbatem, vel Abbatiſſam, vel Dominum Plebis feudum dare non poſſe*, che *Item ſi Epiſcopus* comincia. In eſſo ſi dichiaran nulle tutte le conceſſioni, che ſi faceſſero in feudo de' beni alla chieſa con particolar titolo addetti, dopo il decreto del Pontefice Urbano II. (*a*); rimanendo ferme ſol quelle, che prima di tal divieto ſi ritrovaſſero fatte da' Veſcovi, Abati, Badeſſe, e da' *Domini Plebis*: che val l'iſteſſo, che dire, da'Prepoſiti, i quali deſtinavanſi, al riferir di Ottomano (*b*): *Qui Eccleſiaſticos proventus a plebeis, hoc eſt a colonis, & villicis exiget*. E per dichiarazione di queſto divieto di Urbano, avviſar deeſi, che prima di eſſo furono alle chieſe alcuni poderi aſſegnati, col peſo di dovere un certo numero di ſoldati alimentare, al dir di detto autore: *cogebanturque Epiſcopi, & Abbates vaſſallos alere, qui ſervitia feudalia, etiam militaria Imperatori præſtarent, ut in capite extraord. §. ult. Papa Urbanus conſtituiſſe dicitur, ne deinceps cogerentur in titularibus prædii*.

7. Tit. 6. In cui trattaſi in quai caſi il Veſcovo, l'Abbate e altri non poſſano i feudi concedere.

K k Nel

(a) *In cap. extraordin. §. ult.*
(b) *Hotom. d. tit. verb. Dominus Plebis.*

Nel §. poi appresso *Idem juris* si dice, che gli ecclesiastici, i quali per antica consuetudine non aveano la facoltà di concedere i poderi in feudo; non potessero ciò affatto praticare. E in detto §. conviene avvertire, ciò che saviamente ancor nel principio di questo titolo Ottomano osserva, e avvisammo ancor noi: cioè, che la prima compilazion delle Consuetudini feudali fatta si fosse da varj Giureconsulti separatamente, e non già solo dal Girardo Capagisti, e Orberto d'Orto: conciossiachè, per favellar col detto autore, egli dopo aver detto: *non unum esse hujus libri primi auctorem, sed esse rhapsodiam ex variis feudistarum fragmentis suffarcinatam*; indi siegue a dire: *nisi quis Girardum Nigrum ejusmodi fuisse putet, ut quod primo capite scripserat, non meminisset in secundo*.

Nel §. poi *Quin etiam* 2. si stabilisce: che se un feudo venga conceduto ad alcuno, colla condizione, che i di lui discendenti maschi, e femmine gli possan succedere; se mai morisse con maschi, i quali ancor essi morissero; non dovessero esser giammai le femmine alla successione del feudo ammesse. Pare in vero ciò contrario a quel che nel §. *Filia* nel *tit.*8. del detto libro si avviserà: che le femmine insiem co'maschi debbiano al feudatario succedere, qualora nell'investitura fossero unitamente alla successione chiamate. Ma tal contrarietà, all'avviso d'Ottomano, è avvenuta per error de'compilatori di detto §., poco della proprietà della lingua latina intendenti; perocchè intender deesi qualora l'investitura fosse fatta colla particola copulativa *masculi & feminae*: ond'elle dovessero succedere, allorchè nella morte del feudatario quegli mancassero; ma altrimenti dovesse avvenire, qualora *masculi aut feminae* detto vi si fosse: poichè in questo capo, per le prime massime feudali, sebbene i maschi doveano esser alla successione preferiti; nondimeno poscia in di lor mancanza le femmine succeder doveano. Potendosi su di ciò più lungamente osser-

vare

vare i più volte allegati Cujacio e Ottomano, che con somma erudizione il crivellano.

Poi nel §. *Mutus* 3. si stabilisce: che il muto, il quale affatto è privo della favella; debbia del possesso del feudo privarsi; per la ragione, che impotente e'sia di servire al Principe. Ma se il feudo si fosse molto grande, debbaglisi, per motivo sol d'equità, tanta porzion di frutto rilasciare, con cui alimentare e' si possa: siccome Cujacio egli avvisa: *quam sententiam pietatis ratio extorsit, jure enim servitio non sufficit, nec feudum retinet*. E ancora avvisar deesi quel che saviamente osserva Ottomano, che di tal §. non possa dirsi, esserne stati giammai nè Uberto nè Girardo gli autori; imperciocchè nel *tit.* 36. *lib.* 2. *de feud.* chiaramente si legge, che quegli sostennero l'opinione, che il muto, il cieco, e'l sordo potessero i feudi ritenere: onde questa lor sentenza sarebbe apertamente alla disposizione di questo §. contraria.

Siegue dipoi il titolo 7. *De natura feudi*, che *Natura feudi* comincia. In esso ridicesi ciò che nel corso di questa istoria, e nel §. *Et quia* del primo titolo di detto libro feudale avvisato abbiamo: che sebbene nel principio del sorger de'feudi fosse stato in balia del Principe concedente ripigliarsegli a suo piacere dal Conte, Marchese, o Barone concessionario; nondimeno dopo venne stabilito, che senza lor colpa non potesse ciò praticarsi. 8. *Tit. 7. circa la natura de' feudi.*

E nel §. che siegue *Idem est* unico, l'istesso parimente si ordina, che osservar si debba da' detti Marchesi, e Conti nelle concessioni in feudo, che ad altri lor vassalli facessero; ma che questi all' incontro non fossero a tal legge astretti, qualora ad altri del di lor più basso ordine in feudo qualche podere concedessero: conciossiachè, come nel detto §. *Et quia* del detto titolo osservato abbiamo, non avendo tal concessione natura feudale, poteano a lor arbitrio rivocarla, con esser tenuti re-

restituire il prezzo a' concessionarj, che avessero per tal acquisto sborsato. Si stabilisce in questo §. ancora, che neppur questi poscia fossero a tal condizione astretti, di restituire i detti poderi al piacer del concedente; qualor, servendo l'Imperador, in Roma venissero: siccome in detto §. ancora avvisato abbiamo.

Nel fine nondimeno di questo titolo dicesi: che i moderni feudisti, non a dovere tal punto esaminando, detto aveano, che quel che ordinato erasi circa a' Principi, Conti, e Baroni concedenti; dovesse generalmente anche con questi minori aver luogo.

9. *Tit. 8. ragionasi circa alla succession de' feudi.*

Nel titolo 8. che poi siegue *De successione feudi*, che *Sequitur* comincia si stabilisce, che se un feudatario muore, lasciando figli maschi e femmine, debban eglino ugualmente succedere, ovvero i nipoti dal figlio nati, in luogo del lor padre; senza che potesse il morto feudatario in nulla circa tal succession disporre: imperciocchè, secondo le dette prime leggi feudali, i figli venivan per legge dell'investitura direttamente chiamati, che *ex pacto & providentia Principis* succedevano; a differenza poi dell'altre investiture, che oggi sono in uso, per cui i feudi la qualità ereditaria hanno acquistata.

Siegue il §. *Hoc quoque* primo. In esso si stabilisce, che qualor due fratelli possedessero comunemente un feudo paterno, e un di loro in vita la sua porzione alienasse, ovvero una sua figliuola n'investisse; morendo egli senza figli maschi, dipoi dovesse la detta metà benchè alienata, all'altro fratello ritornare. E appresso dicesi, che ciò prima avea luogo fino al quarto grado, secondo l'opinion d'alcuni; e che dipoi fino al settimo si estese: poichè fino a questo grado già la succession de' feudi prolungavasi, la quale in appresso *usq; ad infinitum* s'avanzò, come di sopra ancor noi nel §. *hoc quoque sciendum* del primo titolo avvisammo.

Dipoi nel §. *Filia vero 2.*, fu confermato quel che nel

nel §. *Quin etiam* del sesto titolo avvisammo esser disposto: poichè ripetesi in esso, che ne' feudi le femmine in mancanza de' maschi al padre succedeano, quantevolte nell' investitura a lui fatta, copulativamente sono state co' maschi ammesse, o che espressamente sieno state del feudo investite.

Ma dicesi in appresso nello stesso §., che nel feudo all' incontro ad un fratello conceduto, se senza figli costui muoja, non li possa l' altro fratello succedere, qualora nell' investitura non sia stato ciò espressamente dichiarato: come l'istesso fu poi confirmato nel titolo 20., di cui a suo luogo favelleremo.

10. *Titolo 9. Si descrivono quali successori debban mantenere le concessioni da loro antecessori fatte di porzion di feudo.*

L'altro titolo nono, che poi siegue si è: *Qui successores teneantur*, che *Si quis* comincia. In esso si dispone: che se taluno viene dal padrone investito di un feudo, che da altri si possegga, per dovervi dopo la morte del possessore succedere, o che, se pure investito ne fosse sotto qualche condizione, nel tempo che niuno quello possedesse; se mai il concedente a morte ne venisse, o prima di morir colui, al quale si ritrovasse il feudo già conceduto, o che non fosse ancor la condizion verificata; obbligato il di lui erede venisse nell'uno, e nell' altro caso di dare il feudo al detto secondo investito, ovvero al di lui erede, se si ritrovasse questi allor morto. Dicesi nondimeno in questo titolo, che fosse stato già da alcuni controvertito, che non potesse questi in simil caso tal successione pretendere; appoggiandosi su la disposizione del diritto romano (a): in cui si stabilisce, che il legato lasciato sotto condizione, o in tempo incerto; morto il legatario, senza esse rsi la condizione o il tempo purificato, non possa al di lui erede trasmettersi. Cujacio però saviamente avvisa esser l'opinione del testo feudale la più vera: *Quia*, parole del detto autore

(a) *L. 1. § si quis sub condit. ff. ut legat. nom. caus., & l. si dies 5 ff. quando dies legat. cedat.*

tore, *investitura actus viventium est, non morientium: est enim cessio, cessio autem actus viventium, l. ult. ff. commun. præd.: comparanda igitur stipulationibus potius, quam legatis.*

Siegue appresso nel detto titolo a stabilirsi, che se taluno venga puramente d'un feudo alieno investito; non abbia tale investitura luogo: essendone chiara la ragione; poichè niuno può concedere quello che non è suo. E perciò saviamente Ottomano avvisa, che sebbene nel principio del detto titolo nel primo capo si dica: *Si quis investitus fuerit de feudo prius alteri constituto*; e che sia nel diretto dominio del concedente; dipoi con somma, e chiara ragione nello stesso titolo si limita la sopradetta disposizione, che non abbia ad aver luogo ne' beni delle chiese, in cui il successore non venisse ad eseguire la concessione in feudo, che un altro suo ecclesiastico antecessore fatta avesse di qualche podere alle chiese addetto, con tali condizioni, che dopo la di lui morte si purificassero: per le ragioni già di sopra nella spiegazione del terzo titolo avvisate. E con ragione in questo titolo dicesi, che tal disposizione, colla legge di Lotario *de Præcariis* si confermò; poichè fu essa da questo Imperador stabilita, per reprimer l'abuso, che allora erasi da' Vescovi e dagli altri amministratori delle chiese introdotto, di stipulare alcuni contratti (*præcarii* detti) con particolari, a' quali soleasi per la lor vita, o a certo tempo, cedere l'usofrutto de' poderi immobili di quelle: o perchè avessero essi alla chiesa servito, o che le avessero una certa quantità di danajo in cadauno anno a corrispondere, e con ciò meglio fossero tai poderi coltivati: come S. Gregorio il grande l'avverte (*a*), e ne' capitolari di Carlo Magno tal uso descrivesi (*b*). Le quali concessioni poscia pian piano fino alla pri-

(a) *Greg. M. lib. 1. ep. 42.*
(b) *Capitul. Carl. M. lib. 7. c. 104.*

prima generazione si stesero (a). E così tal natura di contratto saviamente Cujacio spiega: *Precaria est cessio usufructus rei immobilis, quæ fit Clerico ad tempus, vel dum vixerit, ea lege, ut ecclesiæ ministerium exhibeat, ut Toletani Concilii c. 5.* Ed egli prima di ciò avvisa, non esser questi contratti gli stessi, di cui ne' titoli de' Digesti del *precario* ragionasi: benchè tutt'a due abbiano lo stesso nome, e che a preghiere di colui, che tali assegnamenti chiede, si celebrano: *non sunt autem precariæ, sive precaria idem genus contractus, de quo agitur in titulo digestorum de precario; licet idem utriusque beneficii sit nomen, eademque nominis ratio, quod precibus petenti concedatur.* Onde, come prima il contratto di enfiteusi cominciò dalle città ad inventarsi pe' lor propj campi, che davansi a' particolari a censo, perchè le coltivassero; così simili contratti di precario cominciarono a praticarsi dagli ecclesiastici co' beni addetti alle chiese.

E per tai contratti precarj con ragione nacque l'avvisata legge di Lotario, con cui si ordinò, che non venisse il successore ecclesiastico da quegli ligato; potendo il territorio in simil guisa conceduto ripigliarsi, per togliere il sopravvisato abuso, di farsi simili concessioni a tempo lungo, come spesso soleasi praticare.

L'istessa disposizione pe' gli ecclesiastici stabilita, nello stesso titolo, si stende ancora a coloro, che si ritrovassero aver ricevuti feudi da persone, che dipoi senza eredi morissero; onde pure alla di lor perdita sottoposti avessero a rimanere: perocchè tali concessioni per la morte de' concedenti in tutto si risolveano.

Viene dopo l'altro titolo decimo *De contentione inter dominum, & fidelem de investitura feudi*, che *Si contentio* comincia. In esso quasi si riferisce una legge di Lotario nella Lombardia promulgata, in cui confermandosi

II. *Tit. 10. delle contese tra Padroni, e Vassalli circa le investiture de' feudi.*

(a) *Dufresne in lexic. in verb. precaria.*

dosi ciò che erasi nel sopraddetto titolo quarto ancor per consuetudine stabilito, circa alla decision delle controversie, che nascer potessero per l'investiture de' feudi; si determina, che se nascesse la contesa *inter dominum*, & *fidelem*, cioè tra il padron concedente e 'l vassallo (*fidelis* quì viene chiamato dalla fedeltà, che giurare a quello dovea (a)) circa all'investitura del feudo, che da questo si possedesse; *per Pares Curiæ*, cioè pe' gli altri convassalli decider ella si dovesse: come nel §. *Si vero* del secondo titolo osservammo, e appresso, parlando della legge di Corrado, e di Federico I., s'osserverà ancor lo stesso circa questo punto avere i detti Imperadori disposto.

In questo testo dipoi si ordina, che non si dovessero per tali pruove altri testimonj, se non gl'idonei ammettere; e in mancanza di questi, potesse il vassallo possessor del feudo, *clientulus* ancor quì e altrove nominato (b), col semplice giuramento la sua ragion provare; o secondo altri, per mezzo de' dodici *Sagramentali* (o undeci, secondo il sentimento di Cujacio di sopra avvisato), cioè uomini suoi congionti o suoi parenti, che a suo favor giurassero, come nel §. *cum autem* del titolo quarto avvisammo. E in ciò saviamente l'erudito Ottomano osserva (c), che tal sorte di giuramento era iniquo; poichè quegli giurar doveano sulla fede del reo, benchè nulla del fatto sapessero: cosa al dritto civile contraria (d).

Si passa appresso in questo titolo da Lotario a considerar l'altro caso, che dal padrone il fondo si possegga, il quale dal vassallo all'incontro si pretenda averne da lui l'investitura in feudo avuta (il che ancor fu nell'

altro

(a) *Dufresne loc.cit.in verb.fidelis.*
(b) *Idem in d.verb.cliens.*
(c) *Hotman.disp.feud.cap.4. de forma probat.*
(d) *L.Marcell.11.§.2.ff.de act.rer.amot.*

altro sopravvisato titolo osservato) da esso Principe giustamente si stabilisce, che possa il padrone, per escluderlo, in mancanza di testimonj, giovarsi del giuramento, ch'egli avesse a prestare insieme con dodici altri anche *sagramentali* detti: ma che il solo giuramento del padrone bastasse, qualora il detto vassallo si ritrovasse del luogo controvertito suo Castaldo, *vel Actor*, cioè amministratore, custode ancor detto: come Dufresne avvisa (a): *Actor villicus, qui rem domini curat, qui prædiorum illius curam agit*: ovvero in guardia il tenesse, nè valide pruove a suo pro e' portasse. E in verità in questo caso giustamente dal detto Lotario fa cotanto privilegiato nella pruova il padrone; conciossiachè il vassallo si ritrovava a possedere il fondo con titoli alla pretesa investitura contrarj. Tanto vero, che nel fine di questo titolo dicesi, essersi ciò stabilito dal detto Principe; perocchè molte robe erano state in simil guisa, e su di tai fondamenti a'padroni da'lor vassalli nella Lombardia tolte. Ordinò ancora in essa Lotario, che'Castaldi niente senza la di lui licenza e permesso potessero con titolo di donazione acquistare, e che al contrario il tutto s'intendesse ad esso dovuto. Ecco come Ottomano ciò riferisce (b): *In quo*, della Lombardia ragionando; *Rex Lotharius vetat, ne Gastaldi Principis sibi rem ullam sine ipsius venia & permissu titulo donationis adquirant; si quid adquisierint, ut id Principi quæsitum sit*: E n'allega egli di tal legge la ragione: *Legis ratio perspicua est, ne de corio alieno liberales ex Principis bonis aliorum in se benevolentiam alliciant; nam species furti est, ex alieno largiri, & beneficiis debitorem sibi adquirere, l. si pignore 54. ff. de furtis*.

L'altro titolo, che dopo siegue *De pignori dato feudo, quid juris sit*, che *Similiter* comincia. In esso si 12. *Tit. 11. ragion si de fendi dati in pegno.*

 con-

(a) *Dufresne loc. cit. in verb. actor.*
(b) *Hotom. dict. tit. in verb. in Lombard.*

conferma ciò che diſpoſto ſi vede nel titolo ſecondo: che non debbaſi ſtare al ſolo giuramento di colui, che pretendeſse eſsere ſtato inveſtito di quel fondo, che ritrovaſi a tenere in pegno; ma che obbligato e' ſi foſse tal ſua pretenzione con teſtimonj idonei provare, che *Pares domus vel Curiæ* e' foſsero: cioè dell'iſteſſo luogo abitatori, come di ſopra avviſato abbiamo.

E nel §. poi *Inſuper ſciendum*, che ſiegue, ancor ſi conferma ciò che nel già detto ſecondo titolo ſi ſtabilì: che poſsa il padrone, paſsato l'anno, quando gli piaccia, togliere al vaſsallo il feudo, che gli ha in guardia o in caſtaldia dato: avendo già nel detto §. oſservato, che tali conceſſioni in ſemplici governi riducevanſi.

13. *Tit.12. trattaſi delle conteſe tra il padrone e'l vaſsallo circa la porzion di feudo preteſo decaduto dal morto fratello di queſti.*

Nel duodecimo titolo, che ſiegue, *De contentione inter me & dominum de portione feudi fratris mei defuncti* che *Si contentio* comincia; ſi ſtabiliſce, che ritrovandoſi due fratelli in comune un feudo poſsedendo, e un di eſſi venendo a morte ſenza figli, e ſi pretendeſse dal di lui padrone, eſsergli la porzion di queſto, come nuova, decaduta; poſsa l'altro fratello eſcluderlo, atteſtando col ſemplice giuramento, di eſsere ad ambedue il feudo dal comun padre provvenuto: ancorchè egli non ſi ritrovaſse nel poſseſso della porzione del morto. Ciò ſembra che al §. *Si vero* del titolo quarto ſi contraddica; ove già avviſammo, eſserſi ſtabilito, che il beneficio del giuramento al ſolo poſseſsor del feudo egli giovi.

Si ſtabiliſce nondimeno in queſto titolo: che qualora il fratello ſopravvivente non poſsedeſse parte alcuna di tal feudo, foſse obbligato in queſto caſo, la ſua pretenſione, d'eſsere il feudo paterno, colle legittime pruove dimoſtrare: altrimenti al padrone acquiſtar ſi doveſse.

14. *Tit.13. trattaſi circa le alienazioni de' feudi.*

Siegue dopo l'altro titolo decimoterzo *De alienatione feudi*, che *Si clientulus* principia. In eſso ripeteſi quel che nel §. *Aut ſi libellario nomine* avviſato abbiamo; perocchè diceſi, che prima della legge di Lotario, con

con cui fu proibita qualunque benchè picciola donazion di parte del feudo, senza permesso del padrone (come nel titolo 21. di questo titolo dimostreremo); era in vigore la consuetudine di poter taluno, senza veruna licenza, la metà del feudo alienare: riputandosi ella di niun vigore interamente, sol quando avesse trapassata la metà, con perdere in questo caso l'allenante anche in pena il feudo.

Nel §. poi *Mediolanenses* primo, che siegue, dopo essersi detto, che irragionevolmente i Milanesi stimato aveano, che senza permesso del padrone da' feudatarj i feudi si potessero in tutto alienare; si stabilisce, che nulle si riputassero quelle concessioni, che si facessero da' vassalli, di porzion di feudo, benchè minima alle chiese, senza assenso del lor diretto padrone: essendo le medesime eredi perpetue riputate; onde ogni speranza di devoluzione perdesi con essoloro. Alla stessa pena di nullità si sottopone quel feudatario, che ad altri un feudo senza tale assenso con perpetuo libello concedesse: e n'allega di ciò la ragione Ottomano nel comento alle dette parole: *ex natura perpetui libelli, id est ex pacto in libellario contractu adhibito, ut non modo coloni posteris; sed etiam quibusvis aliis successoribus, qui de ipsius familia non erunt, frui prædio dato liceat.*

Si passa poi nel §. *Sed diversum* 2., a dire, che se un feudatario aliena la metà del feudo, senza l'assenso del padrone (il che gli veniva, come già detto abbiamo, prima della legge di Lotario permesso); morendo e' dopo senza figlio maschio, l'intero feudo al padrone ricader debbia: senza che possa il possessor dell'altra metà in nulla nel possesso di essa difendersi.

Siegue nondimeno nel §. *Si vero* 3. a dirsi: che se all'incontro il vassallo col consenso del padrone, o l'intiero feudo, o la metà alieni; rimanga nel detto caso di morte, l'alienazion ferma: ma che se all'incontro l'alienazione fatta siasi dal vassallo al fratello, o al nipote,

 ciuè

ciò è al figlio di coſtui, ſebbene ſenza aſsenſo; ancor dopo la morte dell'alienante ſoſtengaſi. Intendere però quì deeſi del feudo antico, al quale chiamati erano per legge i fratelli. Onde chiaramente in queſto §. ſpiegaſi, che tanto queſti, quanto i figli del morto feudatario, non in virtù di tal compra, ma come chiamati dalla legge dell'inveſtitura, il feudo aver doveſsero. E queſta ſpecie di alienazione nel proſſimo ſucceſſore, Refuta chiamaſi, come il celebre Franceſco Ottomano in un'accurata ſua diſputazione il dimoſtra *(a)*.

Le parole, che poi ſieguono in queſto §. *Item in feudo Comitatus*, *&c.* per errore degli ſcrittori ſono in queſto luogo appoſte; come avviſò il detto Ottomano; perocchè regiſtrar ſi debbono nel titolo che ſiegue: per la qual coſa ci rapportiamo a ragionarne al luogo loro.

15. *Tit 14. trattaſi de' feudi fregiati del titolo di Marcheſe, di Duca, e Conte.*

Siegue adunque l'altro titolo decimoquarto: *De feudo Marchiæ, vel Ducatus, vel Comitatus*, che *De Marchia* principia: e in eſſo dichiaraſi, che l'erede, cioè il figlio o nipote, non ſucceda al padre o all'avo nel feudo dall'Imperador lor conceduto, del titolo di Marcheſe, di Duca, di Conte, o di altra dignità fregiato; qualora non ne ſia ſtato eſpreſſamente nell'inveſtitura alla ſucceſſion chiamato. Dopo di tal diſpoſizione traſcriver doveanſi le ſopraddette parole nell'altro §. rapportate, *Item in feudo Comitatus*: perciocchè in eſſe diceſi, che quantunque per antica conſuetudine praticar doveaſi quel che ſopra abbiam detto; nondimeno il contrario eraſi dipoi oſſervato. Ecco le parole del detto teſto: *Item in feudo Comitatus, vel Marchiæ, vel aliarum dignitatum, non eſt ſucceſſio ſecundum rationabilem cauſam*, cioè come negli altri feudi comunemente praticavaſi; *ſed hodie hoc eſt uſurpatum*. Quali ultime parole ſaviamente ſpiega Cujacio *(b)*: *Cæterum deinde uſurpatum etiam hoc eſt*,

(a) *Hotoman. diſp. de feud. cap. 35. de refut.*
(b) *Cujac. in tit. 9. de inveſtitura Marchiæ, Ducatus, &c. lit. G.*

est, feudum regale jure successionis adquiri : & hoc est, quod sequitur, in feudo Comitatus &c. Quæ adnotatio cujusdam interpetris est. Et quod ait, USURPATUM EST, *consuetudinem inveteratam significat, quæ jam nunc sit pro lege observanda, ut l. 13. §. ult. ff. de injuriis l. 1. §. ludi ff. de var. & extraord. cognition.*

Nel §. 2. che poscia siegue : *Si Capitanei, vel Valvasores*, ridicesi ciò che nel §. *Cum vero* del primo titolo s'è avvisato : che morendo i Capitanei (cioè, come in esso dicemmo, i Magnati, ovvero Baroni maggiori, o minori, *Valvasores majores, vel minores* detti) e lasciando di se figli; dovessero costoro succeder loro, ed indi i lor nipoti da essi nati : e così parimente mancando un di essi senza discendenti maschi, si dovessero i lor fratelli, o altri più prossimi alla successione ammettere, ancorchè cugini si fossero da due fratelli nati; quantevolte dal primo acquirente discendessero.

Nel §. 2. *Si duo fratres*, si conferma quel che ancor di sopra fu stabilito nel detto primo titolo nel §. *Si autem unus* : cioè, che se due fratelli sieno d'un feudo investiti, ed un di essi senza figli venga a morte; la di lui metà al padrone ritorni, e che l'altro fratello succeder non gli possa : posto che ciò non sia stato nell' investitura espressamente dichiarato. E che l'istesso dovesse aver luogo nella successione delle figliuole, come già disposto venne nel §. *Hoc autem* del primo titolo. E quì siaci permesso di bel nuovo avvertire, che dal vedere in varj titoli l'istesse disposizioni replicate; maggiormente l'opinion si conferma, di essere state da varj Giureconsulti, e non già da quei due tal compilazione delle Consuetudini feudali formata.

Nel titolo dipoi decimoquinto : *An maritus succedat uxori in beneficio*, che *Si fœmina* incomincia; si determina, che se ad una femmina sia qualche feudo conceduto, morendo ella senza figli, il marito succeder non le possa : il che ancora replicato vedesi nel titolo deci- 16. *Tit. 15. trattasi, in quali casi possa il marito succedere alla moglie nel feudo.*

mo

moterzo del libro secondo. Ma si passa in questo §. a considerar poscia il caso, se quella con figli morisse: e dicesi, che sebben costoro pegli usi feudali alla successione de' soli feudi paterni si ammettevano; per equità nondimeno si dovessero ancora alla successione della lor madre chiamare; e che ciò abbia luogo sì ne' feudi de' principali Baroni, come degli altri di second'ordine, e similmente de' minimi. Ma Ottomano tal ragion di equità e'critica; perocchè dice, ch'essendo stati per la già avvisata legge di Corrado, e non già per consuetudine, i figli e'nipoti alla successione de'feudi de'lor padri o avi ammessi; con ragione questi per tal disposizione, non già per equità alla successione de'feudi della lor madre o ava ammetter si dovessero.

17. *Tit. 16. ragionasi de' feudi conceduti a' minimi vassalli.*

L'altro titolo decimosesto: *De feudis datis minimis Valvasoribus, quid juris sit?* che *Si minores* comincia; ripetesi lo stesso che nel §. *Notandum est* del primo, e nel §. *Item est* del settimo titolo si stabilì: che i minori Baroni possano a lor piacere privare i vassalli de'poderi in feudo lor conceduti; ma che avendogliene venduti, sieno obbligati a restituir loro il prezzo, qualor tal vendita e'rivocassero.

18. *Tit. 17. descrivonsi le ragioni per cui i feudi si perdano.*

Il titolo diciasettesimo: *Quibus modis feudum amittatur*, che *Si Capitani* comincia; stabilisce l'istesso che nel titolo quinto determinato si era: che i Baroni di qualunque ordine e' sieno, maggiori, minori, e minimi, debbiano essere privati de'feudi, qualora il padron concedente nella guerra, o nel duello essi abbandonassero; ovvero il di lui segreto maliziosamente al suo nemico manifestassero (il che vien colla parola: *credentium* espresso) o colla di lui moglie adulterio commettessero; o appostatamente l'assalissero; o altre simili colpe commettessero.

19. *Tit. 18. si dà la norma, come, e da chi debbansi le controversie circa a' feudi determinare.*

Nel titolo diciottesimo dipoi: *Apud quem vel quos controversia feudi definiatur*, che *Si contentio* comincia; si stabilisce sul principio, che se qualche contesa insorga,

ga circa l'inveſtitura d'un fondo tra i principali Baroni; ella debbiaſi deffinire dall'Imperadore: ma ſe la differenza tra i principali e i minori ſi agitaſſe, ſi doveſſe dagli altri convaſſalli, *pares curtis* detti, decidere, ovvero *per judicem curtis*. Il che viene dichiarato da Cujacio (a): *quod adiicit hoc loco per judicem curtis, indicat, habere dominos feudi nonnunquam proprium judicem, qui judicet inter convaſſallos de feudalibus controverſiis*. Deeſi nondimeno qui avvertire l'oſservazion che ſi fa e dall'iſteſſo Cujacio e da Ottomano, che la diſpoſizione che in detto titolo per conſuetudine ſi porta, ella ſi foſſe legge di Corrado, la quale nel titolo 34. del libro 2. ſi legge.

Nel §. 1. *Si aliquis*, ſi conferma quel che nel titolo decimoterzo al §. 2. già ſtabilito ſi avvisò: che ſe alcun Barone, di qualunque condizion e'ſi foſſe, il feudo o in tutto o in parte alienaſſe, ſenza l'aſſenſo del padrone, (la qual coſa per antica conſuetudine permeſſo gli veniva) e ſe ne moriſſe dipoi egli o il ſuo erede ſenza ſucceſſore, dimodochè doveſſe il feudo al padron ritornare; colui che ſi ritrovaſſe nel poſſeſſo del feudo, non poteſſe della conceſſione giovarſi, ma che tutto ciò che l'alienante fatto aveſſe, ſi doveſſe rivocare.

Siegue dipoi il titolo diciannoveſimo: *Conſtitutiones Domini Lotharii Imperatoris, quas ante januam Beati Petri in civitate Romana condidit, obſervandas*, che *Si quis ex militum* principia: nel quale ſi rapporta in parte la Coſtituzion dell'Imperador Lotario III., che per intiero riferiremo, allorchè de' tempi di queſto Imperadore ci converrà favellare; in eſſa tra l'altre coſe da queſto Principe ſi ſtabilì: che ſe moriſſe qualche milite (eran così allor chiamati quei che qualche uficio politico o militare nella corte del Principe aveano, o eran di tal dignità decorati, e venivan negli ordini dopo de' Ve-

20. *Tit. 19. riferiſceſi una coſtituzione di Lotario Imperadore.*

(a) *Cujac. in dict. tit. litt. C.*

Vescovi, Duchi, e Conti arrollati (a)) di qualche feudo investito; dovesse minutamente farsi ricerca della sua qualità, e della successione, e delle colpe, che da lui fossero per avventura state commesse: e se pure ne venisse di taluna accusato, il di lui erede dovesse essere dalla successione escluso: tutto ciò però giudicar si dovesse da' savj di Pavia, di Milano, di Mantova, di Verona, di Parma, di Lucca, di Pisa, e di Siponto; e da que' Giureconsulti, che abitassero nelle città possedute in feudo da Marchesi, da Duchi, e da altri Baroni di primo e secondo grado.

Siegue il §. *Si quis miles*: in esso confermandosi quel che l'Imperador Corrado stabilito avea (come nel §. *Cum vero* del primo titolo avvisammo) di nuovo dichiarasi: che se qualche Barone senza figliuoli muoja, il nipote succeder gli debba; e se in difetto di discendenti il solo fratello superstite e' lascia, ancor questi, essendo nondimeno il feudo antico, sia alla di lui successione ammesso: il che dovesse aver anche luogo nel caso, che il nipote senza successori morisse. E in ciò egli è bene avvisare quel che con somma critica e da Cujacio, e da Ottomano dicesi: che malamente nel principio del detto §. siesi rapportato dal Compilatore del titolo: *Imperator Lotharius Eugenio Papæ, & universo Populo*; quando egli è certo, che tal Costituzione fu non già da Lotario primo, che ne' tempi del Pontefice Eugenio visse, ma da Lotario III. promulgata: perocchè in essa si confermò la Costituzione di Corrado il Salico, che molto dopo del detto Lotario primo regnò: come nel corso di nostra Istoria avvisammo. Quindi è, che in luogo di Eugenio, doveasi Innocenzio III. dire; poichè in vita di questo Pontefice il detto Imperadore tal Costituzione promulgò: siccome, di questi tempi favellando, osserveremo.

Nel

(a) *Dufresn. in verbo Miles.*

Nel titolo ventesimo, che poscia siegue: *De beneficio fratris, & qualiter in beneficium fratris succedat*, che *Si quis acquisierit* comincia; in esso, dopo essersi ridetto il già avvisato stabilimento, che un fratello succeder non possa al feudo dall'altro acquistato, qualor costui senza figli muoja; si passa tal regola a limitare, che non avesse luogo, se mai nell'investitura espressamente detto siesi, che l'uno fratello succedesse nel feudo all'altro conceduto, o che col comun lor danajo, e colla scienza del padrone comprato e l'avessero, o che insieme abitassero, o che unitamente nell'esercito del Principe militassero. Ma quì conviene avvertire con Ottomano, che la sopraddetta limitazione; cioè quando il feudo sia di comun danajo acquistato; par che sia contraria al §. già detto: *Sin autem unus* del primo titolo: e l'altra se quelli in comune vivessero; direttamente si oppone al §. *Si duo fratres* del duodecimo titolo, in cui disponesi, che i fratelli, che comunemente in un feudo abitano, i frutti soli divider si possano, non già, che l'uno all'altro succeda, qualora di loro un solo siane stato investito. Onde saviamente il detto autore sempre più da tal contrarietà la sua sentenza conferma, che non dal Capagisti ed Orto; ma da varj incerti Giureconsulti fosse stata tal compilazione feudale fatta, secondo le varie consuetudini per le città d'Italia sparse.

22. *Tit. 20. ragionasi, in quali casi possa il fratello al feudo dell'altro morto succedere.*

Nell'altro titolo ventunesimo, che poi siegue: *De feudo sine culpa non amittendo*, che *Sancimus* principia; si ordina, che nessun milite possa il feudo perdere, senza esser da' suoi Pari convinto e condannato di colpa, d'aver egli contravvenuto alle cose nel tempo dell'investitura giurate. O che se pure non avesse, secondochè il suo obbligo richiedeva, il padron concedente servito: al quale in tal caso s'appartiene la facultà *condictione causa data*, a ripigliarsi il feudo dal milite. Onde saviamente Ottomano avvisa, che tale

23. *Tit. 21. dichiarasi, che senza colpa non possino i feudatarj perdere i feudi.*

azione ſia dal diritto civile preſa (*a*).

Ma dipoi in queſto titolo ſi paſſa a dire: che non poſſa il milite il feudo perdere, ſe per lo ſpazio di vent' anni e più non aveſſe il Principe concedente ſervito; perchè forſe e' non n'aveſſe il biſogno avuto. E benchè tal diſpoſizione, al dir di Ottomano, colla coſtituzione di Errico II. ſi contraddica; nondimeno all'equità del diritto civile conſente (*b*).

Nel detto titolo, al §. 1. *Si quis miles*, ſi conferma ciò che negli altri titoli ſi diſſe: che perda il milite il feudo, qualor l'aveſſe tutto intero, come proprio, ſenza conſenſo del padron concedente alienato: o che colla ſua moglie, lui vivente giaciuto ſi foſſe: o che l'aveſſe abbandonato nella guerra: ovvero che nelle fatiche, potendo, ajutato non l'aveſſe.

24. *Tit. 22. dichiaraſi il tempo, fra cui debba il vaſſallo la nuova inveſtitura del feudo chiedere.*

Siegue il titolo ventidueſimo: *Quo tempore miles inveſtituram petere debeat*, che *Sancimus ut nemo* principia. In eſſo ſi ſtabiliſce, che debba eſſer privato del feudo quel milite, il quale dopo un anno e un meſe cercato non abbia la nuova inveſtitura al figlio o altro ſucceſſor del padrone, che conceduto gliel'avea: ovvero che dopo la morte del feudatario il ſuo ſucceſſore fra'l medeſimo tempo domandata non l'abbia; poſto che non ſia ſtato da giuſta cagion trattenuto: cioè ſe tra l'anno e' moriſſe (continuandoſi in tal caſo il tempo a beneficio del ſuo ſucceſſore), o che impedimento arrecato l'aveſſe qualche capitale inimicizia con altri contratta: o per cagion di fanciullezza, o per altra giuſta occaſione lontano tra detto tempo ritrovato e' ſi foſſe.

E qui avvertir deeſi con Ottomano, che il tempo in detto teſto ſtabilito di un anno e un meſe, contrario ſia alle coſtituzioni di Lotario III. (*c*), e di Federigo

(a) *L. Aquil. 27. ff. de donat.*
(b) *L. Si quis 13. §. 1., & l. cum patron. 22. ff. de oper. libert.*
(c) *Lib. 2. de feud. tit. 52.*

go (a), da'quali fu stabilito, che tra un anno e un giorno si dovesse dal feudatario la nuova investitura domandare. Sebbene quì Cujacio riferisca, che in un antico esemplare aveva egli ritrovata la varia lezione di questo testo; colle parole: *ultra annum, & mensem, & diem*; e che egli leggeva *ultra annum & diem*: per la ragione della contrarietà, in cui altrimenti s'incorrerebbe, per vedersi in molte altre costituzioni da lui rapportate, stabilito per simili casi il tempo d'un anno e un dì.

Nel §. 1. che siegue: *Si quis fecerit*, si conferma ciò che nel titolo terzo del libro primo si è di già riferito: che nulla riputar debbasi l'investitura, o cambio dal padron concedente fatto del feudo, che avesse prima ad altri conceduto, senza che a tal atto questi acconsentisca.

Nell'altro §.2. *Sancimus*, si conferma ancora ciò che negli altri sopraddetti titoli s'è stabilito: che non possa veruno esser del feudo privato, se non sia dichiarato da'suoi Pari, essere nelle sopravvisate colpe incorso.

Siegue poi il §. 3. *Si autem*; si riferisce in esso porzion di una Costituzione dell'Imperador Lotario III., in cui giustamente dichiarasi: che se il milite dicesse, che i suoi Pari per odio ingiustamente avessero giudicato; dovesse egli rimanere nel possesso per sei settimane, e venire alla presenza dell'Imperadore co' Pari suddetti, per attenderne la diffinizione. Sebbene Cujacio (b) sia d'opinione, che qualora il feudatario si richiami della sentenza de' Pari all'Imperadore, non possa essere rimosso dal possesso, se prima non sarà la nuova decision profferita: siccome era anche dalle leggi Romane pendente l'appellazione stabilito (c).

Siegue dopo l'altro titolo ventitreesimo: *De contentio-*

(a) *Dist.lib.tit.55. §.præterea si quis.*
(b) *Cujacius hic in §. si autem.*
(c) *L.4.C.de appellat.*

25. Tit. 23. trattasi delle contese, che insorgono tra il padrone e il vassallo circa l'investitura de' feudi.

tione inter Dominum, & Vassallum de Investitura feudi, che *Si quis miles* comincia. In esso ancora ciò che altrove nel titolo quarto fu stabilito si rinnova: che essendo controversia circa l'investitura tra 'l feudatario e 'l padrone concedente; se il primo ritrovasi possedendo, debba col sol giuramento esser nel possesso mantenuto; ma per contrario obbligato e' sia per mezzo de' suoi Pari provar l'investitura; nel caso che si ritrovasse il padron nel possesso del feudo controvertito; però che se i Pari egli aver non potesse, fosse per mezzo del sol giuramento dal padrone escluso. E Cujacio nel detto titolo avvisa, che qualora ne' casi suddetti dovessero o il feudatario o 'l padrone dare il giuramento; intender si debbia nella maniera di sopra espressata, cioè di doversi prestare cogli altri undeci suoi compagni, *Sacramentales* detti: poichè il medesimo autore sostiene, che tra i dodeci si dovesse comprendere anche il principale.

26. Tit. 24. dichiaransi i casi, in cui possa la figliuola nel feudo paterno succedere.

Il titolo ventiquattresimo, che poi siegue: *Quemadmodum feudum ad filiam pertineat*, che *Si quis sine filio* principia; in esso ripetesi ciò che in altri tre titoli fu stabilito (a), poichè dichiarasi, che la figliuola non succeda al feudo del padre: posto nondimeno (soggiugnesi in esso): *nisi a domino redemerit*. La qual parola saviamente spiega Cujacio, che non già intender si debba, che dal padrone il ricomprasse; ma che per poco danaro in segno di onore da quello la nuova investitura ricevesse: *Redimitur, data modica pecunia, pro honore magis, quàm pretio*: onde feudo nuovo in essa riputar si dovesse. E saviamente avvisa ancora Ottomano, che il feudo, chiamandosi beneficio, non poteasi per mezzo di danaro dal Principe comprare (a).

Siegue dipoi in esso l'altro caso a considerare: che se il padrone alla figliuola del morto feudatario di nuo-

vo

(a) *Lib. 1. tit. 1. §. 3. & tit. 8. & tit. 14. §. 3.*
(b) *Hotom. in d. verb. a Domino redemerit.*

vo il feudo concedesse, a riguardo dell'amor, che a quello portava, o per cagion de' servigj dal medesimo ricevuti; non possa esserne colei nel possesso turbata da' parenti del suo morto padre. La qual parola *parentes*, egualmente per gli agnati e cognati in questo luogo si prende, come avvertono Cujacio e Ottomano.

Siegue l'altro titolo venticinquesimo, in fronte del quale in questa compilazione sommario alcuno non vi si legge, nondimanco saviamente Ottomano gliel pone: *Quibus modis feudum constitui potest*. In esso si stabilisce, che non possa costituirsi il feudo senza l'investitura, sebbene il padron diretto ordinato avesse, che taluno n'acquistasse il possesso in nome di feudo: essendogli in tal caso lecito ritenerne, durante la sua vita, in tal modo il possesso, come se feudo si fosse. Nondimeno tal disposizione al titolo 33. del secondo libro contraddicesi; perocchè in esso si dispone, che possa il padrone investir altri d'un fondo, con ordinare, innanzi tre altri suoi Pari, che non pigliasse il possesso.

27. *Tit. 25. dichiarasi, in qual modi possa il feudo costituirsi.*

Nel §. *Si Dominus*, che poi siegue, si stabilisce: che se per avventura il padrone, che ha investito del feudo, sia chierico, e si muoja innanzi che l'investito preso n'abbia il possesso; niuna ragione aver si possa della concessione. E in tal guisa si conferma ciò che stabilito si era nel titolo terzo di questo libro; colla distinzione nondimeno ivi osservata tra la concessione in feudo fatta dall'Ecclesiastico d'un podere suo proprio, a quella di roba, che sia alla chiesa addetta. Onde saviamente Cujacio questo §. comentando, conchiude: *loquitur autem de rebus ecclesiæ, non de rebus Clerici propriis, alioquin hæredes tenerentur investituram implere*.

L'altro titolo ventiseesimo, che poscia siegue: *Si de investitura inter Dominum & Vassallum lis oriatur*, che *Si inter Dominum* principia; in esso in parte conferma, e in parte contraddicesi all'altre disposizioni nel sopraddetto titolo avvisate, e negli altri, che appresso sieguono:

28. *Tit. 6. trattasi di nuovo de' litigj tra' padroni, e vassalli circa l'investiture.*

no: poichè si stabilisce, che se nascesse litigio tra il padrone e 'l vassallo intorno l'investitura d'un feudo, che dal padron si negasse avergli fatta: e tal quistione non si possa per testimonj diffinire; si debba stare al giuramento del possessore. La qual cosa quantunque sia conforme al §. *Si autem* del titolo quarto, ed al §. primo del titolo 23. e al §. ultimo al titolo 58. di questo libro; nondimeno si contraddice al §. 4. del titolo 23. del libro secondo: poichè ivi si determina, che qualora il padrone sia nel possesso del feudo, non debba esserne ammosso, e neppure al giuramento obbligato, se dal vassallo per testimonj l'investitura non si pruovi.

Si passa poi nello stesso titolo a determinare: che se dal vassallo si produchino testimonj suoi pari, e che fossero stati dallo stesso padrone di feudo investiti, i quali all'investitura intervenuti sieno; debbiasi, mediante il giuramento, prestar fede a' lor detti. E in difetto di costoro, che non sieno all'investitura intervenuti; sia lecito al vassallo produrre altri testimonj di diversa condizione e qualità di essoloro, denominati dal testo colla parola *etiam extranei*, che vi sieno intervenuti. I quali quante volte volessero nasconder la verità, per amor forse, per danajo, o per che che sia; debbiano *a Comite, vel a Populo* essere astretti a prestar giuramento, di non deporre per alcuna delle suddette cagioni il falso, nè di tacer ciò che sappiano. S'incontra però quì la contrarietà alle disposizioni del *tit.* 2. *lib.* 2. del *tit.* 33. §. 1., e del *tit.* 58. §. 4. laddove in simili piati si stabilisce, che i soli pari per proprj testimonj dovessero ammettersi. Sebbene intorno ad astringersi i testimonj per le dette cagioni, sia uniforme all'altre disposizioni. Solo è d'avvertire l'error del testo, ivi: *a Populo*, dovendo leggersi, all'avviso d'Ottomano, *a Praefecto*, ovvero, siccome Cujacio, *a Praeposito*: avvenuto per error degli scrittori, i quali ritrovando negli antichi manoscritti colla semplice lettera *P.* tal nome registrato; l'hanno erroneamente per

la

la parola *Populo* inteso: conciossiachè come i conti erano i giudici ordinarj che venivano destinati da' Principi nelle città per governadori (uso da' Goti introdotto, come altrove avvisammo); così *Præpositi*, *Præfecti* ancor detti, erano i Vicarj che da questi in di lor assenza in esse lasciavansi: *Comes* (son parole di Cujacio) *Judex est ordinarius; Præpositus est missus Comitis, aut Vicarius, l. 7. & 18. Longob. de furt. l. ultima ne liber homo op.*

Si passa dopo nello stesso titolo a stabilire, che se il Conte o suo Vicario non volessero i testimonj nella maniera suddetta forzare a deporre la verità; dovesse il vassallo intimare il suo contradittor padrone, di andare dall'Imperadore, a cui tal decisione si riservasse: e che lecito gli fosse intanto, ritrovandosi possedendo il feudo controvertito, quieto in esso per un anno vivere; postochè promettesse andare all'Imperadore, o di mandarvi altro in suo nome. Ma se tal tempo decorso, la promessa non adempisse, o che i testimonj, da lui prodotti, deponessero, di non essere intervenuti alla pretesa investitura; diffinir si dovesse il piato col semplice giuramento del padrone.

Nello stesso §. si stabilisce dipoi, che ancor nelle quistioni simili, che tra' Chierici concedenti e concessionarj insorgessero, pur non essendovi testimonj pari; si dovessero gli estranei ammettere: apportandosi la ragione, per cui in simili controversie si dovessero testimonj di tal fatto ricevere; perocchè quelli solean di nascosto, e senza la presenza de' lor confratelli tali concessioni fare. Ma saviamente da Ottomano si avverte, che il testo parla di quelle concessioni, che in feudo da' chierici delle robe delle chiese si facessero: *Quare videndum est* (parole dell'autore) *an potius locus hic de feudis ecclesiasticis, quæ beneficia, sive sacerdotia dicuntur, sit intelligendus, quæ furtim, & extraneis potius, quàm collegis, testibus adhibitis, conferuntur; ne cæteri invidia & æmulatione excitiantur, cum alios locupletari, sed autem relinqui videant.*

Nel

Nel §. poi *Si quis* si passa a stabilire: che se insorgesse la quistione tra il padrone e 'l vassallo, nel pretendersi da costui, che egli, o il suo padrone fosse stato da essolui del feudo investito: e producesse due soli testimonj suoi pari della terra dello stesso padrone, o questi mancandogli, due altri uomini probi, che la sua intenzion confermassero; fosse in tal caso il padrone obbligato, per escluderlo, di giurar co' dodici sacramentali (cioè testimonj) di non avergli mai tale investitura conceduta: il che non facendo, dovesse essere il vassallo attore al detto giuramento ammesso: il quale se poi dar nol volesse, da ogni azione escluso venisse. Qual disposizione, all'avviso del savio Ottomano, è contraddittoria a ciò che si avvisò disposto nel riferito *tit.* 4. §. 1. del *lib.* 1. *&* al §. 4. *tit.* 33. del *lib.* 2.: imperciocchè ivi si dispone, che o sia il padrone, o'l vassallo; in simili controversie il possessore sol possa in mancanza di pruova di simil giuramento giovarsi.

Dicesi in appresso in questo testo: ch'era nella città di Milano il costume, che il giuramento dar si dovea tanto dagli attori, o da' rei principali, quanto da' lor figliuoli.

Si passa dipoi nel medesimo §. ad ordinare: che possa colui, che per lo spazio di un anno abbia il feudo posseduto, colla scienza e senza contraddizione del di lui padrone; col solo suo giuramento, esserne nel possesso mantenuto, qualor egli pretender volesse, non avernelo investito.

29. *Nel tit. 27. riprovandosi i contratti circa a' feudi, in cui si appone il patto della legge Commissoria.*

Siegue appresso il titolo 27. *De feudo dato in vicem legis Commissoriæ reprobando*, che *Si quis obligaverit* comincia. In esso si stabilisce, che non possa aver fermezza quel contratto, in cui davasi in pegno il feudo per certa somma, col patto, che se tra determinato tempo non la rendesse, potesse il creditore colla qualità feudale in avvenire possederlo. Onde in esso testo si dà tutta la facoltà a' debitori, ancorchè fosse scorso il detto tem-

po

po ſtabilito, ſempre a lor voglia, reſtituito il denaro a' creditori, i fondi ripigliarſi: e ſi allega di tale ſtabilimento la ragione, che il feudo non doveaſi per danaro, ma per amore ed onore concedere. Queſto nondimeno all'altre diſpoſizioni feudali contrario s'avviſa, per la qual coſa l'erudito Ottomano ebbe a dire: *Vicium feudiſticum, cum tamen ſexcentis locis ſtatuatur feudum pecunia numerata comparari poſſe, etiam a muliere*. Ma è ben ella al dritto Romano uniforme (a), in cui ſebbene prima foſſero ſtati tai contratti permeſſi, nondimeno dipoi dall'Imperador Coſtantino fu ſtabilito, che non poteſſe nel contratto di pegno la legge commiſſoria aver luogo (b): *quoniam inter alias captiones præcipuè commiſſoriæ pignorum legis creſcit aſperitas, placet infirmari eam, & in poſterum omnem ejus memoriam aboleri*.

Nel §. 1. poi: *Si quis inveſtierit* ſi dice: che i Piacentini aſcrivano, non eſſere di verun valore l'inveſtitura dal padron fatta di un feudo, che da altri foſſe poſſeduto, ſenza il conſenſo del poſſeſſore, ma che i Milaneſi e' Cremoneſi il contrario ſoſtenevano: poſtochè da tal conceſſione niun danno al vivente poſſeſſore ne provveniſſe. Ciò però doveſſe aver luogo, qualora il milite poſſeſſore non aveſſe la ſucceſſion del feudo.

Nell'ultimo titolo di queſto libro: *De uſu Midiolanenſium ſecundum quoſdam*, che *Quidam obligaverat* comincia; ſi quiſtiona, che avendo alcun dato in pegno ad un ſuo vaſſallo un podere, e dopo lungo ſpazio, il figliuol del defonto padrone, offerendo il danaro per riſcuotere il pegno; il figliuol del vaſſallo, anche defonto, ricuſaſſe reſtituire il podere, affermando che 'l padre n'era ſtato inveſtito in feudo, tanto maggiormente che pel corſo di 30. anni n'era vivuto in pacifica poſſeſſione; i Giureconſulti Milaneſi riſpondono, eſſere in libertà del figliuol del

(a) *L. ult. C. de pact. pign. & in l. ſi rem §. 2. ff. de pignerat. act.*
(b) *Dict. l. ult. C. de pactis pignor.*

del vaſsallo giurar co' dodici ſagramentali per la verità di quel ch'e' profferiſce : e non volendo coſtui preſtar giuramento alcuno, ſialo tenuto a preſtare il figliuol del padrone. Che ſe neppur queſti voleſse indurviſi, e' ſia aſtretto in tal caſo ad inveſtire del feudo il figliuol del vaſsallo. Su di queſto teſto lungo è l'eſame che ne fanno Cujacio e Ottomano circa lo ſpazio di 30. anni : ſpecialmente ſe debba correre, quando cominciato abbia taluno a poſſedere in nome altrui un fondo. Onde ſarebbe molto uſcir quì di ſtrada, ſe tal punto eſaminar voleſſimo ; nondimeno il curioſo lettore potrà i detti autori oſservare, mentre noi facciamo all'altro libro paſsaggio.

30. *Comincia il ſecondo libro delle conſuetudini feudali, il di cui primo titolo tratta circa la cognizion de' feudi.*

Siegue adunque il libro ſecondo delle feudali conſuetudini, nel di cui primo titolo ſi favella *De feudi cognitione*, che *Obertus de Orto* principia : in eſso Oberto di Orto ad Anſelmo ſuo figliuolo ſcrive, e de' tempi ſuoi favellando, per eſser egli ſotto Federico I. Imperadore fiorito ; lo avviſa, che allora i litigj, altri ſecondo il dritto romano decidevanſi, altri ſecondo le leggi longobarde, ed altri ſecondo le conſuetudini, le quali eſſendo diverſe per i varj luoghi e Corti, ove praticavanſi ; e' ſi ſcuſa di non potergli in una lettera diſcriverle : nondimanco quegli uſi, che a' feudi ſi appartenevano, e che erano in vigore, e' rapporta come neceſsarj.

Siegue egli a dire, che ſebbene non foſse poca l'autorità delle Romane leggi a' ſuoi tempi (perchè allor che di eſſi ragioneremo, ſi vedrà quanto prima di Federico aveſse Lotario III. le compilazioni di Giuſtiniano innalzate) non niega però, ch' erano elle dalle conſuetudini, e ſpecialmente dalle feudali, ſuperate e vinte : e che ſe mai queſte per la deciſion di qualche cauſa de' feudi mancaſsero, allor ſolamente poteaſi alle leggi ſcritte ricorrere, cioè prima alle Longobarde ; ed in lor mancanza alle Romane.

Nel §. *Sciendum* ſi paſsa da Oberto a diffinire il feudo:

do: e' dice, consister nelle robe stabili, che hanno suolo, e sono a questo annesse; o in certe robe tra le immobili annoverate, *veluti de Camera, aut de Cavena feudum datur*. Venivano feudi di Camera detti quegli assegnamenti, che in titolo di feudo al milite, si faceano della Real Camera, cioè del tesoro reale, *Camera* detta (a): *& feudum de Cavena*, quegli assignamenti chiamavansi, che da' Principi si faceano di gran quantità di grano, orzo, e vino, che ne' luoghi pubblici serbavansi, *Caveva* nominati; come accuratamente Ottomano nel suo feudal dizionario lo spiega.

Siegue nello stesso §. Oberto a dire, che i feudi in due maniere acquistar si possono, o per investitura, o per successione: nondimeno va Ottomano osservando, che vi fossero altri mezzi per lo loro acquisto dal detto Giureconsulto Oberto non descritti: *Deinde quia feudum sex modis adquiritur, donatione, emptione, permutatione, successione, præscriptione, possessione, & traditione; ut docuimus lib. disput.*

Siegue poscia il titolo secondo *Quid sit investitura*, che *Investitura quidem* principia. In esso si va in prima spiegando, che la parola *Investitura* sia lo stesso, che *possessio*: onde dicesi in esso, che abusivamente *investitura* chiamavasi quell' atto, con cui del feudo il padrone investiva il vassallo, con dargli nelle mani un bastone, una spada, e un anello; poichè per mezzo di varie cose soleansi i feudi concedere, come accuratamente Cujacio sul detto titolo avvisa; e con più critica il Dufresne (a). Onde saviamente osserva il detto Cujacio, che il possesso dar si dovea nel proprio luogo del feudo conceduto: e queste son le sue parole: *Dices; cur non traditio hastæ, aut gladii, aut scipionis, pro possessionis traditione habetur, ut clavium, l. clavib. ff. de contrah. empt. l. 2. C. de* 31. *Tit. 2. in cui si definisce la parola investitura.*

N n 2 *peric.*

(a) *Dufresne in verb. Camera.*
(a) *Dufresne in verb. Investitura.*

peric. & com. rei vendit. l. 1. C. de crim. exp. hær.? dicam, traditis clavibus, non videri traditam possessionem domus, nisi in re præsenti traditæ sint. Rei præsentia per se sola facit, ut tradita ejus possessio videatur; apprehenditur enim non manibus tantùm, aut pedibus, sed etiam oculis, quasi longis manibus l. 1. §. pen. l. quod meo §. si venditorem l. quarundam ff. de acqu. possess. l. pecuniam ff. de solut. Investitura igitur etiam si fiat porrectis clavibus, pro traditione possessionis non habetur, nisi fiat in re præsenti; sed est tantummodò argumentum possessionis in feudum aut venditionis. Investitura in feudo sequitur fidelitas, fidelitatem traditiò.

Dicesi appresso in esso titolo, che facendosi l'investitura da colui, che abbia simili vassalli, lo debba innanzi a due di essi fare; e che intervenendovi altri estranei, per non legittima riputar si debba. Si passa dopo a dire, che se mai stasse ancora il padrone nel possesso del fondo, e da altri sene pretenda aver la investitura in feudo ricevuta, obbligato questi sia provarla per pubblico istromento, da due o tre convassalli Pari sottoscritto: la qual pruova mancandogli, o perchè quello formato non si fosse, o perchè si ritrovasse perduto; venisse egli obbligato tal sua domanda provare per mezzo di altri testimonj dell' istessa sopravvisata condizione, i quali fossero nell' atto della pretesa investitura intervenuti. E che se poi costoro negassero deporre sì fatta verità, forse dall' amore, o dal danajo corrotti, o perchè non sene ricordassero, dovessero essere costretti dall'istesso padron contraddittore, che su di essi la giurisdizione esercitasse, a giurar su de' santi Evangelj, che in verità fossero di tal fatto ignari: e se quegli non li volesse a tal giuramento costrignere, fosse allora al vassallo contraddittore permesso con altri testimonj (benchè non suoi pari) tale investitura provare; ma se questi ancor li mancassero, in tal caso fosse in elezione del padrone, per escluderlo, giurare, non averli mai tale investitura conceduta: il che

se

se poi far non volesse, fosse obbligato in pena il possesso del feudo al detto vassallo dare, qualor costui si contentasse a tal giuramento soggiacere.

Quanto finora si è in questo titolo disposto, saviamente Ottomano avvisa, che a molti titoli già nel primo libro riferiti, e ad altri di questo secondo contradice, per la ragione già altrove più volte avvisata; perocchè secondo i varj usi de' luoghi, tali controversie circa a' feudi regolavansi. La qual varietà l' istesso Giureconsulto Oberto d' Orto nel detto primo titolo di questo libro avvisò, come di sopra osservato abbiamo; che le cause si decidevano, altre secondo il dritto romano, altre secondo le leggi longobarde, e altre altrimenti: *Aliæ autem* (son parole di esso Giureconsulto) *secundum consuetudinem; quæ quamquam sint variæ, & quamquam secundum diversorum locorum, aut curiarum mores sint diversæ, nec breviter possint dici, nec hoc libello facilè comprehendi; usum tamen feudi, qui in nostris partibus obtinet (prout possibile est) exponere tibi necessarium duxi. In judicio etenim, quod de feudis agitur, illud legibus nostris contrarium dici solet.* L' error nondimeno è stato del Giureconsulto Ugolino, il qual dipoi per ordine di Federico (come avvisammo) tal compilazion fece; poichè dovea egli con distinzione tal vario uso delle città apportare, perchè queste contraddizioni da un testo all' altro si rimovessero.

Nel primo §. *Si vero vassallus* di esso titolo si dice, che se il padron nieghi di seguitare a corrispondere al vassallo una certa quantità di danajo o di robe, che per tre volte corrisposto gli abbia; possa costui alla continuazione astrignerlo, con giurare di essergli state le dette quantità da quello *in feudum Cameræ vel Cavenæ* assignate: ma se tal giuramento e' dar non volesse, possa il padrone all' incontro per mezzo del suo negativo dalla pretensione escluderlo; e ancor questa disposizione, secondochè Ottomano avvisa, è contraria al §. 1. del tit. 4. del 1. libro. Sie-

Siegue appresso il §. 2. *Si autem*; in cui confermandosi ciò che altrove si era stabilito; si dice, che se mai si trattasse di controversia d'investitura fatta da un che non abbia altri vassalli; debbasi per testimonj, benchè estranei, o per pubblici istromenti provare; e che mancando si è ne' sopracennati §§. e titoli osservato.

Siegue poscia il §. 3. *Praterea*. In esso si stabilisce, che se taluno pretendesse, essere stato dal padrone di un feudo investito, con condizioni non solite apporsi nelle investiture: cioè se gli fosse stato l'obligo ingionto, di andar colla sua moglie ne' giorni di festa in chiesa; col semplice giuramento provar ciò possa: ma se poi di condizion si trattasse alle consuetudini de' feudi contraria; cioè per esemplo, che fossero le femmine alla successione ammesse; in obbligo tal feudatàrio fosse, con pruove legittime dimostrarla: il che non facendo, o nol potendo fare, col semplice giuramento negativo del padrone fosse da tal pretenzione escluso.

32. *Tit. 3. si tratta di coloro, che possono investire i feudi, e di coloro che ne sono capaci.*

Il titolo terzo, che appresso siegue, *Per quos fiat investitura, & per quos recipiatur*, che *Investitura autem* principia; stabilisce, che l'Investitura far si possa dal padrone sì del vecchio feudo, come del nuovo: e per vecchio quì intendesi di quello, che si ritrovasse dal suo antecessor conceduto; onde la conferma al vassallo o al suo erede farsene dovesse: e perciò si stabilisce, che possa eziandio il minore far simile atto, e sotto tal parola il pupillo comprendesi; essendo quella da' feudisti comunemente ad entrambi applicata, come saviamente Ottomano avvisa: Si dice in appresso in esso titolo, che tali investiture non debbano farsi da' padroni di tutt'i poderi del vassallo, ma di quella giusta parte, che ad essi si appartenesse, postochè altrimenti non si fosse nella investitura espresso. E perchè non paja strano, come possa il padron di un feudo concedere a' vassalli sotto l'istessa qualità i proprj lor poderi; egli è d'uopo osservare l'erudito Struvio, il qual dice, che ciò era costume de' Longo-

gobardi: *antiquis possessoribus prædia sua feudi lege relinquebant* (a); ma che non possa costituirsi il feudo, se non da quello che liberamente e legittimamente abbia il governo de' suoi beni: poichè avendolo in qualunque maniera ristretto, proibito gli era qualunque porzione ad altri con tali qualità concedere.

Nel §. *Sed etiam* 1. confermasi, che la roba da altri posseduta colla proibizion di alienare non possa in feudo concedersi: e in ciò avvisa ancor Ottomano una gran contraddizione all'altre disposizioni altrove innanzi avvisate: *Viciosa regula, quid enim? An non res ecclesiasticæ alienari prohibentur? & tamen feuda de iis licere constitui, sexcentis horum librorum locis apertè traditur*. Si passa poscia in esso §. a riferir di tal regola l'eccezione, e si considera il caso, che sebbene non possa taluno il fondo, che possiede, benchè per successsion paterna, con proibizione di alienare, ad altri vendere, purchè ciò non pratichi con un de' suoi agnati, o con altro suo più prossimo, li sia all'incontro permesso a chi che sia concederlo in feudo; purchè tal cosa non si faccia *in fraudem nostræ consuetudinis*, che esplica dottamente Cujacio: *Nisi hoc fiat in fraudem consuetudinis, & si adsimuletur investitura feudi pro investitura venditionis*, o che, secondo le costituzioni degli Imperadori Lotario e Federico, tale investitura seguita non fosse; perchè senza asenso del Principe fatta, come fu da essi stabilito. E in tai casi in detto testo si dà la facoltà ancora tanto all'istesso concedente, quanto al di lui successore, di ripigliarsi il fondo in feudo conceduto, con restituire al concessionario il prezzo, che gli avesse per tal concessione sborsato.

Nel medesimo §. si dice, ch'eziandio il servo possa ricevere l'investitura in feudo, purchè sì fatta investitura sia fatta a favor del padrone; conciossiachè in altro caso (come se per ignoranza del servo tal cosa fosse fatta)

(a) *Struvius hist. jur. feudal. §. 6.*

ta) l' investitura debba intendersi nulla. Quivi anche generalmente s' avvisa, che l'investitura possa prendersi per se stesso, o pe' procuratori; nulla importando che si faccia per l'uno o per l'altro mezzo: come tacitamente osserva Cujacio.

Nel §. 2. *Fœminam* si rapporta l'opinione di alcuni, i quali sostennero, che le femmine possano concedere l'investitura di un nuovo feudo: quantunque a tal opinione si opponga Ottomano, come contraria a' sopracennati titoli.

Nel §. 3. *Nulla* dichiarasi ciò che altrove ancor si si disse, che non possa farsi investitura de' feudi a colui, il qual ricusa dare il giuramento di fedeltà; perocchè sarebbe lo stesso che contravvenire alla propria etimologia della parola *feudum*, che *a fidelitate* nasce: Nondimanco si dice in esso §., che possa tal massima certa fallire; qualor per patto espresso nell'investitura si apponga, che non sia il feudatario a tal giuramento obbligato. Ma saviamente in ciò Ottomano avverte, che questa eccezione per error de' compilatori fosse apposta, come contraria ad ogni disposizion feudale, e alla natura stessa del contratto; tantochè e' conchiude, che *falsum est, feudum istud appellari posse*.

33. *Tit. 4. che l' investitura preceda al giuramento.*

Nel titolo quarto dopo: *Quid præcedere debeat, an investitura, vel fidelitas*; che *Utrum* comincia, e in esso decidesi, che debba l'investitura al giuramento di fedeltà precedere; perocchè nasce da quella.

34. *Tit. 5. si da la forma del giuramento di fedeltà.*

Nel titolo quinto *Qualiter jurare debeat vassallus domino in fidelitatem*; che *Qualiter* comincia. In esso si prescrive la forma, come doveasi il giuramento di fedeltà dare. *Ego juro ad hæc sancta Dei Evangelia, quòd a modò in antea ero fidelis huic, sicut debet esse vassallus domino, nec id, quod mihi sub nomine fidelitatis commiserit dominus, pandam alii ad ejus detrimentum, me sciente.*

Nel §. poi *Si vero* unico si dice, che se taluno è famiiare di colui, a chi il giuramento di fedeltà dee da-

re,

re, o per cagione d'inveſtitura di feudo, o perchè vive ſotto la di lui giuridizione; debba ancor giurare ſpecialmente di cuſtodire, *vitam*, *membrum*, *mentem*, *& ejus rectum honorem*: qual forma di giuramento fu dalle leggi longobarde inventato.

35. *Tit.6. ſi riferiſce altra formola di giuramento di fedeltà del Veſcovo Filiberto.*

Nel titolo ſeſto poi: *De forma fidelitatis*, che *In epiſtola* comincia ſi riferiſce il formolario di tal giuramento di fedeltà da Filiberto Veſcovo in una ſua lettera deſcritto; diceſi, che ſei coſe debba avere in memoria colui, nel tempo che giura fedeltà al ſuo padrone: *Incolume*, *tutum*, *honeſtum*, *utile*, *facile*, *poſſibile*. *Incolume*, cioè, che ſia nella ſua perſona ſicuro. *Tutum*, che per ſua colpa non debba alcun danno patire. *Honeſtum*, che non ſi arrechi per ſua cagione pregiudizio alla di lui giuſtizia, o in altre occaſioni, che alla di lui oneſtà ſi appartengano. *Utile*, che non gli abbia ad apportar danno a' ſuoi poderi. *Facile*, *vel poſſibile*, che non debba egli per ſua cagion render difficile o impoſſibile ciò, che il ſuo padron poteſſe con facilità oprare. E ſi aſſegna per ragion di ciò nel teſto, che non debba il vaſſallo ſolamente giurare di non apportar danno, ma eziandio utile al ſuo padrone; il quale all'incontro gli dee lo ſteſſo promettere: e altrimenti operando, debba qual malefico e ſpergiuro riputarſi.

36. *Tit.7. ſi arreca altra formola di giuramento di fedeltà.*

Nell' altro ſettimo titolo appreſſo: *De nova forma fidelitatis*, che *Eſt & alia* comincia ſi rapporta una nuova forma di giuramento, ſecondo la quale dir doveaſi: *Ego Titius juro ſuper hæc ſancta Dei Evangelia, quòd ab hac hora in antea, uſque ad ultimum diem vitæ meæ, ero fidelis tibi Cajo domino meo contra omnem hominem, excepto Imperatore, vel Rege*. Nondimeno su di tale eccettuazione dell' Imperador o Re, egli è da ſapere l'avviſo di Cujacio intorno a quei vaſſalli, ch'eran detti *Omologj*, cioè, al dir di Dufreſne *Coloni (a)*, che erano pro-

(a) *Dufreſne in verb. homologi.*

priamente quelli *glebæ adſcripti*, da noi angarj e perangarj vengon denominati quai vaſsalli. Adunque dice Cujacio: *Præterea ſeparandus hac in re nobis eſt vaſſallus homoligus: nam in jurejurando homologi, nullus excipitur; in jurejurando non homologi excipitur Imperator, vel Rex, vel antiquior dominus, ut infra* 4. *tit* 31. *Duorum quis poteſt eſſe vaſſallus, non homologus, vel uni homologus, alteri non homoligus. Duorum tamen eſſe vaſſallus homologus nemo poteſt, ut lib.* 4. *demonſtrabitur*.

Sieguesi dopo nell'iſteſſo titolo a conſiderare, che ſe alcuno uomo ſemplice foſſe, onde non intendeſſe gli obblighi, che con tali ſuccinte parole del giuramento ſegl'imponevano; più diſteſamente nella ſeguente guiſa fuſſe aſtretto a giurare. *Ego juro, quòd nunquam ſcienter ero in conſilio, vel auxilio, vel in facto, quod tu amittas vitam, vel membrum aliquod, vel quòd tu recipias in perſonam aliquam leſionem, vel injuriam, vel contumeliam, vel quòd tu amittas aliquem honorem, quem nunc habes, vel in antea habebis: & ſi ſcivero, vel audivero de aliquo, qui velit aliquod iſtorum contra te facere, pro poſſe meo, ut non fiat, impedimentum præſtabo; & ſi impedimentum præſtare nequivero, quàm citò potero tibi nunciabo, & contra eum prout potero, auxilium meum tibi præſtabo: & ſi contigerit te rem aliquam, quam habes, vel habebis injuſtè, vel furtuito caſu amittere; eam recuperare juvabo, & recuperatam omni tempore retinere; Et ſi ſcivero te velle juſtè aliquem offendere, & inde generaliter, vel ſpecialiter fuero requiſitus; meum tibi, ſicut potero, præſtabo auxilium. Et ſi aliquid mihi de ſecreto manifeſtaveris, illud ſine tua licentia nemini pandam, vel quòd pandatur, faciam. Et ſi conſilium mihi ſuper aliquo facto poſtulaveris, illud tibi dabo conſilium, quòd mihi videbitur magis expedire tibi. Et nunquam ex perſona mea aliquid faciam ſcienter, quod pertineat ad tuam, vel tuorum injuriam, vel contumeliam.*

Nel §. poi che ſiegue *Inveſtitura*, eſpreſſamente, e con

con giuſtizia ſi ſtabiliſce, che preſtatoſi in tal guiſa dal vaſſallo il giuramento, debba ſubito il padrone concedergli il feudo: il che differendo, tutto l'utile, che dal medeſimo frattanto provviene, dar gli debbia. Nondimeno Ottomano avvertiſce, che tal diſpoſizione ſia contraria al §. *ſi facta*, al titolo 26. di queſto libro: come ſi avviſerà, allor che di queſto parleremo.

Siegue dopo l'ottavo titolo: *De inveſtitura de re aliena facta*: che *Cum de re aliena* comincia, ove ſecondo la diſpoſizione dell'Imperador Filippo (*a*), ſi ſtabiliſce, che non poſſa di evizione agire contro al concedente colui, al quale evitto foſſe il fondo in feudo concedutogli; qualora nel tempo, che ne aveſſe inveſtitura ricevuta, in ſua notizia era, di non eſſerlo proprio di eſſo concedente, o che da coſtui ſi ritrovaſſe ad altri obbligato: ma che allor poſſa di tal beneficio di evizione godere, quando nell'inveſtitura eſpreſſamente gli ſia ſtata promeſſa, o che coſtar faccia, di eſſere ſtato di tali coſe ignaro nel tempo, che gli fu il feudo conceduto. In queſti ſoli due caſi adunque egli quello perdendo, può pretendere, che altro dell'iſteſſa qualità e quantità gli conceda il padron concedente; al quale per contrario non poſſa l'ignoranza, o ſcienza giovare, per non eſſere a tale ammenda obbligato. 37. *Tit. 8. Trattaſi della inveſtitura fatta della roba aliena.*

Nel primo §. appreſſo di queſto titolo *Rei autem* giuſtamente ſi ordina, che poſſa colui, che ricevuta l'inveſtitura del feudo, agire, come lo ſteſſo diretto padrone, per ricuperare qualche porzion di quello, che ſi ritrovaſſe da altri poſſeduta: e ancor dal diritto Romano veniva permeſſo all'uſufruttuario ricuperare l'uſufrutto, che ſi ritrovaſſe da altri ingiuſtamente goduto (*b*). E così parimente nel detto §. ſi dà la facoltà al feudatario: *defenſionem opponere*; cioè del giuramento valerſi, (come tal

(a) *L. ſi fundum 29. C. de evict.*
(b) *L. 1. & l. 3. ff. ſi uſufr. petat.*

tal parola Ottomano ſpiega (*a*)) per eſcluder coloro, che voleſſero il feudo o porzion di eſſo evincere. E ſaviamente in tal §. conchiudeſi, che poſsa il poſseſsore del feudo, *& ſervitutem eidem rei debitam petere poteſt*, *& retinere*, cioè ch'e' poſsa cercare di eſiggere o di non farſi togliere da altri le quantità dovutegli ogni anno da' vaſsalli, che nel di lui feudo abitaſsero, le quali vengono *ſervitutes* chiamate (*b*). E quì ingegnoſamente Ottomano avvertiſce, che il feudatario poſsa eſercitare tale azione a guiſa dell'uſufruttrario (*c*), in nome del concedente padron del feudo, riputandoſi ſimile a coſtui.

Nel §. ſecondo poi *Quid ergo* giuſtamente ſi ſtabiliſce, che ſebbene o per prezzo, o per denaro, o per dolo ſoffriſca il feudatario, che da altri s'imponga ſervitù nel feudo, o che ſi occupino le di lui rendite; non perciò debba il di lui padrone a tali pregiudizj ſoggiacere, ſe per morte del feudatario ſenza ſucceſſori, o per altra cagione, il feudo a lui, benchè dopo lunghiſſimo ſpazio di tempo, ricaggia: la qual diſpoſizione ancor viene appoggiata al diritto Romano; perocchè non può l'uſufruttuario deteriorare il fondo, su di cui egli gode l'uſufrutto (*d*), nè può su di eſſo ſervitù alcuna imporre (*e*).

E nel §. terzo, *E contrario* che ſiegue, ragionevolmente ſi determina, che ſe dal feudatario ſi aggiugne al feudo un podere, dal quale può conſiderarſi ſeparato; non debba intenderſi accreſciuto a quello; tantochè ritornando il feudo al diretto padrone, coſtui non lo poſſa pretendere. Diceſi poſcia, che, ſecondo la ſentenza della maggior parte de' Giureconſulti di quei tempi, al feudo accreſciuta e radicata riputavaſi all'incontro quella ſervitù, che dal feudatario poſseſsore ſi acquiſtaſſe su degli

(a) *Hotom. in dict. feud. in verbo defenſ.*
(b) *Dufreſne in lexic. ſervitutes exactoriæ.*
(c) *L. 1. §. ult. ff. de nov. oper. nunciat. l. 1. e 2. ff. uſufruct. quemad. cau.*
(d) *L. ſi cujus 13. §. 4. & l. ſi quod in fin. §. de uſufruct.*
(e) *Dict. l. ſi cujus 13. dict. §. 4. in fin.*

degli uomini che ivi abitano; perocchè ciò vien permesso a' feudatarj di fare, come Ottomano avvisa *(a)*: dimodochè devolvendosi tal feudo al diretto padrone, tal servitù al medesimo acquistar si deve: e si allega di ciò in tal §. la ragione, che il feudatario può sol migliorare, e non deteriorare la condizion del feudo senza l'espresso consenso del diretto padrone, o di coloro che al medesimo in tal feudo debbono succedere: ma ciò che in tal §. si dispone, contrario a quello si avviserà, che è disposto nel §. 2. del *tit.* 27.

Nel §. quarto *Quamvis* dicesi in prima ciò che negli altri titoli si è avvisato, che la proprietà del feudo rimanga sempre al padrone, e il solo possesso del di lui frutto passi nel feudatario: come appunto dal Roman diritto si considerò nell'enfiteusi *(b)*, e negli fitti perpetui *(c)*. Quindi s'inferisce, che non possa perciò nella di lui morte la sua moglie pretendere la terza o la quarta parte del valor del feudo, che le fosse stata già da esso in vita donata, secondo che i Romani, e' Longobardi praticavano. Fu già permesso dagli antecessori Principi longobardi, e specialmente dopo Carlo Magno, (come altrove nel corso di nostra Istoria avvisammo) il vivere a ciascuno secondo quali di dette due leggi gli fosse piaciuto. A coloro adunque, che secondo il dritto longobardo vivevano, era permesso donare alle di loro mogli nel dì dopo le nozze fino alla quarta parte de' lor beni, per la legge di Luitprando *(d)*: la qual donazione viene in questo testo detta *Morgangheba*, parola che deriva dal Tedesco *Morganatica*, e vuol dir lo stesso che regalo mattutino: che, al dir di Dufresne faceasi dallo sposo alla sposa nel levarsi di letto, la prima volta ch'erano giaciu-

(a) *Hotom. in d. §. in verb. ut servitus.*
(b) *L. 1. ff. si agn. st. vectig.*
(c) *L. non solet 39. ff. locat.*
(d) *LL. Longob. l. 1. tit. 4. de iis quæ a viro in mulier.*

ciuti insieme, *quasi ob pretium virginitatis, cujus spolia proximè præterita nocte retulerat*: il qual uso fu anche tra' Greci praticato, da' quali sì fatta donazione chiamavasi θεώρετρον; ma perchè gli sposi, dall'amor troppo caldi, soleano donare alle spose gl'interi lor patrimonj, come Ottomano nel suo dizionario, nello spiegar tal parola, avverte; perciò il savio Luitprando, per reprimere cotanto inconsiderato oprare, la detta legge ordinò.

All'incontro a quei, che secondo il dritto Romano viveano, era permesso donare alla sposa la sola terza parte de' loro beni, la quale non valutavasi secondo il loro patrimonio, ma secondo ciò che la dote di questa importava, che *donationes propter nuptias* da' Giureconsulti chiamasi, e da noi *antefato*: e secondo tal dritto Romano il savio Cujacio l'avverte, questo §. feudale comentando (*a*), *Romanorum autem moribus hoc loco significatur fuisse tertia, & sane fuit tertia, non quid in bonorum, sed dotis, ut Harmenopolus observari refert* 4 *Epist.* E perciò in detto §. come si nomina prima la quarta parte, e dipoi la terza, così prima si denominano quei, che secondo le leggi longobarde viveano, e poi que' che secondo le Romane; conciossiachè la quarta conveniva a' Longobardi, e la terza a' Romani: la qual terza fu poscia dall'Imperador Federico nelle sue costituzioni *dotario* chiamata; perocchè secondo tal regola del dritto Romano stabilì, che potessero i Baroni alle lor mogli costituire il dotario su de' feudi (*b*): come più distintamente diremo, quando ci converrà ragionare delle Costituzioni di questo Principe.

Ma quì bisogna avvertire, che in detto §., parlandosi della quarta o terza, *quæ a Longobardis seu a Romanis viris uxoribus fieri solet post mortem viri*; si dispongono alcune cose circa quella quarta parte de' beni del marito,

(a) *Cujac. in d. §. quamvis tit. 8. lib. 2. feud.*
(b) *Lib. 3. tit. 13. 15. 16. Constit. Regn.*

to, alla quale (che quarta *uxoria* vien detta) succedea, per lo dritto Romano, la moglie indotata, senz'alcuna disposizione del marito: come si stabilisce dall'Imperador Giustiniano (a): *Praeterea si matrimonium sit absque dote, conjux autem praemoriens locuples sit, superstes vero laboret inopia; succedet unà cum liberis communibus, alteriusve matrimonii in quartam, si tres sint, vel pauciores. Quod si plures sint, in virilem portionem: ut tamen ejusdem matrimonii liberis proprietatem servet, si extiterint: iis vero non extantibus, vel si nullos habuerit, potietur etiam dominio, & imputabitur legatum in talem portionem*: la qual parte non dovea eccedere la somma di cento libbre d'oro (b). Nondimanco da' chiosatori del detto §. feudale, tal disposizione anche a questa specie di quarta estendesi, che non già per disposizion del marito, ma per effetto di legge si deve alla moglie.

Conchiudesi appresso in esso §. feudale, ciò che fu già nel titolo vigesimo stabilito, che non si potesse il feudo concedere in pegno. Ma quì considerar debbonsi le parole, con cui ciò si proibisce: *nam nec pignus, quod consultum dicitur, fieri potest ex feudo*. Veniva questa specie di pegno, *Consultum* detta, specialmente proibito; poichè si dava la facoltà al creditore anche di alienarlo: come saviamente Cujacio in detto luogo avvisò: benchè molto oscuro fosse da Ottomano considerato, il qual dice, ch'egli stimava, che tal specie di pegno fosse l'istesso, che quello del contratto, che in esecuzione della *l. Commissoria* faceasi: il quale nel titolo 27. del primo libro si disse proibito: *Postea etiam* (parole del detto autore) *consultum, de lege commissoria intelligi, ut si vassallus sua die pignus non luerit, res creditoris maneat*.

31. Tit. 9. A ragiona, in qual guisa si poteano anticamente i feudi alienare.

Nel titolo nono: *Qualiter olim poterat feudum alienari*, che *Est autem* comincia. Dicesi in principio, che va-

(a) *Auth. in tit. C. unde vir. & uxor.*
(b) *Auth. in tit. ut lic. matrim. & Avia §. quia vero collat. 6.*

varie erano le antiche consuetudini circa le alienazioni de' feudi, le quali vennero poscia tutte per la legge dell'Imperador Lotario III. abolite, di cui altrove ragioneremo.

Nel §. primo *Necessitate namque*, che siegue, si riferisce la consuetudine già altrove in più titoli avvisata, colla quale era permesso al vassallo di alienar parte, o sia la metà del feudo, o non volendo, o non sapendo il padrone.

Nel §. secondo *Si vero*, dopo essersi detto, che sebben potea taluno senza frode investire altri del feudo, che si ritrovasse possedendo, ovver parte di esso alienare; si ripete nondimeno ciò che altrove dicemmo nel primo libro, che se senza consenso del diretto padrone abbia ciò fatto, venendo egli poscia a morte senza figli maschi, o che il detto feudo al padrone rifiuti, o per altra sua colpa il perda; tutte le concessioni e alienazioni s'intendano annullate: eccetto se coloro che l'avessero ricevute, si contentino servire al diretto principal padrone, e dal medesimo aver la nuova investitura.

Nel §. poi terzo *Donare*, seguitandosi a riferire l'antiche consuetudini feudali, dicesi, che non veniva ad alcuno permesso nè di poter donare i feudi, nè lasciarli per la di lui anima alle chiese, nè darli alla sua figlia in dote: il che era ancora al diritto Romano uniforme, da cui fu già stabilito, che i beni posseduti con proibizione d'alienare, non potessero assegnarsi in dote (*a*). Si dice nondimanco appresso in questo §., che potesse il feudatario affittare il feudo: e in ciò ancora il Roman dritto fu seguitato, da cui era permesso a colui, al quale fosse l'abitazione di una casa legata, di poterla ad altri appigionare (*b*). Ma espressamente dopo in esso §. dicesi, che ciò

(a) *L. 4. ff. ad l. Flav. de plagear. l. non solum 23. §. si eum ff. de lib. caus. 3. & l. 1. §. 4. ff. quand. de pec. act.*

(b) *L. quum antiq. 13. C. de usufruct.*

ciò era al feudatario permesso, posto che tal affitto ad una fraudolente vendita non si riducesse: e l'esempio adducesi de' contratti libellarj detti, di cui nel §. *aut si Libellario* del titolo quinto del primo libro ragionammo; i quali erano proibiti, quantunque la pensione fosse in essi stabilita per vilissima somma di soli due danari per ciascun anno.

Nel §. quarto *Porrò* si seguita a dire, che era sempre permesso al diretto padrone, per egual prezzo, ripigliarsi, in vita del suo feudatario, quella porzion di feudo da questi alienata, o ad altri conceduta, o affittata; purchè, o espressamente non vi avesse acconsentito; o per un anno intero non n'avesse fatta parola, da correre dal dì in cui fu consapevole di tali contratti: ma che per la prescrizione di trenta anni dovess' egli questa facoltà all'intutto perdere. Nondimeno si stabilisce, che nell' uso di questa facoltà dovessero gli agnati del feudatario più prossimi essere ammessi, quando si trattasse di feudo antico, ove costoro, come altrove dicemmo, erano gl'immediati suoi successori.

Nel §. ultimo poi *De illa* si conchiude, che se mai si tratta di decidere le controversie di alienazione di feudo fatta dal padrone, si debba ricorrere alla legge di Corrado; della quale, di tal Principe favellando, ragioneremo. 39.

Nel titolo decimo di poi *Quis dicatur Dux*, *Marchio*, *Comes Capitaneus*, *vel Valvasor*, che comincia, *Qui a Principe*; spiegasi quelche sparsamente si è da noi considerato nel corso de' sopradetti titoli, allora che di simili cose ragionammo. Dicesi in esso, che colui ch' era dal Principe investito di qualche gran tratto di paese, veniva chiamato Duce: la qual parola *Dux* fu già sin da'tempi de'Romani conosciuta; perocchè in tal guisa erano chiamati quei che con grande autorità comandavano gli eserciti (a), o come Ambasciadori erano da'

Tit. 10. si definiscono le parole Dux Marchio, Comes, Capitaneus, Valvasor.

 loro

(a) *Livius lib. 9.*

loro Imperadori inviati (*a*) : come i Longobardi iſtitutori de'feudi chiamavano *Duci* quei, a'quali commettevano l'amminiſtrazione di qualche Provincia (*b*).

Si continua dipoi a dire in eſſo titolo, che colui, che dal Principe era *de Marchia* inveſtito, chiamavaſi Marcheſe. *Marchia* era detta quella Provincia, ch'era poſta preſſo al mare.

Diceſi parimente appreſſo, che *Conte* era chiamato colui, al quale veniva dal Principe una Contea conceduta: della qual parola *Comes* già più volte abbiamo fatta menzione, favellando de' Romani Imperadori, e ſpecialmente di Coſtantino: anzi nel corſo della noſtra ſtoria ci ſovviene aver detto, che appreſſo de' Goti *Comites* erano detti quei, che da Teodorico furono deſtinati a governar le città, che da noi ſon chiamati al preſente *Governatori*; e sì fatto coſtume fu dipoi continuato a praticarſi da'Longobardi.

Nel medeſimo titolo ſi dice, che quei, che venivano dal Principe inveſtiti di qualche terra abitata, ma non già città; erano chiamati *Capitanei*, e propriamente anche *Valvaſores majores*. E quì conviene avvertire, che nel luogo *de Plebe aliqua inveſtiti*, ſi fa differenza tra la ſemplice terra abitata, e la città governata dal proprio Veſcovo: conciosſiachè *Plebs* era propriamente in quei tempi quell' unione di gente ſoggetta al Parroco, ſiccome nota Dufreſne (*c*) e prima di lui Ottomano nel comento di detta parola: *ſic interpretor, quaſi dixiſſet de vicis, aut pagis aliquot*. E quindi in Lombardia i villaggi furon chiamati *Pieve*, e' di lor Curati, *Plebani*, e *Piovani*.

Dipoi nell'iſteſſo titolo, ſpiegandoſi eziandio quel-

chè

(a) *Cicer. de offic. 3.*
(b) *Greg. Turonenſ. lib. 2. c. 26. & Specul. Saxon. lib. 3. art. 53., & in l. Bayoaer. tit. 2. c. 1., & tit. 13. c. 2. Hotman. in diction. feud. in verb. Duces, & Dufreſn. in lexic. in d. ver. 3.* (c) *Dufreſne in Lexic. in verb. plebſ.*

chè nel primo titolo del lib. 1. de'feudi fu detto ; si dice, che coloro, che da' Capitanei o Valvasori maggiori eran investiti de' feudi; *Valvasores* semplicemente chiamavansi : la qual parola quivi spiegammo . E si continua in questo titolo a ridire , che quei , che da essi Valvasori ricevevano in feudo le concessioni de' poderi; erano detti, *Valvasini* : nè quei pertanto natura feudale acquistavano.

Appresso si va dicendo , che , morendo il Valvasore senza figli, quella porzion di terra da esso conceduta in feudo al Valvasor minore o sia Valvasino; ritornava al Capitaneo, dal quale egli aveva ricevuta l'investitura dell'intero feudo : e l'istesso praticavasi in quel tempo in Milano, siccome si disse nel titolo VII.

Si continua nel medesimo titolo a dire, che quei, ch'erano chiamati Valvasini , quando venivano di bel nuovo investiti de' feudi da'maggiori , o da' minori Valvasori; erano riputati plebei , com' esplica dottamente Cujacio : *sunt alii quidam vasalli , qui noviter feudum acceperunt a Capitaneis , idest majoribus Valvasoribus , vel a minoribus , ij novi homines non dicuntur Valvasini , quia plebeis , non militibus adnumerantur ; & illæ appellationes militum appellationes , & ordines sunt . Non sunt autem justi milites , sive nobiles , nisi , qui a Principe , vel Duce , vel Comite , vel Marchione de feudo investiti sunt , vel qui a majore aut minore Valvasore de feudo investiti sunt : si modo ij longam annorum seriem numerari possint , qua feudum , onusque militiæ ei adnexum in familia sua resederit : quæ est certissima nobilium definitio . Et ita verò hic locus indicat hodie quosdam vassallos esse plebejos , ut & dominos infr. de leg. Conradi lib. 4. §. ex eadem .*

Si conchiude finalmente in detto titolo , che coloro, *qui Soldatam habuerunt , vel acceperunt , vel habent , per eam nullum pedagim , sed nec feudi usum acquirunt*: la qual parola *Soldata* appresso si spiega , ch'era una

certa porzion di denaro o di roba; che aſſegnavaſi coloro, che aveano ſervito in guerra, che ſi chiamò altrove *feudum Cameræ vel Cavenæ*: il quale aſſegnamento eſtingueaſi colla morte o dell'aſſegnante, o dell'aſſegnatario. Ma quì è da ſpiegarſi la detta parola *pedagium*, che altrimenti fu da Baldo, e da Alvaroto detta *paradogium*, ed interpretata nobiltà; nondimanco Cujacio avverte, che non già *pedagium*, ma *paragium* ſi dovea ſcrivere: imperciocchè tale ſpecie di vaſſalli, che a' plebei aſſomigliavanſi, come i poderi da loro acquiſtati non riceveano qualità di feudo, così neppur pari agli altri feudatarj riputavanſi; onde nobili ſtimati non erano. Queſte ſono del detto autore le parole: *Vulgò peſſime, pedagium. Scio eſſe legendum, paragium: & hunc eſſe ſenſum: vaſalli, qui plebeis adnumerantur, nullum habent paragium, ideſt non cenſentur eſſe pares curtis domini. Parium dignitatem ſoli nobiles habent.*

40. *Tit. 11. trattaſi circa la ſucceſſion de' fratelli, e di altri a' feudi.*

Nel titolo undecimo: *De ſucceſſione fratrum, vel gradibus ſuccedentium in feudo*, il qual comincia: *Per ſucceſſionem quoque &c.*; ſcrivonſi in eſſo tutt'i gradi di quei che debbono a' feudatarj ſuccedere, i quali ſparſamente ne'varj titoli precedenti erano ſtati deſcritti. Diceſi in prima, che i figliuoli maſchi, e i loro diſcendenti in infinito debbano ſuccedere al feudo paterno: eſcluſi ſempre, per l'eſiſtenza di eſſi, gli agnati, e le femmine, e' loro diſcendenti: le quali poſſano ſuccedere nel ſol caſo, che foſſero ſtate eſpreſſamente nell'inveſtitura compreſe, e che mancati foſſero tutt'i diſcendenti maſchi. Appreſſo ſi dice, che, mancando le femmine, doveſſero ſuccedere al morto feudatario (eſſendo antico il feudo) i ſuoi fratelli, o' figli di queſti, ſe i padri ſi ritrovaſſero innanzi morti, o gli altri agnati più proſſimi. Dipoi ſi paſſa in queſto titolo a dire, che, ſe l'avo di Tizio foſse ſtato del feudo inveſtito, ed eſſo Tizio poſcia ſenza figli a morte veniſse, vivente anche un proprio fratello dell'avo; coſtui non poſsa a tal feudo

do ſuccedere ; ma che ritorni al padron concedente : perciocchè eſsendo egli il fratello del primo acquirente; quel feudo riguardo a lui riputavaſi nuovo.

Nell'iſteſſo titolo ſi dichiara, che i cognati debbano eſsere affatto eſcluſi dalla ſucceſſion feudale. E finalmente ſi conchiude , che nelle controverſie , che tra il padron concedente, e'l più proſſimo agnato inſorgeſsero, contendendo quegli eſsere il feudo nuovo, e queſti paterno ; appartenga al primo apportar le pruove. Ma giuſtamente ſi avverte in eſso titolo, che altrimente ſi era ciò ſtabilito in altri luoghi, il che già da noi ſi è anche oſservato in varj titoli precedenti. Diceſi ancora in eſso titolo, che il giudice giuſto con ſomma accuratezza invigilar doveſse, a qual delle due parti, in mancanza di pruova, ſi doveſse il beneficio del giuramento concedere.

41. *Tit. 12: trattaſi circa la ſucceſſion dell'un fratello all'altro, quando ſieno ſtati ambedue del feudo inveſtiti.*

Il titolo duodecimo ſeguente : *De fratribus de novo beneficio inveſtitis*, il qual principia : *Si duo fratres &c.*; ſi va di nuovo ripetendo ciò che s'era detto altrove intorno alla ſucceſſione de' fratelli : cioè, che ſe due fratelli foſsero ſtati egualmente dal padrone di un feudo inveſtiti; morendo un di loro ſenza figli, non poſsa l'altro alla di lui metà ſuccedere: purchè ciò non ſia ſtato apertamente eſpreſso nell'inveſtitura.

Nel ſeguente unico §. *Si duo fratres* , ſi rapporta l'opinione di molti Giureconſulti, la qual da noi è ſtata altrove accennata : che ſe due fratelli , dopo la morte del padre , continuaſsero ad abitar nella caſa comune, e un di eſſi acquiſtaſse il feudo col denaro paterno, ſebbene entrambi godeſsero del frutto di quello , eſsendo in tal guiſa uniti ; nondimeno , morto ſenza figli colui che avea acquiſtato il feudo; l'altro fratello non gli doveſse ſuccedere ; ma che il feudo doveſse ritornare al padron concedente : ſeppur con eſpreſso patto un de' fratelli non foſse ſtato nell'inveſtitura chiamato alla ſucceſſion dell'altro. La ſudetta diſpoſizione ha luogo eziandio,

dio, se un de' fratelli avesse acquistato il feudo con denaro comune, con armi, o con cavalli, come se tutti e due avessero comunemente in guerra servito; ed eccone la ragione: poichè il padrone non deve aver per vassallo, fuorchè colui ch'egli ha creduto nell'investitura avere acquistato il feudo. Si avvertisce nondimeno, che in tal caso di devoluzione, sia il padrone obbligato a restituire all'altro fratello la porzione che quegli pose all'acquisto del feudo: così ordinando il dritto Romano, per lo giudicio *familiæ erciscundæ*, *vel communi dividundo*. Cujacio tuttavia osserva, che ciò militi qualora il padron concedente nel tempo della concessione non avesse avuta notizia di sì fatta porzione contribuita dall' altro de' fratelli; perocchè, se mai ne fosse stato consapevole, la concessione debba riputarsi fatta ad ambidue: sicchè uno debba all'altro succedere.

42. Titolo 13. dicesi che il marito non possa succedere alla moglie nel feudo da lei datoli in dote.

Viene appresso il titolo terzodecimo: *De investitura, quam Titius accepit a Sempronio*, che principia: *Titius a Sempronio &c.* In esso si propone la quistione. Tizio ha l'investitura del feudo da Sempronio, col vantaggio, che, mancando esso, gli dovessero succedere i suoi figliuoli maschi, ed in vece di questi mancanti, le femmine. Tizio, ricevuta l' investitura, si muore, lasciando una sola figliuola, la quale dà in dote il feudo (di cui per successione n'era stata investita) a suo marito debba a sì fatto feudo succedere; si risponde di no: la qual risposta si truova anche registrata nel *tit.* 15. del *pr. lib.* ed è tuttavia questa feudal disposizione contraria al dritto Romano, col qual si vuole, che il marito in mancanza di figliuoli possa succedere alla moglie in quella porzion di roba ch' egli ha in dote ricevuta, e ch' ella aveva acquistata: posto che il padre di lei nella sua morte non si ritrovasse vivo (a).

Nel titolo quartodecimo: *De vasallo decrepitæ ætatis*,

(a) *L. 2. D. de dote præleg.*

tis, qui feudum refutavit, ut filii investirentur, che comincia: *Quidam vasallus &c.*, Si propone il caso di un feudatario d'età avanzata, il quale avendo due figliuoli, il feudo rifiutasse al padrone col patto, che ne dovesse quegli investire; la qual cosa da esso eseguita, si morisse; ed appresso un de' figliuoli senza figli eziandiò mancasse. In questo titolo si stabilisce, che possa l'altro all'intiero feudo succedere, dovendosi questo non già nuove, ma paterno riputare. E quì riprovasi l'opinione di alcuni che vogliono, che per simil rifiuta il feudo perda la qualità di antico.

43. *Tit. 14. trattasi che refutando il feudo il vassallo vecchio a due suoi figliuoli, se possan poscia questi l'uno all'altro succedere.*

Nel titolo quintodecimo: *De investitura in maritum facta*, che principia *Vasallus &c.*, si propone il seguente caso. Un feudatario si muore lasciando una sola figliuola, la quale va a marito, a cui il padrone dà per danari porzion del feudo dal suddetto defonto posseduto, ritenendo a se l'altra porzione: un prossimo agnato del detto defonto contende col marito di lei, che il feudo spetti a lui, stimandolo paterno: al contrario l'altro, ch'è il marito, vuol che il feudo sia nuovo, e perciò decaduto al padrone. In sì fatta contesa si propone il dubbio, a chi si dee ricorrere per lo giudicio? al medesimo padrone, e alla sua curia, o al giudice ordinario, o ad un arbitro eletto di comun parere? Oberto giureconsulto, autore di questo titolo, seguendo l'opinione di altri, stima che dal giudice ordinario, o dall'arbitro la contenzion si decida.

44. *Tit. 15. in cui trattasi la controversia d' un feudo conceduto dal padrone al marito della figliuola del morto feudatario cogli agnati di costui.*

Nel seguente unico §. *Item placet*, si vuole, che l' agnato suddetto debba sempre essere astretto a provare che il feudo sia paterno; come dal marito nuovo: il qual se manca nelle pruove, si ponga in elezione dell' agnato il prestare con giuramento, o rinunziarlo alla parte contraria; la quale, o sia tenuta a giurare, o non osi contendere di vantaggio. Ottomano su questo §. osserva, che tal disposizione sia contraria a'precedenti testi, ne' quali è manifesto, che sempre il possessor del

del feudo debba precedere alla pruova del giuramento. In fine del medesimo §. si determina, che, se mai tra due, che asseriscono essere vassalli, nascesse quistione sul feudo; non possa l'uno forzosamente menar l'altro innanzi al padrone, o alla sua curia: eccetto quando il padrone li chiami per terminar la lite: nel qual caso son tenuti ad ubbidir tantosto.

45\. *Tit. 16. si decide, che debbansi le controversie de' feudi avanti a' pari terminare.*

Nel titolo sedicesimo: *De controversia feudi*, che principia: *Si inter dominum, & vasallum &c.*, si ripete ciò che altrove in altri titoli si disse, che nascendo controversia tra il padrone e'l vassallo circa l'investitura del feudo, debbasi quella dagli altri pari convassalli decidere, purchè ve ne sieno: come si disse stabilito per la legge di Lotario nel §. *Sancimus* del titolo 22. del primo libro. Laonde per errore quì dicesi: *Sicut lex Conradi dicit*; poichè, come osserva Ottomano, non già costui, ma Lotario promulgò sì fatta legge.

Si propone nel medesimo titolo un altro caso: che se mai il padrone e'l vassallo discordassero nell'elezione de' pari; secondo la più comun sentenza, debba in primo luogo il padrone eleggere quegli che proprj stimasse; e di poi per se il vassallo altri di egual numero: ma che tra questi annoverar non si possano que' convassalli, che non avessero giurata fedeltà al padrone, o per lor volontà, o perchè esso padrone avesse ragionevolmente dissentito.

46\. *Tit. 17. trattasi della successione di coloro, che sono stati de' feudi investiti per se, e loro eredi maschi, e femmine.*

Nel titolo diciassettesimo: *De eo qui sibi vel haeredibus suis masculis, & foeminis investituram accepit*, che principia: *Qui sibi, vel haeredibus &c.*; si ragiona così: Taluno, essendo stato investito del feudo o per se, o pe' suoi eredi maschi, e in mancanza di costoro, per le femmine; passa all'altra vita, rimanendo una sola sua figliuola. Costei vien menata a marito; al quale avendo ella dato in dote il feudo paterno, manca, lasciando due sue figliuoli: dall'un de' quali nascono due figliuole, e dall'altro un sol figliuolo; e poscia tutti e due quegli si

si muojano. Su tal feudo insorge grave quistione; perocchè il maschio presume a lui decaduto il feudo, come colui che vien preferito nell'eredità paterna; all'incontro le femmine contendono competerne a loro la porzione, perciocchè dal comun padre non vi è alcun fratello. Concordemente i Giureconsulti decidono a favor del maschio, come colui, a cui dee darsi la prelazione nell'eredità, sintanto ch'egli è vivente. La ragione nasce dal dritto Romano, che la condizione considerata nel primo grado della successione, si debba anco sottointendere negli altri seguenti gradi, ed aver per ripetuta *(a)*.

Si decide in esso titolo un altro caso sull'istessa ragione, che se mai il padrone di un feudo, dopo averne investito un suo vassallo, si muore, con lasciar di se due figliuoli, i quali venendo a morte, da un di loro rimanga una femmina, e dall'altro un maschio; debba tal vassallo riconoscere per suo padrone il maschio solo, fintanto che viva. E in fine, poscia riprovasi la limitazione, che da alcuni a tal decisione faceasi; cioè, che non dovesse aver luogo la regola di sopra avvisata, qualora il padrone conceduto avesse un suo podere allodiale in qualità di feudo al vassallo; nel qual caso questi dovesse riconoscere ugualmente per padrone il maschio e la femmina discendenti dal concedente: per la ragione che l'uno e l'altra sarebbero al detto fondo succeduto, che rispetto ad esso concedente non s'intende giammai la prima qualità mutata. Su di ciò veggasi Cujacio, il quale a si fatto proposito lungamente e con profonda dottrina ragiona.

47. *Tit. 18. trattasi di due fratelli del feudo da altro investiti.*

Si passa dipoi al titolo diciottesimo: *De duobus fratribus a Capitaneo investitis*, che principia: *Duo fratres &c.*. In esso si decide un altro caso, che due fratelli (come per esempio Tizio, e Cajo) fossero stati da qualche Barone di un feudo egualmente investiti, colla

 con-

(a) *L. licet. ff. de legat.*, *& l. Cajo Sejo 13. ff. de alim. & cibariis.*

condizione, ch'essi e'loro eredi maschi, ed in mancanza di questi le femmine, il possedessero. Se un di lor dipoi a morte venisse, lasciando una sola figlia; si stabilisce in questo titolo, che costei debba succedere nella porzione di quello: benchè fosse l'altro fratello vivo; e sene allega la ragione, perchè trattandosi di feudo nuovo, intender si dovea, che ciascuno nel riceverne l' investitura, avesse riguardato l'utile della sua successione: *Unusquisque enim sibi, suisque hæredibus videtur prospexisse*. E finalmente dicesi, che se mai un di essi fratelli senz' alcun figliuolo mancasse, si dovesse accrescere la metà del feudo all' altro, senza che ritorni al padron concedente.

48. *T.19. trattasi ammettersi a deponere coloro che non son più pari.* Nel titolo diciannovesimo: *An removeri debeant testes, qui pares esse desierunt*, che comincia: *Ex facto &c.*, da Oberto d'Orto, col parere di altri giureconsulti, si stabilisce, che giustamente il vassallo, per provar l' investitura del feudo, che dal padron gli si nega; possa produrre per testimonj coloro, che nel tempo di quella fossero stati suoi pari, benchè poscia avessero tal qualità perduta; e nel medesimo testo si arreca la ragione; *Quid enim peccavit, qui investituram accepit, si illi, quos eo tempore, utpote idoneos, adhibuit, postea pares esse desierunt?* E ciò è ancora al dritto Romano conforme; come fu da Ulpiano già stabilito (a): *Conditionem testium tunc inspicere debemus, cum signarent, non mortis tempore. Si igitur tunc cum signarent, tales fuerint, ut adhiberi possent, nihil notet, si quid postea eis contigerit.*

49. *Tit.20. ragionasi della controversia tra'l vassallo e'l Vescovo.* Siegue il titolo ventesimo: *De controversia inter vassallum, & Episcopum*, che comincia: *Ex eo quod rescriptum est &c.*. In esso si dice quelche siegue: Dall' essersi detto, che, se tra il padrone e il vassallo insorgesse quistione sul feudo, si debba sciorre pe' pari della curia

(a) *L.22. D.de testam.*

curia del padrone; si cerca di nuovo, se taluno dica aver ricevuta l'investitura di un annuo pagamento, o di qualsivoglia altra cosa, con titolo di feudo, da qualunque Vescovo, forse già defonto; e trattando col di lui successore per la continuazione del suddetto annuo pagamento, o di altro; questi glielo nieghi, affermando non esser suo vassallo; se invero tal giudicio debba forse darsi da' pari della curia del Vescovo su di questo piato? Il concessionario asserisce, che, venendogli negato esser vassallo, non abbia perciò pari in quella curia: di vantaggio dice, che, prima di ricevere il giudicio, debba investirsi di ciò, ch' avea in feudo. Il Vescovo dall'altra banda risponde, che debba trattarsi nella sua curia quelche tra essi si contende o d'investitura, o di fedeltà, o di causa principale. Su tal contesa i giureconsulti comunemente giudicano a favor del concessionario, che in prima debbano scegliersi i pari di quella curia, a'quali spetta farlo in primo luogo investire del feudo; ma che si differisca il giuramento di fedeltà, fintanto che non s'abbia chiara notizia della causa principale: perciocchè quindi apparirà, se debba o no prestarsi il giuramento. Ottomano su questo particolare parla, e disamina il tutto assai eruditamente.

Nel §. unico che siegue si dice, che se mai costerà, che il vassallo tenga in luogo di feudo dal medesimo padrone qualche altra cosa, fuor di ciò che si cerca; allora non v'è dubbio alcuno, che debba prima ricevere l'investitura del feudo controvertitoli, e prestare il giuramento, e poi proseguire la causa principale.

Siegue dopo il titolo ventunesimo primo: *De vassallo milite, qui arma bellica deposuit*, e comincia: *Miles qui beneficium tenebat &c.*. In esso giustamente si stabilisce, che debba divenir privo del feudo quel vassallo, il quale, non avendo figli, prende l'abito monastico: e se n'allega di ciò la vera ragione: poichè egli non potendo servir di vantaggio il suo padrone, non debba go-

50. Tit. 21. decidesi che debba il feudo perdere quel vassallo, che lascia l'esercizio della guerra.

godere dell'utile del feudo: *Eo quod* (parole dell'istesso testo) *desiit esse miles, qui factus est miles Christi, nec beneficium pertinet ad eum, qui non debet gerere officium*. E quì avvertir si dee, che gl'Imperadori Valentiniano, e Valente (a), espressamente ordinarono, che si dovessero obbligare ad uscir da' monasterj que' che, per isfuggire i pesi pubblici, vi si fossero rinchiusi: la qual legge seguendo ancor Carlo M., poscia stabilì, che niun uomo libero, senza permesso del Principe, potesse divenir monaco (b). E ne reca la ragione: *Quoniam audivimus, quosdam ex illis, non tam causa devotionis, hoc fecisse, quam exercitu, seu alia functione regali fugienda, &c.*

51. *Tit. 22. ragionasi circa alla contumacia de' vassalli, per cui perdono i feudi.*

Nel titolo ventiduesimo: *De milite vasallo qui contumax sit*, che comincia: *Dominus vocat militem &c.*; si stabilisce, che il padrone pretendendo, che il suo vassallo per qualche colpa sia del feudo decaduto; lo debba chiamar nella sua corte, una, due, e tre volte tra lo spazio di sette, o dieci giorni, secondochè ad essa corte fosse più giusto il tempo sembrato: e se colui si rendesse a comparir contumace, allor la corte non sol debba dichiararlo decaduto dal feudo, ma porne in possesso il padrone. Nell'istesso titolo si stabilisce, che se tra un anno il detto vassallo in esa corte dipoi comparisce prima si riponga nel possesso del feudo, e indi delle sue colpe si tratti; ma che detto tempo scorso, non gli sia più permesso tal contumacia purgare. Uniformossi tal disposizione ad una legge di Lodovico Imperadore tra le longobarde registrata (c), in cui fu da questo Principe stabilito, che se mai talun chiamato in giudicio, per occasion di accusa, tra un anno non comparisse; si dovessero i di lui beni, dapprima sequestrati, per tal ca-

(a) *l. 26. C. de Decur.*
(b) *Capitul. Carl. M. c. 114.*
(c) *LL. Longob. lib. 2. tit. 43.*

cagione applicare al fisco : la qual legge fu promulgata dal detto Imperadore ad imitazion della novella 112. di Giustiniano, dal quale parimente lo stesso si stabilì, e si restrinse il tempo di tre anni, ch'egli stesso con altra legge avea a' contumaci conceduto, acciocchè potessero le contumacie purgare (a).

Nel §. seguente : *Si vero vasallus*, lo stesso per contrario si dispone a favor del detto vassallo, che possa costui proporre nella medesima corte le querele contro al padrone, di averlo forse turbato nel possesso del feudo. Che se per tal cagione esso padrone tre volte chiamato, non volesse comparire, la suddetta corte, *Salvà reverentia* (al dir dello stesso §.) debba costringerlo, acciocchè rimetta nel possesso il suo vassallo, o si riponga nel suo giudicio. Si fatti sentimenti furono presi dal dritto Romano (b). Nel fine di detto §. dicesi, che se il padrone fosse anche contumace, possa il vassallo alla corte maggiore del Principe chiamarlo; ove se neppure comparir volesse, gli fosse permesso depredarlo, da ogni giuramento sciolto, cioè al dir dell'erudito Cujacio: *grassari in eum impune, quasi omni fide solutus*. Nondimeno Ottomano osserva, che questa legge sia barbara, e contraria a qualunque dritto: *Barbaricum institutum: ut coercitio non apparitoribus potius, & manu militari officio judicis, quod ipsi adversario committutur, C. qui restituere 68. ff. de rei vind. l. 3. ff. ne vis fiat ei, qui in poss. rursus pugnare hac videntur cum iis locis, quibus traditur, dominum ob easdem culpas feudo multari, quibus & vasallus multatur lib. 2. tit. 26. §. 25., & tit. 47.*

Siegue il titolo ventesimoterzo: *Beneficium quid sit, & quibus modis amittatur*, che principia : *Obertus de Orto &c.* Da quì Cujacio comincia il terzo libro delle consuetudini feudali, le quali secondo la prima compilazione

52. Tit. 23. definiscesi la parola Beneficium.

(a) L. proterand. C. de Judic.
(b) L. si liber. 9. C. de condit. ob caus., & l. 8. C. de liber. caus.

le medesime cose, che abbiamo negli altri luoghi riferite; conciossiachè impone al vassallo la pena della perdita del feudo, se sapendo il danno o l'insidie, che si tentassero alla vita, o a' membri del suo padrone; non l'avvisi, o non accorra quanto più può a liberarlo.

Nel §. *Rursus*, ch'è il quarto, si replica lo stesso già detto nel primo libro di queste consuetudini, al titolo quinto §. 1., e titolo 21.; perocchè all'istessa pena si sottopone il vassallo, che carnal commerzio abbia avuto colla figlia o nuora del suo padrone, o colla propria sorella nella di lui casa dimorante.

Nel §. quinto *Porro*, anche a tal pena quel vassallo si sottopone, che o assalisse il suo padrone nella di lui casa, o altrove, o che gravi ingiurie gli facesse; ovvero, che colla spada, o con veleno, o in altra guisa la di lui morte tentasse.

Nel medesimo §. si annovera un'altra cagione, per cui il vassallo debba perdere il feudo: *si suo domino justitiam facere noluerit*, per far uso della frase del testo: le quali parole siccome espone eruditamente Ottomano (a), significano, che venendo il vassallo chiamato in giudicio dal padrone, fosse contumace a comparire. In fine di detto §. dicesi, che non vi è maggior cagione, per cui debba il vassallo perdere il feudo, che quando non ha adempiuto al servigio, a cui si è nell'investitura obbligato: postochè tal mancanza sia volontaria, e non venga da mera impotenza.

Nel sesto §. *Item si delator* dicesi, che il vassallo perde il feudo, se per sua denuncia si apportasse una grave spesa al padrone; o che essendo costui prigione, non gli procurasse la libertà.

Nel settimo §. *Prædictis modis* si conchiude, che dalla naturale e civil ragione venga dettato, che per li suddetti motivi debba il vassallo perdere il feudo: addu-

(a) *Hotoman, in diction. feudal. in verb. facere justitiam.*

ducendosi l'esempio della nuova costituzione *novam constitutionem*: cioè della novella 105. di Giustiniano, nella quale vien ordinato, che per quattordici giuste cagioni potessero i padri diredare i figliuoli. E dipoi l'altro esempio dalle antiche costituzioni: *constitutiones veteres justas ingratitudinis & repudii causas*: intendendosi dell'altra legge di Giustiniano (a), in cui da questo Principe furono le cagioni annoverate, per cui dal donante, per causa d'ingratitudine, si potesse la donazione rivocare: come ancor dell'altra legge degl' Imperadori Teodosio, e Valentiniano, in cui furono eziandio le cagioni addotte, per le quali si potesse dare dal marito il libello di ripudio (b).

Nel §. settimo, *Sed quia*, dopo essersi detto, che sempre possono nascere altre cagioni, oltre alle rapportate, per cui il vassallo debbia il feudo perdere; s'incarica a' giudici, acciò fossero attenti a conoscere, se tali nuove cagioni sieno dello stesso peso, o maggiori delle antiche di sopra addotte; perchè possano giustamente decidere, se veramente per quelle il vassallo debba incorrere nella pena della privazione del feudo.

Nell'ottavo §. *Illud enim* dicesi, che non per ogni mancanza debba il vassallo perdere il feudo: e si adduce l'esempio, se questi la metà ne alieni: il che prima venivagli permesso dalle consuetudini feudali, che furono addotte nel titolo 13. del primo lib.

Nell'ottavo §. *Denique*, distinguansi due casi: il primo, che se il vassallo perde il feudo per li sopraddetti delitti commessi contro al padron concedente; il feudo ritorni al medesimo padrone, senza che i successori del vassallo possano pretender nulla. Ma non è così qualora la privazione accada per delitto, anche grave, verso di altri commesso: come se, per esempio, il vassallo un

R r suo

(a) *L. ult. C. de revoc. donat.*
(b) *L. ult. C. de repudiis.*

ſuo proprio fratello uccideſſe; poichè in queſto caſo dichiaraſi, che poſſano i di lui ſucceſſori ſuccedere al feudo.

Nel nono ed ultimo §. *Si vaſſallus*, ſi dice, che debba il vaſſallo perdere affatto il feudo, ſe, contro la coſtituzione di Lotario III. alieni una minima parte di quello ſenza l'aſſenſo del padron concedente; avendo queſto Imperadore nella ſua coſtituzione eſpreſſamente derogato alle già diviſate conſuetudini, colle quali a' vaſſalli era permeſſo alienare a lor capriccio la metà de' feudi.

54. Tit. 25. In quali caſi debba il padron concedente eſſere obligato di evizione al vaſſallo, che perde il feudo da eſſo conceduto.

Siegue dipoi il titolo venteſimoquinto: *Si de feudo vaſallus ab aliquo interpellatùs fuerit, Dominus cum defendere noluerit*; che *Negotium* comincia: donde Cujacio s'introduce al quarto libro delle conſuetudini feudali, ſeguendo l'ordine della ſuddetta prima compilazione. Or in eſſo titolo ſi riferiſce, ch'eſſendoſi propoſto un dubbio ad Oberto d'Orto, e Gerardo Capagiſti, ſe, eſſendo moſſa su di un feudo qualche lite al vaſſallo poſſeſſore, dal quale vien chiamato in giudicio per ajuto il padron concedente, e queſti di nulla curandoſi, laſci che il vaſſallo perda la cauſa; da que' Giureconſulti ſi decide, che poſſa il vaſſallo agire contro al padrone, acciò gli rifaccia il danno, e che o gli dia in iſcambio altro feudo, o il riſarcimento della roba perduta. Tal deciſione è fondata ſul dritto Romano (a), e su del feudale ancora; ſiccome oſſervammo nell' ottavo titolo di queſto libro.

Dipoi ſi paſſa da' detti Giureconſulti a decidere, che ſe il vaſſallo chiami in tal giudicio di evizione il padrone, il qual nieghi avergli il feudo conceduto; e' ſia obbligato, per aſtringerlo a ciò, provarne l'inveſtitura o per mezzo di ſollenne iſtromento, o pe gli altri ſuoi pari: il che o non facendo, o far non potendo, foſſe il detto padrone da ogni obbligo aſſoluto, con dar prima il

(a) *L. ſi mancip. 34. §. 1. l. ſi rem quam 29. §. 2. l. emptor 37. ff. de evict.*

il giuramento, di non aver mai, nè egli nè i suoi antecessori tal feudo posseduto, nè averne quel vassallo investito.

55. *Tit. 26. trattasi circa le controversie, che nascono d'un feudo tra il padronato e gli agnati del morto vassallo di quello possessore.*

Siegue appresso il titolo ventesimosesto: *Si de feudo defuncti contentio sit inter dominum & agnatos vasalli*, il qual principia: *Si de feudo defuncti militis &c.*. In esso si ordina, che se nasce quistione tra il padrone e gli agnati del vassallo morto, pretendendo quegli, che il feudo sia nuovo, e questi antico; in tal caso prima debbano gli agnati esser messi in possesso, e dipoi esaminarsi la quistione: e che se nè per l'una, nè per l'altra parte si potessero produrre le pruove legittime; si dovesse dare agli agnati l'elezion del giuramento. Qual determinazione Ottomano avverte, esser contraria a ciò che si osservò disposto nel lib. 1. tit. 12., e nel lib. 2. tit. 11. di queste feudali consuetudini.

Nel primo §. *Inter filiam*, essendo mossa quistione tra la figlia, e gli agnati di un defonto possessore di un podere, contendendo colei essere il podere allodio o corpo burgensatico, e gli agnati corpo feudale; chi debba esserne il possessore? si risponde, che la figlia debba possederlo, sintanto che la causa non sia esaminata colle ragioni dell'una e l'altra banda, le quali ragioni mancando, si debba ricorrere al giuramento, la di cui elezione debba darsi in primo luogo agli agnati.

Nel secondo §. *Defuncto milite*, si fa la medesima quistione tra il padrone, e la figlia del vassallo defonto, sopra del podere; cioè chi debba mettersi nella possession di esso podere, postochè il padron dica esser feudo, e la figlia di detto vassallo defonto, allodio o corpo burgensatico? Alla qual quistione si risponde, che la figlia debba porsi nel possesso del podere, sintanto che non sieno esaminate le ragioni di tutte e due le parti; le quali ragioni cessando, si venga al giuramento, dandosi in prima l'elezione di quello alla figlia.

Nel terzo §. *Moribus receptum est*, si dice, ch'era

per fermo costume ricevuto, che il padrone, il quale aveva investito di un feudo un suo vassallo, col patto, che dopo la di lui morte ad esso ritornasse; ben potea in vita del vassallo investirne un altro, sicchè dopo la morte del primo, il secondo dovesse averne il possesso: ma che sì fatto costume non avesse luogo negli ecclesiastici; poichè, siccome dicemmo altrove, non sono tenuti in tal caso a confermare le concessioni de'loro predecessori.

Nel quarto §. *Vasallus si feudum* dicesi, che si dee spogliare del feudo quel vassallo, che di certa scienza nieghi al padrone o il feudo, o parte, o la condizion di esso, e ne sia convinto; ma non debba a tal pena sottoporsi un altro vassallo, che tal cosa sapendo, non la riveli al padrone, non altrimenti poi se qualsivoglia altra cosa gli occultasse. Quì tuttavia per occultazione non deve intendersi quella descritta nel titolo 24., per la quale il vassallo deve affatto perdere il feudo.

Nel quinto §.: *Si quis*, si stabilisce, che se taluno per lo spazio di trenta anni ha posseduto qualche podere in qualità di feudo, e prestato al suo padrone il servigio; debba nel possesso di quello esser poscia quietamente mantenuto, comechè di tal feudo esso vassallo non ne sia stato giammai investito. Viene tal disposizione non già sopra al dritto Romano (*a*) appoggiata, da cui si stabiliva la prescrizione dello spazio di dieci anni tra'presenti, e venti tra gli assenti; ma sopra al dritto Longobardo (*b*), dal quale fu stabilito il corso de'trenta anni, acciocchè la suddetta disposizione potesse avere il suo effetto.

Nel §. sesto *Quì clericus* diceši, che quelche di sopra nel titolo 21. fu ordinato; rispetto a coloro, che si facessero monaci, dovesse parimente aver luogo per quei feu-

(a) *L. 1. C. de praesc. long. temp. l. 1. de usucap. transfer. l. petitil. C. de serv. acq. ar.*
(b) *LL. Longob. lib. 2. tit. 37. de praescript. l. de possess. 8.*

feudatarj, che chierici divenissero; poichè, non potendo più servire al padrone, non era dovere, che godessero di vantaggio il feudo.

Nel §. settimo *Et si vasallus* si stabilisce, che se ogni anno il vassallo non si presentasse al padrone, offerendosi servirlo; non perciò debba perdere il feudo. Ma Ottomano con somma critica dice, che la parola *omni anno*, che in detto §. si legge, si debba intendere *omnino*; cioè, che il feudatario mai si presenti al padrone. *Videndum etiam, an pro omni anno, potius legendum, omnino, cum Lotharius viginti annis posuerit.*

Nel §. ottavo *Omnes filii* giustamente si stabilisce, che tutt'i figliuoli del feudatario morto, qualora egualmente al feudo succedono; debbano dare il giuramento di fedeltà al padrone: e che un di essi sia a ciò solamente tenuto, nel caso, che nella divisione della paterna eredità gli appartenga per sua porzione l' introfeudo.

Nel §. nono *Adoptivus filius* con ragione si stabilisce, che figliuoli addottivi non possano succedere ne' feudi; conciossiachè non possono intendersi compresi nell'investitura, nella quale espressamente son chiamati i figliuoli legittimi e naturali. E se vengono dalle successioni feudali i naturali esclusi, quanto maggiormente gli adottivi, i quali dall'istesso dritto Romano nelle legittime successioni, sono riputati di peggior condizione di quelli (a)?

Nel §. decimo *Mulier habens*, dopo essersi proposto il caso di una donna, che venisse a morte con diversi figliuoli di due matrimonj procreati, sicche tra essi nascesse piato nel succedere al feudo della madre e agli allodj; si determina, che dovessero esser preferiti i nati del primo matrimonio. Sì fatta determinazione sì da Cujacio, come da Ottomano è riputata apertamente contraria al diritto Romano; poichè e dal Senato Consulto Or-

(a) *L. 4. ff. unde liber.*

Orfiziano, e dagl'Imperadori Onorio, e Teodofio, furono egualmente chiamati i figli alla fucceffion della loro madre, o fieno nati dal primo, o dal fecondo matrimonio *(a)*: e folamente da quefti Principi fu ftabilito, che alla roba donata dal primo marito alla moglie doveffero fuccedere i figli di effo, e così parimente i fecondi alla roba donata dal fecondo. E su queft'ultima parte di tal legge Ottomano e Cujacio procurano ridurre a giufta ragione la difpofizione di detto §., nell'interpretarlo, che forfe sì fatta moderazione era nell' idea del compilatore del §., cioè che ne' feudi o allodj acquiftati dalla madre a contemplazion del primo matrimonio doveffero i figli quindi nati fuccedere; e così parimente riguardo a quei del fecondo matrimonio, in quei beni, che a contemplazione di effo colei aveffe acquiftati. E in tal guifa viene in vero a ceffare ogni iniquità, che fi offerva nella difpofizion di tal §.: tanto più, che nel titolo 15. del primo libro generalmente offervammo, che ne' feudi della madre tutti i figli debbano effere ammeffi alla fucceffione.

Nel §. undecimo *Naturales filii*, fi ftabilifce, che i figli naturali, benchè pofcia legittimati, non fieno ammeffi alla fucceffione del feudo paterno: e la ragion è quella dianzi detta, che l' inveftiture effendo dirette a' figli legittimi e naturali, non fi poffano ad altri di diverfa fpecie eftendere, come il dritto Romano ci fomminiftra l'argomento *(b)*; poichè in effo fi ftabilifce, che tutto ciò ch' è introdotto contro la ragion della legge, non poffa nelle controverfie da un cafo all'altro eftenderfi: ficcome Ottomano offerva, comentando detto §. nel tefto appoggiato *(c)*.

Nel §. duodecimo *Si minori*, fi ftabilifce, che fe il feu-

(a) *L. 4. C. de fecund. nupt.*
(b) *L. 1. ff. unde liber.*
(c) *L. quod contra ff. de regul. jur.*

feudo vien conceduto ad un minore, non debba questi dare il giuramento di fedeltà, se non dopo giunto all' età maggiore, in cui si ravvisa capace d'inganno. E tuttavia convien quì avvertire con Cujacio e Ottomano, che non deesi propriamente in questo luogo intendere di quella minore età, la quale secondo le leggi Longobarde durava fino all' anno diciottesimo (a); ma di quella del pupillo, *impubere* detto, che fu da Federigo estesa fino al quartodecimo: dal quale Imperadore si stabilì, che taluno oltrepassando questa età, e dopo un anno e un giorno, dal dì della concessione, non trovandosi dato il giuramento di fedeltà; debba perdere il feudo.

Nel §. decimoterzo, che dopo siegue, *Si quis decesserit*; maggiormente spiegasi quello, che si è detto nel precedente §. cioè, che si parlasse del pupillo, e non già del minore; perocchè si determina, che succedendo al padre un figliuol pupillo; durante la pupillare età non sia obbligato nè egli, nè altri in suo luogo a giurar fedeltà al padrone: benchè dal dritto Romano venisse a' tutori permesso in nome de' lor pupilli giurare (b). Ma in esso §. dicesi divantaggio, che un altro in nome di esso pupillo possa servire al padrone.

Nel §. decimoquarto, che siegue, *Titius*, ripetendosi quasi il caso registrato nel §. terzo del titolo 5. del primo libro; si stabilisce, che se per esempio Tizio possessor di un feudo non avesse figliuoli maschi, e dopo avere una parte di esso a Sejo, ed un'altra a un suo agnato conceduta, si morisse; Sempronio, agnato più prossimo del defonto, possa ricuperar le dette parti del feudo alienate, senza essere obbligato a restituire alcun prezzo sborsato dal concessionario. Appresso si continua a considerar l' altro caso, anche altrove avvisato, che se Tizio ancor vivo, avendo figliuoli, parte del feudo alie-

nasse;

(a) *LL. Longob. lib. 2. tit. 29. l. 1. & 5.*
(b) *L. jusjurand. §. 3. D. de jurejur.*

naſſe; foſſe eziandio permeſſo al ſuo più proſſimo agnato tra un anno ripigliarſi la detta porzione alienata, reſtituito nondimeno al conceſſionario, o compratore il prezzo forſe sborſato; ma che tal anno cominciaſſe a correre dal giorno ch' egli aveſſe ſcienza di tali alienazioni, dopo il qual tempo, da tal privilegio decader doveſſe.

Nel §. decimoquinto, *Si facta de feudo inveſtitura*; dopo eſſerſi propoſta la quiſtione, ſe il padrone pentendoſi dell'inveſtitura data, poſſa rivocarla con pagar l'intereſſe, che perciò il vaſſallo aveſſe ſofferto; o ſia obbligato a concedergli il poſſeſſo del feudo? ſi decide, che il padrone debba eſſere aſtretto a queſta ſeconda parte. Tal diſpoſizion tuttavia ſembra ripugnante al §. *Inveſtitura* del titolo 2. di queſto libro. Queſta medeſima quiſtione fu eziandio agitata fortemente tra i due celebri Giureconſulti Martino e Bulgaro nelle vendite degli allodj: il primo ſoſtenne, che non poteſſe il venditore aver l'obbligazione di conſegnar la roba venduta al compratore, comechè voglia pagargli l' intereſſe: quale opinione fu da Cino, Paolo di Caſtro, e Fulgoſio ſeguitata. Bulgaro all' incontro fu di contraria ſentenza, e ſoſtenuto da altri Giureconſulti; e Ottomano afferma, che queſta opinione ſia la più giuſta (a): *videturque propterea probabilior, quia obligatio hæc mixtam quodammodo naturam habere videtur dandi & faciendi, l. ex empto 11. ff. de act. emt.*

Nel §. decimoſeſto *Filii nati* ſi ſtabiliſce, che non poſſano ſuccedere al feudo i figli nati di quel matrimonio, contratto colla condizione, che i figliuoli, che da eſſo naſcano, non ſuccedano al padre *ab inteſtato*. Cujacio, e Ottomano, ed Eguinario Barone avvertiſcono errore nelle parole del teſto. Il primo dice così: *contextu legendum. In feudum non ſuccedunt*. Ma non oſſerva-

(a) *Hotoman. in §. 15. tit. 26. lib. 2. feud.*

varono gli uomini dottiſſimi, che non fa biſogno ammendazione; leggendoſi eſpreſſamente: *nec in feudum ſuccedunt*, il che val tanto, quanto dire: *in feudum non ſuccedunt*. Conchiudeſi in eſſo §., che per l'uſo eraſi ricevuta tal condizione, benchè contraria alla ragion civile; poichè per lo Roman dritto furono ancor permeſſi quei patti, che al dritto pubblico o naturale non pregiudicavano (*a*), potendo ciaſcheduno al dritto, *ſuitatis* detto pregiudicare (*b*).

Nel §. diciaſetteſimo *Licet vaſallus*, ſi ridice in prima ciò che ancora in altri titoli ſi è oſſervato, come nel titolo 21. §. 1. del lib. 1., e nel detto §. 8. di queſto titolo; che il vaſſallo non perda il feudo, quantunque per lungo ſpazio di tempo non ſi offeriſca ſervire al ſuo padrone; purchè queſti tal biſogno non abbia. Ma dopo ſi paſſa nell'iſteſſo §. a dire, che neppur poſſa il vaſſallo ſoggiacere a tal perdita, s'e' mai non ſoccorreſſe il padrone di qualche ſomma di danaro, che eſſo padrone ſi ritrovaſſe avere tra certo tempo con giuramento ad altri promeſſa; ſicchè foſſe in pericolo di divenire ſpergiuro, per eſſere il tempo già ſcorſo.

Nel §. diciotteſimo appreſſo, *Si vaſallus*, confermandoſi ancora ciò che nel titolo 24. §. *Denique* di queſto libro, e altrove ſi diſſe; ſi ripete, che ſe il vaſſallo commette grave delitto della qualità quivi conſiderata, ſicchè perda il feudo; nè tampoco gli poſſano i figli, e diſcendenti ſuccedere: ma che ſolo ſi ammettano gli agnati nel quarto grado alla di lui ſucceſſione, i quali debbano diſcendere dal primo acquirente del feudo. Tal diſpoſizione nondimeno è contraria al titolo 31. di queſto libro, come appreſſo diremo; ma la ragione di eſſa è apportata da Cujacio, il qual dice, che in queſto caſo debbono eſſere gli agnati preferiti a'figli de'delinquenti (*c*).

(a) *L. 15. C. de pact.* (b) *L. ult ff. de ſuis, & legit. l. jus agnat. 34. ff. de pact.*
(c) *Cujac. lib. 3. feud., tit. 2. litt. C.*

Cur verò non ad liberos? Cur innocentibus liberis delictum patris nocet? Non potest alia ratio reddi, quam quæ in crimine majestatis, quod in liberis metuantur exempla paterni sceleris, magis, quam in agnatis, qui non ex eo, sed ex superiori parente prodierunt: magni autem interesse domino probos vasallos habere indolis, & stirpis bonæ.

Nel §. diciannovesimo *In generali*, sebbene dicasi: *in generali alienatione vasalli non continetur feudum, nisi nominatim dictum sit*; nondimeno all'avviso di Ottomano dir si dovea: *in generali alienatione, non continetur feudum, ut alienatio a domino facta intelligatur, non a vasallo. Idemque dilucidè traditur in lib. 2. tit. 34., & tit. 51.* Ed è giusta l'esplicazione, che si fa da sì grave autore di detto §.; imperciocchè allega prima di quella la ragione: *Nam vasalli sine domini voluntate alienare suum feudum non possunt, ut jam innumeris locis dictum est.*

Nel §. ventesimo *Si vasallus*, si dice, che il vassallo, il quale aliena ad altri il feudo, che ignora esser tale; non solo nol perda, ma possa eziandio ripigliarselo, pagando al compratore l'interesse, che avrà per tal compra sofferto: e ciò viene al dritto Romano appoggiato (*a*).

Ma nel §. ventunesimo *Vasallus*, confermandosi le sopraddette disposizioni; si stabilisce, che se mai per contrario il vassallo maliziosamente nieghi la qualità feudale del feudo, sapendola tale; sia alla perdita del medesimo sottoposto: ma non così, se veramente egli creda essere allodiale quel ch'ei vende.

Nel §. ventiduesimo *Beneficium*, si stabilisce, che il vassallo possa concedere il feudo ad altri colla medesima qualità; purchè non si faccia in frode della legge, e 'l con-

(a) *L. ult. ff. pro soc.*

concessionario sia milite, acciochè il padron diretto di quello non perda il debito servigio.

Nel §. ventitreesimo: *Si vasallus*, si vuole, che possa il vassallo agire, ed esser convenuto, e anche transigere intorno alle cose, che al suo feudo si appartengono, senza che ne passi parola al padrone: e che il giudizio, che in tali quistioni da' giudici si profferisce, si reputi fermo rispetto anche al detto padrone; tantochè il feudo devolvendosegli, non gli sia neppur permesso contro un tal giudizio venire, nè pretenderlo nullo per non esservi egli intervenuto. Si stabilisce ancor nell'istesso §., che il danaro, che per transazione di roba feudale dal vassallo si riceve, non sia feudale: La qual determinazione ancor è conforme al titolo 43. di questo libro: oltre di chè nel titolo 8. §. 2. fu anche considerata: non è però, che ella non sia al dritto Romano contraria, in cui fu stabilito, che *res inter alios acta vel judicata tertio nocere non potest*.

Il §., che dopo siegue ventiquattresimo: *Domino committente*, dice essere per consuetudine stabilito, che se il Signore commetta fellonia, cioè faccia contro all' onore o alla vita del vassallo, quel che facendosi dal vassallo contro di lui, sarebbe sufficiente a fargli perdere il feudo; in tal caso, *ad servandam aequalitatem*, perda egli il dominio diretto, e la proprietà del feudo, la quale interamente si acquisti al vassallo. E quì si dee avvertir con Ottomano, che *fellonia* (a), fu parola da' Goti e da' Longobardi inventata, ch'è l'istesso, che in latino *scelus*, ed in Italiano *grave delitto*. Si dee di vantaggio quì osservare, che per lo dritto Francese era stabilito; che in tal caso non già al vassallo decadesse la proprietà del feudo, ma al Principe, di cui quella era (b).

(a) *Hotom. in diction. feud. in verb. fellon.*
(b) *Buteler. in sum. rural. Hotoman. in d. §.*

Viene appresso il §. venticinquesimo *Feudum*, e in esso giustamente si stabilisce, che dal feudatario anche si perda per le avvisate colpe il feudo; ancorchè conceduto gli sia colla clausola, che gli dovessero, gli eredi maschi e le femmine succedere. Si passa appresso nella fine di questo §., a dire, che se il vassallo delinquente alieni il feudo, anche il compratore lo perda; ma che debba intendersi de' Valvasini, e delle loro alienazioni, di cui s'è detto altrove: senzachè si può ancora osservar Cujacio, che con distinzion lo arreca.

Nell'ultimo §. *Titius*, dopo essersi proposto il caso, che Tizio, possedendo un feudo paterno con Sejo, e Sempronio, ed altri fratelli; e rinunziando a Sempronio e a' suoi figli la sua porzione, esso Sempronio senza eredi maschi morisse; si stabilisce, che in tal caso possa Tizio di bel nuovo ritornare al godimento del feudo con Sejo, e gli altri suoi fratelli, come se mai tal rinunzia fatta non avesse. Ecco la ragione di tal disposizione. Le rinunzie, le quali non sono generalmente fatte, ma a certe e determinate persone; queste mancando, risolvonsi e come non fatte riputansi: perocchè non possono passare ad altre persone nelle rinunzie non considerate (a).

56. *Tit. 27. rapportasi una costituzione dell' Imperador Friderigo contro coloro, che violassero la publica pace.*

Siegue appresso il titolo ventisettesimo: *De pace tenenda, & ejus violatoribus*; il qual principia: *Fridericus Dei gratia Romanus Imperator*. In esso riferisce un intera costituzione dell' Imperador Federigo, che per due motivi abbiamo stimato a proposito quì addurre: il primo è, perchè in molti capi di essa costituzione si ragiona anche intorno a' feudatarj: l' altro perchè appresso gli autori è incerto da qual de' Federici la detta costituzione sia stata promulgata; perocchè da alcuni si attribuisce al primo, e tra questi

(a) *L. hered. 21. §. ult., & l. fidejussoris 23. §. 1. ff. de pact.*

sti è Cujacio, che sotto di questo Principe la riferisce (*a*), e dice di averla in Germania pubblicata nella città di Ratisbona, allorachè egli la pace co' Principi ivi conchiuse, e che fu quella da' Tedeschi *Frid brief* chiamata, cioè breve di pace, e da altri *Landrif*, ovvero *Ladfridem*, quali voci l' Abate Uspergense per pubblica pace spiega ; Ma Ottomano all'incontro avvisa, che non possa essere di costui ; poichè in un altra sua costituzione da Radevico arrecata, che è quella, che nel titolo 33. del 2. libro de' feudi leggesi, di cui noi appresso ragioneremo ; agl' istessi delitti diverse son le pene, che stabilite vi si leggono. Secondo l' opinion nondimeno di altri, ella a Federigo II. si attribuisce ; ma il detto Ottomano anche di ciò dubita, e par che la creda piuttosto di Federigo III., seguendo l'opinione di Wimplesing, il qual dice, che questo Principe, dopo avèr composti gli affari dell' Austria, promulgò una costituzione, colla quale costrinse con varie pene tutt' i sudditi dell' Imperio a conservar la pace. Ma questa opinione, secondo il nostro sentimento, non è punto vera ; imperciocchè venendo la detta costituzione racchiusa in questa compilazione di Ugolino, che visse sotto Federigo II., dir non si può, che vi abbia messa la costituzione di un Principe, che dopo molt'anni regnò ; onde la più sicura opinione si è, che ella del Federigo I. sia, come accuratamente Cujacio avvisò. Per la qual cosa ne veniamo ora alla di lei spiega.

Comincia dunque Federigo in tal costituzione a dire, parlando a' Vescovi, Duchi, e Marchesi, e a tutti gli altri suoi vassalli, che essendo asceso al trono dell' Impero, gli conveniva procurare, che i buoni si avanzassero, e i rei fussero puniti ; e che ciascheduno conservasse il suo dritto : per la qual cosa in essa costituzione aveva prescritti i modi, come si dovesse la concordia e la

pace

(a) Cujac. in lib. 5. de feud.

pace tra di essi conservare, e a quali pene i violatori di quella si dovessero sottoporre.

Nel primo §. di essa *Si quis* si stabilisce, che se taluno, dopo l'inimicizia con un altro contratta, abbia col medesimo fatta la pace (la qual consisteva nel baciarsi, come oggigiorno anche si costuma) e dopo l'uccida; sia sottoposto alla pena di morte, alla quale non debba e' soggiacere, se dimostrerà averlo morto in duello, per difesa della sua vita. Che se tal cosa non sia chiara, o non voglia provarla, la pena di morte non possa schivare; riputandosi sempre che per desiderio di vendetta, e con frode abbia l'omicidio commesso.

Si passa dopo ad ordinare, che se il violator della pace fugga dal cospetto del giudice, le sue robe mobili si dispensino al popolo, e gli stabili a' suoi primi eredi, i quali in prima debban giurare di non riceverlo in lor casa, nè dargli alimento alcuno: al che essi contravvenendo, gli debban perdere, e dal Governadore del luogo al real patrimonio s' incorporino. Conchiudesi in esso §. che quelli *a regio jure beneficium suscipiant*; ma, secondo Ottomano, giustamente dir doveasi *suscipiat*, intendendosi del Governatore; conciossiachè, secondo le leggi longobarde, a' giudici era permesso dalle robe de' rei, che al fisco applicavansi, pigliarsene una porzione, *mulcta* detta, come il suddetto Ottomano avvisa.

Siegue poscia il §. secondo *Si quis alium*, in cui si stabilisce, che se taluno, dopo aver la pace con altrui fatta, il ferisca; se non dimostra, che nel duello, per difender la sua vita, ciò sia seguito; soggiaccia alla perdita della mano: e che il Governator del luogo debba praticare circa le sue robe, come sopra s'era ordinato.

Nel §. terzo *Si quis aliquem* si ordina, che se taluno un altro bastoni, o gli strappi i capelli, o la barba, sebbene non n'esca sangue; debba in pena di tale ingiuria dargli 10. libre d'oro, e 20. al Governatore del luo-

luogo: il che dall' Imperador Giustiniano si ritrova proibito *(a)*.

Nel §. quarto *Si verò* si ordina, che se talun temerario ingiurj, e colle mani batti quei che son *Cisteros* detti (la qual parola non viene nè dal Dufresne, nè da Ottomano spiegata, benchè di gente di vil condizione debba intendersi); sia tenuto a pagare in pena cinque libbre all' offeso, e dieci al giudice. Si continua poscia in esso §. a dire, che colui, il quale per tali eccessi *viginti libras invadiaverint*; cioè di tal quantità si fa debitore del giudice (così Ottomano esplica il termine *invadiare*) *(b)*; onde gli dia frattanto un suo podere in pegno, infra quattro settimane dipoi tal somma sia obbligato a pagargli. Ma se neppure tra detto tempo e' voglia dar tal pegno, i suoi eredi possano il di lui podere pigliarsi, obbligandosi infra sei settimane a pagare le dette 20. libbre al giudice. Che se dopo, o per lor mancanza, o per altra ragione il giudice i detti corpi, al dir del testo, *Regiæ potestati consignet*, (cioè secondo esplica Dufresne *(c)*, al primo magistrato in quella provincia dal Principe destinato) sia anche obbligato *proclamatori etiam damnum restituere*; cioè, di pagare al querelante le dette somme per la ricevuta offesa: come tal parola *proclamatores* da Ottomano si spiega *(d)*. Tuttavia in esso §. conchiudesi, che il giudice *prædium a Rege beneficiali jure obtineat*, cioè, al dir di Ottomano, che in premio gli debba essere tal fondo conceduto in feudo.

Nel §. quinto. *Si clericus*, si stabilisce, che se qualche chierico sia stato dal suo Vescovo condannato, come violatore della pace, o che abbia nella sua casa rei di simili delitti ricovrati; debba in pena pagare 20. libbre

(a) *Justin. in novell. 135.*
(b) *Hotoman. in diction. feud. in verb. invadiaverint.*
(c) *Dufresne in lexic. in verb. potest.*
(d) *Hotom. in diction. feud. in verb. proclamator.*

bre al governador del luogo, ove dimora, oltre alla pena che per li Canoni dal Vescovo gli si dava. Che se il detto chierico non volesse ubbidire, non solo si ordina in esso §. che sia e' del chiericato, e del beneficio ecclesiastico privato; ma come proscritto venga riputato. E qui si deve avvertire, che in tanto si dice generalmente, che debba il chierico rendersi privo del beneficio ecclesiastico; perchè ancora in que' tempi perseverava il costume nella Chiesa, che non poteansi i cherici vaghi ordinare, ma a certe chiese e a certi beneficj doveano essere addetti.

Nel §. sesto poscia *Si judex populi*, si ordina, che se il Giudice a' richiami del popolo perseguiti qualche violator della pace dentro la terra d' un Barone; costui glielo debbia subito consegnare, perchè il possa del delitto castigare. Ma se tal reo in essa abbia il suo domicilio, (così tal parola *mansionem* s' intende (*a*)), e della sua innocenza diffidando, non voglia innanzi al giudice comparire; si ordina nel medesimo §. al di lui Barone, che non solo, come proscritto il debba di là bandire, ma consegnare le di lui robe mobili ad esso giudice.

Nel §. settimo appresso *Si duo homines*, si stabilisce, che se due contendano dell'istesso feudo innanzi al governador del lugo, ove quello sia; debbasi a colui dare, che produce *donum investituræ*: cioè l'anello, o altro dono che dal padron di quello avesse per segno dell' investitura avuto (poichè allora tal costume nell' investitura ancor durava, come Dufresne avvisa) (*b*), e anche con idonei testimonj pruovi, che giustamente senza rapina lo abbia acquistato. Ma che, se per contrario sia convinto e condannato di averlo con inganno occupato; non solamente il debba perdere, ma al doppio di lui valore sii condannato; nondimanco nel fine di esso §. da tal pena immune dichiarasi colui, che di pro-
pria

(a) *Idem in dict. feud. in verb. mansio.* (b) *Dufresne in lexic. in verb. invest.*

pria mano e autorità ſi prende il feudo controverſo, pria che ne riporti da' giudici la ſentenza favorevole: la qual coſa è contraria alle leggi degl' Imperadori Valentiniano, e Teodoſio (*a*), e dell' Imperador Giuſtiniano (*b*); perciocchè da' detti Imperadori fu ſtabilito, che colui, il quale di propria autorità s'impoſſeſſa del fondo, che nelle mani del fiſco o di altri ſi ritrovaſſe; primachè gli ſia dal giudice dato, debba ſul medeſimo perdere ogni ragione.

Nel §. ottavo *Si tres vel plures*, (che per oſcuriſſimo vien da Ottomano riputato) dopo eſſerſi propoſto il caſo, che tre o più innanzi al giudice dello ſteſſo feudo contendono; ſi ſtabiliſce, che ſe due teſtimonj di buona fama, e della ſteſſa provincia con giuramento affermino, un de' litiganti poſſedere il feudo ſenza rapina; queſti ſi debba dal giudice nel poſſeſſo conſervare: ſeppure con maggiori pruove dall' altro il contrario non ſi pruovi. E di quel poſſeſſo propriamente intender quì deeſi, che ſi dava ſecondo il dritto Romano per l'interdetto *uti poſſidetis*.

Nel §. nono *Si ruſticus*, ſi ſtabiliſce, che ſe da un ruſtico, (cioè al dir di Dufreſne, da un villano *plebi adſcripto*, vaſſallo angario anche da noi detto) un milite di violata pace venga accuſato, e giuri il ruſtico colla ſua mano, che non per ſua volontà, cioè a dire, non per capriccio, ma moſſo da neceſſità abbia una tale accuſa propoſta; in tal caſo debba il milite con mano militare dalla colpa imputatagli purgarſi. Quì tuttavia ſon due coſe conſiderabili da avvertirſi: la prima ſi è, che in detto §. diceſi, che il ruſtico *manu ſua juraverat*; forſe perchè in que' tempi colui, che giurava, doveva porre la ſua mano ſopra una caſſetta di reliquie: ſeppure *per manus* non debba intenderſi un drappello di uomini

(a) *L. ſi quis 7. C. unde vi.*
(b) *§. 2. Inſtitut. de vi bon. raptor.*

mini della ſua condizione, ſette teſtimonj giurati, *cum ſeptem ſacramentalibus*. Così *per militaris manus* s'intenda forſe il numero di ſette militi ſacramentali; comunemente però prendeſi *militaris manus* per lo duello: ma queſto fora ſtato improprio contra un ruſtico: ſeppur non voglia dirſi, che non potendo queſti duellare per la diſparità della condizione, e per l'imperizia nel maneggio dell'armi, aveſſe avuto a trovare altro milite per difenderlo, che campione veniva detto (*a*). Tal è il ſentimento di Ottomano, il qual dice: *manu militari*, *hoc eſt*, *dabitur campio ruſtici nomine*, *qui cum milite duello certet*, *nam in duello par utriuſque decertatoris condicio exquiritur*: e altrove di altre coſtituzioni di Federigo II. appreſſo ragionando, ciò a diſteſo dimoſtraremo. Ma qual milite avrebbe mai voluto eſporſi al duello, per difendere un ruſtico, non già oppreſſo da perſona potente, ma volontario accuſatore? Stimiamo dunque più probabile, che *manus ruſtica*, *manus militaris*, altro non ſiano, che teſtimonj giurati dell'una, o dell'altra condizione.

Nel medeſimo §. ſi dice, che ſe per contrario il milite accuſa di pace violata il ruſtico; debba egli ancora, per iſcagionarſene, giurare, che da neceſſità, non per mala volontà ſia venuto ad accuſare, e che il ruſtico accuſato poſſa eliggere poi un de' due modi di purgarſi da tale infamia, o per mezzo del divino, o dell'umano giudicio: cioè, per lo divino intender debbaſi la purga del duello, o del ferro rovente, o dell'acqua aggiacciata dalle leggi Longobarde introdotte, come di ciò altrove diviſammo; le quali coſe ancora in queſti tempi duravano: per lo giudicio umano poſcia intender debbaſi quello dalle leggi civili e ragionevoli introdotto per via di teſtimonj giurati, che anche dal giudice ſceglievanſi al numero di ſette, come nel medeſimo §. ſi ſpiega.

Nel

(a) *Dufreſne in verb. camp.*

Nel §. decimo *Si miles adversus militem*, che siegue, dicesi, che un milite accusando l'altro di pace violata, o di capital delitto; non possa ottener la facoltà di provar ciò col duello, se prima non pruovi, ch'egli da stirpe militare discenda: imperciocchè, all'avviso di Ottomano, distinzion grande vi era tra que' militi che fossero i primi di tale onore da' Principi decorati, e que' che derivano da schiatta militare.

Nel §. undecimo: *Post natale Sanctæ Mariæ*, saviamente l'Imperador Federigo dispose, che nel giorno, in cui sì gran festa si celebrava, dovessero i governadori di ciaschedun luogo eleggere sette uomini probi, e accuratamente stabilire secondo la qualità de' tempi un giusto prezzo al frumento. E se taluno, contravvenendo; a più caro prezzo in quell'anno un moggio ne vendesse; qual violator di pace fosse riputato, e perciò pagar dovesse in pena 20. libbre al governador del luogo per ciaschedun moggio, ovvero *maldios* misura tedesca, che importava quattro moggia comunali di grano (a).

Siegue dopo il §. duodecimo *Si quis rusticus*. E in esso si stabilisce, che se un rustico porta armi, come per esemplo lancia, o spada; possa il giudice del luogo o torcegli, o astringerlo al pagamento di 20. soldi: e tal divieto fu già da Giustiniano (b) eziandio ordinato, e poscia stabilito nelle leggi Longobarde (c).

Nel §. decimoterzo *Mercator*, si permette al mercatante, che per la provincia viaggia, di portar la spada, ligata però alla sua sella, o alla sua carretta, per difendersi dall'insidie de' ladroni, non per offendere altrui: il che fu già dal giureconsulto Ulpiano anche permesso (d).

Nel §. decimoquarto *Retia sua*, si proibisce il ten-

(a) *Dufresne in verb. mald.*
(b) *Novell. 85. de arm. §.4.*
(c) *LL. Longob. in tit. de arm. intra patriam vel palat. non portand.*
(d) *L. 1. ff. ad l. Juliam de vi publica.*

der reti o lacciuoli o altri istromenti da caccia, salvochè per prendere orsi, cinghiali, e lupi, e altre fiere dannevoli. E quì saviamente Ottomano dice, che tal divieto essendosi fatto dall' Imperadore, per aver a suo piacere più abbondante la cacciagione; non dovea sotto tal titolo *De pace tenenda* registrarsi. E in verità dal Roman dritto fu a ciascun permesso potere a suo piacere cacceggiar negli altrui stagni, e pescare nell' alieno lago: purchè non fosse stato da' lor padroni ciò vietato (*a*). E per lo dritto Longobardo solo furon dal Re Rotari le pene stabilite a coloro, che nel cacceggiare danno ad altri arrecassero (*b*). Egli è il vero però che col divieto del cacceggiare, si viene a torre l' uso troppo comune delle armi da offendere, colle quali violasi spesso la pace. Onde il §. non è affatto alieno dalla materia *De pace tenenda*.

Nel §. decimoquinto, che siegue, *Ad palatium* giustamente si stabilisce, che niuno possa portare al palagio del governadore alcuna sorta d' armi, senza che ne sia da esso richiesto. E' quì nondimeno da riferirsi il sentimento d' Ottomano, che non già *palatium* dir doveasi, ma *placitum*. *Ad palatium legendum arbitror placitum, idest forum judiciale, ut in Longob. lib. 2. tit. 46. ut nullus ad mallum, vel ad placitum arma, idest scutum, & lanceam portet: Item, unde cum scutis ad placitum Comitis nullus præsumat venire*. Ma noi non veggiamo perchè egual rispetto al palagio del governadore non fosse dovuto.

Nel §. appresso decimosesto *Publici latrones*, si stabilisce, che debbano coll' antiche pene esser castigati i pubblici ladroni (*c*), cioè que' che nelle pubbliche strade rubassero i viandanti. Costoro furon detti dal giurecon-

(a) *L. 3. l. in laqueum 55. ff. de acquir. rer. domin. & l. injur. 13. ff. de injuriis.*
(b) *LL. Longob. tit. 22. de venator, & damn. quod per eos occiderit.*
(c) *L. capital. §. famos. & l. divi 27. in fin. D. de pœnis.*

consulto Callistrato famosi ladroni, e condannati colla pena della forca, da eseguirsi nel luogo, ove avessero il ladroneccio commesso *(a)*.

Nell'istesso §. si ordina, che dovessero soggiacere alla pena di violatori della pubblica pace quegl'ignoranti, i quali, dopo esserne stati più volte da' lor padroni ammoniti; volessero, contro la proibizione, *causa cognita* da essi avutane, malamente e senza dottrina esercitare *advocatiam, vel aliquod aliud beneficium*. Nè già quì intendesi *per advocatiam* l'uficio di difender le ragioni de' privati litiganti; ma lo esercitar quello di giudice commissario, o ponente poi che soleansi questi da' Baroni nelle lor città cogli altri destinarsene: così eruditamente Ottomano tal parola spiega *advocatiam*: *Advocati nomen duplex est; Advocatus enim dicitur Judex & caussarum disceptator: ut hoc loco, & in Lomb. lib. 2. tit. 47. ut pravi advocati tollantur, & tales eligantur, qui sciant, & velint justitiæ caussam discernere, & determinare. Interdum autem advocatus est, Princeps cujus in fidem ac tutelam collegium aliquod ecclesiasticum se commisit, de quo in Diction. copiosè dictum est*. E così parimente quì per la parola *beneficium*, non già del feudo intendesi, a cui propriamente tal nome vien dato; ma di qualche uficio di giudice, o altro simile, al quale fossero stati tali uomini ignoranti eletti dal padrone.

Siegue dopo il §. decimosettimo *Si quis*, in cui si ordina, che su le forche morir debba colui, che rubato abbia qualche cosa, che ascendeva fino al valor di cinque soldi, ciascheduno de' quali faceva 12. danari *(b)*. E che se di minor valore il furto si ravvisasse, *Scopis* (per parlare coll'istesso testo) *& forpice excorietur & tundatur*. Era questa una pena già da' Germani introdotta, i quali condannavano alcuni rei ad esser pubblicamen-

(a) *Dict. l. capital. §. famos. latr. D. eod.*
(b) *LL. Longob. lib. 2. tit. 22.*

mente bastonati, e nell'istesso tempo ad esser loro tonduti i capelli e la barba con forbice: come Tacito, de' costumi di questi favellando, ci riferisce. E fu tal pena eziandio in uso appresso de' Longobardi, e Francesi; perciocchè essi portavano la barba lunga, come cosa pregevole: siccome di sopra nel corso di questa Istoria avvisammo; tantochè grave sfregio soffriva colui, al qual veniva quella strappata, o rasa, come dice Dufresne (a). E perciò fu dal Re Rotari imposta la pena di sei soldi a colui, che per rissa trascinasse un altro per la barba, o pe' capelli: e per questa ragione ancora i Sacerdoti e' Chierici della Chiesa d'Occidente per modestia e umiltà si radeano la barba, come ci riferisce Ademaro Cabadonense (b), favellando di Giordano, allorchè si consagrò Vescovo di Limoges nella Provincia di Linguadoca in Francia; il quale, dopò aversi fatta la barba benedire, se la rase. *Inde ad tumulum S. Martialis missam audivit, & juxta monasterium eo die regulariter hospitatus est. Crastino barbam benedici jubet, & detondi, & sic ad sedem S. Martialis in aula S. Stephani Jordanum duxerunt; & cum baculo pastorali ibi eum gratis honore Pontificatus vestivit.* Tanto vero, che il gran Pontefice Gregorio VII. in una sua pistola chiaramente tal costume confermò, scrivendo contro gli ecclesiastici greci, i quali non volevano abbracciar tal uso (c): e finora essi si veggono portar la barba lunga: *Scilicet ut quemadmodum totius Occidentalis Ecclesiæ Clerus ab ipsis fidei Christianæ primordiis barbam radendi morem tenuit, ita & ipse frater vester Archiepiscopus raderet.* Ma per tornare dopo sì brieve digressione all'esplicazione del nostro testo; perchè grande sfregio stimato era il portar la barba rasa, perciò in pena a' rei si faceva radere, e nel medesimo

(a) *Dufresne in lexic. in verb. barba.*
(b) *Adem. Cabad. apud Beslitum p. 23. a Ducand. ind. verb. relat.*
(c) *Greg. VII. lib. 8. epist. 10.*

simo spazio erano bastonati. Onde simili pene in più leggi de' Longobardi per varj delitti registrate si leggono (a). Ed Ottomano non lascia su di questo testo di addurre varj esempj di altre nazioni, ove tal uso praticavasi.

Nel §. susseguente, ch'è il diciottesimo: *Si ministeriales* (così erano chiamati i famigliari de' Baroni (b)) si ordina, che il governador del luogo, secondo le leggi e le ragioni, debba giudicar delle contese, che nascono tra' famigliari del Barone, il di cui feudo sia nella sua giuridizione.

Nell'ultimo §. *Quicunque per terram*, si stabilisce che possa colui che viaggia, senza essere ad alcuna pena soggetto, far pascolare il suo cavallo, per quanto gli è necessario, nelle siepi de' territorj altrui, che colla pubblica strada confinano; e che gli sia eziandio lecito servirsi per suo comodo e uso necessario dell'erba e de' rami di qualche selva, che per istrada ritruovi: purchè grave danno altrui non arrechi. E su di questo §. osserva Ottomano, che variamente venne ciò stabilito nelle leggi Longobarde; ma dipoi sì fatta disposizione in una costituzione del nostro Regno fu confermata da Federigo II. Imperadore (c).

57. *Tit. 28. ripetonsi varie cagioni, per cui il vassallo perda il feudo.*

Nel titolo ventottesimo: *Hic finitur lex, deinde consuetudines Regni incipiunt*, il qual principia: *Domino guerram faciente alicui*; ragionevolmente così dir qui doveasi da Ugolino, perciocchè dopo aver addotta la costituzione di Federigo, era dovere avvisare a' lettori, che ritornava a riferir le consuetudini feudali. Nel principio adunque di esso si conferma ciò che in altri titoli si è stabilito, cioè, che sotto pena della perdita del feudo debba il vassallo ajutare il padrone, quando con altri fa guer-

(a) *LL. Longob. lib. 1. tit. 20. l. ult. lib. 3. tit. 7.*
(b) *Dufresne in verb. ministerial.*
(c) *Constit. Regn. si quoniam lib. 2. tit. 58.*

guerra; sempre chè detto vassallo conoscea giusto il motivo della guerra, o possa dubitarne. Ma appresso dicesi, che, secondo l'opinione di Oberto d'Orto, e di Gerardo Capagisti, il vassallo non fosse a tal pena sottoposto, se manifestamente conoscesse la guerra ingiusta; onde in sua balia egli era di ajutare il suo padrone nella sola difesa, non già nell'offesa. Dicesi nondimeno appresso (la qual cosa da altri giureconsulti non fu sostenuta) che senza tal distinzione dovea sempre il vassallo porgere ajuto al padrone nella pugna, altrimenti si sottoponesse alla perdita del feudo. Ma infine si arreca la ragione, per cui da Oberto d'Orto, e dal Capagisti si sostenne detta opinione: la qual è, che, come qualora il padrone era scomunicato, o dal Re bandito, veniva il di lui vassallo sciolto dal giuramento di fedeltà, fintantochè non fosse stato o dalla Chiesa assoluto, o dal Re alla primiera condizion restituito; così non era per giustizia tenuto il vassallo ajutare il padrone, che ingiustamente con altri combattesse. Ma qui e' ci sembra avvertire, che tal paragone, da essi Giureconsulti arrecato, non sia giusto; conciossiachè niuna similitudine vi è dall'un caso coll'altro, che il vassallo venga assoluto dal giuramento di fedeltà, perchè sia dalla Chiesa stato scomunicato, o dal Principe bandito; e che all'incontro non debba il padrone nel duello ajutare, se ingiustamente il faccia. Nè qui è da lasciarsi d'avvertire ciò che Ottomano su tal principio della scomunica osserva, Ottone Frisigense riferendo (a), che come nell'anno 1066. il primo esempio leggesi di avere il Pontefice Alessandro II. scomunicato Guglielmo Re d'Inghilterra; così non prima di Gregorio VII., che scomunicò l'Imperadore Errico IV., e dell'Imperio con sentenza il depose (b), assolvendo i vassalli dal giuramento, tal cosa non osservasi praticata da altri Pontefici; Onde Otto-

(a) *Otto. Frisigens. in chron. num. 6. C. 35.*
(b) *Idem in Chron. cap. 14.*

Ottomano così conchiude, favellando di detto Imperatore: *Ipse autem primus est inter omnes Imperatores per Papam depositus*.

Il §. primo *Ad hoc*, che siegue, si stabilisce parimente, che, secondo il costume de' Milanesi, se per qualunque tempo il vassallo mancasse di prestar servigio al padrone; non perciò dovesse perdere il feudo; ma che fosse a tal pena sottoposto, se richiesto non glielo prestasse, o dopo molto tempo. Onde s'incarica al buon giudice nel giudicar tali cause, di riflettere seriamente alle persone, e a' tempi, e alle cagioni che si adducono, se il vassallo si ritruovi vicino o lontano dal padrone, o se questi della pugna e della di lei leggerezza o gravità l'abbia avvisato. Perlochè dicesi da quei giureconsulti, i quali tal titolo compilarono, ch'essi erano per tali colpe sempre più facili all'assolvere, che al condannare il vassallo: eccetto quando non accorresse in ajuto del padrone, sapendo di essere stato assaltato da' nemici, o la morte gli fosse imminente. Ma quì è da notarsi con Ottomano, che sebbene la prima parte di detto §. ripugna, per parlar coll'istesso autore, al *lib.* 1. *tit.* 21. & *lib.* 2. *tit.* 26. §. 4. & §. 18. & *tit.* 37. §. 2. & *repugnantiæ apertissimæ cum lib.* 3. *tit.* 3. *ubi sancitur, ut vassallus, etiam si qua inter ipsum, & dominum simultas intercedat, & longinquum ab illo domicilium habeat, & tamen se repræsentare cogatur*; nondimeno l'ultima parte di esso §. è conforme a quel che si truova da noi nel titolo 24. §. 4., e nel titolo 25. §. 18. del lib. 2. Onde conviene viepiù confermarsi nell'opinione, che queste consuetudini feudali erano varie in diversi luoghi, e perciò sono, e pajono ora tra di lor contrarie; perocchè senza tal distinzione si rapportarono da Ugolino.

Nel §. secondo *Si vassallus*, si dice, che se mai un vassallo fabbrichi nel feudo un nuovo edificio, o col suo danaro ristori il vecchio; se dipoi, morendo egli senza figli, il feudo ricada al padrone, debba il medesimo con-

tentarsi, che dagli eredi di esso vassallo si distrugga tale edifizio, ovvero pagar loro il prezzo o le migliorazioni, come ancora rimborsar quel denaro, che il defonto aveva sborsato, per acquistar nuove servitù al feudo: benchè conchiudesi in esso §., che da alcuni si fosse sostenuto, che tali servitù al padrone in tal caso senza obbligo alcuno l'acquistassero, come si osservò disposto nel §. terzo *è contrario* del tit. 8. di questo lib. Tal diversità di parere, che su questo punto si ritruova in varie feudali consuetudini, si osserva eziandio tra gli antichi giureconsulti circa gli usufruttuarj. Alcuni ebbero in opinione, che gli usufruttuarj non possano pretender nulla da' padroni proprietarj de' fondi, per le migliorazioni e fabbriche fatte da essi su di que' fondi, in tempo che ne godevano l'usufrutto, il qual dipoi è ricaduto a' detti padroni proprietarj. Fondarono sì fatta opinione su quelche dispose il giureconsulto Cajo (*a*), cioè, che colui, il qual pianta un arbore nel suolo altrui, perda il dominio; e su quelche fu stabilito dal giureconsulto Giuliano, riferendo l'opinione di Palo (*b*), che fabbricando qualcuno un edificio nel suolo altrui, non possa ricuperare il danaro speso: e da altre simili leggi, come son quelle dell'Imperador Gordiano (*c*); e dell'Imperador Antonino (*d*), ed anche del giureconsulto Ulpiano (*e*), il quale, parlando dell'usufruttuario, che fabbrica nel luogo ove gode il solo usufrutto; dice: *cum neque tollere* (cioè l'edificio) *neque reficere posse*: confermandosi il medesimo dal giureconsulto Nerazio (*f*). Considerarono ancor essi giureconsulti, che tale opinione sostenevano, che l'usufruttuario in tal caso debba riputarsi come pos-

(a) *L.7. §.penult. ff.de acquir. rerum domin.*
(b) *L.14. ff.de dol.mali except.*
(c) *L.1.& 2.C.Gregor.de rei vindic.*
(d) *L.2. C.de servit. & aquaduct.*
(e) *L.sed & si quid 19. ff.de usufruct.*
(f) *L.usufr.51. ff.eod.*

poſseſsor di mala fede, quando sa beniſſimo, che il fondo non è proprio; onde non può godere il beneficio conceduto dalle leggi a' poſseſsori di buona fede, che ſieno rifatti delle migliorazioni da eſſi fatte ſopra de' fondi, che riputavano proprj (*a*). Que' giureconſulti all'incontro, che la ſentenza a pro dell'uſufruttuario ſoſtennero; ſi appoggiarono su di una legge dell' Imperador Gordiano (*b*), il quale quaſi contraddicendo a ciò che avea diſpoſto nell' altre due ſopraccennate (*c*): ordinò che poſſa l'uſufruttuario ripeter dal padron del fondo le ſpeſe, che per rifarlo avea fatte, quantunque non foſſero ſtate necaſſarie. Fondarono anche la lor ſentenza su di ciò, che ſi diſpoſe a favor de' conduttori, a' quali venne permeſſo di ripetere da' locatori le ſpeſe da lor fatte nel fondo avuto in affitto (*d*). Fu altresì detta opinione appoggiata su la ſentenza del giureconſulto Giuliano, da Ulpiano riferita (*e*), dal quale, dopo eſſerſi propoſto il caſo, che ſe mai taluno poſſiede di buona fede un campo, e dipoi, riſaputo non eſſer ſuo, vi fabbrica un edifizio; ſi ſtabiliſce, che come a colui, che ha fabbricato, ſi toglie la facoltà di pretendere dal vero padrone del campo le ſpeſe fatte per la fabbrica; così, ſenza diſcapito di eſſo padrone, gli ſia lecito disfar la fabbrica. Soſtennero ancora i detti giureconſulti la lor ſentenza su l' altro eſemplo riferito dal giureconſulto Paolo (*f*), che ſe il marito dona un campo alla moglie, la quale fabbrica quivi un edificio; ſe poi quello al detto marito ritorni, tal donazione ſciogliendoſi; ſia e' tuttavia obbligato a rifarle la ſpeſa, ch'ella v' aveſſe fatta. I medeſimi giureconſulti, per

 dife-

(a) *L. ſi quis ſciens, & l. ſi in area C. de rei vindic. l. ſi in area in fin. ff. de condit. indeb., & l. Paul. 29. §. penult. ff. de pignor.*
(b) *L. 7. C. de uſufruct.*
(c) *L. 2., & 3. C. Gregor. de rei vindic.*
(d) *L. 9., & l. 58. §. 1. & l. penult. ff. locati, & novell. 64., & 120.*
(e) *L. 38. ff. de rei vindic.*
(f) *L. ſed ſi vir. 32. §. 2. ff. de donat. inter virum, & uxor.*

difesa della loro opinione, recarono la sentenza di Papiniano *(a)*, il quale stabilisce, che i gravati fiduciarj debbano esser rimborsati dagli eredi fidecommissarj delle spese, che hanno fatte nell' edificio, qualora restituiscono l' eredità.

Nondimeno tra queste due contrarie sentenze, la seconda stimiamo la più equa e alla natural ragione; imperciocchè giusto sembra, che non debba alcuno col danno altrui migliorar la sua condizione, o la roba *(b)*. Sì fatto sentimento non è già nostro, ma vien da Ottomano con molte ragioni confermato il quale, comentando questo §. feudale saviamente conchiude, essere giusto e ragionevole quel che in esso si stabilisce.

Nel §. terzo *his consequenter*, proponendosi il caso, che 'l feudatario muoja senza eredi maschi, sicchè il feudo debba ritornare al padron concedente; si stabilisce, che se tal morte avvenga prima del mese di Marzo, tutt'i frutti, che in tal anno di quello nascono, si appartengano ad esso padrone; ma se mai la morte accade dopo il primo di esso mese fino ad Agosto, i frutti, che in questo mentre dal feudo si raccogliono, spettino agli eredi del morto feudatario: a' quali all' incontro gl' intieri frutti dell'anno si debbano dare, se dopo detto mese di Agosto tal morte avvenga. Non si tralascia tuttavia di dire, che molti il contrario di ciò stimando, sostennero, che in qualunque tempo dell'anno fosse morto il feudatario, tutt'i frutti, dal feudo provvenuti, appartenessero agli eredi di quello. Ed in questo §. saviamente avverte Ottomano, che dalla verità delle opinioni de' giureconsulti, i quali compilarono queste consuetudini, è nata cotanta contrarietà, che tra l' une e l' altre si osserva; quando, se avessero avuto innanzi gli occhi quel che da' giureconsulti Romani fu disposto circa gli eredi gravati ed usu-

(a) *L. Domos 61. ff. de legat. 1.*
(b) *L. jur. natural. ff. de reg. jur., & l. natur. ff. de condict. indeb.*

ufufruttarj, che fono fimili a' feudatarj; non farebbono in tal varietà caduti: imperciocchè dal giureconfulto Cajo *(a)* e dal giureconfulto Marcello *(b)* con chiari fenfi fi diffe, che i frutti maturati in vita dell'ufufruttuario, o dell'erede gravato, e da quello, o da quefto non efatti, dopo la lor morte debbano appartenerfi o al padron della proprietà, o al chiamato: e così infegnò il giureconfulto Erennio Modeftino, parlando del primo cafo *(c)*: *Heremnius Modeftinus refpondit, fructus, qui poft acquifitum ex caufa fideicommiffi dominium ex terra percipiuntur, ad fideicommiffarium pertinere, licet major pars anni ante diem fideicommiffi cedentem præteriffe dicatur*. E il giureconfulto Paolo *(d)*, degli ufufruttuarj ragionando, diftingue, che que' frutti, i quali nella morte dell'ufufruttuario fi ritrovano nel fuolo, debbano andare al padron proprietario; ma quegli all' incontro, che colui ha o nel granajo, o in altro luogo ripofti, cedano a benefizio del di lui erede: *Fructuarii fructus tunc fieri, cum eos perceperit; bonæ fidei autem poffefforis mox quam a folo feparati funt*. Onde Francefco Ottomano, nel fuo comento a quefto §. feudale, così conchiude: *Conftat autem hoc juris effe, ut quocumque tempore fructuarius moriatur, omnes, quos percepit fructus, ipfius hæredi relinquantur; reliqui verò & pendentes & ftantes ad proprietarium pertineant* §. 15. *ad quem* 27. *inft. de rer. div. l. in fingul.* 8. *ff. de ann. leg.*

Nell'ultimo §. *Contra omnes*, s'ingiugne l'obbligazione al vaffallo di ajutare il fuo padrone, anche contro al proprio fratello, figlio, o padre, purchè non fia contro *alium dominum antiquiorem*, per parlar col tefto; imperciocchè coftui dev' effere preferito a chicchefia.

Pel

(a) *L. Cajus* 8. *ff. de ann. legat.*
(b) *L. poftul. Styc. §. fed & in hujufmodi ff. ad fen. conf. Trebell.*
(c) *L.* 43. *ff. de ufur.*
(d) *L. fi ufufruct. ff. quib. mod. ufufr. ammittatur.*

Pel padrone più antico, secondo l' avvertimento di Ottomano, si deve intendere il padrone di grado superiore: *nam infimi gradus vasalli, qui valvasini dicuntur, cum subsidium minoribus valvasoribus promittunt, excipere debent, primum majores, dein Capitaneos, tum ipsum Imperatorem*. Nondimeno Cujacio, questo testo comentando, vuole, che sene debbia anche il padre eccettuare; imperciocchè per le leggi stesse di natura il figlio è obbligato a prestargli ossequio: le quali leggi non si possono derogare dal dritto positivo, o consuetudine, pecui il feudatario è obbligato a difendere il suo padrone.

58. *Tit. 29. trattasi, se debbano succedere al feudo paterno i figliuoli nati da un matrimonio contratto ad morganaticam.*

Siegue appresso il titolo ventinovesimo: *De filiis natis ex matrimonio ad morganaticam contracto*, il quale comincia: *Quidam habens filium &c.* In esso propone il caso, che taluno avendo avuto un figlio da nobil moglie, e costei morta, e' non può contenersi; onde con altra d' inferior condizione si mariti (poichè così debbonsi le parole del testo intendere) e non volendo vivere in peccato, nè fare ingiuria al figlio del primo matrimonio, e alla sua prima moglie; espressamente colla seconda convenga, che nè essa, nè i figli seco generati potessero nulla de' suoi beni pretendere, assegnando nondimeno alla medesima in tempo delle nozze dieci libbre, o alra somma ad arbitrio di lui. Si dice di vantagio nel testo che questa specie di matrimonio era da' Milanesi espresso in tal guisa: *accipere uxorem in morganaticam*; e da altri: *lege salica*. E sebbene Cujacio, ed Ottomano osservino, che i Milanesi avessero sì fatto matrimonio in tal maniera chiamato per lo dono, che dal marito alla moglie faceasi, *morganatico* detto, come di esso più a disteso nel §. 4. del titolo 8. ragionammo; e gli altri, anche per rispetto di tal dono, l'avessero stimato contratto secondo la legge Salica: poichè per questa legge a' Francesi Orientali era permesso, che il marito nel dì dopo le nozze facesse un dono alla sua moglie; tuttavia Giacobino

no di S. Gregorio da Torino (a), con maggior diſtinzione diſſe, che queſta ſorte di matrimonio, con cui ſi ſtabilìva, che i figli della ſeconda moglie non poteſſero con quei della prima ſuccedere al padre; era chiamato *matrimonium ad morganaticam*. Queſte ſono le parole dell' autore: *Unus ex dictis vaſallis habens filios ex prima uxore nobili, ea mortua, accipit aliam ignobilem in uxorem, cum pacto, quòd filii naſcituri ex ea non ſuccederent in bonis feudalibus. Et circa hujuſmodi pactum, debetis ſcire, quòd appellatur matrimonium ad morganicam. Ita probat tex. in c. unico in tit. de filiis nat. ex matrim. contract. ad morga; & eſt vulgare Mediolanenſium, & dicitur ad morganicam, quaſi morganicum id, quod poſt mortem viri capitur*. Propoſtoſi adunque il caſo, diceſi nel ſudetto teſto, che ſe mai alcuno, dopo avere con tal condizione il ſecondo matrimonio contratto, e dalla ſeconda moglie avuti figliuoli, muoja: queſti inſieme co' figli nati dalla prima moglie non poſſano ſuccedere a' ſuoi beni burgenſatici, e feudali: e ſe pur de' figli del primo letto non ve ne foſſero, in tal caſo dice il teſto, che ſolamente nella ſucceſſione de' burgenſatici poſſano que' del ſecondo eſſere ammeſſi, e che da' feudali ſieno eſcluſi. Cujacio n'apporta la ragione, e dice, che la ſucceſſione a' beni burgenſatici ſia regolata dalle leggi, e quella a' feudali da' coſtumi: i quali eſſendo varj, ſembra per ciò queſta diſpoſizione contraria al §. 16. del titolo 26., di cui ragionammo.

Diceſi appreſſo in queſto titolo, che' detti figli nati del ſecondo letto, ſecondo il coſtume de' Milaneſi, poſſano eziandio ſuccedere ne' ſoli burgenſatici a' loro fratelli, i quali ſenza figli moriſſero. Parci tuttavia a propoſito in queſto teſto avvertire, che ciò ſia contrario ad ogni buon dritto, che' figli, che naſcono dal padre nobile;

(a) *Jacob. a S. Greg. in tract. de feud. ult. vide Defreſne in lexic. c. in verbo morganicum.*

bile; e da madre ignobile debbano sortire la condizion della madre, e non del padre: quando è certo, che pel dritto Romano debba riguardarsi la condizion del padre, e non della madre, allor che son congiunti con giuste nozze; conciossiache dagl'Imperadori Valentiniano e Valente (*a*) espressamente si dichiarò, che le donne ignobili maritate ad un nobile divenissero nobili: *honore maritorum eligimus*, *genere nobilitamus*: ed al contrario una nobile maritata con un plebeo, divenga anche ella plebea; come, parlando di Virginia, Livio (*b*) ci attesta, ch'essendo colei di genere patrizio, divenne plebea, perciocchè si sposò con un plebeo: e così per la medesima ragione i figlluoli nati di padre ignobile, e di madre nobile, divenissero ancor essi ignobili (*c*). Onde fu per massima ricevuto, che i figli dovessero sempre seguire la condizion del padre (*d*).

59. *Tit. 30. in cui si stabilisce, che la femina succeda al feudo materno in mancanza de' maschi.*

Nel titolo trentesimo: *De feudo fœminæ*: al qual si dà principio *Si fœmina &c.*; si rapporta in prima il sentimento di Oberto d'Orto e di Gerardo, che se mai viene a morte senza figli maschi una femmina posseditrice di feudo; questo debba appartenere alle sue figlie: sebbene le femmine non sieno state espressamente nell' investitura chiamate, per la ragione che sono dell'istessa condizion della prima aquirente: come dicemmo anche altrove. Di poi si rapporta il contrario sentimento di certi altri che diceano, ch'essendo di tal qualità il feudo; dovessero insieme e maschi e femmine alla madre succedere, semprechè nell' investitura non si fossero espressamente i primi preferiti: ma questo secondo sentimento viene dal compilator di tal titolo come falso rigettato.

Si prosiegue poscia a dire, che da questi principj nacque l'altra disposizione, che il chierico non possa al bene-

(a) *L. mulier. 13. C. de dignitat.*
(b) *Livius lib. x.*
(c) *L. 1. C. eod., & l. fœm. ff. de Senatorib.*
(d) *L. cum legitimæ ff. de statu homin.*

benefizio paterno ſuccedere, benchè dopo la morte del padre abbia preſo sì fatto ſtato; perocchè, come nel titolo 16., §. *Qui clericus* avviſammo, in qualunque tempo il feudatario diventi chierico, o monaco, anche converſo, perde il feudo: onde per la ſteſſa ragione non può il paterno feudo acquiſtare. Nondimeno dal chioſatore di eſſo titolo diceſi, che può il chierico o monaco ritenere il feudo, ſe ſi obbliga per mezzo di altri ſervire al padrone: pigliando l'eſempio dalla legge dell' Imperador Onorio e Teodoſio (a), in cui ſi permettea a' vaſſalli aſcrittizj poter aſcendere al chiericato; purchè ſi obbligaſſero ſervire al padrone per mezzo di altri. Si dee tuttavia quì notare con Ottomano, che malamente dal compilator di tal conſuetudine ſieſi dedotta queſta ſeconda parte dalla prima; non avendo l'una coll'altra analogia alcuna.

60. *Tit. 31. trattaſi di coloro, che debbono ſuccedere al feudo, di cui venga il feudatario per colpa privato.*

Siegue dopo il titolo trentuneſimo: *Si vaſallus feudo privetur, cui deferatur*, che principia: *Vaſſalli feudum &c.* in eſſo ſi ſtabiliſce, che ſe il vaſſallo per alcun delitto perda il feudo; nè il figlio, nè gli agnati gli debbano ſuccedere: intendenſi di que' che nel terzo grado gli ſono congionti, per non contraddire a ciò che nel §. *Si vaſallus* del tit. 26. oſſervammo diſpoſto. Diceſi poſcia, che il detto figlio poſſa nondimeno per grazia tal feudo come nuovo ricevere dal padrone; purchè non vi ſieno agnati nel quarto grado; perocchè per la detta diſpoſizione venendo eſſi ammeſſi a tal ſucceſſione, non potea il figlio ſimil grazia ottenere in lor pregiudizio.

61. *Tit. 32. ſi determina il numero de' teſtimonj per provarſi l'inveſtiture.*

Viene dopo il trentadueſimo *Qui teſtes ſunt neceſſarii ad novam inveſtituram probandam*, e comincia: *Sive clericus &c.* In eſſo ſi riferiſce nel principio la conſuetudine, che o chierico, o laico ſia colui che il feudo concede, ſempre doveſſe provarſi la nuova inveſtitura per mezzo de' pari convaſſalli: la quale, ſe in preſenza di

(a) *L. 16. C. de epiſcop., & cleric.*

questi non era fatta, sebben essi vera la confessassero, ed ancorchè ne apparisse attestato in iscritto; pur per non fatta si riputi. Si passa poscia in esso titolo a riferire, che altri giureconsulti il contrario stimarono, dicendo, che se il padrone confessa di aver fatta l' investitura, permesso poi non gli sia di rivocarla, nè di ricorrere a tal eccezione. Si riferisce appresso l'altra opinione di Oberto e di Gerardo, che sia bastevole provar l' investitura per mezzo dell' attestato da' pari soscritto; ma infine si dice, che i Consoli di Milano sostennero in alcune cose il contrario, dicendo, che fosse valevole tale attestato, se sottoscritto venisse da' testimonj, ancorchè pari non fossero. E quì è a proposito avvisare, che per tal varietà di sentenze si osserva molta contradizione tra questo titolo, e'l 26. del libro primo, e del tit. 22. §. del lib. 2., come ancora del titolo che siegue; onde sempre più ci dobbiam confermare in quella giusta idea, che da' varj giureconsulti fosse fatta tal compilazione.: tantopiù che si vede, che in questo titolo, e negli altri, si rapportano le sentenze di Oberto d' Orto, e del Capagisti.

Dopo sì brieve ed util digressione, dobbiamo passare all'altre parti di esso titolo; dicesi dopo, che secondo l'opinione de' Milanesi, i testimonj estranei anche poteansi ammettere nell'investiture de' feudi antichi, come per esempio in quelle, che, morto il feudatario, si faceano dal padrone al di lui figlio, come già si avvisò nel titolo terzo di questo libro. Ma che o si trattasse di nuova, o di vecchia investitura, non vi potessero le donne come testimonj intervenire, le quali sì nelle altre cause come in quelle, in cui si trattasse di feudi, neppur a deporre si ammettessero: conchiudendosi nel fine di questo titolo, che ognun potesse intervenire come testimonio nelle cause feudali, purchè in esse di nuova investitura non si trattasse, ove solamente i pari si doveano ammettere per testimonj; e sebbene anche per il dritto Romano esse non

po-

potean deporre nelle cause civili, come nelle mancipazioni, ne' divorzj, ne' testamenti, e altre simili; non così tuttavia ne' casi fortuiti e repentini, o qualor si trattava di gravi delitti, ne' quali poteano deporre: onde il giureconsulto Paolo *(a)* insegnò, che per provare il delitto di adulterio, elle si potessero per testimonj ammettere, e anche trattandosi di ratto di vergini, come da altro testo si osserva disposto. E sebbene l'Imperador Leone *(b)*, avendo innanzi gli occhi il detto antico uso, e considerando, quanto improprio, e di poco decoro fosse di ammetter le donne con facilità a deporre; non potè far a meno contuttociò di conchiudere in tal costituzione, che quelle potessero intervenire per testimonj: *In rebus autem peculiariter ad ipsas pertinentibus, quibus interesse viris fas non est, de partu loquor, aut si cui re alii sola mulier adhibetur, sua peculiaria, virisque occulta testantor.*

Viene appresso il titolo trentatreesimo: *De consuetudine recti feudi*, il qual principia: *Sciendum est itaque &c.* In esso dopo essersi detto, che il feudo si acquista per mezzo dell'investitura, per la successione, o per altri mezzi che a questa si uguagliano: come se per esempio il padrone innanzi a' pari dica al vassallo, che prenda il possesso d'un fondo, e come feudo lo ritenga, onde in tal caso debba considerarsi, non altrimenti, che se costui n' avesse ricevuta l'investitura; nondimeno ciò è contrario a quel che nel titolo 25. del primo libro osservammo disposto. 61. *Tit. 33. si descrivono i modi, per cui i feudi si acquistino.*

Appresso si dice, che l'investitura del feudo possa anche provarsi, mostrando taluno di averlo per lungo tempo posseduto, sapendolo il padrone, e che il medesimo l'abbia qual suo vassallo riconosciuto nel servigio, purchè il contrario per altre pruove non si dimostri: il

(a) *L. 18. ff. de Testib.*
(b) *Imperador Leo const. 48. in auth.*

che non ſeguendo, poſſa tal poſſeſſore, preſtando il giuramento di fedeltà, eſſer in tal poſſeſſo mantenuto. Ottomano oſſerva altre contrarietà manifeſte tra queſto §. e gli altri: ſenzachè ſi deve avvertire, che il detto ſpazio indefinito di lungo tempo già ſi oſſervò nel §. *ſi quis* del titolo 26. di queſto libro, che ſi doveſſe intendere di trent'anni.

Nel §. *Quod autem* primo che ſiegue, ſi ſtabiliſce, che allora ſia neceſſario provarſi per mezzo de' pari l'inveſtitura, quando di queſti ve ne ſieno; poichè altrimenti ſi debbano ammettere gli eſtranei: il che già nel titolo 2. §. 2. *Sin autem* di queſto libro ſi oſſervò diſpoſto.

Si continua dipoi in eſſo §. a dire, che non poſſa ſoſtenerſi l'inveſtitura, che diceſi fatta ſenza l'intervento de' pari: nè baſti il dire, che nel tempo che quella fu fatta, i pari non ſi ritrovavano in quel luogo; imperocchè ſi doveva aſpettare il lor ritorno. Ma ciò è contrario al titolo 26. del primo libro, ove ſi ſtabiliſce, che nell'aſſenza de' pari, poteaſi far l'inveſtitura anche innanzi agli eſtranei.

Siegue appreſſo il §. ſecondo *Sacramentum*, ove ſi ſtabiliſce, che non ſempre il poſſeſſore ſi debba ammettere al giuramento, ſiccome a pro di queſto ſi avviſarono le diſpoſizioni del titolo 4. §. 1., & §. 2. del primo libro, e ſi oſſerverà anche diſpoſto nel titolo 34. di queſto libro; ma diceſi poi, che ſia in balìa del giudice di tali controverſie, ammettere al giuramento il poſſeſſore, o quello che non poſſiede, o a neſſun de' due concederlo; dovendoſi egli in ciò regolare, come più neceſſario e' riputi alla deciſione della cauſa: qual facoltà fu già data a' giudici dagl'Imperadori Maſſimiliano e Diocleziano in ſimili cauſe (*a*).

Si paſſa dopo nello ſteſſo §. a dire, che tal giuramen-

(a) *L. 3. C. de reb. credit.*

mento o davasi volontario, o per ordine del giudice: se volontario, colui, che'l dava, doveva prestarlo con dodici sacramentali, o undeci, secondo l'opinione di Cujacio, e non volendo far così, era tenuto cedere tal benefizio al suo contraddittore: siccome fu già nel dritto Romano stabilito dal giureconsulto Paolo (*a*). Ma se tal giuramento doveasi dare per ordine del giudice, si stabilisce, che con quello, che 'l dovea dare, se mai era vassallo, dovessero intervenire anche dodici altri convassalli; sei de' quali fossero necessariamente suoi parenti, ancorchè cognati, come que' che vengono sotto tal nome compresi, e sei altri estranei: ma che all' incontro dovendo giurare il padrone, potea farlo, o con sacramentali parenti, o con vassalli soli, o dell' una e dell'altra spezie mescolati: ma soggiungesi immediatamente in esso §. *Jurabit vasallus sine mentione conscientiæ*, cioè (come dottamente spiegò Cujacio) gli era permesso di giurare assolutamente, senza dir di credere, o giudicare di essere stato investito del feudo: *vasallus jurat* (son parole di questo celebre autore) *semper sine mentione conscientiæ, puta se investitum a Lucio Titio, non se credere aut existimare*. Nondimeno dicesi nel medesimo testo, che trattandosi di controversia di nuova investitura, debba il padrone contraddittore prestare il giuramento con certe parole di essa affirmative, o negative; ma che trattandosi all'incontro d'investitura del suo padre o suo avo o di altro suo ascendente, gli fosse permesso darlo, dicendo, se non sapere nè credere, che da'suoi parenti fosse stata data l'investitura; e così l'avvisato Cujacio ce'l dichiara: *Dominus autem de suo quidem facto jurat præcisè, puta se investituram non fecisse, de facto parentum suorum non ita jurat, sed se nec scire, nec credere factam a parentibus investituram; quia nec posset de facto præcisè jurare liquidè, ut infra*

72.

(a) *l. manifesta* 31. *D. de jurejur.*

72. *ubi etiam adiicit semper, & hoc loco ex veteribus reposui: eo jurabit vasallus semper sine mentione conscientiæ*.

Siegue in appresso il §. quarto *In quibus*. In esso si riferisce, che dal Re Federigo nella Romandiola stabilito si fosse, che siccome il padrone non era tenuto dare a petizion del vassallo il giuramento di calunnia; così non dovea egli da lui esiggerlo, per serbar l'egualità allegandosi la notissima ragione: *ut quod quisque juris in alium statuit, ipse eodem jure utatur*. La regola è presa dal dritto Romano (*a*), nondimen Federigo da quello appartossi, troppo uguagliando il vassallo al padrone: poichè da Ulpiano (*b*) fu stabilito, che di tal privilegio goder potesse il padrone non già lo schiavo, il padre non il figlio; e sebbene il vassallo non sia schiavo, contuttociò doveasi trovare qualche differenza tra'l vassallo e'l padrone. Ma quì è d'avvertirsi, che Ottomano nel comento di detto §. dice, non saper vedere come mai tal legge, che di Federigo egli stima, l'avesse questi nella Romandiola fatta, che propriamente nell'Esarcato di Ravenna era; poichè dalle leggi da lui quivi promulgate, non si osserva, che di ciò favellato si fosse. Ma Cujacio all'incontro crede, che in luogo di *Romandiola* dir doveasi *Roncalia* presso il fiume Taro vicino a Piacenza, ove solean gl'Imperadori, come altrove avvisammo, l'assemblee unire, in cui le leggi promulgavano.

Nel §. *Similiter* quinto, che dopo siegue, si stabilisce, che non possa il vassallo accusare il padrone, nè contro di esso da testimonio deporre o in causa civile, o criminale; ma che altri all'incontro stimarono esser ciò vero nelle sole cause criminali, e che potesse il vassallo render testimonianza contro al padrone nelle cause picciole

(a) *L. ult. C. de fruct. & lit. expens.*
(b) *L. 34. §. jus ff. de jurejurand.*

ciole civili. La qual disposizione al dritto Romano in qualche modo conforme ravvisasi: poichè fu già dal Giureconsulto Scevola stabilito *(a)*, che il padrone, il quale in causa capitale accusa il liberto, o per testimonio contro di esso interviene, tantochè alla pena della deportazione o al metallo condannato sia; alla di lui eredità non possa esser ammesso. E parimente fu dal Giureconsulto Paolo ordinato *(b)*, che coloro, i quali contra al testatore in grave causa o deposto, o accusato l'abbiano; come indegni, dalla di lui successione esclusi vengano.

Nel §. *Item* sesto, e ultimo di questo titolo, si stabilisce, che nelle controversie tra il padrone e 'l vassallo circa d'un feudo, se il primo possegga, e 'l secondo non pruovi la sua intenzione; debba il padrone essere dal giudice assoluto, senza essere a giuramento astretto, ma che se si truovi antico possessore il vassallo, e manchino pruove all'attore; si stabilisce in esso §., che debba tal vassallo essere in tal possesso mantenuto precedente suo giuramento. Ma che se da poco tempo questi il feudo possegga; in mancanza di pruove, sia a tal giuramento il padrone preferito: qualora altra ragione a pro del posseditore non faccia. Il che contrario al §. 1. del titolo 4., e al titolo 26. §. ultimo del primo libro si avvisa: imperciocchè in essi, come osservammo, senza alcun riguardo di padrone o di vassallo, nè di possessione antica o nuova; al possessor del fondo controverso la prelazion del giuramento si concede.

61. *Tit. 34. si riferisce parte di una legge di Lotario, che per errore di Corrado diceси.*

Siegue appresso il titolo trentaquattresimo *De lege Conradi*, che *Lex Conradi* incomincia. E prima, che a ragionar di esso vegnamo, egli è d'uopo d'avvertir con Ottomano, che falsamente ella venga a questo Imperadore attribuita: imperciocchè non mai somiglianti cose nelle

(a) *L. 45. ff. de bon. liber.*
(b) *L. 5. §. is vero ff. de iis quib. ut indign.*

nelle di lui costituzioni leggonsi; ma più tosto di Lotario, buona parte delle cui leggi nel titolo 21. e 22. osservammo. Stabiliscesi adunque in questo titolo, che nascendo controversia di feudo tra principali Magnati; si debba quella avanti al Re decidere: come già nel titolo 18. del primo libro ancor disposto leggemmo. Ma se la contesa poi tra Baroni nasce, da'lor pari terminata venga. Dicesi nondimeno, che presso a' Milanesi tal distinzione non veniva osservata: poichè se due Baroni, o del primo ordine o del secondo fossero, che contendeano tra di loro, di essere stati di un feudo maggiore e regale dal Principe investiti; da questi tal controversia decider doveasi; e da'pari all'incontro le cause di minor conto, avvegnachè tra primi Baroni si agitassero: e sen' allega da Ottomano la ragione, perchè in Milano tra tutti gli ordini era uguaglianza di dritto, e di libertà, per testimonianza di Ottone Frisigense (a).

Nel §. *Si inter* primo, che appresso siegue, si stabilisce, che debbasi avanti al giudice, o all'arbitro decider la contesa, che tra due circa di un feudo insorga, pretendendosi da ciaschedun di essi esser proprio, per esserne stato o dall'istesso padrone, o da diversi investito. Però nel primo caso, se il padrone *guarentizare voluerit*: cioè difendere, e sostener colui, che si truova in possesso del feudo; questi debba aver la vittoria in giudizio: purchè il suo competitore con ragioni forti non gli si opponga. E avvisar quì è d'uopo, che la parola *guarentizare* vien da Ottomano (b) derivata dalla antica Francese *Guarent*, la quale, secondo Cujacio, propriamente significava quello, che fosse per un fondo di evizione tenuto.

Nel §. secondo *Ex eadem lege* dicesi, che da questa istessa legge deriva, che il padrone senza volontà del vas-

(a) *Hotto.Frisigen.lib.Frider.*1. *c.*13.
(b) *Hotom.in dict.feud.in verb.guarent.*

vaſſallo non poſſa il feudo alienare; cioè quella porzione, che gli aveſſe conceduto: ma che ciò non era in Milano oſſervato, poichè ſenza le ſollennità della curia ivi poteaſi dal padrone l' intero feudo alienare; purchè il vendeſſe tutto intero ad altri di uguale alla ſua o di maggior condizione: ma a perſona inferiore non potea egli alienarlo, anche, ſe la maggior parte ſene riteneſſe; di modo tale che ſe il vaſſallo aveſſe beni, datigli in feudo in diverſi luoghi dal medeſimo ſignore, e queſti un luogo vendeſſe e altro riteneſſe; non foſſe obbligato il vaſſallo ſervire il compratore, ma riconoſcer tutto il feudo, come prima, dall'antico ſignore. Colla ſollennità nondimeno della curia potea il padrone anche ad un ruſtico, e contro la volontà del vaſſallo alienare tutto il feudo, al parer di Oberto: al che opponeaſi Gerardo Capagiſto, dicendo che doveſſe tale alienazione aver vigore ſol nel detto caſo, che di egual condizione dell' alienante il comprator foſſe. Ma deeſi quì avviſare, che *cum curia* in queſto luogo ſi intenda, al parer di Ottomano (a): *ideſt cum univerſo territorio, ac ditione, curia enim in his locis domini territorium ſignificat*. Lo che non può da noi approvarſi, imperocchè ſcempia coſa ſarebbe il dire, che al ruſtico poſſa venderſi il feudo con tutto il territorio, anche contro volontà del vaſſallo: e che a Milano *ſine curia*, (cioè ſenza il territorio) *etiam beneficium totum rectè alienatur*. Come *totum*, ſenza il territorio? Oſcurità ſolita, che in queſte conſuetudini s'incontra.

Nel §. *Similiter* terzo diceſi, che neppure il vaſſallo può ſenza volontà del padrone il feudo alienare: e in ciò par che ripugni alle antiche conſuetudini, altrove nel titolo 9. di queſto libro avviſate, per cui permeſſo era a' vaſſalli ſenza tal conſenſo la metà ſola diſtrarne. Ma ſieguesi poſcia a dire, che ben poſſa il vaſſallo ſen-

(a) *Idem in d.§.litt.D.*

za tal consentimento ad altri concedere il feudo coll'istessa natura, (che i pratici dicono subinfeudare) e così da questo cogli altri, e in infinito praticar si possa, purchè tutti militi sieno, che vagliano il padrone nelle occasioni servire: avvegnachè in alcuni luoghi tali infeudazioni oltre la terza persona non si stendessero; tantochè alla quarta pervenendo, il di lor padrone ritogliere il feudo si potea, come a se devoluto. Prima non però, che passiamo innanzi, egli è bene qui avvertire, che tal permesso di potere il vassallo senza consenso del padrone ad altro il feudo coll' istessa qualità, come egli possiede, concedere; sembra apertamente al dritto Romano contrario: poichè dal Giureconsulto Cajo (a) fu scritto, che fosse qual ladro riputato colui, che avendo di qualche roba il semplice uso, ad altri la diá in prestanza, ovvero in pegno: e n'allega la ragione: *ex quo satis apparet, furtum fieri, ac si quis usum alienæ rei in suum lucrum convertat*. Ma tal contrarietà si concilia, nel riflettere, che l' obbligo principal de' feudatarj essendo il lor padrone servire; ne siegue, che dal vassallo concedendosi il feudo colla istessa qualità ad altro di egual condizione della sua; non venga il padron di quello del servigio privato: onde pregiudizio alcuno non gli si arrechi. Oltredichè la sentenza di Cajo dee forse intendersi del solo comodato, o deposito di cosa mobile, e non di coloro i quali hanno *jus in re*, come i feudatarj; i quali si rissomigliano agli Enfiteuti, ed hanno un dominio con nuovo vocabolo detto *utile*.

Sieguesi appresso nello istesso §. ad avvertire, che non possa il feudatario ad altri il feudo concedere oltre la qualità e condizione, con cui egli stesso il possiede: come per esempio, essendogli stato conceduto per se e suoi eredi generalmente, (che per li soli maschi intendeasi) nol possa ad altri concedere per se e suoi eredi maschi

(a) *L. 56. ff. pignore §. 1. ff. de furtis*.

ſchi e femmine: tantochè ciò facendo, diceſi in eſſo §., che ſecondo la ſentenza di Gerardo, tal conceſſione per nulla riputavaſi; ma che ſecondo altri, tanto il concedente, quanto il conceſſionario in tal caſo il feudo perdevano, e al di lui padrone devolveaſi: e per ſentenza di Oberto, ciò avea luogo, qualora i maſchi a detto concedente mancaſſero.

Nel §. ultimo *Si fuerit* diceſi, che debba il vaſſallo eſſer del feudo privato, ſe egli nieghi la qualità feudale, e poi dal padrone venga provata. E parimenti, in ſentenza d'alcuni, qualora egli con parole dubbie riſpondeſſe, non ſaperlo; ma che ſecondo altri, ſtabilito era, che a ciò ſoggiaceſſe, ſe fraudolentemente ei ſapendo di poſſedere un fondo in feudo, in tal guiſa aveſſe egli riſpoſto: benchè queſt' opinion contraria ſia a ciò, che nel §. 21. del titolo 26. di queſto libro oſſervammo. Deeſi nondimeno con Ottomano avvertire, che poſſa in tal dubbia guiſa il vaſſallo riſpondere, qualora trattiſi di feudo, che da' ſuoi antenati provvenuto gli ſia, per cui non abbia ancora il giuramento di fedeltà dato: poichè in queſto ſol caſo può eſſere dell' ignoranza ſcuſato: e prende egli di queſto ſuo penſiero dal dritto Romano l'argomento (*a*).

Siegue appreſſo il titolo trentacinqueſimo: *De clerico, qui inveſtituram facit*, che *Clerico inveſtituram &c.* incomincia. In eſſo confermandoſi la diſtinzione altrove avviſata; ſi ſtabiliſce, che ſe il chierico inveſtiſca altri in feudo delle ſue proprie robe; debba poſcia il di lui erede e ſucceſſore tal conceſſione eſeguire. E già dall' Imperador Coſtantino (*b*) furon i chierici per li proprj lor poderi uguali a' laici riputati. Diceſi poſcia, che lo ſteſſo debba aver luogo ne' poderi alla Chieſa addetti, di cui eſſo chierico amminiſtratore e poſſeſſor foſſe: perchè an-

64. *Tit. 35. trattaſi dell'inveſtitura de' feudi fatte da' chierici.*

 che

(a) *L. qui in alter. ff. de reg. jur. & l. ſi quis 41. ff. ad l. Aquil.*
(b) *L. 3. C. de Epiſcop. & Cleric.*

che colui, che nella funzione e beneficio ecclesiastico gli succede, debbe l'investitura eseguire: siccome de' laici ancora avviene.

Sieguesi dopo a dire, che possa ancora il chierico investire altri di un feudo alla Chiesa addetto, di cui amministratore egli ne sia, avvegnachè da altri posseduto in feudo, col patto di dover l'investito averne il possesso dopo la morte di colui, che sel ritruova coll'istessa qualità possedendo; eziandio che ciò faccia senza volontà dell'attual possessore: ma se senza tal condizione l'investitura fatta fosse, per nulla riputar si dovesse. In tal caso però d'investitura condizionale, che riguarda il tempo avvenire; si dice in esso titolo, che se accade la morte del concedente, prima che venga il tempo, e la condizion si purifichi; non dee l'altro chierico, che gli succede, essere stretto a confermar l'investitura, come parimente dicesi nel titolo terzo del primo libro: perchè non dovea il suo predecessore preoccupare l'altrui futuro dritto; ma adempir esso concedente dovesse l'investitura, se lui, vivo il possessor del feudo morisse. Indi nel medesimo titolo conchiudesi, che l'Arcivescovo di Milano non potea concedere in feudo quelle robe, che nel suo primo entrar nella chiesa ritrovava: ed era ciò particolar costume de' Milanesi, i quali, prima che Federigo I. gli avesse soggiogati, come appresso diremo, solamente alle lor proprie particolari leggi ubbidivano *(a)*. Tantochè tal costume, al dir del detto testo, agli altri Vescovi e chierici non estendeasi; poichè questi sempre poteano i poderi delle lor chiese senza distinzione ad altri in feudo dare: purchè fossero soliti in feudo concedersi; come osserva Cujacio.

65. *Tit. 36. trattasi se il muto, il sordo possa ritenere il feudo.*

Nel titolo trentaseesimo: *An mutus, vel alias imperfectus feudum retineat*, che *Mutus & surdus &c.* incomincia, dicesi: che secondo l'opinion di Oberto e di Ge-

(a) *Frisingens lib. Frideric. 1. cap. 33.*

Gerardo era permeſſo a' muti, ſordi, ciechi, e zoppi il feudo paterno ritenere; benchè foſſero con tali difetti nati: ma che altri tennero la contraria ſentenza, come nel §. 3. del titolo 6. del primo libro ſi oſſervò: perchè a tai difettoſi ſervir non era permeſſo, come per l'iſteſſa ragione il chierico, le femmine, e altre ſimili perſone venivan da' feudi eſcluſi, come altrove oſſervammo.

66.

Tit. 37. ſi tratta, ſe debba perdere il feudo colui, che uccide il fratello del ſuo padrone.

Viene dopo il titolo trentaſetteſimo: *An ille, qui interficit fratrem domini ſui, feudum amittat*, il quale *Si quis interfecerit* ha incominciamento, che da Cujacio meglio ſi concepiſce: *De vaſſallo, qui occidit fratrem ſuum, vel domini ſui*. E in eſſo ſi ſtabiliſce, che ſiccome colui, che uccidea il fratello del ſuo padrone, non veniva del feudo privato; così per contrario a tal pena ſoggiacer doveſſe colui, o che il proprio fratello uccideſſe, per poter poi ſolo dell' intera comune paterna eredità godere; o che pure altro enorme delitto aveſſe commeſſo: come, per eſempio, ad un uomo per tradimento la morte e' daſſe. In tali caſi adunque, che il ſignore non riguardavano; ſe il feudo era paterno, all'agnato più proſſimo paſſava: e così ſucceſſivamente agli altri, con oſſervarſi i gradi nelle leggi contenuti; (ma non già quì intendeſi delle Romane ma delle Longobarde, come già noi nel titolo 31. di queſto libro avviſammo) all' incontro ſe il delitto riguardava il padrone, conchiudeſi, che il feudo in tal caſo a queſto ſi divolvea.

Nel §. *Non cogitur* unico, che ſiegue, diceſi, che ſecondo il coſtume de' Milaneſi, non era tenuto il vaſſallo di andare al padrone ad offerirgli il ſuo ſervigio; ma che e' ſolo a queſto obbligato era, qualor ne veniſſe richieſto, e poteſſe ſervirlo. La qual diſpoſizione viene ad eſſere ad alcune di ſopra avviſate contraria, e ad altre conforme, per la ragione più volte ricordata.

67.

Tit. 3. ſi dichiara, che perda il feudo il vaſſallo, che

Siegue appreſſo il titolo trentotteſimo: *De vaſſallo, qui contra conſtitutionem Lotharii Regis beneficium alienavit*, che *Si vaſſallus* incomincia. In eſſo ſi ſtabiliſce, che

l'aliena contro la costituzione di Lotario.

che se contra le costituzioni di Lotario, di cui già nel titolo 13. del primo libro ragionammo, si alieni da taluno senza assenso del suo padrone tutto il feudo; a questo il medesimo tutto ricada; se parte, parte. E con ciò spiegasi il detto §. *Si vassallus* del titolo 24. di questo libro: imperciocchè in esso generalmente senza tal distinzione ragionasi. Nondimeno questo stabilimento contrario al dritto Romano avvisasi: siccome Francesco Ottomano saviamente osserva, coll'esemplo del tutore dato in testamento, di cui il giureconsulto Marziano *(a)* favellando, dice, che se vuol solo una parte della tutela amministrare, la debba tutta perdere: e così parimente il giureconsulto Paolo *(b)*, volle, che non possa taluno parte dell'eredità adire, e parte ripudiare; onde da questi ed altri simili esempj, dalle Romane leggi presi, il detto Ottomano contro gli autori di questi libri argomenta.

Dichiarasi poscia nello stesso titolo un'altra difficultà, e dicesi, che se talun si truovi di due signori comuni vassallo; e la moglie d'uno di essi carnalmente conosca, o altro simil grave delitto contro del medesimo commetta; debba solo una parte del feudo à proporzion perdere.

Parimente dicesi dopo in esso titolo, che possa il comun vassallo parte del feudo rifiutare, riserbandosi l'altro per se. Venendo ciò a' feudatarj permesso, anche senza volontà del padrone, come altrove dicemmo. E nel fine conchiudesi, che sebbene non sia più tenuto servirlo dopo la rifiutazione; non gli sia perciò lecito offenderlo.

61.

Tit. 39. si proibisce a' feudatarj d'alienare i feudi antichi senza consenso degli agnati.

Vien dopo il titolo trentanovesimo: *De alienatione paterni feudi*, che *Alienatio feudi* incomincia. In esso si stabilisce, che non sia al feudatario permesso, anche col con-

(a) *l. 94. ff. de leg. 1.*
(b) *L. 1. ff. de acquir. hered.*

consenso del padrone, alienare il feudo paterno antico, senza consenso di quegli agnati, che in esso han dritto di succedere: tantochè vietato ancor gli sia all'istessa sua figlia concederlo, per venir questa per l'esistenza di quegli dalla successione esclusa: come nel §. 2. *Filia verò* nel titolo 8. del primo libro osservammo. Il che s'intende, se essi non prestino a ciò il loro assenso, o non l'abbiano per fermo e rato, perchè tal ratifica al primo tempo riportar si possa: come fu già dall' Imperador Giustiniano in una sua celebre costituzione in tal guisa determinata; all'avviso di Cujacio, (a) simil contesa, che tra i Sabiniani e Proculiani fu acremente agitata.

Conchiudesi finalmente, che non ostante il divieto dell'alienazione, si permette nulladimeno al feudatario l'alienazion del feudo all'agnato prossimo, qualora egli è feudo paterno: e dicesi in tal caso piuttosto rifiutazione, come tal atto vien oggi chiamato.

Nel §. 1. che siegue: *Si inter dominum, & vassallum*; bisogna in vero con Ottomano esclamare: *Vitium iterationis toties repetitæ, ut nauseam moveat lib.* 1. *tit.* 10. *& tit.* 22. §. 3. *& lib.* 2. *tit.* 16. *& tit.* 19. poichè ripetesi in esso ciò, che in più titoli tante volte stabilito si osservò: che i litigj, che nascono circa a' feudi tra il vassallo e il padrone, si debbano da' pari decidere. E in appresso si pone il caso di un vassallo, al quale senza controversia un feudo si appartenga, e di un altro dubbio, che egli ne cerchi l'investitura; e dicesi che prima d'ogni altra cosa debba essere investito di quello, di cui dubbio non vi sia, e poscia esaminar si possa, se l'altro sia vero feudo, o altrimente. Ma se il vassallo non tiene altro, che il feudo di cui è controversia; in tal caso prima debba tutta la causa ventilarsi, e poscia stabilire, se l'investitura gli si debba concedere.

Siegue appresso il §. secondo *Non est consuetudo*. E in

(a) *Cujac. in d. tit. lit. T.*

in esso si riferisce, che non era in Milano il costume di doversi duellare, per purgarsi del delitto di fellonia, o d'infedeltà, siccome dalle leggi de' Longobardi ordinato si era (*a*). In cui osservasi, che dall'Imperador Lodovico confermandosi altra antica legge, fu stabilito, che in tali specie di querele si potesse con armi da guerra solamente duellare; poichè per altre cagioni soleasi combattere *cum fustibus*, *&* *scutis*, per parlare coll' istessa legge. Eran *fustes*, al dir di Dufresne (*b*), alcuni bastoni grossi e aguzzi nella punta, che venivano ancor pali chiamati; ma nelle costituzioni del nostro Regno (*c*), furon proibiti quei di tal sorte, perchè dovean esser *sine aguzzonibus*, cioè senza punta.

Siegue poscia nel medesimo §. a ripetersi ciò che nel titolo 21. §. 1. del primo libro, e titolo 26. §. 8. di questo secondo si avvisò: poichè dicesi, che se il vassallo non ajuti, o liberi il padron da pericolo di morte, potendole fare; il feudo perda. E indi dopo ripetendosi quello, che nel §. *Licet vassallus* di detto titolo 26. osservammo; dicesi, che non sia il vassallo a tal perdita sottoposto, se al suo padrone non dà in prestanza quella somma di danajo, che questi avesse forse con giuramento ad altri promessa tra certo tempo; il quale venuto fosse in pericolo di rimanere spergiuro.

69. *Tit. 40. rapportasi una legge di Corrado, che dagli autori si dubita se di questi sia.*

Viene dopo il titolo quarantesimo: *De capitulis Conradi*, e comincia egli: *Hæc sunt capitula quæ Rex Conradus fecit in Romandiola de Beneficiis*. Deesi nondimeno avvertire, che, secondo osserva Cujacio (*d*), per errore siensi questi capi sotto tal titolo messi, quasi fossero dall'Imperador Corrado nella Romandiola promulgati; poichè ei dimostra, che tali leggi dall'Imperador Federigo II. in Rongaglia si stabilirono. Ma Ottomano all'in-

(a) *LL. Longob. l. quibuscumq. tit. 55. lib. 2.*
(b) *Dufresne in lexic. in verbo fustis.*
(c) *Const. lib. 2. tit. 37.*
(d) *Cujac. in d. tit. litt. D.*

l'incontro, ſeguendo la ſua opinione, già nel titolo 33. di queſto libro avviſata; ſoſtiene, che ſiccome la legge in eſſo oſſervata di Lotario dir ſi dovea, benchè per errore ancor di Corrado il nome porti; così parimenti queſti capi all'iſteſſo Principe rapportar ſi debbano. Ma contuttociò egli ſteſſo par che dubiti, ſe di Federigo eſſi foſſero, ſebben conformi gli ravviſi a' caſi deſcritti nella coſtituzione *Imperialem*, da queſto Imperadore promulgata; di cui ragioneremo, allora che de' ſuoi tempi ci converrà favellare.

Per venirne or noi al contenuto in queſto titolo; ripeteſi in eſſo quel che in varj titoli oſſervammo, e tra gli altri nel titolo 24. di queſto libro; che debba perdere il feudo il vaſſallo, ſe tra un anno e un giorno, dopo la morte del padrone, egli non cerca al di lui erede l'inveſtitura, e 'l nuovo giuramento di fedeltà non gli preſti, ſe feudo ſia, che il giuramento di fedeltà richiegga: e che a tal pena ancor venga ſottopoſto l'erede del vaſſallo, che tali obblighi tra lo ſteſſo tempo verſo il padrone non adempiſca; ſiccome anticamente praticavaſi: benchè, al dir del detto teſto, tal coſtume non foſſe in Milano ricevuto; ma quanto ciò foſſe alle leggi del feudo, anzichè all'iſteſſa ſua natura contrario, già di ſopra noi oſſervammo.

Nel §. 1. *Præterea*, che ſiegue in eſſo titolo, ſi ſtabiliſce, che poſſa il padron rivocare tutte l'alienazioni di feudo, dal vaſſallo ſenza ſua permiſſione fatte, non oſtante qualſivoglia preſcrizione. Ma Cujacio, riferendo le parole del teſto: *Nulla obſtante præſcriptione*; ſoggiugne: *Ergo nec præſcriptione triginta annorum, quæ tamen in aliis feudorum cauſis valet, ut ſup. 6. & lib. 2. tit. 9. §. pen.* Par nondimeno, ch'egli ſteſſo non faccia conto di tal difficultà, dicendo: *ſed putem etiam domino revocanti alienationem obſtare præſcriptionem triginta annorum, & conſtitutionem Friderici* (di cui egli, ſiccome detto abbiamo, riputa tal legge) *eſſe tantum accipiendam de præ-*

 ſcri-

ſcriptione longi temporis, *ut recte Guntherus ſic eam expreſſerit*.

Nullaque vel longi præſcriptio temporis obſtat,
Quo minus ad dominum redeant traslata priorem.

Tal ſentimento di Cujacio fu già ancor primo ſoſtenuto dagli antichi comentatori di queſto §. , come dalle di lor parole nella margine di eſſo ben ravviſar ſi può, che per brevità ſi tralaſciano.

Siegue poſcia il §. 2. *Similiter in petendis hoſtenditiis*; e ſpiegaſi tal parola dallo ſteſſo teſto, che foſſero l' oſtendizie quell' ajuto in danajo, o in altra guiſa, che davaſi da' vaſſalli a' padroni, qualor non poteano con eſſi andare alla guerra, ſiccome obbligati erano. E con ſomma erudizione viene anche dal Dufreſne eſplicata (a). Diceſi adunque in eſſo §., che ciaſcun vaſſallo in Lombardia dovea dare al ſuo padrone per ajuto dodici danari per ciaſchedun moggio; o come emenda Cujacio, la metà de' frutti del ſuo feudo, e in Alemagna la terza parte: cioè de' frutti di quell'anno, che la guerra durava. La correzione però di Cujacio naſce dalla idea, che tal legge foſſe di Federigo, veggendo che lo ſteſſo egli ordinò nella legge *Imperialem*, come altrove oſſervammo. Il celebre feudiſta Andrea d' Iſernia tal §. comentando n' avviſa, che il ſervigio preſtato in danajo dal feudatario ſia nel noſtro Regno *Adoa* chiamato. *In Regno Siciliæ*, parole di detto autore, *vocantur adohamenta ſervitia*, *quæ præſtantur in pecunia*, *quia conſueverunt duo vel tres non habentes feudum integrum combinare ſe*, *& facere unum militem*: *quilibet pro paga hujus militis confert pro rata*: *quælibet provincia habet ſua vocabula*; onde Liparuolo nelle note alla detta parola *Adoa* promuove due quiſtioni: ſe ſervendo il feudatario di perſona il Principe, ſiagli tenuto pagar l' adoa: e ſe in di lui facoltà ſia o l' una ſtrada, o l' alra eleggere.

Nel

(a) *Dufreſne in verb. hoſtend.*

Nel §. terzo *Item si clericus* si stabilisce, che se il Vescovo, Abate, o altro ecclesiastico possiede un feudo tanto a lui conceduto dal Re, quanto alla sua Chiesa, e qualche grave delitto commetta per cui il perda, in tal caso, durante solamente la di lui vita, lo ritenga il Re; ma dopo la morte del medesimo chierico, o Abate, al successore il renda. E sebben paja, che la Chiesa non debba portar la pena delle colpe dell'ecclesiastico; contuttociò tal determinazione fu al dritto Romano conforme: poichè dagli Imperadori Teodosio, e Valentiniano (a) fu stabilito, che la negligenza del Prelato pregiudichi alla Chiesa. E Cujacio, per confermar la sua opinione, che tal legge sia di Federigo, un luogo di Ottone Frisigense (b) riferisce; il qual dice, che questo Principe tolse molti feudi agli ecclesiastici, benchè in nome delle chiese gli possedessero, perchè nella guerra, ch'in Italia e' fece, nol vollero seguire: e quindi allega un luogo del mentovato Guntero, il quale, di Federigo parlando, scrisse.

. . . . . Talia regalia jura
Amisere notæ personæ scilicet ipsæ,
Non tamen Ecclesiæ: neque enim, quod Pastor iniquè
Gesserit, Ecclesiæ fas est in damna refundi.

70. *Tit. 41. ragionasi della controversia, che tra maschi e femmine insorgono circa la qualità d'un fondo.*

Viene dopo il titolo quarantunesimo: *De controversia inter masculum, & feminam de beneficio*, che *Inter sciendum* incomincia. In esso dicesi, che se insorga controversia circa la succession di un fondo tra femmina e maschio, e dica quella, essere il fondo allodiale, e questi feudale; se con chiarissimi documenti la femmina non pruovi la sua intenzione, creder si debba al maschio, il qual giuri con dodici sagramentali, di esser quel fondo feudale. E confermossi con ciò quel che già nel §. 2. titolo 26. di questo libro osservammo.

(a) *L. 10. Jubem. 9. de Sacrosanct. Eccles.*
(b) *Oth. Frisig. lib. 2. cap. 21.*

come già nel §. *Si vassallus* del titolo 26. di questo libro osservammo:

Questo per appunto comprovasi nel §. *Quo restituto*, che siegue: poichè dicesi, che ritornando il feudo dal compratore al padrone, debba questi al vassallo restituirlo, se senza sua colpa venduto e' l' abbia. E non lascia in esso §. ripetersi la più volte ridetta massima, che allora il vassallo perda il feudo, qualora l'alieni, sapendolo tale.

72. *Titolo 43. si tratta, che possa il vassallo promover i litigi circa al feudo senza sentire il di lui padrone.*

Viene poscia il titolo quarantatreesimo: *De controversia inter vassallum & alium de beneficio*, che *Si controversia* incomincia. In esso ripetendosi ciò che nel titolo 9., e nel §. *Vassallus* 23. del titolo 26. di questo libro fu disposto; dicesi, che possa il vassallo, senza chiamare in ajuto il padron del feudo assente, con altri di esso litigare, o che l'avversario ne pretenda la proprietà intera, o parte di essa, o qualche servitù, o altro che si voglia: di modo che quanto in tal giudicio determinato viene, tutto fermo rimaner debba, (fuorchè quello che fraudolentemente e' fatto avesse) ancorchè tal feudo ad esso padrone poscia ricaggia, dovendosi riputare, come se fosse stato in tal giudicio presente. Acremente d'ingiustizia una tal disposizione Ottomano riprende: *Deliratio feudistica, & meo judicio intolerabilis: ut patronus, quo ingnorate, vasallus judicio conventus, ac damnatus est, rem inter alios judicatam, ratam habere cogatur. Quid igitur? an, & feudum, & servitium in dicta caussa, & inauditus amittet? Quid si qua vassalli negligentia fuerit? An non æquum est, feudatarium præstare æquè ut fructuarium? l. sed si quid* 15. §. *fin. ff. de usufruct.*. Nel qual testo dal giureconsulto Ulpiano fu stabilito, che non possa il padron proprietario perder per colpa dell'usufruttuario le ragioni, ch'egli ha nel suo feudo. Sanamente Ottomano critica tal disposizione, quando la parola *proprietà* si prenda in questo §. per lo dominio diretto; ma se mai il suo autore prenda tal voce per opposizione alle servitù, e altri

tri

tri dritti incorporali, non è molto da incolparsi; e vale la sua ragione: *ipse enim solus*, intendendo del vassallo, *utiliter agendi, & excipiendi habet potestatem*.

73. *Tit. 44. si promuove la questione: a chi debba decadere il feudo dal vassallo senza consentimento del padrone venduto dopo la costituzione di Lotario.*

Siegue appresso il titolo quarantaquattresimo: *Quid juris, si post alienationem feudi vassallus id recuperaverit?* che incomincia *Praeterea vassallus*. In esso ripetesi, che poteano prima della costituzion dell'Imperador Lotario (che nel titolo 52. di questo libro si legge) in alcuni luoghi i vassalli per consuetudine o tutto, o la metà del feudo senza assenso de' lor padroni alienare: e per conseguente ricuperandola, colla stessa qualità feudale poi di nuovo la riteneano. Ma che dopo tal costituzione, se illecitamente, cioè senza consentimento del padrone, o tutto, o parte del feudo il vassallo alieni, e poi ricuperi; nol possa più ritenere: perchè a chiunque pervenga, s'intende devoluto ed aperto al padrone.

Nel §. 1. *Profectò*, dopo essersi proposto il caso, che con volontà de' padroni parte de' feudi, o tutti interi da' vassalli si alienano, o con contratto libellario si concedano; (de' quali altrove ragionammo) si stabilisce, che se poi da' medesimi alienanti si ricuperino; possedere essi gli debbano, non già colla prima qualità feudale, ma con quel titolo, o ragione con cui gli riacquistino. E la ragion si è, perchè dando il padrone a tal sorte di alienazione il consenso, ogni ragione su di tal corpo e' perde. Si avvisa però in esso §., che se il consenso del padrone interviene nella concessione, che il vassallo faccia; sebben ella la natura feudale perda, conttutociò l'annuo di lei frutto, o danajo, che dal concessionario si corrisponde, la stessa qualità feudale conservi. E conchiudesi nel medesimo §., che se mai il detto vassallo ricuperi ciò ch'egli avea ad altri conceduto con consentimento del padrone per contratto libellario; non debba ritenerlo con qualità feudale, ma a guisa di cosa concedutagli *per libellum*: e lo stesso abbia luogo, s'egli tutto il feudo al padrone rifiuti; o come intende Cujacio, s'egli dichiari al

pa-

padrone, non voler tal cosa come feudo ritenere.

Siegue appresso il titolo quarantacinquesimo: *An agnatus, vel filius defuncti possit retinere feudum, repudiata hæreditate*, che *Si contigerit* comincia. In esso titolo proponendosi il caso, che muoja il feudatario senza figli, e che il prossimo agnato, al quale tutta la intera eredità apparterrebbe, voglia i beni allodiali rinunciare, e nel solo feudo antico succedere; si stabilisce ch' egli possa farlo, nè in quella sia tenuto a' debiti ereditarj del defonto, se mai vene sieno: fuorchè in quella porzion di frutti, che in tempo della di lui morte nel feudo si trovassero, secondo la distinzion de' tempi già osservata nel tit. 27. nel §. *His consequenter* di questo libro. Dicesi non però, che lo stesso non possano i figli praticare, i quali obbligati sieno, o l'una o l'altra eredità del defonto lor padre accettare, o l'una e l'altra rinunziare: e in tal caso, essendo il feudo antico, si fa luogo agli agnati. Dicesi di più, che quantunque il figliuol del defonto non possa ritener l'uno senza l'altro, nulladimeno col consenso degli agnati permesso gli sia di ricever dal padrone altra investitura del feudo, come nuovo; dopo la quale egli potrà l'eredità burgensatica rinunciare, e ritenere il detto feudo, senza che a pagare i debiti ereditarj obbligato e' sia. Sembrerebbe, che in questo titolo sieno trattati di peggior condizione i figli del morto feudatario, che gli agnati; ma a considerarla attentamente, tal disposizione giusta si ravvisa: poichè i figliuoli succedendo al padre, tanto ne' fedui antichi, quanto ne' nuovi, ragion vuole, che debban tutta la intera eredità accettare, e i di lui debiti pagare: tanto più, che come figli non debbon la di lui memoria offendere, facendo che si abbia a riputare a guisa d'uomo morto *ab intestato*; come Ottomano su di tal titolo osserva: *Iniquum esset, patrem a filio injuria affici, quæ defunctis ex ipsorum hæreditatis repudiati ne affertur, l. 6. ff. de interrog. act.*, §. 1. *Inst. Quibus ex caussis manumit. non licet*. La qual ragione

74. *Tit. 45. si propone la controversia, se l'agnato, figliuolo del feudatario morto, possa ritenere il feudo, e ripudiare l'eredità burgensatica.*

bito comparire. E la ragione addotta nello stesso §. si è, perchè la cognizion della causa spettar dee al padrone, al quale il nuovo investito si rivolge per l' evizione, di cui teme: che ancor disposto altrove avvisammo.

Siegue dopo il titolo quarantasettesimo: *Qualiter dominus proprietate feudi privetur*: che *Ex facto* comincia; ed in esso sembra, che non vi fosse stata mai certa legge, in cui si ritrovasser tutte annoverate le cagioni, per cui dovea il padrone il feudo perdere: poichè dal compilatore, dopo di essersi detto, che avendo a molti domandato, se il padrone debba la proprietà del feudo perdere, qualor contro al vassallo un grave mancamento commetta, nella istessa guisa appunto, che questi dal feudo cade, se contro al padrone fellonia commette, come in tanti titoli disposto, avvisammo; riferisce, che gli era stato da alcuni risposto, che per gli stessi misfatti, per cui veniva il vassallo dal possesso del feudo privato, dovea anche il padrone dalla proprietà di quella decadere: che da altri all' incontro gli era stato detto, che per grandissimo, anzi per niun reato dovesse il padrone a tal pena soggiacere. Conchiudesi non però dal compilatore, che la prima sentenza più giusta a lui sembra, che non si dovesse questa distinzione osservare; onde di pari venissero e'l padrone e 'l vassallo per gravi delitti a tal perdita sottoposti: come si osservò disposto nel fine del titolo 6., e nel 26. di questo libro al §. *Domino committente feloniam*. Aggiunge egli che la sua sentenza gli par vera in tutti i casi, o che abbia il vassallo coll' obbligo del giuramento, o senza di esso il feudo ricevuto. Ma in questa ultima parte acremente Ottomano gli si oppone; perchè molto alla ragione contraria a lui sembra: così egli esclama. *Alterum vitium est, ut Dominus ob perfidiam in eum vassallum commissam, cum quo fidelitatem non contraxit, feudum omittat: nam si fides data non est, quanam committi, vel a vassallo, vel a domino perfidia potest.*

76. *Tit. 47. si descrivono le cagioni, per cui il padrone perde la proprietà del feudo.*

Aaa Vie-

77.
Tit. 48. trattasi in quai casi il feudo possa la di lui natura mutare.

Viene dopo il titolo quarantottesimo: *De feudo non habente propriam feudi naturam*, che *Si quis* incomincia. In esso confermasi quasi lo stesso, che nel §. *Feudum* del titolo 26. di questo libro osservammo; poichè dicesi, che sempre il feudo la stessa qualità ritenga, ed agli stessi obblighi soggetto sia il di lui possessore, sebbene gli sia stato conceduto per se e suoi eredi, e colla facoltà ancora di poterlo ad altri vendere, senza assenso del padrone. Dicesi però, che trasferendosi in qualunque modo dal vassallo in persona di altri; questi non in qualità di feudo il debba possedere, ma secondo la condizione, con cui gli è stato trasferito.

78.
Tit. 49. trattasi se da uno agnato rifiutandosi porzion dal suo feudo all'altro agnato; morendo questi senza figliuoli, possa egli di nuovo tal porzione riavere.

Siegue dopo il tit. quarantanovesimo: *De eo, qui finem fecit agnato de feudo paterno*, che *Tres erant* comincia: e in esso ripetesi ciò che nel §. ultimo *Titius* del tit. 26. si osservò; poichè fingesi il caso, che erano tre agnati, come per esempio Tizio, Sempronio, e Mevio; e possedendo Tizio un feudo paterno, l'altro agnato Sempronio rifiutò ogni sua ragione su di tal feudo ad esso Tizio, e suoi eredi, e qualsivogliano suoi successori. Morì Tizio senza figliuoli maschi; l'altro agnato Mevio, che non avea rifiutato, nè ceduto le sue ragioni, pretese, che tutto il feudo gli si appartenesse: e Sempronio pretese di succedere, non ostante il patto della mentovata cessione, e rinunzia, per essersi risoluta la rifiuta al morto Tizio fatta, per le ragioni, che nella esplicaziane dello stesso caso nel detto §. già facemmo. Dicesi adunque in questo titolo, che, tal quistione da giureconsulti Milanesi esaminata, risposero a favor di Sempronio, al quale, dissero, di non nuocere il patto, perchè non avea egli in tutto al feudo rinunziato, ma solamente a favore del morto Tizio, e che nel caso solo egli avrebbe ogni ragion di succedere al feudo perduto, se l'avesse al suo agnato ceduto, a fin di fargliele dal padrone con qualità di nuovo concedere; poichè ragionevolmente in questo caso, mutando tal feudo la qualità di antico, non

non vi potea più egli per le leggi feudali aspirare.

Viene il titolo cinquantesimo: *De natura successionis feudi*, che *Successionis* incomincia. In esso ripetendosi i varj gradi, in diversi titoli di sopra descritti circa alla successione de' feudi; dicesi in primo luogo, che gli ascendenti di colui, che acquista il feudo, succeder non gli possano: come per esemplo il padre al figlio; ma all'incontro questi a quello succeda: e che la figliuola non possa al padre succedere, se non quando, o è stata espressamente nell'investitura chiamata, o che di feudo trattisi, che da donna abbia l'origine avuto; come già di sopra avvisammo: poichè in questi soli casi potea la figliuola succedere alla madre, e al padre; semprechè non però fratelli maschi ella non avesse, (quantunque alcuni il figliuol maschio, da lei nato, dicessero dovere a' suoi zii preferirsi) e così in infinito ne' feudi antichi: sempre escluse le sorelle femmine practicar si dovesse. Ed in ciò è d'avvertirsi con Cujacio e Ottomano l'error del testo, che in luogo di dire: *nepos ex filia solus*; ha per errore de' copisti e di stampa: *nepos ex filio solus*.

79. *Tit. 50. descrivonsi di nuovo i gradi di coloro, che debono a' feudi succedere.*

Dopo essersi in questo titolo insegnato, che paterno feudo dicasi quello, che in qualunque modo sia stato acquistato dagli ascendenti; si passa a considerare un altro caso: come se per esemplo un feudatario venga a morte, lasciando quattro figli maschi, e ad uno di essi il feudo per sua porzione appartenga, il quale dopo morendo, con altri tre figli, ancor nella divisione dell'eredità ad un di questi il feudo passi; se poi questi muoja senza figli, si pone in dubbio, se il feudo debba in tal caso acquistarsi sol da' suoi fratelli, o ancor vi possano unitamente aspirare i figli, che si ritrovassero nati dagli altri fratelli del di lui padre: e si stabilisce giustamente, che sol succeder gli debbano, o i suoi fratelli, o i figli di questi, o altri, che sieno della sua linea: come per appunto ne' fedecommessi e majorati lineali si osserva, che se non è estinta la linea del possessore, all'altre non passano.

ſano. Onde da tal diſpoſizione feudale n'è nata tra'Dottori grave la conteſa, che la femmina dell'ultimo chiamato diſcendente, debba eſser preferita ad altra di diverſa linea, benchè al teſtatore fedecommettente più proſſima; conſiderandola come nella linea, ove il fedecommeſso ancor giace: veggendoſi tal quiſtione dopo infiniti autori dal Conſiglier Giuſeppe de Roſa a lungo eſaminata (*a*). Conchiudeſi finalmente in eſso titolo, che mancando la linea dell'ultimo poſseſsor del feudo, allora vi debbano egualmente ſuccedere tutti coloro, che dell'altre linee del primo feudatario diſcendano.

80\. *Tit. 51. trattaſi, ſe vendendo un gran Barone il ſuo feudo; s'intenda aver venduti quei poderi, tra i di lui confini ad altri prima con qualità feudale conceduti.*

Siegue dopo il titolo cinquantuneſimo: *De Capitaneo, qui curiam vendidit, an intelligatur beneficium vendidiſſe*, che *Succeſſionis* principia; e in eſso ripetendoſi ciò che ſi oſservò diſpoſto nel §. *Ingenerali* del titolo 26., e nel §. *Ex eadem lege*, e nel titolo 34.; diceſi, che ſe qualche gran Barone, *Capitaneus* detto, ad un milite conceda un podere con qualità feudale, che nella ſua terra ſia (*Curtis* quì chiamata), e dopo queſta ad altri venda, ſenza far menzione di tal podere in feudo conceduto; non debbaſi intendere di averlo anche compreſo nella vendita generale del feudo: in modo tale che non poſsa il compratore pretenderlo, ſemprechè non ſi ritrovi eſpreſsamente nel contratto dichiarato.

Dopo ſiegue in queſto titolo il §. 1. *Quaeſitum*: e in eſso dopo eſserſi propoſto il caſo, che ſe il figlio del vaſſallo offenda il padrone, in guiſa che ſe egli foſse poſseſsor del feudo, il perderebbe; poſsa dopo la morte del padre nel feudo ſuccedere. Si riſponde, che ſecondo alcuni ſi credea, che veniſse da tal ſucceſſione privato; ma che il contrario Gerardo e Oberto ſtimarono. Ma Cujacio corregge il teſto, e vuole che di ſimil ſentenza foſſero Oberto e Gerardo. Si avviſerà poi, da Federigo ſtabilito, che dovea in tai caſi il padre portare il figlio pen-

(a) *Roſa contr. 2. n. 24.*

pentito al padrone, perchè il perdonasse: il che non riuscendogli, o non volendo questi fare, il dovea dalla casa bandire; nè dopo la sua morte al feudo succedea.

Viene dopo il §. *Si voluerit* secondo, e in esso dicesi, che secondo l'opinion di detti due giureconsulti, non dovea perdere il feudo quel vassallo, che avendo la volontà di offendere il padrone, eseguita non l'avesse; secondo fu già dal giureconsulto Ulpiano (*a*) stabilito: *cogitationis pœnam nemo patitur*. Tantovero, che dal giureconsulto Paolo (*b*) fu ordinato, che non dovesse soggiacere a pena colui, che comincia a fabbricar la falsa moneta, ma non la riduce ad effetto: onde sempremai è stata presso tutte le leggi costante la massima, che non la volontà di commettere il delitto, ma gli effetti si puniscano. E per questa ragione nel fine poscia di questo §. conchiudesi, che debba esser del feudo privato quel vassallo, che tende l'insidie al padrone, per ucciderlo; poichè la prima volontà pone in esecuzione, come già si avvisò in più luoghi ancor disposto.

Nel §. 3. *Similiter*, che siegue; ripetesi il caso in altri titoli avvisato, che se sia investito un vassallo di un feudo, colla condizione, che ancor le femmine succeder gli debbano; se con due di esse poscia egli muoja, delle quali poi l'una morendo, lasci un figliuol maschio, e l'altra una femmina: dicesi in esso §., che secondo Gerardo, dovea il maschio succeder solo in esclusion della sorella cugina: come si legge con ragione stabilito nel titolo 17. di questo libro; ma che Oberto il contrario stimato avesse. Intorno a qual contrarietà parci proprio con Ottomano dire: *Vicium feudisticum, ut ambiguum jus in hac quæstione relinquatur. An pactio, ut fœminæ succedant, si ex duabus filiabus nepos & neptis extent; nepti non prosit. Qua de re cum duo feudistarum Duces apertè*

(*a*) *L. cogit.* 18. *ff. de pœnis.*
(*b*) *L. cum falsam ff. ad l. corn. de fals.*

apertè inter se diffidеant , *mirum quidem non est* , *quod aliis locis jura ista de re contraria*, & *pugnantia tradantur*. *Sed mirum est tanto in precio istas quisquilias etiam ab eruditis haberi*. Conchiudesi al fine in esso §., ripetendosi ciò che di sopra nel titolo 45. avvisammo ; che può l' agnato alla succession del feudo venire, l' eredità burgensatica del morto feudatario ripudiando : ma non così il figlio, il quale non può all' una senza l'altra succedere.

Nel §. 4. *Si contentio*, ridicendosi quel che avvisammo disposto nel §. *Item filia* del titolo 26. di questo libro, dicesi : che secondo la sentenza di Gerardo e di Oberto, doveano esser preferiti nel giuramento gli agnati nella controversia, che colla figlia del morto feudatario avessero, nel pretendersi da essi feudale, e da lei allodiale un podere, ch' essa possegga, e burgensatico il dica ; qualora però nè per l' una nè per l' altra parte le giuste pruove s' avessero. Sieguesi appresso nello istesso §. a ripetere anche ciò che noi nel §. 1. *Sed inter dominum* del titolo 41. di questo libro osservammo : poichè dicesi, che se insorga contesa tra taluno, che dice di aver comprato un podere dal padrone, e'l di lui vassallo, che pretenda, esser quello appartenente al suo feudo proprio; secondo il sentimento di detto Gerardo ed Oberto, debba il compratore nel giuramento esser preferito in mancanza di pruove: cioè, qualora non vi fossero altri convassalli, che o per l' una o per l' altra parte deponessero.

Dopo siegue il §. *Similiter* 5. In esso, ripetendosi ancor ciò, che da noi nel titolo 27. del primo libro s' avvisò; dicesi di nuovo, che secondo il sentimento di detti giureconsulti, non debba aver luogo nella concessione de' feudi il patto della legge *commissoria*: tantochè nullo si riputi quel contratto, in cui si dia in pegno un podere dal debitore al creditore, per somma di danajo, che da questi riceva, col patto, che non restituendolo

tra

tra certo tempo, il debba esso creditore in qualità di feudo ritenere.

Nel §. *Similiter feudum* 6. ed ultimo dicesi, che, secondo il sentimento degl'istessi giureconsulti, si possa il feudo col peso di certo e determinato servigio concedere: e avvegnachè, per quanto abbiam finora spesso avvisato, il servigio de' feudatarj proprio esser dovea il servir nella guerra il padrone; nondimeno già nel titolo 2. nel §. *Praeterea* di questo libro osservammo, di potersi quello in altre particolari cose stabilire: essendo per lo dritto comune a ciaschedun permesso apporre ne' contratti quei patti, che gli piacciono; purchè o impossibili o riprovati dalle leggi non sieno, come ne dà a noi l'argomento l'Imperador Alessandro (a) e'l giureconsulto Cajo (b), e più chiaramente il grande Ulpiano (c) lo stesso ne lasciò registrato.

Sieguon dopo nel titolo cinquantaduesimo e seguenti varie costituzioni e di Lotario III., e di Federigo I. e II., le quali allorchè di questi Principi ci converrà favellare, noi riferiremo; non venendo elle tra le feudali consuetudini tramischiate, onde necessario ci sia quì riferirle: essendoci già noi con chiari sensi nel principio di questo libro protestati, che quì rapportato avremmo solo quelle costituzioni degl'Imperadori circa a' feudi, che tra le consuetudini feudali tramischiate leggevansi; per non perder l'ordin de' titoli, secondo i quali stavan registrate. Per la qual cosa, ponendo noi fine al quarto libro della nostra storia, ne passeremo al quinto, che dall'innalzamento di Corrado il Salico al trono incomincerà.

Il Fine del Libro quarto.

DELL'

(a) *L. legum* 10. *C. de pact.*
(b) *L.* 49. *in traditione ff. eod.*
(c) *L. Iur. gentium §. praetor ait ff. eod.*

DELL'

ISTORIA

DELLE LEGGI E DE' MAGISTRATI DEL REGNO DI NAPOLI

LIBRO V.

In cui si contiene la polizia delle leggi e magistrati di questo Regno da Corrado detto il Salico, per insino alla morte del gran Ruggieri primo Re di Sicilia.

1. *Anno 1024., Corrado il Salico è eletto Imperadore.*



El passato libro IV., per isporre minutamente le Consuetudini feudali intralasciato abbiamo della nostra storia il corso; ora egli è dovere, che in questo libro di bel nuovo ripigliandolo, entriamo a ragionare di ciò che avvenne dopo la morte dell'Imperador Errico il santo, circa l'elezione del suo successore: perchè egli, come già dicemmo, senza figliuoli si morì, avendo colla sua moglie celibe vita menato. Grave invero fu la contesa, che per tal elezione tra'Principi e Vescovi della Germania avvenne; ma alla fine nell'anno 1024. tutti di concorde volere elessero Corrado detto il Salico. Questo Cesare tosto che videsi al trono asceso, avvisando, che nell'Italia, e specialmente in Milano varj torbidi erano; non tardò nell'anno appresso 1025. di portarvisi con numeroso esercito: ove avendo procurato il tutto comporre, volendo dopo nell'

anno

anno ſeguente 1026. paſſarne in Roma a ricever l'imperial corona; ſi fermò nel ſolito campo di Roncaglia, luogo ove gli altri ſuoi anteceſſori Imperadori erano ſtati ſoliti le leggi promulgare: e quivi un'Aſſemblea nel detto anno 1026. convocata, varie leggi vi ſtabilì, alcune delle quali nel ſecondo e terzo libro delle leggi Longobarde ſi leggono (a), e moltiſſime preſſo Goldaſto ſi oſſervano (b).

21. Anno 1026. Corrado il Salico promulga le prime leggi circa a' feudi, e ſi riferiſce la di lui coſtituzione.

In queſti tempi adunque Corrado, ſecondochè Sigonio (c) riferiſce, promulgò ad iſtanza de'ſuoi feudatarj una coſtituzione, che viene dal detto autore interamente rapportata, e leggeſi nelle leggi Longobarde traſcritta (d), ed anche da Ottomano vien regiſtrata (e); la quale già in varie parti diviſa di ſopra tra le conſuetudini feudali oſſervammo (f). Noi però riputiam proprio in queſto luogo tutta intera riaſſumerla, perchè ſi poſſa in un iſteſſo tempo la ſua teſſitura e 'l contenuto raccogliere.

Corrado adunque, dopo di avere in eſſa eſagerato, eſſere tutto il ſuo penſiero, che i ſuoi vaſſalli foſſero fra di loro concordi, e che fedelmente lui, e'loro ſignori ſerviſſero; ordinò in prima, che neſſuno, o Veſcovo, o Abate, o Marcheſe, o Conte, o altro maggior Barone o minore non doveſſe il feudo perdere ſenza certa e conoſciuta colpa, da'ſuoi pari ſecondo le antiche conſuetudini giudicata.

Paſſa dopo ad ordinare, che ſe mai qualche Barone ſia da'pari a perdere il feudo condannato; poſſa fra ſei ſettimane ad eſſo Imperadore appellare, e che intanto non gli ſi debba torre il poſſeſſo del feudo: non pe-

(a) *LL. Longob. lib. 2. tit. 8. de benefic.*
(b) *Goldaſt. tom. 3. pag. 312.*
(c) *Sigon. de Regn. Ital. lib. 8. ad ann. 1026.*
(d) *LL. Longob. lib. 2. tit. 7. l. 4.*
(e) *Hotoman. lib. feud. 3. tit. 4.*
(f) *Conſuet. feud. lib. 1. tit. 1. §. cum Conradus, & in tot. tit. 21., e 22.*

rò che obbligato e' venga il suo contraddittore di tal richiamo avvisare. Ciò dice aver luogo solo nelle cause de'maggiori Baroni; ma che di contese fra' minori trattandosi, i di lor gravami innanzi a' pari di prima riga, ch'ei chiama *Seniores*, ovvero innanzi al suo Messo decider si dovessero. Era questi un grande ufiziale, che da'Principi nelle provincie mandavasi, come altrove dicemmo; perchè togliesse l'oppressioni, che da' Governadori e da'Giudici, e da'Baroni trovassero fatte. Di esso il Dufresne favellando (*a*) dice: *Missi apud scriptores nostros propriè dicebantur, qui è palatio in civitates, & provincias extra ordinem mittebantur a Principe, cum amplissima potestate*: ed allega egli intorno a ciò molti antichi documenti. Quindi è che tra molti capitolari degli antichi Imperadori l'autorità de' Messi esprimesi, e specialmente in uno dell'Imperador Lodovico Pio (*b*): *ut ubicunque ipsi Missi, si autem Episcopum, aut Abbatem, aut alium quemlibet, quocumque honore præditum invenerit, qui justitiam facere, vel noluerit, vel prohibuit; de ipsius rebus vivant, quamdiù in eo loco justitias facere debent.*

Poscia Corrado stabilì quel che già nel titolo primo delle feudali consuetudini avvisammo; che ne' feudi antichi succeder debba il figlio al padre, e a questo il di lui nipote, se premorto quello si ritrovasse; coll' obligo di dover dare, secondo l'antico uso, al padrone i cavalli e le armi del morto feudatario: poichè era in quei tempi tal costume in osservanza, come Ottomano, questa costituzione sponendo, avvisa: *moris fuit, ut vassallo mortuo, liberi successores ipsius æquos & arma defuncti suo seniori* (cioè al padrone) *donarent*. E tal uso egli da una pistola di Pietro delle Vigne ricava; il quale, avendola noi riconosciuta, parla dell'obbli-

go

(a) *Dufresne in verb. missi.*
(b) *C. legum antiqu. lib. 4. c. 66.*

go de' Baroni di ſervire il Principe co'cavalli *(a)*. Beato Renano nondimeno atteſta *(b)*, che ciò in Lamagna era in coſtume; e ſpecialmente preſſo gli Abati, i quali ſolean pigliarſi per mezzo de' lor procuratori il cavallo guarnito, o una veſte prezioſa del morto padre di famiglia: così il dice l'allegato Ottomano, in riferire le parole del Renano: *Institutum hoc multis Germaniæ locis uſurpari: & præſertim apud Abbates; ut mortuo Patre familias, procurator illorum præſtantiſſimum equum ex ſtabulo, vel ex armario pretioſiſſimam veſtem auferat.*

Siegue dopo Corrado a dire, che ſe muore un feudatario ſenza figli nè figli de'figli; il di lui fratello ſucceder li poſſa nel feudo del comun padre, benchè aveſſe il padrone offeſo; purchè chiedendogli perdono, per milite gli ſi offeriſſe. E paſſa poſcia ad ordinare, che niun padrone poſſa; ſenza conſenſo de'ſuoi vaſſalli, i feudi lor conceduti alienare, cambiare, o per contratto di precario, o libellario (de' quali altrove ragionammo) in altri trasferire.

Proibiſce ancor Corrado, che non ſia a veruno lecito di ſpogliar altri di ciò che in proprietà o con tali contratti conceduto gli abbia.

E nel fine di tal coſtituzione ordina, che ſi doveſſe non generalmente da tutte le terre (*Caſtellis* quì chiamate) *(c)* quella penſione in danajo, o roba, che diceaſi in quei tempi *fodrum*, e veniva *annona militaris* ancor detta *(d)*, la quale corriſponder doveaſi per alimentare i ſoldati, e i di lor cavalli; ma ſolamente da quelle terre, ch'erano ſtate ſolite ciò contribuire a' Principi ſuoi anteceſſori.

Oltre a queſta coſtituzion di Corrado ſi leggon nel

 tito-

(a) *Petr. de Vineis ep. lib. 2. epiſt. 47.*
(b) *Beat. Rhen. German. rer. lib. 2.*
(c) *Dufreſne in verb. caſtell.*
(d) *Idem in verbo fodrum.*

titolo 40. del 2. libro di dette feudali costituzioni altri capitoli, che di esso il nome portano, che dicesi di avergli ancora in Roncaglia stabiliti, che già esposti abbiamo. Nè ommetter qui vogliamo d'avvisare gli errori di Carlo Molineo *(a)*, il qual di Corrado II. afferma ch'e' sieno: quand'egli è certo che costui giammai in Italia venne, tantochè nel tempo medesimo, che tal autore i nostri interpreti di varj errori d'istoria taccia, egli stesso in un cotanto grande inciampa. Nè ripetiam quì ciò, che circa di essi altrove avvisammo, se si possan di Corrado dire, o di Lotario III. secondo Ottomano, o di Federigo II. giusta il sentimento di Cujacio: oltredichè se il Sigonio veramente avesse di esso Corrado quelli riputati, gli avrebbe insieme coll'altre sue costituzioni riferiti; non potendosi in uno istorico cotanto diligente questa ommessione presumere.

3. *La detta costituzione di Corrado ebbe l'osservanza nel nostro Regno in quelle parti, che all'Imperio d'occidente ubbidivano.*

Cominciò questa costituzione di Corrado nel suo nascere ad esser nel nostro Regno osservata; in quelle parti non però, che ne' Principati di Salerno, di Capoa, e di Benevento si comprendeano: poichè su di questi, come di sopra ancora dimostrammo, gl'Imperadori di Occidente tutta la sovranità esercitavano.

Terminata adunque, dopo la promulgazion di tali leggi, da Corrado l'assemblea in Roncaglia, ne passò egli nell'anno appresso 1027. in Roma, ove la corona Imperiale dal Pontefice Giovanni ricevè; e nell'istesso anno in Costantinopoli, essendo morto l'Imperador Basilio, fu a quel trono innalzato Costantino.

4. *Corrado Imperadore fa ritornar Pandolfo al Principato di Capoa, che coll'aiuto de' Normanni ne discaccia il Conte di Tiano.*

Avendo tra questo tempo esso Corrado ancor varj disturbi in Roma sedati, in Germania ritornossene: e in quest'anno presa intanto l'occasione della morte d'Errico Guaimaro Principe di Salerno ottenne da esso Cesare non solo la libertà del detto Pandolfo, già Principe di Capoa, di cui avea la sorella per moglie; ma che ancor fosse

(a) *Molin. de feud. num. 51.*

fosse al detto Principato restituito: e quindi avvenne, che il Conte di Tiano, Pandolfo detto, che già da Errico, come dicemmo era stato a quello innalzato; obbligato si vide in Napoli appresso di Sergio suo Duca ricovrarsi; onde la ruina di questi n' avvenne (a).

5. *Aversa città da' Normandi edificata, detta Aversa, perchè erano essi a' Principi Longobardi contrarj.*

Ricuperata adunque da Pandolfo coll'ajuto di Guaimaro e de' suoi, e specialmente de' Normanni la città di Capoa; non pensò più di premiar coloro, che gli avean sì potente ajuto somministrato; laonde i medesimi alfin pensarono di stabilire un luogo presso que' contorni, ove potessero la lor sede fermare: per la qual cosa per prima un luogo molto basso e di pessim' aria si elessero, Ponte a Selice detto (b); ma ritrovatolo paludoso, più oltre a fabbricar si fermarono, e la città d'Aversa edificarono, la quale perciò Aversa la Normanna fu denominata.

6. *Pandolfo IV. Principe di Capoa s'impadronisce di Napoli, scacciandone il Duca Sergio.*

Ma vedendo Pandolfo Principe di Capoa, che da Sergio si mantenesse il suo competitor Pandolfo in Napoli, venne con esercito ad assediar questa città; che agevolmente e' prese, per essersi ritrovato il Sergio sprovveduto (ecco che la prima volta Napoli videsi per tre anni a' Longobardi soggetta): onde il Conte di Tiano di nascosto si fuggì in Roma, ove i suoi giorni terminò.

7. *Sergio coll' ajuto de' Normanni ricupera Napoli, e crea Rainulfo lor capo Conte d'Aversa.*

Sergio intanto, per ripigliar Napoli, all' ajuto de' Normanni e di Rainulfo lor capo ricorse; e unito con essoloro nell'anno 1032. di stretto assedio cintala; dopo tre anni ne cacciò Pandolfo, e vittorioso in quella ritornò: e indi memore dell' ajuto datogli da' Normanni, creò Conte d' Aversa Rainulfo, al quale donò ancora molte altre terre intorno a Napoli (c).

8. *Vengono nel nostro Regno i figliuoli del Conte Tancredi di Normanno.*

Veggendosi adunque Rainulfo I. Conte d' Aversa i suoi Normanni in tal guisa in questa città stabiliti, mandò

(a) *Sigon. de Regn. Ital. lib. 8. ad ann. 1027.*
(b) *Guil. Apul. lib. 1. litt. D.*
(c) *Ostiens. in Chron. lib. 2. de Norman. c. 58. Sigon. de Regn. Ital. ad an. 1032.*

dò subito dal Duca di Normannia ad invitar altri suoi compatrioti; perchè fossero venuti ad ajutarlo, ed estender più lungi le conquiste. Eravi allor Tancredi Conte d'Altavilla figliuol primogenito di Guglielmo II. Duca di Normannia, il quale di due sue mogli ebbe dodici figliuoli maschi, oltre le femmine. I figliuoli avuti della prima moglie erano Guglielmo soprannominato Braccio-diferro, Drogone, e Umfredo, Goffredo, e Sorlone; sette altri n'ebbe egli di Fredesinna seconda moglie, il primogenito de' quali si fu Roberto soprannominato Guiscardo, che in antica Normanna favella significava scaltro, e astuto (Costui divenne Duca di Puglia, e di Calabria); gli altri furono Malgerio, Guglielmo, Alveredo, Umberto, Tancredi, e Ruggieri, che conquistò la Sicilia, e vi stabilì la Monarchia (a) come altrove diremo.

9. *Guaimaro e l'ajuto de' Normanni conquista Sorrento e Amalfi.*

Non tardarono alcuni di detti figliuoli di Trencredi a tale invito di venire in Aversa nell'anno 1035.; e i primi furon Guglielmo, Drogone, e Umberto, e dopo vennero gli altri, rimanendo due solamente in Normannia.

Giunsero questi primi e prodi campioni cogli altri Normanni in queste nostre parti, e 'l di lor piede in prima fermaron nella città di Salerno, che allor reggevasi da Guaimaro IV. figliuol dell'altro Guaimaro; il quale con molto affetto avea gli altri Normanni accolti. Questo Principe gli ricevè graziosamente, e s'avvalse della lor opera, e valore. E invero furon questi al medesimo di gran vantaggio; perocchè col di lor ajuto prese egli Sorrento, e Duca se n'intitolò, che al suo fratello Guido poi il diede. Acquistò anche il Ducato d'Amalfi, e al suo Principato unillo, e di Duca di Calabria il titolo si assunse; onde in questo Principe tanti titoli insieme uniti si videro.

Usando intanto delle strane crudeltà in Capoa il Pandol-

(a) *Malater. lib. 1. c. 9. num. 19. & 38. Ostiens. lib. 2. c. 67.*

dolfo, e le ſue rapine ſopra al muniſtero di Montecaſſino ſtendendo; a querele di que' monaci ſi moſſe l'Imperador Corrado con poderoſo eſercito inſieme con Gisla ſua moglie verſo Italia nell' anno 1038.: e ſedati i torbidi, ch' eran nati in Milano, con imprigionar l'Arciveſcovo, che n'era l'autore; prima in Roma, e poſcia in Capoa ne venne: d'onde ſuggendo la di lui preſenza Pandolfo, che in S. Agata ricovroſſi, fu egli quivi con gran pompa e giubilo acclamato, e nel giorno di Pentecoſte con gran ſollennità coronato. E veggendo tuttavia, che una perfidia pur grande in Pandolfo durava, il quale, avvengachè prima, per placarlo, offerto l'aveſſe trecento libre d'oro; non avea poi curato di dargliele: perciò ragionevolmente il dichiarò Corrado in un'Aſſemblea di Proceri e Magnati (che in Capoa egli unì) dal Principato decaduto, che a Guaimaro Principe di Salerno concedè, il quale come uom ſaggio, era da tutti amato. Ed ecco che ſotto lo ſteſſo Principe queſti due Principati ſi unirono (*a*). Onde Pandolfo fuggì a Coſtantinopoli, per chieder ſoccorſo all' Imperadore Argiro; e coſtui, della ſua perfidia dal detto Guaimaro prevenuto, non ſolo non pensò di ſoccorrerlo, ma eſiliollo.

10. *Corrado priva Pandolfo del Principato di Capoa, e n'investe Guaimaro Principe di Salerno.*

Guaimaro allora riconoſcendo ſempre più il valore e' ſervigj, che gli avean Rainulfo e' ſuoi Normanni preſtato; ſi adoprò, che Corrado l'aveſſe coll'onor di Conte la città e 'l contado d'Averſa non già in uficio, ma in feudo conceduto; come l' atteſtò il Padre della Noce nelle note al detto capitolo di Oſtienſe: *Nunc ab Imperatore ejus comitatus inveſtituram accepit* (cioè Rainulfo), *qua videtur dominium, & ditionem urbis aſſecutus: hoc enim Imperatoris jus erat*. Dopo d'aver tutto ciò in queſto Regno terminato, Corrado in Roma ritornoſſene, e indi eſſendo nell' anno appreſſo 1039. nella città di Friſia gionto; ivi all'altra vita trapaſsò: onde all'Imperio

11. *Corrado ad iſtanza di Guaimaro avendo dichiarato Conte d'Averſa Rainulfo, concedendogliela in feudo, ritornò in Alemagna nell'an. 1039. ove muore, e reſta ſuo ſucceſſore Errico ſuo figliuolo.*

(a) *Oſtienſ. lib. 2. cap. 65.*

12\. rio Errico II. ſuo figliuolo fu innalzato.

Anno 1037. Michele Paflagone Imperadore di Costantinopoli per mezzo di Maniace coll' ajuto de' Normanni ſcaccia i Saraceni dalla Sicilia.

Ma tra queſti tempi ſi apparecchiaron nuove opportunità a' Normanni, perchè ſempre più maggiori le lor conquiſte nelle noſtre Regioni ſtendeſſero. Imperocchè eſſendo ſtato l' Imperador d' Oriente Romano Argiro ucciſo, e Michele Paflagone all' Imperio innalzato; procurò queſti, per moſtrar l' animo ſuo forte e grande, di ſcacciar dalla Sicilia i Saraceni, e come prima al Greco Imperio riunirla. Vi mandò adunque nell'anno 1037. con forte armata Giorgio Maniace Catapano; il quale per meglio riuſcir nella impreſa, a Guaimaro Principe di Salerno ſcriſſe, che aveſſe i Normanni in ſuo ajuto mandati (*a*). Non mancò Guaimaro, della potenza di queſti già ingeloſito, di ſtimolarli, che ivi trecento n'andaſſero nel ſeguente anno 1039. ſotto la condotta di Guglielmo Drogone, e di Umfredo. Accettarono eſſi il partito (*b*): onde a Maniace con sì forte ajuto riuſcì in brieve di vincere, e debellare i Saraceni, con toglier loro Meſſina. E avvengacchè i Barbari aveſſero procurato riunirſi, e in Siracuſa fortificarſi, furon contuttociò affatto da' Normanni, che ſotto Guglielmo militavano, indi ſcacciati; onde con ragion egli, Bracciodiferro fu ſoprannominato.

13\.

Anno 1041. Normanni da' Greci diſguſtati, ſotto Ardovino invadono le Calabrie, ed eſtendono le conquiſte nella Puglia.

I Greci, di natura altieri, ſebben foſſero tanto a sì valoroſi campioni obbligati, nondimeno non penſarono di dar loro la parte delle prede e degli acquiſti lor promeſſa, e dovuta: onde giuſtamente eſſi, di tanta ingratitudine ſdegnati, con conſiglio di un valentuomo Lombardo, ſecondo il ſentimento di Guglielmo Puglieſe (*c*), nominato Ardovino, che altri ancor Normanno han creduto; cercarono il paſſaporto a Maniace, di paſſare in Calabria ſotto colore di voler viſitare i ſanti luoghi in Roma

(a) *Curopal.hiſt.Cron.Barenſ.apud Pellegr.ann.1038.*
(b) *Oſtienſ.lib.2.cap.67.*
(c) *Guilielm.appul.lib.1.*

Roma (*a*): ed avendolo ottenuto per mezzo del di lui ſegretario, guadagnato con danari (*b*); appena ivi sbarcaron coll' Arduino, che tutto il paeſe a ruinar ſi poſero; E queſti per maggiormente i ſuoi diſegni eſeguire, nel mentre che i ſuoi compagni verſo la Puglia inoltravanſi; frettoloſamente andò in Averſa a chieder altro ſoccorſo a Rainulfo di lei Conte, dal quale ottenne ſubito trecento valoroſi ſoldati, da dodici capitani guidati, onde nella Puglia ad unirſi cogli altri andoſſene: la quale, perchè veniva malamente da' Greci con poca gente cuſtodita, avvenne, che aſſediata Melfi, città allor conſiderevole, che da' Greci in parte fortificata teneaſi; li riuſcì ben preſto nell'anno 1041. di conquiſtarla: ove eſſendoſi ben fortificati i Normanni, la lor ſede vi poſero, e cominciaron incontanente a pigliare altre città, come Aſcoli, Lavello, e Venoſa. Ed ecco come le di lor grandi conquiſte fortunato principio nella Puglia ſortirono (*c*).

14. *Torbidi nell' Imperio d'Oriente per l'infermità dell' Imperador Michele Paflagone.*

Giovaron non poco a queſti i torbidi, che allora nell' Impero di Oriente accaddero; poichè il già detto Imperadore Michele, ſoprannominato Paflagone, marito dell' Imperadrice Zoe; da mal caduco ſopraffatto; rinunziò l' Imperio a Michele ſuo nipote, detto Calafato, e in un muniſtero ſi chiuſe. Ebbero perciò maggiormente campo i Normanni di ſpander nella Puglia le lor conquiſte.

15. *I Greci vengono con nuove truppe contro a' Normanni; ma quattro volte ſon da queſti rotti, che eſtendon le lor conquiſte.*

Ma dipoi il detto Imperadore molto ſdegnato dal vedere, quanto quella valoroſa gente ivi aveſſe il dominio diſteſo; per diſcacciargli, mandò lor contro con potente eſercito Duciano ſecondo la cronica Caſſineſe (*d*) e Sigonio (*e*), o Dochiano, ſecondo Guglielmo Puglieſe

Ccc

(a) *Idem loc. cit.*
(b) *Oſtienſ. lib. 2. cap. 67.*
(c) *Malater. lib. 1.*
(d) *Guilielm. Appul. loc. cit.*
(e) *Chronic. caſſ. lib. 2. cap. 67.*

ſe (a), che tali fatti a minuto deſcrive. Venuto queſti co' Normanni preſſo al fiume Olivento a battaglia ſebben foſſero coſtoro di numero inferiori; nondimeno col di lor valore lo vinſero, e debellarono, che appena potè fuggirſene, per mandar in Coſtantinopoli novella così infauſta al ſuo padrone: dal quale ricevuta nuova gente, venne la ſeconda volta co' Normanni preſſo la città di Canne all'armi; ma fu di nuovo vinto: e lo ſteſſo gli succedè la terza volta, allorchè preſſo al fiume Ofanto attaccare gli volle. Onde i Normanni delle ſpoglie de' Greci arricchiti, molte caſtella nella Puglia preſero; e per non renderſi a' Principi Longobardi odioſi, ſi eleſſero per lor Duce Adinolfo fratello di Pandolfo III. Principe di Benevento (b).

Non mancò di nuovo l'Imperador d'Oriente di mandar conſiderabile armata nelle Calabrie ſotto il comando di Eſauſto, ſoprannominato Annone, figliuolo del famoſo Bagiano; perchè aveſſe affatto i Normanni diſcacciati, che ſempre più le lor conquiſte avanzavano: Ma venuto ancor queſti ſotto Monte Peloſo, preſſo la città di Monopoli, con loro a battaglia; fu ancor da' medeſimi all'intutto debellato, e preſo, al lor Duce Adinolfo menato, il quale contro ogni credere a' Greci per gran prezzo lo vendè: di che con ragione forte ſdegnati i Normanni, depoſtolo da lor Duce, in ſuo luogo Argiro, figliuolo del ſoprannominato Melo, ſi eleſſero (c).

L'Imperador di Coſtantinopoli Caleſato ſempre più contra loro ſdegnato, non ſapendo chi poteſſe mai mandare per abbattergli; pensò di eleggere di bel nuovo Maniace: il quale nelle Calabrie con molte ſoldateſche venuto, ponendo con crudeltà inudite tutti in iſpavento; obbligò quelli, di forze diſuguali, in alcune terre forti a ri-

(a) *Sigon. de Regn. Ital. lib. 8. ad ann. 1042.*
(b) *Oſtienſ. lib. 2. c. 67. Goufr. malater. lib. 1. c. 9. Guilielm. Appul. loc. cit.*
(c) *Guilielm. Appul. loc. cit.*

a ritirarsi, aspettando miglior tempo, perchè potessero poi le lor conquiste distendere.

16. *Nuovi torbidi nell' Imperio d' Oriente a' Normanni giovevoli, che occupano maggiori città.*

Ne andò in vano il lor disegno; poichè essendo rinovati i torbidi tra questo tempo in Costantinopoli, ove il Calefato fu da' Greci, qual uom crudele, dall'Imperio deposto, e al trono l'Imperadrice Zoe innalzata, la quale Costantino Monomaco tolse per marito; Maniace di ciò approfittandosi, a' suoi sovrani ribellossi, e si fece da' soldati Imperadore gridare, e sciolto ogni freno, barbaramente i convicini luoghi di Monopoli e di Matera devastò (*a*). Allora Argiro de' Normanni capo, non men dal canto suo di tali discordie si avvalse; imperocchè uscendo di nuovo co' suoi in campagna, prese Giovenazzo, e pose a Trani l'assedio. Fu ucciso tra questo tempo Maniace dal Catapano Pardo, che contro di lui l'Imperador Costantino avea mandato: non però essendosi egli ritirato in Taranto; ivi si fece ancor da' suoi soldati Augusto gridare. Ma poco potè di tal ombra d'Imperio godere; perchè fu ivi assediato da Argiro, e da' Normanni, che già Trani espugnata aveano: onde postosi in fuga, verso l'Adriatico sen'andò, laddove Stefano Sebastaforo, che i Greci gli mandaron contro, fu ucciso, e il di lui capo all'Imperadore inviato (*b*).

17. *An. 1042. Guglielmo Bracciodiferro è da' Normanni primo Conte di Puglia eletto.*

I Normanni frattanto ripigliaron la Puglia, e ciò che loro avea Maniace tolto; e mal soddisfatti di Argiro, il deposero: e nell'anno 1043. nella città di Matera ragunatisi, il già detto valoroso Guglielmo Bracciodiferro per lor capo elessero, e l'onor di Conte di Puglia con gran sollennità gli diedero. Onde costui tra' Normanni fu il primo Conte di Puglia (*c*).

18. *I Normanni si uniscono nella città di Melfi,*

Questi poi per usare ogni industria, acciocchè tra di essi non sorgesse discordia alcuna, pensaron di divider tra

(a) *Idem loc. cit.*
(b) *Cedren. pag. 624.*
(c) *Ostiens. in Chronic. lib. 2. cap. 67.*

dove in una dieta tra di loro le città conquistate si dividono.

di loro le terre e città, che conquistate ivi ed altrove aveano, e che sarebbono appresso per conquistare; con condizione, che l'avesse ciascheduno colle proprie leggi, qual padrone, a governare, e che poi ne' gravi affari si dovesser tutti in un determinato luogo unire: nè Guglielmo altro allora, che l'onor di Conte, non già dominio sopra di essi ottenne; perciò il di lor governo piuttosto Aristocratico, che Monarchico dir si potea.

Si consultarono essi del modo, che intorno a ciò dovean tenere col saggio Guaimaro Principe di Salerno loro amico; onde un' assemblea in Melfi convocata, anche Rainulfo Conte d'Aversa, e il detto Guaimaro invitarono (a).

19. *I Normanni lasciano la città di Melfi a tutti comune, per potersi ne' bisogni ivi unire.*

Quivi adunque le città da lor conquistate si ripartirono: Rainulfo Conte di Aversa ebbe la città di Siponto, e'l Monte Gargano, con tutte le terre e luoghi appartenenti al medesimo. A Guglielmo Braccio di ferro fu dato la città d'Ascoli, e confirmato il titolo di Conte di Puglia, che di comun consentimento già gli si era conceduto. A Drogone Venosa. Ad Ardovino Lavello e Monopoli. Ad Ugone Trani. A Pietro Civita. Al Ridolfo Canne. A Tristiano Montepeloso e Frigento. Ad Erveo Acerenza. Ad Ascilittino S. Arcangelo. A Rodulfo Minervino. A Raimfrido, secondo ciò che gli aveano promesso, fugli ancor la sua porzione assegnata. Così venne ripartito quello che essi insino a quel tempo aveano in Puglia conquistato. La città di Melfi, ch'era la più forte, che allora avessero, comune la riserbarono, per potersi ivi poi nell' occasioni unire.

20. *Argiro disgustato de' Normanni, si collega coll' Imperador di Oriente Costantino, dal quale è crea-*

Argiro nientedimeno poco de' Normanni soddisfatto, sì per essere stato dal comando deposto, sì ancora per non aver avuto se non picciol luogo assegnato; procurò dell'Imperador Costantino farsi amico: dal quale gli fu Bari col titolo di Principe conceduta, e Duca ancor di

(a) *Idem loc. cit.*

di Puglia e Patrizio intitolato. Ed ecco che in Bari un altro Principato cominciò a comparire, che fu da quelli in altra guisa governato.

to Principe di Bari, e Duca di Puglia.

Renduti si erano intanto troppo i Normanni potenti e bellicosi, tantochè Rainulfo Conte di Aversa con tutta la sua gente invase il Munistero di Montecassino; e se non fosse stato il Principe Guaimaro di que' monaci collegato, che gli pacificò, avrebbe egli tutte le terre del Munistero occupate (*a*).

Nientedimeno nell' anno 1046. furono i Normanni afflitti per la morte del famoso Guglielmo Braccio di ferro, che fu sepellito nella chiesa della Trinità di Venosa; e al quale Drogone suo fratello succedè (*b*), che fu Conte di Puglia chiamato. 21.

Ann. 1046. muore Guglielmo Braccio di ferro, e li succede Drogone nel Contado di Puglia.

Governava adunque questi la Puglia, quando da lui vennero da Normannia Roberto, e gli altri suoi fratelli, con molti gentiluomini della stessa nazione; i quali dalle conquiste della lor gente animati, in Italia a guisa di pellegrini col bordone in mano trapassarono, col pretesto di andare alla visita de' Santuarj di Montecassino e Gargano: e ciò fecero per timore di non essere per via da' Romani frastornati, e oppressi, che già della lor potenza in queste parti molto temeano. Gli ricevè di buon animo Drogone, il quale semprepiù le conquiste avanzando; fece creare ancor con lui Conte Unfredo suo fratello, che III. Conte di Puglia chiamossi: e al detto Roberto diede in guardia la fortezza di S. Marco, che su le frontiere di Calabria espugnata avea; perchè potesse poi col suo valore in detta provincia le sue conquiste avanzare. 22.

Venuta di Roberto, e di altri suoi fratelli, e Normanni nella Puglia.

Secondò ancor molto la fortuna de' Normanni il trovarsi Errico II. Imperadore, che a Corrado nell' anno 1040. succeduto era, nelle guerre d'Ungheria distratto; on- 23.

Errico II. succede a Corrado.

(a) *Sigon. de Regn. Ital. lib. 8. ad ann. 1045.*
(b) *Malater. lib. 1. cap. 12.*

onde non potè penſare di opporſi alle di loro conquiſte, benchè deſideraſſe di renderſegli dipendenti, com' erano ſtati gli altri Principi Longobardi.

14.
Anno 1047. venuta di Errico in Italia, ove procura rimediare i ſconcerti di Roma, e del Pontificato.

Venne non però poſcia queſto Imperadore nell'anno 1047. in Italia, per tor via i gravi diſordini di ſimonie e di ſedizioni, che il Ponteficato e Roma affliggevano; imperciocchè vedeanſi in quell'alma città ſedere tre, che nel Pontificato pretendean ſedere. Benedetto IX. arroſſito non eraſi, di vender una parte del Pontificato a Silveſtro III., ed un' altra parte a Gregorio VI.: non di meno il Cardinal Baronio a lungo dimoſtra eſſer ſtato queſt' ultimo vero Pontefice, e che non già per ſuo piacere, ma per neceſſità aveſſe ricomprata la ſede di Pietro dagli uſurpatori: onde il detto autor conchiude, che Gregorio, per dar la pace alla Chieſa, giunto l'Imperadore Errico in Roma, aveſſe volontariamente rinunciato al Pontificato: *Imitatus*, parole del Baronio, *Gregorium Nazianzenum, qui ob pacem conciliandam Eccleſiæ ſponte ſe abdicavit, & ipſe odium animo eademque virtute Pontificia Sede ſponte ceſſit*. E indi poco appreſſo va l'iſteſſo autor dicendo, che eſſendoſi dipoi cominciato a trattar d'eleggere il ſucceſſor Pontefice, perchè non rinvenivaſi perſona in Italia del Ponteficato degna, fu neceſſario un Saſſone, Veſcovo di Bamberga, eleggere, che Clemente II. chiamoſſi (a); il quale per riſtorare la depreſſa diſciplina, e corregger degli eccleſiaſtici i rilaſciati coſtumi, un concilio in Laterano convocò.

25.
Errico viene in Capoa, e ordina, che Guaimaro Principe di Salerno ritorni il Contado di Capoa a Pandolfo.

Errico adunque, dopo di aver sì glorioſamente in Roma il tutto riordinato, oltre della corona d'Imperadore, fu anche della laurea di Patrizio da' Romani fregiato; i quali, al dir di Sigonio (b), ſtabilirono eziandio, che d'allora innanzi ſenza la di lui autorità il Pontefice non

(a) *Sigon. lib. 8. ad ann. 1046. Abb. de Nuc. in notis ad Chronic. Oſtien. lib. 2. cap. 79.*

(b) *Baron. annal. ad annum 1044.*

non si creasse: *His de rebus*, parole di detto autore, *Romani Veteres Henrico honores instaurantur, decreto facto, ut Patricius Romanus esset, atque ut pro suo judicio Romanam Ecclesiam ordinaret, neque post hac sine ipsius authoritate Romanus Pontifex crearetur*.

S'incamminò poscia Errico con Papa Clemente verso queste provincie; e visitato Montecassino, in Capoa fermossi (*a*), ove procurò, che 'l famoso Guaimaro rinunciasse a Pandolfo il Contado di Capoa, al quale, come abbiam di sopra osservato, già dall'Imperator Corrado era stato tolto: e di nuovo ne lo investì. Ma ciò fece Errico non tanto per beneficar Pandolfo, quanto per affievolire la gran potenza di Guaimaro, che avea molto lungi la sua dominazione distesa.

Mentre dall'Imperador in Capoa ciò operavasi, il Conte di Puglia Drogone, e il Conte d'Aversa Rainulfo vennero subito rispettosi a visitarlo, e ricchi doni gli fecero; del che molto egli obbligato, non sol de' detti Contadi l'investitura lor diede, ma ancora il territorio di Benevento lor concedè, contra i Beneventani sdegnato, e contra il lor Principe Pandolfo III., che gli avea chiuse in faccia le porte. Per la stessa cagione ancora gli fece dal Pontefice Clemente interdire, come ancora Pandolfo scomunicare (*b*). Così avendo Errico maggiormente stabilito i Normanni con tali legittime investiture, fece in Germania ritorno, seco il Pontefice Clemente portandone. Ecco che i Normanni, non già da' Pontefici, ma dagl' Imperadori d'Occidente, quali Re d'Italia, le prime investiture di queste nostre provincie ottennero.

26. *Errico dà l'investitura del Contado di Puglia a Drogone, e di quello di Aversa a Rainulfo.*

Nel ritorno, che Errico verso la Germania fece, per la Lombardia passando; dopo il mese di Maggio, in Roncaglia come gli altri antecessori Principi un' assemblea di tre

27. *Errico fermatosi in Roncaglia, un'Assemblea ivi convoca, ove tre costituzioni circa a' feudi promulga.*

(a) *Leo. Ostiens. loc. cit.*
(b) *Sigon. de Regn. Ital. lib. 8. ad ann. 1047.*
(c) *Ostiens. loc. cit.*
(d) *Idem lib. 2. cap. 80.*

tre Ordini tenne, secondo che'l Sigonio ci riferisce *(a)*: E in questa egli creder deesi, che promulgate avesse quelle tre costituzioni, che la data degli 8. del mese d'Agosto portano, da Ottomano *(b)* riferite, e da Cujacio ancora *(c)*; le quali da' libri di Giacomo Ardizzone, e di Alvarotto trascrissero, non trovandosi elle ne' due libri delle compilazioni del giureconsulto Ugolino registrate.

23. *Costituzione prima di Errico, in cui si annoverano le mancanze de' feudatarj verso i lor padroni, per le quali debban i feudi perdere.*

Nella prima costituzione adunque Errico, dopo aver detto, che varie provvidenze date avea nelle cause dubbie, ch'eran ne' suoi stati insorte; passa circa a' feudatarj ad ordinare, che debba esser dal giudicio de' pari, suoi convassalli, del feudo privato quel vassallo, che il suo padrone uccida, o ferisca, o che abbia lui o la moglie assediato, ovvero che con lei sia giaciuto; o che contravvenuto abbia alle cose nel giuramento di fedeltà promesse; ovvero altri consigliato, perchè tali reati commettessero. Siegue poscia il detto Principe in essa ad ordinare, che volendosi tal vassallo di simili accuse difendere, qualor dal padrone non si portassero in pruova testimonj: *Cum tribus paribus se expurget; si autem pares habere non potuerit cum duodecim propinquioribus parentibus se defendat*. Le quali parole, secondo saviamente spiega Cujacio *(d)*, significano che debba dare egli il giuramento co' tre pari, o con dodici cognati: soggiungendo il detto autore, che si potea ancor col duello da tali accuse purgare; purchè altro egli avesse di pari condizione del suo padrone, che volesse collo stesso duellare: non essendo permessi i duelli se non tra gli uguali, come altrove avvisammo *(e)*.

Passa appresso Errico in detta costituzione a dire, che

(a) *Sigon. de Regn. Ital. lib. 8. ad 1047.*
(b) *Hotoman. in libr. 3. feud. lit. F.*
(c) *Cujac. lib. 5. de feud. pag. 1319. ult. edit.*
(d) *Idem lib. 5. de feud. pag. 1320. litt. B.*
(e) *Lib. 2. feud. tit. 36. §. si rusticus.*

che se un pari del vassallo in tali controversie affermi di saper la verità, e dica volerla sostenere, e così defaticarlo col duello; debba con effetto il reo per mezzo di esso purgarsi.

Indi siegue a dire, che se il vassallo non abbia servito il padrone; debba essere per sentenza de' pari del feudo privato: avvengachè, secondo l'uso delle Curie, già di sopra avvisato, possa da tal pena sottrarsi, con pagar la metà del valor del feudo; ma volendo egli provare di averglielo prestato, debba ciò fare giurando con due o almeno un altro suo pari, di averlo unitamente con essi servito: ma tali pari non avendo, giuri con due, o con tre suoi più stretti parenti, di averlo in quell'anno servito. Ma in una parentesi, dagli interpreti, all'avviso di Cujacio (a), in detta costituzione inserita, dicesi, che secondo l'uso curiale, ancor solo potea su di ciò il vassallo giurare; poco importando l' intervento de' congiunti, qualor nel giuramento i servigi al signore prestati distintamente nominasse.

Dicesi dopo, che se il vassallo sia concordemente col padrone in pace vivuto, spesso veggendolo e visitandolo; possa per testimonj provare, o di averlo servito, o di essere stato sempre a servirlo pronto ad ogni di lui richiesta: il che è una immagine di quegli ossequj, ch'erano tenuti di prestare per le Romane leggi a' padroni i liberti.

Si viene dopo in essa costituzione a stabilire, che se qualche discordia tral padrone e 'l vassallo sia, o che lontano l'un dall' altro abiti, basti, che questi a quello si presenti, offerendogli il suo servigio: e che nascendo simil controversia, possa ciò il vassallo avanti a' pari col solo giuramento provare.

Appresso siegue il detto Principe ad ordinare, che sia tenuto il vassallo, secondo il giudizio de' suoi pari,

Ddd risa-

(a) *Cujac. loc. cit. lit. C.*

rifare al padrone il danno cagionatogli, per aver egli omesso prestargli importante servigio da esso padrone forse richiestogli; contuttochè altro picciol glien' abbia tra l'anno prestato. E conchiudesi nel fine di questa costituzione, che possan i vassalli, da'lor padroni querelati di colpe, per cui non sieno alla perdita de'feudi soggetti; avanti a' pari difendersi, e soggiacere all'ammenda, a cui da questi vengano condannati.

29. *Seconda costituzione di Errico, in cui si stabilisce, che possano i padroni concedere a lor piacere ad altri i feudi tolti a' vassalli rei.*

La seconda costituzione di Errico raggirasi ad ordinare, che se mai venga tolto per mezzo del giudizio de' pari il feudo al vassallo, per aver negletto e dispregiato il suo padrone; sia a costui permesso concederlo ad altri convassalli, senza che più possa quegli aspirarvi. E in tal guisa la parola *Consortibus* in detto titolo intender deesi, all'avviso di Ottomano. Anzichè vengono in essa ancora i coeredi di tal vassallo compresi; e perciò conchiudesi in tal costituzione, che tutti coloro, che ad essa contravvenissero, dovessero senza alcuna speranza i feudi perdere, e che fosse lecito a'padroni tanto da essi, quanto dall'lor posteri ritoglierli, secondo quello, che già altrove nelle consuetudini feudali avvisammo (a). Cujacio però altrimente espone una tal costituzione, dicendo, che se un vassallo sia ligio di più signori, e al servigio di un di essi rinunzj, e non agli altri consorti della signoria, o diciam compadroni; in tal caso non sia tenuto prestare a quello alcun servigio; ma dall'altro canto neppur debba offenderlo: altrimente di tutto il feudo egli privo dee rimanere.

Nella terza costituzione del medesimo Principe dicesi, che debba il padrone per mezo di cinque testimonj d'intera fede provar le cagioni di sopra avvisate, e che in essa ripetonsi; per potere il vassallo del feudo privare.

Ritorniamo or noi, dopo la brieve esplicazione di tali

(a) *Lib.*1. *tit.*21., e 22.

tali costituzioni, della nostra istoria al corso. Nell'anno poi 1047. avvenne, che, morto in Aversa il Conte Rainulfo senza figliuoli, li succedè il Conte Asclittino, da Orderico Vitale detto *de Quadrellis*: ma nello stesso anno essendo morto costui, sebben lasciato avesse Riccardo suo figliuolo, invase il Contado Ridolfo, dall'Ostiense soprannominato Cappello, e da Guglielmo Pugliese *Drincanotto*; ma fu presto dagli Aversani discacciato, che si elessero Ridolfo Trindi (*a*) per Conte: il quale ancora poco dopo morto; Riccardo, figliuol di detto Asclittino, nell'anno appresso 1048., da Puglia chiamarono.

30. *Morte di Pandolfo Conte di Aversa, a quale contra dopo altri succede Riccardo.*

31. *L'Imperador di Oriente manda Argiro in Puglia, il quale in una congiura inganna i Normanni da quali poscia è vinto.*

L'Imperador nondimeno d'Oriente mal soffriva la grandezza de'Normanni, e'l sovrano potere, che in queste nostre provincie l'Imperador Errico esercitava; credendo che per ogni ragione a se fossero soggette: mandò pertanto egli con destrezza un suo Ufiziale, Argiro chiamato, carico di ricchi tesori, per invitar con frode i Normanni a passare in Grecia al suo servigio (*b*) nella guerra, ch'egli avea mossa a' Persiani; e in tal guisa disperdergli. Ma questi dell'inganno accorti, ricusaron l'invito, onde Argiro deluso, pensò con una congiura dissiparli: indi molti Pugliesi con doni corruppe, per far morire a tradimento il Conte Drogone. Riuscigli a seconda il disegno; perchè su quelli nella piazza di Monteglio, mentre che una mattina andava alla chiesa, ucciso per mano di un uomo, chiamato Rigo suo compadre, che avea l'Argiro a tale scelleratezza indotto: e ben tosto anche da'congiurati su grande strage de'Normanni eseguita. Ma Unfredo, di Drogone fratello, che già la Puglia con quello governava, unita la gente che potè; fece morir l'assassino di barbara, sebben meritata morte; ed obbligò Argiro vinto e confuso a fuggirsene: che venuto perciò in disgrazia del suo Imperadore, di

 do-

(a) *Gugliel. Apul. lib. 2.*
(b) *Ostiens. lib. 2. cap. 67.*

dolore sene morì. I Normanni si vendicaron poscia de' Pugliesi, aspramente trattandogli; e subito l'armi nelle Calabrie contro a'Greci voltarono.

Morto intanto il Pontefice Clemente II. in Germania, l' Imperador Errico, al dir di Sigonio (a), *superiori privilegio usus*; fece in di lui luogo eleggere Poppone Vescovo di Brescia: il quale dopo ventidue giorni di veleno ancor morto, l'Imperadore a preghiere de' Romani destinò loro Brunone Vescovo di Tul Tedesco di regale stirpe, e di dottrina, e di santità, il quale, secondo rapporta Sigonio (b), partitosi cogli abiti pontificali, mentre verso Roma n' andava, incontrossi nella Badìa di Cligni in Francia con Ildebrando monaco cassinese, e poi Pontefice, Gregorio VII. chiamato; da cui fu persuaso di seguire il suo viaggio in abito di pellegrino, per poi essere dal Clero e Popolo Romano innalzato alla Cattedra di Pietro, e far conoscere, che non da Errico, ma da essoloro eletto venisse. Brunone non solo il savio consiglio d'Ildebrando seguì, ma ancor seco sel condusse: e, come osserva Natale d'Alessandro prese il nome di Lione IX., dappoichè fu in Roma secondo l'antico costume per Sommo Pontefice eletto. Nondimeno Wiberto Arcidiacono della Chiesa di Tul (c), e contemporaneo di Brunone, nella di lui vita, ch' egli scrisse; attesta, che di suo proprio sentimento si fosse in abito di pellegrino partito, e che in simiglianti sentimenti con Errico spiegossi: e n'arreca le parole del Santo Pontefice: *Vado Romam, ibique si Clerus & Populus sua sponte me sibi Pontificem elegerit, faciam quod rogatis*.

Lione adunque per la sua santità diverse volte in queste nostre provincie portossi a visitare varj santuarj; e spe-

(a) *Sigon. de Pug. Ital. lib. 8. n. 10. ad an. 1048.*
(b) *Sigon. loc. cit. ad ann. 1049.*
(c) *Wibert. in vita Lion. IX. apud Ensc̄hen. lib. 2. c. 2.*

e ſpecialmente nell' anno 1050., e poi nell'anno appreſſo ritornovvi, ove dopo aver viſitato Montecaſino, ne paſſò in Benevento: e ivi dopo avere aſſoluto i Beneventani dalle cenſure, ne paſſò alla città di Salerno, ove inteſe le querele de'Puglieſi contro a'Normanni, e i grandi acquiſti, che da coſtoro tuttodì e nelle Calabrie e nel Principato di Salerno faceanſi *(a)*: nè avendoli potuto raffrenare; perciò il S. Pontefice eſſendo la ſeconda volta andato in Alemagna (laddove altra volta era ſtato, per celebrare la traslazione del Beato Girardo, al riferir del Wiberto *(b)*) inſinuò ad Errico, perchè veniſſe a diſcacciare i Normanni.

Ma eſſendo ritornato dipoi la terza volta Lione nel 1053. in Germania, per impedir la guerra tral Re d'Ungheria e l'Imperadore Errico; in queſta occaſione conchiuſe col medeſimo un trattato intorno alla Chieſa che avea in Bamberga l' Imperador Errico I. in onore di S. Giorgio edificata: che, ſecondo riferiſce Lione Oſtienſe *(c)*, avendola voluta queſti ergere in Cattedrale, per ottener ciò dal Pontefice Benedetto, obbligoſſi in ogni anno alla Chieſa di Roma contribuire un cavallo bianco ornato co'ſuoi arredi e cento marche d'argento. Altri autori però rapportano, che fin dall'anno 1006. tal' erezione fatta aveſſe il Pontefice Giovanni XVII. *(d)* in onore di S. Pietro conſagrata *(e)*. Volendo adunque Errico II. liberarſi da tal peſo, e ricuperare ancora la Badìa di Fulda, già donata a S. Pietro; cedè e donò al Pontefice Lione tutte le ſue ragioni, ch'egli avea ſopra la città di Benevento, la quale ancor ſi poſſedea da Pandulfo e da Landulfo ſuo figliuolo: quantunque quaſi tut-

to

(a) *Leo Oſtienſ. lib. 2. c. 53.*
(b) *Wibert. loc. cit. c. 6.*
(c) *Oſtienſ. lib. 2. cap. 46.*
(d) *Preer. Chronic. auſtral. p. 437.*
(e) *Epiſt. Joan. XVII.*

to il di lei territorio, come sopra abbiamo accennato, avesse Errico a' Normanni conceduto (a). Ma non godè la Chiesa di Roma di tal donazione, se non nell'anno 1079., come appresso diremo.

Acconsentì ancora in questa volta l'imperadore a' consigli di Lione, onde unito numeroso esercito d'Alemanni, mandollo in questo Regno contro a' Normanni, a cui varj Italiani vi si unirono: ed essendovisi accompagnato il Pontefice (b); in detto anno 1053. verso la Puglia incamminossi, e riputando i Normanni inferiori di forze, lusingavasi agevolmente da quelle provincie discacciargli.

Nè era vano il suo pensiero, poichè questi per l'ultima congiura sofferta da Argiro, o da altri che fosse stata tramata; eran de'lor principali capi e di molta gente privi. Temendo adunque con ragione essi di rimaner vinti, si risolverono di mandar Ambasciadori al Pontefice, per domandargli la pace, e a promettergli di ubbidirlo in tutto, e ad attestargli, ch'e' mai non aveano avuto animo d'invader le terre della Chiesa; ma o fosse Lione, o i capi Tedeschi, troppo di lor forze sicuri, disprezzarono l'offerte, al dir di Guglielmo Pugliese, perciò veduto si i Normanni a sì stretti passi, si risolvettero, o tutti morire, o gloriosamente vincere: onde fatte di lor gente tre schiere, l'una sotto il Conte Unfredo, l'altra sotto Roberto Guiscardo, e la terza sotto Riccardo Conte d'Aversa, e venuti a battaglia presso Cività nella provincia di Capitanata (c) nel detto anno 1053., o secondo Malaterra, nell'anno 1052.; dopo ben lungo contrasto, loro riuscì l'esercito di Lione tagliare a pezzi: il quale tal ruina riguardando, per assicurar la sua persona, nella detta città ritirossi, la quale essendo da'

Nor-

(a) *Ostiens.lib.2. c.84. Sigon.de Regn.Ital.lib.8. ad ann.1053.*
(b) *Lambert.apud Baron.ann.1053. Sigon.de Regn.Ital. in d.ann.*
(c) *Malaterra lib.1. cap.14. Sigon.loc.cit.*

Normanni assediatà; videsi subito obbligato a rendersi loro prigione (a).

Non vollero essi in vero a'loro vantaggi riguardare, con ritener prigione Lione; ma qua'buoni cattolici, ravvisando il carattere di Vicario di Cristo che in lui risedea; non solo il lasciarono in libertà, ma il Conte Unfredo con molti de' più nobili uficiali in Benevento l'accompagnò (b), e si offerì similmente, che se mai e'volea in Roma far ritorno, l'avrebbe fino a Capoa servito (c).

32. *Anno 1054. Lione muore in Roma.*

Dimorò il Pontefice Lione in Benevento, dalla vigilia di S. Giovanni del detto anno 1053., che vi entrò, fino a' 12. Marzo del seguente anno, nel qual giorno infermo per li travagli sofferti, volendo in Roma ritornare, fecesi dal Conte Unfredo e dalla sua gente fino a Capoa condurre: donde a Roma portatosi, rendè nel seguente mese d'Aprile l'anima al Signore.

33. *Prima investitura data da Lione a Normanni.*

Nella dimora, che fece Lione in Benevento, dagl' Istorici si narra, che non solo egli assolvè i Normanni dalle censure, in cui pensava che fossero incorsi; ma ancora concedè ad essi e loro eredi l' investitura della Puglia, e delle Calabrie, e di ciò che avesser mai potuto nella Sicilia occupare: e che all'incontro Unfredo e Roberto avessero al Pontefice renduto omaggio, riconoscendo quelle terre, come dalla S. Sede dipendenti. Così Malaterra (d) ne scrisse: *omnem terram quam pervaserant, & quam ulterius versus Calabriam & Siciliam lucrari possent, de Sancto Petro hæreditali feudo sibi & hæredibus suis possedendam concessit*. E da ciò le pontificie investiture la lor origine par che traessero; ma in vero questa prima volta il Pontefice Lione a Normanni altro

(a) *Gulielm. appulus de Norman. lib. 2.*
(b) *Anonim. Barens. apud Pellegr. ann. 1053.*
(c) *Ostiens. lib. 2. c. 87.*
(d) *Malater. lib. 1. cap. 14. Ostiens lib. 2. c. 89.*

altro non concedè, ſe non quello che per mezzo dell' armi conquiſtato aveano. E certamente le inveſtiture a perfezion ſi riduſſero da Niccolò II., il quale inveſtì dipoi Roberto Guiſcardo de' Ducati di Puglia, di Calabria, e di Sicilia, come più a diſteſo appreſſo diremo.

Seppero ben preſto i Normanni di tal vittoria approfittarſi; poichè l'intera Puglia al lor dominio ſottopoſero, togliendo a' Greci quaſi tutte le città di quella, e verſo la Calabria ancor le loro armi portarono (a).

34\. *Ann. 1057. Stefano IX. aſſunto alla cattedra di Pietro, intraprende nuove coſe in queſto Regno e nella Germania, ove era ſucceduta la morte dell' Imperadore Errico; ma nell'anno appreſſo e' ſi muore in Firenze.*

Morto, come abbiam detto, Lione IX., ed aſſunto in ſuo luogo Vittore II., e queſto morto poi in Firenze nell'anno 1057. (b); fu in ſuo luogo Federigo Abate di Montecaſſino e Cardinale innalzato, che Stefano IX. chiamoſſi, per aver preſo il giorno di S. Stefano del Ponteficato il poſſeſſo. Era queſti della regal Stirpe di Lorena, onde penſava ad impreſe grandi il ſuo animo applicare. Meditò in prima innalzar ſul trono imperiale il Duca Goffredo di Lorena ſuo fratello: luſingandoſi, che eſſendo nel 1056. morto l'Imperadore Errico, da'Germani appellato il Nero, ed avendo di se laſciato un figliuolo dello ſteſſo nome ancor bambino, ſotto al governo della Imperadrice Agneſe ſua madre; poteſſe la minor età di queſto al ſuo diſegno giovare: e oltracciò malamente la potenza e le conquiſte de'Normanni ſoffrendo, penſava coll'ajuto di ſuo fratello, qualora Imperador diveniſſe, diſcacciargli. Ma nell'anno 1057. eſſendo andato in Firenze per comunicargli sì vaſti diſegni; ſorpreſo da languidezza, ſene morì (c).

35\. *Nuove conquiſte de' Normanni nella Calabria, onde Roberto n'è dichiarato da' Normanni Duca.*

Non mancarono ſemprepiù i Normanni tra queſto tempo di eſtendere le lor conquiſte nella Calabria; poichè Roberto per aſtuzia preſe Melvito, e poi le città di Biſignano, di Coſenza, e di Marturano, e altre che al

(a) *Guilielm. Appul. lib. 2. de Normann.*
(b) *Leo Oſtienſ. lib. 2. c. 89.*
(c) *Sigon. de Regn. Ital. lib. 9. ad an. 1058.*

al suo dominio sottomise: nè la morte del Conte Unfredo, succeduta in Puglia nell'anno 1056., le di lui conquiste interruppe, anzi maggior campo glien'aprì: imperciocchè avendo esso Unfredo due suoi figliuoli, Bacelardo ed Ermanno in balìa e governo di Roberto lasciati; venne questi sotto specie di tutore a dominare ancor la Puglia: e avendo tra poco la città di Reggio occupata, tutta la Calabria sottomise: sicchè lasciato ben presto il titolo di tutore, non già Conte, qual prima era, ma Duca ancor di Puglia e di Calabria si fe da' suoi Normanni gridare (a): avvegnachè senza il lor consentimento affermi il Sigonio (b), che tai titoli Roberto si arrogasse. Usavano i Duchi, la corona, e la berretta, e la veste da quella de' Conti diversa: cioè per corona, secondo che la descrive Scipion Mazzella (c), un cerchio senza raggi, o punte di sopra (le quali a' Principi propriamente convenivano), ma in lor vece vi si poneano alcune perle, ed esso intorno di gioje fregiavasi. La berretta, seconda insegna de' Duchi, al riferire del Cassaneo (d), era in forma di un cappello, circondato di una corona rotonda, ma non dritta, a forma di zona. La veste ducale, secondo stima Invenges (e), era simile a quella degli Arciduchi d'Austria, dal Guazzi descritta (f); cioè di diversi colori, lunga fino a' piedi, e ornata di pelle di armillini. Di queste insegne adunque cominciò Roberto ad ornarsi, e ne' suoi diplomi a porre: *Ego Robertus Dux Apuliæ & Calabriæ*.

36. Insegne ducali e loro descrizioni.

Molto in vero giovò a Roberto per ampliare il suo stato, l'essere allora l'Imperador d'Oriente in mille rivoluzioni involto, e quel d'Occidente Errico fanciullo, go-

37. Ann. 1059. viene eletto Pontefice Nicolò II. che tiene un Concilio in Roma

Eee ver-

(a) *Ostien. lib. 3. cap. 16.*
(b) *Sigon. de Regn. Ital. lib. 9. ad ann. 1059.*
(c) *Mazzel. descriz. del Regno di Nap.*
(d) *Cassaneus in Catal. Gloriæ Mundi p. 1. concl. 9.*
(e) *Inenges annal. Paler. part. 3. ann. 1059.*
(f) *Guaz. Histor. mund.*

vernato, come abbiam detto, dall' Imperadrice Agnese sua madre. Ma via più largo campo gli apersero i torbidi, che in Roma di nuovo si accesero per la morte di Stefano: poichè avendo alcuni Romani per forza Giovanni Vescovo di Velletri, sotto il nome di Benedetto, creato Pontefice; dall'altra parte quei Cardinali, ch'erano in Siena, Gerardo Vescovo di Firenze al Pontificato innalzarono, che il nome di Niccolò II. assunse. Fu subito l'elezion di costui dall'Imperadrice Agnese e da tutti confirmata, onde sen venne egli nell'anno 1059. in Roma: ove in un Concilio Provinciale di 113. Vescovi non sol Benedetto dalle censure assolvè, avendo questi la sua innocenza fatta conoscere, e la forza fattagli da' Romani, perchè il Pontificato accettasse; ma molti regolamenti per la Chiesa, e per la libera elezion del Pontefice ingegnossi di stabilire *(a)*.

38. *Ann. 1059. il Principato di Capoa è occupato da Riccardo Conte di Aversa, che resta nella di lui linea.*

Pensando adunque il Pontefice ad affari di tanto peso, e gli altri Principi a'proprj interessi; non solo dieder luogo a Roberto di conquistar tutta la Puglia, e la Calabria; ma ancora a Riccardo Conte d'Aversa di soggiogare infrattanto la città e'l principato di Capoa togliendolo a Pandolfo V., che pochi anni prima v'era stato dal già detto Imperadore Errico rimesso: e in lui terminò il dominio de'Longobardi in Capoa *(b)*.

39. *Il Pontefice Niccolò II. scomunica Roberto, e la pace, che tra loro si trattò.*

Mal soffiendo intanto il Pontefice Niccolò II. la gran potenza de'Normanni, e non potendo egli a'Principi stranieri ricorrere per le cagioni di sopra considerate, pensò, per intimorirgli, alle armi spirituali delle scomuniche appigliarsi: ben prevedendo, che come pii cristiani, sarebbono di quelle rimasi atterriti.

Nè riuscì vano il suo disegno: poichè presa l'opportunità, che da Roberto fosse stata la città di Troja a' Greci tolta, e che questa alla Romana Sede si apparte-
nesse

(a) *Sigon. de Regn. Ital. ad ann. 1059.*
(b) *Ostien. lib. 3. c. 16.*

nesse (secondo il Freccia scrisse) *(a)*; scomunicò sollennemente lui, e tutti i Normanni. E avvegnachè esso Roberto penzasse, che non poteano le scomuniche torgli le conquiste già fatte; nulladimanco, sì perchè egli era molto pio, come ancora perchè scorgea credersi da molti allora, che le scomuniche non solo dalla comunion della Chiesa, ma dal Regno ancor temporale i Principi privassero; onde di facile avrebbono i popoli dato orecchio ed ajuto a'figliuoli di Unfredo, che al Ducato della Puglia con ragione aspirar poteano; perciò con più sano e sicuro consiglio determinò col Pontefice accordarsi: il quale ancor non meno di lui la pace desiderava.

Mandò adunque Roberto dalla Calabria ad offerire al Papa per mezzo di un ambasciadore, che gli avrebbe ogni soddisfazione data, e che desiderava di venir seco a parlamento *(b)*. Di tale offerta pago il Pontefice, gli mandò a dire, che sarebbe venuto in Melfi, ove radunar volea un Concilio, per porre in sistema la disciplina ecclesiastica, quasi spenta: non avendo i preti, di qualunque grado si fossero, rossore alcuno di pubblicamente le concubine appresso loro tenere, ed altri eccessi commettere.

Giunto adunque nell'anno 1059. il Pontefice Niccolò in Melfi, ove il Concilio aveasi a celebrare; vi sopragiunse ben tosto Roberto, da tutta la nobiltà Normanna accompagnato, e benignamente dal Pontefice accolto: seguì ben tosto tra loro l'accordo, che si fu: che tanto Roberto, quanto Riccardo, e' lor successori dovessero prestar giuramento di fedeltà alla Santa Sede, come di lei feudatarj, coll'obbligo di doverle ogni anno Roberto pagar il censo di dodici danari di Pavia per ogni pajo di buoi *(c)*. All'incontro il Pontefice non so-

(a) *Frec. de subfeud. lib. 1. num. 54.*
(b) *Guilielm. Appul. lib. 2. Sigon. de Regn. Ital. lib. 9. ad ann. 1059.*
(c) *Ostiens. lib. 3. cap. 16. Sigon. loc. cit.*

lo investì Roberto del Ducato di Puglia e di Calabria; ma della Sicilia, quando egli l'avesse a' Saraceni tolta: ed a Riccardo del Contato di Capoa l'investitura concedè. Afferma il Baronio, aver trovato nel Codice Vaticano, detto *Liber censuum*, la formola, con cui Roberto diede il giuramento di fedeltà, che comincia: *Ego Robertus, Dei gratia, & Sancti Petri Dux Apuliæ, & Calabriæ, atque utroque subveniente, futurus Siciliæ.* Ecco in qual maniera cominciarono in questo nostro Regno le pontificie investiture maggiormente a stabilirsi, e a riputarsi feudo della Chiesa quel che i Normanni col lor valore a' Greci, a' Longobardi, e a' Saraceni tolsero. Ma non perciò essi niente del supremo dominio su di tali stati perderono, anzi come assoluti padroni li seguitarono a governare: talchè tributarj della Romana Chiesa, non già feudatarj riputati erano. Siccome praticato anche osservasi in quei tempi da' Re d'Inghilterra, i quali ad un certo annuo tributo alla medesima obbligaronsi, *danajo di S. Pietro* chiamato, che fino alla separazione di Errico Ottavo durò: anzichè molti altri Principi di Europa a simil tributo obbligaronsi; onde ebbe a dir Cujacio: *& qui non Reges olim?* Costume ancor tra Principi secolari serbato, siccome leggesi del Conte di Namur con Odoardo III. Re d'Inghilterra *(a)*, del Duca di Gheldria con Carlo Re di Francia, e di Filippo di Volois con Alfonso Re di Castiglia *(b)*.

40. *An. 1061. torbidi in Roma per la morte del Pontefice Niccolò II.*

Morto che fu in Firenze Niccolò II. nel principio di Luglio dell'anno 1061., i soliti disordini in Roma per l'elezion del successore accaderono: e comechè avesse il famoso Ildebrando co' Cardinali e nobiltà Romana eletto per Pontefice il Vescovo di Lucca, che Alessandro II. chiamossi; nulla però di manco l'Imperadore Errico sdegnato d'essersi tale elezion fatta senza suo consenso; per Pontefice il Vescovo di Parma fece eleggere, sotto nome

(a) *Froissard. istor. lib. 1. cap. 14.* (b) *Bodin. de republ. lib. 1.*

me d'Onorio II., e in Roma con potente esercito a danni d'Alessandro inviollo. Quindi le discordie tra l'Imperadore e' Cardinali cominciarono. Egli pretendea, che dovesse con suo consentimento il Pontefice eleggersi; e' Cardinali, che libera a loro ne spettasse l'elezione: la di cui ragione veniva dal grande Ildebrando sostenuta. Onde fu Onorio nel Concilio di Mantoa deposto, ed Alessandro confermato.

Questo Pontefice adunque, per viver più sicuro nel suo Pontificato, non solo a' Normanni confermò quanto il suo antecessor Niccolò lor conceduto avea; ma lo stendardo per la conquista di Sicilia a Roberto inviò: perocchè usava in quei tempi il Sommo Pontefice uno stendardo o gonfalone inviare a quel Principe, che all'acquisto di qualche Regno apparecchiavasi.

41. *An. 1070. Roberto conquista la città di Bari, e ne scaccia i Greci.*

Roberto intanto, per maggiormente con parentadi le sue conquiste confermare, si sposò la sorella di Gisulfo II. Principe di Salerno, che al famoso Guaimaro suo padre era succeduto; e ritornatosene colla sposa tutto allegro nelle Calabrie, diede la condòtta dell'armi, e della total conquista di quelle provincie al Conte Ruggieri suo fratello non men di lui valoroso: il quale soggiogate che l'ebbe, ben presto all'impresa dalla Sicilia passònne. Roberto intanto, superati alcuni torbidi nella Puglia, e una congiura ivi da' suoi parenti tramatagli, sen' andò all'assedio di Bari, nell'anno 1068.; laddove ne venne a difesa il Catapano Stefano Patriano, ovvero Sebastasoro con molta gente: poichè quella sola città col suo territorio veniva da' Greci signoreggiata. Ma Roberto dopo valorosa difesa del Catapano ebbe Bari nell'anno 1070., pel potente soccorso, che con un'armata navale dalla Sicilia inviogli Ruggieri suo fratello; ove egli le conquiste con gran rigore stendea. Trattò egli umanamente i Baresi (a), diede al Catapano la licenza ancor di poterse-

ne

(a) *Malaterr. lib. 2. C. 4.*

42. *Roberto conquista la Sicilia, e n'investe il Conte Ruggieri suo fratello.*

ne co' suoi Greci in Costantinopoli ritornare, compassionando la di lui vecchiezza: come lasciò scritto l'Anonimo Barese, appo il Pellegrino: e dopo di aver l'impresa terminata, su delle stesse navi e passò a quella di Sicilia; la quale in brieve conquistò, e dienne l'investitura a Ruggieri con titolo di Conte: quindi vittorioso nella Puglia ritornando, in Melfi si fermò (a), ove tutti i Baroni accorsero a congratularsi seco di tante vittorie (b).

43. *Anno 1073. morte di Alessandro II., ed in suo luogo creato Pontefice Ildebrando, Gregorio VII. nominato.*

Morì poscia nell'anno 1073. Alessandro II. e fu in suo luogo nello stesso giorno il grande Ildebrando innalzato, il quale di Gregorio VII. prese il nome, e con destrezza il consenso di Errico Imperadore ottenne: poichè avendo questi mandato in Roma il Conte Eberardo, per informarsi, in qual maniera fosse così sollecita l'elezione seguita; proccurò Ildebrando renderselo amico, sicchè Eberardo a favor di lui scrisse; e di ciò soddisfatto Errico all'elezione acconsentì.

Venne in questi tempi ancora al Duca Roberto l'occasion favorevole, di stender le sue conquiste sopra al Principato di Salerno: imperocchè maltrattando il Principe Gisulfo suo cognato gli Amalfitani con crudeltà inudita, memore della morte da essi a suo padre data; gli pose in disperazione tale, che al Duca Roberto per patrocinio ricorsero, acciocchè con Gisulfo s'interponesse, a non fargli in tal guisa perire. Si adoprò Roberto, ma inutilmente, perchè il Principe più duro di prima i poveri Amalfitani malmenava, nè temea di lui lo sdegno, nè curava le di lui istanze; sol perchè affidato vivea nell'amistà, che stretta aveva con Riccardo Conte di Capoa; il quale poco amico era di Roberto. Affaticossi questi sempre più con modi dolci per ammollirlo; ma finalmente nojato di tanta scortese durezza, segretamente con Riccardo collegossi: e poste in difesa di Amalfi le soldatesche Nor-

(a) *Idem loc. cit.*
(b) *Guilielm. Appul. lib. 3.*

Normanne; venne pien di ſdegno a porre l'aſſedio a Salerno.

Non ſi piegò punto Giſulſo, e oſtinato più di prima, ſi apparecchiò a ſoſtenere l'aſſedio; ma eſſendo dopo di Sicilia venuto il Conte Ruggieri in ajuto di ſuo fratello Roberto; fu egli coſtretto di cedere alla fortuna del vincitore: imperocchè nell'anno 1075. non ſolo fu eſpugnata la città di Salerno, ma il Principato tutto al dominio di Roberto ſottopoſto rimaſe; e 'l povero Giſulſo mendico preſſo Gregorio VII. alcune poche terre nello ſtato della Chiſa, per abitarvi ottenne. Ed ecco come in queſto Principato terminò de' Longobardi il dominio, e quello de' Normanni preſe cominciamento.

44. *An. 1077. Roberto, e Ruggieri muovono guerra al Pontefice Gregorio.*

Malamente da Roberto, e da Riccardo Principe di Capoa fu inteſa la liberalità del Pontefice verſo Giſulſo: perciò contro di lui le lor armi rivoltarono, e la Campagna di Roma invaſero, e parte della Marca di Ancona occuparono (*a*).

Per la qual coſa fortemente Gregorio ſdegnato, non ſolo in un Concilio, in Roma convocato, ſcomunicolli (*b*), ma ancora un potente eſercito contro di eſſi indrizzò. Onde furon coſtretti voltare indietro il cammino; e per non perder nè anche queſta occaſione di ſtender maggiormente le lor conquiſte; Riccardo poſe a Napoli l'aſſedio, e Roberto a Benevento: ove eſſendo morto nell'anno 1077. l'ultimo Principe Pandolfo, eſtinta eraſi di quei Principi altresì la ſucceſſione. Ma perchè pretendea il Pontefice Gregorio queſta città appartenerſi alla Santa Sede, per la conceſſione già da Errico avutane; procurò egli, che contro a Roberto fortemente ella ſi difendeſſe. Si difeſe ancora con ſommo valore de' ſuoi cittadini la città di Napoli: ma venuto intanto a morte Riccardo, aſſoluto e' fu prima di morire dal Pontefice Gregorio: ed eſſen-

45. *Roberto aſſedia Benevento, e Riccardo Napoli.*

(a) *Paul. Diac. lib. 3. c. 45.*
(b) *Baron. in fin. lib. Epiſt. Greg. VII.*

essendogli succeduto nel Principato di Capoa Giordano suo figliuolo; questi di sentimenti al padre contrarj, non sol levò da Napoli l'assedio, ma col Pontefice collegossi, e si sciolse dalla lega di Roberto: il quale essendosi ancor dopo nelle Calabrie ritirato, ed avendo solo alcune milizie all'assedio di Benevento lasciate; somministrò facile opportunità al detto Giordano, col Pontefice unito, di far togliere da quella città l'assedio, che nelle mani di esso Pontefice fu riposta.

A tal novella sdegnato Roberto, ritornò subito dalle Calabrie, e presso al fiume Sarno intimò a Giordano la battaglia; la qual sarebbe certamente con molto sangue succeduta, se non si fosse frapposto Desiderio Abate di Montecassino, che nella primiera amicizia gli strinse: e procurò ancora, che fosse Roberto dal Pontefice Gregorio assoluto, lasciandogli la città di Benevento, e ritenendo per se le terre di Montecucullo, Carbonara, Pietra Palumbo, Monteverde, Genziano, e Spinnazzola. Passata adunque in questi tempi sotto il dominio de' Pontefici Benevento, con altra forma di governo cominciarono a reggerla, mandandovi da Roma i Rettori, che per lo più Cardinali erano (a).

46. *I cittadini di Benevento sono come forestieri del Regno riputati.*

Da questo tempo in poi in tutte l'investiture, che hanno i Pontefici di questo Regno date; han sempre la città di Benevento eccettuata; e quindi è nato, che i di lei abitatori, come forestieri, e non come naturali del Regno vengono riputati.

In questi tempi adunque quasi tutto questo Regno era a' Normanni soggetto: Roberto possedea la Puglia, la Calabria, il Principato di Bari, di Salerno, di Amalfi, di Sorrento, e le terre del Ducato di Benevento. Giordano, figliuol di Riccardo, possedea il Principato di Capoa, Aversa, e 'l Ducato di Gaeta: e comechè questa città avesse ancora i suoi particolari Duchi, veniva non-

(a) *Anonim. in Chron. Duc. & Princip. Beneven. n. 15. apud Pellegr.*

nondimeno al Principato di Capoa soggetta. Contuttociò niente tai Principi mutaron la forma del governo, nè nuove leggi stabilirono, e sol le Longobarde riverite ed osservate erano. Rimanea il picciolo Ducato di Napoli solo, che ancor da particolari Duci e Consoli, in forma di Repubblica reggeasi, quasi in nulla a' Principi di Oriente in questi tempi subordinato; mà poco appresso ancora egli nel dominio di Roberto passò, come altrove diremo.

47. *Napoli sola si governa ancora in forma di Ducato, e tutto il resto del Regno a' Normanni ubbidisce.*

Erano infrattanto già cominciate gravi le controversie, e quindi la inimicizia tra 'l Pontefice Gregorio e l'Imperadore Errico (a); quegli accagionava l'Imperadore, che per danaro e per privata autorità i Vescovati, e le Badìe investiva; Errico all'incontro varj altri lamenti di Gregorio facea, e specialmente, che avesse alla Sede Appostolica appropriate molte terre e castella nella Liguria e nella Toscana, che le avea la Principessa Metilde donate (b).

49. *Gregorio scomunica Errico: il quale in un Conciliabolo in Vormazia lo fe deporre.*

Ricorse subito Gregorio a fulminar le censure contra di Errico: il quale all'incontro ragunar fece in Vormazia un Conciliabolo, in cui quello di molti delitti accusò, e 'l fe deporre; le inviò poi ambasciadori, che con opprobrj tal deposizione gl'intimarono. Gregorio dall'altra parte non tenne le mani alla cintola, poichè altro Concilio in Roma subito convocò; e non solamente fe deporre tutti i Vescovi, che erano in quel di Vormazia intervenuti; ma dichiarò ancora Errico dall'Imperio e da tutti i suoi stati decaduto, assolvendo dal giuramento di fedeltà i suoi sudditi. E ben presto senti Errico di queste scomuniche il danno; poichè su di tale appoggio venne maggiormente travagliato da' Sassoni, i quali scossero ogni freno d'ubbidienza nella Germania: laonde per non vedersi egli maggiormente ne' suoi stati intorbidato, seguen-

49. *Gregorio in un Concilio, che in Roma adunò, dep. se Errico dall'Imperio.*

50. *Errico cerca la pace a Gregorio, che fingendo di andare per tal cagione in Alemagna, in Canosa si ferma.*

(a) *Sigon. de Regn. Ital. lib. 9. ad ann. 1076.*
(b) *Continuat. P. diac. in Ostiens. lib. 3. c. 49.*

feguendo il consiglio de' suoi Principi; cercò la pace a Gregorio, facendogli insinuare, che fosse andato in Alemagna, perchè quivi gli sarebbe andato incontro a chiedergli perdono.

51. *Errico si portò in detto luogo, ove dopo tre giorni di penitenza ottiene dal Pontefice l'assoluzione.*

Simulò Gregorio di andarvi, ma fermossi in Canossa, castello del distretto di Reggio di Modena, ove fu costretto Errico di andare umile, e pentito: nè volle il troppo crucciato Pontefice ammetterlo; ma da' suoi domestici e famigliari alfin persuaso, lo fe per tre giorni scalzo alla porta del castello aspettare, e poscia gli concedè il perdono, dalle censure assolvendolo (*a*).

52. *Anno 1080. il Pontefice di nuovo scomunica Errico, lo dichiara decaduto dall'imperio, al quale innalza Ridolfo Duca di Suevia, il quale è poi da Errico ucciso.*

Non terminaron però le loro discordie, poichè il Pontefice dalla Contessa Metilde avvertito, che Errico meditava di vendicarsi, e tesseva insidie per imprigionarlo; presto in Roma ritornossi: ove nell'anno 1080. di nuovo sollennemente scomunicollo, e 'l depose dall'Imperio, ed assolvè di nuovo i di lui vassalli dal giuramento, con dichiarare Imperadore in suo luogo Ridolfo Duca di Suevia, che già da' Sassoni era stato tale acclamato. Ciò da Errico saputosi, lasciando l'Italia, passò in Francia; e venuto a battaglia con Ridolfo, dopo di essersi due giorni combattuto, finalmente il ruppe, ed uccise. Narrasi che nel morire questi molto esclamò contro colui, ch'era stato di tal guerra la cagione (*b*).

53. *Errico in un Conciliabolo in Magonza fe Gregorio deporre, ed eleggere l'Arcivescovo di Ravenna, che Clemente III. intitolossi.*

Vittorioso adunque Errico convocò a Magonza un Conciliabolo, ove fece Gregorio deporre, e in suo luogo l'Arcivescovo di Ravenna innalzare, che Clemente III. appellossi (*c*); e con potente esercito a Roma accompagnatolo, costrinse Gregorio a cercar sicurezza nel castel S. Angelo: ed egli dall'Antipapa non guari dopo fecesi coronare.

A Gregorio così rinchiuso, e privo d'ogni soccorso, pa-

(a) *Ostiens. loc. cit.*
(b) *Helmoldo chronic. Slavor. lib. 1. c. 29.*
(c) *Continuat. P. diac. lib. 3. c. 50. & 53.*

§ 4. Gregorio, da Errico nel Castel di S. Angelo assediato, chiede soccorso a Roberto, che accorre ad ajutarlo.

parea a momenti nelle mani d'Errico cadere; e massimamente non potendo da Giordano Principe di Capoa soccorso alcuno sperare, perchè intimorito questi della gran potenza dell'Imperadore, gli si era collegato e congiunto con tutte le sue forze. Convennegli adunque di ricorrere all'ajuto di Roberto, che allora trovavasi col campo a Corfù, avendo egli mossa guerra all'Imperador d'Oriente, per vendicare gli oltraggi da questo fatti a Nicefaro Botoniate e ad Elena sua figliuola. Scrisse perciò Gregorio nell'anno 1081. caldissime lettere a Roberto (*a*), in cui rallegrandosi delle vittorie, che avea sopra i Greci riportate; lo pregò di venir con potente esercito ad ajutarlo. Rispose Roberto, che sarebbe egli venuto di buon animo a soccorrerlo, se altrove non lo avessero tenuto distratto i gravi affari del suo stato; che avrebbe nondimeno con gran calore ingionto al Conte Roberto suo nipote, e al Conte Girardo suo grande amico, che prestamente il soccorressero (*b*).

Avea già conquistata Roberto l'Isola di Corfù, ed in Bulgaria le sue armi vittoriose innoltrava; quando per nuovi messi intese crescer tuttavia l'angustie e 'l bisogno del Pontefice: onde lasciato il governo dell'armi in Oriente al suo figliuolo Boemondo, ed al Conte di Brenna, ripassò sopra due vascelli in Italia, e venne a Taranto ad approdare. Ma non potè egli così presto, come desiderato avrebbe, andare a liberar Gregorio; imperocchè fu obligato di sedare i tumulti di alcune città della Puglia, le quali nella sua assenza avean negato di pagare i tributi al suo figliuolo secondogenito Ruggieri, soprannominato Burza, da lui, prima di partire per Corfù, in presenza del Popolo dichiarato Duca di Puglia, e di Calabria, e di Sicilia, con lasciargli ancor di quegli stati il governo sotto la guida del Conte di Loritello suo ni-

(a) *Malat. lib. 3.*
(b) *Guil. Appul. lib. 4.*

pote, e del Conte Girardo, uomini entrambi di conosciuto valore.

Dovendo perciò Roberto trattenersi in Puglia, non mancò di mandar subito grosse somme di danajo a Gregorio; al di cui soccorso fra poco tempo, quietate le cose di Puglia, egli medesimo con forte esercito si spinse: ma perchè il Principe Giordano, il quale, come abbiam detto, al partito di Errico accostato si era, e possedea il Contado di Aversa, e la Campagna tutta, gl'impediva il passare a Roma; gli fu d'uopo colla forza dell'armi aprirsi il varco: e gli riuscì facile di fugar Giordano, e quindi di stretto assedio cingerlo in Aversa. Ma sollecitato sempreppiù dalle preghiere dell'assediato Pontefice, che fosse andato a liberarlo; lasciò egli l'assedio di Aversa, e con tutto l'esercito a Roma sollecitamente portossi: ove Errico col suo Antipapa nel palagio Laterano trionfava.

55. *Roberto giunge in Roma, scaccia Errico, e libera Gregorio dal castello.*

Giunto ivi Roberto, pensò tosto Errico, il quale scarso di gente trovavasi, schifar l'incontro, ed uscirsene fuori; ma questi strettamente la città cinse, ed all'improvviso una mattina appoggiar fe le scale alle mura della porta di S. Lorenzo, poco ben custodita: ed entrandovi dentro, aprì a tutto l'esercito l'altre porte. Onde per le strade di Roma con libertà passando, dal Castel Sant'Angelo il Pontefice Gregorio nel Laterano orrevolmente condusse (*a*). I Romani del partito di Errico, comechè in prima confusi; tentarono nondimeno di ordinar contro a' Normanni una congiura: la qual da Roberto repressa, cercaron dal Pontefice la pace, che di buon animo lor la concedè (*b*).

56. *Gregorio si ritira in Salerno, e nel viaggio conferma l'investitura a Roberto.*

Così gloriosamente Roberto da tale impresa sbrigato, nella Puglia colle sue genti fe ritorno: e Gregorio, il qual vedea di non istar più sicuro in Roma; con lui si ac-

(a) *Chronic. Cassin. lib. 3. cap. 53.*
(b) *Idem loc. cit.*

si accompagnò, da molti Cardinali e da infiniti Vescovi seguitato: e dopo alquanti giorni di dimora nel munistero di Montecassino in Salerno si ritirò, ove poscia senza mai tornare in Roma, terminò i giorni suoi, siccome poco appresso diremo.

In questo viaggio adunque confermò Gregorio al suo benefattore Roberto le investiture, già dategli da' Pontefici antecessori del Ducato di Puglia, di Calabria, e di Sicilia *(a)*. Deesi non però qui avvertire, quanto fosse stato del Pontefice il coraggio, che sebben egli tanto a Roberto obbligato si fosse, e in mezzo al di lui esercito si trovasse; contuttociò, concedendogli de' suddetti stati l'investitura, ampliar non la volle per lo Principato di Salerno, e Ducato di Amalfi, e parte della Marca Fermana, che avea quel Principe dopo l'ultima investitura di Niccolò conquistata, e che allor possedea. Anzi espressamente Gregorio sene protestò, dicendo nella Bolla dell'investitura: *De illa autem terra, quam injustè tenes, sicut est Salernus, & Amalphia, & pars Marchiæ Firmanæ, nunc te patienter sustineo in confidentia Dei omnipotentis; & tuæ bonitatis, ut ne postea exinde ad honorem Dei, & Sancti Petri ita te habeas, sicut & te agere, & me suscipere decet, sine periculo animæ tuæ, & meæ*. Ed all'incontro Roberto, di ciò contentandosi, nel giuramento che al Pontefice diede, espressamente disse, che giurava l'omaggio di tutto ciò, che possedea fuori di questi luoghi; de' quali *adhuc facta non est definitio*.

Nel mentre che con tanta gloria Roberto l'Imperador Errico scacciava, non men di lui vittorioso in Oriente si rese Boemondo suo figliuolo: imperocchè venuto a battaglia con Alessio Conneno, che di Oriente l'Imperio reggea; l'obbligò a fuggir perditore in Bulgaria. Del che giunta la notizia a Roberto, pensò d'andar con potente

57. *Vittoria di Roberto, e di Boemondo suo figliuolo contro a' Greci.*

(a) *Vol.3.Epist.Decr.Greg.VII.*

tente armata ad unirglisi, per maggiormente ivi le conquiste estendere. Onde provveduto avendo di saggi rettori gli stati, che in Italia lasciava; con gran numero di ben corredate navi, in compagnia dell'altro suo figliuol Ruggieri e di molti suoi Baroni, navigò verso Levante: ed incontratosi coll'armata de' nemici Veneziani (a) tra l'Isole di Corfù e di Cefalonia, gli riuscì dopo non molto contrasto scompigliarla, mandando a fondo molte galee, e duemila e cinquecento prigionieri facendo, oltre de' morti, e feriti. Ma congiunto che fu al suo figliuolo Boemondo, si vide l'esercito per una gran corruzione d'aere, in quello inverno accaduta, da grave e contagiosa infermità assalito, e l'istesso Boemondo dalla medesima tocco; sicchè nel più bel corso delle vittorie e' fu costretto in Italia tornarsene.

58. *Anno 1085. morte del famoso Roberto: divisïon, che ordina de' stati al suo fratello, e suoi figliuoli.*

Correa allora l'anno 1085. e 'l mese di Luglio, quando l'invitto Eroe Roberto, da grave febbre ancora egli assalito in un picciol castello di Cefalonia (b), in età di 60. anni all'altra vita passonne (c). Uomo che da semplice cavalier privato venuto in Italia seppe col suo valore nello spazio di 39. anni sovrano Principe divenire, e a sì alto grado d'onor sormontare. Divise egli morendo in tal guisa i suoi stati. La Sicilia al suo fratel Ruggieri lasciò, avendonelo già in vita investito: a Boemondo suo figliuol primogenito tutto ciò che in Oriente acquistato avea: al secondogenito Ruggieri, natogli da Sigelgaita, il Ducato di Puglia, e di Calabria, e il Principato di Salerno, e tutto ciò che in Italia possedea; avendolo già ancora in vita, come di sopra abbiam detto, di tali stati investito.

59. *Morte di San Gregorio VII. e torbidi in Roma per l'elezione del successore.*

Se quest'anno fu a' Normanni infausto, assai più alla Chiesa Romana lagrimoso divenne per la morte che in

Sa-

(a) *Lup. Protospat. chron. ad ann. 1085. Anonym. Barens. apud Pelleg.*
(b) *Idem Anonym.*
(c) *Crònic. di Fossan. Ughel Italia Sacra tom. 1. & alii.*

Salerno accadde di Gregorio VII. tra' Santi annoverato: poichè si videro imbarazzati i Romani per l'elezione del successore, essendosi l'Antipapa Giliberto di alcune chiese di Roma impadronito: ma dopo un anno al fine il celebre rinomato Desiderio Abate di Montecassino fu eletto, e sotto il nome di Vittore III. contro sua voglia acclamato.

60.
An.1086. elezione di Vittore III. che ripugna di accettare il Pontificato, e 'l Concilio, che per tal cagione in Capoa si raguna.

Ripugnando però questi sempre più di addossarsi tale incarco, fu di mestieri, che in Capoa un Concilio si ragunasse; ove venne ad accettarlo costretto: e molto in ciò adoperossi Ruggieri Duca di Puglia, che dopo avervelo indotto, portollo seco in Roma; e tolto a forza a Giliberto la chiesa di S. Pietro, vi fe Vittore Pontefice consagrare. Non ebbero nondimeno i torbidi fine; poichè i Romani del partito di Giliberto s' impossessaron di nuovo di quella basilica, e fu costretto Vittore nel suo munistero di Montecassino ritirarsi: donde poi passato in Benevento, e convocato un Concilio di Vescovi della Puglia e della Calabria, procedè contro Giliberto alle censure. Ma nel mentre che questo Concilio si celebrava, infermatosi, a' 16. Settembre dell'anno 1087. sene morì: mostrando inchinazione, che gli succedesse Ottone Vescovo di Ostia, di nazione Francese. E in fatti dopo varj contrasti, finalmente in un' adunanza di Cardinali e Vescovi, in Terracina tenuta, fu Ottone al Ponteficato innalzato, e prese il nome di Urbano II.

61.
A' 16. Settembre 1087. Vittore mentre in un Concilio di Benevento presiede, muore, e gli succede Urbano II.

62.
Urbano conchiude la pace tra' Normanni.

Giovò non poco questo Pontefice a conciliar la pace tra' Principi Normanni, e sedar le gravi controversie tra loro già insorte per la morte del famoso Roberto: imperciocchè Ruggieri di lui figliuolo, il qual comandava l'armata in Oriente, veggendola ridotta a mal termine, sene ritornò in Italia, con sua madre Sigelgaita, portandosi il corpo di un tanto padre: ma trovò all'incontro Boemondo, il quale mal soffrendo, che questo suo fratello tanti stati in Puglia possedesse; gli avea mosso contro la guerra. Urbano adunque postosi nel mezzo, gli

gli rappaciò, facendo che a Boemondo, oltre a quello che già possedea, fosse da Ruggieri conceduto ancor la città di Maida e di Cosenza: la qual poi permutò con quella di Bari, cedendola di nuovo a suo fratello.

63. An. 1089. Urbano tiene un Concilio in Melfi, ove al Duca Ruggieri conferma la investitura, e stabilisce la lega della Crociata.

Venuto poi il Pontefice nell'anno 1089. in Melfi, per celebrarvi un Concilio (a); ivi fu il Duca Ruggieri con molto seguito di gente ad onorarlo: e gli fu da Urbano confermata l'investitura, già a Roberto suo padre dagli altri Pontefici data (b). In questo Concilio la lega della Crociata si conchiuse, che poscia fu pubblicata nell'anno 1095. in un altro Concilio, che in Chiaromonte si tenne.

In questo tempo adunque l'un Ruggieri in Sicilia, l'altro in Puglia governavano separatamente questi due Regni, ciascuno colle sue proprie leggi e magistrati.

64. Nuova guerra sostenuta da Ruggieri co' suoi congionti, e co' Principi Longobardi.

Ammaloss in Melfi il Duca Ruggieri, sebbene avesse due figliuoli l'uno Guglielmo l'altro Luigi nominato; nulladimanco Boemondo sparse voce, che il Duca fosse già morto: e sotto pretesto di zelo, di mantenere i suoi nipoti nel dominio; coll'armi alla mano pensò d'invader le terre di suo fratello. Accorse subito il Conte da Sicilia, per riprimerlo; ma essendosi infrattanto il Duca riavuto, Boemondo procurò con esso giustificarsi.

Altri torbidi ancora ebbe Ruggieri a racchetar ne' suoi stati: poichè avendo dato in governo molte città, e tra l'altre quella di Amalfi a' Signori Longobardi, di cui rimaso v'era qualche germe nelle nostre provincie; questi gli si ribellarono: onde non solo egli richiamò, per abbattergli, Boemondo dalla Calabria, ma il suo zio altresì dalla Sicilia; il quale venuto nell'anno 1096. con

65. Boemondo, e Tancredi con molti Normanni si portorono alle guerre della Crociata.

ventimila Saracini, strinse Amalfi di assedio, in modo tale che gli si sarebbe renduta, se Boemondo, e Tancredi, con infinito numero di Normanni, ed altri di questo [illegible] no-

(a) *Lup. Protospat. an. 1089. apud Pellegr.*
(b) *Romual. Arc. Sal. apud Baron.*

noſtro Regno, non aveſſero oſtinatamente voluto laſciare l' incominciata impreſa, per andare in Oriente cogli altri Principi d' Europa alla guerra di Terra Santa.

Fu per tal cagione ancora aſtretto il Duca Ruggieri e 'l Conte ſuo zio di abbandonar l'aſſedio di Amalfi; e 'l Conte quaſi ſenza gente ritiroſſi in Sicilia, per eſſer quaſi tutta andata con Boemondo in Oriente.

66. *La città di Capoa ſi ribella al Principe Riccardo; ma queſti coll' ajuto de' ſuoi congiunti la ricupera.*

Ancora tra queſto mentre la città di Capoa ribelloſſi: poiche eſſendo il di lei Principe Giordano nella città di Piperno morto; avvegnachè per ſucceſſore laſciato aveſſe il ſuo tenero figliuol Riccardo, ſotto la cura della Principeſſa ſua madre; contuttociò i Capoani e i Beneventani contro di queſta e del picciolo Principe coſpirarono. Ricoveraronſi queſti a grande ſtento in Averſa, e ricorſero ſubito all'ajuto sì del Duca di Puglia, che del Conte di Sicilia: i quali congiuntiſi in lor difeſa, prima depredarono la campagna a Capoa vicina, e poi la città di ſtretto aſſedio circondarono (*a*). Venne ſubito a trovarli il Pontefice Urbano II., dal pericolo de' Capoani moſſo, e procurò ſenza forza alla loro ubbidienza ridurgli: ma ravviſandogli poſcia ſemprepiù oſtinati nella ribellione, ſi pentì di ciò che per lor utile avea oprato, indietro tornoſſene, laſciandogli alla diſcrezion di queſti Principi; i quali ſi reſer ſubito della città padroni, e al Principe Riccardo la reſtituirono, che come uom ligio, per gratitudine giurò loro l' omaggio (*b*).

67. *Ann. 1097. al Conte Ruggieri naſce un figliuolo, ancora Ruggieri detto.*

In queſt'anno 1097., e tra il corſo di queſte vittorie, giunſe al Conte Ruggieri novella di eſſergli nato dalla Conteſſa Adelaſia ſua ſpoſa un figliuolo in Mileto di Calabria, il quale fu dal glorioſo S. Brunone battezzato, col nome di Ruggieri; e fu queſti il primo, che poſcia Re di Sicilia intitoloſſi, come appreſſo diremo. Dice però il Fazzello, che queſto Principe nacque in Salerno (*c*).

(a) *Pietr. Diac. lib. 4. c. 10.* (b) *Malater. lib. 4. c. 26.*
(c) *Fazell. lib. 7.*

68. *Anno 1098. Urbano II. in Salerno fa suo legato a latere il Conte Ruggieri; ed origine della Monarchia di Sicilia.*

Dopo sì felice impresa, si ritiraron questi due Principi in Salerno; ove trattenendosi il Conte di Sicilia, venne Urbano II. nell'anno seguente 1098. a trovargli. Ed allor fu che questo Pontefice, per mostrarsi al Conte grato, concedè sì a lui che a' suoi successori la celebre Bolla detta della Monarchia di Sicilia; creando esso lui e suoi legittimi eredi e successori Legati nati della Santa Sede in quell'Isola, con espressa promessa, di non mandarvi giammai altro Legato, e dandogli tutta quella maggior facoltà, che possa ad una tal carica appartenere. Fu questa Bolla sollennemente in detta città spedita per mano di Giovanni Diacono Cardinale (a), e vien ella registrata intera da molti (b), e specialmente dal celebre Cardinal Baronio.

69. *Urbano tiene un Concilio in Bari.*

Licenziatosi poscia da' detti Principi il Pontefice, se ne passò subito in Bari, ove tenne un Concilio di 185. Vescovi tra Greci e Latini, per determinare il Dogma della processione dello Spirito Santo dal Padre e dal figliuolo, in cui i Greci non convenivano (c); e v'intervenne S. Anselmo Arcivescovo di Cantorberi: il quale sebben avesse quelli convinto, e si fosse secondo il sentimanto della Chiesa latina deciso; seguitò tuttavia in Oriente lo Scisma. Disbrigatosi alfine il Pontefice da questo Concilio, sen'andò a intervenire all'altro di Roma; ove alfine

70. *Anno 1099. Presa di Gerusalemme, e morte di Urbano, al quale succede Pascale II.*

nell'anno 1099. (anno memorabile nell'Istoria per la presa di Gerusalemme dall'armi della Crociata), terminò con gloria i suoi giorni, lasciando ancor di se illustre fama: e fu in suo luogo l'Abate Rainiero di Toscana eletto, che Pascale II. chiamossi.

Dopo la morte di Urbano seguì quella del famoso Conte Ruggieri di Sicilia, il quale essendo settant'anni vivuto, a Luglio dell'anno 1101. nella città di Melfi o sia

(a) *Oderic.Vital.hist.Norman.lib.5.*
(b) *Fazel.rerum Sicul.lib.7.p.439. Inveges lib.3.*
(c) *Pellegr.ad Lup.ann.1099.*

fia Mileto nelle Calabrie si morì *(a)*. Lasciò egli dell'ultima sua moglie Adelasia tre figliuoli, Simone, Ruggieri II. e Goffredo: ma essendo gli altri due poco dopo del padre morti ancor essi, rimase solo Ruggieri: il quale avendo unito sotto al suo dominio la Sicilia e la Puglia, ne fu poi Re coronato, come più innanzi diremo.

71. *Anno 1101. morte di Ruggieri Conte di Sicilia, al quale succede il suo figliuolo, ancor Ruggieri detto.*

Morì dipoi nell'anno 1106. Riccardo II. Principe di Capoa, non avendo lasciato di se figliuoli; onde il Principe Roberto suo fratello gli succedè. Nell'istesso anno morì ancora in Alemagna l'Imperador Errico III., che tanto con Gregorio VII. Pontefice avea conteso; e fu in suo luogo Errico IV. coronato, il quale seguendo l'orme di suo padre, le discordie continuò colla Santa Sede, retta dal Pontefice Pascale II.

Minacciava ben egli di scendere in Italia contro al Pontefice, il quale dal detto Roberto Principe di Capoa e da Ruggieri Duca di Puglia per ajuto ricorse; ma non essendo costoro ancora apparecchiati, ed all'incontro già Errico a Roma approssimatosi; videsi Pascale astretto ad uscirgli incontro col Clero, e le ragioni dell'investiture, ch'ei chiedeva, concederli, cioè, al dir di Sigonio *(b)*, che coll'anello e col pastorale investisse egli i Vescovi e gli Abati, da' liberi voti nelle lor Chiese eletti, purchè simonia non v'intervenisse: e che dopo l'investitura, quelli consagrati dall'Arcivescovo venissero. Pascale incoronò poscia Errico; ma appena fu questi partito d'Italia, che dal Pontefice in un Concilio, in Laterano tenuto, fu dichiarato nullo, quanto aveali per forza conceduto: con essere tal decreto di dichiarazione da cento Vescovi soscritto. Sollecitò quindi i detti Principi Normanni, perchè fossero venuti a reprimer la potenza di Errico: nondimeno la morte di Boemondo e di Ruggieri Duca di Puglia, che seguì l'una dopo l'altra, gli frastornarono i disegni.

Ggg 2

(a) *Lup. Protosp. ann. 1101. Fazell. lib. 7. in fin.*
(b) *Sigon. de Regn. Ital. lib. 1. ann. 1111. num. 20.*

ſegni. Morirono amendue nell'anno 1111., ſecondo l'Anonimo Bareſe; il primo in Antiochia, laſciando di se ſucceſſore in quel Principato un ſuo figliuolo, ancor Boemondo chiamato, il ſecondo in Salerno, laſciando ancor egli un unico figliuolo, nominato Guglielmo, che nel Ducato di Puglia e negli altri ſtati gli ſuccedè.

Queſto Duca Guglielmo, ad imitazion di ſuo padre, aſſicurò ben toſto il Pontefice, che ſarebbe in ſuo ajuto accorſo; onde l'inveſtitura della Puglia e della Calabria gli fu confermata: e in un Concilio, tenuto in Cepperano nell'anno 1114., venne a riceverla (a).

78\. *Ann. 1118. morte del Pontefice Paſcale, al quale ſuccede Gelaſio II.*

Non mancò tra queſto tempo l'Imperadore di Oriente Aleſſio Conneno, di approfittarſi delle diſcordie di Paſcale e di Errico, aſſicurando quello, che ſarebbe egli con potente eſercito in ſuo ajuto nell'Italia venuto; purchè certamente l'aveſſe Imperador d'Occidente dichiarato: ma ogni trattato ſi diſciolſe, poichè nell'anno 1118. il Pontefice Paſcale all'altra vita paſsò, e poco dopo ancora l'Imperador Aleſſio, al quale ſuccedè Giovanni Porfirogenito ſuo figliuolo.

79\. *L'Imperador Errico minaccia Gelaſio II. di ſciſma, e di diſcacciarlo di Roma, se non aderiſce alle ſue richieſte.*

Fu ſubito a Paſcale dal Clero e dal Popolo dato per ſucceſſore Giovanni Gaetano, monaco Caſſineſe, che Gelaſio II. chiamoſſi: al quale ſcriſſe toſto l'Imperador Errico, chiedendogli la confermazione di ciò che gli avea in Roma il ſuo anteceſſor circa l'inveſtiture conceduto; con minacce, che altrimente in ſuo luogo avrebbe altro eletto.

Si oppoſe con coraggio a tal richieſta Gelaſio, e vedendo, che Errico ſdegnato ſi approſſimava con potente eſercito a Roma, per vendicarſene; ſene fuggì a Gaeta ſua patria, accompagnato dal ſuo Clero e da molti Prelati e Cardinali: ove fu da quegli, e dall'Arciveſcovo di Capoa, di Benevento, di Salerno, e di Napoli, in preſenza di molti Principi Pontefice conſagrato: e gli fu da

(a) *P. diac. lib. 4. c. 49.*

da Guglielmo Duca di Puglia e da Roberto Principe di
Capoa l'omaggio, come da ligj della Chiesa prestato (*a*). 80.

Errico fa eleggere un Antipapa, che di Gregorio VIII. prese il nome, nondimeno vengon tutti due da Gelasio scomunicati.

Saputasi da Errico la partenza di Gelasio, fece colla sua potenza innalzare alla Sede Pontificia Maurizio Arcivescovo di Praga; il quale fecesi Gregorio VIII. chiamare: ma furono subito da Gelasio in Capoa amendue scomunicati; a cui il Principe Roberto, avendo molta gente unita, si offerì di riporlo sicuramente in Roma. Si avviarono adunque per la strada di Montecassino; ma avendo inteso Gelasio esser l'esercito Imperiale di gran lunga più potente, fu costretto di nuovo in Capoa ritornare; e quindi senza aver più speranza di riveder
Roma, in Francia con alcuni Vescovi e Cardinali sene 81.

An. 1119. Gelasio muore nella Badia di Cligni in Francia, e ivi vien da' Cardinali Calisto II. in suo luogo eletto.

passò, ove nella Badìa di Cligni dimorando, a' 29. di Gennajo dell'anno 1119. sene morì: e ben tosto quei Cardinali, che ivi erano, Guido Arcivescovo di Vienna, di regale stirpe, e figlio del Conte di Borgogna, elessero, il quale Calisto II. chiamossi: che subito in Roma portatosi, dal Senato, dal Clero, e dal Popolo con gioja fu ricevuto; onde l'Antipapa Gregorio fu costretto in
Sutri, forte castello, ritirarsi (*b*). 82.

An. 1120. Calisto coll'ajuto de' Principi Normanni termina la scisma.

Desideroso Calisto di por fine a tale scisma, sen'andò in Benevento, e indi in Troja, per poter coll'ajuto de'Principi Normanni sì giusto fine conseguire; ed avendo il Duca Guglielmo e il Principe Roberto al suo disegno acconsentito, gli riuscì ben presto di imprigionar nel 1120. l'Antipapa: e così allo'ntutto i travagli di Santa Chiesa per allora fur terminati.

Morì in quest'anno Roberto Principe di Capoa, e 'l suo unico figliuol Riccardo III. gli succedè: il quale fra pochi giorni senza prole ancor morto, Giordano II. suo zio Principe di Capoa fu dichiarato.

Avea Calisto, allor che nell'anno innanzi 1119. portato

(a) *Contin. Pet. Diac. Cron. cass. lib. 4. c. 64.*
(b) *Pellegr. in Castig. ad Anon. ann. 1119.*

83. *Calisto viene nella città di Troja, e conferma l'investitura a Guglielmo.*

tato si era nella città di Troja in Puglia, confermata l'investitura a Guglielmo così di quel Ducato, come di Calabria; ma ritornando egli nell'anno poi 1121. nella città di Salerno, fu dal medesimo Guglielmo e dal Conte di Sicilia Ruggieri, che ivi trovavasi, con gran applauso ricevuto (a). Donde in Roma dipoi ripassato, in un Concilio, che in Laterano convocò, diede varj provvedimenti agli sconcerti nati dalla passata scisma: e finalmente nell'anno 1124. terminò in quella città i suoi giorni (b).

84. *An. 1124. per la morte di Calisto nuovi torbidi per l'elezione del successore, e alfine è eletto Onorio II.*

Gravi furono i disordini, che per l'elezion del successore si videro; poichè divisi in fazioni i Cardinali, a nuova scisma dieder principio, due Pontefici eleggendo; l'uno si fu Lamberto Vescovo di Teodosia, chiamato Onorio II.; l'altro Teobaldo Cardinal di S. Anastasia, che il nome di Celestino II. ei prese. Ma ben tosto cedendo Celestino ad Onorio, restò questi solo Pontefice.

85. *Ann. 1125. morte dell'Imperadore Errico, al quale succede Lotario.*

Morì nell'anno 1125. in Germania l'Imperador Errico IV., senza aver lasciato di se figliuoli; onde anche quivi gravi discordie pel successore nacquero. Corrado, di Errico nipote, e Lotario Duca di Sassonia, entrambi all'Imperio aspiravano: compromisero essi tali differenze all'Arcivescovo di Magonza, il quale, odiando Errico e' suoi parenti, dichiarò Imperador Lotario, come Capitano espertissimo. Essendo adunque tal elezione da quasi tutti i Principi della Germania approvata, in tal guisa passò l'Imperio da'Tedeschi, che l'avean tant'anni tenuto, a'Sassoni. Corrado nondimeno di ciò sdegnato, non mancò molti Principi al suo partito tirare; e si fece ancor egli nella Germania incoronare: onde gravissime furon le guerre, che nell'Imperio per tal cagione seguirono.

Morì poi nell'anno 1127. nella città di Salerno Gugliel-

(a) *Idem in Castig. ad Falc. Benev. ann.* 1121.
(b) *Petr. Diacon. lib. 4. cap.* 83.

glielmo Duca di Puglia, senza lasciar di se prole maschile; per la qual cosa, a' suoi stati succedè Ruggieri Conte di Sicilia, come a lui più prossimo: il quale, venutovi subito, senza chieder investitura alcuna al Pontefice; de'Ducati di Puglia e di Calabria s'impadronì. Ed ecco già in un istesso Principe quasi tutto quello Regno unito: onde nuova sembianza di governo cominciarono tra poco queste provincie ad avere. 86. *An. 1127. Guglielmo Duca di Puglia muore senza figli, e li succede Ruggieri Conte di Sicilia.*

Prima non però di passar oltre, fie bene avvertire, che sebben Ruggieri avesse quasi tutte le provincie del Regno acquistate, non vi furono però nuove leggi e nuove forme di magistrati introdotte: poichè si mantennero in tutto il lor vigore le Longobarde, di cui si era già fatta una raccolta circa l'anno 1001., come altrove dicemmo: ed è quella che oggi manuscritta nel Venerabil munistero de' PP. Cassinesi della Trinità della Cava si legge. 87. *Qual polizia di leggi e magistrati avea il nostro Regno in quei tempi.*

Riguardo a'feudi, questi regolavansi secondo le consuetudini feudali, ch'eran nel nostro Regno particolari, e in molte cose diverse dall'altre di sopra avvisate, che nell'Italia praticavansi. Eran quelle registrate in alcuni libri, *Defetarj* corrottamente chiamati, che Ruggieri e' suoi successori nel regal palagio serbavano: come di Guglielmo primo favellando, dimostreremo. Le leggi feudali però dagl'Imperadori d'Occidente stabilite ancor elle osservavansi, e si estesero in questi tempi ancora nella Puglia e nella Calabria, dappoichè Ruggieri a' Greci l'ebbe tolte. Imperocchè da lui e da' suoi successori furono anche in queste provincie i feudi, dapprima non conosciuti ivi, a poco a poco introdotti. Onde nella prima si videro i Conti di Conversano, di Trani, di Lecce, di Monopoli, e di Andria (a); e nella seconda sorsero i Conti di Catanzaro, di Sinopoli, di Squillace, ed altri.

Dall'essere adunque in tanta autorità e stima in questi

(a) *Pelleg. in Castig. ad Anon. ad ann.* 1132.

ſti tempi le leggi Longobarde, n'avvenne ancora, che quaſi affatto ſi eſtinſero nella mente degli uomini le idee del Roman dritto; di cui ſolo alcune leggi più per conſuetudine, che per regola certa oſſervavanſi dalla gente plebbea: la quale è l'ultima ſempre a deporre gli uſi de'lor maggiori. Talchè de'libri di Giuſtiniano poco o niuna memoria era rimaſta, e affatto ſi ſarebbe eſtinta, ſe il famoſo Deſiderio Abate di Montecaſſino (per le ſue rare virtù al Pontificato poſcia innalzato, col nome di Vittore III.) procurato e'non aveſſe nella famoſa biblioteca, che in quel muniſtero formò; di farvi collocare una copia dell'Iſtituzioni, e delle Novelle di Giuſtiniano; che con gran fatica ſi trovò (a): ed era quella come coſa rara conſervata. Del Codice di eſſo Imperadore nella ſola Italia allora aveaſi notizia, come da alcune decretali de'Pontefici di queſti tempi ſi ſcorge, e da alcune leggi degl'Imperadori d'Occidente, che delle leggi di quello fan menzione: e ſpecialmente una coſtituzione dell'Imperad. Errico II. (b), che rapportaſi alla *l. 25. C. de Epiſc.* la quale è dell'Imperador Marciano, e alla *l.2. C. de Jurejuran. prop. calum.*, ch'è di Giuſtiniano. Nella Francia però non ſolo del Codice di queſto Imperadore, ma eziandio delle Iſtituzioni e delle Novelle vi era contezza. Il libro delle Pandette ancora intorno vi girava, come Ivone Carnoteſe ce l'atteſta (c); allegandoſi da lui i riſponſi in quelle contenuti. Nè è vera l'opinione di alcuni Critici, che hanno in queſti ultimi tempi intrapreſo a ſoſtenere, che ancor nell'Italia ſene ragionaſſe, e che riputar ſi doveſſe una favola il loro ritrovamento in Amalfi; ſiccome altrove, quando di queſti tempi ci converrà favellare, dimoſtreremo.

Egli ſi è certo adunque dalle coſe finora dette, che in

(a) *Cron.Caſs.lib.3.c.63.*
(b) *Conſt.Henric.in ll.Longob.lib.2. tit.43. l.11.*
(c) *Ivon.Epiſt.46.*

in questi tempi di Ruggieri le sole leggi Longobarde avean vigore nel nostro Regno, e secondo esse i giudici giudicavano; onde presso l'Ostiense (a) leggesi che secondo esse fu deciso un litigio nell'anno 1017. tral munistero di Montecassino, il Duca di Gaeta, e 'l Conte di Traetto: e presso Cammillo Pellegrino (b) ancora sene possono altri esempli osservare. Perciò nella decision delle cause non ricercavansi tante formole di giudicio, nè tante sottigliezze, quante a'nostri tempi osservansi. Ogni città i suoi giudici proprj avea, da' quali presto i litigj terminavansi: e se per contesa de'confini insorgeano, essi sopra la faccia del luogo portavansi, e subito quivi li decidevano. Non erano allor dispendiati i litiganti, nè costretti di ricorrer per le cause civili a'tribunali rimoti; poichè venivan quelle da'lor proprj giudici terminate.

Dopo sì brieve idea, che data abbiam del modo, e della polizia, colla quale in questi tempi le nostre provincie governavansi; egli è d'uopo ripigliar della nostra istoria il filo: e ritornando a favellar di Ruggieri; egli è da sapere, che fattosi questo molto potente, grave gelosia incominciò a dare al Pontefice Onorio, il quale nella città di Troja allor ritrovavasi: e sotto il pretesto, ch'e' non gli avesse l'investitura de' detti stati richiesta, tre volte lo scomunicò (c). Veggendo egli però, che l'armi spirituali non gli valevano, pensò all'armi temporali venire; e portatosi subito in Benevento, ivi molta gente unì; e per la strada di Puglia contro di Ruggieri voltossi: il qual saggio Principe, conoscendo, che non potea molto l'esercito Ecclesiastico unito durare, perchè era la maggior parte composto di gente, da' rubelli Baroni somministratali; perciò schivando ogni incontro, procurò che si fosse da se stesso disciolto. E riuscigli il pensiero,

88. *Onorio Pontefice scomunica Ruggieri, e muoveli la guerra.*

(a) *Ostien.lib.2. c.35.*
(b) *Pellegr.in stem.Princip.Longobar.*
(c) *Abb.Telesin.lib.2.*

fiero; poichè al fine fu costretto Onorio chiedergli la pace; la quale subito egli nell'anno 1128. con lui conchiuse su d'un ponte nel fiume Calore per tal cagione costrutto. Si stabilì adunque, che avesse Ruggieri, a simiglianza de' suoi antecessori, giurato al Pontefice fedeltà, e'l solito censo corrisposto: e che all'incontro questi del Ducato di Puglia e di Calabria l'investitura gli concedesse (*a*). E riuscì ben di sommo vantaggio tal pace al Pontefice; poichè, ribellatisigli poco dopo i Beneventani, Ruggieri colle sue genti all'ubbidienza della Chiesa gli ridusse.

49. *An. 1128. pace tra Onorio, e Ruggieri.*

50. *Ruggieri ad insinuazion di sua moglie Adelaida risolve assumere il titolo di Re di Sicilia.*

Dopochè Ruggieri con tanta sua gloria ebbe rassettato i suoi affari in questo Regno, sene passò nella città di Palermo a ritrovar la sua moglie Adelaida; la quale era stata prima moglie di Baldovino Re di Gerusalemme: e sebben ella fosse stata dal medesimo poi ripudiata, pure il titolo di Reina ritenea. Vaga ella adunque, che il suo novello marito ancor di tal supremo titolo si fregiasse; con gran calore ne lo stimolò: e maggiormente Ruggier vi s'indusse, pensando che coloro, i quali avean la Sicilia ne' passati secoli signoreggiata, del real titolo decorati eransi: come lo stesso Pontefice Innocenzo II. il confessò nell'investitura, che gliene diede.

Risoluto adunque Ruggieri di regal titolo adornarsi, stabilì prima d'ogni altro la detta città di Palermo per regia sede; e quindi, secondo dice il Fazzello (*b*), fecesi ivi Re di Sicilia nell'anno che allor correa 1129. consagrare, senza permissione del Pontefice (secondo l'opinion che allor s'avea, che ad esso lui l'autorità di creare i Re s'appartenesse): e da quell'ora in poi Re di quel Regno, e Duca di Puglia, e Principe di Capoa intitolossi. Ma avvegnachè il Fazzello questo suo sentimento appoggiato avesse sopra di una cronica, non ancora impressa, di Ma-

(a) *Pietro Diac. lib. 4. c. 96.*
(b) *Fazzell. decad. 2. lib. 7.*

Maraldo monaco Certosino, ed ancora tal opinione sostenga l'Invenges; niente però di meno la più sicura opinione si è, che una sol volta Ruggieri nell'anno seguente 1130. si coronò con permission di Anacleto, siccome trà poco diremo.

91. *Anno 1130. morte d'Onorio e scisma tra Innocenzo e Anacleto.*

Morto che fu Onorio in quest'anno 1130., nuova scisma per l'elezion del suo successore in Roma nacque; poichè altri Innocenzo II., altri nello stesso giorno Anacleto elessero. Questi per maggiormente nel Pontificato stabilirsi, a favoreggiar Ruggieri applicossi; onde venuto in Avellino, non solo ordinò a tutti i Vescovi e Abati de' di lui dominj, che gli giurassero ubbidienza; ma che per Re di Sicilia il riconoscessero: e mentrechè dimorava in Benevento, spedì a favor del medesimo una bolla, che il Baronio riferisce, che gli mandò per un suo Cardinale in Sicilia; da cui fu quel gran Principe con gran sollennità nel giorno di Domenica del Santo Natale coronato. E in ciò tutti gli antichi scrittori convengono, che questa sol volta Ruggieri tal cerimonia praticata avea. La verità di questa sentenza viene attestata dall'accuratissimo Cammillo Pellegrino (a), appoggiato a quel che ne scrisse Falcone Beneventano, e l'Abate Telesino (b): il quale, perchè si ritrovò presente, e fu molto caro e famigliare a Ruggieri; le di lui gesta minutamente scrisse. E certamente avrebbe egli narrata l'altra incoronazione, di cui fa menzione il Fazzello, se vera stata fosse. Cogli accennati scrittori, concorda anche Pietro Diacono (c).

92. *Anacleto non solo dichiara Ruggieri Re di Sicilia, ma ne gli conferma l'investitura con più ampie clausole.*

Concedè ancora Anacleto a Ruggieri in detta bolla non sol ampia l'investitura del Ducato di Puglia e di Calabria; siccome l'aveano prima avuta i di lui antecessori; ma l'investì eziandio del Principato di Capoa, che

(a) *Pellegr. in Castig. ad Falc. Benev. ann.* 1130.
(b) *Abbas Teles lib. 2. c. 1.*
(c) *Cron. Cass. lib. 4. c. 97.*

allora da Roberto governavasi; e del Ducato di Napoli, di cui era Duca Sergio, dagl'Imperadori d'Oriente dipendente: come dalle proprie parole della bolla chiaro scorgesi: *Coronam Regni Siciliæ, & Calabriæ, & Apuliæ &c., & Siciliam caput Regni constituimus &c. Donamus etiam, & auctorizamus tibi, & tuis hæredibus Principatum Capuanum, cum omnibus tenimentis suis, quemadmodum Principes Capuanorum tam in præsenti quam in præterito tenuerunt. Honorem quoque Neapolis ejusque pertinentiarum &c.* E tal investitura a' figliuoli ancora egli stese: *Concedimus igitur, donamus, & auctorizamus tibi, & filio tuo Rogerio, & aliis tuis, secundum tuam ordinationem in Regnum substituendis, & hæredibus suis coronam Regni Siciliæ, & Calabriæ, & Apuliæ, &c. Tu autem censum, & hæredes tui videlicet sexcentos schifatos; quotannis singulis Romanæ Ecclesiæ persolvere debes &c.* E intanto non concedè allora Anacleto a Ruggieri il Principato di Salerno, in quanto che pretendevano i Pontefici, che alla Chiesa Romana ancor quello si appartenesse.

93. *Il Pontefice Innocenzo va in Francia da Lodovico per aiuto, ed indi passa in Germania dall'Imperador Lotario, che viene con lui in Roma.*

Il Pontefice Innocenzo intanto mal sofferendo in Roma Anacleto, che veniva da Ruggieri spalleggiato; di nascosto in Francia fuggissene, ad impegnare il Re Lodovico, perchè fosse venuto in quella città a riporlo nel Pontificato: ed ivi subito un Concilio nella città di Rems radunò, in cui Anacleto e' suoi protettori scomunicò. Ma non potendo allor Lodovico soddisfarlo, all'Imperadore di Germania egli ricorse, il quale accettò ben tosto il peso; sì perchè avea egli tutto l'impegno di togliere a Ruggieri queste provincie, che appartenersegli credea; come ancora per ottenerne dal detto Pontefice le tante contrastate investiture. Nè mancò per altro Innocenzo di accordarli quanto chiedea, secondochè scrive Pier Diacono, autor contemporaneo (a), à fin di obbli-

(a) *Cron.Cassin.lib.4. cap.97.*

obbligarlo maggiormente a suo favore. All'incontro il Baronio il contrario sostiene; dicendo, che sebben Lotario ciò avesse al Pontefice chiesto; questi nondimeno da S. Bernardo Abate di Chiaravalle incoraggiato, gliele negò: onde l'Imperadore da tal pretensione finalmente si ristette.

94. *An. 1133. Lotario è coronato Imperadore in Roma da Innocenzo, e sua costituzione, che ivi promulga circa alla succession de' feudi.*

Venne adunque Lotario con potente esercito; portando seco Innocenzo in Italia: ed essendo nell'anno che allor correa 1133. giunti in Roma, perchè trovarono che Anacleto erasi della chiesa di S. Pietro impadronito; Innocenzo nel palagio Laterano si pose, e Lotario presso la chiesa di S. Paolo coll'esercito accampossi. Andarono in ajuto di Innocenzo ancora varj principali Baroni di questo Regno, poco di Ruggier soddisfatti; i quali tralasciato non aveano di muoverli terribili macchinazioni nella Puglia. Vi fu tra' più rinomati il Conte di Airola, e di Avellino, Roberto Principe di Capoa, e Sergio Duca di Napoli: i quali veggendo, che vani eran loro riusciti i disegni, di togliere per mezzo delle sedizioni questo Regno a Ruggieri; portaronsi finalmente con molta gente in Roma, per accelerar Lotario a venirne all'impresa.

Fu intanto coronato Lotario Imperadore nel mese di Giugno dal Pontefice Innocenzo con somma pompa: nella qual coronazione assisteron non solo i Signori d'Italia e' Romani; ma quei di questo Regno ancora, i quali di sopra accennati abbiamo. Tutti essi allora il pregarono, che stabilisse una legge, in cui confermasse quella, che già in Roncaglia Corrado promulgata avea, circa la successìon de' nipoti e de' fratelli. Secondò l'Imperadore le lor istanze; e a tenor di essa promulgò una sua costituzione, nella quale ancora altre provvidenze circa a' feudatarj si leggono (a), da noi tra le consuetudini feudali di sopra riferite, che non fa mestieri quì di nuovo ripe-

(a) *Lib. 2. feud. tit. 19. 20, 21., & 22., & lib. 2. tit. 52.*

ripetere; oltrechè tal costituzione vien tutta intera da Cujacio (*a*) e da Ottomano (*b*) rapportata.

Malamente fu ella da Molineo, e da Pellegrino, anzichè dall'istesso Ottomano a Lotario I. attribuita: e la cagione del loro abbaglio si fu, come altrove ancora avvisammo, perchè leggesi in essa per error di stampa in luogo d'Innocenzo, il Pontefice Eugenio, come avvertì saviamente Cujacio, da noi riferito. Nè dovea per altro il Pellegrino muoversi dall'altre parole in detta costituzione espresse: *Constitutiones feudales domini Lotharii Imperatoris, quas ante januam Beati Petri in civitate Romana condidit*; a credere, che non potesse dirsi tal costituzion di Lotario II., tenendosi la chiesa di S. Pietro allora da Anacleto occupata: imperciocchè ciò non fa che Lotario II., il quale era senza dubbio il più potente in Roma; non avesse potuto nell'atrio della Basilica Vaticana la sua costituzion promulgare: ciò dissimulando, o consentendo Anacleto, da cui desideravasi di entrare in trattato di pace. Tuttavia egli è d'uopo quì avvertire, che nel tempo, che il detto Imperadore tal costituzione promulgò, possedeasi questo Regno da Ruggieri; onde non potè ella avervi forza di legge, come avvertì il celebre Andrea d'Isernia.

95. *Ruggieri obbliga Lotario a ritornar perditore in Germania, e'l Pontefice in Pisa.*

Torniamo or noi, dopo di aver tali costituzioni riferite, di nostra istoria al sentiero. Tanti apparecchi di guerra da Lotario e da'sudetti Magnati contro al prode Ruggieri fatti, non poteron perciò il di lui valoroso animo intimorire: perchè dopo ostinata guerra, or l'una parte or l'altra e vincente e perdente; al fine riuscì a Ruggieri obbligar Lotario a tornarsene senza alcun frutto perditore in Germania, e a ritirarsi Innocenzo in Pisa: ove egli altro Concilio celebrò.

Partitosi adunque Lotario, non perdè tempo Ruggieri

(a) *Cujac. lib. 5. de feud.*
(b) *Hotom. lib. 3. de feud.*

gieri ad abbatter de'detti rubelli l'audacia, e specialmente di Roberto Principe di Capoa, e di Rainulfo Conte di Aversa: onde avendo questi discacciati, e'l tutto alla sua ubbidienza ridotto, non gli rimanea ad acquistare altro che Napoli, Benevento, e Capoa, e gli stati del detto Conte Rainulfo: per la qual cosa in Salerno alquanto fermossi, e a detta impresa rivolse subito il pensiero; e per porre il suo intendimento in esecuzione, in Sicilia prima fece ritorno, per maggiormente apparecchiarvisi.

96. *Ruggieri obbatte, e castiga i Principi di questo Regno rubelli.*

Il Principe Roberto non però, la tempesta prevevedendo, andò subito in Pisa, per ottener da' Pisani soccorso di danari, e di soldati; e procurò anche co' Genovesi, e Veneziani collegarsi: e al fine in Napoli si portò, ove fu dal Duca Sergio, e dal detto Rainulfo Conte d'Avellino caramente ricevuto. Ed avendo a questi esposto, di aver promesso a' Pisani per la detta cagione libre tremila d'argento; tantosto gli argenti delle chiese di Capoa, e di Napoli unirono, e fattone coniar monete, a' Pisani l'inviarono.

97. *Il Principe Roberto di Capoa col Duca Sergio di Napoli si collegano co' Pisani, per opporsi a Ruggieri.*

Mentrechè questi alla difesa si apparecchiavano, tornò Ruggieri nell'anno 1135. con sessanta galee dalla Sicilia; e smontato in Salerno, tosto ne venne all'assedio di Napoli: la quale con forte valore difendendosi, ne passò egli all'assedio di Capoa; che subito gli si arrese. Ed avendo l'altre città di quel Principato conquistate, Ansuso (da altri detto Alfuso) suo figliuolo n'investì: siccome rapporta l'Abate Telesino (a). Dopo di ciò venne altra fiata a stringer Napoli: ma pur veggendo egli, che questa ancor fortemente difendeasi, lasciando a' suoi Capitani dell'assedio il pensiero; in Sicilia si ritornò, per venir con nuova gente nella primavera ad espugnarla.

98. *Ann. 1135. Ruggieri prende Capoa, e assedia Napoli, che fortemente si difende.*

Tra questo tempo essendo il Principe Roberto ritornato in Pisa per nuovo soccorso; dal Pontefice Innocenzo fu indotto ad andare in suo nome in Alemagna, a chie-

(a) *Abb. Telef. lib. 3. cap. 27. Petr. Diac. lib. 4. cap. 97.*

99. a chieder ajuto all'Imperador Lotario; e a persuaderlo, che con potente esercito venisse a discacciar da Roma Anacleto, e Ruggieri da questo Regno. Fu ben da Lotario Roberto ricevuto, essendo stato ancora accompagnato da calda lettera di S. Bernardo Abate di Chiaravalle, che gl'interessi d'Innocenzo sosteneva. Promisegli l'Imperadore di venir presto, siccome non tardò guari: poichè nell'anno 1136. scese egli con potente esercito in Italia; e fermatosi in Roncaglia, un'altra assemblea convocò di tutti gli ordini, e promulgò quella celebre costituzione circa il proibire l'alienazione (*b*) de' feudi, che *Imperialis* comincia, parte della quale accennata tra le feudali consuetudini avvisammo (*c*): e vien ella interamente ancor fra le leggi Longobarde registrata (*d*).

Il Principe Roberto di Capua stimolato da Innocenzo, va in Alemagna a sollecitar Lotario, che torni contro a Ruggieri.

In essa Lotario dopo di aver esaggerato, ch'era di molto avanzato l'abuso, per cui i feudatarj a lor piacere, senza l'assenso de' padroni, i feudi alienavano, sicchè questi rimanevan del diretto lor dominio privi, e che da tal fonte la povertà de' suoi militi perveniva, che non potean nelle guerre assisterlo; stabilì a preghiere de' Vescovi e de' Magnati e de' Baroni, che d'allora innanzi non potessero i feudatarj nessuna porzion di feudo distraere, o in altra guisa ipotecare, ed obbligare senza l'assenso de' lor padroni, e contro il tenore di tal legge.

E nel §. *Si quis* unico egli ordinò, che quei feudatarj, che in tal reato cadeano, e i feudi e 'l ricevuto prezzo perder dovessero: tantochè l'uno e l'altro a' loro padroni s'acquistasse; e che nella pena della infamia cadesse, e perdesse l'uficio di Notajo, colui che somiglianti contratti di alienazioni stipulasse: qual disposizione

(a) *Lib.2.tit.52.de prohib.feud.alien.per Lothar.*
(b) *d.lib.2.tit.9., & 34.*
(c) *ll.Longob.tit.ult.lib.12.*

ne dal Romano dritto e' prese (a). Fu questa legge di Lotario, e da Ruggieri in una sua costituzione (b), e dopo da Federigo I. maggiormente distesa, ed ampliata (c), e indi poscia da Federigo II. in parte moderata nella celebre sua costituzion del nostro Regno, che *Constitutionem divæ memoriæ* comincia: quali costituzioni tutte sporremo, allorchè di questi Principi avremo a favellare.

Non dee quì ommettersi di avvisar con Ottomano, che la prima parte di detta costituzione, con cui si determina, che il compratore debba in tali casi il feudo, e 'l prezzo perdere; sia al dritto Romano conforme (d).

Promulgò Lotario nel tempo istesso un' altra costituzione, che nello stesso tit. 52. vien riportata: che *Satis bene* principia: ed in essa si propone il caso d'un milite, che avuto avea due feudi da due padroni, a' quali senz' alcuna distinzione il giuramento di fedeltà dato avea; costui, venuto a morte, lasciò due figli, ciascun de' quali nella division de' beni si prese un feudo, per cui giurò omaggio al proprio Signore. Ma succeduto poscia il caso, che il secondo di essi venne senza figli a morte, nella persona del primo entrambi i feudi unironsi. Si muove appresso il dubbio, qual de' due padroni debba egli nel giuramento di fedeltà, e nel servigio preferire. E decidesi da Lotario, doversi eseguire quello che il comun padre fatto avea: lo che dovesse aver luogo ancor nel caso, che tal accidente nella seconda, terza, e quarta generazione avvenisse. Ed allega Ottomano di ciò la ragione, che non riputavasi co-

(a) *L. 10. §. scribis C. de immun. conced. & l. 1. §. bist. sabell. C. de sacr. eccl.*
(b) *Const. Regn. lib. 3. in tit. de jurib. regal.*
(c) *Lib. 2. feud. tit. 55.*
(d) *L. 1. C. de præscript. trigint. ann. l. penul. & l. ult. C. de rescind. vendit. l. si debitor 7. ff. quæ in fraud. cred. quæ nad. 7. C. de agric. & censit. l. 1. C. de præd. curial. l. ult. C. de litig. l. ult. C. de fund. rei privat. l. penult. C. de his, qui vi, metusve caus.*

lui al fratello succedere, ma al padre: *quia in illo feudo* (parole del detto autore) *non tamquam fratri*, *sed tanquam filius patri succedebat*. Chi agogna avere una distinta esplicazione di tal legge, ad Andrea d'Isernia lume della feudal giurisprudenza ricorra (a).

Siegue poi l'altra costituzione dell'istesso Lotario sotto al medesimo titolo registrata, che *Quoniam inter dominum* comincia: ove ancora si avvisa un errore simile al già di sopra osservato, che in luogo del Papa Innocenzo vi si legge Eugenio scritto. In essa si ripete ciò che nell'altra costituzione (b) stabilito si era: che se mai per giusta cagione il vassallo tra lo spazio di un anno e un mese viene impedito di dare il giuramento di fedeltà al suo padrone, non debba perciò il feudo perdere. E deesi ancora nel fine di questa costituzione avvertir l'altro errore della data, che ponesi nella fine del mese d'Agosto dell'anno 1127., quando dall'Istoria avvisato abbiamo, che l'anno 1136. Lotario in Roncaglia tali costituzioni promulgò. E quando veramente all'anno 1127. appartenesse, in vece del nome di Eugenio, quel di Onorio II. dovrebbesi nel titolo sostituire.

Ritorniamo or noi della nostra istoria al corso. Avvisato Lotario intanto dell'angustie, in cui Napoli ritrovavasi, mandò ad animar Sergio, e i cittadini di essa, che alla lor libertà sarebbe tra poco accorso: nè tardò guari di entrar per la strada d'Apruzzo: e soggiogato Termoli, e altri luoghi in quella provincia; nella Puglia passò, ove espugnata la città di Siponto, tutte l'altre città, fuorchè Bari, se gli resero.

Lotario e 'l Pontefice Innocenzo tolgono quasi tutto il Regno di Napoli a Ruggieri.

Innocenzo all'incontro si portò in Viterbo per venire a ragionamento poi con Lotario; ma questi gli mandò Errico suo genero con tre mila soldati, perchè, congiunte le armi, avesser la Campagna presa, e Roberto

nel

(a) *Andr. d'Isern. tit. de prohib. feud. alien.*
(b) *Lib. 1. feudor. tit. 22.*

nel Principato di Capoa riposto. Riuscì facile l'eseguir tutto al Pontefice: poichè, essendosi egli posto alla testa della detta gente, espugnò prima S. Germano; indi Capoa, ed il di lei Principato al Principe Roberto restituì *(a)*: e quindi portatosi in Bari (già da Lotario espugnata) *(b)* unitamente coll'Imperadore all'assedio di Melfi ne vennero, che in brieve tempo ancora fu sottomessa.

101. *Ann.1137. Lotario crea Duca di Puglia Rainulfo Conte d'Avellino.*

In questo anno adunque 1137. avendo questo Imperadore già tutta la Puglia a Ruggieri tolta; pensò un nuovo Duca in essa creare, e per tal cagione un parlamento di tutti i Baroni suoi dipendenti in Melfi ragunò: ma nacquero ben tra lui e'l Pontefice gravi differenze. Pretendea questi, che il crearlo a lui si appartenea; e così anche dal canto suo l'Imperadore: e sarebbe in gravi discordie l'affare terminato; se non si fossero entrambi accordati, di elegger Rainulfo Conte di Avellino, dandogli unitamente il Pontefice, e l'Imperadore l'investitura *per vexillum*, siccome leggesi appò Falcone Beneventano *(c)*, e Carlo Sigonio *(d)*: il qual per altro si abbaglia, credendo il Co: Rainulfo di nazione Tedesco.

Posti in assetto Innocenzo, e Lotario gli affari della Puglia, e facendo assediar Salerno, pensaron di venire al soccorso di Napoli; ove giunsero nello stesso tempo, che i Pisani con cento legni armati poneano in quella città ben forte soccorso: onde d'ogni timore ella rimase sgombra. Riuscì opportunamente a Lotario di valersi di quei legni, e sopra quarantasei di quelle galee le sue genti inviò per l'espugnazion d'Amalfi, Scala, e Ravello, che tosto gli si arresero. Ed allor fu,

Iii 2 che

(a) *Petr.Diacon.lib.4.c.105.*
(b) *Idem cap.106.*
(c) *Falc.Benev.pag.308.edit.Ant.Caraccioli.*
(d) *Sigon.lib.11.de Regno Ital.*

che da' Pisani si ritrovarono in Amalfi le Pandette di Giustiniano *(a)*, che d'Oriente da quegli industriosi cittadini v' erano state portate. Questi pregarono l'Imperador Lotario, che gliel' avesse in guiderdon di lor fatiche concedute, e l' ottennero; onde lietamente in Pisa se le portarono.

102. *Pisani trovano le pandette di Giustiniano in Amalfi, che vengon da Lotario lor concedute, e varia opinion degli autori circa tal punto d' Istoria.*

Non è stata però leggiera tra alcuni antichi, ma più tra' moderni scrittori critici la controversia, se tal fatto fosse vero; e specialmente a' nostri tempi si è con molta critica controvertito. Che che essi dicano, il più certo si è, che furon da' Pisani in Amalfi le Pandette ritrovate; come da molti chiari monumenti confermasi, e l' attestano gli antichi annali di Pisa, riferiti da Rainiero Grachia Pisano, antichissimo istorico, che scrisse un Libro *de Bello Tusco*. Oltrechè Plozio, presso Taurello, afferma di aver egli tenuto una copia dell'istrumento della donazione fatta delle Pandette dal detto Imperadore a' Pisani: e in tal sentimento uniformaronsi ancora Sigonio *(b)* Raffaele Volaterrano, Angelo Polizano *(c)*, Arturo Duch *(d)*, e dopo molti altri tra moderni Struvio *(e)*. Siccome ultimamente con molta erudizione, e critica Bernardo Tanucci Lettore allo studio di Pisa ha dato fuori due difese *Dell' uso antico delle Pandette, e del ritrovamento del famoso manoscritto di esse in Amalfi, contra le Vindicie del P. D. Guido Grandi*, anche Lettore nel detto studio, che ha sostenuto il contrario. Neppure è da lasciare addietro Donato Antonio d'Asti Avvocato Napoletano, il quale prima del P. Grandi s'è sforzato dimostrare, esser favola il ritrovamento del manoscritto in Amalfi, nel suo libro *Del-*

(a) *Sigon.loc.cit.*
(b) *Idem Sigon.*
(c) *Polit.Miscell.c.41.*
(d) *Artur.lib.1.c.5.n.13.6. Struv.hist.jur.Justin.c.5.§.8.*
(e) *Struv.hist.jur.Justin.restaur.cap.5.§.8.*

Dell' uso, e autorità della Ragion Civile nelle Provincie dell' Imperio Occidentale, dal dì che furono inondate da' Barbari, fino a Lotario II. I quali autori possono osservare i curiosi leggitori, che vorranno a fondo esaminar questa faccenda.

Terminate adunque Lotario tali conquiste, volle che ancora i Pisani all' impresa di Salerno fossero accorsi, che strettamente già assediata veniva dal Duca Sergio, dal Principe Roberto di Capoa, e dal novello Duca di Puglia Rainulfo; ma validamente all' incontro da Roberto, Cancelliero del Re Ruggieri, con quattrocento soldati, ed alcuni Baroni difendevasi, dalla fede de' Salernitani assistito. Furon nondimeno ben tosto da' Pisani alcune macchine di guerra ordite, onde si videro i cittadini costretti di rendere ad Innocenzo, ed all'Imperadore, quivi presenti, la città; e 'l detto Roberto a ritirarsi co' suoi pochi soldati nella Rocca: la quale pel suo Signore contro sì potente esercito fortemente ei difese.

Nacque intanto altro contrasto tra l'Imperadore ed Innocenzo. Pretendea questi, che Salerno alla chiesa si appartenesse, all'incontro da quello ciò si negava (a); ma non portò molto innanzi per allora il Pontefice tal sua pretenzione, per non romper con Lotario l'amicizia: rimasero non però di animo alienati, tantochè l' Imperadore, lasciando in Regno il Conte Rainulfo con molte soldatesche, in Alemagna fe ritorno, e 'l Pontefice in Roma.

103. *Lotario coll'ajuto de' Pisani espugnata la città di Salerno, si ritira in Alemagna, e 'l Pontefice in Roma.*

Ruggieri intanto aspettando miglior tempo, per ricuperar ciò che gli era stato tolto; molte genti nella Sicilia ragunava: e subito che intese la partenza di Lotario per Alemagna, verso Salerno colla sua armata ne venne: e presa la città di Nocera, eziandio occupò le terre tutte dal Duca Rainulfo possedute; e indi all'assedio di

104. *Ruggieri dopo tal dipartita ricupera tutto quanto avea nel Regno perduto.*

(a) *P. diac. lib. 4. cap. 117.*

di Capoa si volse, tutto pien di sdegno contro il Principe Roberto suo cognato, principal motore di tutti i suoi travagli. E avendo Capoa espugnata, ad orribil sacco la pose; siccome presa poscia la città di Avellino, in Benevento ne passò. Ma i Beneventani intimoriti, subito gli si arresero, e lasciando il partito d' Innocenzo, ed Anacleto si soggettarono. Passò ben presto poscia egli nella Puglia, ove procurò Rainulfo con mille e cinquecento soldati farle valorosa, ma disperata resistenza; sperando aver intanto nuovi soccorsi da Lotario, a cui avea Innocenzo per tal cagione il sopraddetto S. Bernardo Abate di Chiaravalle inviato: ma astretto finalmente di venire al fatto d'armi, fu da Ruggieri superato, il quale dopo la vittoria in Salerno ritirossi, ad apparecchiar nuova gente da guerra.

105. *Pace che si tratta tra Ruggieri e Innocenzo, ma non si conchiude.* Nel tempo medesimo il glorioso S. Bernardo, la pace tra questo Principe e Innocenzo trattando; tanto seppe adoperarsi, che ridusse il Re a chiedere, che tanto Innocenzo, quanto Anacleto gli avessero uomini saggi mandati, perchè intese le ragioni di entrambi, avesse potuto conoscere, a qual de' due la Cattedra di Piero leggittimamente si appartenesse. Non mancarono e l'uno e l'altro di mandare in Salerno uomini insigni: poichè Innocenzo vi mandò il Cardinale Amerigo, Cancellier di Santa Chiesa, e 'l Cardinal Gherardo, e 'l mentovato S. Bernardo. All'incontro Anacleto vi mandò altri tre Cardinali, Matteo suo Cancelliero, Gregorio, e Pietro Pisano.

Avendo adunque costoro informato Ruggieri in molti congressi, ciascheduno la parte del suo principal difendendo; non volle il Re niente conchiudere, per menare alla lunga tal affare, e in simil guisa viver sicuro, di non esser nè da Innocenzo nè dal Conte Rainulfo attaccato, e quieto colla sua armata in Sicilia andarsene, per ritornar poscia con potente esercito all'intero riacquisto della Puglia.

Morì

106. *Anno 1138. morte di Anacleto, e fine della ſciſma, perchè rimane ſolo Innocenzo Ponteſice.*

Morì in queſt' anno 1138. a' 7. di Gennajo Anacleto in Roma: e ſebbene non pochi Cardinali ad iſtigazione dello ſteſſo Ruggieri aveſſero eletto per ſucceſſore il Cardinal Gregorio Romano, che il nome di Vittore IV. aſſunſe; tuttavia il Gran Bernardo colla ſua prudenza ed efficacia tanto ſi adoperò, che l'induſſe a deporre a piedi d'Innocenzo le Papali inſegne. E così ebbe fine la ſciſma, che avea per otto anni la Chieſa travagliata.

107. *Innocenzo unito con Rainulfo ritorna a far gueera a Ruggieri.*

Non tanto ſi vide Innocenzo nel Ponteficato ſtabilito, che procurò, con milizie in Albano ragunate, col Conte Rainulfo nella Puglia paſſarne: ove con potente eſercito Ruggieri era venuto all'aſſedio di Melfi; e non avendola potuto eſpugnare, contento di occupare i caſtelli all'intorno, in Sicilia di nuovo ſi ritornò.

108. *Anno 1138. morte dell'Imperador Lotario, e ſutto di queſto Principe e come riſorſe la giuriſprudenza Romana in Italia, e varie quiſtioni tra critici circa tal punto.*

Morì anche in queſt'anno 1138. nella Valle di Trento il Grande Imperador Lotario, delle lettere e del giuſto innamorato, a cui l'onor ſi dee, di avere in Italia lo ſplendore alle leggi Romane riſtituito. Egli è grave controverſia tra gli ſcrittori, s'egli ordinato aveſſe al famoſo giureconſulto Irnerio, che allora in Bologna la Giuriſprudenza inſegnava; che pubblicamente per ſua autorità i libri di Giuſtiniano, e ſpecialmente le Pandette ſponeſſe, e che nel foro ancora queſte, e non già le leggi Longobarde ſi allegaſſero, e a' giudici di norma ſerviſſero: della qual ſentenza ſi fu Carlo Sigonio (*a*), ed Arturo Duch (*b*). Altri autori però hanno ſtimato, che Irnerio aveſſe in Bologna, oltre i libri di Giuſtiniano, le Pandette per ordine della Conteſſa Metilde ſpoſte: tal ſentimento ſeguì l'autor degli argomenti all'Iſtoria di Bologna; rapporta queſti, che la detta Conteſſa inſin dall'anno 1102. aveſſe ciò ad Irnerio impoſto, il quale in quella città la filoſofia leggeva; e ancor così l'atteſtò Corrado

(a) *Sigon. de Regn. Ital. lib. 11.*
(b) *Artur. de uſu, & auctor. jur. civil. lib. 1. c. 14.*

rado Uſpergeſe (*a*); benchè un tal libro al Sigonio ſi attribuiſca, nondimeno chiaro fa ravviſare Struvio (*b*), non eſſer ciò vero; poichè egli altrove rimprovera l' Uſpergeſe, di avere la detta opinion ſoſtenuta.

La più vera ſentenza alcerto parci quella dello Struvio (*c*), e di Stochmans (*d*) e di Lindebrogio (*e*); che giammai Lotario non ordinò a' giudici, che ſecondo le ſole leggi Romane giudicaſſero: perciocchè allora le Longobarde erano ancora in molto vigore: e che Irnerio non già per di lui comandamento, ma di ſua propria volontà aveſſe incominciato in Bologna ad eſplicare i libri di Giuſtiniano, facendovi le chioſe: poichè ſebben egli aveſſe in Ravenna la filoſofia, e le lettere umane inſegnate, non però eſſendo poſcia andato in Levante, e avendo le leggi di Giuſtiniano appreſe; ritornato che fu in Ravenna, quivi cominciò ad inſegnarle: donde poſcia paſsò a profeſſarle in Bologna a richieſta de' ſuoi cittadini. Era in queſta città celebre ſcuola di giuriſprudenza: ed avvenne un giorno che tra Irnerio e Pepone, altro giureconſulto, gran controverſia inſorgeſſe, circa il vero ſignificato della parola *AS*, che dinota le dodici onze; onde il primo per fondatamente eſplicarla, tutto tutto allo ſtudio della Romana giuriſprudenza applicoſſi, ſicchè miglior giureconſulto del Pepone divenne; e nell'anno 1128. incominciò a far le prime chioſe. Quì ancora è caduto tra gli ſcrittori il dubbio, ſe nel detto anno 1128. ſi foſſe in Ravenna altro eſemplare delle Pandette ritrovato, oltre quello che in Francia ſi era; onde Irnerio l'aveſſe cominciato a chioſare, e comentare, primachè ſi foſſe l'altro in Amalfi trovato. Ma l'opinion più certa ſi è, ch' egli dopo che fu in tal città rinvenuto l'antico eſemplare

(a) *Conradus Uſpergenſ. De hiſtor. Lotharii.*
(b) *Struv. hiſt. Juſtin. reſtaur. cap. 5. §. 10.*
(c) *Struv. loc. cit.*
(d) *Stokmans dec. 1. n. 18.*
(e) *Lindembrog. in prolegom. ad C. ll. antiq.*

plare delle Pandette; ad osservarle e studiarsele avesse dato cominciamento.

Possono i curiosi soddisfarsi su questa materia in tanti eruditi libri, che ne trattano; quello però che alla nostra storia più s'appartiene, si è, che per verità Lotario non ordinò giammai ad Irnerio, che avesse le Pandette, e gli altri libri di Giustiniano insegnati. E altri autori da noi di sopra accennati, ciò confermano: leggasi pur Erman. Coring. (a), il quale adduce una chiara ragione in confermazione di tal sentenza: che se Lotario avesse ciò ordinato, allorchè le Pandette si ritrovarono in Amalfi; non a' Pisani, ma a' professori Bolognesi date l'avrebbe, perchè le studiassero e sponessero.

Non è però che possa in controversia recarsi, che il detto Imperadore avesse i giureconsulti favoriti, onde questi allo studio della buona giurisprudenza con più calore applicaronsi. Certamente dalla scuola d'Irnerio come dal cavallo Trojano molti insigni interpreti delle leggi uscirono, che non sol Bologna, ma l'Italia tutta illustrarono: come Martino da Cremona, Bulgaro, Ugone, e Giacomo Ugolino, Ruggieri, Ottone, e Placentino, che celebri nell'Accademia di Mompellieri in Francia divennero: quindi fiorirono Pileo discepolo di Bulgaro, Alberico della Porta di Ravenna, e 'l suo discepolo Azzone, e così di mano in mano.

Tuttavia dalla protezione, che Lotario mostrò de' giureconsulti, nacque poi la opinione, che avesse egli ad Irnerio data la facoltà di concedere a' professori di legge la laurea del dottorato; e che questi fosse stato il primo che dichiarò dottori Bulgaro, Ugolino, Martino, e Pileo (b). Ma lo stesso Ritterusio (c), e Coringio (d) riferi-

(a) *Conring. de origin. Juris German. c. 21.*
(b) *Ister. de Grad. Accademic. cap. 3. §. 9.*
(c) *Idem loc. cit. cap. 4 §. 10.*
(d) *Conrin. de antiq. accad. disser. 14. pag. 134.*

ferifcono, che quefta follennità abbia in Francia la fua prima origine avuta; e che indi in Italia paffaffe.

109. *Compilazion delle leggi Longobarde di Piero Diacono sotto Lotario.*

Sotto tal Principe, fecondo l'opinion più ficura (a), credefi, che da Piero Diacono monaco Caffinefe, che fu molto a lui caro, e fuo Luogotenente in Italia, e Capitano dell'Imperio (b); fi foffe l'altra compilazion delle leggi Longobarde fatta, che ora nel volume, detto Autentico, dopo le leggi feudali in tre libri divifa fi legge. E la ragione di tal opinione vien riferita da Struvio (c), dicendo, che dopo quefti tempi non vedefi altra legge di Principi in detta raccolta regiftrata. Oltrechè egli attefta, che in alcune antiche copie di effa compilazione il nome di Piero Diacono fi legge: e febbene oggi nel fine impreffa vi fi legge una coftituzione dell'Imperador Carlo IV.; ben fi vede, ch'ella vi fia ftata dopo aggiunta: sì perchè al Regno d'Italia punto non fi appartiene, sì perchè nella raccolta di Melchior Goldafto non fene fa parola. Altri però a tal fentimento s'oppofero, perchè nella Cronica Caffinefe (d), ove tutte le opere, benchè picciole del detto Piero fon riferite, tal compilazione non fi annovera: onde conchiudono, ch'incerto ne fia l'autore. Senzachè Carlo Tocco, che non molto dopo comentò tali leggi; effendo fiorito nel Regno di Guglielmo Re di Sicilia, da cui fu creato nell'anno 1162. Giudice della G. Corte (e); non lafcia dire, che non avea egli potuto gli autori di tal compilazione fapere.

110. *Corrado Duca di Svevia fuccede a Lotario nell'Imperio.*

Siam pur troppo fuori del cammino di quefta iftoria ufciti, a favellar per altro di cofa, che è molto propria al fine, per cui la inteffiamo; ma è pur dovere, che ora noi nell'intralafciato fentiero facciam ritorno. Morto adunque Lotario, nacquero tra' Principi dell'Imperio

(a) *Idem in prolog. de orig. jur. cap. 20. edit. collect. conftit. leg. imper.*
(b) *Cronic. Caf. lib. 4. cap. 125.*
(c) *Struvius in proleg. hift. juris Got. & Longob. §. 5.*
(d) *Cronic. Caffin. lib. 4. cap. 66.*
(e) *Ciarlan. lib. 4. cap. 13. Topp. de orig. Tribunal. M. C. cap. 10.*

perio gravi contese circa il creare il successore; poichè non ancora erasi l'elezion degl' Imperadori a' soli sette Elettori ristretta *(a)*.

Pretendea l' Imperial corona Corrado Duca di Svevia suo nipote, ma veniva da Errico di Baviera contrastato; pur fu questi escluso, ed eletto Corrado, che restò quieto al governo dell' Impero.

III. *Innocenzo dopo aver di nuovo scomunicato Ruggieri, li muove guerra, ma viene da esso imprigionato.*

Innocenzo intanto sempre più meditava l' abbassamento di Ruggieri, e non avendo allora armi temporali, per ciò conseguire; pensò delle spirituali servirsi: onde nell'anno 1139. in un Concilio, che in Roma tenne, scomunicò lui, e tutti i seguaci del già morto Anacleto *(b)*. Mancò però in questo anno il principale istrumento de' suoi gran disegni, essendo nel mese d'Aprile morto nella città di Troja il già detto Conte Rainulfo, che solo a Ruggieri con egual valore si opponeva: la qual novella essendo in Sicilia a costui giunta, ben presto ritornò a Salerno con potente armata; e dopo aver prima investito Ruggieri suo figliuolo primogenito del Ducato di Puglia, al di lei riacquisto unitamente ne andarono: ove, mentre all' assedio della città di Troja e di Bari intendevano, accorse subito il Pontefice Innocenzo per la via di S. Germano, a fin di opporsigli. Pensò Ruggieri, per maggiormente accelerar le sue conquiste, di pacificarsi col Papa; e perciò gli mandò due messi, e tutto obbediente gli si offerì. Ed Innocenzo all'incontro, che stava intimorito, procurò subito di accettar la pace; ricevè gentilmente gli Ambasciadori, e mandò due Cardinali a Ruggieri, invitandolo ad abboccarsi seco in S. Germano, per poter sedare ogni controversia. Non mancò questi di andarvi sollecitamente col suo figliuolo; ma, dopo otto giorni di contesa, ogni trattato si sciolse: perciocch' e' non volle mai consentire di render Capoa al Principe Rober-

 to-

(a) *Petr. Diacon. lib. 4. cap. 127.*
(b) *Falco. Benev. ann. 1139.*

to suo fiero ribello. Dopo di ciò, partitosi disgustato Ruggieri, il Pontefice, unito con Roberto, venne all'assedio del Castello di Galluccio; del che quegli avvisato, tosto venne col suo figliuolo in S. Germano con molta gente per circondare il Pontefice: il quale temendo de' casi suoi, subito con Roberto dall'assedio si partirono: contuttociò, avendo il novello Duca di Puglia, figliuol di esso Ruggieri le lor genti per via dissipate, salvandosi il Principe Roberto; ebbe con molti Cardinali il Pontefice prigione, ed al padre il condusse: avendo i suoi soldati i ricchi arnesi di quello saccheggiati. Questo infelice successo avvenne ad Innocenzo nell'anno 1139. (a).

112. *Ruggieri libera il Pontefice, onde siegue tra loro la pace in Benevento.*

Ruggieri nondimeno, facendo sempre uso della sua pietà, gli rendè tutti quegli onori, che ad un Vicario di Cristo si doveano, e in piena libertà lasciollo. Onde Innocenzo sommamente perciò obbligato, in Benevento, nel dì che si celebrava la festività di S. Giacomo; con esso lui conchiuse la pace, ed assolvè dalle censure lui e 'l suo figliuolo: i quali a' suoi piedi si buttarono, e per vero Pontefice riconoscendolo, gli giurarono fedeltà sopra i santi Evangelj; e gli promisero il solito censo di 600. schifati l'anno, e di restituirgli Benevento. Innocenzo all'incontro investì Ruggieri del Reame di Sicilia; e riconoscendolo Re di quel Regno, manifestò la cagione, per cui doveasi Re di quell'Isola riputare. Ecco le parole della Bolla: *Regnum Siciliæ, quod utique, prout in antiquis refertur historiis, Regnum fuisse, non dubium est, tibi ab eodem antecessore nostro concessum cum integritate honoris regii, & dignitate Regibus pertinente, excellentiæ tuæ concedimus, & apostolica authoritate firmamus.* Gli concedè ancora l'investitura del Ducato di Puglia, e del Principato di Capoa, benchè ancor vivo fosse Roberto, il quale, per sostenere il partito Pontificio, era maggiormente nell'indignazione di Ruggieri caduto. Queste sono an-

(a) *Pellegr. in castig. ad Falc. Benev. ann.* 1139.

ancora le parole dell'inveſtitura: *Et inſuper Principatum Capuanum integrè, nihilominus noſtri favoris robore communicamus, tibique concedimus: ut ad amorem atque obſequium Beati Petri Apoſtolorum Principis, & noſtrum, ac ſucceſſorum noſtrorum vehementer adſtringaris*. Volle Innocenzo in queſta inveſtitura far menzione del Principato di Salerno, perciocchè fin d'allora credeano i Pontefici, che loro ſi apparteneſſe.

113.

Anno 1139. Napoletani ſi ſottomettono a Ruggieri.

Conchiuſa dunque da Ruggieri la pace in detto anno, ed eſſendo Sergio morto in Napoli; i Napoletani alla di lui ubbidienza parimenti ſi ſottopoſero, e col ſuo conſenſo eleſſero un de' ſuoi figliuoli per Duce, che altri vogliono foſſe ſtato Ruggieri, ed altri il ſoprannominato Anfuſo, o ſia Alfuſo.

Venuto adunque il Ruggieri a Napoli, fu da' cittadini con molto applauſo ricevuto. Nè volle egli che in nulla ſi alteraſſe la forma del governo della città, e le confermò tutte quelle prerogative, che prima avea; ma più la favoreggiò la ſeconda volta, ch'e' vi venne, come tra poco diremo. Dopo preſa la poſſeſſion di Napoli, ſubito paſsò egli alla conquiſta della Puglia intera; ove tra tutte le altre città, eſpugnò Bari: in cui volendo nuove leggi ordinare, fu da' cittadini pregato, che li laſciaſſe viver colle proprie lor conſuetudini e coſtituzioni, ch'erano la maggior parte tratte dalle leggi Longobarde; ed egli avendole oſſervate, le riputò giuſte, e commendolle (a): tantochè oggidì quelle ancora ſi oſſervano tra' Bareſi.

114.

Ruggieri eſpugna Bari, e le conferma le conſuetudini, che avea.

115.

Ruggieri ſtando in Palermo crea i Giuſtizieri e altri Uficiali al governo di queſto Regno.

Tornò quindi Ruggieri in Salerno: nè guari di tempo dopo egli tolſe gli ſtati a' ſuoi rubelli, parte fugandogli, e parte in Sicilia prigioni mandando; ove andato poſcia in Palermo con tutta attenzione provide al buon governo delle provincie conquiſtate di quà dal Faro di Go-

(a) *Conſuet. ad. Bar. in proem. Romuald. Archiep. Saler. in cronic. Maſſin. Hiſtor. Barenſ. lib. 2.*

Governadori, detti Giustizieri; perchè nelle cose di giustizia le reggessero; i quali di presente vengon chiamati Presidi, e di molto somiglianti sono a' Presidi a' Proconsoli, e Propretori Romani, e forse meglio a' Consolari, e Correttori. A tutte quelle città, che non erano a' Gastaldi o a' Conti sottoposte, mandò i Governadori, già *Comiti* prima chiamati, da Teodorico istituiti: come altrove nel libro 2. di quest' Istoria osservammo. Ma volle, che fossero a' detti Giustizieri subordinati. Destinò ancor Ruggieri nelle dette provincie i Maestri Camerarj, simili a quelli, che furon da Augusto creati, e detti ne' tempi antichi *Procuratores Cæsaris*, di cui nel libro primo numero 74. facemmo menzione. Aveano sì fatti Camerarj la cura di esiggere le rendite reali, di darle ad affitto, e di amministrarle: e doveano ancora eglino costituire i Baglivi in ciascheduna città e terra del Regno (*a*), i quali erano quasi come i *Difensores civitatum*, di cui parimente dicemmo.

116. *Baglivi, e loro giuridizione.* Distendeasi l'autorità de' Baglivi ad esigger le pene de' danni dagli animali negli altrui territorj cagionati (*b*), e da coloro, che fraudasser l'assisa, o i pesi, o le misure, o che a' banni controvvenissero (*c*). Aveano eziandio costoro la cognizione delle cause civili, criminali, e miste, ma di picciola importanza, per cui non s'irrogava pena di troncamento di membra; ed altre facoltà (*d*), e picciole giuridizioni, che ancor da loro nel nostro Regno si conservano, come altrove diremo: avvegnachè molti Baglivi maggiore autorità in alcune città si abbiano acquistata, come quelli di Lecce, Cosenza, Catanzaro, Gaeta, e Napoli (*e*).

L'of-

(a) *Const. Regn. lib. 1. Magistr. Camer.*
(b) *Idem Const. de animal. in vineis.*
(c) *Idem Const. Locorum Bajul.*
(d) *Rosa prælud. feud. lect. num. 55. Aget. ad Meles §. 9. de jur. Bajulat. num. 19. & seq.*
(e) *Reg. Tapp. in rubr. de offic. Bajul. n. 3. Ageta loc. cit. n. 33.*

L'officio però di Maestro Camerario in tempo del Re Guglielmo andò in disuso, e restò sol quello di Segretario; ovvero di Maestro Questore (a), come lo avvertì, dopo Isernia, Freccia (b). Destinò ancor Ruggieri da Sicilia gli uficiali, che doveano alle Dogane invigilare, i Portolani, che riscuotessero i dazj ne' Porti, ed altri, de' quali altrove più distinta menzione faremo. Tutti però costoro fu necessario tra poco ad altri più superiori e grandi subordinare, de' quali ancor tra brieve farem parola.

117. *Anno 1140. Ruggieri dopo aver per mezzo del suo figliuolo conquistato l' Abruzzi, tiene un' assemblea in Ariano.*

Tornato poscia Ruggieri in questo Regno nell' anno 1140., mandò con potente esercito il Principe Ansuso suo figliuolo a riacquistare quella parte di Abruzzo, ch'è posta di là del fiume Pescara; ed egli da Salerno e da Capoa passato, in Ariano tenne nel medesimo anno 1140. un' assemblea di Baroni, e di Ecclesiastici, per porre in sistema lo stato della Puglia.

Viveano allora queste provincie, come di sopra più volte abbiam detto, sotto le leggi Longobarde: queste sole erano quivi riverite ed osservate, e le leggi Romane all' incontro, non solo ogni autorità perduta aveano, ma sene sarebbe quasi affatto la memoria spenta, se piuttosto per tradizione, che come leggi scritte non vi avessero il lor vigore mantenuto. E sebbene si fossero trovate in Amalfi le Pandette, siccome di sopra abbiamo avvisato, e cominciato già si fosse in Bologna da Irnerio e da altri giureconsulti a spiegarle, com'anche il Codice, e l' Istituzioni, e le Novelle di Giustiniano; nulladimeno non permise Ruggieri, che avessero tai libri ne' suoi dominj autorità alcuna: e quindi è che in quei tempi seguirono varie decisioni secondo le leggi Longobarde, le quali vengono dal più volte allegato autore dell' Istoria civi-

(a) *Lib. 1. Constit. Dogana de secr.*
(b) *Frecc. de subfeud. de Offic. mag. Camer. n. 8.*

civile del Regno di Napoli con somma avvedutezza arrecare (*a*).

Ruggieri nondimeno ravvisando, che per le tante e varie guerre, che per molto spazio di anni aveano questo Regno travagliato, varj e molti gravi disordini eransi introdotti; e che sebbene Roberto Guiscardo, e 'l Conte Ruggieri suo avolo fossero stati autori di alcune lodevoli consuetudini (*b*), contuttociò, per non esser quelle scritte, non osservavansi: laonde seguendo egli l'orme del saggio Rotari VII. Re de' Longobardi, nella mentovata assemblea di Ariano nell'anno 1140. promulgò varie e savie leggi (*c*): e con un editto stabilì, che tanto nel Regno di Sicilia, quanto in quello di Puglia tutte si osservassero. E queste son le prime leggi di questo Regno, che volgarmente Costituzioni si chiamano; le quali, come appresso diremo, furono per ordine dell' Imperador Federigo II. con altre leggi non men sue, che degli altri Re suoi predecessori da' Piero delle Vigne Capoano in un volume raccolte.

118.

Leggi che in detta assemblea Ruggieri stabilisce dette Costituzioni del Regno.

Dalle leggi adunque di Ruggieri in detta assemblea stabilite, quarantaquattro in tal volume ne leggiamo. La prima leggeasi sotto al titolo anticamente *De sacrilegio Regum*, e poi *Ut nullus se intromittat de factis, seu consiliis Regum*, la qual comincia *Disputare*; si stabilisce, che parte di sagrilegio sia il porre in disputa i fatti, i consigli, e le deliberazioni de' Re, ove saggiamente Andrea d'Isernia avvertisce, ch'ella debba intendersi, qualora alcuno con maldicenza ne favelli. Trascrisse quasi tutta questa legge Ruggieri da quella del Codice nel titolo *De crimin. sacrileg.*, in cui gl'Imperadori Graziano, Valente, e Teodosio lo stesso stabiliscono: e contuttociò e' non ne fe menzione alcuna, volendo, che come leg-

119.

Costituzione I. in cui si proibisce il ragionar malamente delle operazioni del Re.

(a) *Hist.civ'l.tom.2.lib.11.cap.5.*
(b) *Ugo Falcad.in Gugl.I.*
(c) *Inveng.Histor.Palerm.tom.3.*

legge sua si osservasse, come bene avvertisce l'autor della Storia Civile (a).

120. *Costituzione 2. in cui s'impingon le pene contro a sagrileghi.*

La seconda legge è sotto il titolo *De arbitrio Regis*, che principia: *Multæ leges*. In essa si dà facultà a' giudici di temperar le pene, che anche rigorose erano stabilite contro a' sagrileghi; purchè non si trattasse di manifesta distruzion di tempj, o di furto di vasi sacri, ed altri simili delitti, pe' quali ordinò, che a' rei si dovesse dar la pena capitale. Ed egli è da osservare quel che non avvertirono gl'Interpreti, cioè che da Ruggieri fu stimato sacrilegio il furto di vasi sacri, e de' doni fatti a Dio, che succedesse di notte tempo *nocte sublata sint*. Il che potea dar motivo di cavillare a' criminalisti, quasi non fosse sacrilegio un simil furto commesso di giorno. Condonisi ciò alla barbarie di quel secolo, e alla voglia di far la scimia fuor di proposito a' Romani, i quali faceano distinzione tral ladro di giorno, e quel di notte.

La terza legge dipoi vuole il Summonte, che sia quella che sotto al titolo *De usurariis puniendis* è registrata, che *Statuimus* incomincia; ma in ciò va egli errato, e 'l suo traduttor P. Giannattasio, poichè questa fu da Guglielmo II. molto tempo dopo stabilita: e in alcune edizioni scorrette, sebbene venga a Ruggieri attribuita; nondimeno nelle corrette, com'è quella di Venezia dell'anno 1540. e quella di Lione del 1560. porta in fronte il vero nome del suo autore Guglielmo II.: oltre di che in essa determinandosi, che le quistioni degli usurarj si dovesser decidere dalla sua Corte, secondo il decreto del Pontefice *nuper promulgatum*; non potea intendersi, se non di quello di Alessandro III. nel Concilio Lateranense, che assembrò appunto a' tempi di Guglielmo. Il che fu anche osservato dal comentatore Andrea d'Isernia.

(a) *Histor. civil. loc. cit.*

121. *Costituzione 3. in cui si dà la pena di morte a coloro, che rapiscono le vergini a Dio sagre.*

La terza legge dunque, che è di Ruggieri, viene sotto al titolo *de Raptu, & violentia monialibus illata*, che *Si quis* incomincia; in essa s'impone anche la pena capitale a coloro, che rapissero le vergini a Dio sacrate, quantunque non ancora velate si ritrovassero: legge anche tratta da Ruggieri dal Codice di Giustiniano (a).

122. *Costituzione 4. e 5. in cui s'impongon le pene contro a gli uficiali, che si pigliano il pubblico danajo, o per negligenza deteriorano i pubblici fondi.*

La quarta, e quinta si leggono sotto al titolo *de Officialibus Reipublicæ*. Nella prima, che *Officialibus Reipublicæ* comincia, s'impone ancor pena capitale agli uficiali, che nel tempo della loro amministrazione il pubblico danajo si prendessero: e volle Ruggieri aggravar quella, che fu già fulminata dal giureconsulto Paolo contro agli uficiali rei di tal delitto, la qual si era della deportazione, succeduta alla privazione dell'acqua e del fuoco (b); onde volle Ruggieri piuttosto seguir la Costituzione degl' Imperadori Onorio, Teodosio, ed Arcadio, i quali dichiararono, che i giudici nel tempo della di loro amministrazione: *Pecunias publicas subtraxerunt*, *non solum lege Julia peculatus obnoxii sint*; ma, *& capitali animadversione eos subdi jubemus*: per le quali parole saviamente Antonio Perez, comentando tal legge, al num. 2. dice: *Pœnam etiam capitalem hac constitutione pro mortis naturalis pœna accipi*, *manifestè ostendit Justinianus tit. de public. judic.* Certamente pena anche capitale era la deportazione: onde in questo luogo *pœna capitalis* deesi prendere per l'ultimo supplicio. Nella quinta poi *Officiales* da Ruggieri si stabilì, che sieno nella persona e ne' beni quegli uficiali puniti, che per lor negligenza abbiano fatto perdere o deteriorare le pubbliche facultà. E questa legge dicesi essere stata un effetto della Regia clemenza, quasi fossero stati di egual pena degni quei che peccano per malizia, e quei che peccano per ommessione, e per negligenza.

La

(a) *L. raptores C. de raptu virgin.*
(b) *L. 3. ff. ad l. Juliam pecul.*

La sesta si truova registrata sotto al titolo *de Officio magistrorum Camerariorum & Bajulorum*, che *Justitiarios* principia; ed in essa si ordina a Giustizieri, Camerarj, Castellani, e Baglivi, ad essere attenti ad ajutare i Segreti della Dogana, e i Questori, o i loro uficiali, qualora di ajuto li richiedessero per servigio del regio Erario.

123. Costituzion. 6. in cui s' incarica a tutti gli uficiali di ajutare i Segreti di Dogana, e altri, che di ajuto li richiedessero.

La settima legge di Ruggieri sotto al titolo *de Advocatis ordinandis*, che comincia *Advocatorum officium*: si raggira in ordinare, che gli Avvocati non potessero nella sua Corte difender le cause, se prima non fossero da lui, o da'giudici di essa Corte approvati: e così ancora se volessero il lor carico avanti a' Giustizieri delle provincie esercitare, dovessero esser prima da questi, o da' lor giudici esaminati. Nella quale ordinazione imitò Ruggieri le disposizioni delle leggi Romane (*a*), e delle Longobarde (*b*).

124. Costituzion. 7. si dà la norma, come debba darsi il permesso a chi volesse l'esercizio dell' avvocazia esercitare.

L'ottava è sotto al titolo *De restitutione mulierum*, che *Mulieribus* incomincia: e si ordina agli uficiali di sovvenire alle donne, qualora molto gravate venissero; ed in ciò seguir volle Ruggieri le orme del Senatoconsulto Velleano, per cui alla debolezza delle donne soccorresi. Deesi qui avvertire, che in alcune edizioni vien questa legge attribuita all' Imperador Federigo; ma si scorge esser di Ruggieri dal principio di altra costituzione veramente di Federigo, la qual comincia: *Obscuritatem*, sotto al titolo *De in integrum restitutione mulierum*: ove questo Imperadore, dichiarando l'oscurità, e generalità soverchia della mentovata legge di Ruggieri; i casi distinse, in cui dovessero le donne ricever da' suoi uficiali soccorso.

125. Costit. 8. in cui si permette alla donna di richiamarsi dagli inganni e frodi cagionatile.

La nona e decima allogate si leggono sotto al titolo *De pœna judicis, qui malè judicavit*. Nella prima, che

LII 2 *Si*

(a) *Tit. 1. de advoc. divers. judic.*
(b) *L. Long. l. si quis caus. tit. de testament.*

126.
Costit. 9. e 10. s'impongon le pene contro a' giudici, che con frode e denajo giudicano le cause.

Si judex comincia, si condannano i giudici a nota d'infamia, e alla pubblicazion de'loro beni, e alla privazion dell'uficio, se con frode contro alle leggi ardiscano di giudicare. Simile fu la pena già da Ulpiano minacciata (*a*). Ma se per ignoranza ciò avvenisse, la pena all'arbitrio del Re rimetteasi. E in ciò aggravò Ruggieri la pena, che nel dritto Romano dall'Imperador Costantino fulminata si legge, che i giudici non solo fossero tenuti in tal caso *aestimationis dispendii*, *sed etiam litis discriminis* (*b*). Nella seconda, che principia *Judex si accepta pecunia*; s'impone a'giudici la pena capitale, se per danajo a pena di morte alcuno sottopongano.

127.
Cost. 11. in cui si proibisce l'alienazion de' feudi a' feudatarj senza licenza del Principe.

L'undecima legge vedesi registrata nel libro terzo delle costituzioni sotto al titolo *De juribus rerum regalium*. Ella è la prima che circa a'feudi da'Principi Normanni fosse pubblicata. Ruggieri adunque sebbene ne' suoi dominj, così le antiche consuetudini, come le leggi promulgate da Corrado il Salico fino a Lotario, facesse ordinariamente osservare; nientedimeno, perciocchè egli era sempre stato fiero nemico al detto Imperadore, non permise, che avesse ne'feudi avuto vigore alcuno la legge da esso promulgata in Roncaglia nell'anno 1136., nella quale a'feudatarj proibì, che senza licenza sua, e de'suoi successori non potessero i feudi alienare. Ravvisando all'incontro lo stesso Ruggieri la necessità di un tal divieto, stabilì con sua legge espressa, la quale *Scire volumus* incomincia, che niun de' Conti, Baroni, Arcivescovi, Vescovi, Abati, ed altri, che possedessero feudi, o regalie, o ufizj, od altro, che fosse, non li potessero senza sua permissione vendere, o alienare, o donare, in parte o in tutto. Questa costituzione di Ruggieri fu poscia da Federigo II. con un'altra sua ampliata a tutti i contratti, alienazioni, permutazioni, o altro che senza assen-

(a) *L. filiusfamil. ff. de judic.*
(b) *L. 2. ff. de paen. judic.*

assenso del Principe si facessero; ordinando, che si potessero dagl'istessi contraenti, come nulli, rivocare: che è quella costituzione, che tanto uso oggi ha nel nostro foro, e comincia: *Constitutionem Divæ Memoriæ Regis Rogerii avi nostri super probibita diminutione feudorum, & rerum feudalium ampliantes*; la quale a disteso riferiremo, allorchè di questo Principe ragionar ci converrà.

128. Cost. 12. si ordina, che solo i villani ascrittizj non possano chericì divenire senza licenza de' lor padroni.

Nella duodecima costituzione, che leggesi nel medesimo terzo libro, sotto al titolo terzo: *De his qui debent accedere ad ordinem Clericatus*, ed incomincia *Errores eorum*; si dice, non esser generalmente vero, che non possa alcun villano al Chiericato ascendere senza licenza del suo padrone; ma solamente de' villani, che son tenuti al servizio personale, come gli ascrittizj, o addetti alla gleba, o altri simili: riformando e temperando con questa costituzione un'altra, che prima egli avea già stabilita, in cui forse proibiva a tutt' i villani il potere ascendere a quel grado senza licenza de' lor padroni. Rispetto però a quei, che possedessero beni feudali, stabilì, che prima di farsi chierici dovessero nelle mani de' lor padroni rassegnare quel terreno, che sotto certa obbligazione di servire fosse stato lor conceduto.

129. Cost. 13. in cui si permette a' Baroni che han più feudi di obbligare un di essi per dotario delle lor mogli senza licenza del Principe.

Nella tredecima, la qual'è registrata sotto al titolo *De dotario constituendo in feudis vel castris*, e che incomincia, *Si quis Baro*; fu da Ruggieri ordinato, che potessero i Baroni e gli altri feudatarj possessori di tre feudi senza altra licenza del Principe costituire alle lor mogli il dotario sopra un di essi: però avendone meno di tre, permise loro di constituirlo in danajo, secondo la qualità e quantità de' feudi: e permise il simile ancora a' Conti, e Baroni, che più castelli avessero; purchè non costituissero il dotario sopra quel castello, donde la Baronia o la Contea prende il nome. Da tal disposizione è nata poi tra' nostri autori l'opinione, che l'assenso, semplicemente e generalmente conceduto di obbligare ed ipo-

ipotecare i feudi, mai non s'intenda del capo della Baronia o della Contea (*a*).

130.
Cost. 14. in cui si proibiscono i matrimonj clandestini, e si ordina che' figliuoli da essi nati non succedano

La quattordicesima costituzione si legge sotto al titolo 22. *De matrimoniis contrahendis*, nel medesimo terzo libro, che incomincia: *Sancimus*. In essa Ruggieri, ordinò, che i matrimonj, dopo gli sponsali e la benedizione sacerdotale, si dovessero celebrare sollennemente, e pubblicamente; e proibì severamente i matrimonj clandestini: ed ordinò, che i figliuoli da essi nati, non si dovessero per legittimi riputare, nè potessero a'lor padri in alcun modo succedere: e con ragione; perocchè tai figli riputansi illegittimi, quasichè non abbiano avuto certo padre, secondochè fu dichiarato nelle Istituzioni da Giustiniano (*b*), e dal Giureconsulto Modestino (*c*). Ordinò ancora lo stesso Principe, che in tai casi le donne non potessero pretender dote: eccettuando però da tal rigore le vedove, e quei matrimonj, che clandestinamente prima della promulgazione di tal legge seguiti già fossero. In pubblicarla Ruggieri seguì certamente le vestigie degli antichi Cattolici Imperadori, come può osservarsi abbondantemente nell'uno e nell'altro Codice, Teodosiano, e Giustinianeo, in cui si stabiliscono varie cose circa i gradi e la forma di celebrare i matrimonj: siccome varie altre leggi ancora da Teodorico e da Luitprando furono per la stessa occasione promulgate (*d*).

131.
Cost. 15. in cui si danno i provvedimenti circa l'amministrazion delle Chiese prive di Pastori.

Nella quindecima legge, che è sotto al titolo *De administrationibus rerum ecclesiasticarum post mortem Praelatorum*, la qual comincia *Pervenit ad audientiam*; Ruggieri dopo aver dichiarato, che tutte le Chiese de' suoi Regni, orbate de'Pastori, sotto alla sua protezione dimoravano, e che era allor costante l'uso, che da'Baglivi a ciò

(a) *Affl. dec. 285.*
(b) *Inst. tit. de nupt. §. adversf.*
(c) *L. vulgo ff. de statu homin.*
(d) *LL. Longob. in tit. de probibit. nupt.*

ciò destinati dal Re si tenesse cura de' beni ecclesiastici, insino a tanto che i nuovi Pastori non fossero ordinati; stabilì, che da allora innanzi, morto il Prelato, tal cura a tre migliori uomini, più fedeli e savj della stessa Chiesa si commettesse: per doverne essi poi render conto al nuovo Prelato, dedotto quello che speso si fosse per sostentar coloro, che alle dette Chiese servissero, o per la fabbrica, o altro bisogno delle medesime.

La sedicesima registrata leggesi sotto al titolo *De prohibita in terra demanii constructione castrorum*, la qual principia *In locis demanii*. In questa si ordina, che nessuno ne' luoghi del real demanio possa sotto color di difesa innalzar torri, e rocche; dovendo bastare a' sudditi la difesa, che di loro fa il Principe. Ma invero perchè principal regalia è quella di eriggere fortificazioni; e i privati possedendola, possono pensare a cose nuove.

132. *Cost. 16. si proibisce da' privati la fabbrica di torri e castelli.*

La diciassettesima è sotto al titolo *De injuriis Curialibus personis, seu quibuslibet aliis irrogatis*, che *Observent* principia. In essa si ordina a' giudici, che nel punir l'ingiurie, abbiano innanzi gli occhi la qualità delle persone, che le fanno, e che le ricevono; il tempo, e'l luogo, e secondo la diversità, diversa punizione diano. Ed espressamente dichiarasi, che le ingiurie agli uficiali Regj inferite, non solo a questi, ma alla stessa real Maestà si appartengono. In ciò seguì Ruggieri la disposizione degl'Imperadori Arcadio ed Onorio, i quali i loro ministri ed uficiali *Pars corporis nostri* chiamarono (a).

133. *Cost. 17. si dà la norma a' giudici, come debban punir le ingiurie, avendo riguardo a' luoghi e alle persone.*

Nella diciottesima, che è nel titolo *De probabili experientia medicorum*, la qual comincia *Quisquis modò*, Ruggieri ordinò, che nessun potesse medicare, se non fosse con rigoroso esame da' suoi uficiali e giudici esaminato; e impose pena di carcere e di confiscazion de' beni a quelli, che senza tal requisito la medicina esercitassero:

134. *Cost. 18. in cui si proibisce il medicare a colui, che non ne ha avuta la licenza da' suoi Ufficiali.*

(a) *L. quisquis C. ad l. Jul. majest.*

ſero: coſa che da' prudentiſſimi Romani fu con ſomma vigilanza ancora praticata: da'quali però l'approvazion de' medici non a' Preſidi delle provincie s'ingiunſe, ma agli uficiali e Decurioni della città, ove quelli medicar doveano. Del che Ulpiano con ſomma eloquenza ſpiegò la ragione (a): *Ut certi de probitate morum, & peritia artis, eligant ipſi, quibus ſe liberoſque ſuos in ægritudine corporum committant.*

135. *Coſt. 19. in cui ſi dà la norma come ſi debbano portare i Foreſtarj nell'eſſercizio del loro impiego.*

Siegue un'altra coſtituzione di queſto Principe, che è la diciannoveſima ſotto al titolo *De animalibus in paſcuis aſſignandis*, che *Cum per partes Apuliæ* comincia, viene eſſa nel volume delle coſtituzioni poſta per errore ſotto al nome di Federigo. Ruggieri adunque per evitar l'eſtorſioni e le violenze, che commettevan coloro, a' quali era data la cura di guardar le foreſte e i paſcoli; ſotto il preteſto, che gli animali ſenza lor licenza vi entraſſero; ſtabilì per prima, che in ciaſcuna terra così baronale, come del real demanio, non foſſero più, che quattro Foreſtarj: che non poteſſero queſti eſigger nulla per quegli animali, che foſſero di paſſaggio pel luogo alla lor cura commeſſo, per andare altrove, nè più di un ſol giorno, o di una notte vi paſceſſero: dovendo il lor paſcolo ſenza pagamento permettere. Ma ſe gli animali per una giornata o due lontani dalla lor contrada andaſſero, a recar danno a' poderi altrui ne' frutti o ne' ſeminati; poteſſero i Foreſtarj in tal caſo coſtrignere i padroni d'eſſi animali a rifar tal danno, e nulla più, a giudicio di uomini probi. Conſiderò ancora eſſo Principe il caſo, ſe foſſero gli animali altrui ritrovati ſolamente a paſcere in ſuolo alieno, ſenza far danno, dal lor paſtore guidati; e ſtabilì in queſto caſo, che poteſſe ſolamente il padrone del terreno, qualor voleſſe contentarſi, di permettere il paſcolo del ſuolo, eſiggere quella fida, che ne'

(a) *Ulpian. l. 1. D. de decr. ab ord. faciend.*

ne'territorj convicini fosse solita pagarsi: e che se ciò non volesse permettere, potesse solamente esigger la fida di quei giorni, che avessero ivi gli animali pasciuto, da starsene al giuramento del pastore; di modo tale che si valutassero quelle giornate alla medesima ragione, che le pagano quegli, che si fidano per un anno.

Volle ancora Ruggieri, che se per soli dieci giorni senza pastore avessero gli animali nell'altrui suolo pasciuto, ed affermasse il padrone, o 'l pastore con giuramento, che gli animali fossero colà andati, senza lor saputa; in tal caso nulla riscuoter potesse il padron del suolo, ma lasciarli partire liberamente. Se però fossero ivi dimorati gli animali a pascere più di dieci giorni; potesse egli esiggere la fida solita de' luoghi convicini, anche a quella ragione, che si pagano le giornate da chi si affida per tutto l'anno: stando al giuramento del pastore, per quel che si attiene al numero delle giornate.

Quanto agli animali delle persone confinanti, fu stabilito, che se con frode entrassero menati nel territorio del vicino, e vi pascolassero per un giorno, e per una notte; debba questi farne avvertito il padrone d'essi animali una o due volte in presenza di persone dabbene, acciocchè più nol permetta per l' avvenire: che se poi non ostante l'amichevole ammonizione truovi egli di nuovo gli animali a pascere sul suo terreno; allora esigga l'affidatura solita, e nulla più, stando al giuramento del pastore, circa il numero delle giornate, come di sopra.

Ordinò finalmente Ruggieri, che colui, che a tali disposizioni contravvenisse, non solamente incorresse nella Regia indignazione; ma soffrisse pena capitale, e la confiscazion di tutt'i beni. Ed in fine della medesima Costituzione stabilì, che se mai i vetturali ed altri, che guidassero animali, passando per qualche bosco, facessero danno, rompendo verga, o ramo da qualche albero; non dovessero a nessuna pena soggiacere. La pena capitale in detta costituzione stabilita, venne poi moderata

in un'altra costituzione dell'Imperador Federigo, di cui a suo luogo ragioneremo.

136. *Cost. 20. e 21. si ordina, che non possa alcuno esser milite se da militar schiatta non discenda, e così parimente i giudici e notai.*

Ordinò ancora Ruggieri nella ventesima legge sotto il titolo *de Nova militia*, la qual *Divinæ justitiæ* comincia; che nessun possa essere alla milizia ascritto, che da militare schiatta non discenda: e così parimenti, che nessuno possa esser giudice, o notajo, se i suoi maggiori non abbian simile professione esercitata.

Siegue la ventunesima costituzione di detto Principe sotto al titolo *De honore militari, judicis, & notarii*, che incomincia *Constitutione præsenti*; e si aggira intorno allo stesso soggetto. Imperocchè in essa fu stabilito, che non potesse aspirare all'onor della milizia colui, che di schiatta militare non fosse, senza Regia permissione: lasciandone però in possesso per ispecial grazia coloro, che a tal dignità si trovassero pervenuti, contra il tenore della proibizione già fattane dall'avolo di esso Ruggieri; purchè con decoro militare vivessero: il che diceasi in quei tempi: *vivere in equis & armis*. Nel fine di detta costituzione ordinò Ruggieri, che dall'ora innanzi nessun uomo di vil condizione potesse essere notajo, o giudice, come il villano, o angario, o pure i figliuoli de' cherici, e così ancora tutti gli spurj, o in qualsivoglia modo nati, fuorchè da legittimo matrimonio.

137. *Cost. 22. s'impone la pena capitale contro a coloro, che falsificano le scritture reali.*

La ventiduesima è sotto il titolo *De falsariis*, la quale: *Qui literas regias* comincia. In essa s'impone la pena capitale a colui, che falsifica le lettere, o suggello reale: pena che venne ancora dall'Imperador Leone fulminata (a).

138. *Cost. 23. s'impone pena di morte e di confiscazion di beni contro a coloro che falsificano la moneta, o che con scienza la ricevano e spendano, o che la tosino.*

La ventesimaterza, che nel titolo *De cudentibus monetam adulterinam* leggesi, e comincia *Adulterinam monetam*; stabilisce, che con pena di morte, e di confiscazion de' beni si puniscano coloro, che non solamente la moneta falsa coniano, siccome fu già stabilito dall'Impera-

(a) *L. sacr. affatus §. hanc C. de divers. rescript.*

rador Costantino, il quale gli sottopose di vantaggio al gravissimo supplicio del fuoco *(a)*; ma quelli ancora che con scienza la ricevessero, o in qualunque maniera a sì grave delitto acconsentissero: nel che seguì Ruggieri le vestigia di Ulpiano nell'esplicazione, che questi fece della legge Cornelia *(b)*.

Dalla ventiquattresima poi sotto il titolo *De ratione moneta*, il di cui principio si è *Qui nummos*; viene ordinato, che colle stesse pene sien puniti coloro, che tosassero, o in altra guisa le monete d'argento o d'oro diminuissero. Ulpiano però distingue gli uomini liberi rei dagli schiavi. I primi volle, che fosser condannati a pugnar colle fiere nell'Anfiteatro; i secondi all'ultimo supplicio *(c)*, cioè più ignominiosamente per mano del carnefice.

139. *C st. 25. si libera dalla pena di falso colui, ch'ignorantemente si serva di un istromento falso.*

Nella venticinquesima, che è sotto al titolo: *De falsis instrumentis utentibus*, che *Qui falso* incomincia; si ordina, che non sia tenuto alla pena di falso colui, che si vale d'un istromento falso, non sapendo, che tale sia. Ruggieri seguì in ciò l'esempio degli Imperadori Valeriano, e Gallieno *(d)*.

Nella ventesimasesta sotto al titolo: *De falsitate cujuslibet in testibus producendis*, che incomincia *Qui falsitatem*; si ordina che sia punito con pena di falso colui, il quale in giudicio si avvale di testimonj falsi: siccome fu già ancora stabilito dal giureconsulto Marziano *(e)*.

140. *Cost. 26. e 27. dassi la pena de' falsarj a colui, che in giudizio produce i testimonj falsi, o che corrompe o occulti i testamenti.*

Nella ventisettesima sotto al titolo *De celantibus testamenta*, che comincia *Testamentorum publicorum*; s'impone la pena di sopra detta a coloro che corrompono o occultano i testamenti, siccome fu già la stessa pena dal detto

(a) *L. 2. C. de fals. moneta.*
(b) *L. Cornel ff. ad l. Cornel. de fals.*
(c) *L. quicumq ff. eod.*
(d) *L. si falsis C. ad l. Cornel. de fals.*
(e) *L. 1. ff. ad l. Corn. de fals.*

detto Giureconſulto Ulpiano ſtabilita *(a)*.

141. *Coſt. 28. privaſi dell' eredità quel figlio che occulta il teſtamento paterno.*

Nella ventotteſima ſotto al titolo *De paterno teſtamento deleto*, che *Si quis* comincia; ſi ordina, che colui, che occulta il teſtamento paterno per ſuccedere *ab inteſtato*; debba rimanere della eredità privo: e fu preſa tal diſpoſizione dal Giureconſulto Marcello *(b)*.

142. *Coſt. 29. s'incarica a' giudici, che la qualità della perſona aggravi il delitto.*

Nella ventinoveſima, che è ſotto al titolo *De judiciis*, e comincia *Qualitas perſonæ*; ſi ricorda a' giudici, che la qualità della perſona aggrava o diminuiſce la pena del falſo *(c)*.

143. *Coſt. 30. s'impone la pena di morte a venefici, e a coloro, che fabbricano i veleni.*

Nella trenteſima ſotto al titolo *De veneficiis*, che *Mala & noxia* comincia; ordinaſi, che con pena di morte ſien puniti coloro, che vendono, danno, o ritengono preſſo di se veleni o medicamenti atti a togliere il ſenno: ſiccome già fu ſtabilito dal Giureconſulto Marcello, il qual volle, che al rigor della legge Cornelia *de Sicariis* foſſe ſottopoſto colui, che non ſolamente fabbricaſſe veleni, ma che pure in pubblico cattivi medicamenti venda, da'quali la morte dell'uomo venga cagionata *(d)*.

144. *Coſtit. 31. ſi dà la pena a coloro che compongono bevande ſuperſtizioſe o nocive.*

Nella trentuneſima ancora, che ſotto al titolo *De correctione poculum amatorium porrigentium*, che *Poculum amatorium* comincia; diceſi che non dee andare impunito colui, che compone bevanda amatoria o altro cibo nocivo, avvegnachè non ne ſia ſtato alcun danno. Così parimente inſegnò il Giureconſulto Paolo, che colui il quale ſimili bevande dava, benchè ſenza effetto; dovea eſſer condannato *ad metalla*, s'e'foſſe di ſervile o di vil condizione; ſe nobile, in qualche iſola ſi rilegaſſe, ed alla perdita di parte de' beni ſoggiaceſſe: ma che ſe da dette bevande ne provveniſſe la morte o dell'uomo, o della donna, foſſe il reo alla pena di morte ſottopoſto *(e)*.

Nella

(a) *Leg. Cornel. §. pæna ff. eod.*
(b) *L. reſcript. ff. de iis quib. ut indig.*
(c) *L. 1. in fin. ff. eod. l. Pædius §. penult. ff. de incend. ruin. naufr.*
(d) *L. 3. ff. ad l. cornel. de ſicariis.*
(e) *L. 38. §. ſi quis abortionis ff. de pæn.*

145. *Costit. 22. dichiaransi le costituzioni di sopra delle pene circa a i venefici.*

Nella trentaduesima sotto al titolo: *De pœna emptoris*, che *Eadem pœna* comincia; si dichiarono l'altre leggi di sopra mentovate, così la Costituzione *de veneficiis*, come le seguenti, cioè che sia sottoposto alla medesima pena tanto chi compone sì perniciose bevande, quanto chi le compera.

146. *Cost. 33. si dichiara, che non possa accusar d'adulterio la sua moglie il marito, che il permetta.*

Nella trentatreesima sotto al titolo *De pœna adulterii*, che principia *Qui coram*, ordinò Ruggieri, che non possa il marito accusar la moglie di adulterio; qualora con sua scienza l'abbia ella commesso. Il Giureconsulto Marcello di più volle, che alla pena del lenocinio fosse ancor quel marito sottoposto, il quale fa guadagno dell'impudicizia della moglie. Ma se egli *patiatur uxorem delinquere, non ob quæstum, sed negligentiam, vel culpam, vel quandam patientiam vel nimiam credulitatem; extra legem positus videtur* (a).

147. *Costitut. 34. si raggira circa i mariti che vogliono accusar le mogli di adulterio.*

Nella trentaquattresima, che è nel titolo *De prohibita quæstione fœminæ*, e comincia *Quamvis uxorem*; si ordina, che non debba esser punito come ruffiano quel marito, il quale ha solamente qualche sospetto della moglie, o pur le dà fede: il che concorda colle soprallegate parole di Ulpiano; ma se espressamente permetta l'adulterio, oltre alla pena dell'infamia, grave pena dar se li debba: siccome fu già scritto dal Giureconsulto Ulpiano, poichè disse, che: *qui patitur uxorem suam delinquere, matrimoniumque suum contemnit, quique non indignatur; pœna adulterii in eum infligitur* (b).

148. *Cost. 35. si proibisce alle donne infami abitar coll'oneste.*

Nella trentacinquesima sotto al titolo *De summota conversatione inter bonas fœminæ quæstuosæ*, che *Quæ passim* comincia; si proibisce alle donne infami abitar colle matrone oneste: il che fu già dall'Imperador Giustiniano ancora con sommo studio vietato (c); ma si ordinò

(a) *L. mariti 29. qui quæstum, & seq. ff. ad l. Jul. de adult.*
(b) *L. 2. §. Lenocinii ff. eodem.*
(c) *Authent. de lenonib. l. 3. collat. 3. § mult.*

nò da Ruggieri insieme, che a tai meretrici non si facesse violenza alcuna; onde fu dopo dall' Imperador Federigo la pena di morte fulminata contro coloro, che gliela usassero, come altrove diremo.

149. *Cost. 36. si permette a' mariti separarsi dalle mogli adultere.*

Nella trentesimasesta sotto al titolo *De repudiis concedendis*, che *Repudium* incomincia; si ordina, che possa il marito ripudiar la moglie, quando giustamente e' l'accusi di adulterio: il che fu già dall'Imperador Giustiniano ordinato (*a*): benchè per legge canonica solamente si ordini tal separazione in quanto al letto (*b*), e così deve intendersi il celebre passo di S. Matteo e di S. Paolo a questo proposito: *nisi ob causam fornicationis* (*c*).

150. *Cost. 37. s'imponga pena alla ruffiana.*

La trentasettesima sotto al titolo *De lænis*, che incomincia *Lænas sollicitantes*; in essa si stabilisce, che si debban colle stesse pene dell' adulterio punire quelle ree femmine, che commetton ruffianesimo, per corromper la castità delle oneste donne: come fu già stabilito dall'Imperador Giustiniano nella costituzione già detta (*d*).

151. *Cost. 38. dannosi gravi pene alle madri che vendon l'onor delle lor figliuole.*

La trentottesima sotto al titolo *De matribus suas filias exponentibus*, che *Matres* comincia; non solamente alla pena dell'adulterio sottopone le madri, che vendon l'onore delle figliuole donzelle; ma ordina ancora, che sia loro tronco il naso. E giustamente grida in questa legge Ruggieri: *Castitatem enim suorum viscerum vendere inhumanum est & crudele*.

152. *Cost. 39. si permette al marito uccider la moglie e l'adultero colti nell'atto.*

Nella trentanovesima legge sotto al titolo *De pœna uxoris in adulterio deprehensæ*, che *Si maritus*, incomincia; si dà la facoltà al marito di uccidere impunemente la moglie, e l' adultero, colti però sul fatto. Ed in ciò Ruggieri aggravò di molto la pena stabilita dal dritto Romano, dal quale solo a' padri permetteasi di uccidere le

(a) *C. de repud. a marito admittendis §. de adulter.*
(b) *Cap. tuæ extra de proc.*
(c) *Cap. 32. & 19.*
(d) *Authent. de Lenonib. §. præconizamus.*

le lor figliuole cogli adulteri nell'atto dell'adulterio, purchè ſotto la patria poteſtà elle foſſero : il che non in tutte le ſorti di nozze, e di matrimonj avverar poteaſi: così fu da Ulpiano inſegnato (*a*). Del rimanente i mariti, che le mogli colti in fallo uccideano, quantunque eſenti foſſer dalla pena della *leg. Cornel. de ſicariis;* non andavano però impuniti : imperocchè, al riferir di Papiniano, fu dagl' Imperadori Marco Antonino, e Comodo ordinato, che ſe foſſer perſone vili, doveſſero eſſere *ad opus perpetuum* condannati, ſe nobili, in qualche iſola relegati (*b*).

153. *Coſt. 40. ſi ordina pena al marito che laſcia ſcappar l'adultero, e ritien la moglie.*

Nella quaranteſima, che ſiegue ſotto al titolo *De pœna mariti, ubi adulter aufugit*, che *Maritum* comincia; ſi ſtabiliſce, che ſe il marito trovando la moglie coll'adultero, lei ſeco ritenga, e laſci libero andar via l'uomo, debba eſſere colla pena di ruffiano punito; purchè l'adultero non ſia ſcappato ſenza ſua colpa, e connivenza : nel chè fu concorde colla ſentenza del Giureconſulto Marcello (*c*).

154. *Coſt. 41. raggiraſi, da qual foro debbanſi punir gli adulterii.*

La quarantuneſima legge è ſotto al titolo *De adulteriis coercendis, aliàs De privilegiis Eccleſiarum*, che *Majeſtati noſtræ* comincia. Dall' autor della ſtoria civile per una poſtilla, che ſi legge nel margine : *alias Rex Guilielmus*; a Guglielmo II. l' attribuiſce, dicendo, ch' e' la promulgò ad iſtanza dell' Arciveſcovo di Palermo Gualtieri (*d*); ma leggendola noi ſotto al nome di Ruggieri, abbiamo voluto tra le di lui leggi rapportarla: non eſſendo per altro veriſimile, che Guglielmo aveſſe voluto pregiudicare a'ſuoi diritti di Sovrano e di Legato nato in quel Reame. In eſſa adunque, dopo eſſerſi eſaggerato dal detto Principe, ch'erano pervenute alle ſue orec-

(a) *L. Patri ff. ad l. Jul. de adulter.*
(b) *L. ſi adulter 8. ff. eod.*
(c) *D. l. 5. mariti ff. eod.*
(d) *Iſtor. Civil. tom. 2. lib. 13. c. 1.*

orecchie le querele di molti Prelati, lagnandosi, che le ragioni e'dritti delle loro Chiese da'Giustizieri, Camerarj, e Baglivi venivano pregiudicati; poichè si traevano al foro laicale le cause degli adulterj, e specialmente di quelli, che da' chierici si commettevano, onde questi a guisa di laici carceravansi; volle egli Ruggieri, che da allora innanzi i detti uficiali non si mescolassero in simili cause: ma che se taluno della Parrocchia di qualche chiesa venisse di tal delitto accusato, o colto nell' atto; dovesse essere alla Corte ecclesiastica rimesso, per esser da lei giudicato e corretto: e che solamente l'adulterio commesso con violenza spettasse alla cognizion de'giudici secolari, lasciando sempre salvo a' giudici ecclesiastici il conoscere dell' adulterio. E in fine ordinò a tutt'i suoi uficiali, che ogni ajuto a' Prelati somministrassero, perchè tali delitti punissero. La qual costituzione spiegando Andrea d'Isernia, vuole, che abbia inteso Ruggieri, che il giudice ecclesiastico dovesse sol conoscere quanto alla separazion del letto, secondo le costituzioni canoniche: poichè questa veniva alla sua giurisdizione solamente rimessa (a); ma che la pena legittima di tai delitti al giudice laico rimaner dovesse. E così ancora tal costituzione viene esplicata da Pietro di Monteforte, il quale saviamente avverte, che essendo stabilita in tai delitti la pena di morte; questa non possa dal giudice ecclesiastico darsi: nè può all'incontro pensarsi mai, che sì grave delitto si fosse da quel Principe voluto lasciar impunito. Questa conghiettura è di molto valore; e tanto più che non abbiamo argomento sufficiente di credere, che nell' età di Ruggieri o di Guglielmo, come si voglia, fosse l'adulterio riputato un delitto spettante puramente alla cognizion della Chiesa; ma al più, tanto al giudice ecclesiastico, quanto al laico per giudicarne congiuntamente: come mostra di credere Bartolommeo di Capoa, chio-

(a) *Innoc. cap. tua de Procur.*

chiosando questa legge, con allegar però testi, che non vi hanno che far nulla. Anzi Matteo d'Afflitto ancora adduce falsamente il capo 13. dell'auth. *ut liceat matri & aviæ*; non dicendosi quivi; che il delitto di adulterio appartenga alla cognizion del giudice ecclesiastico; ma che la donna, la quale fuor di ragione persista in voler ripudiare il marito, perda la dote, e dal giudice debba consignarsi al Vescovo, per doverla mettere in qualche munistero. Ad ogni modo non andrebbe forse errato chi affermasse, esservi errore nella scrittura del testo, e che laddove leggesi: *Videlicet de adulteriis, quæ non permittunt judicari & corrigi in Curia Ecclesiæ, sicut debet, & de personis clericorum, quæ ab eis ut laici judicantur, & incarcerantur*; legger si debba togliendo la congiunzione & la qual vi sta sforzatamente, e in questa guisa: *non permittunt judicari & corrigi in Curia Ecclesiæ, sicut debet de personis clericorum &c.* Di modo tale che il vero senso sia, che commettendosi da chierici di que'tempi adulterio (oltre alle concubine, che soleano tenere in casa sotto color di fantesche, dette allora *focariæ*, vietate dal Concilio di Roma del 1074. e dall'altro del 1075. e da quel di Magonza nel medesimo anno, e pure senza frutto: poichè fu d'uopo ne' tempi seguenti ad Innocenzo III. fare una nuova costituzione per correggerli) aveano cominciato i Giustizieri, ed altri ufiziali Regj ad incarcerarli, affin di punirli secondo le leggi così comuni come dal Re Ruggieri promulgate; il che dava giusta cagion di dolersi a' Prelati ecclesiastici. Volendo adunque Ruggieri far salva la loro ragione; ordinò che il semplice adulterio fosse ne'chierici punito dalla Curia vescovile, ma l'insulto e la violenza spettasse alla cognizion de'giudici laici, i quali avean la famiglia armata per opporvisi, e reprimerla. Quando adunque il Re dice: *Sed si quis de parochia alicujus ecclesiæ de adulterio accusatus vel deprehensus*; deesi intendere del chierico di qualche chiesa, e addetto al di lei servigio: altrimen-

Nnn ti,

ti, non dalla curia vescovile, ma dal proprio parroco vorrebbe Ruggieri, che l'adultero laico fosse giudicato e corretto; quante volte si voglia credere, ch'egli non parlasse scioccamente. C'è paruto necessario il dilungarci alquanto su questa materia, oltre al nostro istituto, acciocchè per l'autorità di questa legge, e de' suoi chiosatori, non creda alcuno, che il delitto d'adulterio sia delitto canonico o ecclesiastico, o almeno *mixti fori*.

155\. *Cost. 42. si stabiliscon le pene contro coloro, che vendon gli uomini liberi come schiavi.*

Nella quarantaduesima, che è sotto al titolo *De venditione liberi hominis*, la quale: *Qui sciens* comincia; si stabilisce, che se alcuno venda un uomo libero a guisa di schiavo, sia tenuto de' suoi beni riscattarlo, ed egli divenga schiavo della Regia Corte: alla quale si acquisti il residuo de' suoi beni. Ma se il riscatto è impossibile, divenga il venditore schiavo della casa del venduto, e' beni sieno confiscati: che se poi il venduto torni, resti non solo il venditore schiavo della Regia Corte, ma perpetuamente ancora i suoi figliuoli, quantunque nati dopo il delitto di lor padre. Simile fu tal disposizione a quella dell' Imperadore Costantino (*a*).

156\. *Cost. 43. si stabilisce la pena di morte contro agl' incendiarj.*

La quarantreesima è quella che sotto al titolo *De incendiariis* vien registrata: e *Qui dolosè* comincia. In essa s'ordina la pena di morte contra colui, che malignosamente l'altrui casa pone a fuoco: come già fu scritto dal giureconsulto Cajo, il qual volle, che il reo di tal delitto non sol dovesse esser bastonato, ma condannato anch'egli al fuoco (*b*). All'incontro dal giureconsulto Ulpiano fu fatta differenza tra l'uomo di bassi natali, e 'l nobile. Il primo egli disse doversi condannare a combatter colle fiere; il secondo alla pena del capo, o pure alla deportazione (*c*).

La quarantaquattresima legge da Ruggieri promulga-

(a) *L. 2. C. de libert. & eorum filiis.*
(b) *L. qui odest. ff. de incend.*
(c) *L. licere §. qui data opera ff. eod.*

gata è quella che sotto al titolo *Qui ramum de alto projiciens, vel se præcipitans, hominem occiderit*, e incomincia *Qui de alto*. In essa si ordina, che se taluno da luogo alto se stesso precipiti, ed uccida un uomo, o pure con buttare di alto un ramo, o una pietra incautamente, senza avvertire colla voce *chi passa*; debba essere con pena di morte punito. Venne poscia questa costituzione, come molta rigorosa, da Federigo moderata, come appresso diremo. Ma quanto alla prima parte, colui che si precipita, rade volte sopravvive alla sua pazzia.

157. *Cost. 44. si dà la pena a coloro che precipitandosi, o traendo altra roba di luogo eminente, cagionino la morte di alcuno.*

Dopo aver noi finora le leggi di Ruggieri rapportate, e brevemente esposte, ritorniamo di nostra istoria al corso.

In detta assemblea in Ariano tenuta, Ruggieri non solo proibì, che non si potesse un' antica moneta Romana spendere, *Romasina* chiamata; anzi ne fe battere una nuova d'argento con molta rame mescolata, la qual Ducato chiamò del valor di otto Romasine; ed un'altra picciola detta *Follere* (a). E dallora in poi non solo i tarini di Amalfi, de' quali altrove favellato abbiamo, ma queste monete parimenti cominciarono nel nostro Regno a spendersi.

158. *Ruggieri nell'assemblea di Ariano ordina che si conii nuova moneta.*

Prima nondimeno, che passiamo innanzi, avendo delle leggi di sì gran Principe favellato; egli non è fuor di proposito ragionar ancora della nuova forma di succedere ne' feudi i soli primogeniti a tenore delle leggi di Francia: che in questi tempi, consentendolo il gran Ruggieri, s'introdusse. Eransi insino allora costantemente praticati gli usi Longobardi, da noi di sopra avvisati; e fra gli altri, che qualora a' padri più figliuoli succedevano, i feudi tra di loro si dividessero: cosa che varj sconcerti cagionava; imperciocchè la potenza e 'l lustro delle famiglie in cotal guisa mancava, e spesse volte a contese

159. *Dritto di succedere i soli primogeniti a guisa de' Francesi in questi tempi introdotto nel Regno.*

(a) *Consuet. Bar. proem. Romuald. Archiep. Saler. in chronic.*

tra di loro venivano. Ruggieri adunque, traendo origine dalla Francia, ed essendo per tal cagione de' costumi e delle leggi de' Francesi amantissimo; fece molti da quel paese venire, per avvalersene nella milizia, come il lasciò registrato Ugone Falcando: *Transalpinos maxime, cum ab Normannis originem duceret* (cioè Ruggieri) *sciretque Francorum gentem belli gloria cæteris anteferri; plurimum diligendos eligerat, & propemodum honorandos*. Il che poscia praticarono anche i due Guglielmi suoi successori; onde essendosi molti Francesi nel Regno colle lor famiglie fermati, varj feudi in premio delle fatiche ottennero: a' quali Ruggieri, perchè si fossero potuti con agio mantenere, lasciò ancora libera facoltà di vivere secondo le loro leggi e costumi. Essendo adunque presso a' Francesi costante l'uso e la legge, che ne' feudi i soli primogeniti succedessero *(a)*: costume invero lodevole, e da cui lo splendore e 'l mantenimento delle famiglie dipende; perciò da quei Francesi, che in Regno aveano feudi acquistati, incominciossi tal maniera di successione a praticare, e *il jus Francorum* ad introdursi, il quale fu poi da' due Re Guglielmi permesso ed approvato; ma da Federico II. come appresso diremo, con espressa costituzione confermato, colla quale proccurò egli toglier le confusioni, che nate erano per cotanto vario modo di succeder ne' feudi. Non è però, che questo dritto di succedere all'uso di Francia fosse qual dritto comune riputato; poichè tuttavia in que' tempi il Longobardo il suo vigor di legge comune ritenea. Tantovero, come attesta Andrea d'Isernia *(b)*, che il primogenito, che pretendeva esser franco, e che non voleva dividere il feudo co' fratelli; avea bisogno di provarlo: poichè presumevasi allora, che ciascheduno secondo il dritto Longobardo vivesse; ma ora presso di noi egli è quasi estinto, e 'l solo Francese comu-

(a) *Cujac.lib.1.de feud.tit.9.in fin.*
(b) *Isern.in Constit.prosequent.*

munemente ha luogo nella ſucceſſion feudale.

160.

An.1140. Ruggieri tornando in Napoli, laſcia il governo dell'annona a' ſuoi cittadini, e ſol quella della giuſtizia a ſe riſerba.

Dopo di aver tuttociò ſtabilito, Ruggieri ſi riduſſe di nuovo in Napoli nell'anno 1140., ove con ſommo onore fu ricevuto, ed alla fedeltà de' Napoletani ſempre maggiormente obbligato; non volle che in nulla ſi alteraſſe la forma del lor governo: ma laſciandovi nella città i medeſimi magiſtrati, e le medeſime leggi, confermò loro gl' iſteſſi privilegj, di cui godeano ſotto gli ultimi Duchi colla medeſima giuriſdizione intorno all' annona degli Eletti nobili, e del Popolo, che ſotto al nome d'Ordine, o Decurioni, ovvero Conſoli erano chiamati: giuriſdizione che oggi tuttavia e' ſi mantengono. Quanto però alle coſe della giuſtizia, volle egli ſteſſo averne la cura, ed usò di mandarvi per amminiſtrarla il Comite: l'eſemplo del Re Teodorico ſeguendo, come già avviſammo allorachè di queſto Principe ſi ragionò. Concedè ancora a ciaſchedun nobile di queſta città cinque moggia di terra in feudo, e cinque coloni a quella aſcritti; promettendo loro di maggiormente gratificarli, ſe gli aveſſero la debita fedeltà uſata (a). Fece ancor egli di notte miſurar le mura della città, che di 2365. paſſi trovaronſi: del che renduti conſapevoli i Napoletani, ravviſando l'amor di sì gran Principe, gli ſi dichiararono al ſommo obbligati.

161.

Ruggieri ritornando in Palermo ſtabiliſce i ſette uficj del Regno.

Dopo ciò, Ruggieri ritornò in Salerno, e mandato il Duca Ruggieri al governo di Puglia, e a quello di Capoa Anfuſo; egli in Palermo ſene paſsò, dove avendo la ſua fede fermata, nuovi magiſtrati ſupremi ne' ſuoi Regni ſtabilì, e volle, ch' agli altri inferiori ſovraſtaſſero, ma che doveſſero preſſo di se, o nella ſua corte dimorare. Volle egli ancora della Francia il coſtume in tali elezioni imitare, là dove dopo eſſere ſtata eſtinta l'alta dignità de' Maeſtri del Palagio, già perniccioſa agl' iſteſſi Re per l'eſtraordinaria potenza ed autorità, che arroga-

ta ſi

(a) *Pellegr.caſtig.ad Falc.Beneu.ann.1140.*

ta ſi aveano; ſi erano eletti ſette ſupremi ufiziali, tra' quali tutta l'autorità di detti Maeſtri del Palagio fu diviſa: altri ſette adunque ſimili n'eleſſe Ruggieri in Palermo, a' quali altri minori ufiziali diede, onde nuova forma di governo politico nel noſtro Regno nacque.

162. *Conteſtabile e ſua autorità.* Il gran Conteſtabile ſi fu il primo, che preſſo a' Franceſi nella ſua primiera origine grande ſcudiero del Re, ovver gran Maeſtro de' cavalli veniva chiamato; onde da Aimone (*a*) *Regalia præpoſitus equorum* fu detto. Due grandi prerogative egli avea: l'una di cuſtodir la ſpada del Re, l'altra di comandar gli eſerciti in campagna; avendo ſotto di se tutti gli altri uficiali di guerra, ancorchè Principi di real ſangue foſſero. Fu il primo Conteſtabile da Ruggieri iſtituito Roberto di Baſſàvilla Conte di Converſano, figliuol di un altro Roberto, e di Giuditta del Re ſorella; e fu egli un valoroſo e prode capitano (*b*).

Il Conteſtabile però non ebbe mai poteſtà alcuna ſopra le fortezze, nè ſopra i governadori delle provincie; onde fuor di ragione da alcuni venne paragonato a' noſtri Vicerè, i quali oltre l'aſſoluto governo dell'armi, l'hanno ancora ſommo ſopra le fortezze, e i governadori. Solo potea il Conteſtabile nel principio dell'iſtituzione de' Vicerè in loro aſſenza il Regno governare, qualor non vi foſſe altri dal Re deſtinato, al dir di Marino Freccia (*c*): ma ora queſto uficio è tra di noi divenuto ſol di onore, e ſenza ſtipendio; ritenendo la ſemplice preeminenza di ſedere alla deſtra del Re ne' Parlamenti, e nell'altre pubbliche ſollennità, in cui ſi veſte d'una ſpecie di toga di armellini, ed ha ſul capo una gran berretta all'uſo antico. L'inſegna del ſuo ufizio è una ſpada nuda.

Il

(a) *Aimo.lib.3.cap.7.*
(b) *Falc.hiſtor.Sicil.*
(c) *Frecc.de ſubfeud.de orig.Magn.Comeſt.n.23.*

Il gran Conteſtabile adunque a' tempi di Ruggieri e de' Re ſucceſſori, ſebbene appreſſo il Re nella città di Palermo riſedeſſe; avea nondimeno tutta l'autorità in queſte noſtre provincie ſopra a' Conteſtabili particolari, ch'eran da' Re in alcune di eſſe deſtinati a comandare qualche corpo di Fanteria, o di Cavalleria, come oggidì i Capitani del Battaglione: coſtoro venivano ſemplicemente detti *Regni Comeſtabili*, e talora altrimenti denominati, come ſi può leggere appo Camillo Tutini (*a*). Furono ancor Conteſtabili *Regii Hoſpitii* chiamati coloro, che maeſtri delle ſtalle del Re erano; onde coll'aggiunta di Grande il primo Conteſtabile dagli altri ſi diſtinguea.

Ma ſenza ſerbar ordine di prerogativa nell'annoverare i detti ufizj, favelleremo dell'altro, che Ruggieri creò; e ſi fu il grand'Ammiraglio: nome da altri creduto Provenzale (*b*), da molti Saraceno ſtimato (*c*). Queſto ufizio fu ancora da' Romani conoſciuto, ma ſotto altro nome, cioè di Prefetto delle Claſſi Pretorie: e preſſo Ceſare ancora tali nomi ſi oſſervano, come noi al num. 64. del primo libro di queſta iſtoria diviſammo. 163. *G. Ammiraglio e ſua autorità.*

Comandava adunque ſotto Ruggieri queſto grande Ammiraglio in pace e in guerra ſopra al mare: avea la cura di coſtruire i vaſcelli, e di mantenerli, come ancora di conſervare i porti ſicuri, e le marine. Erano a lui ſubordinati gli altri Ammiragli delle provincie, o de' porti, i Protontini, i Calafati, i Comiti, i Carpentieri, e tutti gli altri ufiziali minori della marina, e perchè Ruggieri grandi armate navali tenea, in ciaſcheduna delle quali era l'Ammiraglio, che la comandava; perciò il primo e ſupremo era Ammiraglio degli Ammiragli detto. Conſerva ancora al preſente tra di noi il grand'Ammira-

(a) *Tutin. de offic. Conteſtab. in princip.*
(b) *Alunn. Fabbric. del Mondo n. 542.*
(a) *Fazel. lib. 6. poſt decad. traſl. dell'Ufficio dell'ammirat. nel princ.*

miraglio la giurisdizione così civile, come criminale sopra tutti gli ufiziali a se subordinati, e fu di coloro, che coll' arte marinaresca vivono (a). Ha perciò un particolare tribunale, ove i giudici egli destina. Ha ancor le leggi particolari, con capitoli distinti, di cui il Consolato di mare si compone: ed oltre a quelle coll' altre nazioni comuni, ve ne sono molte dell' Imperador Federigo II., il quale maggiormente l' autorità del grand'Ammiraglio innalzò; ed anche altri capitoli da' Re Aragonesi formati: e in fine nelle nostre Prammatiche molti altri regolamenti per quest' uficio si leggono; onde un nuovo corpo di leggi navali tra noi ha luogo, di cui a' suoi tempi ragioneremo. Tenea il grand'Ammiraglio prima il fanale, ed ora ha l'ancora per insegna. Ha la porpurea veste foderata d'armellini, ed a lato de Re dopo il gran Contestabile siede.

Fu il primo grande Ammiraglio creato da Ruggieri Giorgio Antiocheno, che per la sua grande esperienza del mare fu da quel Principe insin dall' Antiochia chiamato (b); e per la di lui opera Ruggieri quelle insigni vittorie sopra a' Greci riportò, che altrove dette abbiamo.

Il grand' Ammiraglio adunque, sebbene presso a' Re in Palermo risedesse, comandava ed invigilava ancora sopra tutti gli Ammiragli di questo Regno; ove non solo le provincie, ma le città al mare esposte alcuni particolari n'aveano, i quali poscia sotto a' Re Angioini vennero Protontini chiamati.

1641 *G. Cancelliere e sua giurisdizione.* Elesse ancora Ruggieri un terzo ufiziale, gran Cancelliere chiamato, che presso a' Romani *Quæstor Palatii* fu detto; e venne istituito da Augusto; sebben poi questa autorità fu comune col *Magister officiorum*, che a' tempi di Nerone surse; de' quali tutti nel primo libro della nostra istoria ragionammo. Questo grande ufiziale ven-

(a) *Frecc. loc. cit. de Offic. M. Admir. n. 1.*
(b) *Chron. Romual. M.S.*

venne poi da' Franzesi gran Cancelliere chiamato, ad imitazion di quelli del Re di Francia. Avea egli il pensiero di ricever tutti i memoriali, che al Principe davansi, di cancellare gl' importuni, di sentir le suppliche de' vassalli, e di proporle; di sopraintendere alla giustizia, di giudicar delle differenze, che circa gli altri ufizj ed ufiziali nasceano, regolando le loro precedenze; ed a ciascun magistrato, ciò che era del suo incarico distribuiva, perchè l'un contro l'altro la sua autorità non estendesse; onde il suggello del Re avea per insegna: ed in Francia or *Guarda Sugello* vien chiamato.

Il primo Cancelliero sotto Ruggieri si fu Guarino Canzolino, molto celebre presso Pier Diacono (a). Vi fu ancor sotto il medesimo Principe un altro, Roberto chiamato, di origine Inglese, ed il terzo fu il famoso Majone, di cui appresso si ragionerà.

Grande fu l'autorità di quest' ufiziale sotto a' Normanni: ma poscia il Re Cattolico, e l'Imperador Carlo V., gliela tolsero di buona parte, come appresso diremo; perchè un nuovo tribunale elessero, amministrato da' Reggenti, i quali perciò si dicon di Cancelleria. Essi soscrivono ora i memoriali, che al Principe si danno, sopraintendono a' privilegj, promulgano gli editti, e i comandamenti del Re, e decidon le differenze de' giudici. Presso questo tribunale risiede oggi la Cancelleria, e i segni, e i registri, e tiene un Segretario, che del Regno chiamasi, con altri ufiziali ragguardevoli, che di Cancelleria s'appellano, come di questi tempi ragionando, più a disteso favelleremo. E l'ufizio di gran Cancelliere, che oggi vedesi nella casa del Principe d'Avellino, non è altro, che un rivolo di così gran fonte; poichè non tien egli altra autorità, se non sopra il Collegio de' Dottori, da' quali si esaminano i candidati.

Aveva ancora sul principio il gran Cancelliere la so-

Ooo prain-

(a) *Petr. Diacon. lib. 4. cap. 98. Capyc. latr. lib. 1. pag. 22.*

praintendenza sopra tutti i chierici e cappellani del palaggio regale; ma dappoichè Carlo I. d'Angiò ebbe stabilita la sua regia sede in Napoli, destinò un suo cappellano, per esser giudice degli ecclesiastici della regal cappella, che oggi Cappellano Maggiore appellasi, di cui appresso più a minuto ragioneremo.

165. G. Giustiziere e sua autorità.

Il quarto ufiziale si fu il gran Giustiziere, il quale però non ebbe grande autorità sotto Ruggieri; poichè questo Principe seguì sempre nelle istituzioni degli ufizj il costume di Francia: e siccome in quel Reame il gran Giustiziere veniva al gran Cancelliere subordinato, che era il magistrato de' magistrati, e 'l capo di tutti gli ufiziali di Giustizia; così presso Ruggieri parimente il gran Giustiziere fu al gran Cancelliere sottoposto.

Non è però, che non avesse egli la sopraintendenza sopra gli altri Giustizieri delle provincie del Regno, di cui già di sopra a minuto abbiam favellato. Il primo Giustiziere sotto il detto Principe si fu Errico Oliva, come dal Tutino si riferisce. Quest' ufizio di gran Giustiere ricevè poi grande incremento in tempo di Guglielmo successore di Ruggieri, allora quando egli istituì la gran Corte, di cui appresso diremo, avendolo fatto capo di quella. Poscia Federigo II. espressamente ordinò, che agli altri Giustizieri delle provincie sopraintendesse, e avesse ancora il secondo luogo dopo il Contestabile, fosse di porpora vestito, e lo stendardo della Giustizia per insegna innalzasse: e perciò oggidì quando l'ultimo supplicio di qualche reo dee dalla gran Corte della Vicaria eseguirsi, si pone al balcone del di lei castello lo stendardo per insegna dell'autorità del gran Giustiziere. E vie più crebbe l'autorità del gran Giustiziere, dappoichè Federigo diede alla gran Corte la suprema giurisdizione in tutto il Regno, come appresso diremo. In progresso però di tempo quest'ufizio ebbe varj aumenti, e diminuzioni, a cagion di altri tribunali, che poscia formaronsi, di cui a suo luogo parleremo; di modo tale che il gran Giusti-

ziere

ziere è rimasto ora ufizio sol di onore: ed altra prerogativa e' non ha, che di sedere dopo il gran Contestabile, e di vestirsi di porpora nelle sollenni funzioni.

166. G. Camerario e sua autorità.

Il quinto ufizio si fu del gran Camerario, che appresso i Francesi gran Tesoriero venne detto. Fu la prima di lui cura il custodir la persona del Re dentro la sua Camera, di accomodargli il letto, di provveder lui, e' suoi figliuoli e tutta la famiglia d'abiti, di comandare gli uscieri, e le sentinelle della Camera, di custodir le gioje, gli ori, e l'altre cose preziose del Re. Fu ancora suo principale incarico, ricevere tutto il danajo, che alla Camera del Re si mandava, sopraintendere a' tesorieri, sostituirli, e toglierli, secondo il bisogno; informarsi delle ragioni del fisco, delle gabelle, e delle rendite reali, e de' loro ufiziali. Di più, esercitava egli giurisdizione sopra tutt'i Tesorieri, e Commissarj delle provincie, e Percettori dell'entrate del Regno, Doganieri, Secreti, Portolani, ed altri inferiori ufiziali: ed infine essendosi stimato necessario da Federigo II. di ergere un tribunal supremo, che sopraintendesse alle rendite regali, e sopra tutto ciò, che abbiamo finora accennato, ne fu fatto capo il gran Camerario; onde Capo ufiziale della Camera de' Conti chiamavasi, a guisa *del Comes Sacrarum largitionum* del Romano Imperio, di cui abbiamo nel primo libro ragionato: e siccome sotto di quello erano *Quaestores pecuniarum*, così sotto il nostro gran Camerario furono i Tesorieri minori, i Camerarj, i Portolani, i Secreti, i Doganieri, ed altri, siccome allorchè di Federigo farem parola, chiaramente e distintamente divisèremo; e quindi di mano in mano andrem dimostrando tutte le mutazioni, che ha un tale ufizio avuto sotto gli altri nostri Re; tantochè, col correr del tempo, essendo rimasta tutta l'autorità del gran Camerario al tribunale della regia Camera, e al suo Luogotenente, a lui non rimane ora altro, che il titolo, e le prerogative di vestirsi di porpora, e di sedere dopo il gran Giustiziero nelle pubbliche funzioni.

Ooo 2 Il

167. *G. Protonotario e sua giurisdizione.*

Il sesto ufizio si fu quello del gran Protonotario, il quale può ben al *Primicerius notariorum* paragonarsi, che nel Romano Imperio fu dal gran Costantino istituito, come già nel primo libro di nostra istoria dimostrammo: ove abbiam ragionato della sua autorità, e de' ministri, che sotto di se avea. Il gran Protonotario adunque, allorachè fu da Ruggieri istituito, avea il pensiero di assister continuamente al Re, di sentir quelli, che al medesimo ricorreano, e per le sue mani tutti i diplomi passavano, che da lui la valida e legittima forma riceveano. E in somma ciò che dal Principe si sentenziava, o si stabiliva, egli in forma di sentenza, o di decreto, o di diploma il riducea (a). E ben si scorge con quanta autorità a tempo di Carlo II. di Angiò questo ufizio da Bartolommeo di Capoa si esercitasse.

Perderono poi molto i gran Protonotarj, allorchè il tribunale della gran Corte ebbe principio; ma vie più allora, quando da Alfonso d'Aragona il Consiglio, detto di Santa Chiara, venne istituito, come in favellando di questo tribunale, con chiarezza dimostreremo. E quindi è che ora al gran Protonotario, come agli altri sopraddetti ufizj, non altro che l'onore è rimasto della veste di porpora, e di seder ne' parlamenti alla destra del Re dopo il grand'Ammiraglio.

168. *G. Siniscalco e sua autorità.*

Il settimo ufizio si fu del gran Maestro di Sicilia; che poscia gran Siniscalco pur con vocabolo franzese fu detto, altrimente Maggiordomo della real casa. Egli molto al *Præpositus Sacri Cubiculi* assomigliavasi, già dall'Imperador Domiziano istituito, come nel libro primo di questa Istoria avvisammo. Alla sua cura si apparteneva di provvedere di viveri il regio Ospizio, e di biade, ed altre vittuaglie fornire i cavalli del Re, sopraintendere alle foreste, e alle cacce riservate, ed esercitar giurisdizione sopra tutti i famigliari di Corte. In somma era

(a) *Frecc. de subfeud. de Off. Logot. & Proton. n. 1. & 2.*

era egli giudice della casa regale, e de' subalterni ufiziali di essa. E sebbene sotto Ruggieri non abbiamo notizia, chi fosse stato gran Siniscalco; tuttavolta del successor Guglielmo I., leggesi, che avesse eletto gran Siniscalco Simone, del famoso Majone cognato (a).

A' tempi di Carlo II. di Angiò, che pose la sua regia sede in Napoli, la potestà de' gran Siniscalchi di molto avanzossi; ma avendo poscia i serenissimi Principi Austriaci nella Spagna riseduto, mancarono a questo ufizio le prerogative, ed indi sorsero altri ufizj dal medesimo dipendenti, che furon de' primi del Regno riputati: come il Maestro delle razze regie o Cavallerizzo del Re; il Montiero maggiore, o Maestro delle cacce, de' quali altrove nel luogo proprio favelleremo.

169. *Dubbio se queste Provincie del Regno si fossero in quei tempi considerate Provincie dipendenti da quello di Sicilia.*

Prima però, che innanzi passiamo, e' ci sembra necessario di ragionar qui un poco della quistione, che tra gli scrittori fin da quei tempi insorse, cioè se queste provincie, ch' ora il nostro Regno compongono, si riputassero allora, come membra dal Reame di Sicilia dipendenti. I Siciliani adunque pretendeano, e pretendono, che dir si debbano dipendenti; poichè in Palermo Ruggieri risedea, ed ivi avea la regia sede stabilita, ed ivi ancora i suoi principali ufiziali tenea, i quali la giurisdizione esercitavano sopra gli altri magistrati e ufiziali, che queste nostre provincie governavano.

Adduceano a favore di tal pretenzione, che Anacleto nella sua Bolla, con cui dichiarò Ruggieri per Re di Sicilia, disse: *& Siciliam caput Regni constituimus*. Di vantaggio portavano varj titoli di privilegj di detto Principe, in cui si chiama egli Re di Sicilia, Duca di Puglia, e Principe di Capoa; ed una costituzione anche di Federigo, in cui creando egli in ciascuna città del Regno di Sicilia un sol Giustiziero, ed un giudice; n'eccettua Napoli, Capoa, e Messina, nelle quali ne stabilisce

(a) *Pellegr. in notit. judic.*

lisce magior numero: tutte però città del Regno di Sicilia chiamandole *(a)*.

Varie nondimeno son le risposte, che a tali ragioni si portano. E la prima si è, che allora il Ducato di Puglia, che abbracciava l'Italia Cistiberina, riputavasi un Ducato indipendente da ogni altro dominio: tantochè presso tutti gli scrittori del duodecimo secolo, Regno di Puglia, o d'Italia chiamato veniva, a differenza del Regno di Sicilia. Oltrechè ebbero ancor queste nostre provincie a' tempi de' Normanni la sede regia, che fu Salerno: ed anche la città di Bari un tempo tale parimenti riputavasi. Onde nacque la favola, che ivi fosse costume di coronarsi i Re colla corona di ferro.

Di più nel tomo terzo di Ughellio della Sicilia sacra si legge una carta, in cui si dà a Ruggieri il titolo: *Rugerius Rex Apuliæ*: ed in altre carte ancora, rapportate dallo stesso Ughellio, e dallo Inveges *(b)* lo stesso si ravvisa. E 'l bello si è, che entrambi questi autori la contraria opinione sostengono. Nell'Archivio ancora della Trinità della Cava conservasi un diploma del detto Re Ruggieri, dell'anno 1130., in cui egli così chiamato viene *Rogerius Dei gratia Siciliæ Apuliæ, & Calabriæ Rex, adjutor Christianorum & clipeus, filius & hæres Rugerii magni Comitis*. Onde a ragione nelle Decretali venivano i nostri Re da' Pontefici spesso chiamati Re di Puglia *(c)*. Ma oltre alle infinite ragioni, che con somma erudizione arreca il più volte citato autor della storia civile *(d)*; la più chiara e forte a nostro credere si è quella, che in quei tempi dominavano tuttavia nel nostro Regno le leggi Longobarde, le quali di nessuna autorità in quel di Sicilia erano, ove mai i Longobardi non regnarono: nè dalle sentenze de' tribunali, e da' Giustizieri delle nostre pro-

(a) *Const. occupat. tit. 95. lib. 1.*
(b) *Inveg. hist. Panorm. tom. 3.*
(c) *Pellegr. ad Lup. Protosp. ann. 1042.*
(d) *Hist. Civil. tom. 2. lib. 11. cap. 4.*

provincie, unque leggesi, a' tribunali di Palermo essersi appellato, in fuori della gran Corte, per la ragione che altrove diremo.

E se i detti sette principali ufiziali risedevano presso Ruggieri in Palermo, eglino come comuni ad entrambi questi Regni riputar si doveano: poichè siccome quel Principe e' suoi successori soleano indifferentemente per tutte le parti de' lor dominj girare, così ancora que' sette principali ufiziali la persona regale seguivano; anzi molti di essi si furono principali Baroni del nostro Regno. Quanto alla regia sede in Palermo, ciò deesi credere accaduto, perchè l'isola di Sicilia avea più bisogno della presenza del Principe; il quale la difendesse così dagl'insulti de' Saracini di Africa, come da' tentativi degl'Imperadori d'Oriente, i quali riputavanla membro di lor corona: laddove il nostro Reame era quasi sicuro da simili invasioni.

170.

An. 1143. Innocenzo muore, e li succede Celestino, che dopo un anno morto, li succede Lucio II., che dopo molte contese con Ruggieri si pacifica.

Ritornando ora al corso della nostra istoria. Avendo adunque in tal guisa Ruggieri e la Sicilia e questo Regno ordinato, ad altre imprese il suo pensiero già rivolgea, e ad eseguirle si apparecchiava; quando il Pontefice Innocenzo dalla morte fu sopraggiunto in Roma a' 24. di Settembre dell'anno 1143., e fu in suo luogo eletto il Cardinal Guido delle Castella sotto nome di Celestino II., il quale assunto al Pontificato, tentò rompere con Ruggieri la pace; ma morto anche lui agli 8. di Marzo del seguente anno 1144., fu in sua vece creato Gerardo Caccianimico da Bologna, nominato Lucio II.: ed anche costui l'orme del suo antecessore seguendo, mal soffriva la gran potenza di questo Principe; ma, come più accorto; prima di venire a rottura, volle con lui abboccarsi nel munistero di Montecassino, credendo di vincerlo coll'autorità, e colle persuasioni. Furon però tali le controversie insorte, e sì gravi le difficoltà messe in

(a) *Otho. Frising. de reb. gest. Frider. lib. 1. cap. 27. & 28.*

in campo da' Cardinali; che Ruggieri alla fine sdegnato, lo stato della Chiesa assalì, e prese Terracina ed altri luoghi della Campagna. Intimorito adunque il Pontefice venne subito col medesimo a concordia, e non solo confermogli quanto gli aveano i suoi antecessori conceduto; ma per istabilirlo maggiormente ne' dritti, ch' ora diconsi della *Monarchia di Sicilia*, gli concedè l' anello, e i sandali, lo scettro, la mitra, e la dalmatica: avvegnachè il Sigonio dica; che nell'anno seguente 1145. questi ornamenti gli fossero dal successore Onorio III. conceduti. Quindi si è, che i Re di Sicilia in quel Regno non solo il dominio temporale, ma eziandio molta ecclesiastica autorità vantano; tantochè Guglielmo I. nelle monete, ch' e' fece coniare, vedesi coronato con quattro raggi, ed aver la verga in mano, e la dalmatica avanti al petto incrociata, ed assiso sul trono mostrare i sandali ne' piedi (*a*).

171. *Arnaldo di Brescia con suoi seguaci scompiglia Roma.*

Non mancarono intanto gli Arnaldisti, sotto il manto di un falso zelo, di travagliar Roma; e guidati dal famoso lor capo Arnaldo da Brescia, condannato già da Innocenzo II. nel Concilio di Laterano, non ommettevano di accusare il Pontefice Lucio appo Corrado Imperadore, che quasi per danaro avesse a Ruggieri conceduto tuttociò ch' egli pretendea, e si fosse con questo a suo danno collegato (*b*).

Ritornato dopo la pace Ruggieri in Palermo, gli venne novella della morte di Ansuso suo figliuolo, che avea già Principe di Capoa creato; onde al medesimo grado innalzò Guglielmo altro suo figliuolo, che poscia nella Corona gli succedè, e fecelo ancora Duca di Napoli. Tra questo tempo gli morì ancora l' altro figliuolo Tancredi, Principe di Bari e di Taranto.

172. *Anno 1144. Ruggieri tiene un' assemblea in Capoa.*

Correndo ancora l'anno 1144. portossi di nuovo Ruggieri

(a) *Inveges lib. 3. Hist. Panorm.*
(b) *Othon. Frising. de reb. gest. Frider. lib. 2. cap. 27. e 28.*

gieri in Capoa, ove una generalissima assemblea convocò; non solo composta di Baroni e di Prelati, come quella di Ariano soprammentovata, ma illustrata ancora dalla presenza di Guglielmo suo figliuolo, e di tutti gli Arcivescovi, Vescovi, e Abati, e Conti, e Baroni: in essa oltre a varj provvedimenti per lo buon governo del Regno, furon molte gravi controversie e liti determinate.

173. *Anno 1145. Lucio II. muore, e li succede Eugenio III. e Ruggieri conquista il Reame di Tunisi.*

Morì poscia nell'anno seguente 1145. in Roma il detto Pontefice Lucio II., e Bernardo Abate di S. Anastagio, discepolo di S. Bernardo, fu in suo luogo eletto sotto nome di Eugenio III., il quale con ogni diligenza applicossi a migliorar le cose de' Cristiani in Soria, che tuttavia da male in peggio correvano. Indusse egli l'Imperador Corrado, e Lodovico Re di Francia ad andarvi con potenti eserciti; ma non giunse a persuader Ruggieri, perocchè questi pensava allora d'invadere il Reame di Tunisi in Africa, siccome fece; e preso Tripoli, in breve tempo gli riuscì quasi tutto soggiogarlo, sicchè costrinse quel Re a chiedergli la pace, e pagargli in ciascun'anno un tributo (a), che fu per lo spazio di trent'anni ancor da Guglielmo suo figliuolo riscosso (b).

Dopo tante gloriose e felici intraprese, fece Ruggieri intagliare sulla sua spada il verso, che siegue:

Apulus, & Calaber, Siculus mihi servit, & Afer.

Nè tardò guari a portar egli l'armi sue vittoriose in Grecia, ragionevolmente con Emmanuele Imperador d'Oriente sdegnato; il quale avea chiesto d'imparentar con essolui, e poi l'avea beffato incarcerando villanamente gli Ambasciadori, che per tal effetto gli eran stati inviati. Gli mandò adunque con gran numero di vascelli, e di

(a) *Anonim. cass. ann. 1145.*
(b) *Inveges Hist. Panorm. tom. 3.*

gente il sopraddetto suo celebre Ammiraglio Giorgio d'Antiochia, il quale in brieve quasi tutta la Morea, l'Acaja, e Corinto soggiogò; e averebbe ancora Costantinopoli presa, se non l'avessero i Veneziani impedito, che con sessanta galee in ajuto dell'Imperador Emmanuele accorsero. Essendo perciò costretto a tornarsene Giorgio,

174. *Lavoro delle sete introdotto in Palermo, e quindi in Italia.*

menò a Ruggieri ligati molti Greci, maestri de' drappi di seta, che subito furono in Palermo messi in libertà a condizione, che quell'arte a' Siciliani avessero insegnata. E così in Italia ebbe principio un tal lavoro, di cui prima non eravi notizia alcuna.

Furono nondimeno tai vantaggi a Ruggieri funestati per la morte dell'altro suo figliuolo Arrigo; onde due soli gli rimasero, Ruggieri Duca di Puglia, e Guglielmo Principe di Capoa e di Napoli. Nè di questi fu lungamente contento, perchè fra poco gli morì anche Ruggieri. Onde rimastoli il solo Guglielmo, egli menò per moglie nell'anno 1149. Sibilla sorella del Duca di Borgogna. E pur questa in brieve si morì nel seguente anno 1150. in Salerno, e fu nella Trinità della Cava sepolta, ove la di lei tomba (a) si vede.

Restato adunque Ruggieri col solo figliuolo Gugliel-

175. *Ruggieri fece coronar Guglielmo suo figliuolo Re di Sicilia, ed egli menò per moglie Beatrice sorella del Conte di Retesta, di cui li nasce Costanza.*

mo, il fe quel medesimo anno coronare Re di Sicilia in Palermo dall'Arcivescovo Ugone; ed intanto determinò egli di nuovo prender per moglie Beatrice sorella del Conte di Retesta, la quale rimanendo nella di lui morte gravida, partorì poi una figliuola, nominata Costanza, di cui ci converrà molto favellare nel proseguimento di questa istoria. Morì nel seguente anno 1151. l'Imperador Corrado in Alemagna nella città di Bamberga, non senza sospetto di veleno; e fu eletto in suo luogo Federigo Duca di Svevia, detto Barbarossa, grande e valoroso Principe. Morì ancora nell'altro anno appresso 1152. il Pon-

(a) *Anonim.Cass.ann.*1150.

Pontefice Eugenio, e fu in suo luogo nell'anno 1153. eletto il Cardinal Corrado Sabino, che prese il nome di Anastagio.

176.
Anno 1151. Corrado muore, e li succede Federigo Barbarossa.

Ruggieri tra questo tempo non mancò sempre più di estender le sue conquiste per mezzo de' suoi Capitani sulla città d'Ippona nell'Africa, di cui fu Vescovo il glorioso S. Agostino; ma vedendosi finalmente carico d'anni, applicossi alla vita di pace, e determinò di visitare alcune città di queste nostre provincie, e di lasciarvi monumenti illustri della sua pietà. Onde portatosi in Salerno, e quindi nella Puglia eresse in Bari quel magnifico tempio, ove ora si venerano, e si ammiran l'ossa del glorioso S. Niccolò Vescovo di Mira, fin dal 1078. in quella città trasportare, dalle quali con continuo miracolo scaturisce il puro e limpido licore, che appellasi manna: dichiarò Ruggieri quel tempio sua Cappella Regale, ed avendovi egli il Priore, e molti Calonaci stabiliti, volle, che non già all' Arcivescovo, ma al Sommo Pontefice fossero soggetti: il qual tempio arricchì ancora di molti poderi, e di feudi, e di molti grandi ornamenti (a); onde n'avvenne, che fin da questi tempi e' si rese qual santuario, e Bari cotanto celebre in Oriente, che portava venerazione agl' istessi Imperadori Greci: tantochè l'Imperadore Emmanuele nelle sue novelle fece special memoria di cotanto insigne miracolo. A' Baresi eziandio Ruggieri graziosamente le loro antiche consuetudini confermò.

177.
Ruggieri erige in Bari il tempio di S. Niccolò Vescovo di Mira.

Altre concessioni e donativi e' fece alla cappella del glorioso Appostolo San Matteo in Salerno, e al munistero della Santissima Trinità della Cava: e in fine, in pace, e in guerra famoso, nell'età di 58. anni ritornatosi in Palermo, nel mese di Febbrajo dell'anno 1154. rese l'anima al Signore (b). Vita molto breve, se si riflette

178.
Anno 1154. Ruggieri muore in età di 58. anni, e lascia oltre a Guglielmo alcuni figliuoli dalle sue concubine.

(a) *Capyc. Latr. lib. 1.*
(b) *Cam. Pelleg. ad Anon. Cass. ann. 1154.*

le gran cose da lui operate; poichè fu egli un Principe valoroso e grande, che per le sue magnanime imprese divenne formidabile, e venerato all' uno e l'altro Impero d'Occidente e di Oriente; tantochè seppe tra mezzo di questi far sorgere a sì gran lustro il suo Regno. Fu egli provido di consiglio, e valoroso nell' armi, valendosi di queste, qualor propizia ne ravvisava l'occasione; imperciocchè sempre strettamente congiunse alla fortuna la prudenza. Fu ancora non men protettore degli uomini valorosi, che de' letterati: i quali avendoli chiamati fin da lontani paesi, gli innalzò a' primi gradi del suo Regno: bene avvisando, che se i Regni coll'armi si acquistano, colle buone massime e colla giustizia si mantengono; venendo l'une dagli uomini scienziati negli animi de' popoli istillate, e l'altra con prudenza amministrata. E sebbene S. Bernardo, e l'Imperadore Emmanuele parlaron di lui, come di un tiranno e di un usurpatore; S. Bernardo ciò scrisse allora che Ruggieri malamente consigliato si diede a proteger l'Antipapa Anacleto contro del vero Pontefice Innocenzo: tantochè dopo di essersi con questo pacificato, come di sopra avvisammo, l'istesso glorioso S. Bernardo lettere colme di lodi gli scrisse. L'Imperadore Emmanuele contra sì gran Principe fu capitale inimico, per le continue guerre, che egli e altri Imperadori d'Oriente co' Normanni ebbero.

Lasciò adunque Ruggieri nel suo morire da quattro concubine, ch' egli ebbe in varj tempi, alcuni figliuoli naturali, di due de' quali abbiamo notizia, cioè del Conte Simone, e di Clemenzia. I leggittimi eran tutti già morti, siccome è detto, fuor che Guglielmo, erede di tanti stati, e signorie; del cui poco senno ben consapevole il saggio Re, ordinò nel suo testamento, che qualora quegli avesse malamente governato, fosse in di lui luogo innalzato al trono Roberto, Conte di Loritello suo nipote, figliuolo di sua sorella, e nel mese di Dicembre

dello

dello ſteſſo anno il Pontefice Anaſtagio ſi morì, e fu in ſuo luogo Adriano IV. eletto. Nella morte adunque di sì gran Principe il fine a queſto quinto libro ponghiamo; e 'l ſeſto incominceremo dal principio del governo di Guglielmo I. di lui figliuolo, che non ſeppe le glorioſe orme di un tanto padre ſeguire.

Il Fine del Libro quinto.



DELL'

DELL' ISTORIA DELLE LEGGI E DE' MAGISTRATI DEL REGNO DI NAPOLI

LIBRO VI.

In cui si contiene la polizia delle leggi e magistrati del Regno di Napoli dal principio del governo di Guglielmo I., per insino alla morte del Re Tancredi ultimo della stirpe Normanna.

I. *Guglielmo I. comincia a governar questi Regni, e datosi in preda a Majone, acquista il nome di malo.*



INcomincia questo libro dal principio del Regno di Guglielmo, il quale rimase solo al comando di tanti stati nell'età di anni 34., nel qual tempo egli non avea altri figliuoli, se non Ruggieri e Guglielmo II., poscia detto il Buono, natogli nello stesso anno della morte del padre dalla Reina Margherita sua moglie. Avea egli Costanza sua sorella ancora bambina, ed erano anche vivi del suo sangue Tancredi, e Guglielmo, figliuoli del già detto Ruggieri Duca di Puglia, che per ragion di stato teneansi custoditi in Palermo.

Ma non avendo il Re Guglielmo parenti savj, che lo avessero a ben governar regolato, e per se stesso essendo di corta mente; tra brieve tempo tutto gittossi in brac-

braccio del grand' Ammiraglio Majone, uomo pronto e vivace, sebben di vili natali in Bari nato fosse. Questi avvisando l'animo del Re nelle sue mani sicuro, non meno pensò di governar solo questi Regni, che d'innalzare a' primi gradi i suoi parenti: poichè un suo fratello, e un suo figliuolo, ambidue Stefani chiamati a' primi posti militari innalzò, ed un figliuol di sua sorella, Simone detto, Gran Siniscalco creò, ed una sua figliuola a Matteo Bonello principal Barone di questo Regno in moglie diede; ma ancora, oltrepassando della ambizione i confini, pensò come potesse mai deporre il suo benefattor Guglielmo dal Regno, e di quello impossessarsi. Comunicò egli sì scellerata idea ad Ugone Arcivescovo di Palermo, e con questo unitosi, consultò il modo d'eseguirla; ma proccurò prima d'ogni altra cosa allontanar dall' animo di Guglielmo tutti coloro, che frastornar gliela potessero. Perciò gli pose in sospetto, così Simone Conte di Policastro figliuolo naturale del Re suo padre, come il già detto Roberto Conte di Loritello, tanto da Ruggieri nel suo testamento onorato, ed alcuni altri principali Baroni; ed ingegnossi di farli tutti imprigionare.

2. *Majone tenta deporre dal Regno Guglielmo.*

Diede maggiore opportunità allo scellerato Majone di portare i suoi disegni avanti, il trovarsi Papa Adriano sdegnato contra Guglielmo, per essersi questi, senza sua saputa, fatto di nuovo in Palermo Re coronare, dopo la morte di Ruggieri suo padre: e da ciò avvenne, che venuto Guglielmo in Salerno, proccurò il Majone di adizzarlo grandemente contro al Pontefice, perchè non l'avea voluto da Re trattare, e solamente Signor della Sicilia lo chiamava (*a*). Quindi si fu, che nell'anno 1155. dopo aver Guglielmo celebrata la Pasqua in essa città di Salerno, diede al suo gran Cancelliero Asclettino Arcidiacono di Catania il governo della Puglia, e gli ordinò ancora, che ad assediar Benevento ne gisse. E di più vie-

3. *Guglielmo disgustato col Pontefice Adriano; perchè questi lo scomunica, e li muove guerra.*

(a) *Romuald. Arc. di Salern.*

vietò espressamente a'Vescovi di riconoscere Adriano per legittimo Pontefice, e di farsi da lui consagrare: cagioni tutte che spinsero questo a scomunicarlo.

Intanto ritornato Guglielmo in Palermo con Majone non tardò guari il gran Cancelliero a devastar il territorio di Benevento, ed assediar quella città, e passar nello stesso tempo nella Campagna di Roma, a molestare e prender molte città; ma li bisognò presto tornarsene in Capoa, per impedire i movimenti di molti Baroni del Regno, i quali il gran dominio di Majone e de'suoi parenti malamente tolleravano.

4. *Federigo Barbarossa si collega coll' Imperador d'Oriente contro Guglielmo.*

Non mancò fra questo mentre l'Imperador Federigo Barbarossa, cui nientemeno che a' suoi antecessori forte increfceva la potenza de'Normanni, di collegarsi coll'Imperador d'Oriente Emmanuel Conneno a ruina di Guglielmo, e co' Pisani altresì, perchè l'avessero colle loro gale a sì fatta intrapresa ajutato.

Guglielmo all'incontro, vizioso ed infingardo Principe a tai novelle da grave malinconia fu sorpreso; e nel palagio si chiuse, senza volere, che altra persona vi andasse, se non il solo Majone, e l'Arcivescovo di Palermo Ugone. E quindi si aprì al primo maggiore il campo alla ruina del Conte Simone, la cui gran prudenza e valore avrebbe potuto i suoi gravi disegni impedire. Il fece adunque Majone in nome del Re dal gran Cancelliero Asclettino chiamare in Palermo; ma quegli avvisando il dilui inganno, gli resistè, scusandosi di non potervi andare: da che nacque contesa tra Majone ed Asclettino. Ciò fu nondimeno bastevole all'Ammiraglio, per persuadere all'intimorito Guglielmo, che il Simone contra di lui con altri congiurasse, talchè di nuovo il Re ordinò, che in Palermo il Conte chiamato fosse: ove essendo quegli al fine andato per sincerarsi, subito in dura prigione si vide rinchiuso.

Non vedendosi Guglielmo uscir fuori del suo palagio, tra per lo timore, e tra perchè egli era infermo;

si

si sparse voce così in Sicilia, come in questo Regno che fosse egli morto di veleno per opera di Majone: laonde quasi tutta la Sicilia rivoltossi contro di esso, e questo Regno ancora il di lei esempio seguì; massimamente perchè i Baroni della Puglia, e della Calabria, da Adriano stimolati, e Majone mortalmente odiando, non tardarono a porre in arme, e in iscompiglio queste provincie. Fra gli altri il Conte Roberto, Principe di Capoa, assistito da alcune soldatesche, dall'Imperador d'Oriente mandateli; prese Taranto, e Bari, e la città di Brindisi, e molto egli ancora oprò in terra di Lavoro: ove anche venne il Pontefice istesso con sua gente ad unirsi a Roberto, e agli altri Baroni rubelli. Di modo tale che sotto al dominio di Guglielmo, fuor che Amalfi, Napoli, e Sorrento, e alcuni pochi castelli muniti, altro non era rimaso. E senza dubbio egli avrebbe il Regno tutto perduto, se Federigo Imperadore, che già era giunto ancor egli con potente esercito in Roma, per passare alla di lui conquista, non fosse stato dalla pestilenza costretto a tralasciar l'impresa, e tornarsene con poca gente e fievole in Alemagna.

5. Il Regno di Sicilia e di Napoli si rivoltano per odio contra Majone.

Si svegliò al fine Guglielmo dal letargo, in cui fin allora vivuto era, non tanto per le perdite così considerevoli, che in queste provincie fatte avea, quanto per li tumulti in Palermo accaduti; ove ribellatosi il Conte Giunfredi; e per la tirannia di Majone rivoltatosi ancora que' Siciliani, occupato aveano Butera, e colla spada alla mano il popolo della città di Palermo chiedea al Re la libertà del Conte Simone: Guglielmo adunque destato dalla grandezza del pericolo, fecesi vedere in pubblico, e non sol racchetò i tumulti in Sicilia, sprigionando il Conte Simone, ma correndo ancor l'anno 1155. con molte soldatesche in Messina unite, nel Regno ne venne, ed all'assedio di Brindisi nell'anno appresso 1156. si pose (b):

(a) Ihveges lib.3. hist. Panorm.

6. *Guglielmo ricupera le città del Regno da' rubelli occupate, ed assedia in Benevento il Pontefice Adriano, che gli chiede la pace.*

ed avendolo dopo lungo contrasto espugnato, fè appiccar per la gola tutti i Baroni, che ivi trovò, ed altri abbacinare; nè mancò d'impadronirsi delle spoglie tutte, e delle gran somme di danaro quivi per sostentamento della guerra adunate da' Greci (a). Passò quindi all'assedio di Bari, ed avendola eziandio dopo molta resistenza presa, dalle fondamenta la ruinò (b); e dipoi espugnata ancora Taranto, e tutti gli altri luoghi ivi vicini, che il Conte Roberto e i Greci occupati aveano; la maggior parte del Regno al suo dominio restituì: e finalmente all'assedio di Benevento ne venne, ove il Pontefice Adriano con molti Cardinali e Baroni chiuso trovavasi. Cintolo adunque di stretto assedio, fu quello obbligato a chiederli la pace.

7. *Pace, che si conchiude tra Guglielmo e Adriano, il quale l'assolve dalle censure, e li dà più ampia l'investitura della Sicilia e del nostro Regno.*

Mandò il Pontefice a Guglielmo tre Cardinali (c), i quali egli ben ricevette, e fegli unire con cinque suoi Plenipotenziarj. Tra questi gli articoli di pace si accordarono, che presso Baronio si leggono; e ne furon esclusi i Baroni ribelli. Venuto poscia Guglielmo alla chiesa di S. Marco fuori delle mura di Benevento, a piedi di Adriano si prostrò; da cui essendo stato assoluto, gli giurò l'omaggio del Regno in presenza di molti Cardinali e Baroni: e 'l Pontefice all'incontro, ponendogli la corona in testa, lo investì, prima con uno stendardo del Regno di Sicilia, e poscia con un altro del Ducato di Puglia e Principato di Capoa. Aggiunse a questa investitura ancor egli Salerno, Amalfi, e Napoli, colle loro preminenze, e la Marca, e tutte l'altre terre, che allora quel Re possedea: e fu la detta investitura non solo a Guglielmo, ma a Ruggieri suo figliuolo conceduta; il quale già era stato nel precedente anno 1155. Duca di Puglia e di Calabria da suo padre creato. Queste sono le

(a) *Capecel. hist. lib. 1.*
(b) *Anon. Cass. ann. 1156.*
(c) *Gugl. Tirio lib. 18. apud Baron. tom. 12. ad ann. 1156.*

le parole del giuramento dato da Guglielmo per cagion di tale investitura, dal Baronio rapportate: *Profecto vos nobis, & Rugerio Duci filio nostro, & haeredibus nostris, qui in Regnum pro voluntaria ordinatione nostra successerint; concedetis Regnum Siciliae Ducatum Apuliae, Principatum Capuae cum omnibus pertinentiis suis: Neapolim, Salernum, & Malphiam cum pertinentiis suis, Marchiam, & alia, quae ultra Marchiam debemus habere, & reliqua tenimenta, quae tenemus a praedecessoribus nostris hominibus Sacrosanctae Romanae Ecclesiae jure detenta, & contra omnes homines adjuvabitis honorificè manutenere.* Promise all'incontro il Re di pagare al Pontefice il censo per la Calabria e la Puglia in 600. schifati l'anno, e per la Marca 500.

5\. *Articoli circa alle chiese, e gli ecclesiastici, che in detta pace si convengono.*

Si conchiusero ancora alcuni altri articoli circa il regolamento delle chiese, e de' luoghi pii, e degli ecclesiastici. Imperciocchè si stabilì: che se qualche chierico nella Puglia e nella Calabria, o nell'altre terre vicine si querelasse intorno a cause ecclesiastiche di altro chierico; non si potesse dal capitolo, o dal Vescovo, o dall'Arcivescovo, o da altra persona ecclesiastica della sua provincia impedire, che dalla lor sentenza liberamente alla Chiesa di Roma egli non appellasse. Si stabilì ancora, che se la necessità o l'utilità della Chiesa il richiedesse, la translazione di un Prelato di una ad un'altra Chiesa dal Pontefice si praticasse. Che liberamente ancor la Romana Chiesa far potesse le visite, e le consegrazioni nelle città della Puglia e delle Calabrie, ove piaciuto le fosse, fuorchè in quelle, ove il Re o i suoi successori dimorassero; senza il di cui espresso consenso non si potesse ciò eseguire. Che e nella Puglia, e nella Calabria, e negli altri luoghi convicini fosse alla Chiesa Romana permesso ancor destinare i suoi Legati; ma che questi con ogni moderazione i beni delle Chiese trattassero. Si stabilirono ancora varj altri patti per lo Regno di Sicilia: poichè si determinò, che ivi la Chiesa Romana aves-

se la facoltà delle visite, e delle consegrazioni; ma che se il Re, o' suoi successori le persone ecclesiastiche chiamassero, o per la sua sollenne coronazione, o per altro bisogno; subito fossero questi obbligati di andare, e di rimanere finchè al Re piaciuto fosse. Che circa poi l'altre cose, avesse la Chiesa Romana tutti gli altri privilegi sopraddetti, eccettochè il potervi mandare i Legati senza espressa licenza del Re, o de'suoi eredi. Si stabilì parimenti, che nelle chiese e munisteri del suo Regno non potesse altro avervi la Chiesa Romana, se non che le solite consegrazioni, e benedizioni, e quei censi, che per quelle si pagassero: parole del Concordato (a): *Clerici conveniant in personam idoneam & illud inter se secretum habebunt, donec personam illam excellentiæ nostræ pronuncient, & postquam persona celsitudini nostræ erit designata, si persona illa de proditoribus, aut inimicis nostris, vel hæredum nostrorum non fuerit, aut magnificentiæ nostræ non exiterit odiosa, vel alia in ea causâ non fuerit, pro qua non debemus assentire, assensus præstabimus.*

9. *Baroni ribelli fuggono, e resta prigione Roberto Conte di Capoa, che muore miseramente in Palermo.*

Fu adunque questa pace fermata nell'anno 1156.; onde i Baroni ribelli, sbigottiti procuraron dal Regno uscire; tra gli altri il Conte Roberto da Bassavilla, e il Conte Andrea da Rupecanina sen'andarono in Lombardia dall'Imperador Federigo, che nella guerra, che avea co' Milanesi, impiegolli. Ma non potè ciò riuscire al povero Roberto Principe di Capoa, poichè fu, nel passare il Garigliano, da Riccardo dell'Aquila Conte di Fondi suo vassallo arrestato, che a Guglielmo inviollo: il quale lo mandò prigione in Palermo insieme con un suo figliuolo e una figliuola, ove tra poco si morì: e in costoro si estinse la linea Normanna de'Principi di Capoa, e'l Principato a Guglielmo e suoi successori si unì. Scappò nondimeno in Costantinopoli Giordano, altro figliuol di Rober-

(a) *Capecel. hist. Neap. lib. 2.*

berto; che ricovratosi sotto la protezion dell' Imperador Emmanuele, fu poscia da questo inviato Ambasciadore al Pontefice Alessandro III., come fra poco diremo.

10.
Guglielmo conchiude la pace coll' Imperadore Emmanuele d'Oriente, che il riconosce per Re di Sicilia.

Dopo tal pace adunque, sene tornò in Campagna di Roma il Pontefice: e Guglielmo, scacciati affatto i Greci, e 'l Regno acchetato, e dato il governo della Puglia a Simone gran Siniscalco, cognato del suo diletto Majone; in Palermo sene ritornò: ove ragunata una forte armata, sotto al comando di Stefano, fratello di detto Majone, contro all' Imperador Emmanuele in Oriente inviolla: ed essendo quegli venuto ben presto coll'armata greca a battaglia nelle riviere del Peloponneso, rimase vincitore. Onde Emmanuele intimorito, chiese a Guglielmo la pace; e contentossi nel a dilei conchiusione di ciò che non aveano mai voluto fare i suoi antecessori: poichè per Re lo riconobbe, cedendo ad ogni ragione, che per l'addietro gl'Imperadori d'Oriente avean pretesa sopra la Sicilia e questo Regno (a).

11.
Federigo Barbarossa sdegnato col Pontefice e con Guglielmo, viene con numeroso esercito in Italia.

L'Imperador Federigo I. all' incontro avendo da' Baroni rubelli intesa la pace, che tra'l Pontefice e Guglielmo s'era conchiusa; fortemente sdegnato, non sol con tutti i Principi della Germania, ma co' Prelati di quelle sene querelò: tantochè questi scrissero una lettera al Pontefice, in cui molto lo rimproverarono (b): e non tralasciò ancora l'Imperadore di dolersi di tale azione in altra sua lettera, che scrisse all'Arcivescovo di Salisburg (c); Onde correndo l'anno 1158., e ravvisando egli, che il Pontefice unito con Guglielmo tolto gli avrebbe in brieve ciò che in Italia possedea; perciò senz' altro indugio con potente esercito sen venne, e varie città della Lombardia sottomise, che se gli erano contro rivoltate e tra l'altre Milano alla sua ubbidienza ridusse.

Men-

(a) *Joan. Cinnam. de reb. gest. Joa. & Emanuel Comnen. lib. 4.*
(b) *Epist. apud Inveg. lib. 3. loc. cit.*
(c) *Inveg. l. c. ut.*

Mentre ch' egli poscia per un castello passava, domandò chi ne fosse il padrone: e da alcuni adulatori risposto gli venne, che era suo; poichè l'Imperio avea la signoria del Mondo: e sebbene altri con sensi di maggior verità procurassero dimostrarli, non essere ciò vero, nè ragionevole; ei punto non sene persuase: ma giunto alla città di Roncaglia, una dieta assembrò, in cui volle prima d'ogni altra cosa, che da' savj Giureconsulti si fosse tal punto deciso, se l'Imperadore era padrone non che generalmente del Mondo, ma de' beni tutti de' particolari. Furono due celebri Giureconsulti di que' tempi a tal disputa destinati, Bulgaro, e Martino. Il primo contra di Federigo la sentenza sostenne; il secondo a favore della dilui potestà aringò: onde agevolmente al sentimento di questo, come a se più favorevole, egli uniformossi; tantochè d'allora innanzi duro servaggio alla nobiltà ed alle città della Lombardia impose; come si scorge dalle costituzioni, che in detta assemblea stabilì, le quali una appresso l'altra noi riferiremo; tantochè i Milanesi, passato ch'egli fu in Germania, se gli rivoltarono contra. Ma egli ritornato poi in Italia, la città di Milano fin dalle fondamenta distrusse; anzi sempre nuova maggior servitù alle città della Lombardia andò accrescendo, come in altro luogo diremo. Stabilì Federigo adunque in detta assemblea varie costituzioni, le quali sponeremo secondo, che leggonsi nel libro de' feudi (a) descritte.

12. *Disputa se l'Imperadore sia padrone del Mondo tutto, e di ciò che in quello da' privati ancora si possiede.*

La prima costituzione adunque viene registrata sotto al titolo (b) *De pace tenenda inter subditos, & juramento firmanda, & vindicanda, & de pœna judicibus apposita, qui eam vindicare, & justitiam facere neglexerint*, che *Hac edictali* comincia. In essa Federigo, mostrando il suo gran zelo e vigilanza, perchè la pace e la cor-

13. *Costituzione 1. di Federigo in cui dà varj ordini per la conservazion della pace, e impone la pena contro a' trasgressori.*

(a) *Lib. 2. feud. tit. 53. usq. ad 56.*
(b) *Lib. 2. feudor. tit. 53.*

cordia tra'suoi vassalli si conservasse; espressamente ordinò a'Duchi, a'Marchesi, a'Capitani, a'Baroni, e a' plebei tutti, che dall'anno 18. di loro età insino al settantesimo ogni cinque anni dovesser rinnovare il giuramento, non solamente di conservare tra di essi la pace; ma ancora di ajutare i Governadori de'luoghi, qualor s' impegnassero per lo di lei mantenimento, o per castigare i rei che la perturbassero. Nello stabilir l'età di diciotto anni per principio di tal obbligo, seguì Federigo la legge di Luitprando *(a)*, il quale ordinò, che in tal anno gli uomini nella maggiore età entrassero; ed all' incontro nel porre il fine a detto obbligo nell'età di settant'anni, pigliò dal dritto Romano l'esemplo: imperciocchè dal Giureconsulto Scevola *(b)* fu stabilito, che i vecchi non si potessero costringere a deporre da testimonj: e il Giureconsulto Ulpiano *(c)* espressamente insegnò, che coloro i quali fossero maggiori di 70. anni, scusati venissero e dalle tutele e dagli altri ufizj personali.

Passa poi Federigo ad ordinare in essa costituzione, che chiunque pretenda aver azione contro di alcuno, di qualunque specie ella sia; debba ricorrere a' giudici, e per le vie della giustizia ottener da loro, che gli sia la sua ragione renduta. Ed in ciò ordinare egli prese l'esemplo dalla costituzione di Valente, Graziano, e Valentiniano *(d)*, e da molte sentenze degli antichi Giureconsulti *(e)*, e specialmente, avendo innanzi gli occhi le parole di Callistrato *(f)*: *Vis enim est, quoties quis id, quod deberi sibi putat, non per judicem reposcit*. E viene tal sentimento alla natural ragione appoggiato: imperciocchè intanto i popoli a' Principi si sottoposero, e' tri-

(a) *LL.Longob.lib.2. tit.29. de probib.alien.minor.l.1. & l.si infans.*
(b) *L.inviti 8. ff.de Testib.*
(c) *L.major.3. ff.de jur.immunit.*
(d) *L.unic.C.ne quis in sua caus.*
(e) *L.nisi es 6. §.penul.ff.de re judicat. l.si ex stipul.5. ff.de acqu.stipul.*
(f) *L.7. D.ad leg.Jul.de vi privata.*

Mentre ch' egli poscia per un castello passava, domandò chi ne fosse il padrone: e da alcuni adulatori risposto gli venne, che era suo; poichè l'Imperio avea la signoria del Mondo: e sebbene altri con sensi di maggior verità procurassero dimostrarli, non essere ciò vero, nè ragionevole; ei punto non sene persuase: ma giunto alla città di Roncaglia, una dieta assembrò, in cui volle prima d'ogni altra cosa, che da' savj Giureconsulti si fosse tal punto deciso, se l'Imperadore era padrone non che generalmente del Mondo, ma de' beni tutti de' particolari. Furono due celebri Giureconsulti di que' tempi a tal disputa destinati, Bulgaro, e Martino. Il primo

12. *Disputa se l' Imperadore sia padrone del Mondo tutto, e di ciò che in quello da' privati ancora si possiede.*

contra di Federigo la sentenza sostenne; il secondo a favore della dilui potestà aringò: onde agevolmente al sentimento di questo, come a se più favorevole, egli uniformossi; tantochè d'allora innanzi duro servaggio alla nobiltà ed alle città della Lombardia impose; come si scorge dalle costituzioni, che in detta assemblea stabilì, le quali una appresso l'altra noi riferiremo; tantochè i Milanesi, passato ch'egli fu in Germania, se gli rivoltarono contra. Ma egli ritornato poi in Italia, la città di Milano fin dalle fondamenta distrusse; anzi sempre nuova maggior servitù alle città della Lombardia andò accrescendo, come in altro luogo diremo. Stabilì Federigo adunque in detta assemblea varie costituzioni, le quali sponeremo secondo, che leggonsi nel libro de' feudi (a) descritte.

13. *Costituzione 1. di Federigo in cui dà varj ordini per la conservazion della pace, e impone la pena contro a' trasgressori.*

La prima costituzione adunque viene registrata sotto al titolo (b) *De pace tenenda inter subditos, & juramento firmanda, & vindicanda, & de pœna judicibus apposita, qui eam vindicare, & justitiam facere neglexerint*, che *Hac edictali* comincia. In essa Federigo, mostrando il suo gran zelo e vigilanza, perchè la pace e la concor-

(a) *Lib. 2. feud. tit. 53. usq. ad 56.*
(b) *Lib. 2. feudor. tit. 53.*

cordia tra'suoi vassalli si conservasse; espressamente ordinò a'Duchi, a'Marchesi, a'Capitani, a'Baroni, e a' plebei tutti, che dall'anno 18. di loro età insino al settantesimo ogni cinque anni dovesser rinnovare il giuramento, non solamente di conservare tra di essi la pace; ma ancora di ajutare i Governadori de'luoghi, qualor s' impegnassero per lo di lei mantenimento, o per castigare i rei che la perturbassero. Nello stabilir l'età di diciotto anni per principio di tal obbligo, seguì Federigo la legle di Luitprando *(a)*, il quale ordinò, che in tal anno gli uomini nella maggiore età entrassero; ed all' incontro nel porre il fine a detto obbligo nell'età di settant'anni, pigliò dal dritto Romano l'esemplo: imperciocchè dal Giureconsulto Scevola *(b)* fu stabilito, che i vecchi non si potessero costringere a deporre da testimonj: e il Giureconsulto Ulpiano *(c)* espressamente insegnò, che coloro i quali fossero maggiori di 70. anni, scusati venissero e dalle tutele e dagli altri ufizj personali.

Passa poi Federigo ad ordinare in essa costituzione, che chiunque pretenda aver azione contro di alcuno, di qualunque specie ella sia; debba ricorrere a' giudici, e per le vie della giustizia ottener da loro, che gli sia la sua ragione renduta. Ed in ciò ordinare egli prese l'esemplo dalla costituzione di Valente, Graziano, e Valentiniano *(d)*, e da molte sentenze degli antichi Giureconsulti *(e)*, e specialmente, avendo innanzi gli occhi le parole di Callistrato *(f)*: *Vis enim est, quoties quis id, quod deberi sibi putat, non per judicem reposcit*. E viene tal sentimento alla natural ragione appoggiato: imperciocchè intanto i popoli a' Principi si sottoposero, e' tri-

(a) *LL.Longob.lib.2. tit.29. de probib.alien.minor.l.1. & l.si infans.*
(b) *L.inviti 8. ff.de Testib.*
(c) *L.major.3. ff.de jur.immunit.*
(d) *L.unic.C.ne quis in sua caus.*
(e) *L.milites 6. §.penul.ff.de re judicata l.si ex stipul.5. ff.de acqu.stipul.*
(f) *L.7. D.ad leg.Jul.de vi privata.*

tributi, e la sovranità soffriscono; in quanto che dalle insidie de'nemici gli difendano, e la giustizia tra di essi amministrino.

Passa poi Federigo in essa costituzione a stabilire varie pene secondo i varj reati, che contro alla pubblica e privata Pace si commettono: e nel riferirle, maggiormente si avviserà, ciò che dicemmo esplicando l'altra costituzione, che di Federigo porta anche il nome (a), e da molti stimata di Federigo II.: poichè si ravvisan le pene ivi stabilite, diverse da quelle, che in questa, che ora spieghiamo, si determinano. E quì trascriver vogliamo ciò che il celebre Cujacio scrisse, riferendo l'una e l'altra nel *lib. 5.* de' feudi: ov'egli le credè ambedue dell'istesso Imperador Federigo I., e che la prima, già sotto al titolo 27. *De pace tenenda*, *lib. 2. feud.*, promulgata l'avesse questo Principe in Germania nella città di Ratisbona, dopo di aver ivi i torbidi di quei Principi racchetati: *Edita hæc fuit* (parole di tal autore) *Ratisbonæ quantum opinor, rebus pacatis inter Principes Germaniæ, qui diu dimicarant inter se ob Ducatum Saxoniæ, & Bajoariæ ereptum Henrico Superbo a Conrado Imperatore; qua de re Otho. Ne, inquit, Bajoaria ulterius totius Regni quietis immunis esset, treguam proximo Pentecoste ad annum jurari jussit. Et ideo forsitan rectè huic constitutioni in veteri libro hic titulus præponitur: De tregua, & pace.* Dice egli poscia, comentando l'altra, che ora esplichiamo del detto Principe, che fatta e l'avesse terminata la prima guerra di Milano, per la pace d'Italia: *Hæc, & ea, quæ sequitur, pertinet ad publicam pacem Italiæ: & est conventionis publicæ confirmatio hæc; idest pacis pactæ cum Mediolanensibus primo bello mediolanensi*. E in tal guisa vuol Cujacio dimostrare che avendo Federigo I. in due varj paesi queste costituzioni pro-

(a) *Lib. 2. feud. tit. 27. de pace tenenda, & ejus violator.*

promulgate, non è maraviglia; che diverse fosser le pene, che secondo i diversi costumi de' popoli in esse stabilì.

Vegniamo or dunque noi, dopo sì brieve e necessaria digressione, a continuar la sposizione di questa costituzione al §. 1. di essa: *Si quis verò ausu*. Ordinò Federigo I., che se una città, mancando al giuramento dato, turbi la pace altrui; debba pagar cento libbre d'oro alla di lui Camera], che intendeasi pel suo regal tesoro (a). Se una terra tal reato commetta, venga a trenta libbre d'oro condannata; e così parimente i Duchi, Marchesi, e'Conti a cinquanta; i Capitani e'Baroni (maggiori detti) a venti; e tutti gli altri suoi vassalli al pagamento di tre libbre d'oro: oltre ad esser tutti generalmente obbligati ancora a rifare il danno, che avesero per tali colpe ad altri recato.

Nel §. 2., che siegue *Injuria*, si stabilisce, che l'ingiurie e'furti si dovessero legittimamente secondo quelle leggi punire, secondo le quali ciascuno vivesse: cioè secondo le Longobarde quei, che colle Longobarde regolavansi, e secondo le Romani gli altri, che ad esse vivean soggetti: essendo tuttavia ancora in tai tempi permesso a ciascuno secondo il proprio dritto vivere; purchè feudatario non fosse, perocchè in tal caso veniva alle leggi Longobarde soggetto, siccome altrove nel corso di questa storia avvisammo.

Nel §. 3: *Homicidium*, l'istesso parimente si ordina circa coloro, che gli omicidj commettano, o qualche membro ad altri tronchino, o che in altro grave delitto incorrino.

Nel §. 4. *Judices verò*, si determina, che tutti i giudici o difensori de' luoghi, o altri magistrati, dal Principe, o di sua volontà all'amministrazion della giustizia destinati; qualora questa sprezzando, non volessero a'li-

Rrr tigan-

(a) *Hotom. in dict. feudal. in verbo Camer.*

tiganti la ragion compartire, o nulla curaſsero di vendicar la pace ad altri turbata; obbligati foſsero di riſarcire il danno per lor colpa da altri ſofferto: e che ſe foſse giudice maggiore, in pena di ciò, dieci libbre d'oro; ſe minore, tre veniſse altretto pagarne al fiſco. Fu invero tal diſpoſizione ragionevole, e al dritto Romano conforme; poichè gl'Imperadori Graziano, Valentiniano, e Teodoſio così eſclamarono (a): *Et ſi id judex repertum non vindicat, tegere, ut conſcius, criminoſa feſtinat*. Oltrechè alla ſteſsa natural ragione fu appoggiato tal ſentimento di Federigo, ſiccome avvisò Ottomano (b).

Siegue poſcia il §. 5. *Qui vero*, e in eſſo ſi ſtabiliſce, che qualora i poveri, per la pace turbata, non poteſſero ſimili pene pagare, doveſſero nel lor corpo eſſere con baſtonate puniti: e che oltracciò lontani dal luogo del delitto cinquanta miglia, per lo ſpazio di cinque anni, eſuli dimorino. Tal pena è al diritto Romano conforme, ove in più leggi fu ſtabilito, che colui, che non può ſoddisfare alle pene pecuniarie, debba tollerarle nel corpo: così ſtabilirono Ulpiano (c), ed altri giureconſulti (d).

Nel 6. §. ſeguente *Conventicula* ſi proibiſcono eſpreſſamente tutte le unioni giurate, così dentro, come fuori le città, anche ſotto ſpecie e colore di parentado; e non ſolo tra perſone e perſone, ma fra città e città, fra città e perſone: e ſi annullarono dall'Imperadore anche le già fatte per l'addietro. Ed impoſe egli la pena di una libra d'oro a ciaſcheduno, che in tali confederazioni interveniſſe. Saviamente ſeguì Federigo l'orme degli antichi Giureconſulti (e), da' quali eſpreſſamente s' inculcò, che

(a) *L. 2. C. de commer. & mercat.*
(b) *Hotom lib. 2. ſeud. r. tit. § 3. litt. B.*
(c) *L. 1. in fin. ff. de pan.*
(d) *l. ſi quis, ff. de jurisd. l. penult. ff. de in jus vocande.*
(e) *Tit. ff. de colleg. & corpor. illicit.*

che ſenza permiſſion del Principe, o de' ſupremi magiſtrati, non poteſſe veruna di tali adunanze farſi; come quelle che per ordinario a danno del Principe e della Repubblica vanno a terminare: il che Ottomano eruditamente con varj eſempj dimoſtra.

Nel 7. §. *Epiſcopos* incarica Federigo a' Veſcovi di perſeguitare coll' eccleſiaſtiche cenſure eziandio coloro, che a tal ſua coſtituzione contravveniſſero, inſino a tanto che non ſi ammendaſſero.

Nell'8. §.: *Receptatoribus* eſpreſſamente egli ſtabilì, che coloro, i quali o ricettino i rei di pubblica pace violata, o le prede da eſſi fatte ſi comprino; non ſolamente nella Ceſarea indignazione cadano; ma alle ſteſſe pene de' violatori della pace ſoggiaccino. Di più ordinò, che i beni de' medeſimi violatori, e di que' che ricuſano di giurare e conſervar la pace, foſſero pubblicati, e le caſe diſtrutte, di modo tale che degli effetti della pubblica pace a goder non veniſſero. Quanto a' ricettatori, ſeguì Federigo i ſenſi di Diocleziano, e Maſſimiano *(a)*, e degl'Imperadori Valentiniano, Valente, e Graziano *(b)*, e del Giureconſulto Marziano *(c)*, il quale eſclamò: *Peſſimum genus eſt receptatorum, ſine quibus latere nemo diu poteſt, & præcipitur, ut perinde puniantur atque latrones.*

Nel §. 9. *Qui pacem*, circa a' violatori della pace, Federigo ſi uniformò al dritto naturale; come lo avviſò il Giureconſulto Trifonino *(d)*, il qual volle, che non debba goder del beneficio della minore età colui, che a' precetti delle leggi contravviene: *Et non ſit ætatis excuſatio adverſus præcepta legum ei, qui dum leges invocat, contra eas committat.*

(a) *L. eos 14. C. de furtis.*
(b) *L. 1. C. de iis qui latron. vel alii.*
(c) *L. 1. ff de receptatoribus.*
(d) *L. auxil ff. de minor.*

Nel 10. §., che fiegue *Illicitas*, colla fcorta del giureconfulto Ulpiano *(a)* condannò e proibì le ingiufte e indebite efazioni, divenute omai troppo frequenti, per le città, e caftella, e fpecialmente in danno delle chiefe, per li luoghi da effe pofseduti; anzi ordinò, che il danaro malamente rifcoffo foffe reftituito: avendo innanzi gli occhi le difpofizioni degl'Imperadori Graziano, Valentiniano, e Teodofio *(b)*, i quali ordinarono, che non foffero queffe per le loro poffeffioni a' pagamenti eftraordinarj tenute; ma folo a quei, ch'erano ftabiliti per lo mantenimento della città ove effe erano fondate.

Siegue il celebre §. 11. *Item Sacramenta puberum*, che leggefi da Irnerio nel Codice di Giuftiniano *(c)*. In effo fi ftabilifce, che non poffa il minore, che chiamafi *pubere*, valerfi del rimedio della reftituzione *in integrum*, per refcindere i contratti in tale età da effo giurati *corporaliter*, come fpone Cujacio *(d)*: *puta tactis Evangeliis, aut manu fublata; non ex fcripto tantum*; ma foggiungefi in effo §., che fia da tal giuramento il minore fciolto, qualor dimoftri, che per dolo, o per giufto timore, eftorto ce l'abbiano: come per efemplo, per minacce egli abbia giurato di non ifcovrire qualche trattato, la di cui notizia farebbe a molti dannevole, ovvero per crudeli maltrattamenti da lui ricevuti: il che viene dal Guntero così efpreffo nel fuo Ligurino, laddove di questo Principe narra le gefte:

Juramenta metu, mortifve dolore coacta;
Præcipuè, ne quis multis nocitura loquendo
Publicet, aut in fe crudeliter acta queratur;
Nullius meriti vel ponderis effe jubemus.

Siegue appreffo un'altra parte di detta coftituzione, che nella

(a) *L. illicitas 6. ff. de offic. Præfid.*
(b) *L. placet 5. C. de facrof. eccl.*
(c) *In tit. C. fi adverf. vend.*
(d) *Cujac. lib. 5. de feud. ult. edit. pag. 1336.*

14. *Altra costituzion di Federigo circa gli allodj.*

nella compilazione delle feudali consuetudini leggesi sotto separato titolo *De allodiis* (a), ed incomincia *Ad hoc*. In essa Federigo ammonì i padroni de'beni burgensatici, *allodj* detti; non presumere nell'alienazion di essi vendere insieme il distretto e la giurisdizione del Principe; e che ciò facendo, il contratto sia nullo. La parola *districtum* può prendersi in doppio senso; cioè così per il luogo, ove taluno ha dritto di esercitar la giustizia, che *districtio* ancor dicesi (b); come per quello, ove tributo o pagamento da' sudditi si paga al padrone, o pure per lo supremo dritto del Principe nel territorio tutto del suo Regno: ed in quest'ultimo significato fu presa tal parola da Federigo; poichè persuaso dal sentimento del Giureconsulto Martino, stimava, che l'Imperadore, essendo padrone del Mondo, abbia superiorità e giurisdizione sopra tutti i beni di coloro, che tra' confini del suo Impero fossero, come saviamente avvertì Andrea d'Isernia (c): *Quod est alienum non debet vendere, sicut districtum & jurisdictionem Imperatoris; & vendat liberè quod non sit de districtu & jurisdictione Principis: quidquid est intra fines Imperii, est sub jurisdictione Imperatoris, non sub dominio, sicut dicebat Mart. Imperator est dominus Mundi*. E ciò prese Martino dalla *l. deprecatio, ff. ad leg. Rhodiam de jactu*. Ma il dominio quivi si prende per sovranità, e non per quello per cui ciascun privato è signore del suo. D'altra maniera dicesi esser un podere del Principe, come parte del suo Regno; d'altra del suddito, che lo acquista in virtù d'un di que' titoli, di cui si tratta nel titolo delle Pandette *De acquirendo rerum dominio*.

Siegue il §. *Si verò*, ancor parte della stessa costituzione, che si rapporta intera dall'erudito Cujacio; ed in

(a) *Lib. 2. feud. tit. 54. de allod.*
(b) *Dufresn. in glos. latin. in verbo district.*
(c) *Isern. in comment. ad dict. §. tit. de allod.*

in esso proponesi oscuramente il caso, che da Ottomano chiaramente s'esplica: cioè a dire, che se taluno, possedendo un podere allodiale, il conceda ad altri in feudo, e dopo, mosso dalla pietà e dalla religione, alla chiesa il doni, o venda; dicesi, che ne debba un tal feudatario il possesso perdere, se pur di nuovo non gli venga dalla medesima chiesa conceduto. E qui è d'avvertire, che ciò fu da Federigo ordinato per ispecial privilegio delle chiese: imperciocchè già di sopra in più luoghi delle feudali consuetudini avvisammo, che non poteasi un podere, ad altri in feudo conceduto, senza il consenso del concessionario dal padron diretto alienare (a).

Nella fine poi di tal costituzione confermò Federigo ciò che dagli altri suoi antecessori erasi stabilito: che dovessero egualmente i feudi perdere tutti i feudatarj, tanto d'Italia quanto di Lamagna, di qualunque condizione e' si fossero; i quali dal giudicio de' lor pari convinti venissero, di essere stati legittimamente chiamati, e contuttociò non aver accompagnato l'Imperadore qualora fosse andato a Roma a prender la corona dell'Imperio: o che non avessero pagati i dovuti stipendj alle milizie, secondo la tassa, a cui venivano per la qualità e grandezza de' lor feudi sottoposti: in modo tale che avesse libera potestà il padrone di disporre a suo piacere de' feudi di tai Baroni.

15. *Costituzione di Federigo circa il proibire l'alienazione de' feudi.*

Promulgò ancora in detta assemblea il medesimo Principe un'altra costituzione, che leggesi nel libro 2. de' feudi sotto al titolo 55. *De probibita feudi alienatione*, che *Imperialem* incomincia.

E prima che noi alla di lei esplicazione veniamo, necessario egli è brievemente quì repilogare e le varie costumanze, e le diverse leggi circa le alienazioni de' feudi, che sparsamente nel corso di questa nostra istoria avvi-

(a) *Lib. 1. feud. t. 22. §. 2. & t. 27. §. 2. & lib. 2. t. 26. §. minor.*

avvisammo; affinchè da'leggitori si possa chiara e distinta idea formarsene, e più da presso rintracciar le cagioni, per cui Federigo a promulgare tal costituzione fu spinto: in che fare, non ci apparteremo punto dalle sagge orme del gran Bartolommeo Camerario, il quale nel principio del dotto comento, che fa a detta costituzione, va egli con tutta diligenza la varietà de' tempi distinguendo.

Non sì tosto adunque incominciarono i feudatarj a possedere i feudi in vita, col dritto di tramandarli ancora a' loro eredi; che s' introdusse in alcuni luoghi il costume di poterne la metà sola, e in altri, tutti interi alienare *(a)*. In progresso di tempo non fu lecito far l'alienazione in pregiudicio degli agnati, se non di una qualche parte, qualora urgente necessità il ricercasse *(b)*: di modo tale però, che venendo gli alienanti a mancare senza successori, dovessero i feudi, in tutto o in porzione alienati, al padrone interi ritornare *(c)*; purchè il compratore non si obbligasse qual suo vassallo servirlo *(d)*. Essendo poi state le alienazioni de' feudi projbite, rimase nondimeno a'feudatarj la facoltà di poterne altri subinfeudare *(e)*; e fu inventata ancor la maniera di concederli per mezzo de' contratti libellarj, de' quali altrove favellammo. Vennero questi eziandio subito vietati *(f)*; ma le subinfeudazioni tuttavia dopo Lotario duravano: avvegnachè nella sua già riferita costituzione *(g)* non solamente ogni alienazione, ma ancora ogni commercio circa a' feudi fosse stato proibito.

Per reprimere adunque Federigo le frodi de' feudatarj,

(a) *Lib.2.feud.tit.44.*
(b) *Dict.lib.tit.9.*
(c) *Lib.1.feud.tit.13.*
(d) *Dict.lib.2.tit.9.§.si vero in fin.*
(e) *Dict.§.loc.cit.*
(f) *Lib.1.tit.5.§.aut si libell.*
(g) *Lib.2.tit.52.*

tarj, e per toglier loro ogni specie ed ogni mentito colore di alienare senza volontà de' lor padroni: e per togliere ancora il dubbio, che secondo osserva Camerario (*a*), era insorto circa la costituzion di Lotario: cioè che essendo stato questi Re di Germania, non già Imperadore, non potea i popoli d'Italia obbligare, perciò egli questa costituzione *Imperialem* promulgo.

In essa, dopo di aver esagerato ciò che Lotario nella sua già disopra riferita costituzione ordinato avea; va dicendo, che per conservar la grandezza de' suoi Regni, e l'utilità de' suoi sudditi, e per toglier le querimonie fattegli da' Vescovi, Duchi, Marchesi, ed altri feudatarj contro gli abusi da molto tempo introdotti, che i feudi da' possessori, senza assenso de' lor padroni fraudolentemente alienavansi; egli precedente il consiglio de' Vescovi, Baroni, e Giudici, si era mosso a promulgar questa legge. Ordinò adunque che non solamente d'allora innanzi, nè in parte nè in tutto si potesse il feudo alienare, o pignorare, senza l'espresso consenso del padrone, nè anche lasciare alla chiesa per la propria anima, secondochè avea Lotario permesso; ma di vantaggio, che tutte le illecite alienazioni, fino allora fatte, non ostante qualsivoglia prescrizion di tempo, annullar si dovessero; allegando la ragione, già dal giureconsulto Paolo insegnata (*b*): *quia quod ab initio jure non valuit, tractu temporis convalescere non debet*. Qui è d'uopo però ripetere ciò che Cujacio avvisò, comentando il titolo 40. del secondo libro *De capitulis Conradi*, (i quali egli all'istesso Federigo attribuisce) che la prescrizione di trent'anni in tal caso al possessore debba giovare. Dee riflettersi ancora, che Federigo favorir volle il compratore di buona fede, lasciandogli libero l'esercizio dell'azione *ex empto*, a fin di ricuperare il prezzo sborsato al ven-

(a) *Camer. in l. Imperialem.*
(b) *L. quod ab initio 30. ff. de regul. jur.*

venditore; e ciò fu molto conforme al dritto Romano; il quale una tale azione niega a' soli compratori di mala fede (*a*). Il punto sta a provar la buona fede, nel comprar come libero da un feudatario qualche corpo feudale.

Siegue poi Federigo nel §. 1. *Callidis*, a dar riparo alle frodi, che da alcuni commettevansi. Imperocchè sotto colore di aver facoltà d'investire altri di un feudo, da essi posseduto, ne concedean l'investitura, precedente però lo sborso del prezzo; e in tal guisa realmente celebravano un contratto perfetto di vendita. Stabilì adunque l'Imperadore, che non solamente e il venditore e 'l compratore in tal caso il feudo perdessero, il qual dovesse al padrone ritornare; ma che il notajo, da cui simili contratti fossero rogati, oltre alla perdita dell'ufizio, e al divenirne infame, della mano ancora il troncamento patisse. E qui avvertir deesi, che anche prima di tal divieto era permesso a' feudatarj d'investir altri de' feudi da essi posseduti, purchè senza frode ciò si praticasse, come noi di sopra osservammo (*b*).

Nel seguente 2. §. *Praeterea* fu da Federigo confermato quel che in varj luoghi delle feudali consuetudini, ed in una legge di Lotario (*c*) avvisammo stabilito: che debba il feudatario, maggiore dell'età di 14. anni, perdere il feudo, il qual torni al padrone; qualora egli fra un anno, un mese, e un giorno, dopo l'acquisto del feudo, non ne abbia chiesto al proprio padrone l'investitura.

Nel §. *Firmiter* 3. si legge ordinato da Federigo ciò che altrove si osservò disposto ne' capitoli, dell'Imperador Corrado appellati (*d*): ond'è che maggiormente Cujacio

(a) *l. si fundum C. de evict.*
(b) *Lib. 2. feud. tit. 9. & tit. 26. §. benefic.*
(c) *Lib. 2. feud. tit. 52. in fin.*
(d) *Lib. 2. feud. tit. 40. de Capit. Conrad.*

jacio di Federigo gli riputa, e crede che i compilatori degli usi feudali dalla di lui costituzione presi gli avessero, come in quel luogo avvisammo. Si ridice adunque in questo §., che tanto nell' Italia quanto nell'Alemagna fosse del feudo privato quel feudatario, il quale, dal padrone chiamato, per dovere assistere alle pubbliche spedizioni contro a' nemici, o qualora l'Imperadore dovea venire a Roma a prender la corona; trascurasse di accorrervi, o pure non destinasse altra persona idónea in suo luogo (a), ovvero non somministrasse la metà dell'annua rendita del feudo; che dovesse in tai casi al padrone tornare, per disporne poi questi a suo piacere. E sebben sembri, che circa il prestar servigio in danajo, sia varia la somma in questo §. e quella in detti capitoli di Corrado prescritta; contuttociò, di essi ragionando di sopra, con Cujacio avvisammo, che per errore una tal varietà si legga. Nè deesi qui lasciar di riferire qual fosse il costume di chiamare i militi e feudatarj alla guerra. Recheremo le parole di Ottone Frisigense (b) da Ottomano rapportate (c). *Est autem consuetudinis Regum Francorum, quæ & Teuthonicorum; ut quotiescumque ad sumendum Romani Imperii coronam, milites ad Transalpizandum coegerint; in prædicto campo mansionem faciant: ibi ligno in altum porrecto, scutum suspenditur, universorumque equitum agmen, feuda habentium; ad excubias proxima nocte Principi faciendas, per Curiæ præconem exposcitur; quod sectantes qui in ejus comitatu fuerunt, singuli singulos beneficatos suos per præcones exposcunt. At sequenti die quicunque nocturnis vigiliis defuisse deprehensus fuerat denuo ad præsentiam Regis, aliorumque Principum, vel virorum illustrium evocatur: sicque omnes omnium Beneficiati, qui sine bona voluntate dominorum suo-*

(a) *Lib. 2. feud. cap. 26. §. si quis decesserit.*
(b) *Otho. Frisinc. lib. Frider. cap. 12.*
(c) *Hotom. in lib. 2. feud. in d. Const. Imp. lit. F.*

ſuorum domi remanſerint, in feudis condemnantur: hunc morem Principe ſecuto, non ſolum laicorum feuda, ſed, & quorumdam Epiſcoporum, ideſt Hattuici Bremenſis, Ulrici Halberſtatenſis regalia perſonis tantum (quia nec perſonis; ſed Eccleſiæ perpetualiter a principibus tradita ſunt) adjudicata fuere.

Siegue poi il §. 4. *Prætereà Ducatus*, e in eſſo Federigo, per mantener lo ſplendore e la grandezza delle famiglie de' gran Baroni; ordinò che d'allora innanzi non ſi poteſſero più dividere i Ducati, i Marcheſati, e' Contadi, della natura de' quali già noi altrove favellammo: tantochè il ſolo primogenito al poſſeſſo di eſſi, doveſſe ſuccedervi. Ed in ciò volle l'Imperadore, giuſta l'avviſo del celebre Andrea d'Iſernia *(a)*, ſeguire il dritto franzeſe, per cui vengon ſolo i primogeniti alla ſucceſſion de' feudi paterni chiamati. Ottomano però, così nel comento all' iſteſſo §., come in una ſua feudal diſputa *(b)* avviſa, non eſſer giammai ſtato improprio appreſſo tutte le nazioni dividere non ſolo i grandi feudi, ma l' iſteſſe Monarchie ed Imperj tra più Principi; onde egli conchiude, che Federigo non ſeguendo il dritto comune, ma per altra ragione, aveſſe con ſua particolar legge ciò ſtabilito.

Soggiugne Federigo nell'iſteſſo §. che abbiano i Baroni libera facoltà di partire, e concedere gli altri feudi di minor carata a' più vaſſalli, e' figliuoli di queſti di dividerſeli tra di loro; ma che tutti però foſſero egualmente obbligati a dare il giuramento di fedeltà a' lor padroni. Di più paſſa Federigo a conſiderar il caſo, che muoja con più figliuoli e ſucceſſori in feudo un padrone, ch' a taluno abbia qualche feudo conceduto; e ſtabiliſce, che non però debba eſſere tal conceſſionario o ſia vaſſallo aſtretto a preſtare a tutti egualmente il nuovo giura-

(a) *Iſ rn.in uſus feud.in d.§.Prætera Ducatus n.35.*
(b) *Hotom.d: feud.diſp.cap.25.*

mento di fedeltà, ma ad un ſolo di eſsi: e l'elezion di ciò la chioſa di detto §. vuole, che appartenga al vaſſallo: *Sed cui dabitur electio? utrum ipſis dominis, an vaſſallo? Reſpondere videtur, quòd vaſſallo debeat dari, ſcilicet ut eligat, quem voluerit ex dominis, argum. ff. de jur. dotium l. plerumque §. ult.* E con molta ſaviezza Ottomano fa conoſcere, che tal diſpoſizion di Federigo ſia conforme a quelle del Roman dritto (a). Conchiudeſi finalmente in eſſo §., ciò che altrove ſi avvisò diſpoſto, che non poſſa il padrone alienare il feudo, che ſi truovi ad altri colla ſteſſa qualità conceduto. Nè deeſi quì ommettere di avvertir le varie quiſtioni ſuſcitate su di queſto §. dagli antichi interpreti, come appo Bartolommeo Camerar. leggonſi; il quale detta coſtituzione ſponendo, tutto il ſuo gran volume compoſe, e minutamente e' dichiara la varia diſtinzione tra i feudi *ex pacto & providentia*, ed ereditarj: e va diſaminando, ſe quei feudi, ne' quali i ſoli primogeniti ſuccedono giuſta il dritto franceſe, ſien da riputarſi, come loro legittima: e perchè *vita militia* chiamiſi l'annua porzion del frutto, la quale vengon quegli obbligati a' lor ſecondogeniti corriſpondere.

Nel §. 5. di tal coſtituzione, che *Inſuper* comincia, decideſi la quiſtione, tra gli antichi giureconſulti feudiſti agitata, che di ſopra recammo (b): imperocchè Federigo in eſſo ordinò, che il padre feudatario debba preſentare al padrone il figlio, che l'abbia con grave ingiuria offeſo; e ſe non può, debba dalla ſua caſa bandirlo, altrimenti ſia egli del feudo privato; e che parimenti ſuccedendo la di lui morte, non poſſa il contumace figliuolo ſuccedergli, ſe prima non ſieſi umiliato all'offeſo padro-

(a) *Lib. a opera 23. §. 1. ff. de op. lib. & l. ſam tamen 5. §. ſi tamen ff. de judic. ſol. l. 1. §. ult. & l. 3. de his, qui dejec. vel effud. l. 1. §. ult. & l. 2. ff. de exerc. act. l. de pupillo 5. §. ſi plurium, & l. ædit. 19. ff. de oper. nov. nunc. l. 3. §. quod in tutor. ff. de admin. tutor.*

(b) *Lib. 2. feud. tit. 51. § quæſitum.*

drone: e conchiudesi, che nell'istesso obbligo, e alla stessa pena soggetto sia quel feudatario, che non porta ancor pentito al cospetto del suo padrone qualsivoglia de' suoi dimestici, che l'abbia gravemente offeso. Dall' Imperador Lione in una sua costituzione vien dichiarato, quali sotto il nome di dimestici si comprendano (a); e prima di lui da Ulpiano (b), e anche dal giureconsulto Marcello (c).

Siegue il §. 6. *Illud quoque*, ed in esso si dispone: che se un vassallo, che abbia un feudo da altro vassallo avuto, offenda il padrone del suo padrone, e non curi soddisfarlo; debba esser del feudo privato, il quale al vassallo concedente ricaggia. Eccetto però se egli ciò fatto abbia, per servire altro padrone più antico, da cui sia stato di altro feudo investito: imperciocchè, come in altri luoghi si osservò, il vassallo era obbligato tuttavia servir prima il più antico padrone, anche contro al più nuovo, per la fedeltà a quello prima giurata. Dicesi dipoi, che se tali offese il vassallo col consenso di chi gli ha il feudo conceduto, commetti, e nè l'uno nè l'altro s'ingegni di placare il comun padrone offeso; a questo i feudi d'entrambi ricaggiano: così con chiarezza lo esplicò Cujacio (d): *Et similiter si vassallus vassalli majorem dominum offenderit, nec satisfecerit; redit feudum ad minorem dominum: si per minorem fiat quominus satisfaciat, utrique feudum eripitur.*

Viene poi nel §. 7. *Praeterea* Federigo a confermare, ciò che già altrove avvisammo da Corrado stabilito (e), che le controversie feudali tra' principali Baroni, che tengono i feudi dall' Imperador conceduti; dal medesimo sieno determinate: e così da' pari della Curia poi quel-

(a) *Leo.l.ult.præsenti C.de iis, qui ad ecclesiam.*
(b) *Ulpian.l.10.ff.de jurisd.omn.judic.*
(c) *L.respicien.11.ff.de pæn.*
(d) *Cujac.lib.5.feud.in d.Const.Imper.litt.D.*
(e) *Lib.2.feud.tit.16.de controv.feud.apud pares terminanda, & in aliis.*

quelle che tra il padrone e 'l vaſſallo naſcano, come ſopra oſſervammo diſpoſto in più luoghi tra le conſuetudini feudali *(a)*. Si ſtabilì però, che i pari anzi di giudicare, doveſſero rinnovare il giuramento di fedeltà.

Nel §. ultimo *Illud quoque* di tal coſtituzione ſi ripete quel che nelle formole del giuramento ſi oſſervò *(b)*: poichè diceſi, che giurandoſi dal vaſſallo fedeltà al ſuo Signore, ſi debba eſpreſſamente eccettuar la perſona dell'Imperadore; cioè, che contra di eſſo non ſia tenuto difenderlo. E ciò ſpecialmente Federigo ſtabilì, all'avviſo di Luigi Scianterò nel ſuo erudito trattato de' feudi e loro origine *(c)*; perchè avveduto ſi era, che i Magnati e' primi feudatarj s'eran renduti molto numeroſi di vaſſalli, i quali dovendo giurare di ſervir loro nella guerra; ſpeſſe fiate contro degli ſteſſi ſovrani Principi adopravan l'armi, in grave offeſa e danno di eſsi.

16.

Coſtituzion di Federigo, in cui ſi annoverano tutte le principali regalie.

Nella medeſima aſſemblea di Roncaglia ſempre più fiſſo Federigo nella ſentenza del giureconſulto Martino, di ſopra avviſata, che foſſe l'Imperador padron del Mondo tutto; eſpreſſamente riſtabilir volle le regalie, e le ragioni fiſcali, le quali da molto tempo ſi eran perdute: onde impoſe a' Veſcovi, e Baroni d'Italia, che le riponeſſero in piedi, ed illeſe gliele riſerbaſſero *(d)*. In una coſtituzione adunque le principali di eſſe dichiarò *(e)*, la quale da Cujacio ſotto al titolo *De jure Fiſci* vien deſcritta. Inteſe Federigo egli per regalie quelle coſe, che da' Romani giureconſulti furono *Jura regalia* dette. In eſſa coſtituzione, che *Regaliæ* comincia, ſi annoverano in primo luogo *Armandiæ*. Andrea d'Iſernia variamente tal nome eſplicò: dic'egli, che ſecondo il ſentimento di alcuni, per *Armandiæ* s'intendeſſero in quei tempi alcuni

(a) *Diff. lib. tit. 7. de nov. form. fidelitatis.*
(b) *Luigi Scianterò la Febure in ſuo tractat. de feud.*
(c) *Gunther. in loc. cit. Abb. Uſperg. Radev. lib. 3. cap. 41.*
(d) *Lib. 2. feud. tit. 56. Quæ ſint regalia.*
(e) *Cujat. in lib. 5. feud. pag. 1325. nov. edit.*

ni uomini forti d'Italia, de' quali non ve n'erano punto nel nostro Regno. Ma in verità furono cotali persone *Arimanni* detti, perciocchè sotto a' Conti e' giudici, ed altri regj ufiziali nelle terre d'Italia militavano: la qual parola, al dir di Dufresne (*a*), vien composta da due voci tedesche: *Heer*, che vuol dire esercito, e *man* uomo; onde significava uom d'esercito, o sia milite. L'altra opinione, riferita da Isernia, si è, che *Armandiæ* fossero i publici luoghi, ovvero *Armentaria*, ove le armi conservavansi; delle quali a ragion dice egli, che il solo Principe disponer dee, e allega su di ciò una disposizion di Giustiniano (*b*). Cujacio per abbaglio disse, che per *Armandiæ* s'intendano gli *Apparitores*, o *Portieri*, impropriamente da noi così detti, (ed in Toscana chiamavansi un tempo *Tavolaccini*, come appo 'l Boccaccio nella novella d'Andreuccio da Perugia): *An potius Arimanniæ* (parole di Cujacio) *quæ videntur officia esse apparitorum, nam Arimanni sunt, qui magistratibus parent, l. 58. Lang. de furto l. 2. de sedit. l. 10. de præscript. & personæ publicæ dicuntur l. ult. Lang. ne liber. homo op.* Ma dovea pensare l'uomo dottissimo, che l'elezione di così bassi uficiali non sarebbe stata da Federigo tra le sue supreme regalie annoverata; e in fatti essi da' particolari giudici, a' quali servivano, eleggevansi. Più adunque conforme al vero si è, ch'egli colla parola *Armandiæ* riferbasse alla sua suprema autorità il chiamare alla guerra i vassalli armati, ed insieme unirli sotto le sue insegne; qual unione propriamente *Armandia*, o *Arimannia* è detta, come avvisò Dufresne (*c*): *Est enim Arimannia, & Arimandia obligatio in vassallis eundi in exercitum, quæ meritò inter jura regalia ibi accensetur*. E perciò il giureconsulto Marziano scrisse, esser reo (*d*) della legge *Julia*

(a) *Dufresne in Gloss. latin. in verb. Arimanni.*
(b) *Auth. de arm. in princ. C. de fabric. jure.*
(c) *Dufresn. loc. cit. in dict. verb. Arim. in fin.*
(d) *L. ex. duodecim 3. ff. ad l. Jul. majest.*

Julia majestatis colui, *qui in jussu Principis bellum gesserit, delectumve habuerit, exercitumve comparaverit &c.* Tanto vero che nessun potea sotto gl' Imperadori Romani senza licenza del Principe alla milizia ascriversi, come dall' Imperador Zenone ordinato anche leggesi *(a)*.

Per seconda regalia vengono chiamate da Federigo le vie pubbliche. Furon già fin da' tempi, in cui la Repubblica fioriva, molte specie di vie distinte; ma il primo luogo tra di esse avean le pubbliche, di cui ragionando il giureconsulto Ulpiano, scrisse *(b)*: *Viam publicam eam dicimus, cujus etiam solum publicum est; non enim sicut in privata via, ita in publica accipimus. Viæ enim privatæ solum alienum est: jus tamen eundi & agendi nobis competit. Viæ autem publicæ solum publicum est relictum, ac directum certis finibus latitudinis ab eo, qui jus publicandi habuit, ut ea publice iretur, commearetur.* E con queste ultime parole egli forse volle significare coloro, ch' erano mandati da Roma a distribuire e compartire i terreni delle provincie soggiogate, o pur delle nuove colonie, delle quali spesso appo Frontino leggiamo: *Iter populus debetur*; ove certamente la parola *Iter* non è messa in quel senso, che si truova nel titolo *De servitutibus rusticorum prædiorum* a differenza di *actus*, e di *via*: Erano le strade o vie pubbliche distinte in Pretorie, Militari, e Consolari; e i principali magistrati di Roma n' ebbero la cura: come furono i Censori, al dir di Tito Livio *(c)*, i quali attendevano con diligenza, che le pubbliche strade si mantenesser buone e sicure. Gli Edili Curili ancora, come osservammo, invigilavano, che non venissero elle occupate *(d)*: e in due interi titoli de' Digesti *(e)* varie determinazioni si leggono intorno ad esse.

(a) *L. nemo 17. C. de re milit.*
(b) *L. 2. prætor ait §. viam publicam, ff. ne quid in loc. publ.*
(c) *Livius lib. 41.*
(d) *L. Ediles 3. ff. de via publ.*
(e) *ff. ne quid in loc. publ. & via publ.*

esse. Passata dipoi la Repubblica sotto lo stato Monarchico, Augusto, come nel primo libro dicemmo, avendo divisa la gran città di Roma in quattordici regioni, ed in 426. vichi; pose a custodia di ciaschedun di essi un particolare ufiziale, che *Magister vici*, e *Vicemagister* appellavasi. Nè furon punto trascurate le vie da' successori Imperadori; i quali ben comprendeano, quanto elle al commercio o sicurtà de' cittadini giovassero. Tanto vero ch' essi obbligarono i sudditi delle città e delle terre, a corrispondere ogni anno certe somme pel mantenimento delle pubbliche vie: dal qual tributo gl' Imperadori Onorio, e Teodosio (a) non vollero far immuni neppur le chiese. Con ragione adunque Federigo, seguendo l'orme e della Repubblica, e degl' Imperadori, tra le regalie le pubbliche strade registrò; perchè sotto la special sua cura erano, come parte della pubblica sicurezza.

In terzo luogo egli ripose tra esse regalie ***Flumina navigabilia*, & *ex quo fiunt navigabilia***. Eziandio ne' tempi della Romana Repubblica fu fatta distinzione tra' fiumi pubblici e privati: come Ulpiano, seguendo il giureconsulto Cassio, gli distingue (b) ***Fluminum quædam publica sunt*, *quædam non*. *Publicum flumen esse Cassius definit*, *quod perenne sit*. *Hæc sententia Cassii* (*quam* & *Celsus reprobat*) *videtur esse probabilis***. Tantochè la cura de' fiumi pubblici era della Repubblica, nè i cittadini poteano a loro uso il corso deviarne: come in un intero titolo delle Pandette si avvisa (c). Quindi è che Federigo non solamente tra le regalie del Principato i fiumi pubblici ascrisse; ma si riservò anche il mantenerli atti alla navigazione: in tal guisa, al dir di Ottomano, volle egli dichiarare di avere dritto di costringere altri, o a togliere gl' impedimenti, che il corso delle acque ri-

Ttt tar-

(a) *L. ad instructiones C. de sacr. eccl.*
(b) *L. 1. ff. de flum.*
(c) ***ff. in titul. de flumin. & ne quid in flum. publ.***

tardassero, o ad immettere in essi quelle de' rivoli, che ne' privati terreni passassero, affinchè più atti alla navigazione divenissero.

In quarto luogo tra le regalie Federigo ripose *Portus*. Fu già il porto da Ulpiano diffinito (*a*) esser tanto quel luogo chiuso e munito vicino al mare, ove da' mercatanti si ripongon le merci, per poterle a lor voglia altrove trasportare; quanto quel seno di mare, o per natura o per arte riparato da' venti, in cui le navi possano esser sicure dalle tempeste; che *stationes* furon dal medesimo Giureconsulto detti (*b*): *Stationem diximus a stando; his igitur locus demonstratur, ubicumque naves tutò stare possunt*. Giustamente tra le regalie annoverò Federigo i porti; poichè tra le cure del Principe esser dovea il mantenerli sicuri, e fortificati per utile e commercio de' suoi sudditi.

Descrisse in quinto luogo tra le regalie *Ripatica*; imperciocchè così i lidi del mare, come le ripe de' fiumi navigabili, furon già ancora per lo dritto Romano, anzi delle genti, pubblici riputati; come l'avvisò il giureconsulto Paolo (*c*): *Flumina publica, quæ fluunt, ripæque eorum publicæ sunt. Ripa ea putatur esse, quæ plenissimum flumen continet*. Tantochè da Ulpiano vien riferita una particella dell'editto de' Pretori, con cui si proibiva nelle ripe e ne' fiumi porre alcuna cosa, che e l'une e l'altre impedissero. Così egli cel dice (*d*): *Ait Prætor: in flumine publico inve ripa ejus facere, aut in id flumen ripamve ejus immittere, quò aliter aqua fluat, quam priore estate fluxit, veto*. Con ragione adunque Federigo stabilì, che tra le regalie del Principato le ripe si annoverassero.

Nel sesto luogo annoverò egli *Vectigalia*; imperciocchè

(a) *L. portus 59. ff. de verb. signif.*
(b) *L. 1. §. station. D. de flum.*
(c) *L. flum. 3. ff. eod.*
(d) *L. 1. ff. ne quid in flum. publ.*

chè sempre fu della suprema potestà del Principe imporre i dazj, come il giureconsulto Ermogene il disse (a). *Vectigalia, sine Imperatorum praecepto, neque Praesidi, neque Curatori, neque Curiae constituere, neque praecedentia reformare, & his vel addere vel diminuere licet.* Tanto vero, che gl' Imperadori Severo e Antonino (b) proibirono, che le città ad essi soggette con pubblico lor decreto nuovi vettigali imponessero: *Vectigalia nova, nec decreto civitatum institui possunt.* Per ugual ragione aggiunse Federigo, & *quae vulgo dicuntur Telonia.* Venivano propriamente *Tolonii* chiamati i luoghi, ove da' pubblicani i vettigali esigevansi (c). Secondo Cujacio nondimeno, ed Ottomano con tal voce chiamavasi ancora quel vettigale, che pagavasi per difesa, e mantenimento delle ripe, e de' ponti: così questi commentando tal parola scrisse: *Toloniam dicitur vectigal, quod pro pontium, aut riparum munitione penditur, & plerumque a Principibus solius exactionis causa imperatur, de quo apud spec. Saxon. lib. 2. art. 27.*

Pose l' Imperadore in settimo luogo le monete, perchè fu sempre mai riputato proprio sol del Principe il farle colla sua immagine o insegna coniare: onde gravissime furon le pene, e infin del fuoco dagli antichi Imperatori stabilite contro coloro, che le falsificassero; i quali rei di lesa maestà giudicavansi (d).

Nell' ottavo luogo registrò Federigo *mulctarum, poenarumque compendia*; e con ragione egli l' une dall' altre distinse: poichè la pena, qual genere, è la *multa* specie di queste riputasi, al dir di Calvino (e) *Mulcta, & poena differunt. Poena genus est; mulcta species; ideoque omnis mulcta poena est, at non omnis poena mulcta: etenim quic-*

 quid

(a) *L. vectig. 10 ff. de publ. & vectigalibus.*
(b) *Vectig. 1. C. vectig. nov.*
(c) *Joan. Calv. in lex. in verb. Telonium.*
(d) *L. 2. C. de falsa moneta.*
(e) *Calv. in loc. cit. in verb. mulcta.*

quid moram, culpam, delictumve, vel temeritatem coercet, pœnam appellabimus, ac idem de mulcta affirmare non licet; unde etiam in l. 12. justa imperia sunto, iisque Cives modeste ac sine recusatione parento, magistratus ne obedientem, & nocuum civem mulcta, vinculis verberibusque coertento, &c.: scriptum erat ut cæteri penis vinculorum, verberum, ac similium per [illegible] *mulcta disjungeretur*. Oltrechè la *mulcta* sempre in danajo si stabilisce, o in ispezie di roba; ma la pena estendesi ancora al patimento corporale del reo, insino alla di lui morte. Oltracciò la *mulctà* non diminuisce la stima di colui che la paga, come l'attestarono gl'Imperadori Severo, e Antonino (*a*): *Mulcta damnum famæ non irrogat*; ma le pene all'incontro di molto la macchiano; come il detto Calvino il pruova: *pœna delicti reo non potest non ignominiam afferre*, *l. divus 4. ff. de injuriis*: il che in più titoli del Codice, e delle Pandette ravvisasi (*b*). La maggior differenza però tra l'una e l'altra si è, che l'imporre *le multe* e la lor quantità, egli è in arbitrio de' magistrati (*c*); ma all'incontro le pene vengon certe, secondo i delitti, dalle leggi stabilite. Con ragione adunque Federigo l'une dall'altre distinse, e tra le regalie le descrisse; poichè doveansi applicare al patrimonio reale le quantità, che da quelle pervenivano.

Passa quindi in nono luogo tra esse regalie ad annoverare *Bona vacantia*. Già questa specie di beni dalla legge Giulia furono al fisco applicati. Così l'attestò Ulpiano (*d*): *Lege Julia bona vacantia ad fiscum pertinent*: Tantochè gl'Imperadori Diocleziano e Massimiano (*e*), affatto escluser le città dall'applicarli a lor beneficio: e nelle provincie, ove non era alcun Procuratore

di

(a) *L. 1. C. de mod. mulctar.*
(b) *Tit. C. ex quib. caus. infam. irrog. & ff. de his qui notantur infam.*
(c) *Tot. tit. 55. C. de modo mulctar.*
(d) *L. quidam 99. §. quoties ff. de legat. 1.*
(e) *L. 1. C. de bon. vacant.*

di Cesare, che secondo l'obbligazione del suo ufizio specialmente invigilasse all'incorporazione di tali beni; ordinarono gl'Imperadori Teodosio, e Valentiniano *(a)*, che vi si destinassero da essi e da' loro successori particolari ufiziali. Talchè l'orme seguendo di questi Principi giustamente Federigo tra le sue regalie descrisse il dritto d'incorporare al suo imperial fisco tai beni vacanti.

Ripone in decimo luogo tra le regalie i beni di coloro, che son dalle leggi indegni dichiarati, purchè per ispecial determinazione del Principe non sieno ad altri conceduti, & *quæ* (parole del testo) *ut ab indignis auferuntur, nisi quæ specialiter quibusdam conceduntur*. Seguì Federigo, in ciò ordinando, giusta l'avviso d'Andrea d'Isernia, di Cujacio, ed Ottomano; quel che fu stabilito da' più antichi Imperadori e giureconsulti Romani *(b)*, anche circa l'eccettuar quei casi, in cui sebbene da taluni, come indegni debbansi perdere i beni; ad altri nondimeno e non al fisco pervengono: come tra molti si può annoverar quello, dal giureconsulto Paolo dichiarato *(c)*, del tutore: il quale, scusandosi dalla tutela dal testatore raccomandata alla sua fede, avvegnachè perda il fondo, dal medesimo a lui legato; al figlio del difonto, e non al fisco quello ricade: *Sed hoc legatum, quod tutori denegatur, non ad fiscum transfertur, sed filio relinquitur, cujus utilitates desertæ sunt.*

In undecimo luogo poi ripone Federigo tra le sue regalie i beni di coloro, che contraessero nozze incestuose. Seguì egli ancora in ciò le leggi degli antichi Imperadori *(d)*; e specialmente quelle dagl'Imperadori Arcadio, ed Onorio *(e)*, e poi di Giustiniano *(f)*: onde dir

deesi,

(a) *L. 5. C. eodem.*
(b) *LL. tit. C. & ff. de iis, qui ut ind gn.*
(c) *L. post legatum 5. §. avellere ff. eod.*
(d) *In tot. tit. C. de incest. nupt.*
(e) *L. si quis 6. C. eod.*
(f) *Novell. 12. in tit. 6. Auth. de incest. & inutil. nupt.*

deesi, che il tutto avesse il detto Principe stabilito, secondo i casi da' detti Imperadori determinati. Ordinarono essi, oltre alle pene dell'infamia, e corporali, alle quali dee esser sottoposto chiunque tali nozze contrae; che i di lui beni subito si acquistassero a' figliuoli di altro legittimo matrimonio nati o a' suoi nepoti, o pronipoti: non potendo oltre il terzo grado tal successione passare. E parimente, non essendovi discendenti, fossero degli ascendenti, come del padre, della madre, dell'avolo, o dell'avola; e in lor mancanza a' collaterali, al fratello o sorella, zio o zia: e tai parenti tutti mancando, allora sottentrasse il fisco. Sicchè nulla ne potessero pretendere la moglie incestuosa, e' figli da lei nati: la quale in pena dovesse ancor perdere la dote, a colui data, ed al fisco incorporarsi. Questo capo oggidì non ha luogo, poichè simili nozze non possono in alcun modo celebrarsi di propria e privata autorità.

Passa quindi Federigo più oltre, e in duodecimo luogo tra le sue regalie descrive i beni de' condannati, e de' proscritti, secondochè veniva nelle nuove costituzioni stabilito. Intese egli uniformarsi non tanto alle disposizioni degli antichi Imperadori (a), quanto alla novella di Giustiniano, ch'è l'ultima sotto tal titolo, come lo avvertì Cujacio: *Intelligit Justiniani novellas*.

In tredecimo luogo ripose tra le regalie *Angariarum, Perangariarum, & plaustrorum & navium praestationes*: cioè il dritto di costringere in occasion di guerra i vassalli a dare e cavalli, e buoi, e giumenti, e a servir di propria persona: qual obbligo con tali formole *angarium, & perangarium* esprimesi, secondo va esplicando Calvino (b): e Cujacio (c), con somma erudizione, la differenza avvisa, ch'è tra l'una e l'altra parola, poi-chè

(a) *In tit. C. de bon. proscript. & damnat.*
(b) *Calv. in lexic. in verb. angar. Dufresn. in eod. verbo.*
(c) *Cujac. in tit. C. de cursu publ. lib. 12.*

chè per *angariarum* intender deesi il prestare il servigio o personale, o in altra guisa, nell'andare forse per esempio il Principe alla guerra: e *perangarium* nel ritorno da essa. E in detta formola l'obbligo ancora comprendesi di dare i proprj carri: che Federigo specialmente lo spiega: com'eziandio *plaustorum*, cioè le navi, per trasportar le cose necessarie per gli eserciti. Simili taglie furon dagl'Imperadori Teodosio e Valentiniano riputate tanto necessarie, che neppur le chiese e gli ecclesiastici ne vollero rendere immuni (*a*): imperciocchè trattandosi di conservare il Regno, in cui anch'essi sono, debbono per lor parte come gli altri cittadini contribuire.

Nel quattordicesimo luogo Federigo numerò *Extraordinaria collatio ad felicissimam regalis numinis expeditionem*, cioè quel danajo, o vittuaglie, o altra roba, che erano le città, e terre, e' Baroni obbligati a dare per mantenimento degli eserciti, qualora per le provincie a qualche impresa passavano: del qual pagamento dal giureconsulto Ulpiano altresì vien fatta menzione (*b*). Certamente questo costume, che fin da' tempi antichi s'introdusse, ancor durava a' tempi di Federigo II., come Ottone Frisingense cel dice (*c*): *Mos enim antiquus, ex quo Imperium Romanum ad Francos derivatum est, ad nostra usque deductus est tempora; ut quotiescumque Reges Italiam ingredi destinaverint, gnaros quoslibet de familiaribus suis præmittant, qui singulas civitates, seu oppida peragrando, æquè ad fiscum regalem spectant, quæ ab accolis fodrum dicuntur, exquirant.* Qual parola *fodrum* da Ottomano a minuto viene esplicata (*d*).

In quindecimo luogo Federigo con somma ragione pone nel numero delle regalie il dritto di creare i magi-

(a) *L. nemin. 11. C. de sacros. Eccles.*
(b) *L. si pendentes 34. ff. de usufr.*
(c) *Frising. lib. Frider. 11. cap. 13.*
(d) *Hotom. in diction. in verb. Fodrum.*

gistrati: *Potestas constituendorum magistratuum ad justitiam excipiendum*; poichè tal potestà fu già da' Romani ad Augusto trasferita, come il giureconsulto Modestino avvisò (*a*), ed altrove noi nel primo libro dicemmo.

Furon registrate da Federigo nel sedicesimo luogo *Argentariæ*. In doppio senso una tal parola vien presa dagl'interpreti. Altri hanno creduto (*b*), che regale fosse il dritto di dar licenza agli artefici di fondere, e lavorare gli argenti; essendo il loro ufizio pubblico, giusta l'insegnamento del giureconsulto Cajo (*c*): poichè deve il Principe alla buona fede del commercio del suo Principato badare. Nondimeno Isernia, e Cujacio, con maggior ragione vollero, che Federigo intendesse delle miniere. E il primo va su di ciò molte quistioni svegliando per quelle, che non già ne' fondi del Principe, ma de' privati si trovassero.

Siegue nel diciasettesimo luogo a descrivere tra le regalie *Palatia*: poichè sempremai così le abitazioni degl' Imperadori, come gli edificj dove la giustizia amministrasi, che *Pratoria* vennero dall' Imperadore Anastagio ancor detti (*d*); furono special regalia de' Principi riputati (*e*). Ma non è fuor di ragione il riferire il sentimento di Ottomano, cioè che non *Palatia*, avesse quì Federigo detto (di cui non potea dubitarsi), ma *Placita*, che dalla parola Germana *platz* deriva, che vale nella Italiana favella *Piazza*; volendo significare, che il dar la licenza di celebrar le fiere, fosse una delle sue regalie. E in vero tal facoltà, in tempo della Repubblica, presso al Senato Romano risedeva, e poscia cogli altri di lui dritti passò agl' Imperadori; come il giureconsul-

(a) *L. 1. ff. ad l. Jul. de ambitu.*
(b) *Hotom. in lib. 2. feud. in d. tit. § fin verb. argent.*
(c) *L. argentarius 10. ff. de eden lo.*
(d) *L. null. judic. 14. C. de off. Rector. Prov.*
(e) *L. 16. e 17. C. de oper. public.*

ſulto Modeſtino ci atteſta (a): e gl' Imperadori Valente e Valentiniano, come propria facoltà la dichiararono (b).

Regiſtranſi nel diciottesimo luogo *Piſcationum redditus*: non già che foſſe regalia del Principe, come avvisò Iſernia, e dopo lui Ottomano, la peſcagione; la qual tuttavia per dritto di natura, e delle genti comune a tutti fu riputata, tanto ne' mari, quanto ne' fiumi; ma bensì una certa ſpecie di peſcagione, che aveanſi i Principi in alcuni luoghi riſervata. Così il citato Ottòmano ci ammaeſtra: *Piſcationum redditus: non dixit jus piſcandi, quod omnibus commune eſt, tum in mari, tum in fluminibus, l. 11. & 111. ff. de aq. rer. dom. l. 11. §. 6. ff. ne quid in loc. publ. l. injuriarum 13. ff. de injur.; ſed pars aliqua prædæ, quam Principes quibuſdam locis ſibi exceperunt, Specul. Sax. lib. 2. art. 28. Aqua fluens navigandi, & piſcandi communis eſt, & eſſe debet: ac piſcatores ripa ac planicie licitè uti poſſunt, quantum uno paſſu ex navi attingere valeant*. Nondimeno il ſavio ed erudito Cujacio avviſa, che uſurpazione riputar ſi dovrebbe de' Principi il riſervar per se la peſcagione, per dritto naturale e delle genti a tutti comune, come di ſopra avviſammo; e perciò volle, che in tal luogo Federigo, in vece di *Piſcationum*, detto aveſſe *Picariarum*: avvalendoſi dell' autorità di Plinio (c), il quale ſcriſſe, trovarſi una pece, che ſotto terra ſi genera, *pece foſſile* detta. Queſta ſpecie adunque diſſe Cujacio, che Federigo tra le ſue regalie annoveraſſe, a guiſa dell' altre miniere: *Piſcationum redditus* (ſcriſs' egli) *Hoc ſumptum eſt ex l. 17. ff. de verb. ſignific. ubi corruptè majores noſtri legebant* Piſcariarum, *pro* picariarum. *Picariæ ſunt, e quibus foditur pix: nam & picem foſſilem inveniri Plinius ſcribit 16. cap. 12. & ſimili ratione in Bruto Ciceronis male Sebaſt. Conradus*

Vuu

(a) *L. 1. ff. de nundinis.*
(c) *L. 1. C. eod.*
(b) *Plin. lib. 16. cap. 12.*

radus legi pecuarias, *pro* picarias. *Igitur usurpatione tantum defendi potest fiscus, qui sibi vindicat piscarias, ut privati, l. injuriar. §. ult. ff. de injuriis contra jus gentium*. E in vero questa specie di pece fu ancor da Ulpiano tra' pubblici fondi registrata (*a*). Nè deesi quì lasciar d'avvisare, che ancor leggesi per errore in tal legge *Piscariarum* in luogo di *Picariarum*, come nelle Pandette Fiorentine scritto osservasi. Questo sentimento di Cujacio parrebbe a noi più vero, s'egli avesse anche dimostrato, che ne' dominj dell'Imperador Federigo tai miniere di pece fossile si trovassero; altramente a che riserbarle tra le sue regalie?

In diciannovesimo luogo descrive questo Imperadore le Saline, cioè quel luogo, ove il sale nasce e si raccoglie: il che venne fin dagli antichi tempi di Ulpiano tra' pubblici vettigali registrato (*b*). E in tal proposito osservar deesi Andrea d'Isernia, il quale distingue il sale che ne' fondi pubblici, da quello che ne' privati raccogliesi.

Nel ventesimo luogo poi Federigo tra le regalie descrisse i beni di quei, che commettono delitti di lesa Maestà, che vengono compresi tra' beni de' condannati, già di sopra in duodecimo luogo mentovati.

Nel ventunesimo luogo ripone: *Dimidium thesauri, in loco Cæsaris inventi, non data opera, vel loco religioso; si data opera, totum ad eum pertineat*. Uniformossi in ciò egli a quello, che già fu disposto dagli antichi Cesari, al dir del giureconsulto Callisto (*c*): *Si in locis fiscalibus, vel publicis, religiosisve, aut in monumentis, thesauri reperti fuerint; Divi Fratres constituerunt, ut media pars ex his fisco vindicaretur. Item si in Cæsaris possessione repertus fuerit: dimidiam, æque partem fisco vindicari*; e a ciò che ancor dappoi stabilì l'Imperador Leo-

(a) *L. inter publ. 17. ff. de verb. signif.*
(b) *Idem loc. cit.*
(c) *L. 3. §. si in loc. fiscal. ff. de jure fisci.*

Leone (a): imperciocchè egli ordinò, che ritrovandosi da taluno qualche tesoro (cioè robe preziose nascoste, di cui non si sa il padrone) ne' proprj fondi, tutto intero appropriar sel potesse; ma se senza suo studio, e per caso negli altrui poderi, ancorchè del Principe; ne dovesse al padrone del fondo la metà dare.

Queste son tutte le principali regalie, dall' Imperador Federigo in questa sua costituzione registrate: poichè altre di minor importanza furono da lui ommesse, come il più volte allegato Cujacio avvisa: *Non sunt autem hæc sola jura fiscalia, sed & pleraque alia. Hic tantum præcipua enumerantur, quæ cum jam longo tempore deperiissent, Episcopi, & Proceres, & Civitates Italiæ Friderico Imperatori restituerunt*. Altre costituzioni del medesimo Federigo secondo l'ordine de' tempi verranno da noi riferite.

Ora convien ripigliare l'intrallasciato filo della nostra istoria. In questi tempi sempreppiù i disgusti tra Federigo, e Adriano avanzaronsi, e maggiormente crebbero: perchè l'Imperadore nell'anno 1157. segretamente acconsentì; ch' alcuni ladri carcerassero l'Arcivescovo di Londra, mentre d'Alemagna in Roma ritornava; di ciò mostrossi il Pontefice sdegnato: laonde gli mandò il Cardinal Zolando Cancellier di Santa Chiesa e 'l Cardinal Bernardo con una forte lettera, in cui tra le altre cose gli rammentava, che tra i beneficj, cioè tra' feudi (così questi ancor chiamavansi, come nell'esplicazione delle feudali consuetudini più fiate osservammo) da esso conceduti gli, dovea annoverare l'Imperial dignità. Per la qual proposizione fortemente Federigo, e i Principi di Germania adiraronsi; e tra gli altri Ottone Conte Palatino sopra al Legato colla spada nuda avventossi, per ucciderlo; fu però da esso Federigo trattenuto, il quale non solo non volle scarcerar l'Arcivescovo, ma rimproverò for-

17. *Anni 1157. nuove contese tra Federigo, ed Adriano che si quietano per morte di questo.*

(a) *L. unic. C. de thesauris.*

fortemente con sua lettera il Pontefice, dicendogli, che egli l' Imperio da Dio e dalla volontà de' Principi di Germania riconosceva: onde Adriano, per acchetarlo, gl'inviò due altri Cardinali, i quali, per passar sicuri, furon da' Principi della Germenia e dal Vescovo di Trento in Augusta accompagnati, ove Federigo trovavasi: al quale presentarono essi un'altra lettera, in cui il Pontefice espressamente dichiarava, ch'egli non avea inteso di affermare, che l' Imperio fosse feudo della Chiesa; ma che si era ben adoprato, acciocchè Federigo il conseguisse (a). *Cæterum audivimus te verbo* beneficii, *quod erat in litteris nostris, rursus esse offensum, quod facere te non oportuit: licet enim hoc* beneficii *nomen apud alios in alia significatione sumatur, tamen accipiendum fuit in eam, in quam nos accepimus, & quam a prima institutione videtur habere. Est enim ex bono & facto junctum; diciturque non feudum, sed bonum factum, quo modo in universo Scripturæ Sanctæ corpore invenitur, ubi ex beneficio Dei non tanquam ex feudo, sed tanquam ex benedictione, & bonofacto ipsius gubernari dicimur, & nutriri.* E sebben Federigo per tal lettera si fosse alquanto quietato; non però tra poco nuove contese attaccò col Pontefice: le quali sol finirono, perchè questi venne a morte in Anagni nel mese di Decembre dell'anno 1159. (b):

18. *Nuova scisma tra l'Antipapa Vittore IV. e 'l Pontefice Alessandro III. che vien costretto in Francia ritirarsi, dalle galee di Guglielmo seguito.*

Nuova scisma però insorse per l'elezione del successore: imperocchè la maggior parte de' Cardinali Rollando Cancelliere di Santa Chiesa, detto Alessandro III., al Ponteficato elessero; all'incontro Ottone Conte di Piacenza, e Guido Conte Braccarense ambasciadori di Federigo fecer sì, che alcuni pochi creassero l' Antipapa Ottaviano Cardinale di Santa Cicilia, che il nome di Vittore IV. si assunse: ed ebbe questi ardire con suoi parteggiani di assediar in Castel Sant'Angelo il vero e legittimo Pontefice

(a) *Sigon. de Regn. Ital. lib. 12. ann. 1158.*
(b) *Guilielm. Tir. de bello sacr. lib. 18.*

fice Aleſſandro, che quivi con tutti i Cardinali eraſi ritirato. Ma fu meſſo preſto in libertà da Ettore Frangipane e da altrri nobili Romani, i quali a viva forza portaronlo in luogo ſicuro fuor di Roma, e 'l fecero ſollennemente incoronare. Nell'anno ſeguente 1160. ſcorgendo Papa Aleſſandro, che l'Antipapa Vittore con forza ſi manteneva in Roma; per non eſporſi a maggiori pericoli, laſciò ivi ſuo Legato Giulio Veſcovo di Paleſtrina, ed egli s'imbarcò in Terracina ſopra quattro galee, ſomminiſtrategli dal noſtro Re Guglielmo: e ſene paſsò in Francia, ove fu lietamente ricevuto, e ſi riebbe toſto dal patimento per una grave tempeſta ſofferto.

Ma ſeben Guglielmo, per tanta attenzione al Pontefice dimoſtrata, il bel nome di Pio acquiſtato aveſſe, contuttociò fra poco ſpazio di tempo oſcurato gli venne; perchè qual uomo avariſſimo, e oppreſſor de' ſudditi *Guglielmo il malo* fu ſoprannominato. Era egli fuor di modo avido del danajo: onde non ſol pubblicò una legge trappoco, in cui ordinò, che ſenza diſtinzione di luogo, nè di trovatore, ſiccome dichiarato avea l'Imperador Federigo nella ſua riferita coſtituzione; tutti i teſori, che veniſſero ad iſcoprirſi, doveſſero al Re appartenere (*a*); ma non avendo in ciò fine la ſomma ſua avarizia, un altro general banno per tutta l'iſola di Sicilia pubblicò, che chiunque aveſſe monete d'argento e d'oro, nel ſuo regale erario le traſportaſſe: in vece delle quali egli facea dar monete di cuojo colle ſue armi, che a guiſa delle buone ſpender doveanſi. E pur contro i falſatori di queſte con altro banno impoſe la pena della vita. Nè mancò di far ancora eſperienze indegne di un Principe, e di valerſi d'inganni, per iſcorgere, ſe qualcheduno preſſo di sè moneta d'oro o d'argento tuttavia riteneſſe (*b*).

A Gu-

(a) *Barz.tom.3.chron.33.*
(b) *Fazell.hiſt.Sicil.decad.2.lib.7.*

A Guglielmo non però giovò di molto l'amicizia del Pontefice Aleſſandro, per far che andaſſe a vuoto il ſiniſtro penſiero dell'infame Majone, ſuo favorito, di diſcacciarlo dal Regno. Tentò Majone il Pontefice per mezzo di molti denari, perchè dichiarato aveſſe Guglielmo, inutile ed inabile a regnare, e perciò dal Regno decaduto, e ne deſſe a lui l'inveſtitura *(a)*: nella guiſa, che già praticò il Pontefice Zaccaria con Chilperico Re di Francia, allorchè 'l fe rinchiudere in un muniſtero, per far che Pipino Re diveniſſe. Ma Aleſſandro, da ſimile ſcelleratezza inorridito, deteſtò l'infame intrapreſa: che eſſendoſi in brieve divulgata per la Sicilia, e per la Puglia, cominciarono principalmente quaſi tutti i Baroni di queſto Regno a tumultuare, e a coſpirare alla ruina di un uomo sì ſcellerato *(b)*. La prima città adunque ſi fu Melfi, che levataſi a romore, dichiarò non voler in nulla ubbidire agli ordini di Majone, nè tampoco ricevere gli uficiali, ch'egli vi mandava: qual ſentimento ſeguirono la maggior parte delle città di queſto Regno, commoſſe dall'eloquenza di Mario Bonello; il quale fu altresì ſecondato da' principali Baroni, che vengon dal Capecelatro deſcritti *(c)*: onde tutti ſi unirono nel ſentimento, che doveſſe il Majone morire.

19. *Il Re procura quietare le rivoluzioni con lettere, ma quelle ſempre più ſi aumentano, e tutti alla ruina di Majone coſpirano.*

Il Re nondimeno troppo dell'amor di coſtui invaſato, nè credendolo tanto triſto, quanto per pubblica fama veniva riputato; calde lettere ſcriſſe così alle città, come a'Baroni, perchè ſi foſſero racchetati: quaſi ſenza ragione alcuna di tal uomo aveſſero ſoſpizione. Ma non ſi ritraſſero perciò queſti dal loro intendimento, anzi vie più contro allo ſcellerato Majone adizzaronſi. Ravviſando egli adunque, che ſemprepiù de' congiurati le forze creſceano; impoſe a Stefano ſuo fratello, che al governo

(a) *Hugo Falcand.*
(b) *Idem Falcand.*
(c) *Capecel. hiſt. lib. 2.*

no di Puglia stava; che armato, si fosse loro opposto, ed inviò ancora il Vescovo di Mazzara in Melfi, per mitigarli. Ma questi, ben conoscendo la di lui malvagità, procurò piuttosto di accenderli, e maggiormente animarli; tantochè tra poco spazio fu seguitato il di loro esempio dalla Calabria ancora. Crebbe perciò il timor di Majone: onde risolse di mandarvi il suo genero, Matteo Bonello chiamato, uomo di chiaro sangue, e di grandi ricchezze; acciocchè colla sua autorità e destrezza avesse quivi i tumulti sedati: ma s'ingannò fortemente, essendo il cuor del Bonello altresì sdegnato contra di lui, a cagion che gli avea data a forza una sua figliuola in moglie, e disturbategli le nozze già trattate con Clemenzia figliuola bastarda di Ruggieri, Contessa di Catanzaro, e vedova di Ugone di Molino Conte di Molise. Finse non però il Bonello di accettar l'impresa; e passato presto in Calabria, cominciò ad aringare a favor di Majone co' Baroni di quella gran provincia. Ma essendoglisi in nome di tutti opposto Ruggieri di Martorano della famiglia di S. Severino, uomo savissimo; facilmente si persuase, ed al loro partito si unì, confortato a procurar per ogni via la morte del tiranno: perchè in tal guisa sarebbesi ogni discordia terminata ed estinta.

20. *Discordie tra Majone ed Ugone Arcivescovo di Palermo, il quale si adopera, che Matteo Bonello l'uccida, come siegue nell'anno 1160.*

Ritornato Bonello in Sicilia, trovò ivi facile il modo di eseguire tal proponimento, per essersi disgustato il Majone con Ugone Arcivescovo di Palermo: e ciò fu, perchè volendo essi porre senz'altro indugio in esecuzione il lor tradimento, ed uccidere, o carcerare il Re; ciascun di lor due pretendea d'aver poscia l'educazion de' di lui figliuoli: nè avendo potuto in ciò trovar mezzo termine, eran venuti a manifeste discordie. Pensò adunque Majone di torsi dinanzi l'Arcivescovo col veleno: ed avendoglielo fatto dare non violento, non gli riuscì di farlo presto morire. Ma quegli, avvedutosi del tutto, dopo avere procurato con efficaci e pronti rimedj combattere il male dal veleno cagionatogli; fingendo tut-

tuttavia col ſuo nemico la medeſima amicizia, ſubito ſi collegò ſegretamente con Bonello, cui ad uccider Majone facilmente perſuaſe, già per se ſteſſo abbaſtanza diſpoſto.

Non guari adunque tardò Bonello a ciò fare: e una ſera, che ritornava il Majone da viſitar l'Arciveſcovo (col quale fingeva ſempre più di eſſere amico, per poterlo con nuovo veleno farlo certamente morire) con molta gente armata lo aſſalì, e l'ucciſe; dicendogli: *traditore, ſon quì per ucciderti, e per metter fine colla tua morte alle tue malvagità, e tor via dal mondo l'adultero del Re*. Così lo chiamò il Bonello, perchè diceaſi che la Reina quegli ſi godeſſe, la quale moſtravaſene molto innammorata. In queſta guiſa finì nell'anno 1160. di viver l'infame Majone, che da oſcuriſſimi natali, ſortiti in Bari, era in tanta grandezza e ſuperbia aſceſo, che di togliere il Regno al ſuo Principe benefattore aſpirava (a).

21. *Il Re accertoſi della fedeltà ed uſatali da Bonello, in aver ucciſo il traditor Majone, lo riceve in grazia.*

Bonello poſcia l'ira del Re temendo, ſebben foſſe da' Palermitani e da molti Baroni aſſiſtito; in Cacabo ſuo caſtello fortificoſſi: nè andò del ſuo penſiero ingannato, poichè in ſulla prima novella Guglielmo pensò di pigliarne aſpra e crudel vendetta; ma avendo meſſo in luogo di Majone Errico Ariſtippo Arcidiacono di Catania, ſuo famigliare, uom ſaggio, e dabbene; fu da queſto e da altri avvertito, e con indubitati contraſſegni accertato della congiura, da Majone tramatagli. E in fatti trovaronſi nella caſa di coſtui, lo ſcettro, la corona, e l'altre inſegne reali, che avea apparecchiate per farſi Re incoronare. Si moſſe da ciò Guglielmo a far imprigionare il fratello e i figliuoli di Majone, e Matteo Notajo ſuo ſtrettiſſimo amico: e fe ancora a se condurre le di lui gran ſomme di danajo, ed altre coſe d'infinito valore; come pure fe chiamare per alcuni ſuoi meſſi il Bonello, dichiarando, di eſſere più che certo della di lui fedel-

(a) 1160. *Camil. Pelleg. in Caſtig. ad Anon. c. 7.*

fedeltà, e del zelo, che per la sua vita mostrato avea.

21. *Guglielmo per insinuazione della Regina e suoi eunuchi comincia a perseguitar Bonello, il quale sdegnato procura rivoltarli contro i Baroni.*

Venne adunque Bonello dal Re da molti Baroni e da molto Popolo accompagnato, e non sol fu con molto orrevolezza accolto, ma nella intima grazia altresì ricevuto: il che diede nondimeno presta occasione alla di lui ruina; poichè la Reina della morte di Majone oltremodo dolente, e della potenza di Bonello fortemente ingelosita; procurò, ché gli eunuchi del palagio reale persuadessero al marito, già dato di bel nuovo in preda agli agi e a'piaceri, che era innocente Majone, e che lo scettro la corona, e l'altre insegne reali, nel di lui tesoro trovate, l'avea egli apparecchiate per donargliele nel prossimo mese di Gennajo (a), e che il Bonello, per farsi senza grande ostacolo Re di Sicilia, avesse quello condotto a morte.

Di ciò il Re facilmente persuaso, pensò di ruinar Bonello: e per dargli occasione di disgusto, cominciò a chiedergli le grosse somme di danajo, di cui egli era antico debitor della Camera Reale: onde quegli, che credea meritare ogni maggior premio per la segnalata intrapresa; tosto scorgè la tela, che contro gli si ordiva; e cominciò da senno a pensare a casi suoi, massimamente essendogli mancato il suo più forte sostegno, cioè l'Arcivescovo Ugone, morto finalmente di veleno, da Majone datogli; per laqualcosa pensò co' Baroni suoi parenti ed amici collegarsi, e tentare al fine, o di uccidere, o di imprigionar Guglielmo, uomo inetto a governare; ed in suo luogo innalzare il di lui figliuolo Ruggieri, benchè fanciullo di anni nove: acciocchè da' Popoli dir non si potesse, che per cupidità di regnare egli a ciò fare si fosse spinto.

Trasse Bonello al suo disegno anche il già detto Simone, figliuol bastardo di Ruggieri, padre del Re, e Tancredi, figliuol di Ruggieri Duca di Puglia, che te-

(a) Hugo Falc.

nevasi da Guglielmo carcerato in Palermo, e Ruggieri dell'Aquila Conte d'Avellino: ed avendo corrotto il custode delle carceri, concertarono, che questi ad ogni cenno ponesse tutti i prigioni, che loro fossero piacuti, in libertà, e le armi eziandio loro somministrasse.

23. *Congiurati, senza aspettar Bonello, carcerato Guglielmo innalzano al trono Ruggieri picciolo suo figliuolo.*

Ma mentre che il Bonello era a Mistretto suo castello non guari da Palermo lontano, tutto intento a far le necessarie provvisioni; temendo gli altri congiurati di non essere scoverti, perchè alcuni di loro avean la trama ad altri comunicata, risolsero di non aspettarlo e dato il segno al custode, sprigionar fecero quei, che stimarono alla impresa opportuni; e tutti armati col Conte Simone, si portarono dal Re, che stava con Aristippo, nuovo Ammiraglio, ragionando. Sulle prime non mancò Guglielmo di rampognare il Conte Simone, e Tancredi, come senza sua licenza avanti la sua persona venissero; ma quando poi si avvide, che eran questi da buon drappello di gente armata seguiti, si pose vilmente in fuga. Pur da congiurati preso, fu posto strettamente in prigione: ed anche fu la Reina, co'suoi figliuoli in un'altra stanza ristretta. Si posero intanto i congiurati ad uccider tutti gli eunuchi, che gli si pararon dinanzi, ed a saccheggiar gli arredi del palagio reale. Il Conte Simone co' suoi seguaci preser Ruggieri, figliuol di Guglielmo per forza, e su di un bianco destriero per Palermo menandolo, il fecero Re da tutti salutare; dicendo, che avrebbe il Conte Simone la di lui educazione e le redini del governo per allora prese.

24. *Per opera di alcuni Vescovi, è Guglielmo da congiurati sprigionato, i quali si ritirano in Caccabo a ritrovar Bonello.*

Alcuni Prelati, come furon Romualdo Arcivescovo di Salerno, Roberto Arcivescovo di Messina, Giustiniano Vescovo di Mazzara, tutti di Guglielmo affezionati; cominciarono ad alta voce a persuadere i Palermitani che da' congiurati era stato il Re per loro ambizione imprigionato; onde si fossero tutti uniti a chiederne la libertà. Il popolo adunque, da tali voci persuaso, cominciò colle armi alla mano a circondare il real palagio, ed a chie-

chieder minaccioso la libertà di Guglielmo: che gli fu ben tosto da' congiurati conceduta, molto dalla furia del Popolo intimoriti: i quali al fine, veggendo di non potere innanzi il lor disegno condurre, a Cacabo a ritrovar Bonello, e salvarsi ivi sene fuggirono.

Intanto il fanciullo Ruggieri, ch'era già stato con una saetta ferito da Dario portiero di Guglielmo; mentre ch'egli stava da una finestra guardando coloro, che il palagio assediavano; venuto incontro al padre, per seco rallegrarsi della libertà ricuperata, fu dal medesimo con un forte calcio nel petto percosso, sdegnato fuor di modo, che l'innocente garzone fosse stato a lui da' rubelli anteposto: onde in brieve il meschinello all'altra vita trapassò, non senza dolor di tutti, che per la ottima indole, di cui egli era, giusto e prudente Principe il presagivano. Contuttociò non potè fare a meno suo padre di non mostrarsi ancor egli al sommo di tal morte addolorato, e gravi e chiari furono i segni di mestizia e di dolore, che a tutti pubblicamente ei diede.

25. *Matteo Notajo viene scarcerato a istanza de' Prelati della Sicilia, per rinovare i libri delle consuetudini feudali dispersi.*

I già detti Prelati, che tutti uniti alla salvezza di Guglielmo si erano adoperati, veggendo che nel sacco del real palagio di Palermo eransi quei libri dispersi, che *Defetarii* eran detti, ove le feudali consuetudini registrate erano, di cui noi altrove ragionammo, oltre ad altri libri, in cui la varia division de' feudi, e gli instituti delle corti descritte stavano, perciò al dir dello *Inveges* (a) persuasero il Re a scarcerar Matteo Notajo: perchè avendo questi sempre a Majone suo cognato assistito, era specialmente delle consuetudini feudali del Regno inteso; e ben potea i nuovi *Defetarii* compórre, per non lasciar le materie feudali all'oscuro. Dal che si ravvisa, che circa quei tempi le consuetudini feudali da quelle dell'altre città d'Italia diverse in questi Regni osservavansi.

Guglielmo oltracciò avendo già sedati i tumulti di Pa-

(a) *Inveg. ann. 1162. Palerm. tom. 3.*

26. *Risposta del Bonello agli inviati di Guglielmo.*

Palermo, e ben veggendo essere stato di tal sedizione autore il Bonello, che con tutti i congiurati in Cacabo guardigno sene stava: cercò di dissimulare l'ingiuria, e mandogli pacificamente a domandare, che dir si volesse tanta union di gente armata? Alla qual domanda con sommo spirito quegli rispose, che averebbe stimato di commettere gran crudeltà lo scacciar da se tanti primi Baroni, che eran da lui ricorsi per salvarsi dal suo sdegno: e che se il Re avesse le sue azioni ben disaminate, averebbe chiaramente scorto, che giammai uomini di tal qualità soffrir non potrebbero il giogo di tante sue leggi ingiuste e gravose, che la loro libertà opprimevano; fra le quali massimamente riflettere ei dovea a quella, in cui ordinavasi a' Baroni, che non potessero senza sua licenza le lor figliuole maritare: licenza ch'egli non dava, se non quando erano in età troppo avanzate, e senza speranza di prole; acciocchè facilmente i feudi a lui ricadessero, ed intanto la povera gioventù fosse costretta in perpetuo celibato vivere. Conchiuse finalmente il Bonello, che se voleva Guglielmo, che esso e gli altri Baroni in pace sene stassero; avesse e' tolte tutte quelle leggi gravose ed ingiuste, che promulgate avea, e che nel loro vigore solamente rimaner facesse le antiche lodevoli costumanze dal suo avolo Ruggieri Conte di Sicilia, e dal famoso Roberto Guiscardo stabilite: e che qualora non volesse egli ciò eseguire, lo avrebbero a forza d'armi costretto (a).

27. *Il Re non volendo soddisfare alle domande de' congiurati, questi se li rivoltan coll'armi contro, onde è costretto con essi poi pacificarsi; ma alfine Bonello muore nelle carceri.*

Ritornati al Re con tale ambasciata i suoi messi, ed espostogli tutto; restò egli di tanto ardire del Bonello, e de' congiurati sopraffatto: onde disse, che contentato si sarebbe di vedersi del Regno privo piuttosto, che per timore arrendersi alle domande de' congiurati; ma che se mai questi l'armi deponendo, fossero da lui con sommessione andati, gli avrebbe con benignità accordato ciò

che

(a) *Hugo Falcand. hist. Sicil.*

che giusto riputava. Avendo adunque tal proposizione del Re il Bonello, e suoi compagni intesa, non mancarono subito colle armi alla mano verso Palermo incamminarsi; e sebbene avesse Guglielmo ragunati molti soldati per opporsi loro, nulla però di meno pensò meglio poi di racchetarli colle buone. A tal fine inviò loro di nuovo Roberto da S. Giovanni, canonico di Palermo; il quale colla sua destrezza ed efficacia si adoperò in guisa, che racchetati gli animi di molti, in pace li ripose. Imperciocchè il Re, perdonando loro, diede a'congiurati le galee, perchè potessero liberamente dal Regno uscire: onde il Conte Simone con altri se ne andarono parte in Grecia, e parte in Gierusalemme. Ricevè ancora in grazia il Bonello, e Ruggieri dell'Aquila Conte d'Avellino: ma perchè tuttavia non mancavano degli altri, che non si eran con lui accordati, fra'quali si era Ruggiero Sclavo, figliuol del Conte Simone, che manteneva in piedi la ribellione, e danni gravissimi a' territorj di Siracusa, e di Catanea apportava; sospettando perciò Guglielmo, che segretamente il Bonello non gli dasse ajuto, il fece subito imprigionare, e tagliarli i nervi sopra a'talloni, dimodo che in oscura prigione tra poco tempo se ne morì.

23. *Guglielmo viene nel nostro Regno, ove a forza d'armi quieta i tumulti.*

Spente adunque Guglielmo le congiure di Sicilia, passonne egli di persona con potente esercito nella Puglia, nella Calabria, e nella Campagna, i di cui Baroni si eran tutti di nuovo ancor essi contro lui rivoltati. Imperciocchè Roberto di Bassavilla, Conte di Loritello, avea con altri Baroni varie terre nella Puglia occupate; e così anche nelle Calabrie altri Baroni del medesimo Roberto aderenti. Spintosi adunque il Re con molta gente in queste provincie, a viva forza le città perdute ricuperò; laonde quei Baroni obbligati si videro altrove dal suo sdegno fuggire, e tra gli altri Roberto di Bassavilla all'Imperador Federigo in Alemagna sen' andò: e Ruggieri Conte d'Avellino altro scampo cercò. Gugliel-

mo

29\. *Castello Capuano e dell'Ovo fabbricati per ordine di Guglielmo.*

mo intanto dopo aver la città di Salerno per molto tempo afflitta, in grosse somme di danajo la taglieggiò: ed avendo finalmente il tutto racchetato, in Palermo se ritornò; e ivi giunto, egli ordinò, che si fossero nella città di Napoli due fortissimi castelli fabbricati, l'uno dalla parte di terra, che fu il castello di Capuano, così detto, dalla vicinanza della Porta Capuana; l'altro dell'Ovo, dalla sua figura ovale nell'isoletta già nominata del Salvatore, celebre per la villa del famoso Lucullo, e più anticamente detta da'Greci Megari. Summonte però credette, che quel di Capuana fosse stato da Federigo II. edificato (a).

30\. *Guglielmo si diè di nuovo all'ozio, rilasciando il governo nelle mani de' suoi ministri.*

Ciò fatto Guglielmo ripose il Governo del Regno nelle mani di Matteo Notajo da Salerno, che per la detta cagione scarcerato avea, e di Errico Vescovo di Siracusa di nazione Inglese; ed egli in preda all'ozio e al piacere, a cui era troppo inclinato, di nuovo tutto si gittò: lo che diede occasione a' suoi famigliari, di straziare ed opprimere in mille guise i suoi vassalli; onde Guglielmo maggiormente il soprannome di malo si accrebbe.

31\. *Vani trattati di aggiustamento della scisma tra il Pontefice Alessandro, e 'l Antipapa Vittore.*

Mentrechè tali cose in Sicilia e in questo Regno succedeano, duravan tuttavia i disturbi tra 'l Pontefice Alessandro III. e l'Antipapa Vittore: poichè siccome il primo andato era in Provenza a trovare il Re di Francia Lodovico, così Vittore all'incontro a cercar la protezione dell'Imperador Federigo in Lombardia sen'andò, ov'era quegli occupato nelle guerre colle città d'Italia, e spezialmente de' Milanesi: e per temenza, che non fosse Alessandro per legittimo Pontefice riconosciuto, mosse l'Imperadore a mandare il Conte Errico suo ambasciadore al Re Lodovico in Avignone, per dar qualche sesto a'torbidi della Chiesa. Condiscese volontieri il Re a tale invito, di animo per sua natura candido, e non

(a) Summont. Istor. Napol. tom. 2. lib. 2.

non mancò di venire col Pontefice Alessandro in quella città, accompagnati da poca gente: ma vi andò all'incontro Federigo con grande esercito, stimando egli in tal guisa d'indurre Lodovico a far deporre Alessandro. Avvedutosi però di tal disegno Errico Re d'Inghilterra, valorosissimo e cristianissimo Principe; subito con poderosa oste in ajuto del Papa e del Re di Francia accorse; sicchè veggendo l'Imperadore svanito il suo disegno, senza conchiuder nulla, sene ritornò coll'Antipapa in Alemagna: e allora fu Alessandro da Errico e da Lodovico riconosciuto per vero Pontefice, onde passato con esso loro in Parigi, in più stretta lega igli unì; ed indi un general Concilio nell'anno 1163. in Tours assembrò, ove tutti i Prelati d'Inghilterra, di Scozia, d'Ibernia, di Francia, e di Spagna intervennero, e a'varj abusi, nella Chiesa introdotti, si procurò dar riparo.

32. *Morte dell' Antipapa Vittore in Lucca, ove fu eletto altro, Pascale III. detto.*

Intanto l'Antipapa, non potendo con tutto il favor di Federigo esser da'Vescovi, neppur di Germania, ubbidito; ritornossene in Italia, ed in Lucca sene morì. Ma non terminò per allora la scisma; poichè nell'anno 1164. Rinaldo Cancellier dell'Imperadore, fe subito Guido da Crema eleggere, che Pascale III. si chiamò. Intesa non però da Alessandro la morte di Vittore, ed essendo da' Romani con gran calore chiamato; su i vascelli di Francia con tutti i suoi Cardinali e l'Arcivescovo di Magonza, imbarcatosi, in Messina approdò: ove Guglielmo suoi ambasciadori con ricchi doni inviogli, e cinque sue galee su delle quali rimbarcatosi Alessandro, passò prima per Salerno, ed indi fu a Roma, ed uscitigli incontro presso la chiesa di S. Paolo tutto il Clero, e'l Popolo, con gran pompa in S. Giovan Laterano il condussero (a).

Tra questo mentre Matteo Notajo, al quale Guglielmo tutto il governo dato avea, come già di sopra avvisato abbiamo; non tralasciava, peggio che l'infame Ma-

(a) *Romual. Archiep. Sal. in Chron. apud Baron.*

33. *Ann. 1166. Guglielmo mentre tutto all' ozio vivea, sopraggiunto dal male di flusso dopo aver fatto testamento, muore.*

Majone, di affligere i poveri Siciliani, che non mancavano perciò di spesso tumultuare. Ma il Re che tral piacere era marcito, ed avea un altro palagio di delizia edificato, oltre a' due fatti da suo padre; fu nel principio di Quaresima dell'anno 1166. da flusso di ventre assalito, dal quale veggendosi fra pochi dì condotto presso a morte, prese con divozione i Sagramenti della Chiesa, e liberò molti di coloro, che imprigionati tenea, e tolse una nuova gravezza di danaro, per cui le città e terre della Puglia caricate di molto erano: ed avendo chiamati a se tutti i Magnati della Corte, e gli Arcivescovi di Salerno e di Reggio; l'ultimo testamento in lor presenza dettò; in cui istituì suo successore nel Regno Guglielmo suo figliuol maggiore, e confermò all'altro, nominato Errico, il Principato di Capoa, di cui già investito l'avea (*a*). Lasciò insieme alla Reina sua moglie la cura e 'l baliato del Regno, finchè fossero i suoi figliuoli all'età maggiore pervenuti; ma le ordinò altresì, che si fosse in tutti i loro affari avvaluta del consiglio del Vescovo di Siracusa, e di Gaito Pietro, e di Matteo Notajo. Dopo tal disposizione, essendo sempre più il suo male peggiorato, finalmente il sabbato innanzi l'ottava di Pasqua nell'età di 46. anni all'altra vita passò. Principe per altro di nobile e signorile aspetto, valoroso nell'armi, cupido di onori; ma più cupido di ricchezze e di danajo: onde ragionevolmente il cognome di *malo* si meritò.

34. *Guglielmo fonda in Sicilia il tribunale della Gran Corte.*

Questo Principe fondò nella Sicilia il tribunale della Gran Corte; ma non già, come certi scrittori senza ragione alcuna han voluto, quello di simil nome, che abbiamo nel nostro Regno, e che da Carlo II. di Angiò fu stabilito; come altrove, di questo Principe favellando, diremo. Non si sa dall'istoria in qual anno Guglielmo fondato avesse la Gran Corte di Sicilia; ben si scorge, che

(b) *Pellegr. in castig. ad Anonym. Cass.*

che ciò prima dell'anno 1162. avvenisse: poichè in quest' anno era ivi giudice il famoso Carlo di Tocco, che le leggi Longobarde comentò.

Stabilì ancor Guglielmo varie leggi, che nelle nostre constituzioni registrate si leggono: e perchè non si sa il tempo proprio, in cui elle promulgate si fossero; perciò nel fine della di lui vita e in questo luogo abbiamo stimato opportuno a minuto riferirle, e tanto più che da molte di esse si scorge il numero e l' autorità de'magistrati, che in quei tempi il nostro Regno governavano. 35. *Costituzioni da Guglielmo ordinate.*

Vent'uno n'abbiamo, da Pier delle Vigne, per ordin di Federigo II. nel volume delle costituzioni inserite: tralasciando di favellar di quella, che sotto al titolo *De usurariis* sta descritta malamente da alcuni attribuita al gran Ruggieri, come già di sopra detto abbiamo, e da altri anche per errore ad esso Guglielmo, quandoche da Guglielmo II. suo figliuolo senz' alcun dubbio ella fu ordinata, per le ragioni, che di sopra abbiam tocche, e che in parlando di questo più diffusamente rapporteremo: e trallasciando ancora di favellar dell'altre due leggi; l'una sotto al titolo: *Ubi clericus in maleficiis debeat conveniri*, e l'altra *De adulteriis coercendis*, ch'è di Guglielmo II., la quale tra le leggi di Ruggieri abbiam rapportata, portando di costui il nome; benchè da alcuni di Guglielmo il primo, e da altri del secondo sia riputata. Per la qual cosa ragioneremo sol di quelle, che veramente furono di questo Principe.

La prima legge adunque di Guglielmo I. si è quella del libro primo sotto al titolo 59. *Ut Justitiarius alium loco sui ordinare non possit*, che *Officia* comincia. Espressamente in essa si ordina, che tanto il Maestro Giustiziere, quanto i Giustizieri delle provincie non possano sostituire altri, facendoli lor vicarj, per amministrar la giustizia; e alla pena della vita e gli uni e gli altri sot- 36. *Costituzione 1. in cui si proibisce con pena della vita a G. Giustizieri, e Giustizieri di destituire altri in di lor luogo.*

 topo-

topone. Venne non però ella moderata e ridotta alla ſemplice pena della confiſcazion de' beni da due altre coſtituzioni di Federigo, di cui altrove parleremo.

37. *Coſtituzione 2. s'impone la pena di una libra d'oro a' Baglivi, che rimetteſſero a' litiganti l'obbligo di produrre i teſtimonj giurati.*

La ſeconda legge è ſotto al titolo 60. *De juramentis non remittendis a Bajulis*, che *Crebra* comincia. In queſta s'impone a' Baiuli, o ſieno Baglivi, la pena di una libra d'oro, s'eſſi eccedendo i confini della loro autorità, rimetteſſero a' litiganti per danajo, o per favore, l'obbligazione di addurre i teſtimonj giurati, ſecondo aveſſero ordinato i Giudici. E in ciò ſeguì la ſcorta di Ulpiano (*a*).

38. *Coſtituzione 3. ſi deſcrive la giuriſdizione di ciaſcun magiſtrato delle provincie.*

La terza legge ſi è nel titolo ſeguente 61. *De diſcreta cognitione cauſarum, alias de officio Magiſtri Camerarii*; che *Officiorum perículoſa* comincia. E in eſſa Guglielmo diſtinſe la giurisdizione, che a ciaſchedun magiſtrato appartenevaſi: avendo ſaggiamente egli nel principio di eſſa legge avviſato: *Officiorum pericuſoſa confuſio privatorum jura, qui juſtitiam ſitiunt, plerumque confundit*. Ordinò egli adunque, che i Maeſtri Camerarj, i quali per ragionar colle proprie parole della coſtituzione: *a curia noſtra officium Camerariatus in credentiam recipiunt, vel conducunt*: cioè che prendeſſero in affitto dalla ſua camera, o ſia dal ſuo fiſco (*b*) l'ufizio di Camerario (queſto eſſendo il ſenſo della parola *in credentiam*) (*c*); tai Camerarj, diciamo, nelle ſole cauſe civili, ma non feudali, proceder poteſſero a richieſta de' Baglivi, o in lor mancanza: e che aveſſero facoltà di decidere le controverſie tra Baglivi e Gabelloti della ſua giuriſdizione: e che giudicar doveſſero pure nelle cauſe delle appellazioni interpoſte da' giudici ordinarj in preſenza de' Baglivi: poichè ad aſſiſtere a' Baglivi alcuni giudici deſtinavanſi; come or ora diremo. Dalla ſentenza poi de'

(a) *L. cum hi § ſi Praetor ff. de tranſ. l.*
(b) *Dufreſn. in Gloſſar. latin. in verbo Camer.*
(c) *Idem in verb. Credent.*

de'Camerarj suddetti non volle Guglielmo, che in seconda appellazione ricorressero i litiganti al Giustiziere, come dapprima praticavasi, ma alla stessa sua persona regale. Le cause feudali, intanto furono eccettuate, in quanto che si appartenevano tutte alla G. C., già da Guglielmo in Sicilia stabilita, o pure al suo gran Giustiziere.

Intorno alle sentenze, o decreti de' Baglivi, o de' giudici, che eran nelle terre baronali, furon varie l'opinioni de' chiosatori: poichè altri vollero, che dovessero le parti delle dette sentenze richiamarsi a' Baroni, e qualora questi non amministrassero loro giustizia, dovessero appellarne al Giustiziere della provincia; altri non però han voluto, che dalle sentenze de' Baglivi, e di altri giudici di simili terre baronali, si potesse liberamente, tralasciando il Barone, *omisso medio* (per avvalerci del termine di detti autori), al Giustiziero appellare. Imperocchè, come notò Andrea d'Isernia, dagli uficiali del Vescovo, *quia censetur idem auditorium*, e così dee dirsi dall'ufizial baronale; ma quale opinion delle due sia la più vera, in altro luogo noi disamineremo. La ragione bensì che da Marino Camerario, uno de' comentatori si adduce, per provare, che da' decreti de' Baglivi, o de' giudici delle terre baronali si debba, non già a' Camerarj, ma a' Maestri Giustizieri appellare; si è, che il Camerario o sia Segreto autorità alcuna non abbia su de' militari, quali sono i Baroni: e perciò sieno questi prima a' Giustizieri, e poscia alla G. C. soggetti.

La quarta legge sotto allo stesso titolo, incomincia *Magistros Camerarios*. In essa si ordina, che i Maestri Camerarj ne' loro distretti impongano l'assisa alle robe venali, cioè alle vittuaglie in ciascuna città, o terra col consiglio de' Baglivi, e di altri uomini esperti, a tal uopo stimati opportuni: le quali assise, al dir della chiosa, doveano in ciascun anno rinnovarsi.

39. *Costituzione 4. si dà l'autorità a' M. Camerarj d'imporre l'assisa col consiglio de' Baglivi.*

La quinta legge che siegue nel titolo 62. *De officio*

 Se-

40. Costituzione 5. raggirasi circa il Segreto della provincia di Calabria.

Secreti; Prasenti lege incomincia. Ella sembra a Matteo di Afflitto, specialmente da Guglielmo per la provincia di Calabria stabilita: poichè si ordina, che dalla porta di Roseto in là (esplichiamo in là la parola *citra*, supponendo che Guglielmo la legge dettasse in Sicilia) l'uficio di Segreto della Dogana, e del Maestro de'Questori, che forse era il Percettore, o sia Tesoriere, per l'avvenire da'Maestri Camerarj si esercitasse.

41. Costituzione 6. si stabiliscono varie cose circa a' Segreti, e Camerarj.

Nella legge poi sesta, Novella costituzione chiamata, che *Dohanæ* comincia, da Guglielmo varie cose circa a' Segreti, e Camerarj si stabiliscono: imperciocchè egli distinse l'uficio de' Segreti, e de'Maestri Questori da quello di altri uficiali, cioè del Maestro della Camera, come spone Afflitto; e diede a'primi la facoltà di servire per sustituto, e la cura d' incorporare al fisco i tesori, o somme di danajo, che si trovassero nascosti, i di cui padroni per chiare pruove non si potessero rinvenire: come altresì i beni alla curia spettanti de'naufragj, cioè quelli, di cui il padrone sia perito, e non abbia legittimo successore. Diede ancora a'medesimi il pensiero d'invigilare, se qualche chierico o pur laico delle terre del suo real demanio senza testamento morisse, e non vi fosse legittimo successore; che in tal caso i detti Segreti e Questori dovessero vendere con pubbliche subastazioni tai beni vacanti, e la terza parte del prezzo distribuissero a'poveri per l'anima del difonto, e l'altre due terze parti al real fisco applicassero: o se pure stimassero opportuno al regal servigio ritenere la roba stessa, dovessero farla estimare, e la terza parte del suo valore dare a'poveri per l'anima del difonto.

42. Costituzione 7. s'incarica agli uficiali maggiori, ajutare i minori.

Nella settima legge sotto al titolo suddetto, che *Justitiarios* principia; s'incarica a' Giustizieri, Camerarj, Castellani, e Baglivi, di essere attenti, e vigilanti a prestar consiglio e ajuto a'Segreti, ed a' Maestri Questori, qualora gliene richiedessero: e con tal legge Guglielmo confermò ancor l'altra, che avea il suo padre

Rug-

Ruggieri ſtabilita, di cui noi ſopra ragionammo.

Nell'ottava legge ſotto al titolo 62. *De praeſtando ſacramento Bajulis & Camerariis*, che *Puritatem* incomincia; con gran maturità da Guglielmo ſi ſtabilì il modo con cui doveano eſſi giurare d'amminiſtrar la giuſtizia; poichè in primo luogo ordinò, che *Priuſquam* (ſono le ſue parole) *In cabellam, vel credentiam bajulationes noſtras, quas adminiſtrandas ſuſceperint, tactis corporaliter Sacroſanctis Evangeliis, in publico corporalia ſubeant Sacramenta: quod pure, & ſine fraude; non amore, non odio, non prece, non precio; nec timore, omnibus conquerentibus, abſque perſonarum exceptione prompto zelo juſtitiam miniſtrare curabunt*; a ſomiglianza delle formole del giuramento, da Giuſtiniano già ſtabilite per coloro, che nell'amminiſtrazion della giuſtizia entraſſero (*a*). Indi paſsa ad ordinare, che doveſſero i detti uficiali le cauſe giudicare; *ſecundum conſtitutiones noſtras, & in defectu earum, ſecundum conſuetudines approbatas, ac demum ſecundum jura communia, Longobarda videlicet & Romana, prout qualitas litigantium exegerit*. Da che ſi ſcerne, che in cotai tempi il dritto Longobardo era il ſolo, che comune nel noſtro Regno riputavaſi; onde con ragione il già detto Carlo di Tocco ſi preſe la cura di comentarlo, come quello che viſſe in quella età: e chiaramente ei pruova tal verità, allorchè narrando, che per le leggi Longobarde ſtabilito era, che il figliuolo ſuccedeſſe alla madre; ſoggiunge, che all'incontro niente ſi determinava circa alla ſucceſſione di lei al figliuolo, onde n'era eſcluſa, come cognata; perocchè per le leggi Longobarde i ſoli agnati ſucceder poteano: e perciò egli conchiude, che nuova legge vi ſarebbe ſtata di biſogno (*b*). Per la qual coſa ſi ravviſa, che in quei tempi le leggi Romane non erano nel lor vigore; dappoichè pel

43. *Coſtituzione 8. ſi dà la norma come doveſſero i Bajuli, e' Camerarj dare il giuramento per amminiſtrar la giuſtizia.*

(a) *Auth. jusjurand. quod praeſtat. ab iis &c.*
(b) *Carol. de Tocco in l. ſorores 2. verb. propinq. in fin. de ſucc. lib. 2. tit. 13.*

pel *Senatus-Consulto*. Orficiano eran le madri alla successione de' figliuoli ammesse, nè vi sarebbe stata di mestieri altra nuova legge. E avvegnachè il dritto Romano, come di sopra divisammo, si fosse già cominciato ad insegnare in molte università d'Italia, non era pertanto dritto comune nel nostro Regno riputato. Tantochè Guglielmo non volle, che dovessero sempre i detti magistrati secondo le leggi Romane giudicare; ma *prout qualitas litigantium exegerit*: intendendo di quei luoghi, ove elle, quali antiche consuetudini, tuttavia si osservassero. Laonde Andrea d'Isernia; comentando queste parole, dichiara quai fossero i detti luoghi: *Nam ille qui vivit jure francorum, judicabitur per jura Romana, alii per Longob. quæ derogant Romanis legibus, ut hic, & supra tit. 1. l. ut universis. Multi tamen non utuntur jure Longob. in Regno, sicut Neapoli, & Aversæ, quos non excusat consuetudo, quæ tollitur per has constitutiones, sive præcesserit, sive subsecuta fuerit, C. de usu. l. hos. ver. cæterum: & supra in prologo, circa finem. Salerni etiam quidam vivunt jure Romano, & aliqui jure Longob. sed omnes isti excusant se, quod sunt Franci, & jure francorum vivunt, imo quia sic semper vixerunt, & vivunt.* Ordinò poscia Guglielmo a' Camerarj e Baglivi, che i demanj regali (cioè territorj a niun conceduti), e gli altri regali dritti illesi conservassero, e che ad altri nè per titolo di vendita, nè di fitto li trasferissero. Di più, che a veruno non permettessero di occuparli; e che se mai a lor notizia qualche occupazione giugnesse, alla sua G. C. la denunciassero.

Incaricò loro oltracciò, che con ogni rigore esigessero interamente le pene, o sieno multe, da coloro che in esse inciampassero; senza avere riguardo a qualunque persona: e che non potessero altro ricever da' litiganti per la soscrizion delle sentenze, se non quel che era stato da altra sua costituzione stabilito. E ordinò finalmente che facessero giurare i loro esattori (Gabelloti detti), *quod nil*

nil ultra veterem formam, & nova statuta requirent, vel ab aliis extorquebunt, nisi quod eis constitutio Regni, & nostra permiserit.

44. *Costituzione 9. si descrivon più minutamente l'autorità di ciascun magistrato delle provincie.*

Nella nona seguente costituzione, ancor novella detta, che *Magistri Camerarii* comincia; più chiaramente Guglielmo va descrivendo l'autorità de' magistrati delle provincie e città del Regno. Onde al nostro istituto propriamente appartiene di minutamente riferirla.

Si ordina adunque nel principio di essa a' Maestri Camerarj; che non vendano gli ufizj de'Baglivi, i quali hanno ad amministrar giustizia, e dirimere le liti fra le parti; ma che gli debbano con tutta attenzione conferire a persone scelte: allegandone saggia la ragione: *Indignum namque fore decernimus, ut sacratissimum quisquam justitiæ ministerium precii venalitate mercetur: sed Bajulationes easdem committant viris fidelibus, & opinionis electæ, prudentioribus, & generosioribus, at ditioribus, prout locorum conditio ministrabit, qui sint de demanio nostro tantum.* Volendo con tali parole notar la differenza tra le terre demaniali e quelle a'Baroni sottoposte; poichè in queste i Baglivi da'Baroni si eleggevano, come già di sopra avvertimmo; nè molto importava, che persone nobili e ricche Baglivi creati fossero, bastando l'autorità de'Baroni a tenere a freno gli abitanti de' piccioli luoghi. Stabilì ancora Guglielmo, che un Baglivo solo per ciascheduna terra o castello si eleggesse; ma trattandosi di picciole città, luoghi, o municipj: *in quorum singulis Bajulus unus, Judex, atque notarius sunt necessarii, ne sine magno Curiæ nostræ dispendio causari valeant plura; volumus insimul combinari unitas Bajuli, Judicis, & notarii, qui non sint de ipsorum locorum aliquo municipes vel etiam oriandi, jurisdictione regenda, ut tantum non de uno loco ad alium advocent litigantes; sed per vices, & tempora, in quolibet locorum ipsorum sedeant, & ibidem, prout causarum qualitas, & numerus exegerit, commorantes, petentibus justitiam subministrent.* Cioè a dire,

a dire, che a più luoghi di poco momento potea servire un sol Baglivo, un giudice, un notajo, o sia mastrodatti; ma non nativo, nè oriundo di alcuno di essi luoghi: con obbligazione però di andare egli ad amministrar giustizia in ciascuno di essi, e dimorarvi secondo il bisogno; acciocchè i litiganti non fossero costretti a gir da un luogo all'altro.

Ordinò ancora a'Camerarj, che dovessero anch'essi sovente girare per ciascuna città, e invigilare sopra i Baglivi, e supplire alle di lor mancanze. Volle pure che cadaun Baglivo avesse per assessore ordinario un giudice de'più fedeli e de'più prudenti del luogo, approvato però; così anche un notajo degli atti, da noi volgarmente *Mastrodatti* appellato, che dovesse esser di quei, che abbiano dal Re l'uficio del notariato ricevuto, *Tabellionatus* chiamato: al qual notajo dasse la cura di esigere i dritti stabiliti: *tam pro se curiam nostram expensas statutas accipient, quam pro prædictis bajulis, judicibus, atque notariis per loca qualibet ordinatis, ordinata stipendia ministrabunt*.

Diede ancor Guglielmo facoltà a' Maestri Camerarj di esiger i pegni e le pene pecuniarie da coloro, che ricusassero di esercitar l'uficio di Baglivo, di Giudice, o di Notajo degli atti; anzi di mandarli prigioni alla presenza del Re o de'Maestri Giustizieri delle provincie, in caso di troppa disubbidienza e pertinacia. A' medesimi Camerarj ingiunse la cura di ricevere i giuramenti di detti Baglivi, Giudici, e Notaj, di bene esercitare il loro uficio, secondo le antiche e nuove sue costituzioni.

Di vantaggio diede Guglielmo facoltà a'Camerarj di commettere alla fede de'sudditi del Re le dogane, così di terra come di mare, le foreste, le piazze, e i passi, e gli altri dritti della Regal Corona; ovvero di darli affitto, secondo di maggiore utilità del fisco stimato avessero.

Nella decima costituzione, che va sotto al titolo *De qua-*

quæstionibus inter fiscum & privatos movendis, che *Quæstiones omnes* comincia; si dà da Guglielmo a' Maestri Camerarj la facoltà di giudicar delle cause, che si controvertono tra il fisco e i privati, tanto personali, quanto reali; purchè non sieno di feudi, o di robe feudali: incaricando però loro, che qualora trattar si dee di causa contro al fisco, vi facciano intervenire l'Avvocato, e un Procurator fiscale, e' Giustizieri aggiunti; acciocchè dato alla parte avversa termine perentorio, e disaminata la causa fino alla sentenza, sene facesse relazione alla Corte Regia. E che qualor si chiedano quantità dovute dalla Regal Corte, le quali consistano in numero, peso, e misura; non solamente debbasi dagli attori il lor credito provare con pubblico istromento; ma ancora per detto di testimonj, i quali sieno stati presenti alla natural numerazione, peso, o misura: con una sola distinzione però, che se il debito non eccede una libbra d'oro, possa sol con cinque testimonj dal creditore provarsi; altrimente con leggittimo numero di testimonj: che forse dovea esser di dodici, per andarvi dell' interesse de Re. Nel fine di detta costituzione si ordina, che i detti Maestri Camerarj colle persone, per tali cause assistenti, dovessero essere dalla sua corte con annuo pagamento di lor fatiche soddisfatti.

45. Costituzione 13. si dà la norma a' Camerarj di giudicar delle cause tra il fisco e' privati.

L'undecima legge che siegue sotto al titolo 62. *De cognitione causæ coram Bajulis Curiæ Regiæ*, che incomincia *Locorum Bajuli*; in essa da Guglielmo ancora si dà facultà a' Baglivi di conoscere di tutte le cause civili, così reali come personali fuorchè delle feudali: in ciò furono essi di miglior condizione de' già detti antichi *Defensores Civitatum*, a' quali oltre alla somma di trecento aurei non era permesso di giudicare (a). Quanto alle cause criminali, questa costituzione permise a' Baglivi, che sol potessero in esse procedere, qualor si trattasse di mini-

46. Costituzione 11. si descrive l'autorità di Baglivi.

(a) *Authent. de Defens. Civitat.*

minimi furti, o di offese, le quali seco non portassero pena di corpo, o di troncamento di membra. Onde ben da Isernia e dagli altri comentatori si va a minuto divisando, che a' Baglivi non fu il mero Imperio conceduto.

47. *Costituzione 12. si ordina a' Baglivi, che imprigionando i ladri li debban mandare colla roba rubata al Giustiziere della Provincia.*

Nella duodecima legge, che è sotto al titolo 66. *De fure capto per Bajulum Justitiario assignando cum re furtiva*, che *Bajulus* comincia; Guglielmo ordina a' Baglivi, che se abbiano nelle mani qualche ladro, o di grande o di picciola quantità che sia; il debban rimettere a' Giustizieri delle provincie, acciocchè da quelli sia punito: come già fu dall' Imperador Giustiniano a' *Defensores Civitatum* ordinato (a): con questa differenza però, che se il ladro sia straniero, sia mandato in poter de' Giustizieri non sol colla roba furtiva, ma con tutto il suo; s'egli è cittadino, o rustico dello stesso paese, si mandi a' medesimi Giustizeri colla roba rubata; ma sia cura de' Baglivi del luogo incorporare le di lui robe mobili al fisco reale.

48. *Costituzione 13. si va a minuto descrivendo l' autorità de' Baglivi.*

Nella tredecima legge ch'è la 67. sotto al titolo *De Officio Bajulorum*, che *Ad officium Bajulorum* comincia; dal Re Guglielmo si va maggiormente spiegando l' autorità de' Baglivi: poichè si dice, appartener loro lo esigere irremissibilmente la pena da coloro, che commettano fraudi circa le assise, pesi, e misure, così nel vendere delle robe, come nel faticare a prezzo: espressamente minacciando a' Baglivi, che se mai in parte le dette pene rimettessero, sarebbero obbligati a rifarne di lor proprio danajo il fisco reale.

Ordinò loro di più, che tengano appresso di se le misure, e i pesi, e le assise, scritte, o da loro stessi, o da' loro giudici, con obbligazione di rivederle, e riscontrarle diligentemente mese per mese, acciocchè la loro negligenza non allarghi troppo il freno a' trasgressori. Si pre-

(a) *Idem in §. Audient.*

prefcrive anche loro, che nell' efiger la pena ne' bandi contenuta, col configlio de' giudici, e di altri uficiali Regj, non oltrepaffino la fomma d'un oncia d'oro, che in quei tempi valea la terza parte del valor dell'oncia d'oggidì. Tra le pene ne' bandi contenute, comprefe ancora Guglielmo quelle, che da' Baglivi s'imponeano a coloro, i quali con poco rifpetto in lor prefenza litigavano: *De quorum bannorum numero fore cenfemus pœnas per ipfos partibus, coram fe litigantibus, indicendas, quæ forfan irreverenter ad ipfos, vel invicem infolenter in judicio litigabunt; quæ tamen pœnæ quantitatem auguftalis unius per vices fingulas non excedant.*

49. *Coftituzione 14. fi ftabilifcono le pene contro coloro, che negano innanzi a' Baglivi il danajo loro improntato, o dato in depofito.*

La decimaquarta legge fi è quella, che fotto al titolo *De mutuatione, & recommendatione pecuniæ* leggefi, e che *Regiæ Majeftatis* principia. In quefta fi ordina, che chiunque abbia ricevuto da altri denaro, o roba per ragion di mutuo, di comodato, o pure depofito; qualora venuto il tempo della reftituzione, egli fi dimoftra renitente a reftituirla; fenz'altro danno alle perfone de' padroni; e ne venga convenuto avanti a' Baglivi, e da lor condannato alla reftituzione; debba pagare a beneficio della Corte medefima la terza parte del valor della roba. S'egli all'incontro non fi opponga con cavilli, e con raggiri, e fi vegga non avere avuto animo di defraudare, o di ftancare il creditore; non abbia a foggiacere a multa veruna: fe però al contrario egli nieghi il debito, e dia delle lungherie; in tal cafo, oltre alla reftituzione della roba all'avverfario, debba effere onninamente condannato all'intera terza parte del valore di effa a beneficio della Regia Corte.

50. *Coftit. 15. fi ftabilifce, che poffano i chierici convenirfi innanzi a' tribunali laici per le robe che da' fecolari ereditano.*

Nella quindecima legge, che è la feffantanovefima fotto al titolo *De clericis conveniendis pro poffeffionibus quas non tenent ab Ecclefia*, la qual comincia *Si quis clericus*; fi ftabilifce, che i chierici, qualora fien convenuti per qualche eredità, o per qualche tenuta, o altra roba, non proveniente dalla Chiefa, ma da altri; ven-

 gano

gano obbligati comparire innanzi a quel giudice laico, e in quella corte, nella di cui giuridizione saranno tai beni situati: di modo tale però che non sia il cherico preso, o incarcerato dalla Corte laicale. Questa legge pure, sebbene in tempo della sua promulgazione fosse stata osservata, poscia a' tempi di Andrea d'Isernia fu stimata irragionevole, perchè veniva ad esser contraria a ciò che nel dritto Canonico delle Decretali erasi stabilito.

51. *Costit. 16. si dà la norma a' castellani e loro subalterni di ciò che debbon da' carcerati esigere.*

La sedicesima legge sotto al titolo *De officio castellanorum & servientium* è scritta, che *Castellani* comincia. Ordina Guglielmo in essa a' castellani e lor subalterni, che non prendan nulla da quei carcerati, che non rimangono a dormir nelle carceri: da quei che vi rimangono una notte, vuole, ch'esigano la metà di un tarino solamente. Nè vi è altra legge di questo Principe nel I. o nel II. libro delle nostre costituzioni.

52. *Costit. 17. trattasi come debba regolarsi la donna circa a feudo assegnatole per dotario.*

La diciasettesima legge di Guglielmo trovasi nel libro terzo sotto al titolo sedicesimo *De dotariis constituendis*, ed incomincia *Mulier*. Guglielmo vi stabilisce in primo luogo, che se avvien che alla moglie sia stato assegnato per dotario dal marito un qualche feudo, essendone ella poco più che semplice usufruttuaria, al dir di Andrea d'Isernia; sia obbligata dopo la morte del marito di giurare a beneficio del baron successore, non solo di non danneggiarlo nè nella vita, nè nelle membra, nè nella libertà della persona, ma di non usare arte alcuna od ingegno, per far che il detto dotario sia smembrato dalla baronia, o contea: salva però sempre la volontà e mandato del sovrano Signore. Non le s'impone però tal obbligo, qualora i figli del comune matrimonio alla baronia succedano. In secondo luogo ordina Guglielmo, che sia la detta donna tenuta di prestare il servizio alla Real Corte ad ogni richiesta del principal feudatario: e che se dopo tre ammonizioni ella a ciò si mostri renitente, possa dal medesimo *dissasiri*, che vale a dire

dire esser privata del possesso. Tal voce è di origine Franzese, al dir del Dufresne (a): imperciocchè *sairsi* significa porre qualcheduno in possesso, come appo Tiraquello nel suo trattato *le mort sait le vif*; ed all'incontro *dissairsi* significa privarnelo. Con tal parola adunque venne da Guglielmo ordinato, che in caso di renitenza per parte della donna, possa il barone proprietario del feudo, già assegnatole per suo dotario, toglierne le il possesso.

Si ordina poscia da Guglielmo in detta legge, che se tal donna inferisse gravame agli uomini del feudo assegnatole per dotario; possa esser costretta all'ammenda dal barone proprietario. Disputa qui Andrea d'Isernia, se debba essere il barone giudice di tai gravami tra' vassalli e la donna; e se considerar si debba questa come vassalla del barone: e poi conchiude per varie ragioni, ch'ella debba esser costretta all'ammenda da' Giustizieri Regj ad istanza del barone: e così doversi intendere quel *per Dominum Baroniæ*. Nel fine poscia di detta legge dicesi, che gli uomini del feudo, dato in dotario, debbano prestare il giuramento di assicurazione alla donna, senza che pregiudicio s' induca alle ragioni del barone; come ancora debbano assicurare essolui, senza pregiudicare al dritto di dotario appartenente alla donna.

La diciottesima legge è sotto al seguente titolo *De fratribus obligantibus partem feudi pro dotibus suorum*, la quale *Fratribus* comincia. Ella sembra nel principio a' baroni favorevole assai; poichè ordina, che sia loro lecito, in mancanza di beni mobili o allodiali, obbligar parte del feudo per le doti delle lor sorelle, ed anche di poterne loro assegnare uno intero, qualora tre o più ne possedessero; vi aggiunse però una clausola, la qual fa poscia scorgere l'idea barbara, ch'ebbe Guglielmo, di estinguer le famiglie de' baroni: perchè stabilì, che qualora

53. *Costit. 18. si dà la licenza a' baroni di obbligare i feudi per le doti delle lor sorelle; ma che debbano maritarsi con licenza del Principe.*

(a) *Dufresne in glossar. latin. in verb. dissaisiri.*

lora si volesse obbligare, o alienare feudo, o costituirvi dotario; si avesse con sua licenza il matrimonio a contrarre, altrimente fossero di niun valore sì fatte convenzioni. Egli non dava giammai poscia tali licenze, onde seguiva, che le povere donzelle si vedevan di marito prive, e i baroni all' incontro di mogli: e in tal guisa le famiglie si estinguevano, e i feudi al Re ricadevano. Questa fu principalmente quella legge, che tra le altre rendè Guglielmo cotanto odioso a' baroni, e che fu da Bonello a' di lui messi rinfacciata, come di sopra nel corso dell'istoria avvisato abbiamo; ma non pertanto si astenne dipoi Federigo II. nella sua costituzione *Honorem nostri diadematis* di accrescer tal divieto, come altrove diremo. Per la cui difesa solamente può dirsi, esser giusto che il Principe sappia chi è colui, che per mezzo del matrimonio ha a divenir suo ligio, e vassallo; e potersi da lui impedire, che non venga nelle mani di straniero, o di persona a se sospetta.

54.
Costit. 19. si stabiliscono i casi, ne' quali possano i baroni chieder l'ajutorio da' vassalli.

Nella diciannovesima legge che sotto al titolo ventesimo *De adjutoriis exigendis ab hominibus* è registrata, e che *Quamplurimum* incomincia; Guglielmo in sul principio, per reprimere l'avidità de' Prelati ecclesiastici, de' Conti, de' Baroni, e de' soldati, che possedean feudi, i quali per ogni leggiera cagione solean da' lor vassalli gran somme di danajo per ajuto riscuotere; determinò in quai casi speciali si potesse ciò praticare. Il primo, fu per riscattare la persona del barone, qualora, trovandosi servendo il Re, fosse da' nemici fatto prigione: Il secondo caso, qualor dovesse ascriver un suo figliuolo alla milizia, o sia per armarlo cavaliere: il che viene da Isernia ampliato allo stesso barone, ed al nipote *ex filio*. Il terzo, per occasion di maritare una sua figliuola, o una sua sorella. Il quarto, se si trattasse di comprare una terra in un luogo, che per lo real servigio, o per lo esercito del Re utile si riputasse. Il quinto, allorchè questi per qualche occasione nelle di lui terre dovesse alloggiare.

re. Parlando poi Guglielmo de' baroni ecclesiastici, stabilisce i casi, in cui possono qualche ajutorio a' vassalli chiedere. Il primo si è nel caso di esser consagrati Vescovi. Il secondo, qualor fossero ad un Concilio dal Sommo Pontefice chiamati. Il terzo, per li bisogni dell'esercito Regale, s'egli avvenga che ivi si trovino. Il quarto, se venissero dal Re chiamati. Il quinto, se fossero dal medesimo inviati per qualche affare di suo serviggio. Ed il sesto ed ultimo, se dovesse il Principe ne' loro feudi in qualche viaggio alloggiare: come già fù dagl'Imperadori Teodosio, e Valentiniano ordinato (a). In questi soli casi adunque stabilì Guglielmo, che potessero i Baroni, e' Prelati l'ajutorio da' vassalli chiedere ed esigere; ma con buon modo e discrezione.

L'altra costituzione, che sotto al titolo trentaduesimo *De novis ædificiis* va descritta, sebben porti il nome di Guglielmo; nondimeno dal suo stesso principio, ove dicesi, *Castra, munitiones, & turres ab obitu divæ memoriæ Regis Gulielmi consobrini nostri*, si scorge, non esser già di Guglielmo nè di suo figliuolo; ma bensì di Federigo II., che qual figliuolo di Costanza, come altrove diremo, veniva ad essere suo cugino. E perciò in questo luogo altro non ne diremo.

La ventesima legge di Guglielmo si è quella, che sotto al titolo *De servis, & ancillis fugitivis* sta descritta, che *Servos* incomincia. In questa legge adunque seguendosi da esso Re l'orme dell'Imperador Costantino (b); si ordinò, che nessun potesse prendere e ritener le schiave o gli schiavi fuggiaschi, ma li dovesse subito rendere a' proprj padroni: e non avendone notizia, consignarli a' regj baglivi, i quali alla sua G. Corte gli mandassero. I trasgressori sottopose alla pena di tutti i beni, da applicarsi alla Regal Corte: ed anche gli stessi bagli-

55. *Costit. 20. si ordina ad ognuno di restituire a' padroni, e di consignare a' baglivi de' luoghi i schiavi fuggiaschi.*

(a) *L. neminem. C. de Sacrosanct. Eccles.*
(b) *L. quicumque C. de servis fugit.*

56. glivi, qualora la trasmissione non eseguissero.

Costit. 21. si ordina, che coloro, i quali trovino oro, argento, e altre robe, di cui non se ne sappia il padrone, li debbano agli uficiali Regj esibire.

Nella ventunesima e ultima legge di Guglielmo, che sotto al titolo *De pecunia inventa in rebus alienis* descritta si vede, e che *Pecuniam si quis invenerit* comincia; si stabilisce maggiormente l'altra legge, già di sopra riferita: Che chiunque troverà oro, argento, pietre preziose, o altre robe, che sue non sieno, benchè nel proprio suolo; debba subito a' Giustizieri, o a' Baglivi di qel luogo farle osservare, e poi senza veruno indugio egli stesso alla Gran Corte Regia portarle, e consignarle: altrimente facendo, sia tenuto alla pena di furto. Perocchè dichiarò Guglielmo, *Inventiones omnes Regni nostri, quarum dominus non apparuit, ad fiscum specialiter pertinere*. Non subito però dopo il trovamento, volle tal Principe, che al fisco s'incorporassero; ma dopo un anno compiuto: acciocchè venendo fra tale spazio i padroni della roba a chiederne la restituzione, e provando esser la loro, potessero ricuperarla. Sembra che Guglielmo accrescesse in ciò il rigore della costituzione di Federigo I. (a), di cui di sopra ragionammo: secondo la quale la metà de' tesori davasi a coloro, che li ritrovavano nel suolo altrui, ancorchè del Principe fosse. Però si dee riflettere, che in questa costituzione *Pecuniam* non si fa motto già di tesori ab antico nascosti, ma del ritrovar cose perdute da poco tempo, i di cui padroni le vadan forse rintracciando: onde giusto è che colui che le truovi, ed ignori il padrone, a cui sarebbe tenuto di restituirle; le porti in mano degli uficiali del Re; al quale, non venendo niuno a chiederle, debbano appartenere come beni vacanti.

Queste leggi furon da Guglielmo stabilite nel corso del suo regnare; e perchè in esse molta avarizia scorgevasi, ed oppression de' sudditi, perciò egli il cognome di *Malo* meritò: e questa fu ancora la principal sorgiva delle

(a) *Lib. 2. feud. tit. 56. Quae sint Regalia.*

delle tante rivoluzioni, che il travagliarono, come già di ſopra dicemmo.

57. Guglielmo II. comincia a governare ſotto la guida di ſua madre, che procura renderlo benevolo a' popoli.

Ritornando or noi al filo della noſtra iſtoria, dal Regno di Guglielmo II., figliuol del già detto, a favellar cominceremo. Queſti adunque in età d'anni dodici rimaſto ſotto l'educazion della Reina Margherita ſua madre, fu fatto primieramente da lei coronare con gran ſolennità nel duomo di Palermo: e quindi, acciocchè maggiormente dal Popolo foſſe acclamato, ella fece sì che in libertà poneſſe tutti i prigioni, e richiamaſſe dall' eſilio quelli, che avea il morto Guglielmo banditi, e tra gli altri Tancredi Conte di Lecce. Tolſe ancora molte gravezze da quello impoſte, e reſtituì i feudi a quei baroni, che n'erano ſtati ſenza colpa privati, e ne concedè molti ad altri, e varie donazioni a diverſe chieſe e fece. Ma non terminaron perciò i torbidi; non meno in Sicilia, che in Puglia; poichè nacquero nuovi diſturbi, e geloſie tra' principali miniſtri, e ſurſero nuove ſedizioni, che a lungo da Ugone Falcando nella ſua iſtoria ſono narrate. Egli è vero nondimeno che furono ben preſto ſedate: e perciò nell'iſteſſo anno l'Imperador Emmanuello di Oriente mandò ad offerir al giovane Re la ſua amicizia, e l'unica ſua figliuola in moglie, coll' Imperio in dote; ma fu per allora queſto trattato di matrimonio ſoſpeſo, che poſcia ſenza frutto ſi conchiuſe, come altrove diremo: eſſendo ſtato dal Greco Imperadore con greca fede Guglielmo burlato ſenza veruna apparente ragione.

Correa già il ſecondo anno del Regno di queſto Principe, quando nuove turbolenze a ſentire s'incominciarono in queſto noſtro Regno, moſſe da alcuni miniſtri della Real Corte, e dalle private diſcordie di alcuni baroni: onde Steſano di Porzio Gran Cancelliero, chiamato dalla Reina da Francia, ch'era ſuo parente, videſi obbligato a perſuader Guglielmo, che in Meſſina a dimorar paſſaſſe, acciocchè più da preſſo alla quiete del Regno invigilar poteſſe.

 Ma

Ma se sconvolte erano queste nostre provincie, non iscorgevasi già tranquilla la Lombardia, ove maggiormente le discordie si accrescerono per la inimicizia, che ancor durava tral Pontefice e Federigo Barbarossa. Venne egli adunque con grande e poderoso esercito nell' anno 1167. in Italia contra di Alessandro; il quale avendo voluto con gran coraggio, ma con poca gente fargli resistenza, fu vinto, e 'l suo esercito dissipato: onde tosto l' Imperadore passato in Ancona, all' impresa di Roma baldanzoso ne venne; ed espugnato prima il castel di S. Angiolo, poscia della chiesa di S. Paolo s'impadronì: ed Alessandro, con ragione intimorito, lasciando il palagio Laterano, nella casa de' Frangipani, e nella torre, Cartolaria detta, co' suoi Cardinali si rinserrò (a). Ed allora Federigo con Beatrice sua moglie fecesi dal suo Antipapa Pascale III. nella chiesa di S. Pietro con gran sollennità Imperador coronare.

58. *Federigo Barbarossa viene contro al Pontefice Alessandro in Roma, ove fussi incoronar dall' Antipapa Pascale III.*

59. *Guglielmo II. manda danajo e due galee al Pontefice, che ricusa l'offerta, che alfine è costretto in abito di peregrino uscir di Roma.*

Inteso tal successo da Guglielmo, che allora in Messina dimorava, mandò subito due ambasciadori e due sue galee al Pontefice, con molto danajo, perchè avesse potuto su di esse da Roma partirsi. Ricevè grata questi l'offerta; ma non volle per allora andarsene, per dare maggior coraggio a' Frangipani, a' Pierleoni, e a gli altri suoi contro a Federigo. Pur veggendo al fine, che questi ostinatamente volea dal Papato deporlo, poichè mancava tuttavia ne' Romani la fede; perciò in abito di peregrino da Roma partito; in Gaeta nascostamente ricoverossi: e quivi da' suoi Cardinali sopraggiunto, e ripigliato l'abito Pontificale, in Benevento si ritirò. Federigo all'incontro fu ancor egli per allora obbligato in Alemagna ritornarsene; perocchè una grave pestilenzia avea tutto il suo esercito assalito, e' principali Capitani estinti.

Morì poi nell'anno 1168. in Roma l'Antipapa Odone, Pascale III. detto; ma non terminò per allora la scisma, poi-

(a) *Baron. ad ann. 1167. Sigon. de Regno Italiæ lib. 14.*

poichè in suo luogo venne eletto nell' anno 1170. secondo alcuni dicono, Giovanni Ungaro, Abate di Strumi, che Calisto III. chiamarono, il quale non fu se non da Federigo, e da pochi suoi Tedeschi riconosciuto.

Alessandro contuttociò non potè in Roma ritornare, perchè erano i Romani con lui sdegnati, perchè avea nella sua grazia il Co: di Tuscolo, ovver Frascati, lor nemico ricevuto: e perciò dopo esser ritornato egli in Gaeta, fu al fin costretto in Anagni fermarsi.

60. *Ann. 1172. Guglielmo va in Taranto con suo fratello Errico, per aspettar la sua sposa, la quale non vegnendo, mentre indietro sdegnato ritornasi, Errico si muore.*

Correa già l'anno 1172., quando Guglielmo conchiuse al fine il matrimonio con *Iuramutria* figliuola dell'Imperador Greco Emmanuello, da cui n'era stato con nuovi messi sollecitato; onde col suo fratello Errico Principe di Capoa si portò in Taranto ad aspettar la sposa. Ma dopo essersi molto tempo ivi trattenuto, perciocchè quel fraudolente Greco Imperadore senza cagione alcuna mancò dalla promessa di mandarla; pien di rabbia e di dolore, in dietro con suo fratello ritornavasene; quando questi infermatosi; volle egli che sulle galee in Palermo fosse portato a curarsi: ove appena gionto, rese l'anima al Signore, terminando in esso lui il Principato di Capoa; poichè Guglielmo non avendo figliuoli, nè altri fratelli, non potè veruno investirne.

61. *Ann. 1174. Guglielmo manda un'armata in ajuto de' cristiani in Soria, ed edifica presso Palermo l'arcivescovado di Monreale.*

Nell'anno poi 1174. essendo questo Principe in Sicilia, una grossa armata, comandata da Gualtieri di Moac suo G. Ammiraglio inviò in Alessandria d'Egitto in ajuto de' Cristiani contro al Saladino (a), il quale con grande esercito di barbari al di lei esterminio avanzavasi. In quest'anno ancora Guglielmo un magnifico tempio eresse in vicinanza di Palermo sopra un colle, Monreale chiamato; ed avendolo di molti feudi e di ricchi poderi dotato, lo diede a' PP. Cassinesi della Trinità della Cava in custodia; ed in fine lo fece dal Pontefice Lucio III. successor di Alessandro, in Arcivescovado ergere, che di

(a) *Capecelatro Istor. lib. 3.*

62. presente un de' principali di quel Reame vien riputato.

Ann. 1176. Federigo non potendo tirare Guglielmo al partito dell'Antipapa, li muove guerra, ma con infelice evento.

Non mancò di ritornar di nuovo in Italia Federigo nell'anno 1176., e per tirare Guglielmo al suo partito contro Alessandro, gli mandò Tristano suo Cancelliere ad offerirli una sua figliuola per moglie; acciocchè seco perpetua lega avesse. Ma il Re, per non disgustarsi il Pontefice, rifiutò l'offerta (a); onde l'Imperadore sdegnato, mandò in Germania a chiamar nuove soldatesche: e venuto con parte di esse nel Milanese, altre n'inviò con Tristano ad assalir questo Reame. Ma se gli riuscì infelice il primo incontro, ch'ebbe egli coll'esercito de' collegati in Lombardia, da' quali fu rotto, talchè n'ebbe quasi sotto al cavallo a morire (b); non meno infausta fu l'impresa di Tristano: poichè dalle schiere di Guglielmo, guidate da Tancredi Conte di Lecce, e da Ruggieri Conte d'Andria, presto videsi costretto, pien di scorno a tornarsene a Federigo.

63. *Guglielmo si sposa colla figliuola del Re d'Inghilterra.*

Sedati adunque questi nuovi torbidi, pensò Guglielmo, per consiglio del Pontefice, con Giovanna figliuola d'Errico II. Re d'Inghilterra sposarsi; ed avendo a quel Principe ambasciadori per tale effetto inviati, fu presto il parentado conchiuso (c). E giunta la sposa in Palermo, fu pomposamente Reina di Sicilia incoronata, e sì caramente da Guglielmo accolta, che varie città e feudi in questo Regno in dote assegnolle; perchè era allor vivo il costume, che i Re le mogli dotassero (d).

In questo tempo adunque avvenne che Gualdieri Arcivescovo di Palermo, cogliendo l'opportunità dell'allegrezza, in cui il Re viveva; procurò, che questi avesse due costituzioni promulgate, secondo n'avvisa l'Autor dell'

(a) *Romuald. Archiep. Saler. apud Baron.*
(b) *Sigon. de Regn. Ital. lib. 14. ann. 1176.*
(c) *Roger. Hoveden. in Annal. Anglican.*
(d) *Capecelatr. Hist. 3.*

dell' Istoria civile del Regno di Napoli (a): l'una sotto al titolo *De adulteriis coercendis* registrata leggesi, che di Ruggieri il nome porta, e *Majestati nostræ* comincia; e tra le di lui costituzioni spiegata l'abbiamo, poichè di questo Principe la riputammo: laddove avvisammo ciò che in essa veniva stabilito, cioè che ne'delitti di adulterio potessero i Vescovi punire i laici (quantunque Piero di Monteforte ciò intenda, allorchè *de adulterio agitur civiliter, ad thori separationem*), e tralasciamo qui di ripetere come tra poco andò ella in disuso, e l'altre considerazioni da noi ivi fatte. L'altra costituzione ancora sotto al titolo *Ubi clericus in maleficiis debeat conveniri* registrata leggesi, che di Guglielmo il nome porta, e sua ella è, & *De personis clericorum* incomincia; che è anche degna di riflessione. In essa ordinò Guglielmo, che ne'misfatti de' chierici, per quel che si appartiene alla punizione di lor persona, giudichi, e condanni la Corte Ecclesiastica secondo i canoni; eccetto però nel delitto di fellonia, o di alto tradimento, o cosa di ugual gravezza: poichè in tai casi volle egli, che dovessero essere dalla sua Gran Corte giudicati. In ordinare e confermare l'esenzion de'chierici seguì Guglielmo l'orme dell'Imperador Giustiniano (b); ma nell'eccettuarne i delitti di proditorio e di lesa maestà, non appartossi da quello che fu ordinato dall'Imperador Costantino (c), e dagl'Imperadori Valentiniano, Valente, e Graziano (d).

64. *Federigo intimorito della perdita, tratta la pace col Pontefice Alessandro.*

Ritornando a ragionar ancora di Federigo: intimorito egli dalla grave sconfitta nel Milanese ricevuta, abbracciò de'suoi baroni il consiglio, di pacificarsi col Pontefice Alessandro; onde gl'inviò subito quattro ambasciadori in Anagni, a chiederli la pace; che furono il Vesco-

(a) *Istor. Civil. tom. 2. lib. 13. cap. 1.*
(b) *In Authent. statuimus C. de Episc., & Cleric.*
(c) *L. 1. Cod. ubi Senator.*
(d) *L. nullus 4. C. ad l. Juliam Majestatis.*

ſcovo di Mademburgo, l'Arciveſcovo di Magonza, l'Elettor di Colonia, e il Protonotario dell'Imperio (a). Non ſi moſtrò Aleſſandro a tale offerta ritroſo; ma ſol domandò, che doveſſero in tal pace eſſere e i Milaneſi, e le città della Lombardia, e il Re Guglielmo compreſi: Perciò il Cardinal Ubaldo Veſcovo d'Oſtia, e Rinaldo Abate di Montecaſſino Cardinal di S. Marcellino, e Pietro del legnaggio de'Conti di Marſi all'Imperador inviò; perchè un luogo ſicuro a conchiuderla, deſtinato aveſſe: e fu di comun conſentimento la città di Bologna eletta. Mandò ſubito Aleſſandro ambaſciadori a Guglielmo in Sicilia; perchè aveſſe deſtinati i ſuoi Plenipotenziarj ad aſſiſtere a tale aſſemblea: nè tardò guari il Re ad inviarvi Romoaldo Arciveſcovo di Salerno (che a noi di tuttociò ha una diſtinta relazion laſciata), e Ruggieri Conte d'Andria gran Conteſtabile del Regno.

Si partì adunque il Pontefice da Anagni, e paſſato per la Campagna, venne a Benevento, indi ei ſen'andò alla città di Vieſti alle radici del Monte Gargano; donde ſulle galee, da Guglielmo mandategli, imbarcato, in Venezia a capo di nove giorni dopo gran tempeſta pervenne: laddove fu con gran pompa dal Duce, e dal Patriarca, e da' Veſcovi tutti ricevuto. Gli mandò ben toſto Federigo i ſuoi ambaſciadori a dirgli, che la città di Bologna, che eraſi eletta per luogo dell'aſſemblea, gli era ſoſpetta; e perciò doveſſe altra città per tal affare deſtinarſi. Ma nel mentre che dell'elezion del luogo trattavaſi, ſi maneggiava ancora dall'una e dall'altra parte la pace: e perchè le difficultà, che inſorgevano, eran molte; perciò da Aleſſandro fu giudicato a propoſito di conchiudere intanto una tregua, che duraſſe ſei anni tra Ceſare e i Lombardi, e quindici tral medeſimo e 'l Re Guglielmo.

Fu queſta alfine dopo varie controverſie conchiuſa ne'

(a) Sigon. de Regn. Ital. lib. 14.

ne' principj del mese d'Agosto dell'anno 1177.; onde l'Imperadore imbarcatosi a Chiozza sopra le galee de' Veneziani, nella di lor città portossi: ove andò a trovare il Pontefice, che pontificalmente vestito con tutti i suoi Cardinali lo aspettava nella chiesa di S. Marco. Deposto adunque il mantello Federigo, in atto umile si buttò a piedi di Alessandro, il quale colle lagrime agli occhi da terra il sollevò, e 'l benedisse. E in tal guisa si terminò insieme, e la scisma, e la guerra. Fu subito la triegua in Palermo dal Re Guglielmo confermata, e tutti i seguaci dell'Antipapa Giovanni da Struma, Calisto III. da' suoi chiamato, all'obbedienza di Alessandro sen vennero; anzi egli stesso nel seguente anno 1178. umile e pentito in Tuscolo a' piedi del Pontefice si portò: il quale, da' commessi errori assolvendolo, Arcivescovo di Benevento creollo.

65. *Ann. 1177. si conchiude la tregua di sei anni tra Federigo e' Lombardi, e di quindeci tra quello e Guglielmo, e finisce ancor la scisma, poichè Federigo riconosce Alessandro, e vien da questo assoluto.*

Tutta questa istoria leggesi nella già avvisata relazione, che a minuto ne fece il già detto Romoaldo Arcivescovo di Salerno, il quale fu di tali affari molto bene informato; onde colui, che i particolari avvenimenti desidera saperne, nel di lui libro può ampiamente soddisfarsi, come altresì nel XIV. libro del Regno d'Italia di Carlo Sigonio, dal quale son le scritture della pace, ed altri documenti colla solita fede rapportati.

66. *Vana pretensione de' Veneziani circa al dominio del mare Adriatico.*

Prima di passare oltre nella nostra istoria, quì cade in acconcio, di accennar di passaggio la vana opinione da' Veneziani sostenuta, che in questi tempi dal Pontefice Alessandro, mentre che nella di lor città dimorava, avessero ottenuto ampissimi privilegj di superiorità, e custodia del mare Adriatico: d'onde nato sia poscia l'uso che nel dì dell'Ascensione del Signore il Duce sposi con tanta solennità il mare. Ma senza entrar nella quistione, da altri già a minuto trattata, se del mare possa acquistarsi vero dominio, e se potea dal Pontefice tal concessione farsi; egli è bastevole il riferir ciò che già il celebre Storico Francesco Guicciardino, di tal pretenzione fa-

favellando scrisse (a), che non si potea nè da istoria nè da altro fedel monumento tal figurata concession dedurre, e che solo i Veneziani l'attestavano, troppo in tale occasione sospetti; perchè di lor proprio interesse trattavasi: oltre di che lo stesso lor famoso teologo, e consiglier di stato Fra Paolo Servita, nel trattato *del Dominio del mare Adriatico*, che in di lor favore compose; non già in tal concession di Alessandro, o di altro Pontefice, o Imperadore la fonda, ma tutto si aggira nel dimostrare, che col nascer della Repubblica, tal dominio i Veneziani nel mare Adriatico acquistarono; imperocchè essendo stato dagl' Imperadori di Oriente e di Occidente abbandonato, trovandolo essi Veneziani vacuo, di facile colle loro armate il cominciaron liberamente a signoreggiare. Tutta adunque la lor ragione fondasi dal Servita su quel titolo, che da' Giureconsulti *pro derelicto* chiamasi; cioè di potersi ciascheduno impadronir di quelle robe, di cui vacuo il dominio egli truova. Ma sebben di tal ragione a pro dell'Inghilterra vagliasi ancora Giovanni Seldeno in quel suo libro, che intitolò, *Mare Clausum*; nondimeno con gran fortezza gli fu risposto all'incontro dal celebre Ugone Grozio nel suo libro, *Mare Liberum* detto: ov' egli con chiare ragioni dimostra, che non possa mai da alcuno su del mare, che non può possedersi, ragion veruna di dominio acquistarsi: oltre all'esser cosa al dritto naturale contraria, il qual c'insegna essere a tutti il mare comune. Se noi dovessimo in tal quistione molto fermarci, faremmo con altre chiare dimostrazioni conoscere, quanto vani sieno gli argomenti del Servita, e del Seldeno. E per quel che si attiene a' Signori Veneziani, egli è certo, che quando mai potesse il mare signoreggiarsi per le ragioni, da'suddetti autori rapportate, queste non avrebbono alcun luogo circa l'Adriatico: dappoichè per le istoria si avvisa, che ne' tempi

(a) *Guicc. lib. 8. d. istor. Italian.*

pi di Alessandro Pontefice, e ne' seguenti ancora, era quel mare da possenti armate de' nostri Re Normanni, e Svevi, ed Angioini tenuto, nè mai i Veneziani con tal pretensione si opposer loro; come nel corso di questa istoria ravvisare il faremo, qualor di tali avvenimenti ci converrà ragionare.

Tornando or noi a favellare del Pontefice Alessandro; questi avendo ogni discordia sedata, convocò in Roma nell'anno 1179. un general Concilio nella chiesa Laterana, ove intervennero 300. Vescovi, oltre gli Abati; e furon condannate *(a)* varie eresie di quei tempi, e varj stabilimenti si diedero, così per raffrenare i contratti usurarj, ch'erano allora assai frequenti, come ancor per ristorare la disciplina della Chiesa, ora mai troppo rilasciata *(b)*.

67. *Ann. 1179. il Pontefice Alessandro tenne in Roma un Concilio.*

Perciò dopo questo Concilio fu da Guglielmo l'altra costituzione promulgata, sotto al titolo *De usurariis puniendis*, che fu per errore da altri a Ruggieri, e da altri a Guglielmo I. attribuita, come noi altrove dicemmo. Nell'anno poscia 1180. avvisò ancora il detto saggio Pontefice d'impegnare Errico Re d'Inghilterra, e Filippo Re di Francia, ad andar con potente armata in Palestina, ove avea Saladino Soldano di Babilonia mal ridotti i Cristiani; ma non potè veder egli d'una sì alta itrapresa il successo, poichè nell'anno 1181. all'altra vita sene passò il dì settimo di Settembre, e fu subito al suo luogo Ubaldo Cardinal di Ostia innalzato, che Lucio II. chiamossi.

68. *Costituzion di Guglielmo II. circa al punir gli usurarj.*

Morto era altresì poco prima in Costantinopoli l'Imperador Emmanuello, di cui più volte ci è convenuto ragionare, e gli succedè nel trono Alessio suo figliuolo. Ma Guglielmo intanto dopo d'aver nell'anno 1180. rinnovata la triegua col Re di Marrocco per dieci anni *(a)*, portossi

69. *Ann. 1181. morte del Pontefice Alessandro a cui succede Lucio III.*

Bbbb

(a) *Pellegr. in castig. ad Anon. n. 101. an. 1179.*
(b) *Guit. Tirl. lib. 21. cap. 26.*
(c) *Rober. de Monte ann. 1180.*

tossi poi in queste nostre provincie nell'anno 1183., e dopo di avere il celebre Santuario di Montecassino visitato, passando per Capua, in Salerno ritornò (*a*).

Prima che noi innanzi passiano a ragionar delle cose del nostro Regno, necessario ei ci sembra di uscir alquanto di strada per fermarci a parlar di Federigo, per riferire prima una costituzione, che egli pubblicò nell'anno 1182. nella città di Norimberga, che sotto al titolo *De incendiariis*, & *pacis violatoribus* vien da Cujacio (*b*), e da Ottomano (*c*) registrata, e quindi far parola della pace, che in detto anno 1183. egli stabilì in Costanza colle città di Milano, ed altre d'Italia; e delle determinazioni, che per tal cagione ei fece, le quali leggonsi in un libro *De pace Constantiæ* dopo i due libri degli usi feudali (*d*). E sebbene dir ci si potrebbe, che necessario non sia l'arrecar noi tali costituzioni, che nulla al nostro Regno si appartengono, che da Guglielmo assolutamente in quel tempo era governato; nondimeno sarem di leggieri scusati, da chiunque vorrà considerare, che noi siam mosi a ciò fare dalle istesse ragioni, per cui già altrove altre costituzioni di tal Principe riferimmo: e specialmente due circa le paci da lui fatte (*e*) per Lamagna, e l'altra per l'Italia. Imperocchè ei ci convenne rapportarle; sì perchè circa a' feudi molte cose in esse contengonsi, sì ancora perchè registrate si leggono nella compilazione degli usi feudali, i quali hanno nel nostro foro tutto il corso possibile.

70. *Costituzion di Federigo I. contro gli incendiarj e violatori della pace.*

Venendo adunque alla costituzione sotto al titolo *De incendiariis*, & *pacis violatoribus*, la quale *Fridericus* comincia; egli è da considerare, che ella non fu in menoma parte da Ottomano, ed assai poco da Cujacio spiegata

(a) *Pellegr. ad constit. Anonim. an. 1183.*
(b) *Cujac. lib. 5. feud. pag. 1131. nov. edit.*
(c) *Hotom. in lib. 3. feud. pag. 773.*
(d) *Estravag. de pace Constant.*
(e) *Lib. 2. feud. tit. 27. & tit. 55.*

gata; onde più necessario ci è sembrato con distinzion rapportarla. In essa adunque Federigo, dopo di aver considerato i danni e le ruine, a' suoi vassalli e città da' passati tumulti arrecate, e quanto egli era debito di un ottimo Principe, il punire i facinorosi; viene a far palese le determinazioni da lui fatte in Norimberga. In primo luogo volle, che tutti gli uomini liberi, o di qualunque condizione si fossero, che o per loro propria privata inimicizia, che *privata guerra* egli chiama, o per cagion dell'amico o de' parenti, le case o i poderi altrui incendiassero proscritti fossero: cioè sottoposti al banno della vita. Così spone tal parola Calvino (a): *Proscripti dicuntur, quorum nomina palam in foro scripta extabant, ut ad necem quærerentur, & præmio percussori, ac supplicio occultatori proposito. Appianus scribit Lucium Syllam harum proscriptionum principem, & inventorem fuisse; indeque est lex Cornelia, quæ proscriptum juvari vetebat.* Eccettuò da tal pena Federigo, così quei che in occasion di pubblica guerra, cioè sotto le insegne del Principe, (che *manifesta guerra* chiamasi) gli altrui castelli prendendo, i borghi, e le capanne intorno incendiassero; come i giudici, che per castigo de' rei la pena del fuoco ordinassero. E volle, che anche i Duchi, Marchesi, Conti, e Palatini contro agl'incendiarj nello stesso modo procedessero; riserbandone al solo Imperadore l'assoluzione.

Ordinò ancora, che coloro, i quali o ricettassero nelle proprie case, o ajutassero gl'incendiarj; non sol fossero obbligati a risare, per quanto si può il danno a quei che l'avessero sofferto; ma ancor dovessero in pena pagar diece libre di moneta corrente del paese al giudice del luogo, il quale la dovesse a piacere e disposizione dell'Imperadore tenere.

Non tolse però la difesa agl' inquisiti, ma permise

(a) *Calvin. in lexic. juridicum in verb. proscrip.*

loro di discolparsi in presenza del giudice col mezzo di due testimonj d'intera fede: e quanto all'accusatore, comandò, che dasse prima il giuramento di calunnia. Stabilì oltracciò, che non fosse all'istesso Principe permesso d'assolver gl'incendiarj, se prima non avessero con saputa ed intelligenza del giudice rifatto il danno da essi cagionato. Incaricò egli ancora a' Vescovi delle Diocesi, che dovessero anche scomunicare tai renitenti a rifare il danno: ed all'incontro, dopo aver a ciò leggittimamente proceduto, dovessero darne notizia al giudice laico, perchè alla proscrizione gli condannasse: senza potere essere dalle pene canoniche e civili assoluti, se prima tutto il danno alle parti in presenza del Vescovo non rifacessero. Dal che si scorge, non esser generalmente vero, che niuno a doppia pena, l'una temporale e l'altra spirituale non debba soggiacere. Aggiunse Federigo, che se il reo, obbedendo al Vescovo, fosse assoluto nel modo anzidetto; dovesse prima giurare di non cadere più in simil fallo, e poi accettar la penitenza, o di visitare il Santo Sepolcro, o pur S. Giacomo. E volendo essere assoluto anche dall'Imperadore, giurasse di star lontano da' confini dell'Imperio per un anno e un giorno: che se passato un anno e un giorno, non curasse di rifare tal danno il reo, onde non fosse dalla proscrizione, e dalle censure assoluto; perdesse ogni dritto, onore, e credito: di modo tale che non potesse essere ammesso a far testimonianza, nè le parti di giudice, e fosse in perpetuo de' feudi privato.

Di più, che se qualcheduno *in reisa alicujus domini*: cioè: andando col suo Barone in qualche scorreria militare (*reisa* detta (a) dalla Tedesca voce *Reysen*, cioè camminare) un podere altrui incendiasse; fosse esso padrone obbligato di scacciarlo da se per sempre, e di giurar sulle sante reliquie, di non esser ciò seguito con sua sapu-

(a) *Dufresne In Glossar. latinit. in verbo reisa.*

saputa o comandamento. Che se pure il volesse poi di nuovo nel suo feudo, obbligato fosse di proprio danajo il danno dell'incendio rifare. E così ancora se un Signore alloggiasse in una villa per forza, e quivi si attaccasse in qualche casa un fuoco casuale, e 'l di lei padrone pretendesse esser ciò seguito per di lui comandamento e volontà; fosse tenuto tal Signore rifare il danno.

Ordinò ancora, che se carcerato il reo negasse il delitto in presenza del giudice del luogo, e non fosse il delitto notorio; dovesse prima venir convinto con sette testimonj idonei, e poscia condannato a perder la testa: ma se il fatto fosse notorio, dovesse tal reo esser subito decollato.

Stabilì dopo Federigo, che *si castellani cujusdam domini*, cioè gli abitatori di qualche castello (a), uscendo fuori, nel mentre che il padrone sia assente dalla provincia, commettano un incendio; non debba esser bruciato perciò il castello del padrone, quasi colla pena *talionis*; ma bensì i beni tutti degl' incendiarj, che son fuori di quel castello: ma che se ritornando il padrone, gli ritenga senza scacciarli, come è detto di sopra; in tal caso il suo castello o palaggio venga bruciato.

Volle ancor Federigo, che se un incendiario proscritto vada a salvarsi nell'altrui casa, dalla quale non si possa estrarre, senza attaccarvisi il fuoco; colui, che per estrarnelo, la brucia, non sia tenuto alla pena degl'incendiarj, ma solamente a rifare il danno al padrone di essa. Che se l'incendiario perseguitato vada a salvarsi in un castello, forse del suo Signore, o del suo parente, o del suo vassallo; non sia tenuto il Signore del luogo a darlo nelle mani de' persecutori, che può metterlo in salvo in qualche selva, o in altra parte sicura: ma s'egli non sia Signore, nè vassallo, nè congiunto di sangue; debba subito consegnarlo, altrimente incorra nella stessa pena.

Sta-

(a) *Idem in verb. Castellanus, & in verb. Castra.*

Stabilì oltracciò Federigo, che se taluno, divenuto altrui nemico, il voglia nelle robe o nella vita danneggiare; sia obbligato tre giorni prima per mezzo di un certo messo la sua inimistà dichiararli. E ciò spiegasi colla parola *diffiduciet*; poichè era costume in Germania, che colui, che voleva dichiararsi di altri inimico, in iscritto per un messo glielo intimava; il che *diffidare* dicevasi (a): siccome tuttavia per nostra disgrazia si mantien l'uso d'intimare con un biglietto il duello, che cartello di *disfida* chiamasi. Ciò forse praticossi a simiglianza delle guerre legittime tra' Principi Sovrani, che debbono essere denunziate e dichiarate; per non fare atto villano di andare all'impensata ad assalir persona, che sene sta spensierato sotto l'ombra della buona corrispondenza: e sanno anco gli Eruditi, che da' Romani solennemente alle amicizie rinunziavasi.

Ma per tornare al proposito della costituzione; perchè talvolta accadeva, che lo sfidato, per render colpevole il suo nemico, negava di avere alcun messo ricevuto; perciò stabilì Federigo, che se il messo fosse in vita, dovesse attestare con giuramento di avere l'ambasciata in tal tempo e in tal luogo recata da parte del suo Signore: e s'egli fosse morto il messo; giurasse il Signore con due uomini accreditati, di aver fatto sfidare il suo nemico: acciocchè non venisse incolpato d'inganno e di perfidia. Durante la triegua conceduta, non volle punto l'Imperadore, che si potesse mandar disfida, purchè non fosse permessa nelle condizioni della triegua, altramente s'incorresse nella pena de' violatori della fede. E parimente se taluno offendesse il messo, prevedendo venirlo a sfidare; fosse riputato mancator di fede, e così privo d'onore, e che niuno per l'avvenire fosse obbligato a sfidarlo.

Ordinò poi l'Imperadore, che i figliuoli de' sacerdoti

(a) *Dufresne in d.Gloss.ar.in verb.diffidare.*

doti, de' diaconi, de' rustici, non potessero del cingolo militare venir decorati; e se alcuno lo avesse già preso dal giudice della provincia, ne fosse privato: essendo ben noto, che tal onore agli uomini onesti e nobili dee concedersi. Che se i Signori di tai rustici, non ostante il divieto del giudice, si ostinassero in proteggerli, ed averli nel grado di militi; pagassero in pena al medesimo giudice dieci libre d'oro.

Stabilì per ultimo Federigo, che a guisa degl'incendiarj, colla proscrizione e colla scomunica, fosse punito anche colui, che a' giardini e alle ville altrui dasse il guasto; giusta lo che scrisse il Giureconsulto Cajo (a). E finalmente, per invariabile osservanza di tal costituzione ordinò, che fosse tra l'altre sue Imperiali costituzioni inserita.

Promulgata ch'ebbe Federigo questa legge l'anno 1182. in Norimberga, e trovandosi omai stanco delle varie e continue guerre, che avea cogli Italiani, e specialmente colle città della Lombardia sostenute; facilmente a' consigli, e alle preghiere si arrese de' suoi Baroni, e in particolare di Errico suo figliuolo, il quale in ciò con tutta la lena affaticossi: poichè dovendoli nell'Imperio succedere, volea l'amor de' sudditi innanzi tratto acquistarsi (b). Procurò egli adunque, che alcune gravi e savie persone, da suo padre destinate, venissero a parlamento co' Diputati di dette città; e tanto operò, che al fine gli riuscì, che la pace tanto da tutti sospirata si conchiudesse.

71. *Ann.* 1181. *Federigo in Costanza conchiude la pace colle città d'Italia, i di cui articoli vengono registrati in un libro sotto al titolo* de pace Constantiæ.

Le convenzioni, che in essa stabilironsi, son rapportate dal Sigonio (c), e da Cujacio, e da Ottomano, e in un intiero libro nell'Autentico si leggono impresse (d). Onde noi

(a) *L.2.ff.de arbor.furt.caes.*
(b) *Sigon.de Regn.Ital.lib.14.ad ann.1183.*
(c) *Idem loc.cit.*
(d) *Extravaganter de pace constant.*

noi avendo finora l'ordine di questo tenuto, seguitare il dobbiamo; perchè andando egli per le mani di tutti, possano facilmente coloro, che leggeranno questa brieve, ma chiara idea, che noi ne daremo, nel suo fonte più a minuto osservarla.

Nel proemio adunque di tai convenzioni, che fu dettato a nome così di Federigo, come di Errico suo figliuolo; si esagera la lor pietà e clemenza verso le città rubelle; per averle nella loro grazia ricevute, e delle passate fellonie perdonate: quindi si descrivono le grazie ad esse concedute, e le convenzioni distintamente si rapportano.

In primo luogo Federigo concedè a dette città ed agli uomini della lega tutti quei privilegj e prerogative, e tutte quelle regalie, che prima di tai guerre possedeano; e l'uso di tutte le lor consuetudini, colle quali eran fino all'ora vivute: tanto nel litigare, quanto circa a' pascoli, a' ponti, all'acque, e mulini, e circa al tener genti armate, alle fortificazioni delle città, ed all'esercizio della giurisdizione civile e criminale, non meno dentro le città, che nel di lor territorio.

Volle ancora, che per discernere le sue proprie regalie, che non fossero state da lui a quelle concedute; si eleggessero, tanto da' Vescovi de' luoghi, quanto dagli uomini delle Diocesi, persone di provata fede, e spassionati, i quali con sincerità, e maturezza, distinguendo l'une dall'altre regalie dichiarassero, quali di esse del Principe fossero: e che se mai non si riputasse opportuno il tempo per tale esame, pagargli si dovessero infrattanto annualmente duemila marche d'argento; riserbandosi egli la facoltà di moderare tal somma, se fosse paruta eccessiva.

Dichiarò ancora, che non avrebbe dato orecchio a qualsisia querimonia, che proposta gli fosse contro a dette città circa le cose lor concedute, o permesse, e che vi avrebbe posto perpetuo silenzio; confirmando espressamen-

ſamente tutte quelle conceſſioni, che prima di tal guerra, tanto egli, quanto il ſuo anteceſſore fatte aveſſero a' Veſcovi, e alle chieſe, e alle città, e a qualſivoglia altre perſone; rimanendo nondimeno in piedi l'obbligo de' ſoliti ſervigi a lui dovuti. Ma quanto al cenſo volle, che non ſi pagaſſe; e dichiarò che ſotto nome di regalia con peſo di cenſo, egli non intendea quei pagamenti, che dalle città e caſtella ſi faceano per conſervazione della pace: tale eſſendo il ſignificato della parola *commoditates* (a). Annullò all' incontro tutti i privilegj a qualſivoglia perſona conceduti da lui, o da' ſuoi miniſtri, durante la guerra, in pregiudicio e danno di eſſe città, luoghi, e perſone della lega.

Stabilì di vantaggio, che quella città, in cui per imperial privilegio i Veſcovi avean giuriſdizione temporale; poteſſero come prima creare i Conſoli: cioè alcune perſone ſavie, che i governadori de' luoghi conſigliavano. Così ce lo ſpiega Dufreſne (b) riferendo gli antichi iſtituti di Mompellier. *Statutum eſt, ut XII. probi & legales viri Montiſpeſſulani jam electi ad Communitatem Montiſpeſſulani jurare debeant, quod bona fide conſulant eum, quem Dominus loco ſuo ſtatuerit in hac Terra, & ille requirere teneatur conſilium dictorum, & eorum ſtare conſiliis &c.* Del rimanente ogni terra o città doveſſe ricever tai Conſoli dall'Imperadore, a nome del quale gli avrebbe creati il Nunzio Imperiale in ſua aſſenza da Lombardia (erano i Nunzj alcuni ſupremi uficiali, che con grande autorità nella città mandavanſi): di modo tale che eſſi Conſoli dal Nunzio, o dall'Imperadore l'inveſtitura ſenza alcun pagamento ogni cinque anni riceveſſero.

Si ſtabilì dipoi, che nelle ſole cauſe, che la ſomma di 25. libre imperiali oltrepaſſaſſero, ſi appellaſſe all'Im-

Cccc pe-

(a) *Dufreſ. in gloſs. in verb. commodum.*
(b) *Idem in verbo Conſules in civit.*

peradore (salvi i dritti della chiesa di Brescia) : e che per evitar le spese a' litiganti di dovere perciò in Germania andare , destinato Federigo avrebbe in ciascuna città, o diocesi il suo Nunzio , o Giudice di appellazione, il quale avesse tai litigj a terminare, secondo le leggi e consuetudini, tra lo spazio di due mesi , da correre o dal giorno della contestata lite, o dall'appellazione ammessa : qualora o grave impedimento non vi si frapponesse , o per consenso delle parti il tempo non si prolungasse.

Stabilì ancora che i suddetti Consoli delle città , prima di esercitar la carica, fossero obbligati a giurarli fedeltà; se tal giuramento si trovassero aver già dato.

Ordinò parimente , che i suoi vassalli dovessero da lui ricevere l'investitura, ed a lui giurar fedeltà: al qual giuramento fossero ancor tutti gli altri cittadini generalmente obbligati dall'anno sedicesimo di loro età insino al settantesimo; purchè non fossero persone tali , a cui senza pregiudicio e per giuste cagioni si potesse quello rimettere.

Con tale occasion della pace usò anche Federigo indulgenza con quei vassalli, che in tempo della guerra o della tregua non avessero l'investitura da lui richiesta, o i dovuti servigj prestati; ordinando che non perciò perdessero i loro feudi, come s'era per legge feudale stabilito.

Di vantaggio dichiarò, che rimanessero fermi tutti quei contratti libellarj, e precarj (di cui nell'esplicazione delle feudali consuetudini altrove rogionammo) *(a)* , che da' feudatarj di porzion de' feudi fossero stati fatti, secondo le consuetudini de' luoghi: sebbene dalla sua costituzione *Imperialem (b)* fossero proibiti.

Condonò altresì pienamente e graziosamente tutti i dan-

(a) *Lib.1.feud.tit.5.§.Aut si libellar.*
(b) *Lib.2.feud.tit.55.*

danni ed ingiurie, che in tempo della guerra si fossero a lui e a' suoi ufiziali da tutta la Lega o da alcun collegato cagionate.

Promise eziandio di non far troppo lunga dimora colla sua gente in qualche città, o diocesi; perchè elle non ne fossero danneggiate e aggravate: e dichiarò che fosse lecito ad esse città di munirsi a lor piacere, e di dentro e di fuori con mura fortificare. Oltracciò, che potessero continuare a lor talento e sciogliere la lega: che si cancellassero ed annullassero tutti i patti fatti con lui per timore o per violenza de' suoi ufiziali, e che in virtù di essi non si esigesse nulla. Andò appresso spiegando varj patti e obblighi da' Piacentini fatti, i quali omettiam di quì riferire, per esser molto dal nostro istituto lontani.

Ordinò nondimeno, che dovessero rimaner ferme tutte le sentenze, che secondo le leggi e le consuetudini fossero state contra di alcuno della lega in tempo della guerra profferite; ma che nulle si dichiarassero quelle, che per cagion della stessa guerra si trovassero fatte. Che i poderi, da ciascun della lega posseduti a giusto titolo in tempo della guerra, e tolti loro a forza da persone fuor della lega; fossero restituiti insieme co' frutti: e se i padroni gli avessero già ricuperati, quietamente seguitassero a possederli; purchè dagli arbitri da eleggersi non fossero regalia del Principe riputati.

Quindi assolvè il Marchese Opizzone Malaspina di tutto ciò, che avesse in tempo della lega, o per cagion della lega contra lui operato, tanto da se, quanto per opera altrui; e nella sua piena grazia il ricevette.

Permise a' Milanesi ancora di cantinuar l' esercizio della solita giurisdizione in certi descritti luoghi, con alcune limitazioni, che per brevità si tralasciano, per non entrare a minuto esame della particolare istoria di quei tempi e di quei luoghi: di sorte che nè da lui nè da' suoi successori potessero esserne molestati.

Ordinò poi Federigo, che tutti quei della lega nel giurare a lui fedeltà, aggiugner dovessero di mantenere non solamente illesi e salvi i poderi, e i dritti, che egli nella Lombardia possedea; ma di prestare ogni ajuto e soccorso a'suoi ufiziali, contra gli occupatori de' medesimi, qualora richiesti ne fossero. Al qual obbligo dichiarò che fossero principalmente tenute quelle città nel cui distretto o vicinanza fossero le possessioni; ed in caso di bisogno, le altre dovessero prestare ajuto conveniente, anche le non Lombarde; ma che ne'confini della Lombardia fossero situate.

Volle pure, che se qualche città non osservasse i i patti della pace, dovesse venire astretta dall'altre con buona fede; rimanendo contuttociò la pace nel suo intero vigore.

Di più stabilì, ch' entrando egli nella Lombardia, gli dovessero le città pagare *fodrum consuetum*, & *regale*, che era un certo sussidio, che pagavasi nel passaggio degl'Imperadori cogli eserciti in Italia: come lo spiega Dufresne (a), ed altrimente *extraordinaria collatio* appellavasi; di cui fra le regalie facemmo menzione (b).

Volle parimenti Federigo, che dovessero le dette città in tai passaggi rifare i ponti, ed accomodar le strade, in guisa che comodamente potesse andare e ritornare colla sua gente: alla quale dovessero anche dare a buon prezzo e senza frode le vittuaglie.

Di più, che ogni dieci anni dovessero le dette città il giuramento di fedeltà rinnovargli.

Dichiarò inoltre, che restituito venisse tutto il possesso de'beni tolti a loro forza in suo nome; senza però che potessero pretendere rifezion di danno, e restituzion di frutti; purchè taluno non solamente fosse stato il possessore, ma il suo buon dritto nella causa principale ancora

(a) *Dufresn. in Glos. latin. verbo. fodrum.*
(b) *Lib. 2. feud. t. 56. quæ sint regalia.*

cora della proprietà dimostrasse. E varj altri casi va poi considerando circa le dette restituzioni, che per brevità si tralasciano.

Nascendo però controversia di qualche feudo tra esso e alcun della lega, volle Federigo, ch'ella fosse decisa, siccome già negli usi feudali avvisammo, da' Pari di quella istessa città, o diocesi, nella quale egli venga a far istanza, e secondo le consuetudini feudali di quel medesimo luogo. Ma nel caso di trovarsi egli in Lombardia, si riserbò di potere far trattare la causa in sua presenza.

Dichiarò ancora, che avrebbe ogni udienza negata a quei, che fossero venuti ad impugnare i patti, giurati senza forza o violenza, tra città e città, lega e lega, e città e persone particolari.

Restituì a'Veronesi una via, che era stata loro tolta, che *stratam* (a) ei chiama, e segnatamente ricevè ancora nella sua grazia Ezzellino (Drolino legge malamente Cujacio) da Romano; da cui nacquero i due celebri tiranni d'Italia, un dello stesso nome, e l'altro Alberigo, di cui son piene l'istorie.

Queste determinazioni adunque promulgò Federigo, le quali espressamente ordinò, che inconcusse si avessero a mantenere. Quindi soggiunse un catalogo di tutte le città, Principi, ed altri feudatarj, e nobili, che nella sua grazia ricevea, e che della scambievolmente giurata pace goder doveano; come ancora i nomi di coloro, che per Consoli in ciascheduna città volle costituire: avendosene egli l'investitura riservata, come di sopra avvisammo. E leggesi in fine il giuramento dato dalle dette città, e da'primarj di esse, tanto ad esso Imperadore, quanto al suo figliuolo Errico Re de'Romani. E si finisce il libro *De pace Constantiae*.

Promulgò ancor Federigo due altre costituzioni, che sot-

(a) *Dufresn. in loc. cit. in verbo stratam.*

ſotto al titolo *De jure Protomiſeos* vengono da Cujacio rapportate: e perchè non ſi sa, quando l'aveſſe egli promulgate; perciò dopo la di lui morte le rapporteremo.

72. *Ann. 1185. Lucio Pontefice mentre ſollecita i Principi Criſtiani per la guerra ſanta, muore, e li ſuccede Urbano III.*

Ma tempo è omai, terminata sì lunga ſpoſizione, di procedere più oltre alla noſtra ſtoria. Egli è dovere che favelliamo del Pontefice Lucio, il quale, toſto che videſi aſſunto al Pontificato, con calde lettere ſollecitato da'Principi Criſtiani d'Oriente, non mancò con ferVoroſo zelo, più che fatto non avea il ſuo anteceſſore, di eccitare in lor ſoccorſo i Principi d'Occidente; ma neppur ebbe egli la ſorte di vederli a quella volta incamminati: poichè nell'anno 1185. nella città di Verona ſene morì, laddove fu ſubito eletto in ſua vece Lamberto Crivelli Milaneſe, che Urbano III. chiamoſſi.

73. *Torbidi nell'Imperio d'Oriente, e guerra ch'ivi muove Guglielmo II. con poca ſorte.*

Nacquero tra queſto mentre in Coſtantinopoli torbidi contro al novello Imperadore Aleſſio, che gli furon da un tiranno nominato Andronico ſvegliati. Queſti da molti Greci aſſiſtito, non ſol dall'Imperio il depoſe, ma con una corda d'arco lo ſtrangolò, e della città, e dello ſtato s'impadronì: e quindi cominciò crudelmente contro le caſe e le perſone de'Latini ad eſercitar la ſua barbarie, ponendo il tutto a ferro, e a fuoco, ſenza diſtinzion di ſeſſo, o di età, o di condizione. Il noſtro Guglielmo adunque, da tal tirannide giuſtamente commoſſo, mandò ſubito in Oriente nel detto anno 1185. ſotto la condotta del Co: Tancredi un potente eſercito; il quale, giunto in Durazzo, la ſaccheggiò e diſtruſſe: e lo ſteſſo fece a Teſſalonica, ed altri luoghi a quella vicini. Ma ravviſando i Greci, che tanto male loro avveniva per la tirannia di Andronico, dall'uſurpato Imperio il depoſero, e con barbari modi l'uccisero; avendo Iſacco Angiolo Imperadore eletto: il quale poſcia menando numeroſa oſte, vinſe Tancredi, tolſegli le conquiſte già fatte, ed obbligollo coll'avanzo delle ſue genti in Sicilia a ritornare.

Fu

74. Ann. 1186. Guglielmo marita Costanza sua zia con Errico figliuol di Federigo.

Fu Guglielmo a tal novella assai tristo; ma vie più gli si accrebbe il cordoglio, per vedersi tuttavia senza prole della Reina Giovanna sua moglie, nè poter dare al suo Regno altro erede che Costanza sua zia, figliuola postuma del Re Ruggieri suo avolo: giacchè il detto Tancredi non potea aspirarvi, per essere, come abbiam detto, nato dal medesimo Ruggieri fuor di legittimo matrimonio. Era perciò la Costanza da molti ragguardevoli Principi di Europa richiesta, che alla gran successione aspiravano. Ma fu da Guglielmo prescelto Errico Re de' Romani, figliuolo dell' Imperador Federigo: onde, conchiuso con essolui il parentado, fu la sposa, in età di anni trentuno condotta l' anno 1186. in Milano, ove furono con gran pompa le nozze celebrate. Di questa Costanza variamente hanno gli scrittori favellato, e varie favole intessute, di cui leggasi Tommaso Costo nelle annotazioni al Colennuccio, e 'l più volte allegato Autor della storia civile (a).

75. Ann. 1187. il Saladino rompe l' esercito de' Cristiani in Oriente, e prende la città di Gerusalemme, onde si muore di dolore il Pontefice Urbano.

Ma nel mentre che ciò passavasi in Occidente, in Oriente il Saladino collegato con Isacco Angiolo, avea già presa la città di Tiberiade, rotto l' esercito de' Cristiani, e fatto prigione il Re Baldovino, impadronendosi del S. legno della Croce: ed oltracciò espugnata ancor avea a'dì 4. d'Ottobre dell'anno 1187. la città di Gerusalemme, e occupato il Santo Sepolcro; onde erano quasi affatto in quei luoghi disperate le cose de'Cristiani. Qual rea novella al Pontefice Urbano III. giunta, fece sì ch'egli per dolore in Ferrara quest'anno sene morisse, quarantadue giorni appunto dopo la perdita di Gerusalemme.

Fu subito nel dì seguente eletto Pontefice Alberto Cardinale di S. Lorenzo in Lucina, della famiglia Morra di Benevento, il quale Gregorio VIII. venne appellato. Ma mentre ch'egli era tutto rivolto a sollecitare i Principi

(a) *Istor. Civil. tom. 2. lib. 13. c. 2.*

cipi Cristiani, ad andar presto al soccorso di Terra Santa; dopo due mesi ed otto giorni del suo Ponteficato in Pisa morì, e fu venti giorni appresso la sua morte in quella città Paolino Scolari Romano di umil condizione Cardinale di Palestrina in suo luogo creato, che di Clemente III. prese il nome.

76. *Ann. 1188. I Re di Francia, d'Inghilterra, e altri Principi con Federigo Imperadore vanno in Soria al ricupero di Terra Santa.*

Questo Pontefice sollecitò anch'egli i Principi d'Occidente, a passar senz'altra dimora in Oriente; onde finalmente nell'anno 1188. si mossero Filippo Re di Francia, Errico Re d'Inghilterra, e Filippo Conte di Flandra, con gran seguito de'lor principali Prelati e Baroni, a prender la Croce, e a passar unitamente il mare a sì santa intrapresa: nè tardò di andarvi ancora l'Imperador Federigo, il quale vi s'incamminò con 150. mila soldati, e con grandissimo numero di navi. Ma non potè in Oriente giungere, se non nel seguente anno 1189. per le gravi insidie e impedimenti, che gli tramò tra via l'Imperador Greco, ch'erasi col Saladino collegato.

77. *Ann. 1189. Guglielmo muore senza successori, onde li succede Costanza sua zia, maritata con Errico figliuol di Federigo.*

In questo anno appunto da inaspettato fulmine videsi di nuovo questo Regno sconvolto, poichè nel mese di Novembre accadde l'infausta morte del Re Guglielmo, nel fior della sua età di anni 36. Lasciò egli erede di questi Regni Costanza sua zia moglie di Errico, a' quali avea già fatto giurar fedeltà, come a suoi successori, in una assemblea per tal cagione nella città di Troja convocata.

Fu invero Guglielmo Principe saggio e prudente, che s'ingegnò sempremai di alleviare le imposizioni a' suoi sudditi, ed alla retta amministrazion della giustizia a più potere applicossi; onde di buono meritò il nome. Solo due leggi stabilì questo Principe, le quali nella compilazione delle costituzioni fatta da Piero delle Vigne si leggono, e di cui già abbiam noi di sopra in varj luoghi fatta menzione.

La prima è posta sotto al titolo *De usurariis puniendis*, la quale, come di sopra avvisammo, malamente

te da alcuni al Gran Ruggieri, e da altri a Guglielmo I. fu attribuita.

La seconda di lui legge è quella pur di sopra riferita, sotto al titolo *Ubi clericus in maleficiis debeat conveniri*; che ad istanza di Gualtieri Arcivescovo di Palermo fu pubblicata.

78 *Leggi longobarde ancor sotto Guglielmo comuni riputavansi.*

Prima che innanzi passiamo a ragionar di Errico, che per le ragioni di Costanza sua moglie in questo Regno succedè; egli è dovere non tralasciar quì di avvertire, che neppure in tempo del buon Guglielmo aveano le leggi Romane preso vigore alcuno nel nostro Regno; ma tuttavia le longobarde signoreggiavano: e chiara a noi la pruova n'adduce l'accurato Cammillo Pellegrino, il quale tra le reliquie dell'antichità ritrovò un istrumento di sentenza, che nell'anno 1171., regnante Guglielmo, fu pubblicata nella causa, che allora da una parte tra il Vescovo e cittadini di Teano, e dall'altra i cittadini di Sessa per un corso di acqua agitavasi; in cui fu a favor di costoro deciso, secondochè le leggi longobarde ordinavano.

79. *An. 1190. Federigo muore affogato nel passaggio del fiume Calep in Armenia.*

Fu la morte di Guglielmo poscia da quella dell'Imperador Federigo seguita nell'anno 1190.: il quale avendo alla fine superati gli ostacoli da' Greci oppostigli, e più volte sconfitti i Saracini, e presa e saccheggiata la città di Iconio; mentre volea passare un giorno di Domenica a cavallo il fiume Calep nella minore Armenia, cadde nell'acque, onde fu da quelle, che rapide erano, affogato. Morte, che diede l'ultimo tracollo a' Cristiani nella Soria. Fu in tempo di questo saggio Principe la feudal giurisprudenza e la civile maggiormente nell'Italia coltivata, siccome noi nel corso di sua vita osservato abbiamo. Le di lui leggi feudali sono state da noi già di sopra mentovate; per la qual cosa riman solo, che dell'altre sue constituzioni circa al *jus congrui*, o sia *Protomiseos*, facciam parola: le quali abbiamo stimato in questo luogo riferire, non sapendosi dove e quando

egli ſtabilite l'aveſſe. In tali conſtituzioni diede Federigo la prelazione non ſolo a' parenti, ma a' vicini, nelle vendite che da altri parenti o convicini ſi faceſſero; come più appreſſo dimoſtreremo.

80. *Coſtituzioni di Federig. circa al dritto del congruo*

Vengono queſte due coſtituzioni da Cujacio nel libro 5. *de feud.* riferite: l'una che comincia *Sancimus*, e l'altra *Quam omnibus*. Sembra in vero, che egli nel ſentimento ſia, di dovere eſſe aver luogo anche ne' feudi, ſebben punto non ne ragionino; onde in ſua ſentenza, nella vendita de' feudi non ſolo gli agnati di colui che vende, ma i convicini altresì poſſano della prelazione avvalerſi. Dice parimente, che aveſſe Federigo preſe tali coſtituzioni da una novella dell'Imperador d'Oriente Romano Lecapeno, la quale nella ſteſſa lingua Greca intera poi traſcrive; quaſichè dalla ſomiglianza dell'una all'altra reſti il ſuo ſentimento provato. Ma non ſappiamo in verun conto indagare, come poſſa circa a' feudi ragionevole il ſentimente di Cujacio riputarſi; perocchè ſe attendiamo gli uſi feudali di ſopra ſpiegati, tal dritto di prelazione a quegli agnati ſoli, ch'eran proſſimi alla ſucceſſione, e a'padroni concedeaſi (a).

E invero ſe Federigo aveſſe voluto ammettere a tal privilegio i convicini feudatarj, l'avrebbe eſpreſſamente in queſte coſtituzioni dichiarato; non potendoſi ſotto le generali parole i feudi comprendere, come quelli che ſono dagli altri beni molto diſſimili; oltrechè eſſendo il dritto di prelazione della natural libertà delle vendite reſtrittivo, non può certamente aver luogo ſe non ne' ſoli caſi dalle leggi eſpreſſi. Avendo adunque Federigo nel principio della ſua prima coſtituzione ſolamente ragionato del comun campo, della caſa, della vigna, e di altri beni immobili; creder non deeſi, che ſotto tai nomi aveſſe voluto anche i feudi comprendere. Queſto no-

(a) *§.porro t.9. qualit. olim poterat feudum alienari, & §. Titius t. 22. ſi de feud. de funct. controverſ. ſit.*

noſtro ſentimento con molte altre ragioni fu già dal Reggente de Marinis ſoſtenuto *(a)*.

Ma prima che noi eſponghiamo la coſtituzione che *Sancimus* incomincia; egli ci fie bene far ravviſare l'altro abbaglio da' noſtri Dottori preſo: i quali avendola oſſervata tra'capitoli del Re Roberto inſerita, col titolo *Conſtitutio Dom. Imperat. Friderici ſuper jure congrui*; hanno non ſolamente creduto, che foſſe ſtata da Federigo II., e non dal primo promulgata; ma hanno ancor meſſo in diſputa, s'ella debba riputarſi qual coſtituzione Imperiale, o pur ſe l'aveſſe quel Principe propriamente per lo noſtro Regno ſtabilita: talchè non già quì per conſuetudine foſſe ſtata ricevuta, ma forza di poſitiva legge aveſſe avuto infin dal ſuo naſcimento. Son caduti in vero alcuni nell'errore di crederla del noſtro Regno, per averla oſſervata tra l'altre ſue proprie leggi comentata da Matteo d'Afflitto, il quale in queſto abbaglio cadde. Per la qual coſa dee ſaperſi, ch'egli il ſuo comento traſſe da un altro non impreſſo, che prima delle noſtre coſtituzioni Antonio Caputi di Molfetta fatto avea, ſiccome lo avvertì Giannantonio de Nigris *(b)*. Seguendo adunque i noſtri ſcrittori il ſentimento d'Afflitto, ſono in queſto fallo caduti, e tra gli altri il Cardinal de Luca *(c)*. Ma s'egli aveſſero ben conſiderato, che la detta coſtituzione fu promulgata da Federigo I., il quale non avea autorità alcuna nel noſtro Regno; non ſi ſarebbono in tal quiſtione fermati, e ſenza dubbio tutti di concorde ſentimento detto avrebbero, ch'ella per conſuetudine e per uſo aveſſe fra noi la ſua autorità acquiſtata: nella ſteſſa guiſa che accadde delle Pandette, e degli altri libri di Giuſtiniano, e dell'iſteſſa compilazion de'libri de'feudi, di cui già ragionammo. Anzi egli è da ſa-

(a) *De Marin. reſol. jur. lib. 1, c. 233, num. 3.*
(b) *De Nigr. in comm. ad cap. Regn. in fin. in conſt. Sancimus.*
(c) *De Luc. de ſervit. diſcurſ. 78.*

pere, che tal costituzione nella nostra città non ha giammai vigore avuto, ma con una delle nostre particolari costumanze viene il dritto di congruo stabilito: che a suo luogo coll'altre tutte sporremo. E nella città di Lucera ancor ci è detto, che in conto alcuno la ragion del congruo luogo non abbia; sebbene in vigore di special privilegio.

Dopo tali premesse, al nostro proponimento pur troppo necessarie, vegniamo ora ad esporre brevemente la costituzione *Sancimus*, secondo che nel volume de' capitoli del nostro Regno leggesi, ove più distesa, che in Cujacio si osserva. Nel principio adunque di essa Federigo stabilì, che volendo taluno, in qualsivoglia provincia o città ch' e' fosse, vendere, censuare, o fittare un suo proprio campo, casa, vigna, o altra cosa stabile, o da se solo, o in comune con altri posseduta; debba la sua volontà dinunziare in primo luogo a'suoi parenti confinanti, quantunque estranei, tra'quali preferir si dovessero coloro, che in comune col venditore tai poderi possedessero: e in fine a quei, che son confinanti per qualche parte, e son dell'istessa terra.

Passa poi Federigo ad ordinare, che se a più persone egualmente la ragion di prelazione si appartenga; li debba il venditore tutti intimare: ma che ciascuno sia obbligato fra trenta dì comparire, a pagarli senza dimora il giusto prezzo trovatone, e prendersi quella porzione, per cui tal beneficio gli si appartenga, altramente non ne possano più godere; purchè e'non si trovassero in ischiavitù, o la pena della deportazione soffrissero, o dell'esilio, o che fossero lontani per servigio del pubblico, o per altro lor proprio; o pur minori di venticinque anni. E dal diffinir Federigo la minore età secondo le leggi Romane, giusta lo che insegna il Giureconsulto Ulpiano (*a*); chiaro si scorge, ch'e'non ebbe il pensiero alle leg-

(a) *L. 1. ff. de minor. viginti quinque annorum.*

leggi longobarde, nè a ciò ch'egli ſteſſo e' ſuoi anteceſſori a tenor delle medeſime nelle lor coſtituzioni determinato aveano; per lo di cui vigore la minore età fino agli anni diciotto ſi conſidera, come di ſopra oſſervato abbiamo.

Ne' ſopraddetti caſi adunque di lontananza di coloro a cui ſpetta il privilegio della prelazione; ſtabilì Federigo lo ſpazio di quattro meſi a' lor tutori o curatori (dandoſi queſti agli aſſenti ancora, come or tuttavia ne' noſtri tribunali ſi coſtuma), o difenſori, cioè a'loro avvocati o proccuratori (a), a comparire, ed in nome de' lor principali l'azion proporne: con pagare il giuſto prezzo, e gl'intereſſi, e le ſpeſe a quegli eſtranei, che ſi aveſſero i fondi comprati, e diſcacciarneli. Ma che ſe foſſero a ciò fare negligenti, doveſſero di proprio danajo rifare i lor principali di ogni incomodo ed intereſſe.

Dichiarò poſcia, che foſſero della prelazione eſcluſi quei parenti, ſocj, o vicini, contro a' quali foſſe provato, d'avere con atroci ingiurie o con mani violenti il venditore o la ſua famiglia maltrattata, o macchinato contra la di lui vita, o cagionatagli grave perdita nelle ſoſtanze: eccetto però nel caſo che il venditore ſteſſo ne rimaneſſe contento.

Eccettuò Federigo da queſta legge quei beni, che ſi danno in dote, o per donazione di qualunque ſorte, o per teſtamento; o per contratto di permutazione, o per tranſazione, quantevolte da colui, al quale il privilegio di prelazione ſi appartiene, non ſi dimoſtri, di eſſerſi ſimulatamente tai contratti celebrati con perſone eſtranee, per defraudare al ſuo dritto. E per iſchivar ſimiglianti fraudi, ordinò egli, che poſſa il medeſimo eſiger dal venditore, o dal compratore il giuramento di non eſſervi verun dolo intervenuto: il quale ſe poi ſi pruovi, debbano entrambi ſoggiacere; il venditore, cioè, a per-

(a) *Calv. in lexic. Juri., in verb. Defenſor.*

perder la roba, e'l compratore il prezzo, da acquistarsi al fisco, dal quale quella si venda a coloro, che il dritto di prelazione vi abbiano. Ma che se prima di tal giuramento apparisse di simili contratti la frode, sia la vendita nulla, e sia costretto il venditore vender contro sua voglia il podere a colui, al quale tal privilegio di ragion si appartiene.

E perchè niuno simular tai contratti non potesse a favor di persone potenti, proibì anche loro l'Imperadore di ricevere, ed acquistare simiglianti poderi, qualora congiunti di sangue agli alienanti non fossero: avvegnachè sembri, che generalmente l'Imperador proibisse a' potenti di acquistar qualsivoglia cosa da meno potenti, sotto pretesto di compera, di donazione semplice tra vivi, o per cagion di morte, o per testamento, o per lungo uso, o sotto color di difesa. E acciocchè non si contendesse sulla qualità delle persone, quali in realtà dovessero esser riputate potenti, dichiarò Federigo, che potenti sieno coloro, i quali o per se stessi, o per cagion de' loro congiunti possono incuter timore agli alienanti, o allettarli colla speranza de' beneficj. A' contravvegnenti impose la pena di pagare al fisco il valor della roba, e di non poterla intanto acquistare non ostante la lor potenza. E in vero furon sempre anche dal dritto Romano simili contratti riputati non buoni, come a minuto lo dimostra Afflitto nel suo lungo comento sulla medesima costituzione (a): il quale afferma, doversi limitare tal divieto, nel caso che con buona fede, e con libera volontà altri donino, o vendino i suoi beni a' potenti.

Indi Federigo nella medesima costituzione stabilisce, che passato lo spazio di dieci anni, senza alcuna dinuncia e ricorso; non sia recata molestia, nè mossa lite a' pos-

(a) *Afflit. in tract. de jur. Protomiseos in fin. in §. 5. prohibemus pag. 211. num. 3., & 4.*

poſſeſſori, per qualſivoglia titolo ch'e'poſſeggano, nè da coloro a cui ſpettava il dritto di prelazione, nè dal fiſco. E quì termina queſta coſtituzione appreſſo Cujacio; perocchè tutto il rimanente leggeſi in altri eſemplari trà i capitoli di Roberto regiſtrati, che noi abbiamo avuto in mente di ſeguitare: onde chiara ſi ſcerne la differenza tra la coſtituzione di Federigo e quella di Romano Lecapeno, che intera vien recata da Cujacio.

Continuando adunque Federigo tal ſua coſtituzione, dice, eſſere ſcritto nelle Greche leggi (ed intende ſenza dubbio di quella di Lecapeno); che di tal prelazione godino quegli, i quali ſon più vicini al podere che vendeſi: con una diſtinzione, che ſe per caſo non abitino nella ſteſſa terra, ov'è il fondo o la caſa che ſi vende, e che ſolo ivi i beni poſſeggano; poſſano la loro azione tra lo ſpazio di un anno proporre, il quale paſſato ogni ragion perdino: ma ſe per contrario nella ſteſſa terra dimorino, abbiano quattro ſoli meſi di tempo a dedurla; purchè, certificati ſolennemente dal venditore, non vi abbiano rinunziato.

Arreca anche Federigo un altro capo di detta Greca novella, cioè che debba eſſer preferito colui, il quale per tre parti confina a chi è confinante per una parte; ma ſe per due parti entrambi confinano, egli ordina, che abbiano ugualmente la prelazione, e dividanſi il fondo, che ſi vende, a proporzione della loro proſſimità. Rapportano eſſere a' parenti del venditore preferiti coloro, i quali abbiano una rocca vicino alla caſa che ſi vende: quaſi che l'edificio più grande e più degno a se tragga quello ch'è di minore importanza. E certamente queſta particella par che favoreggi i poſſeſſori de' feudi nobili, a' quali le vicine caſe, per abitazione de' loro domeſtici poſſono abbiſognare.

E per fine ſi vuole da Federigo, che nè le vie pubbliche, nè la chieſa, nè la corte del Principe poſſano tal privilegio di prelazione ottenere; per ragione, a noſtro

ſtro avviſo, di ſerbar l'equalità: imperocchè come elle non ſono al congruo ſoggette, così non debbono del di lui beneficio giovarſi. E su di tal punto oſſervar ſi può il mentovato Afflitto, che varie quiſtioni va diſaminando.

Eſplicata ora la celebre conſtituzione *Sancimus* che vien tutto giorno ne'noſtri tribunali ventilata; reſta che paſſiamo a riferirne un' altra del medeſimo Principe, la quale *Cum omnibus* incomincia, e viene dal ſolo Cujacio rapportata. In eſſa brievemente Federigo eſagera, che per dritto naturale ciaſcheduno ha piena libertà di diſporre a ſuo talento della roba ſua, o ſia alienando per dote, o per donazione *propter nuptias*, o per donazion ſemplice, o per ultima volontà, o per qualſivoglia ſpezie di contratto; con tuttociò, perchè le ſteſſe leggi comandano, che ſi viva oneſtamente, ſenza offendere o far diſpiacere a perſona; perciò qualor ſi venda o caſa, o poſseſſione, debbano eſser preferiti i parenti a'ſocj, e queſti a'vicini. Conſiderò forſe l'Imperadore eſser giuſto, che i vicini eſtendano i confini de'lor poderi e che i parenti la roba, da'lor maggiori acquiſtata, e poſseduta, nella di lor famiglia conſervino. Non può dubitarſi però, che ſimil dritto ſpeſso è eſercitato per isfogo d'invidia, e di livore, anche con danno di chi la prelazione affaticaſi di conſeguire.

Altre leggi così in materia civile, come criminale ſtabilì ancor Federigo nell'anno 1158. in una aſſemblea da lui ragunata in Breſcia; ma perchè in quelle niente circa a' feudi ſi diſpone, e giammai nel noſtro Regno non hanno avuto vigore alcuno; perciò non ci prendiam la briga di girle a minuto deſcrivendo.

81. *Conſuetudini e leggi feudali per privato ſtudio da'Giureconſulti Milaneſi compilate.*

Le coſtituzioni feudali, sì di queſto Principe, come degli altri Imperanti, che gli precederono (le quali già noi ne' proprj lor luoghi ſponemmo) furon nel tempo del di lui Regno da varj Giureconſulti Milaneſi inſiem con gli uſi feudali in un volume per loro privato ſtudio raccol-

colte, e ciò avvenne circa l'anno 1170., come il celebre nostro Giureconsulto Francesco d'Andrea *(a)* con somma accuratezza il dimostrò; non già nell'anno 1152., che fu il primo di Federigo, come volle Arturo *(b)*; e perchè già di sopra distesamente di tutto ciò nel principio del quarto libro di questa istoria ragionammo: non occorre farne quì nuovamente parola.

82. *Gostanza ed Errico comminciano tra torbidi a signoreggiar questi Regni.*

Dopo sì necessaria digressione, egli è dovere ritornare alla interrotta narrazione di Gostanza, e di Errico, che dopo la morte del buon Guglielmo questi Regni tra mille avversità e travagli per poco tempo poterono governare.

I Siciliani adunque, perchè mal soffrivano esser dominati da Gostanza, e meno da Errico, di nazione straniera; pensaron perciò ben tosto da un sì fatto giogo liberarsi, e di eleggersi per loro Principe il già detto Tancredi Conte di Lecce, che nato era illegittimo da Ruggieri Duca di Puglia, del gran Ruggieri figliuolo. All'incontro i principali Baroni del nostro Regno, che vantavano dalla Regale stirpe Normanna discendere, nè all'uno nè all'altro partito inchinavano; ma ciascun di loro al Regno aspirava, o almen pretendea con indipendenza e da sovrano i suoi proprj stati possedere; dimenticati affatto di ogni fedeltà e omaggio, che ad Errico, e Gostanza in Troja giurata aveano *(c)*.

83. *Ann. 1190. I Siciliani innalzano Tancredi Conte di Lecce, che riceve l'investitura di questi Regni da Clemente III.*

I Siciliani ben presto, da Matteo Vicecancelliere animati, il quale abbatter volea il partito dell'Arcivescovo Gualtieri, che era a Gostanza ed Errico fedele; gridarono per lor Principe Tancredi: e chiamatolo in Palermo, con solenne pompa e celebrità nell'anno 1190. l'incoronarono *(d)*: e subito a loro istanza il Pontefice Cle-

 men-

(a) *Francisc. de Andr. in disp. feud. cap. 2. §. 5.*
(b) *Artur. de jur. feud. cap. 1. num. 6.*
(c) *Riccard. a S. Germ. in.*
(d) *Idem Riccard. loc. cit.*

mente III. l'investitura di amendue i Regni gli concedette.

34\. *Tancredi manda il Conte della Cerra ad occupar questo Regno, che ne conquista buona parte.*

Tancredi, tosto che nel trono collocato si vide, inviò con molta gente in questo Regno il Conte Riccardo della Cerra, di cui tenea la sorella per moglie; acciocchè lo avesse ancora a forza d'armi alla sua ubbidienza ridotto. Non tardò egli a sottoporre quasi i Baroni tutti di Principato, e di Terra di Lavoro, e a porre sossopra i castelli del munistero di Montecassino; onde fu costretto Roffredo Abate di quel luogo a giurare a Tancredi l'omagio: Ma fu incontrata da Riccardo nella città di Capoa e di Aversa forte resistenza, e maggiore fu quella che gli fece Ruggieri Conte di Andria Gran Contestabile, già da Guglielmo eletto, e Riccardo Conte di Calvi; poichè non solo gl'impediron con molta gente l'innoltrarsi in Puglia, ma scrissero ad Errico, che presto con poderoso esercito venisse a riacquistare ciò, che a Gostanza sua moglie apparteneasi. Ancora l'incoraggiò molto a venire il mentovato Arcivescovo Gualtieri, che mal soffriva in Sicilia il dominio di Tancredi. Ma questi con poderosa oste venne anche di persona in queste nostre provincie, ove la maggior parte della Puglia soggiogò; superando gli ostacoli, che il detto Conte Ruggieri opposti gli avea.

35\. *Errico manda numeroso esercito nel Regno di Napoli contro Tancredi, ma con poco frutto.*

Mandò all'incontro Errico poco dopo anch'egli potente esercito sotto Errico Testa in questo Regno; il quale giunto in Terra di Lavoro, ed unitosi col Conte Ruggieri, passaron di repente nella Puglia, e varie città ripigliarono. Ma Tancredi, senza venire a giornata, pensò col tempo poter l'esercito nemico dissipare; chiudendosi col fior di sua gente nella città d'Ariano, e molti altri luoghi fortificando. Nè gli riuscì vano il disegno; poichè sebbene avesse il Testa assediato Ariano; nondimeno crescendo il fervor della state, tutto il suo esercito si ammalò, onde fu costretto abbandonar l'assedio, e ritirarsi coll'avanzo delle sue milizie in Alemagna; per

la

la qual coſa fu facile poſcia al Conte della Cerra, cognato di Tancredi, privar di vita con inganno Ruggieri Conte d'Andria, e ſoggiogar ſubito Capoa, che per timor ſe gli arreſe.

86.

Errico viene con Goſtanza ſua moglie in Roma, ove è coronato Imperadore da Celeſtino III.

Errico avendo tra queſto mentre inteſo l'infelice morte di Federigo ſuo padre, nel fiume Calep affogato, e ſuccedutogli perciò nell'Imperio; toſto acquietò i torbidi della Germania, reſtituendo gli ſtati tolti da ſuo padre ad Errico Duca di Saſſonia e ad altri Principi, e poſcia inviò ambaſciadori al Pontefice Clemente e a' Senatori Romani, a ſignificar loro, che ſarebbe egli nella proſſima Paſqua di quell'anno 1191. venuto in Roma a pigliar la Corona Imperiale: nè mancò poſcia di venire nel tempo prefiſſo inſieme con Goſtanza ſua moglie, da numeroſo eſercito ſeguito, col quale intendeva egli di portarſi in queſto Regno a diſcacciarne Tancredi, da lui come uſurpatore riputato. Nel mentre che ſi approſſimava a Roma, ſentì la morte del Pontefice Clemente, ma toſto in ſuo logo fu eletto Giacinto Orſino Romano di nobiliſſimo ſangue nato, e di anni 85., che Celeſtino III. ſi chiamò: da cui, giunti in Roma Errico e la ſua moglie Goſtanza, furono colla debita pompa coronati (*a*).

87.

Tancredi ritorna nel Regno, e giunto in Brindiſi celebra le nozze del ſuo figliuolo Ruggieri con Irene figliuola dell' Imperador di Coſtantinopoli.

Tra queſto tempo Tancredi paſsò di nuovo da Palermo in Puglia per opporſi ad Errico; ove in una aſſemblea di Baroni, in Termoli ragunata, varie coſe per lo buon governo del Regno ſtabilì. Paſsò poſcia colle ſue genti in Apruzzi, e debellò il Conte Rainaldo ſuo rubello, e quindi a Brindiſi, ove a tempo giunſe Irene, figliuola di Iſacco Imperadore Greco (*b*), deſtinata ſpoſa al ſuo primogenito Ruggieri. Furono adunque celebrate con ogni magnificenza le nozze, e coronato ancora Rug-

(a) *Chronic. Foſſanova.*
(b) *Riccardo S. Germ.*

gieri Re di Sicilia (questi fu il primo Re di Sicilia, che fuor di Palermo fosse coronato) (c). Il che fatto, tutto lieto Tancredi in Salerno ritornossi.

88. *Errico viene con sua moglie e numeroso esercito nel Regno, e ne conquista buona parte; ma la città di Napoli li fa valida resistenza.*

Ma Errico all'incontro, spedito dalle feste della sua coronazione, ben tosto ne venne in Roma ad assalire il Regno, menando un fiorito e numeroso esercito, ed anche Gostanza sua mogle; avendo indarno proccurato di distornelo il Pontefice Celestino, il quale pretendea che ragione alcuna non vi avesse Errico, dappoichè data n'avea già l' investitura il suo antecessor Clemente a Tancredi (a). L'esercito Tedesco adunque pervenuti alla Rocca d'Arce per forza l'espugnò; e indi molte altre terre gli si arresero, come parimente Roffredo Abate di Montecasino, il Conte di Fondi, e di Molise, le città di Capoa; di Aversa, e di Salerno, e tutti i Baroni di quei contorni: onde Errico, avendo mandata la sua moglie Gostanza in Salerno, acciocchè fosse stata lontana dagli incomodi della guerra; sene passò col suo esercito senza contrasto a porre l'assedio a Napoli: alla dicui difesa era accorso il mentovato Conte della Cerra Riccardo, cognato di Tancredi.

89. *Errico ammalato il suo esercito, leva l'assedio di Napoli e ritirarsi in Germania, lasciando sua moglie in Salerno.*

Fu forte e stretto l'assedio, che sofferse questa città; ma fu più valida la difesa, che da' Napoletani, a Tancredi affezionati, fecesi. Ma essendosi intanto avanzata la state cominciò l'esercito Tedesco ad infermarsi tra per lo calore eccessivo, e tra per la gran copia di frutta che mangiavano; perciò vedendosi Errico tra poco assai scemato di gente, ed anch'egli infermiccio, si risolse alfin di dare il guasto alle campagne di questa città, e via partirsi verso Lamagna. Lasciò nondimeno nella città di Salerno, ed a guardia di Capoa un suo Capitano *Mosca in Cervello* detto, e Diopoldo Alemanno nella Rocca d'Arce,

(c) *Inveges lib.3.histor.Panorm.*
(a) *Riccard.a S.German.*

ce, e Corrado di Marlei nella terra di Sora: e dopo di ciò, facendo la ſtrada di Lombardia, in Alemagna ritiroſſi; menando ancor ſeco Roffredo Abate di Montecaſſino cogli oſtaggi, che da quei di S. Germano avuti avea.

90. *Il Conte della Cerra, partito Errico, ricupera buona parte del Regno al ſuo cognato Tancredi.*

Il Conte Riccardo adunque, che in Napoli chiuſo ſtava, della partenza di Errico approfittatoſi, uſcì fuori colla ſua gente, e ripigliò Capoa; eſſendo ſtato obbligato il Moſca in Cervello, che la difendeva co' ſuoi Tedeſchi, ad uſcirſene: ed indi non mancò eſſo Conte di ricuperare ancor tutti i luoghi, già da quello occupati, eccetto Montecaſſino; imperocchè Adenolfo, che da Decano quel muniſtero governava per l'aſſenza di Roffredo, andato, com'è detto, con Ceſare in Lamagna, non gli ſi volle mai arrendere, benchè ne foſſe ſtato dal Pontefice ſcomunicato, e 'l ſuo muniſtero interdetto *(a)*.

91. *Salernitani danno prigioniera a Tancredi Goſtanza, che la rimanda libera a ſuo marito in Lamagna, e tra brieve gli ricupera tutto il Regno di Napoli.*

I Salernitani al contrario per ricuperar la grazia del Re Tancredi, gli dieder prigioniera Goſtanza; ed egli con grande onore in Palermo l'accolſe, e poſcia a richieſta del Pontefice in compagnia di Egidio Cardinal d'Aragona ad Errico in Alemagna libera la rimandò. Non terminaron perciò quì le conteſe, e le guerre; perchè l'Imperadore alcune ſoldateſche con Roffredo Abate di Montecaſsino, e col Conte Bertoldo di nuovo in queſto Regno fece paſſare; le quali unite a quelle, che raccolte avea Adinolfo Decano, recuperaron le terre al muniſtero ſoggette, e poſero ſoſſopra la provincia di Terra di Lavoro, e 'l Contado di Moliſe. E perchè ſempreppiù veniva il lor partito da' Regnicoli aumentato, videſi coſtretto Tancredi a ripaſſar con molta gente in Puglia; e dopo molte fazioni, affrontatoſi egli coll' eſercito nemico ſotto Monteſuſcolo, non volle a battaglia venire: onde il Conte Bertoldo venne ad aſſediare il caſtello di Monte Rodano, ove

(a) *Riccard. a S. German.*

ove restò ucciso da una palla di pietra da quei di dentro con una manganella lanciatali. Elessero i Tedeschi in sua vece il Mosca in Cervello, il quale sebene proccurato avesse di opporsi a Tancredi, non potè però far tanto, che questi non ricuperasse le città così del Contado di Molise, come di Terra di Lavoro; di modo tale che avendo egli ridotto in pace i confini di Puglia, e di Campagna, in Palermo vittorioso fece ritono; senza però conseguir l'intento, che Roffredo Abate di Montecasino alla sua ubbidienza si arrendesse.

In Palermo tosto gli fu a Tancredi il giubilo convertito in amarissimo dolore per la morte di Ruggieri suo primogenito III. in ordine chiamato, che al Reame innalzato avea (a): e tanta fu la doglia, che nell'an. 1193. ancor egli i suoi giorni terminò. Principe nel brieve corso del suo regnare sempre da travagli e da guerra agitato. Di lui non abbiam memoria, che avesse alcuna legge pubblicata: poichè Federigo II. avendo riputati così questi, come Guglielmo III. suo figliuolo usurpatori del Regno, non sol non volle, che le lor leggi e gli atti si conservassero; ma in una sua costituzione espressamente dichiarò, che quelle nè forza nè vigore alcuno avessero, come da Principi non legittimi pubblicate (b).

92. *Anno 1193. Tancredi addolorato della morte del suo figliuol Ruggieri, ancor egli si muore.*

93. *Errico intesa la morte di Tancredi, torna in questo Regno, che tra brieve ricuperatolo, ne passa in Sicilia con egual sorte.*

Tancredi ebbe da Sibilia di Medania sua moglie, figliuola di Roberto Conte della Cerra, che fu padre ancora del detto Conte Riccardo; non solo i detti due figliuoli Ruggieri, che premorì, e Guglielmo che al Regno gli succedè; ma molte figliuole femmine ancora, delle quali due gli sopravvissero, l'una Albirnia detta, e l'altra Mandonia, che furono a parte delle sciagure del lor fratello Guglielmo, come tra poco diremo. Ebbe ancora al dir di *Inveges* Tancredi un'altra figliuola Gostanza nominata, che maritossi con un certo Pietro, nobil uomo Ve-

(a) *Idem a S.German.*
(b) *Constit.instrument.tit.27.constit.privileg.tit.28.lib.2.*

Veneziano, ch'era zio del Duce di quella Repubblica.

Intesa che ebbe Errico la morte di Tancredi, ritornò subito con potente esercito in questo Regno; e giunto ch'ei fu in Montecassino, tosto gli aperse le porte l'Abate Roffredo suo amico, e con sommo giubilo da' suoi Tedeschi, e dal Conte di Fondi, e da altri Baroni suoi partigiani fu salutato, e di forze accresciuto; onde non gli riuscì difficile di soggiogare in brieve molte terre della Campagna. Poco curando poi di lasciarsi indietro Atina, Roccaguglielma, Capoa, ed Aversa; a Napoli sen venne, da cui gli furono presto ancora le porte aperte. Ma non così poi da Salerno, i di cui cittadini alla difesa si prepararono, ricordevoli di ciò che avean contro Gostanza di lui moglie operato: pure non potendo alla fine resistere, fu quella città da Errico a viva forza espugnata, e messa orribilmente a saccomanno. Quindi questo Principe passò in Puglia, e senza alcun contrasto la sottopose e poi la Calabria altresì; facendo a gara non che le città, ma le provincie tutte del Regno a riceverlo per Signore: Intanto non avea egli mancato di mandare in Sicilia l'Abate Roffredo suo fedelissimo partigiano, il quale ben presto alla di lui ubbidienza ridusse Palermo, Messina, e quasi la Sicilia tutta, che volentieri seguì la fortuna del vincitore.

94. *Sibilia intimorita dalla fortuna di Errico, le fa cedere il Regno da Guglielmo suo figliuolo, in cui ha fine il Regno de' Normanni.*

Veggendo adunque la Reina Sibilia, vedova di Tancredi e madre di Guglielmo l'infedeltà de' Siciliani, e la imminente ruina de' suoi figliuoli, e del suo Regno, ove Errico trionfante era già passato; subito ella nel castello di Calatabellotta, luogo fortissimo, si racchiuse. Errico all'incontro invitato da' Siciliani in Palermo, proccurò subito senza forza, ma con frode, d'indurre l'infelice Reina a fargli dal suo figliuolo cedere il Regno; promettendo a lei il Contado di Lecce, ed a Guglielmo il Principato di Taranto. Accettò Sibilia il partito, dalla necessità spinta, per non veder se stessa e i suoi infelici figliuoli vittima dello sdegno di Errico, il quale conchiuso

so

ſo il tutto, entrò trionfante in Palermo; ove dal miſero Guglielmo gli fu meſſa a piedi la corona della Sicilia. In tal guiſa ebbe fine in queſti regni il dominio de' Normanni, e incominciò quello della famiglia di Svevia: e quì noi ancora giuſtamente al ſeſto libro di noſtra Iſtoria poniamo fine.

Il Fine del Seſto Libro.



TAVO-

T A V O L A

Delle cose più notabili contenute in questo primo Tomo.

Il primo numero dinota la pagina, il secondo il libro, il terzo il numero marginale.

A

B

Beni

il

rio

suo

Lio-

Ma-

N.

S

Schia-

T

V

Vas-

F I N E.

ERRO-

ERRORI.

Alla pag. 54. rig. 1. *parlandosi d'Augusto dicesi*: Indi perchè rivotossegli contro Lepido e Marco Antonio ebbe egli la sorte di uccidere il primo e discacciare il secondo; *dee leggersi*: Ebbe egli la sorte di relegare il primo e uccidere il secondo.

Nella pag. 182. rig. 27. *raggionandosi di Sicone, che traportossi da Napoli il Corpo del glorioso S. Gennaro*; *leggesi*: Il Corpo del glorioso S. Gennaro, che fu Arcivescovo di Benevento; *e dee leggersi* Vescovo di Benevento.

Gli altri errori forsi di poco momento, che s'incontreranno pel libro, ed in particolare nelle citazioni delli autori poste in piedi delle facciate, o ne' sommarietti de' paragrafi, e loro numerazione, posti al lato di queste, gli corrigerà la benignità del leggitore.